Sped. abb. post. 70% DBC. PADOVA

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 15 gennaio 2010 **Anno XLI - N. 5**



Fauna del Veneto, Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra).
Il camoscio si riconosce dalle corna verticali con le punte rivolte all'indietro. Con il corpo massiccio, sorretto da arti robusti e zoccoli stretti che gli consentono di muoversi agevolmente tra le rocce, ben si adatta alla vita in montagna. Il pelo corto e ruvido cambia colore secondo la stagione. In Italia il camoscio si trova su tutto l'arco alpino e sugli Appennini abruzzesi. Nella foto: un esemplare fotografato sui monti della Lessinia.

(Archivio fotografico Parco naturale regionale della Lessinia – foto L. Longo)

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **4081** del 29 dicembre 2009 [6.1]
Regolamento (Ce) n. 73/2009, articoli 5 e 6. Recepimento del Dm 30125 del 22 dicembre 2009 in materia di Condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l'anno 2010..... 5
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **4082** del 29 dicembre 2009 [6.4]
Approvazione finale della revisione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 in relazione alle nuove sfide ed alle infrastrutture a banda larga a seguito dell'Health Check e del Recovery Package. Art. 6, comma 1, lett. a) del reg. (Ce) n. 1974/2006. Art. 37, comma 2, Lr 1/91. Deliberazione/Cr n. 80 del 16 giugno 2009..... 45
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **4083** del 29 dicembre 2009 [6.4]
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Apertura dei termini di presentazione delle domande per talune misure dell'asse 1 e dell'asse 3. Condizioni e priorità per l'accesso ai benefici. Deliberazione/CR n. 138 del 20 ottobre 2009.... 46
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **4200** del 29 dicembre 2009 [7.9]
POR 2007/2013 Ob. competitività regionale e occupazione - Asse III inclusione sociale - Avviso per la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento dei servizi di istruzione - Anno 2009. 325
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **4306** del 29 dicembre 2009 [1.1]
Approvazione di Accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento e la Regione Veneto per l'adesione a Progetti in ambito di Tossicodipendenze 333
[Servizi sociali]

PARTE TERZA

CONCORSI

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Avviso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, Categoria D. 333

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1, BELLUNO
Avviso pubblico, per titolo e colloquio, a tempo determinato, per n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di farmacologia e tossicologia clinica. Delibera n. 1302 del 18.12.2009.... 334

Avviso pubblico, per titoli e prova teorico-pratica, a tempo determinato, per posti di collaboratori professionali sanitari, tecnici sanitari di radiologia medica. Delibera n. 1304 del 18.12.2009. 334

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, a tempo determinato, per n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria, per il Dipartimento per le dipendenze. Delibera n. 1432 del 29.12.2009. 334

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, a tempo determinato, per n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di ostetricia e ginecologia. Delibera n. 1433 del 29.12.2009. 334

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 3, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per n. 1 posto di dirigente medico, Area di chirurgia e delle specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia ed ostetricia per la struttura semplice dipartimentale di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Asiago. Bando n. 55/2009. 334

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 5, ARZIGNANO (VICENZA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico, profilo professionale medici, Area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva. Bando n. 134/2009. 334

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di operatore tecnico specializzato, autista di ambulanza, Categoria B, livello economico Bs. Bando n. 135/2009. 338

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico, profilo professionale medici, Area medica e delle specialità mediche, disciplina di malattie metaboliche e diabetologia. Bando n. 136/2009..... 341

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 6, VICENZA
Avviso pubblico per l'incarico di direttore dell'unità operativa complessa di cardiochirurgia. Avviso pubblico n. 158. 345

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7, PIEVE DI SOLIGO (TREVISO)
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, a tempo determinato, per n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero. 347

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 9, TREVISO
Avviso pubblico, per soli titoli, per una graduatoria per incarichi, a tempo determinato, nel profilo di collaboratore professionale sanitario - infermiere, Categoria D. 347

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 13, MIRANO (VENEZIA)
Avviso pubblico, per titoli e prova d'esame, a tempo determinato, per n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di medicina dello sport. 348

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 15, CITTADELLA (PADOVA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, per n. 1 posto di dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia..... 348

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 17, ESTE (PADOVA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 collaboratore professionale sanitario - ortottista, ruolo sanitario, Categoria D. 353

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. 357

APPALTI

Bandi e avvisi di gara

COMUNE DI CESSALTO (TREVISO)
Avviso di proroga termini bando asta pubblica per la vendita di n. 2 alloggi di proprietà comunale. 358

AVVISI

REGIONE DEL VENETO [3.1]
Lavori del 1° Stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale nell'area metropolitana diffusa centrale Veneta - Sfmr Progetto esecutivo del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale (Sfmr) - lotto C Tratte Ferroviarie Mestre - Mira Buse e Mestre - Treviso. Lavori eseguiti nel territorio dei Comuni di Mira, Venezia, Mogliano Veneto, Preganziol e Treviso. Avviso ai creditori" ai sensi dell'art. 189 del Dpr 554/1999 e dell'art. 40 Lr n. 27/2003. 358

[4.13]
Domanda in data 26.9.2006, successivamente integrata in data 4.11.2009, della Società EN&EN Spa, per piccola derivazione d'acqua dal torrente Ausor in Comune di Sovramonte. 358

[4.16]
Ordinanza di istruttoria relativa alla domanda della Ditta ProJ.System Snc per concessione di derivazione d'acqua in Comune di Vittorio Veneto ad uso idroelettrico. Pratica n. 3888..... 358

[7.9]
Presentazione progetti per la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento dei servizi di istruzione. Anno 2009..... 359

COMUNE DI VALSTAGNA (VICENZA)
Approvazione della variante n. 1/2009 al Piano degli interventi, relativa alla esecuzione di "Opere di interconnessione con la sorgente Oliero e riqualifica funzionale del serbatoio esistente". 359

PROVINCIA DI PADOVA
Avviso deposito del piano di assetto del territorio intercomunale "Area metropolitana". Piano di assetto del territorio intecomunale - P.a.t.i. Area metropolitana. Adozione avviso di deposito atti (art. 15 Lr n. 11/2004). 360

PROPONENTI PROGETTO VIA
Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (art. 20, D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.). Ditta Cazzaro Spa, Zero Branco (TV). 360

Richiesta verifica di assoggettabilità ambientale (art. 20, comma 2 del D.lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni). Ditta Monte Bianco srl, Grezzana (VR). 360

CONCORSI IN SCADENZA 361
OPPORTUNITÀ FINANZIARIE 366

(La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regionale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati nel presente Bollettino, *ndr).*

[1.1] Direzione servizi sociali
[3.1] Direzione infrastrutture
[4.13] Unità periferica genio civile di Belluno
[4.16] Unità periferica genio civile di Treviso
[6.1] Direzione agroambiente e servizi per l'agricoltura
[6.4] Direzione piani e programmi settore primario
[7.9] Direzione formazione

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Acque

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI DELL'ALTO ADRIATICO, VENEZIA

Decreto segretariale n. **24** del 17 novembre 2009
Ipotesi di aggiornamento della pericolosità geologica identificata nella Prima variante del "Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione" con i codici P024023002 e n. P024023003, in Comune di Campolongo sul Brenta (VI). 370

Decreto segretariale n. **31** del 22 dicembre 2009
Aggiornamento della tavola 11 del "Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione- prima variante". 370

Agricoltura

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dell'Area Autorizzazione n. **91** del 29 dicembre 2009
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Misura PIF - Finanziabilità del Progetto Integrato di Filiera agroalimentare ID 1356510. 370

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA, VERONA

Decreto n. **18** del 30 dicembre 2009
Autostrada A31 Valdastico - completamento a sud. 15° lotto operativo. Comune di Nanto (VI). Espropriazione per pubblica utilità. Estratto di decreto di esproprio. 371

Decreto n. **20** del 30 dicembre 2009
Autostrada A31 Valdastico - completamento a sud. 15° lotto operativo. Comune di Longare (VI). Espropriazione per pubblica utilità. Estratto di decreto di esproprio..... 371

Decreto n. **22** del 30 dicembre 2009
Autostrada A31 Valdastico - completamento a sud. Lotto 9. Comune di Noventa Vicentina. Espropriazione per pubblica utilità. Estratto di decreto di esproprio. 372

Decreto n. **23** del 30 dicembre 2009
Autostrada A31 Valdastico - Completamento a Sud. Lotto 9. Comune di Ospedaletto Euganeo. Espropriazione per pubblica utilità. Estratto di decreto di esproprio. 372

Decreto n. **24** del 30 dicembre 2009
Autostrada A31 Valdastico - completamento a sud, Lotto 9. Comune di S. Margherita D'Adige. Espropriazione per pubblica utilità. Estratto di decreto di esproprio. 373

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA, BELLUNO
Ordinanza n. **30247** del 17 dicembre 2009
Lavori per la realizzazione delle fognature di Coi, Brusadaz, Costa, Gavaz e Fusine in Comune di Zoldo Alto. Dpr 08.06.2001, n. 327 e ss.mm.ii. Pagamento diretto indennità di asservimento condivise e/o accettate e deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, indennità di asservimento non condivise e/o accettate. 373

COMUNE DI CITTADELLA (PADOVA)
Estratto decreto n. **6** del 4 dicembre 2009
Deposito dell'indennità di esproprio ex art. 26, comma 4, del Dpr 327/2001 relativo all'espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione del Piano insediamenti produttivi Rometta - Zto D2. 385

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Ordinanza n. **54564** del 11 dicembre 2009
Realizzazione di un impianto di sollevamento ed estensione della rete fognaria esistente in via Camerini in Comune di Limena - P264. Deposito ex art. 20 e 26 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con Dpr 8 giugno 2001 n. 327. 385

PROVINCIA DI PADOVA
Estratto decreti nn. **451** e **452** del 14 ottobre 2009, n. **471** del 16 dicembre 2009
Ulss 17. Lavori di realizzazione del nuovo polo ospedaliero unico per acuti - Pagamento dell'indennità provvisoria ed esproprio ai sensi degli artt. 20, comma 8 e 26 del Dpr 327/2001. 387

Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 26 SETTEMBRE 2007, MARGHERA - VENEZIA
Decreto n. **80** del 29 dicembre 2009
Azienda Servizi Pubblici Sile Piave Spa Progetto ID 277: "Interventi di riconversione delle fognature miste in Comune di Marcon, località Marcon Chiesa - Sistemazione del nodo idraulico di Via Boschette-Viale San Marco". Approvazione progetto definitivo. Importo 120.000,00 Euro. 388

Decreto n. **81** del 29 dicembre 2009
Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta. Progetto ID 71/A: "Realizzazione del collegamento idraulico Soresina - Bastie con nuova botte a sifone sottopassante l'Idrovia Padova-Venezia e ricalibratura dei canali Foscara, Bastie e Parallelo all'Idrovia". Approvazione progetto definitivo. Importo 2.995.814,51 Euro. 389

Trasporti e viabilità

COMUNE DI REFRONTOLO (TREVISO)
Decreto n. **1** del 23 dicembre 2009
Declassificazione e sdemanializzazione ex sedime stradale in Via Costa. 389

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4081 del 29 dicembre 2009

Regolamento (Ce) n. 73/2009, articoli 5 e 6. Recepimento del Dm 30125 del 22 dicembre 2009 in materia di Condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l'anno 2010.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Il Vice Presidente e Assessore regionale per le Politiche dell'Agricoltura e del Turismo Franco Manzato, riferisce quanto segue.

Il regolamento (Ce) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, ha stabilito norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (Pac) ed ha, tra l'altro, istituito taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, introducendo il regime di pagamento unico ed anche il regime di "condizionalità" in agricoltura.

Secondo tale regolamento, ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali. I "criteri di gestione obbligatori" (Cgo) sono volti ad incorporare nelle Organizzazioni Comuni di Mercato (Ocm) una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali secondo disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale e regionale. Diversamente, le norme relative alle "buone condizioni agronomiche e ambientali" (Bcaa) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all'eventuale ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole. Per quanto riguarda le buone condizioni agronomiche e ambientali, inoltre, gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole - specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione - siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità, rispettando i requisiti minimi in parola.

All'inizio del corrente anno 2009, il regolamento (Ce) n. 1782/2003 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (Ce) n. 73 del 19 gennaio 2009, che ha apportato una serie di modifiche al regime di pagamento unico e ha ampliato - tra l'altro - l'ambito di applicazione del regime di condizionalità che decorrerà dal 1° gennaio 2010.

Il regolamento (Ce) n. 73/2009 ha apportato, inoltre, una serie di modifiche al sistema di calcolo di riduzioni ed esclusioni per l'agricoltore che non ottemperi a quanto disposto dalla Condizionalità, sia in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, che di salvaguardia dell'ambiente e benessere degli animali. Il medesimo regolamento, oltre ad ampliare, con l'Allegato III, gli obiettivi di gestione sostenibile promossi attraverso l'applicazione delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, promuove l'applicazione, sin dal 1° gennaio 2010 di un nuovo obiettivo volto alla protezione e gestione delle risorse idriche.

Anche le nuove diposizioni concernenti i regimi di pagamento unico e di pagamento diretto sono state recentemente integrate, dapprima con il Regolamento (Ce) n. 1120 del 29 ottobre 2009, e, successivamente, dal Regolamento (Ce) n. 1122 del 30 novembre 2009, che sostituisce ed abroga il Regolamento (Ce) n. 796/04. Infatti, il nuovo Regolamento definisce gli aspetti applicativi in materia di Condizionalità, con particolare riferimento anche alla modulazione e al sistema integrato di gestione e di controllo, nonché a quanto disposto dal Regolamento (Ce) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della Condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo.

Va altresì precisato che a seguito della modifica delle "Buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6", determinata dall'introduzione dell'allegato III al regolamento (Ce) n. 73/2009, queste sono state parzialmente riorganizzate, con una sostanziale riscrittura dell'allegato B al Decreto Ministeriale Nazionale valevole per l'anno 2010, concernente le nuove BCAA, ora diversificate e definite più precisamente "Standard", che saranno in vigore già dal 1° gennaio 2010.

I vincoli e gli impegni di Condizionalità che devono essere approvati per l'applicazione nell'anno 2010 sono dettagliati nei due allegati al presente provvedimento: il primo (allegato A) riguardante i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e il secondo (allegato B) relativo alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA). I due allegati riportano la normativa nazionale e regionale di cui la Condizionalità definisce il rispetto, indicando per ciascun Criterio di Gestione Obbligatoria, Norma e Standard, i criteri, le norme, le deroghe, il campo di applicazione valevole a partire dal 1° gennaio 2010.

La struttura dell'allegato A e dell'allegato B della presente deliberazione, pertanto, deriva direttamente dal Decreto Ministeriale Nazionale 30125 del 22 dicembre 2009, sottoscritto dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, a seguito della discussione e del confronto tecnico e politico avvenuto in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sulla base del Decreto Ministeriale Nazionale e degli specifici recepimenti normativi regionali, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, in qualità di Autorità competente al coordinamento dei controlli, disporrà, con propria circolare - sentite le Regioni, le Provincie Autonome e il Comitato Paritetico di cui all'articolo 11 del Dm - i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità.

Conseguentemente al presente provvedimento, pertanto, l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa, una volta predisposta anche la circolare Agea di controllo Condizionalità per l'anno 2010, potrà approvare il manuale operativo delle procedure dei controlli di condizionalità e le check list di controllo dei Criteri di Gestione Obbligatori, Norme e Standard, che verranno adottate per i controlli in loco della Condizionalità nella campagna 2010.

Considerato che le Regioni debbono recepire con proprio provvedimento le disposizioni in argomento, applicandole a partire dal 1° gennaio 2010, si rende pertanto necessario procedere urgentemente l'approvazione delle disposizioni in materia di Condizionalità, così come definite nell'allegato A e nell'allegato B, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Premesso quanto sopra, il relatore conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale e comunitaria;

Visto il regolamento (Ce) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (Ce) n. 1120/2009 del Consiglio del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (Ce) n. 73/2009;

Visto il regolamento (Ce) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (Ce) n. 73/2009;

Visto il regolamento (Ce) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (Ce) n. 1975/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (Ce) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico Ocm) e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli articoli 85 unvicies, 103 septvicies relativi ai premi di estirpazione, programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sostegno alla vendemmia verde per i vigneti;

Visto il regolamento (Ce) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (Ce) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico Ocm);

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il Dm del 5 agosto 2004, n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e in particolare l'articolo 5 Condizionalità;

Visto il Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamente (Ce) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale";

Considerato che ai sensi del decreto di cui sopra, ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 4, 5 e 6, e agli allegati II e III del regolamento (Ce) n. 73/2009, le Regioni e Province autonome devono definire, con propri provvedimenti, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale a decorrere dal 1° gennaio 2010, in base agli Atti elencati nell'Allegato 1 ed agli Standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'Allegato 2 al medesimo decreto;

Ritenuto, pertanto, necessario dettare disposizioni urgenti per la definizione per l'anno 2010, del regime di condizionalità per la Regione del Veneto, volto a subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti al rispetto dei richiamati Criteri di Gestione Obbligatori e degli Standard relativi alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, e ad istituire un sistema di revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti ove tali requisiti non siano rispettati;

delibera

1. di dare atto che le disposizioni di cui al Capo II - Condizionalità del Dm 22 dicembre 2009 n. 30125, si applicano:

a) ai beneficiari dei pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (Ce) n. 73/2009;
b) ai beneficiari delle indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (Ce) n. 1698/2005;
c) ai beneficiari dei pagamenti ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (Ce) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del premio di estirpazione;
d) alle azioni ambientali previste nei programmi operativi del settore ortofrutticolo (secondo quanto stabilito dalla Strategia Nazionale 2009/2013 approvata con Dm 3417 del 25 settembre 2008) a norma dell'articolo 103 quarter del regolamento (Ce) 1234/2007 e successive modifiche e integrazioni;

2. di dare atto che le disposizioni di cui al Capo III - Disposizioni Specifiche per lo Sviluppo Rurale del Dm dicembre 2009 n. 30125, si applicano ai beneficiari delle misure di sostegno previste dagli articoli 63, lettera c), 66 e 68 del Regolamento (Ce) 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle misure di sostegno definite all'articolo 6 e all'articolo 25 del Regolamento (Ce) 1975/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

3. di dare atto che ai sensi del Dm 22 dicembre 2009, n. 30125, articolo 2, comma 1, si intende per .:

a) "atto": ciascuna delle direttive e dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 5 e all'Allegato II del regolamento (Ce) n. 73/09, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come elencati nell'Allegato 1 al richiamato DM;
b) "norma": l'insieme degli standard come definiti dall'allegato II e riconducibili agli obiettivi come definiti dall'Allegato III del regolamento (Ce) n. 73/09

c) "standard": le disposizioni relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 6 e all'Allegato III del regolamento (Ce) n. 73/09, così come definite nell'Allegato 2 al Dm 30125/2009;

4. di dare atto che le tipologie di utilizzazione delle particelle, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione di Atti, Norme e Standard, sono di seguito indicate:

a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 2, lettera a) del regolamento (Ce) n. 1120/2009;
b) superfici ritirate dalla produzione mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
c) pascolo permanente, come definito ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regolamento (Ce) n. 1120/2009;
d) oliveti, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;
e) vigneti, come individuati ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (Ce) n. 555/2008, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;
f) qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (Ce) n. 73/2009 o delle indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (Ce) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (Ce) n. 1234/2007 del Consiglio e s.m.i. o, infine, dei pagamenti agroambientali nell'ambito dei Programmi Operativi ai sensi dell'articolo 103 quater di quest'ultimo regolamento.

5. di approvare, per quanto esposto in premessa, l'allegato A, elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori (Cgo) applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2010, a norma dell'art. 5 e dell'allegato II al regolamento (Ce) n. 73/2009;

6. di approvare, per quanto esposto in premessa, l'allegato B, elenco degli Standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2010 a norma dell'art. 56 e dell'allegato III al regolamento (Ce) n. 73/2009;

7. di dare atto che, per quanto riguarda le misure agroambientali, di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del Reg. (Ce) 1975/06 e s.m.i. si applicano le disposizioni previste all'articolo 13 del richiamato Dm 30125 /2009;

8. di incaricare il Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura al successivo perfezionamento degli allegati A e B, di cui ai precedenti punti 5 e 6, qualora si rendessero necessarie disposizioni integrative di dettaglio per l'applicazione della Condizionalità per l'anno 2010;

9. di prevedere che il Direttore dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura - Avepa, adotti in accordo con la Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, secondo il contenuto del documento relativo agli indici di verifica e alla graduazione del livello di violazione della condizionalità redatto da AGEA, il decreto contenente gli indicatori di verifica da applicare in relazione ai contenuti dei citati allegati A e B, di cui ai precedenti punti 5 e 6, nonché le modalità di eventuale collaborazione con gli Enti che possono essere delegati al controllo.

Allegato A

Elenco "A" dei criteri di gestione obbligatori
di cui agli articoli 4 e 5 e a norma dell'Allegato II
del Regolamento (Ce) n. 73/09

Campo di condizionalità: ambiente

Atto A1 - Direttiva 79/409/Cee, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d)
(G.U. L 103 del 25.4.1979, pag. 1)

Recepimento nazionale

- Deliberazione 26 marzo 2008 Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'Ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/Csr) (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);

- Dpr 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal Dpr 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003 e s.m.i.);

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS). (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) e successive modifiche e integrazioni;

- Decreto 22 gennaio 2009 Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) (GU n. 33 del 10 febbraio 2009);

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009) Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/Cee (GU n. 157 del 9 luglio 2009);

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del Decreto Ministeriale Mipaf 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità, ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09", definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 79/409/Cee, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale Mipaf 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

- Il Dpgr 18 maggio 2005, n. 241, approva all'Allegato C le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01, sulla base della ricognizione e della revisione dei dati nell'ambito del progetto di cui alla Dgr 30 dicembre 2003, n. 4360; la medesima Dgr approva all'Allegato G le schede ZPS compilate nei formulari standard Natura 2000 (Bur n. 56 del 7 giugno 2005);

- La Dgr 30 dicembre 2005, n. 4441 approva il primo stralcio del programma per la realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000 e delle relative specifiche tecniche. Il medesimo provvedimento approva, inoltre, la Convenzione di collaborazione tra la Regione Veneto e il CINSA - Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (Bur n. 13 del 7 febbraio 2006);

- La Dgr 14 marzo 2006, n. 740 - Rete ecologica europea Natura 2000 modifica ed integra la Dgr 31 gennaio 2006, n. 192, che approvava gli adempimenti relativi la procedura per l'approvazione di incidenza (Bur n. 35 del 11 aprile 2006);

- La Dgr 18 aprile 2006, n. 1180, approva all'Allegato C l'aggiornamento della banca dati Natura 2000, per quanto riguarda l'elenco delle ZPS, nonché all'Allegato G le schede ZPS compilate nei formulari standard Natura 2000 (Bur n. 45 del 16 maggio 2006);

- La Dgr 27 luglio 2006, n. 2371 approva il documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/Cee e 92/43/Cee e del Dpr n. 357/1997" (Bur n. 76 del 29 agosto 2006);

- La Dgr 10 ottobre 2006, n. 3173 (Bur n. 94 del 31 ottobre 2006), che integra la Dgr 22 giugno 2001, n. 1662 (Bur n. 67 del 24 luglio 2001) ha approvato una nuova formulazione della "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee", uno specifico allegato, riferito alla valutazione di incidenza di piani e programmi di tipo faunistico-venatorio e le "Modalità operative per la verifica e il controllo dei documenti di valutazione di incidenza". Tali disposizioni si applicano ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (p.S.I.C.), ai Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), alle Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), che costituiscono la rete Natura 2000;

- La Lr 5 gennaio 2007, n 1 (Bur n. 4 del 9 gennaio 2007) approva il Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012;

- La Dgr 27 febbraio 2007, n. 441 integra, con una nuova definizione dei perimetri delle Z.P.S. in precedenza individuate, le aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po, in attuazione della direttiva 79/409/Cee e secondo i criteri esplicitati dal Ministero per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare nella citata nota prot. n. DPN/5D/2006/33855 in data 21 dicembre 2006 (Bur n. 30 del 27/03/2007);

- La Dgr 17 aprile 2007, n. 1066 (Bur n. 43 del 8/05/2007) che integra la Dgr 7 agosto 2006, n. 2702 (Bur n. 80 del 12 settembre 2006) approva, con l'Allegato A le nuove Specifiche tecniche per l'individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie della rete Natura 2000 della Regione del Veneto, formulate dal Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi Segreteria regionale all'Ambiente e Territorio. Tale Allegato A sostituisce l'Allegato B1 della Dgr n. 4441 del 30.12.2005 e l'Allegato A1 della Dgr n. 2151 del 4.07.2006;

- La Dgr 4 dicembre 2007, n. 3919 approva la "Relazione tecnica - Quadro conoscitivo per il Piano di Gestione dei siti di rete Natura 2000 della Laguna di Venezia" e la cartografia degli habitat del sito IT3250046 "Laguna di Venezia", con associata banca dati (Bur n. 3 del 8 gennaio 2008);

- La Dgr 11 dicembre 2007, n. 4059 aggiorna la banca dati Rete ecologica europea Natura 2000, integra all'Allegato C, E e G la Dgr 18 aprile 2007, n. 1180, istituendo nuove Zone di Protezione Speciale e apportando modifiche ai siti esistenti, in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione della Direttiva 79/409/Cee (Bur n. 3 del 8 gennaio 2008);

- La Dgr 06 maggio 2008, n. 1125 approva la cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti in Provincia di Belluno in formato file shape, (Allegato A), strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la Dgr n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 48 del 10/06/2008);

- La Dgr 30 dicembre 2008, n. 4240 approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e Dgr 1627/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la Dgr n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 9 del 27/01/2009);

- La Dgr 22 settembre 2009, n. 2816 approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e Dgr 2992/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la Dgr n. 1066 del 17 aprile 2007(Bur n. 86 del 20/10/2009);

- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore regionale - Avepa - dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2010.

Descrizione degli impegni

A1.1 A livello regionale gli impegni sono disciplinati dalla Dgr 10 ottobre 2006, n. 3173, che regolamenta la materia della Valutazione d'Incidenza per i piani, progetti e interventi. Lo stesso atto prevede l'esame dello studio per la valutazione d'incidenza a cura dell'Autorità competente all'approvazione del piano, del progetto o dell'intervento, che ha la possibilità di formulare prescrizioni.

A1.2 Ciò premesso, in base alla Dgr 10 ottobre 2006, n. 3173, dell'allegata guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee, che schematizza le fasi procedurali funzionali a stabilire la significatività delle incidenze e la necessità di predisporre lo studio per la valutazione di incidenza, per i piani, progetti e gli interventi, si stabilisce che:

- preventivamente, deve essere valutata la necessità di procedere o meno alla stesura dello studio per la valutazione di incidenza per piani, progetti e interventi;
- la redazione dello studio per la valutazione di incidenza è dovuto solo se risulta necessario a seguito di tale istruttoria preliminare.

A1.3 A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale Mipaf "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09", in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007, n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Atto A2 - Direttiva 80/68/Cee del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

Articoli 4 e 5
(GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43)

Recepimento nazionale

Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del Dm Mipaf 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09", definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 80/68/Cee, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale Mipaf 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

- DM 19 Marzo 1990 "Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri" (G.U. 31 marzo 1990, n. 76);
- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore regionale - Avepa - dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2010.

Descrizione degli impegni

Obblighi e divieti validi per tutte le aziende:

A2.1) Al fine di evitare qualsiasi potenziale inquinamento del suolo e delle acque da sostanze pericolose, l'azienda agricola beneficiaria di aiuti diretti deve stoccare in un locale o in un contenitore chiuso e protetto, posto su un pavimento impermeabilizzato a perfetta tenuta, i combustibili, gli oli di origine petrolifera e minerali, i lubrificanti usati, i filtri e le batterie esauste, onde evitare perdite e percolazioni delle sostanze pericolose nel suolo o nel sottosuolo. In base alla normativa vigente il contenitore-distributore del combustibile, se fuori terra, deve essere provvisto di bacino di contenimento e di una tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in materiale non combustibile e di una idonea messa a terra.

Obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:

A2.2) Rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

A2.3) Possesso dell'autorizzazione allo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nel rispetto dei valori limite della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006, per i casi previsti dall'articolo 103, comma 1, lettera c del D. Lgs. n. 152/2006. Per tutti gli altri casi valgono i divieti di cui agli articoli 103 e 104 del citato decreto legislativo.

Commento

1. Gli articoli 103 e 104 del D. Lgs. n. 152/2006 dispongono il divieto di scarico diretto sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e nelle acque sotterranee. L'azienda beneficiaria di aiuti deve possedere un'autorizzazione in corso di validità allo scarico, così come disposto dai medesimi articoli 103 e 104.
2. Tutte le aziende agricole devono rispettare gli obblighi di cui agli articoli 103 e 104 del D. Lgs. n. 152/2006 e non soltanto quelle soggette all'assimilazione di cui all'articolo 101, comma 7.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo quanto disposto a norma del comma 4 dell'art. 124 D. Lgs 152/2006 per gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche e le acque reflue a queste assimilate (art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (l), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs n. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Atto A3 - Direttiva 86/278/Cee concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Articolo 3 - paragrafi 1 e 2
(GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6)

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della direttiva 86/278/Cee, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del Dm Mipaf 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09", definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 86/278/Cee, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale Mipaf 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

- Dgr 9 agosto 2005, n. 2241 "D. Lgs. 99/1992; L. R. 3/2000; DgrV n. 338 del 11.02.2005 così come modificata ed integrata dalle DgrV n. 907 del 18.03.2005 e DgrV n. 1269 del 7.06.2005. Direttiva B - "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici ". Aggiornamento (Bur n. 89 del 20 settembre 2005);

- Dgr 16 maggio 2006, n. 1407 "Protocollo operativo per la validazione del piano di campionamento dei terreni e dei relativi risultati analitici" (Bur n. 53 del 13 giugno 2006);

- Dgr 10 febbraio 2009, n. 235, "Utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici; impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani e altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica. Modiche al disposto della Dgr n. 2241/2005 e Dgr n. 568/2005. " (Bur n. 19 del 3 marzo 2009);

- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore regionale - Avepa - dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2010.

Descrizione degli impegni

La norma si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

I soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione sono coloro che intendono utilizzare su suolo agricolo fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature e di quelli ad essi assimilabili, nonché di ogni altro fango o residuo di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici. Tali soggetti in qualità di titolari dell'autorizzazione, sono responsabili del corretto spandimento.

La Dgr 9.8.2005, n. 2241 comprende l'allegato A - Direttiva B "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici".

Capitolo 1 "Criteri generali per l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione."

• A3.1) È ammessa l'utilizzazione dei fanghi non pericolosi solo se:

- A3.1.a) sono stati sottoposti a idoneo trattamento di stabilizzazione;
- A3.1.b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e/o correttivo del terreno;
- A3.1.c) non contengono sostanze tossiche e/o nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

I soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione sono coloro che intendono utilizzare fanghi di depurazione in attività agricole proprie o di terzi; a tale riguardo va sottolineato che il soggetto che esercita tale attività può essere sia il produttore stesso del fango, qualora provveda direttamente allo spandimento, sia un soggetto intermedio fra produttore stesso del fango e agricoltore, sia lo stesso agricoltore. Tale soggetto, in qualità di titolare dell'autorizzazione, è il responsabile del corretto spandimento dei fanghi, anche dal punto di vista delle responsabilità penali.

• A3.2) Le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e di condizionamento, di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 99/92, nonché di stabilizzazione dei fanghi destinati allo "spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura" rientrano nella disciplina prevista dal D. Lgs. n. 152/2006 e dalla legge regionale n. 3/2000 per il recupero dei rifiuti speciali, ad eccezione di quelle operazioni che avvengano nella "linea fanghi" approvata quale parte integrante del processo depurativo.

• A3.3) Al fine di ottenere l'autorizzazione il richiedente deve presentare formale richiesta al Presidente della Provincia nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati alla distribuzione dei fanghi.

Alla domanda devono essere pertanto allegati, per ogni impianto di depurazione, di stabilizzazione e di condizionamento:

a) una descrizione dettagliata della provenienza, del processo di stabilizzazione utilizzato e dell'eventuale condizionamento dei fanghi;
b) una descrizione della natura, composizione e caratteristiche dei fanghi da utilizzare;
c) la perimetrazione della superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi su mappa catastale e su carta tecnica regionale (Scala 1:5.000 o 1:10.000), con indicazione del foglio in cui ricade l'area; su quest'ultima devono essere individuate anche le aree sottoposte a vincolo in riferimento ai divieti elencati al punto A3.11); andranno quindi specificati la superficie totale e la superficie netta utilizzabile. Devono essere descritti e ubicati i punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, con la relativa zona di rispetto ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, per un raggio di almeno 1 km dai terreni interessati, nonché i punti di approvvigionamento di acque destinate al consumo umano diversi dal precedente, nel caso la zona non sia servita da rete acquedottistica.
d) una relazione che attesti l'idoneità dei siti prescelti in relazione alle caratteristiche pedologiche, agronomiche, idrologiche, idrogeologiche e chimiche dei terreni;

e) un piano di utilizzazione agronomica dove vengono indicati i tempi e i quantitativi di fanghi utilizzabili in rapporto alle esigenze colturali, fermo restando il quantitativo massimo ammissibile;
f) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il titolo di disponibilità dei terreni ed il consenso allo spandimento nei limiti indicati dal piano di utilizzo, nonché che i terreni non sono interessati dalla concimazione con deiezioni animali, altri fanghi di depurazione o altri residui di comprovata utilità agronomica.

• A3.4) Rispetto del quantitativo massimo di fanghi nel triennio in funzione delle caratteristiche del fango e del terreno:
- A3.4 a) dosi non superiori a 7,5 t/ha di sostanza secca nei terreni, con pH compreso tra 5 e 7,5, con capacità di scambio cationico (CSC) maggiore 15 meq/100 gr;
- A3.4 b) dosi non superiori a 7,5 t/ha di sostanza secca nei terreni con pH compreso tra 5 e 6, con capacità di scambio cationico (CSC) maggiore 15 meq/100 gr;
- A3.4 c) dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nei terreni con pH compreso tra 6 e 7,5, con capacità di scambio cationico (CSC) maggiore 15 meq/100 gr;
- A3.4 d) dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nei terreni con pH maggiore 7,5, con capacità di scambio cationico (CSC) maggiore 15 meq/100 gr;
- A3.4 e) dosi non superiori a 22,5 t/ha di sostanza secca nei terreni con pH maggiore 7,5, con capacità di scambio cationico (CSC) maggiore 15 meq/100 gr;
- A3.4 f) dosi non superiori a 3 volte quelle indicate nei precedenti punti per i reflui di industrie agroalimentari, qualora i limiti dei metalli pesanti siano 5 volte inferiori rispetto ai limiti massimi previsti.

La quantità ed il periodo di applicazione devono comunque essere in relazione alle esigenze agronomiche delle colture come indicato nel progetto presentato.

I fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche agronomiche; durante l'applicazione o subito dopo va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno. Durante le fasi di applicazione dei fanghi sul suolo, deve essere evitata la diffusione di aerosol, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione.

• A3.5) Per la stabilizzazione dei fanghi, questi, prima di essere utilizzati, devono essere sottoposti ad idoneo trattamento atto a diminuirne il carattere di putrescibilità e l'emanazione di odori sgradevoli.

• A3.6) L'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura viene rilasciata dalla Provincia, e ha validità massimo di 3 anni. Copia dell'autorizzazione deve essere trasmessa all'Osservatorio regionale Rifiuti, al Comune competente per il territorio e al conduttore dei terreni.

Il titolare dell'autorizzazione deve notificare, con almeno 20 giorni di anticipo all'Amministrazione provinciale, al Dipartimento ARPAV provinciale, al Comune e al conduttore dei terreni le date previste per l'utilizzo dei fanghi con riferimento alla provenienza ai terreni ed alle colture interessate, indicando i quantitativi di materiali che saranno utilizzati.

A tale comunicazione dovranno essere allegati i risultati delle analisi del materiale.

• A3.7) I fanghi da utilizzare in agricoltura dovranno essere corredati da una scheda di accompagnamento compilata dal produttore o detentore e consegnata a chi prende in carico i predetti materiali.

• A3.8) Il produttore deve annotare sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del D. Lgs. n. 152/2006:
a) i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per uso agricolo;
b) il tipo di trattamento impiegato;
c) i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi previsti di utilizzazione (con riferimento ai mappali).

Dovranno altresì essere segnalati la composizione e le caratteristiche dei fanghi rispetto alla tabella B1/1 della Direttiva B, come modificata dall'allegato B alla Dgr 10 febbraio 2009, n. 235.

I registri sono a disposizione delle autorità competenti.

• A3.9) È prevista l'istituzione di un registro di utilizzazione che deve essere conservato per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione.

Nel caso in cui il soggetto autorizzato all'utilizzo dei fanghi sia diverso dal conduttore dei terreni il soggetto stesso dovrà provvedere, entro 10 giorni dalla conclusione di ogni fase di spargimento dei fanghi, a consegnare al conduttore copia della parte del registro di utilizzazione che lo riguarda.

• A3.10) Controlli:

- prevedono l'analisi dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione con frequenza indicata al punto 1 dell'articolo 11 del D. Lgs. n. 99/92 ovvero:
a) ogni 3 mesi per impianti di potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti (a.e.);
b) ogni 6 mesi per impianti di potenzialità inferiore a 100.000 a.e.;
c) ogni anno per impianti civili con potenzialità inferiore a 5.000 a.e.

e analizzati prima del loro utilizzo in agricoltura;

- analisi dei terreni almeno ogni 3 anni;

- il controllo dei pozzi privati destinati a uso idropotabile in relazione alla situazione idrogeologia in fase di autorizzazione, a carico del soggetto autorizzato, potrà essere prescritto dalla Provincia;

- il campionamento e le analisi dovranno essere effettuate dai laboratori dell'Arpav ovvero dai laboratori privati che possiedono i requisiti previsti dalle norme regionali vigenti.

• A3.11) I divieti:

- è vietato l'uso di fanghi con caratteristiche diverse dalla tabella B1/1 della Direttiva B, come modificata dall'allegato B alla Dgr 10 febbraio 2009, n. 235; nonché dei fanghi pericolosi, o che non siano stabilizzati, o comunque quando sia stata accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini, degli animali e per la salvaguardia dell'ambiente.

- è vietato applicare i fanghi ai terreni:
a) allagati, soggetti a esondazioni e/o inondazioni naturali con tempi di ritorno inferiore a 5 anni, acquitrinosi, o con falda affiorante, o con frane in atto;
b) con pendii maggiori del 15%, e/o soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23, limitatamente ai fanghi con contenuto di sostanza secca inferiore al 30%;
c) con pH minore di 5;
d) con C.S.C. minore di 8 meq/100 gr;
e) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
f) destinate a pascolo, prato-pascolo, foraggere, e comunque nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta;
g) destinati alla orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;

h) ricoperti di neve, gelati o saturi d'acqua;
i) destinati a giardini pubblici, campi da gioco, spazi ad uso pubblico e boschi naturali;
j) interessati allo spargimento di effluenti di allevamento o altri residui di comprovata utilità agronomica.

- È inoltre vietata l'applicazione dei fanghi:

a) per una fascia di 100 m dai centri abitati, di 20 m dalle case sparse e 5 m dalle strade;
b) per una fascia di 200 m dalle sponde dei laghi e di 20 m dai margini dell'alveo dei corsi d'acqua privi di argini, sugli argini dei corsi d'acqua o di altri corpi idrici, nelle aree di golena;
c) nelle zone di rispetto dei punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Tali zone, salvo diversa determinazione da parte della Regione, si estendono per 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;
d) nelle zone di drenaggio e viabilità interpoderale;
e) nei giorni di pioggia (precipitazione giornaliera maggiore o uguale a 5 mm) e per almeno 1 giorno dopo ogni precipitazione;
f) nelle aree di cava, nelle zone calanchive, doline, inghiottitoi e fascia di rispetto di almeno 10 m;
g) nelle risaie nei 45 giorni prima della sommersione;
h) con la tecnica della irrigazione a pioggia.

Sono fatti salvi ulteriori divieti stabiliti dai regolamenti comunali o da altre norme regolamentari specifiche qualora più restrittive.

Capitolo 2 "Criteri generali per l'utilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi diversi dai fanghi di depurazione e di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici".

• A3.2.1) È ammesso l'utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi diversi dai fanghi di depurazione solo se:

- A3.2.1.a) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- A3.2.1.b) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale;
- A3.2.1.c) sono stabilizzati, ove necessario.

I soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione sono coloro che intendono utilizzare i residui in attività agricole proprie e di terzi; a tale riguardo va sottolineato che il soggetto che esercita tale attività può essere sia il produttore stesso del residuo, qualora provveda direttamente allo spandimento, sia un soggetto intermedio fra produttore e agricoltore, sia lo stesso agricoltore. Tale soggetto è responsabile del corretto utilizzo di tali materiali, anche dal punto di vista delle responsabilità penali.

• A3.2.2) Raccolta, trasporto, stoccaggio ed eventuale trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi, diversi dai fanghi di depurazione, destinati allo "spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura" rientrano nella disciplina prevista dal D. Lgs. n. 152/2006 e dalla legge regionale n. 3/2000 per il recupero dei rifiuti speciali.

• A3.2.3) La domanda di autorizzazione deve essere richiesta al Presidente della Provincia nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati;

Alla domanda di autorizzazione deve allegata:

a) una relazione dettagliata della provenienza e dell'eventuale processo di trattamento dei residui, e modalità di stoccaggio dei medesimi;
b) la perimetrazione della superficie dei terreni interessati;
c) una relazione che attesti l'idoneità dei siti prescelti in relazione alle caratteristiche pedologiche, agronomiche, idrologiche, idrogeologiche e chimiche dei terreni;
d) un piano di utilizzazione agronomica;
e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il titolo di disponibilità dei terreni ed il consenso allo spandimento nei limiti indicati dal piano di utilizzo, nonché che i terreni non sono interessati dalla concimazione con deiezioni animali, fanghi di depurazione o altri residui di comprovata utilità agronomica.

• A3.2.4) Il quantitativo utilizzabile deve essere fissato in funzione delle caratteristiche del materiale e del terreno nel rispetto dei limiti indicati nella tabella B2/2 allegata alla Dgr 9 agosto 2005, n. 2241. La quantità ed il periodo di applicazione devono comunque essere in relazione alle esigenze agronomiche delle colture. Il materiale deve essere applicato seguendo le buone pratiche agronomiche.

• A3.2.5) In funzione delle caratteristiche del materiale e della sua putrescibilità, in sede di rilascio dell'autorizzazione verrà valutata la necessità di sottoporre il prodotto ad un idoneo trattamento di stabilizzazione.

• A3.2.6) L'autorizzazione all'utilizzo dei residui in agricoltura viene rilasciata dalla Provincia, e ha validità massimo di 3 anni. Il titolare dell'autorizzazione deve notificare, con almeno 20 giorni di anticipo alla Provincia, al Dipartimento ARPAV provinciale e al Comune le date previste per l'utilizzo del materiale con riferimento ai terreni ed alle colture interessate, indicando i quantitativi di materiale che saranno impiegati.

• A3.2.7) I residui da utilizzare in agricoltura dovranno essere corredati da una scheda di accompagnamento compilata dal produttore o detentore e consegnata a chi prende in carico i predetti materiali.

• A3.2.8) Il produttore dei residui destinati all'agricoltura deve annotare sul registro di carico e scarico:

a) i quantitativi di materiale prodotto e quelli forniti per uso agricolo;
b) eventuale tipo di trattamento impiegato;
c) i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei materiali e i luoghi previsti di utilizzazione;
d) la composizione e le caratteristiche dei materiali rispetto alla tabella B2/1 allegata.

I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente.

• A3.2.9) È prevista l'istituzione di un registro di utilizzazione che deve essere conservato per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione.

• A3.2.10) Controlli:

- il materiale deve essere analizzato prima del suo utilizzo;
- analisi dei terreni almeno ogni 3 anni;
- controllo pozzi privati destinati a uso idropotabile se richiesto dalla Provincia;
- il campionamento e le analisi dovranno essere effettuate dai laboratori dell'Arpav, ovvero dai laboratori privati che possiedono i requisiti.

• A3.2.11) I divieti:

- è vietato l'uso di rifiuti speciali pericolosi o comunque con caratteristiche diverse dalla tabella B2/1 allegata alla Dgr 9 agosto 2005, n. 2241;

- è vietato l'utilizzo sui terreni:

a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali con tempi di ritorno inferiori a 5 anni, acquitrinosi o con falda affiorante o con frane in atto;
b) con pendii maggiori del 15% e/o soggetti a vincolo idrogeologico, limitatamente ai residui con contenuto di sostanza secca inferiore al 30%;
c) con pH minore di 5;
d) con C.S.C. minore di 8 meq/100 gr;
e) a pascolo, prato-pascolo, foraggere per le 5 settimane prima del pascolo o della raccolta;
f) destinati alla orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
g) ricoperti di neve, gelati o saturi d'acqua;
h) destinati a giardini pubblici, campi da gioco, spazi ad uso pubblico e boschi naturali;
i) interessati allo spargimento di deiezioni animali, di fanghi di depurazione o di altri residui di comprovata utilità agronomica.

- È vietata inoltre l'applicazione dei materiali:

a) per una fascia di 100 m dai centri abitati, di 20 m dalle case sparse e 5 m dalle strade;
b) per una fascia di 200 m dalle sponde dei laghi e di 20 m dai margini dell'alveo dei corsi d'acqua privi di argine, sugli argini dei corsi d'acqua o di altri corpi idrici, nelle aree di golena;
c) nelle zone di rispetto dei punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Tali zone, salvo diversa determinazione da parte della Regione, si estendono per 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;
d) nelle zone di drenaggio e viabilità interpoderale;
e) nei giorni di pioggia e per almeno 1 giorno dopo ogni precipitazione;
f) nelle aree di cava, golene, doline, inghiottitoi e fascia di rispetto di almeno 5 m;
g) nelle risaie e nei 45 giorni prima della sommersioni;
h) con tecnica della irrigazione a pioggia.

In sede di autorizzazione possono essere valutate eventuali deroghe ai predetti divieti in rapporto a particolari tipologie di materiali. È fatto salvo quanto stabilito dai regolamenti comunali o da altre norme regolamentari specifiche, qualora più restrittive.

Atto A4 - Direttiva 91/676/Cee del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Articoli 4 e 5
(GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni:

Art.74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili":

· "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";

Art. 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola":

· Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;

- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);

- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12 maggio 2006).

Ai sensi del Decreto Ministeriale sopraindicato, le Regioni e Province Autonome, riportano nei propri provvedimenti l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della Direttiva 91/676/Cee.

Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola nella Regione del Veneto

Per la Regione del Veneto, sono designati "zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" i seguenti territori:

- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, costituita dall'intera Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere, in Provincia di Venezia (ai sensi del D. Lgs. n. 152/1999, ora D. Lgs. 152/2006);

- il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;

- l'area dei 100 comuni di alta pianura (fascia di ricarica degli acquiferi e fascia delle risorgive) designati con Deliberazione del Consiglio regionale del 17 maggio 2006, n. 62 (Bur n. 55 del 20 giugno 2006);

- l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige, e il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po, designati con Deliberazione della Giunta regionale del 24 luglio 2007, n. 2267 (Bur n. 73 del 21 agosto 2007), così come integrata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2684 del 11 settembre 2007 (Bur n. 88 del 9 ottobre 2007).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del Dm Mipaf 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09", definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 91/676/Cee, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale Mipaf 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

- Deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2495 - "Recepimento regionale del Dm 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto" (Bur n. 78 del 5.9.2006);

- Deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2007, n. 2439 - "Dgr 7 agosto 2006, n. 2495. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" (Bur n. 80 del 11.9.2007);

- Deliberazione della Giunta regionale n. 3659 del 20 novembre 2007 "Applicazione regionale della Direttiva 91/676/Cee del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento dai nitrati provenienti da fonti agricole. Termine ultimo per la presentazione delle Comunicazioni e dei PUA alle Amministrazioni Provinciali nonché per l'adeguamento delle strutture di stoccaggio esistenti" (Bur n. 108 del 18 dicembre 2007);

- Decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 12 del 17 gennaio 2008 "Decreto ministeriale 7 aprile 2006, Titolo III. Utilizzazione agronomica delle acque reflue. Dgr 7 agosto 2007, n. 2439, allegato A. Precisazioni all'articolo 14 'Stoccaggio delle acque refluè dell'allegato A alla Dgr n. 2495/2006. Modifica Tabella 4" (Bur n. 9 del 29 gennaio 2008);

- Decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 33 del 13 febbraio 2008 "Decreto ministeriale 7 aprile 2006, articolo 20 - Trasporto. Approvazione modello di Documento di trasporto" (Bur n. 34 del 22 aprile 2008);

- Deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2008, n. 430 "Applicazione regionale del decreto interministeriale 7 aprile 2006. Utilizzazione agronomica dei liquami sui terreni in pendenza nell'ambito delle zone non vulnerabili ai nitrati di origine agricola e ulteriori precisazioni applicative generali" (Bur n. 26 del 25 marzo 2008), successivamente modificata dalla Dgr 11 marzo 2008, n. 586 "Applicazione regionale del decreto interministeriale 7 aprile 2006. Utilizzazione agronomica dei liquami sui terreni in pendenza nell'ambito delle zone non vulnerabili ai nitrati di origine agricola e ulteriori precisazioni applicative generali. Deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2008, n. 430: approvazione di errata corrige al punto 1" (Bur n. 28 del 1 aprile 2008);

- Decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura 31 marzo 2008, n. 104 "Decreto ministeriale 7 aprile 2006, allegato I tabella 3. Recepimento regionale con Dgr 7 agosto 2006, n. 2495, e successiva Dgr 7 agosto 2007, n. 2439: chiarimenti sull'efficienza dei processi di trattamento degli effluenti" (Bur n. 32 del 15 aprile 2008);

- Decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura 21 aprile 2008, n. 134 "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: Dgr 7 agosto 2006, n. 2495, articolo 2, comma 1, lettera q). "Piccoli allevamenti di tipo familiare"; articolo 24, comma 3, "Caratteristiche dello stoccaggio". Dgr 7 agosto 2007, n. 2439: precisazioni ulteriori" (Bur n. 38 del 6 maggio 2008);

- Deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2008, n. 893 "Applicazione regionale del decreto ministeriale 7 aprile 2006. Cessione a titolo oneroso degli effluenti di allevamento non palabili: procedure specifiche" (Bur n. 46 del 3 giugno 2008);

- Deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2008, n. 894 "Applicazione regionale del decreto ministeriale 7 aprile 2006. Utilizzazione agronomica degli effluenti non palabili sui terreni in pendenza nell'ambito delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola dei territori delle Comunità Montane del Veneto" (Bur n. 46 del 3 giugno 2008);

- Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 maggio 2008, n. 114 "Recepimento della direttiva 91/676/Cee del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Modifiche ed integrazioni a provvedimenti regionali di applicazione del decreto ministeriale 7 aprile 2006" (Bur n. 44 del 27 maggio 2008), ratificato con Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2008, n. 1156 "Ratifica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, del decreto del Presidente della Giunta regionale del 14 maggio 2008, n. 114: "Recepimento della direttiva 91/676/Cee del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Modifiche ed integrazioni a provvedimenti regionali di applicazione del decreto ministeriale 7 aprile 2006"(Bur n. 54 del 1 luglio 2008);

- Decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura 8 luglio 2008, n. 262 "Decreto ministeriale 7 aprile 2006, allegato I tabelle 1 e 2 relativamente a polli da carne e tacchini. Recepimento regionale con Dgr 7 agosto 2006, n. 2495, e successiva Dgr 7 agosto 2007, n. 2439: indicazioni operative per la presentazione della comunicazione/PUA da parte degli imprenditori avicoli" (in corso di pubblicazione) reso immediatamente esecutivo con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura 21 luglio 2008, n. 282;

- Deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2008, n. 2217 "Deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2007, n. 2439; allegato F - Linee guida per la compilazione della Comunicazione e del PUA. Aggiornamento delle istruzioni per gli operatori" (Bur n. 79 del 23.09.2008);

- Con la Deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2009, n. 223, "Applicazione della direttiva 91/676/Cee in materia di nitrati di origine agricola. Disposizioni sulla gestione degli effluenti zootecnici presso impianti di trattamento, in applicazione dell'articolo 27 - 'Strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnicì del decreto ministeriale 7 aprile 2006", è stato stabilito che l'effluente conferito ai soggetti incaricati della gestione degli impianti di valorizzazione/trasformazione, come risultante dal contratto registrato di durata minima decennale sottoscritto dai contraenti, possono decurtare di un pari ammontare i reflui aziendali oggetti di utilizzo agronomico, vendita ed altre destinazioni od utilizzazione risultanti da Comunicazione e PUA; la Dgr n. 223/2009 precisa altresì che i soggetti con contratto di "filiera" registrato sono legittimati, sulla base del parere positivo espresso dall'apposita conferenza di servizi preliminare, ad adeguare le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei materiali palabili e non palabili nell'ambito di un periodo di 36 mesi introdotto dall'articolo 26, comma 1, del regolamento (Ce) n. 1698/2005 (Bur n. 19 del 3 marzo 2009);

- Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto 13 febbraio 2009, n. 34, "Dgr 10 febbraio 2009, n. 223: scadenza per la presentazione alle Province della documentazione integrativa alle Comunicazioni e ai Piani di Uti-

lizzazione Agronomici (PUA), di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2007, per i soggetti che stipulano contratti di filiera per il trattamento degli effluenti di allevamento", è stato fissato al 28 febbraio 2009 il termine ultimo per la registrazione nel software "Applicativo Nitrati" dei quantitativi di effluente e di azoto da cedersi a soggetti gestori di impianti di valorizzazione/trasformazione non ancora definitivamente individuati e che i soggetti che si sono avvalsi di tale opzione provvedano a completare le informazioni relative ai rispettivi contratti di filiera con l'indicazione del soggetto gestore con cui è stato stipulato il contratto, nonché con tutte le informazioni previste dall'applicativo medesimo entro il termine ultimo del 31 dicembre 2009. I soggetti che hanno sottoscritto i contratti di filiera in virtù delle suddette disposizioni hanno avuto tempo fino al 15 marzo 2009 per inviare alla Provincia la Comunicazione ed il PUA con le registrazione delle quantità di effluente e di azoto ceduti, ed fino al 31 dicembre 2009 per l'aggiornamento della Comunicazione con la registrazione concernenti l'identificazione dei soggetti gestori degli impianti di trattamento (Bur n. 19 del 3 marzo 2009).

Il Dpgr n. 34/2009 è stato successivamente ratificato dalla Giunta regionale con la Dgr 24 febbraio 2009, n. 395 (Bur n. 23 del 17 marzo 2009);

- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore regionale - Avepa - dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2010.

Gli impegni di cui al presente Atto, pertanto, si applicano alle zone vulnerabili così come di seguito elencate:

a) l'intero territorio della Provincia di Rovigo e del Comune di Cavarzere (VE);
b) l'intero territorio del Bacino Scolante in Laguna di Venezia, delimitato con Dcr del 7.5.2003, n. 23;
c) l'intero territorio dei 100 Comuni dell'alta pianura veneta individuati dalla Dcr n. 62/2006;
d) l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige, individuati con Dgr n. 2267/2007 e Dgr n. 2684/2007;
e) il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po, Dgr n. 2267/2007 e Dgr n. 2684/2007.

La Regione del Veneto ha approvato, con la Dgr n. 2495/2006 il Programma d'azione che disciplina i criteri e le norme tecniche generali per le aziende agricole ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati che praticano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei fertilizzanti azotati, degli ammendanti e, comunque, di tutti gli apporti azotati.

Criteri applicativi

I criteri applicativi della Dgr n. 2495/2006 sono stati stabiliti inizialmente con la Dgr 7 agosto 2007, n. 2439, che ha precisato le procedure amministrative ed ha approvato la modulistica per la presentazione alle Province delle Comunicazioni e dei PUA.

Attraverso tale provvedimento e provvedimenti successivi sono stati disciplinati i criteri concernenti l'applicazione della direttiva 91/676/Cee di seguito descritti.

Adempimenti per le aziende agricole

Con la Dgr 7 agosto 2006, n. 2495 e la Dgr 7 agosto 2007, n. 2439, è stato definito il quadro disciplinare della Regione del Veneto per il pieno rispetto degli obblighi fissati dal Dm 7 aprile 2006. La Dgr n. 2439/2007 provvedimento approva, tra l'altro, la modulistica per la presentazione delle Comunicazioni e dei PUA e i criteri applicativi; gli allegati alla deliberazione definiscono gli ulteriori impegni a cui sono tenuti gli agricoltori per il rispetto della Direttiva Nitrati.

In proposito, con Dgr 8 agosto 2008, n. 2217 (Allegato A), sono state approvate con maggior dettaglio le istruzioni per la compilazione della Comunicazione di spandimento degli effluenti di allevamento e dei PUA (linee guida) [ex Allegato F alla Dgr n. 2439/2007], e contestualmente è stato approvato l'aggiornamento della modulistica - precedentemente approvata con la Dgr n. 2439/2007, all'allegato F - per gli aspetti relativi alla gestione di alcune situazioni specifiche, quali i trasferimenti del bestiame per la monticazione delle malghe nel periodo estivo.

Scadenze per la presentazione delle comunicazioni

In applicazione al Dm 7 aprile 2006, le Comunicazioni ed il Piano di Utilizzazione Agronomica per l'utilizzazione degli effluenti zootecnici ai fini della fertilizzazione delle superfici agricole sono state presentate alle Province, da parte delle imprese zootecniche, entro il 14 febbraio 2009.

Conclusasi la fase di prima applicazione delle disposizioni in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, che ha stabilito l'obbligo del rispetto delle scadenze sopra richiamate, i produttori e/o utilizzatori di effluenti zootecnici, nel caso dei nuovi allevamenti e di allevamenti che sono rientrati successivamente nell'ambito di tale obbligo amministrativo, sono ora tenuti alla presentazione alla Provincia della documentazione suddetta almeno 30 giorni prima delle operazioni di spandimento degli effluenti di allevamento, in conformità all'articolo 18 del decreto ministeriale 7 aprile 2006 e dell'articolo 18 della Dgr n. 2495/2006.

L'allegato F alla Dgr n. 2439/2007, come aggiornato dall'allegato A alla Dgr n. 2217/2008, dettaglia i diversi casi e le specifiche modalità per la presentazione della Comunicazione e del PUA.

In particolare, vengono dettagliati i casi di esonero dalla presentazione dei due tipi di documenti testé citati, ovvero i casi di esonero dalla presentazione del solo PUA.

Adeguamenti strutturali delle aziende zootecniche

La Dgr n. 3659/2007 riconferma al 31 dicembre 2009 il termine ultimo per l'adeguamento delle strutture di stoccaggio dei reflui da parte delle imprese che presentano domanda ammissibile di sostegno per ammodernamento aziendale con fondi Feasr, a valere sulla Misura 121 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione del Veneto, determinando, altresì, al 31 dicembre 2008, salvo ulteriori impegni precisati con successive modifiche o integrazioni normative, il termine ultimo per l'adeguamento delle strutture di stoccaggio dei reflui zootecnici da parte delle imprese che non hanno presentato domanda di sostegno per l'ammodernamento aziendale di cui sopra.

Documentazione di trasporto effluenti zootecnici / acque reflue

Con il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 33 del 13 febbraio 2008 (Bur n. 34 del 22 aprile 2008) sono stati approvati i seguenti documenti:

1. Quadro sinottico dei documenti di trasporto - le diverse casistiche concernenti le operazioni di trasporto degli effluenti zootecnici o acque reflue aziendali;

2. Documento di trasporto - da adottare da parte degli operatori che non rientrano nei casi per i quali è prevista la documentazione aziendale quale documento di trasporto (vedi "Quadro sinottico", punto 1).

Utilizzazione agronomica dei liquami sui terreni in pendenza, nell'ambito delle zone montane

Attraverso la delibera della Giunta regionale 4 marzo 2008, n. 430 (Bur n. 26 del 25 marzo 2008), successivamente modificata dalla Dgr 11 marzo 2008, n. 586 (Bur n. 28 del 1 aprile 2008), sono stati introdotti i nuovi valori dei limiti di pendenza, oltre i quali è applicato il divieto di spandimento dei liquami nell'ambito delle zone non vulnerabili di montagna.

Vengono prescritti, altresì, tutti i necessari accorgimenti tecnico-agronomici e gli opportuni vincoli alle pratiche di fertilizzazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, lettera a), del Dm 7 aprile 2006.

Inoltre, la Dgr n. 430/2008 fornisce precisazioni relativamente alla validità della documentazione amministrativa necessaria ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici di allevamento.

Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2008, n. 894 (Bur n. 46 del 3 giugno 2008), sono stati introdotti i nuovi valori dei limiti di pendenza, oltre i quali è applicato il divieto di spandimento degli effluenti non palabili, nell'ambito delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, con preciso riguardo ad aree territoriali caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, introducendo, altresì, maggiori tutele rispetto ai limiti previsti a livello nazionale.

Nelle suddette aree sono stati prescritti, altresì, tutti i necessari accorgimenti tecnico-agronomici e gli opportuni vincoli alle pratiche di fertilizzazione, chimica ed organica, per il mantenimento delle cautele destinate alla salvaguardia ambientale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23 del Dm 7 aprile 2006.

Ulteriori precisazioni in merito al trattamento dei liquami

Con il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura 31 marzo 2008, n. 104 (Bur n. 32 del 15 aprile 2008), è stato approvato il documento nel quale si forniscono chiarimenti riguardo alla Tabella 3 - Allegato I del decreto ministeriale 7 aprile 2006.

Inoltre, si dettagliano i parametri relativi alla determinazione dell'abbattimento del contenuto in azoto nell'effluente dopo il trattamento e del contenuto in azoto delle frazioni derivanti dal trattamento di separazione solido-liquido, sia per gli effluenti suinicoli, sia per quelli prodotti da altre categorie di animali allevati.

Ulteriori precisazioni in merito ai "Piccoli allevamenti di tipo familiare" e alle "Caratteristiche dello stoccaggio"

Con il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura 21 aprile 2008, n. 134 (Bur n. 38 del 6 maggio 2008) si precisa, tra l'altro:

- la definizione di "piccoli allevamenti di tipo familiare", di cui alla lettera q), comma 1 dell'articolo 2 della Dgr 7 agosto 2006, n. 2495;
- i criteri da rispettare, relativamente agli stoccaggi degli effluenti zootecnici, dei "piccoli allevamenti di tipo familiare";
- le condizioni riguardanti la modalità di allevamento allo stato "semibrado";
- le specifiche tecniche che individuano la superficie minima del 20% della SAU aziendale che permette la riduzione delle dimensioni degli stoccaggi (in zona vulnerabile), ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Dm 7 aprile 2006;
- la definizione, anche ai fini urbanistici, di "vasca o concimaia coperta o chiusa".

Procedure specifiche relative all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento non palabili

Con la Deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2008, n. 893 (Bur n. 46 del 3 giugno 2008) sono state previste alcune procedure specifiche relative all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento non palabili, precisando, tra l'altro:

- le condizioni in cui deve essere realizzato lo spandimento ai fini agronomici degli effluenti di allevamento non palabili;
- le modalità di segnalazione preventiva all'Amministrazione provinciale competente, ai fini dei controlli di competenza;
- le condizioni riguardanti l'obbligo/esonero di presentazione della Comunicazione/PUA;
- gli impegni a cui è assoggettata un'impresa di conto terzi che esegue l'intervento di trasporto e/o spandimento degli effluenti non palabili;
- le condizioni di rispetto per i terreni già oggetto di utilizzazione agronomica di acque reflue, fanghi di depurazione, acque di vegetazione, sanse umide provenienti dai frantoi oleari e degli ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 217/2006.

Indicazioni operative per la presentazione della comunicazione/PUA da parte degli imprenditori avicoli

Con il Decreto 8 luglio 2008, n. 262, sono stati rivisti i valori inerenti le quantità medie di effluente prodotto da polli da carne (broilers) e tacchini, nonché i relativi valori di azoto che corrispondono a quelli riscontrati con maggior frequenza negli allevamenti della Regione del Veneto.

Sono stati così aggiornati i suddetti valori di azoto (riportati nell'Allegato A), che possono essere utilizzati dalle imprese avicole soggette alla presentazione delle Comunicazioni/PUA alle Amministrazioni Provinciali del Veneto.

Descrizione degli impegni

A4.1) Comunicazione

L'azienda agricola che effettua l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici nel corso del 2009, in conformità a quanto previsto agli articoli 18, 28 e 29 della Dgr n. 2495/2006, nonché delle precisazioni contenute nell'allegato A della Dgr 8 agosto 2008, n. 2217 (che aggiorna l'allegato F alla Dgr n. 2439/2007), è tenuta a presentare alla Provincia la Comunicazione, semplificata o completa, comprendente, ove previsto, il "Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)".

La Comunicazione, redatta ai sensi di quanto previsto dal Dm 7/4/2006, contiene informazioni riguardanti:

- la consistenza media annua dell'allevamento, la Categoria degli animali allevati e il numero dei capi allevati;
- l'indicazione dei terreni sui quali viene effettuato lo spargimento dei reflui e del titolo di possesso dei terreni, ivi comprese le dichiarazioni di assenso dei proprietari dei terreni concessi in asservimento al fine dello spargimento;
- le caratteristiche strutturali dell'allevamento e le capacità dei contenitori di stoccaggio dei reflui;
- le modalità di gestione degli effluenti e gli eventuali trattamenti.

Il produttore che, alla data del controllo in azienda, non abbia presentato alla Provincia la Comunicazione e, se del caso, il PUA in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti, è tenuto ad ottemperare all'adempimento entro 6 mesi, trasmettendo gli atti amministrativi conformemente a quanto previsto dagli articoli sopra indicati, sia alla Provincia competente per territorio che all'Avepa, Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura.

In caso di mancata trasmissione degli atti di cui sopra entro tale data, Avepa rileva la mancata ottemperanza al presente impegno.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, queste sono classificate dal Dm 7 aprile 2006 e dalla normativa regionale in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento. In proposito, per la definizione di tale quantitativo di "azoto al campo" va fatto esclusivo riferimento a quanto dichiarato dal singolo produttore e/o utilizzatore di effluenti nella Comunicazione predisposta attraverso il "Software regionale Nitrati", e al conseguente calcolo elaborato dal sistema software.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri), così come dichiarato dal singolo produttore nel "Software regionale Nitrati".

A.4.2) Stoccaggi

In relazione alle prescrizioni tecniche dettate dal decreto ministeriale 7.4.2006 per l'effettuazione del corretto stoccaggio delle deiezioni animali (aziende con allevamenti), sono vigenti nella Regione del Veneto le norme approvate dalla Dgr 7 agosto 2006, n. 2495, 7 agosto 2007, n. 2439, nonché 20 novembre 2007, n. 3659 e loro successive modifiche e integrazioni.

In particolare, sono definite le modalità per il calcolo del dimensionamento dei contenitori e la durata dei tempi di stoccaggio delle deiezioni, anche in relazione alle categorie di animale allevato e agli eventuali trattamenti chimico fisici dei reflui.

Le prescrizioni tecniche per l'effettuazione del corretto stoccaggio degli effluenti aziendali (letami e materiali ad essi assimilati, liquami e materiali ad essi assimilati, acque reflue provenienti da aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) e da altre aziende ad esse assimilate sono dettate dagli articoli 7, 8, 14 e 24 della Dgr n. 2495/2006, così come integrati dalle disposizioni di cui alla Dgr n. 2439/2007, alla Dgr n. 3659/2007 e loro successive modifiche e integrazioni.

Le richiamate deliberazioni e i provvedimenti approvati dalla Giunta regionale nel corso del 2008 definiscono i termini entro i quali le aziende agricole sono tenute ad adeguare la dimensione delle platee per lo stoccaggio dei materiali palabili e delle vasche di stoccaggio dei materiali non palabili. Sono fatte salve le disposizioni applicative dell'articolo 20-bis del Dm 7 aprile 2006.

A 4.3) Accumulo temporaneo

Condizioni per l'accumulo temporaneo dei letami e lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati:

- solo ai fini dell'utilizzazione agronomica;
- solo previo uno stoccaggio di almeno 90 giorni;
- solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento;
- per un periodo non superiore a 30 giorni;
- in quantità funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo;
- evitando ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e mantenendo condizioni microaerobiche all'interno della massa.

Divieto di accumulo a distanze inferiori a:

- 5 m dalle scoline;
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sottoforma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

A4.4) Rispetto dei limiti per l'apporto degli effluenti di allevamento

I terreni oggetto di utilizzazione agronomica degli effluenti e i massimali di utilizzo degli effluenti di allevamento, sia nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola, [così come previsto dalla direttiva 91/676/Cee], sia nelle zone ordinarie, sono desumibili,

- nel caso della Comunicazione Semplificata, da:

• Quadro C - "Superfici terreni";
• Quadro I - "Prospetto riassuntivo";
  - Sezione I - "Produzione e/o utilizzazione di azoto da effluenti zootecnici";
  - Sezione II - "Superfici interessate allo spandimento degli effluenti zootecnici";
  - Sezione IV - "Carico di azoto da effluenti zootecnici";

- nel caso della Comunicazione Completa, da:

• Quadro C - "Superfici terreni";
• Quadro M - "Prospetto riassuntivo";
  - Sezione I - "Produzione e/o utilizzazione di azoto da effluenti zootecnici;
  - Sezione II - "Superfici interessate allo spandimento degli effluenti zootecnici";
  - Sezione IV - "Carico di azoto da effluenti zootecnici".

Tali Comunicazioni sono redatte dal produttore e/o utilizzatore di effluenti zootecnici, ai sensi di quanto previsto dal Dm 7 aprile 2006, così come recepito dalle Dgr 7 agosto 2006, n. 2495, Dgr 7 agosto 2007, n. 2439 e 20 novembre 2007, n. 3659, e loro successive modifiche e integrazioni approvate nel corso del 2009.

Le richiamate deliberazioni definiscono i termini entro i quali le aziende agricole sono tenute a presentare alla Provincia le Comunicazioni di cui sopra.

A4.5) Divieti

• Divieti di utilizzazione agronomica dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;

c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;

d) nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni di cui allo stesso articolo relativamente alle zone di rispetto di cui al medesimo articolo 94;

e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;

f) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla Dgr 9.8.2005, n. 2241, con esclusione dei concimi minerali azotati semplici e composti di cui al D.lgs 217/06;

g) in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

h) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali non significativi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque adottato con Dgr 29.12.2004, n. 4453, tabella 18 dello "Stato di fatto", e precisato a pag. 30 dell'allegato A alla Dgr n. 2439/2007. Ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, sono definiti "non significativi" i corsi d'acqua superficiali che, per motivi naturali, hanno avuto una portata uguale a zero per più di 120 giorni l'anno, in un anno idrologico medio;

i) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi. Sono definiti "significativi" i corsi d'acqua naturali di primo ordine (cioè quelli recapitanti direttamente in mare) il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di 200 km2, ed i corsi naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di 400 km2;

j) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
La zona umida individuata dalla Regione del Veneto, ai sensi della Convenzione di Ramsar, per le zone vulnerabili di cui alla Dcr n. 62/2006 corrisponde a Valle Averto, nel Comune di Campagnalupia - Provincia di Venezia;

k) sui terreni nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati, con esclusione dei letami;

l) per un periodo di 90 giorni, dal 15 novembre al 15 febbraio, per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/2006, nonché per i letami e i materiali ad essi assimilati. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, vale il periodo di divieto di 120 giorni dal 1° novembre alla fine di febbraio. È fatta salva l'efficacia di provvedimenti regionali che, in ragione di condizioni annuali meteo climatiche particolari, modificano le decorrenze del suddetto intervallo temporale.
È fatto divieto, inoltre, su terreni con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, l'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/2006, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti. L'utilizzo di letame e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/2006, nei terreni con pendenze superiori al 15% e in concomitante totale assenza di copertura erbacea è consentito solo se incorporato entro 24 ore dalla distribuzione.
Le disposizioni di cui alle lettere h), i) e j) non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.
Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o fasce boscate tampone.
È fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 26 del Dm 7 aprile 2006,
- Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al D. Lgs. n. 99/1992.

L'utilizzo dei liquami e dei fanghi di depurazione, oltre che nei casi previsti alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) e g), è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

m) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata solamente in presenza di sistemazioni idrauliche nel caso di rispetto delle prescrizioni agronomiche e dei criteri e limiti distributivi individuati dalla Dgr 894 del 6 maggio 2008;

n) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

o) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

p) nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;

q) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;

r) per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nei Prg comunali ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004 e alla Dgr 8 ottobre 2004, n. 3178, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interramento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;

s) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

t) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

u) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
v) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
w) per un periodo di 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio, per liquami e materiali ad essi assimilati, nonché per le acque reflue. Il divieto ha la durata di 90 giorni - dal 15 novembre al 15 febbraio - esclusivamente nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente. Nei terreni con altre colture il divieto è di 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio.
La Regione del Veneto può tuttavia fissare l'inizio del periodo durante il quale decorrono i divieti di cui sopra in funzione dell'andamento meteorologico, e a tal scopo predispone appositi bollettini agrometereologici con le informative sui possibili periodi di spandimento. È comunque fatta salva l'efficacia di provvedimenti regionali che, in ragione di condizioni annuali meteo climatiche particolari, modificano le decorrenze del suddetto intervallo temporale;
x) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
y) nei terreni distanti meno di 200 metri dalle opere di captazione delle acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano o di acquedotto privato di pubblico interesse (impianto che serve almeno 15 utenze) come disciplinato dall'articolo 94 del D. Lgs. n. 152/2006;
z) per i pioppeti ed altre colture arboree per le quali non è possibile effettuare l'interramento degli effluenti apportati senza danneggiare l'apparato radicale delle piante, gli spandimenti dei liquami e dei materiali ad essi assimilati possono essere effettuati senza interramento esclusivamente nel rispetto di distanze doppie di quelle stabilite, per ciascun caso specifico, dagli articoli 5 e 23 della Dgr n. 2495/2006.

È fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 26 del Dm 7 aprile 2006.

Atto A5 - Direttiva 92/43/Cee del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a)
(GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Recepimento nazionale

- Dpr 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal Dpr 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. 6 novembre 2007, n. 258 e successive modificazioni);

- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/Csr). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);

- Decreto 22 gennaio 2009 Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) (GU n. 33 del 10 febbraio 2009);

- Decreto 30 marzo 2009 Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina in Italia ai sensi della direttiva 92/43/Cee.(GU n. 95 del 24 aprile 2009, S.O. n. 61);

- Decreto 30 marzo 2009 Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia ai sensi della direttiva 92/43/Cee. (GU n. 95 del 24 aprile 2009, S.O. n. 61);

- Decreto 30 marzo 2009. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/Cee (GU n. 95 del 24 aprile 2009, S.O. n. 61).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del Dm Mipaf 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09", definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/43/Cee, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Dm Mipaf 22 dicembre 2009, n. 30125 in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e s.m.i. e le disposizioni di cui all'articolo 5 del Dpr 8 settembre 1997, n. 357.

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale Mipaf 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

- Il Dpgr 18 maggio 2005, n. 241 approva all'Allegato B l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01, effettua la ricognizione e la revisione dei dati effettuata nell'ambito del progetto di cui alla Dgr 30 dicembre 2003, n. 4360; la medesima Dgr approva all'Allegato F le schede SIC compilate nei formulari standard Natura 2000 (Bur n. 56 del 7 giugno 2005);

- La Dgr 14 marzo 2006, n. 740 - Rete ecologica europea Natura 2000 modifica ed integra la Dgr 31 gennaio 2006, n. 192, che approvava gli adempimenti relativi la procedura per l'approvazione di incidenza (Bur n. 35 del 11 aprile 2006);

- La Dgr 18 aprile 2006, n. 1180, approva all'Allegato B l'aggiornamento della banca dati Natura 2000, per quanto riguarda l'elenco delle SIC, nonché all'Allegato F le schede SIC compilate nei formulari standard Natura 2000 (Bur n. 45 del 16 maggio 2006);

- La Dgr 10 ottobre 2006, n. 3173 (Bur n. 94 del 31 ottobre 2006), ha approvato una nuova formulazione della "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee", uno specifico allegato, riferito alla valutazione di incidenza di piani e programmi di tipo faunistico-venatorio e le "Modalità operative per la verifica e il controllo dei documenti di valutazione di incidenza". Tali disposizioni si applicano ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (p.S.I.C.), ai Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), alle Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), che costituiscono la rete Natura 2000;

- La Dgr 11 dicembre 2007, n. 4059 aggiorna la banca dati Rete ecologica europea Natura 2000, integra all'Allegato B, D e F la Dgr 18 aprile 2007, n. 1180, individuando nuovi Siti di Importanza Comunitaria e apportando modifiche ai siti esistenti, in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione della Direttiva 92/43/Cee (Bur n. 3 del 8 gennaio 2008);

- La Dgr 06 maggio 2008, n. 1125 approva la cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti in Provincia di Belluno in formato file shape, (Allegato A), strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la Dgr n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 48 del 10/06/2008);

- La Dgr 30 dicembre 2008, n. 4240 approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e Dgr 1627/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la Dgr n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 9 del 27/01/2009);

- La Dgr 22 settembre 2009, n. 2816 approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e Dgr 2992/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la Dgr n. 1066 del 17 aprile 2007(Bur n. 86 del 20/10/2009);

- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore regionale - Avepa - dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2010.

Descrizione degli impegni

A5.1 A livello regionale gli impegni sono disciplinati dalla Dgr 10 ottobre 2006, n. 3173, che regolamenta la materia della valutazione di incidenza per piani, progetti e interventi. Lo stesso atto prevede l'esame dello studio per la valutazione di incidenza a cura dell'autorità competente all'approvazione del piano, o del progetto o dell'intervento, che ha la possibilità di formulare prescrizioni.

A5.2 Ciò premesso, in base alla citata Dgr 10 ottobre 2006, n. 3173, dell'allegata guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee, che schematizza le fasi procedurali funzionali a stabilire la significatività delle incidenze e la necessità di predisporre lo studio per la valutazione di incidenza, per i piani, i progetti e gli interventi, si stabilisce che:

- preventivamente, deve essere valutata la necessità di procedere o meno alla stesura dello studio per la valutazione di incidenza per piani, progetti e interventi;

- la redazione dello studio per la valutazione di incidenza è dovuto solo se risulta necessaria a seguito di tale istruttoria preliminare.

A5.3 Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del Dm 184 del 17 ottobre 2007, a tutte le ZSC devono essere applicati i seguenti criteri minimi uniformi:

a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

1) superfici a seminativo, ai sensi dell'art. 2 comma a) del Reg. (Ce) 1120/09, ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
2) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

a) sulle superfici a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi e non coltivate durante tutto l'anno, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;

a) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente;
b) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;
c) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
d) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

Sono altresì stabiliti i seguenti divieti:

e) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (Ce) n. 1967/06;
f) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento (Ce) n. 1967/06;
g) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/09.

Campo di condizionalità: sanità pubblica, salute degli animali, identificazione e registrazione degli animali

Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini

Articoli 3, 4 e 5
(GU L 213 del 8.8.2008)

Recepimento nazionale

- Dpr 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/Cee relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U.. 14.06.1996 n. 138);

- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del Dpr 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148);

- Ordinanza del Ministero della Salute 12 aprile 2008 recante "Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni";

- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore regionale - Avepa - dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2010.

Descrizione degli impegni

• Comunicazione dell'azienda agricola alla ASL per la registrazione dell'azienda

- A6.1.a) Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività;
- A6.1.b) Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

• Tenuta del registro aziendale e comunicazione della consistenza dell'allevamento dell'azienda agricola

- A6.2.a) Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- A6.2.b) Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) preferibilmente entro il mese di marzo nel registro aziendale ed in Banca Dati Nazionale (BDN);
- A6.2.c) Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio e BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti, movimentazioni).
- Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

• Identificazione e registrazione degli animali

A6.3.a) Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Atto A7 - Regolamento (Ce) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (Ce) n. 820/97.

Articoli 4 e 7
(GU 1 204 del 11.8.2000, pag. 1)

Recepimento nazionale

- Dpr 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/Cee relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138);

- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del Dpr 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148);

- Dpr 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30) e successive modifiche e integrazioni;

- D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al Dpr 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);

- DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72) e successive modifiche e integrazioni;

- D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.);

- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 166 alla GU n. 243 del 18.10.2005)";

- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore regionale - Avepa - dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2010.

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale Mipaf 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

- Dgr 9 agosto 2002, n. 2226 - Organizzazione del nodo regionale della banca dati degli allevamenti e capi bovini. Decreto interministeriale 31/1/2002, art. 11 (Bur n. 95 del 24 settembre 2002);

- Nota di aggiornamento 3 marzo 2008, n. 116658-50.00.13: "Anagrafe Bovina regionale: aggiornamento tracciato di interscambio dati tramite file".

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e/o bufalini.

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: Registrazione dell'Azienda presso l'Asl e in Bdn

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;

- A.2 Registrazione dell'azienda presso la Bdn;

- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:

• Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
• Tramite ASL, organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;

- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: Identificazione e registrazione degli animali

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;

- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;

- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del Dpr 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;

- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;

- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;

- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);

- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;

- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;

- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;

- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: Registro Aziendale

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

D.: Movimentazione dei capi: nascite - ingresso in azienda - decesso

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;

- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'ASL entro 7 giorni;

- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;

- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;

- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

E.: Movimentazione dei capi: uscita dall'azienda

- E.1 Compilazione del modello 4;

- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;

- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

Atto A8 - Regolamento (Ce) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento (Ce) 1782/2003 e le Direttive 92/102/Cee e 64/432/Cee

Articoli 3, 4 e 5
(GU L 5 del 9.1.2001, pag. 8)

Recepimento nazionale

- Dpr 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/Cee relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);

- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del Dpr 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007).

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale Mipaf 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

- Dgr 9 agosto 2002, n. 2226 - Organizzazione del nodo regionale della banca dati degli allevamenti e capi bovini. Decreto interministeriale 31/1/2002, art. 11 (Bur n. 95 del 24 settembre 2002);

- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore regionale - Avepa - dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2010.

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: Registrazione dell'Azienda presso l'Asl e in Bdn

- A.1. Richiesta del codice aziendale al Servizio veterinario competente, entro 20 gg dall'inizio attività.

- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:

- Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
- Tramite ASL, organizzazioni professionali di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;

- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: Registro aziendale e Bdn

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN;

- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.

- B.3 Dall'1.1.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale ed in BDN delle marche auricolari individuali dei capi;

- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C.: Identificazione e registrazione degli animali

- C.1 Per i nati prima del 9.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;

- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (Ce) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;

- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).

Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima.

Campo di condizionalità: sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Atto B9 - Direttiva 91/414/Cee del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Articolo 3
(GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1)

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/Cee in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;

- Dpr n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 n. S.O.);

- Circolare Mipaf 30/10/2002 "Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari" (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);

- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, Articolo 5 e allegato 5, "relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" (GU n. 292 del 14 dicembre 2004, S.O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni.

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale Mipaf 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

- Dgr 22 marzo 2002, n. 622 "Disposizioni di attuazione del Dpr 23 aprile 2001, n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (Bur n. 4 del 22 marzo 2002);

- Dgr 9 agosto 2002, n. 2225 "Disposizioni attuative del Dpr 23 aprile 2001, n. 290. Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti" (Bur n. 95 del 9 agosto 2002);

- Dgr 13 settembre 2002, n. 2431 "Dpr n. 290 del 23 aprile 2001 - articolo 27. Dgr n. 622 del 22 marzo 2002 - Disposizione attuative. Corsi di formazione e aggiornamento per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari: direttive generali e bando di apertura termini per la presentazione di domande di finanziamento per lo svolgimento di progetti formativi" (Bur n. 98 del 4 ottobre 2002);

- Dgr 30 dicembre 2002, n. 3992 "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti molto tossici, tossici e nocivi" (Bur n. 11 del 31 gennaio 2003);

- Dgr 31 gennaio 2003, n. 136 "Progetto regionale F.A.S.: Fitosanitari - Ambiente - Salute" (Bur n. 18 del 18 febbraio 2003);

- Decreto del Dirigente politiche agroambientali e servizi per l'agricoltura, n. 20 del 10 giugno 2003 "Dpr 23 aprile 2001, n. 290. Autorizzazione acquisto e impiego prodotti fitosanitari. Dgr n. 3988 del 30 dicembre 2002 - Iniziative di supporto Guida al corretto uso dei prodotti fitosanitari" (Bur n. 72 del 1° agosto 2003);

- Circolare n. 836084/48.00.20 del 12 dicembre 2005 "Dpr 23 aprile 2001, n. 290 - Rilascio e rinnovo delle autorizzazioni all'acquisto e impiego di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi. Aggiornamento disposizioni di applicazione Dgr 3992/2002";

- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore regionale - Avepa - dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2010.

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal Dpr n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del Dpr citato.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

• Obblighi validi per tutte le aziende:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
- documentazione d'acquisto costituita da:

• fatture o documenti equivalenti intestati all'azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità

• nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469);

- disporre e conservare le fatture d'acquisto dei prodotti.

• Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):

- disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino);
- moduli di acquisto (vedi comma 6 dell'art. 25 del Dpr 290/2001) i quali, oltre alle informazioni sul prodotto acquistato, contengano chiaro riferimento al nominativo del titolare dell'autorizzazione all'acquisto e del relativo numero di patentino.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme pur essendo un impegno diretto solo per l'Atto B11 è considerata condizione necessaria per il rispetto del presente Atto; pertanto, l'inosservanza di questo impegno viene considerata una non conformità esclusivamente per l'Atto B11.
2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
   a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
   b. all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
   c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle Direttive 81/602/ Cee, 88/146/ Cee e 88/299/Cee.

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.
(GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Recepimento nazionale

- Decreto dirigenziale del 14 ottobre 2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004);

- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006, "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del D.lgs 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale Mipaf 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

- Nota del Dirigente del Servizio Sanità animale, Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, del 17 maggio 2006, prot. n. 305.523 - Piano Nazionale Residui 2006;

- Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227 "Piano regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)";

- Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 15.05.2007, n. 282 "Piano regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)- integrazione allegato". Approvando l'allegato 7 "applicazione regionale del Piano Nazionale Residui (PNR)" si rendono note le disposizioni di indirizzo per l'attuazione a livello regionale;

- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore regionale - Avepa - dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2010.

Descrizione degli impegni

Premessa

Nella Regione del Veneto è attuato annualmente il Piano Nazionale Residui sulla base delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute, recepite, nell'ambito di un sistema regionale dei controlli, dai Servizi Veterinari delle Aziende Ulss della Regione del Veneto, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Le attività suddette sono coordinate dall'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare della Segreteria regionale Sanità e Sociale.

Il Piano Nazionale Residui si struttura tenendo conto delle prescrizioni del D.L.vo 16 marzo 2006, n. 158 e, per quanto riguarda le procedure per il rilievo ufficiale e la gestione dei campioni, secondo le indicazioni della Decisione della Commissione 98/179/CE del 23 febbraio 1998.

Gli allevamenti di animali d'azienda (bovini, suini, ovicaprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento) e d'acquacoltura, e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele, devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa.

1. Sono prescritti i seguenti divieti di:
   - detenzione in azienda di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle altre sostanze (beta)-agoniste;
   - somministrazione agli animali di cui al primo punto di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle altre sostanze (beta)-agoniste;
2. È prescritta la tenuta del registro dei trattamenti somministrati e registrati dal veterinario che ha in cura gli animali. Il registro deve essere vidimato dal servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale competente per territorio e conservato nell'azienda a cura del titolare, unitamente a copia delle ricette rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni, nonché messo a disposizione dell'autorità competente.
3. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al punto 2 non possono essere macellati prima che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.

Atto B11 - Regolamento (Ce) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articoli 14, 15, 17, (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20
(GU L 31 del 1 febbraio 2002)

*attuato in particolare da:

• Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (Ce) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (Ce) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (Cee) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (Ce) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

• Regolamento (Ce) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));

• Regolamento (Ce) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e III)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);

• Regolamento (Ce) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 del 8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;

• Regolamento (Ce) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/Cee del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Recepimento nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n. 152 del 1.7.2004 e successive modifiche e integrazioni);

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005);

- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);

- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/Csr Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee Guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi" (G.U. n. 107 del 10.05.2007);

- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del Dm 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);

Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;

- D.lgs 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale Mipaf 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

- Linee guida applicative del Regolamento Ce n. 852/04 del Parlamento e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari e Reg. Ce n. 853/04 del Parlamento e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale", predisposte dal Ministero della Salute, dalle Regioni e P.A. e approvate dalla Conferenza Stato-Regioni (GU n. 259 del 7 novembre 2006);

- Dgr 11 ottobre 2005, n. 2950 - "Linee guida per la vendita del latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale" (Bur n. 103 del 1.11.2005);

- Dgr 13 dicembre 2005, n. 3905 - "Regolamento (Ce) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi. Linee guida d'applicazione regionale" (Bur n. 2 del 6 gennaio 2006);

- Dgr 18 settembre 2007, n. 2909 - "Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina, della brucellosi ovicaprina; piano di controllo della paratubercolosi e della diarrea virale bovina (BVD); finanziamento del piano di controllo della rinotracheite bovina infettiva: 2007-2009." (Bur n. 90 del 16 ottobre 2007);

- Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 11.04.2006, n. 1041 - Allegato A "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica, volto a favorire l'attuazione del Regolamento n. 178/2002/CE del 28 gennaio 2002 del Parlamento e del Consiglio";

- Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227 "Piano regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)" - Allegato 1 "Piano campionamento alimenti";

- Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 24.05.2007, n. 292 "Controlli ufficiali in materia di alimenti destinati al consumo umano e mangimi, nonché classificazione degli stabilimenti di produzione di alimenti in base alla valutazione del rischio: programmazione e istruzioni operative";

- Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 26.06.2007, n. 323 - Allegato 8 "applicazione regionale del Piano Nazionale dei controlli sull'alimentazione animale 2007";

- Delibera della Giunta regionale 8 luglio 2008, n. 1892: "Lavorazione, preparazione e vendita di carni avicunicole fresche e suine trasformate presso i produttori primari: protocollo sperimentale" (Bur n. 71 del 26.08.2008);

- Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 28 luglio 2008, n. 453 "Lavorazione, preparazione e vendita di carni avicunicole fresche e suine trasformate presso i produttori primari: protocollo sperimentale - errata corrige";

- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore regionale - Avepa - dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2010.

Descrizione degli impegni

1. Gli operatori agricoli coinvolti nella filiera del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi devono:

- garantire che gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte
- essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime
- disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo
- disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano
- devono adeguatamente etichettare o identificare gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.

2. La Regione del Veneto ha approvato, con Dgr 11 ottobre 2005, n. 2950 - "Linee guida per la vendita di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale".

Può essere commercializzato, alle condizioni previste dall'allegato A alla suddetta deliberazione, il "latte crudo", inteso come latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di vacche, pecore, capre, bufale, sottoposto esclusivamente ai seguenti trattamenti fisici:

a) filtrazione ottenuta con dispositivi idonei per la separazione fisica del latte dalle impurità;
b) refrigerazione immediata dopo la mungitura fino al raggiungimento di una temperatura compresa tra i 0 e +4 °C;
c) deposito, alla temperatura di cui alla lettera b), ed agitazione meccanica fino al momento del confezionamento per la vendita.

Il latte crudo deve essere destinato esclusivamente al "consumatore finale", escludendo da questo termine i ristoranti, gli ospedali, i bar, le gelaterie, le mense e altre collettività analoghe e qualunque impresa o società che effettui attività di ristorazione collettiva pubblica o privata.

Le aziende di produzione che intendono effettuare la vendita di latte crudo direttamente al consumatore finale devono presentare istanza di autorizzazione al Sindaco del Comune dove è situata l'azienda stessa, che la rilascerà previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss

Il richiedente l'autorizzazione sanitaria di cui trattasi deve essere «produttore agricolo» ai sensi dell'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

L'allegato A alla Dgr 11.10.2005, n. 2950 definisce:

- le modalità di presentazione dell'autorizzazione alla vendita del latte crudo di comunicazione di inizio attività;
- le prescrizioni sanitarie relative alle aziende ed al bestiame da latte, con riferimento sia alle aziende e bestiame bovino e bufalino, sia alle aziende e bestiame ovino e caprino;
- le prescrizioni relative all'igiene della mungitura, della raccolta e della manipolazione del latte crudo;
- le prescrizioni strutturali e gestionali relative alle aziende agricole produttrici autorizzate alla vendita diretta di latte crudo;
- le modalità di vendita del latte crudo su aree pubbliche o in sedi differenti da quella dell'azienda di produzione;
- le prescrizioni relative all'igiene del personale;
- i requisiti microbiologici del latte crudo, bufalino e ovicaprino, nonché dei residui di sostanze inibenti;
- le prescrizioni relative ai controlli ufficiali svolti dal Servizio Veterinario competente;

il sistema di autocontrollo aziendale da mettere in atto.

Inoltre, l'allevatore di bovini da latte, coinvolto nella filiera produttiva del latte fresco, relativamente al Manuale aziendale previsto dalla normativa vigente è tenuto in particolare a:

a) realizzare il Manuale aziendale;
b) datare e farlo sottoscrivere dal legale rappresentante all'atto della prima emissione e di ogni successiva revisione;
c) gestire la documentazione, fatti salvi obblighi più restrittivi, secondo i criteri stabiliti nel paragrafo Gestione della documentazione della Parte Generale del Manuale stesso e a completarla in modo che contenga tutte le informazioni, previste dal decreto ministeriale 27 maggio 2004 ed indicate nelle Linee guida;
d) far sì che il manuale sia sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

3. In generale, gli operatori agricoli sono tenuti ad attenersi al documento DS/2006/16-final della Commissione Europea - D.G. Agri che esplicita una selezione di disposizioni applicabili a livello di azienda agricola, per il regime di condizionalità, richiamando alcuni articoli ed allegati dei regolamenti (c.d. "pacchetto igiene"):

- Regolamento Ce n. 852/04 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento Ce n. 853/04 sull'igiene dei prodotti di origine animale;
- Regolamento Ce n. 183/05 sull'igiene dei mangimi.

Si riporta di seguito l'estratto del documento:

Reg. (Ce) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 (1). Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

Estratto dall'articolo 4 in collegamento con la Parte A dell'allegato I come sottospecificato

II. Requisiti in materia di igiene

4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:
g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
h) prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;
j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.

5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate per:
f) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
h) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.

6. Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.

III Tenuta delle registrazioni

8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:
a) la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;
b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;
d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri
campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana; e
e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.

9. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere le registrazioni, in particolare riguardanti:
a) l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocida;
b) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.

Reg. (Ce) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

Obblighi degli operatori del settore alimentare
Estratto dall'Articolo 3 in collegamento con l'allegato III come sottospecificato

Allegato III - Sezione IX Capitolo I: Latte crudo - produzione primaria
I requisiti sanitari per la produzione di latte crudo

1 Il latte crudo deve provenire da animali:
b) che denotano uno stato sanitario generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e, in particolare, non sono affetti da infezioni del tratto genitale con scolo, enteriti con diarrea accompagnate da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella;
c) che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte;
d) ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non sono stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 96/23/CE;
e) per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze.

2 a) In particolare, per quanto riguarda la brucellosi, il latte crudo deve provenire da:
i) vacche o bufale appartenenti ad una mandria che, ai sensi della Direttiva 64/432/Cee (2), indenne o ufficialmente indenne da brucellosi;
ii) pecore o capre appartenenti a un allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi ai sensi della direttiva 91/68/Cee 2, o
iii) femmine di altre specie che appartengono, se trattasi di specie sensibili alla brucellosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base a un piano di controllo approvato dall'autorità competente;
b) per quanto riguarda la tubercolosi, il latte crudo deve provenire da:
i) vacche o bufale appartenenti a un allevamento che, ai sensi della direttiva 64/432/Cee, è ufficialmente indenne da tubercolosi, o
ii) femmine di altre specie che appartengono, se trattasi di specie sensibili alla tubercolosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base ad un piano di controllo approvato dall'autorità competente;
c) in caso di compresenza di caprini e bovini, i caprini devono essere soggetti ad un controllo e ad un'analisi per la tubercolosi.

3. Tuttavia, il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 può essere utilizzato previa autorizzazione dell'autorità competente:
a) nel caso di vacche e bufale che non presentano reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi;
b) nel caso di ovini o caprini che non presentano reazione positiva alle prove per la brucellosi, o che sono stati vaccinati contro la brucellosi nel quadro di un programma approvato di eradicazione, e che non presentano sintomi di tale malattia:

i) per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi, o
ii) previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi; e
c) nel caso di femmine di altre specie che non presentano reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, ma appartengono a un allevamento in cui la tubercolosi o la brucellosi sono state individuate a seguito dei controlli di cui al paragrafo 2, lettera a), punto III) o al paragrafo 2, lettera b), punto ii),se sottoposto ad un trattamento che ne garantisca la sicurezza.

4. Il latte crudo provenente da animali che non soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, in particolare animali che presentano individualmente una reazione positiva alle prove di carattere profilattico per la tubercolosi o la brucellosi eseguite a norma delle direttive 64/432/Cee e 91/68/Cee, non deve essere utilizzato per il consumo umano.

5. Dev'essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano affetti da una delle malattie di cui al paragrafo 1 o 2, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali

II. Igiene nelle aziende produttrici di latte
A. Requisiti per i locali e le attrezzature
1. Le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte è immagazzinato, manipolato o refrigerato devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte.
2. I locali per il magazzinaggio del latte devono essere opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e ove necessario per soddisfare i requisiti di cui alla parte B, essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati.
3. Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte (utensili, contenitori, cisterne, ecc., utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto del latte) debbono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare e debbono essere mantenute in buone condizioni. Ciò richiede l'impiego di materiali lisci, lavabili e atossici.
4. Dopo l'impiego, tali superfici debbono essere pulite e, se necessario, disinfettate. Dopo ogni viaggio, o ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i bidoniusati per il trasporto del latte crudo devono essere puliti e disinfettati adeguatamente prima di una loro riutilizzazione.

B. Igiene della mungitura, della raccolta e del trasporto
1. La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, accertando in particolare:
a) che prima dell'inizio della mungitura i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite;
d) che siano identificati gli animali sottoposti a trattamento medico che potrebbero trasferire al latte residui e che il latte ottenuto da tali animali prima della fine del periodo di sospensione prescritto non sia utilizzato per il consumo umano.
2. Il latte deve essere posto, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito, progettato e attrezzato in modo da evitare la contaminazione. Deve essere immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8°C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6°C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente.
4. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a ottemperare ai requisiti termici di cui al paragrafo 2 se il latte rispetta i criteri definiti nella parte III e se:
a) la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla fine della mungitura, o
b) è necessaria una temperatura più elevata per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari e l'autorità competente lo consente.

Sezione X: Uova e ovoprodotti
Capitolo I: Uova
1. Nei locali del produttore, le uova vanno conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari.

Reg. (Ce) n. 183/2005 del 12 gennaio 2005 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi

Estratto dall'articolo 5(1) in collegamento con l'allegato I come sottospecificato:

Allegato I - Parte A: Produzione primaria
I. Disposizioni in materia di igiene

4. Se del caso, gli operatori del settore dei mangimi adottano misure appropriate, in particolare:
e) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose;
g) per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.

II. Tenuta di registri

2. Gli operatori del settore dei mangimi (foraggi compresi) devono in particolare tenere registrazioni di:
a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;
b) l'uso di sementi geneticamente modificate;
e) la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonchè la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.

Estratto dall'articolo 5(5) in collegamento con l'allegato III come sotto specificato:

Allegato III Buona Pratica di alimentazione degli animali
1. Immagazzinamento dei mangimi.
I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali.
I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.
2. Distribuzione
I mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimi medicati per evitare contaminazioni.

Articolo 5(6)
Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.

Atto B12 - Regolamento (Ce) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche e integrazioni.

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15
(GU L 147 del 31 maggio 2001)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale Mipaf 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale

- Dgr n. 699/2002: "Piano per l'attuazione dei controlli sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nella Regione Veneto (BSE nei bovini, scrapie negli ovicaprini)" (Bur n. 48 del 14 maggio 2002);

- Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227 "Piano regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)" - Allegato 4 "Piano regionale dei controlli di sanità animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche";

- Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227 "Piano regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)" - Allegato 6 "Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini";

- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore regionale - Avepa - dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2010.

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del Dm Mipaf 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09", definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 79/409/Cee, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Descrizione degli impegni

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Regolamento (Ce) n. 1292/2005, allegato IV, paragrafo II, devono rispettare:

a) divieto di somministrazione di proteine derivate da mammiferi come individuato dal Regolamento Ce n. 999/2001, articolo 7;
b) l'obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta o palese infezione da TSE in un animale;
c) la limitazione ufficiale di movimento per gli animali sospetti e per quelli presenti in allevamenti in cui sono stati trovati animali sospetti.

Atto B13 - Direttiva 85/511/Cee del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

Articolo 3
(GU L 315 del 26 novembre 1985, pag 11 - 18)

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274, Articolo 3 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (GU n. 258 del 6.11. 2006, S. O. n. 210).

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale Mipaf 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale

- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore regionale - Avepa - dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2010.

Descrizione degli impegni

Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di afta epizootica.

Le aziende, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nell'articolo 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274.

Atto B14 - Direttiva 92/119/Cee del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

Articolo 3
(GU. L 62 del 15 marzo 1993)

Recepimento nazionale

- Dpr n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n. 115 del 10.7.1996, SO n. 115) e sue modifiche e integrazioni.

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale Mipaf 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale

- Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227 "Piano regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)" - Allegato 4 "Piano dei controlli sanità animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche";

- Ordinanza 12 aprile 2008 "Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni";

- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore regionale - Avepa - dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2010.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nell'art. 2 del Dpr n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina
- Peste dei piccoli ruminanti
- Malattia vescicolare dei suini
- Febbre catarrale maligna degli ovini
- Malattia emorragica epizootica dei cervi
- Vaiolo degli ovicaprini
- Stomatite vescicolare
- Malattia di Teschen
- Dermatite nodulare contagiosa
- Febbre della Rift Valley

Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

Articolo 3
(GU L 327 del 22.12.2000)

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, articolo 3, recante "Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini" (G.U. n. 194 del 22.8.2003, S.O. n. 138).

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale Mipaf 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale

- Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227 "Piano regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)" - Allegato 5 "Piano di controllo regionale per la Blue Tongue";

- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore regionale - Avepa - dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2010.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare l'art. 3 del D.lgs n. 225 del 9 luglio 2003. che consiste nell'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale (lingua blu) degli ovini.

Elenco "C" Campo di condizionalità:
Benessere degli animali

Atto C16 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata) (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/Cee del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Articoli 3 e 4

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 "Attuazione della direttiva 91/629/Cee che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (S.O. alla G.U. 11.01.1993, n. 7), modificato dal D.lgs 1° settembre 1998, n. 331 "Attuazione della direttiva 97/2/CE" (G.U. n. 224 del 25.9.1998 - rettifica sulla G.U. n. 181 del 4.8.1999).

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale Mipaf 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale

- Nota del Dirigente del Servizio sanità animale, igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche del 2 febbraio 2005, prot. n. 66726/50.03.62;

- Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 18 aprile 2005, prot. n. 282.683/50.03.62;

- Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 20 febbraio 2006, prot. n. 111.988/50.03.62. "Benessere animale in allevamento - DD.LL. gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2006" con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende Ulss del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento;

- Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 4 maggio 2007, prot. n. 295.532 "Benessere animale in allevamento - DD.LL.gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2007" con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende Ulss del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento;

- Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 24 aprile 2009, prot. n. 223871 "Piano Nazionale Benessere Animale: Programmazione anno 2009";

- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore regionale - Avepa - dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2010.

Descrizione degli impegni

Con nota del Servizio Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche n. 66726/50.03.62 del 2.2.2005 "Nota esplicativa sulle procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli - applicazione del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 533 come modificato dal D.lgs 01 settembre 1998, n. 331.", sono state fornite dettagliate indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme vigenti, al fine di ottenere una uniforme attuazione delle stesse su tutto il territorio nazionale, onde evitare difformità interpretative, che potrebbero compromettere il benessere degli animali allevati, nonché una distorsione della leale concorrenza di mercato.

Con la normativa sul benessere animale e le norme minime per la protezione del vitello, il legislatore pone particolare attenzione alle necessità eto-fisiologiche proprie della specie, ben indicando tutti gli interventi necessari ed i requisiti minimi delle strutture di allevamento per la salvaguardia del benessere del vitello.

Le maggiori tematiche affrontate dalla normativa sul benessere e che prevedono uno specifico controllo riguardano in particolare:

1. le modalità e le pratiche di allevamento, ad esempio:

a) il sistema di stabulazione deve tener conto del bisogno etologico dei vitelli a raggrupparsi in mandria; pertanto gli animali devono essere allevati in gruppo in un sistema di stabulazione che garantisca sufficiente spazio per l'esercizio fisico, i contatti con altri bovini ed i normali movimenti.

b) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;

c) le pareti dei box devono essere traforate per garantire il contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.

d) nei box multipli i vitelli devono avere uno spazio libero individuale disponibile pari a m2 1,5 fino a 150 kg di peso vivo; pari a m2 1,7 fino a 220 kg e pari a m2 1,8 con peso vivo oltre i 220 kg. Le suddette misure devono essere considerate al netto di eventuali attrezzature (mangiatoie, abbeveratoi, alimentatori automatici, …);

e) i vitelli non devono essere legati, gli animali possono essere legati soltanto per un breve periodo di tempo, al massimo un'ora, al momento della somministrazione dell'alimento;
f) è vietato l'uso della museruola;
g) è vietato il taglio della coda nei bovini, se non a fini terapeutici certificati;
h) la cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita.

2. la necessità e l'accuratezza dei controlli da parte del personale dell'allevamento, ad esempio:
a) tutti i vitelli devono essere controllati almeno due volte al giorno dall'allevatore e gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere isolati in locali appropriati e ricevere immediatamente le opportune cure, con eventuale intervento del veterinario aziendale.

3. le caratteristiche igienico-strutturali delle attrezzature e dei i locali di detenzione ed il controllo dei parametri microclimatici, ad esempio:
a) i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, devono essere lavabili e disinfettabili;
b) i dispositivi di attacco ed i locali di stabulazione non devono avere spigoli taglienti e sporgenze che possano provocare lesioni agli animali;
c) l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conformi alla normativa vigente;
d) le stalle, i box, le attrezzature, gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da permettere ai vitelli di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà;
e) le deiezioni e gli alimenti inutilizzati devono essere rimossi con la dovuta regolarità;
f) i pavimenti non devono essere sdrucciolevoli, non avere asperità, devono presentare una superficie rigida, piana e stabile, e garantire una zona di riposo pulita ed asciutta;
g) le attrezzature per la somministrazione degli alimenti, devono ridurre al minimo la possibilità di contaminazione dell'acqua o dei mangimi.
h) devono essere garantite condizioni di microclima favorevoli al benessere dei vitelli;
i) deve essere garantita un'adeguata illuminazione naturale o artificiale per un periodo minimo compreso dalle ore 9.00 alle ore 17.00;
j) dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata fissa o mobile, tale da consentire il controllo dei vitelli in qualsiasi momento;

4. la cura dell'alimentazione e della somministrazione di liquidi, ad esempio:
a) l'alimentazione deve garantire un tenore ematico di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro (7,2 g/dl); l'alimento solido-fibroso deve essere di almeno 50 g/die dalla seconda all'ottava settimana di vita ed almeno da 50 a 250 g/die dall'ottava progressivamente fino alla ventesima settimana di vita;
b) tutti i vitelli, se non alimentati ad libitum, devono essere alimentati almeno due volte al giorno, potendo accedere all'alimento contemporaneamente agli altri vitelli;
c) a partire dalla seconda settimana di età ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca, oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi con altre bevande; tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche caratterizzate da temperature elevate, devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento;
d) dopo la nascita ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile e comunque, entro le prime sei ore di vita.

Le norme presenti non si applicano alle aziende con meno di 6 vitelli.

Atto C17 - Direttiva 2008/120 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/Cee del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Articolo 3 e articolo 4.

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 "Attuazione delle direttiva 91/630/Cee che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (S.O. alla G.U. 11.01.1993, n. 7), modificato dal D.lgs 20.2.2004, n. 53 "Attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE" (G.U. n. 49 del 28.2.2004).

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale Mipaf 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale

- Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 18 aprile 2005, prot. n. 282.683/50.03.62;

- Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 20 febbraio 2006, prot. n. 111.988/50.03.62. "Benessere animale in allevamento - DD.LL. gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2006" con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende Ulss del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento;

- Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 4 maggio 2007, prot. n. 295.532 "Benessere animale in allevamento - DD.LL.gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2007" con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende Ulss del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento.

- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore regionale - Avepa - dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2010.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni.

Con nota del 2 marzo 2005, prot. n. DGVA/10/7818 - P - "Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini. Applicazione del D. Lgs. 20.2.2004, n. 53", il Ministero della Salute ha fornito dettagliate indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme vigenti, al fine di ottenere una uniforme attuazione delle stesse su tutto il territorio nazionale, onde evitare difformità interpretative, che potrebbero compromettere il benessere degli animali allevati, nonché una distorsione della leale concorrenza di mercato.

Sono riportate, di seguito, le disposizioni ad oggi contenute nella suddetta nota a cui gli allevatori devono fare riferimento.

Disposizioni già vigenti in tutte le aziende

A. Condizioni generali:

1. Il personale addetto alla custodia dei suini deve ricevere istruzioni pratiche relative alla corretta gestione degli animali ed in particolare in merito alle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato del D. Lgs. 534/92, come modificati dal D. Lgs. 53/04. Il proprietario/detentore dell'allevamento deve garantire, assumendosene la responsabilità, che il personale alle sue dipendenze riceva idonea formazione. Inoltre il numero degli operatori deve essere sufficiente in relazione al numero degli animali allevati ed alla tipologia d'allevamento.
2. È vietato l'utilizzo degli attacchi per le scrofe e le scrofette. Si precisa che in Italia tale divieto è vigente sin dal 1° gennaio 2001.
3. Le superfici libere, vale a dire lo spazio accessibile e fruibile, a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevati in gruppo, sono rimaste invariate rispetto alle precedenti disposizioni legislative.
4. Per i suini che devono essere allevati in gruppo è consentito l'isolamento in recinti individuali per periodi limitati, esclusivamente nei casi in cui i soggetti siano particolarmente aggressivi o malati o feriti.
5. Nei locali in cui sono stabulati gli animali non devono esservi rumori continui o improvvisi la cui intensità sia pari o superiore a 85 dBA, considerando che solitamente non si dispone di idonei strumenti di misurazione, indicativamente si può paragonare la suddetta intensità al rumore percepito nel traffico intenso.
6. Deve essere assicurata nei locali di allevamento dei suini per un periodo minimo di 8 ore al giorno, una intensità luminosa di almeno 40 lux, anche in questo caso in condizioni di routine non si dispone di strumenti di misurazione, pertanto come parametro di riferimento si può considerare la luminosità di una strada ben illuminata durante la notte.
7. Tutti i suini devono avere accesso ad una zona prosciugata (adeguatamente drenata) e mantenuta pulita, in cui possano stare distesi contemporaneamente e riposare assumendo una postura naturale. Inoltre i suini devono potersi alzare con movimenti normali.
8. I suini devono poter vedere altri suini; è tuttavia consentito l'isolamento di scrofe e scrofette in prossimità e durante il parto.
9. I suini, ad eccezione di quanto di seguito indicato a tal proposito per scrofe e scrofette, devono avere libero accesso permanente ad una sufficiente quantità di materiale per le attività di esplorazione e manipolazione come paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba, miscugli di questi materiali etc. L'uso del materiale manipolabile deve essere tale da non compromettere la salute ed il benessere degli animali allevati. Molta attenzione dovrà essere posta nella scelta della natura del materiale manipolabile. Innanzitutto dovrà essere sempre presa in considerazione la mancanza di tossicità dei prodotti utilizzati, ma per molte Aziende attualmente presenti sul territorio nazionale, di vecchia costruzione, nella scelta del materiale manipolabile, dovrà essere tenuto presente anche il rischio che questo, se non idoneo, possa compromettere la funzionalità delle strutture (per esempio l'intasamento del grigliato) e di conseguenza sia di nocumento per la salute ed il benessere degli animali; in tali casi può essere consentito il ricorso a materiali più grossolani o l'uso di materiali di arricchimento ambientale di altra natura.
10. I pavimenti dei locali in cui sono tenuti i suini devono essere non sdrucciolevoli e privi di asperità, progettati, costruiti e mantenuti in modo tale da non essere dannosi per gli animali; devono essere adeguati alla taglia e al peso dell'animale e, se non provvisti di lettiera, devono avere una superficie rigida, piana e stabile.
11. Tutti i suini devono essere alimentati almeno una volta al giorno. Se non sono previsti sistemi di alimentazione automatici individuali o somministrazione di alimento "ad libitum", quando i suini vengono alimentati in gruppo, ciascuno di essi deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri del gruppo.
    Per quanto riguarda scrofe e scrofette allevate in gruppo, deve essere adottato un sistema idoneo a garantire che, anche in situazioni di competitività, ciascuna di esse possa disporre di una sufficiente quantità di mangime. Le scrofe e le scrofette gravide devono ricevere un'alimentazione ricca di fibra (mangime riempitivo) ed un mangime ad elevato valore energetico.
12. Ogni suino, a partire dalla seconda settimana di età, deve poter disporre in permanenza di acqua di abbeverata, fresca ed in quantità sufficiente.
13. Sono vietate tutte le mutilazioni (operazioni che determinano la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea), fatta eccezione di quelle effettuate per fini terapeutici, diagnostici o di identificazione.
    Tuttavia sono consentite:
    a) La riduzione degli incisivi entro i primi 7 giorni di vita, (che lasci una superficie liscia), mediante levigatura (preferibilmente) o troncatura e la riduzione delle zanne dei verri se necessaria per motivi di sicurezza.
    b) Il mozzamento (taglio) di una parte della coda entro i primi 7 giorni di vita.
    c) La castrazione dei suinetti maschi, destinati all'ingrasso, con metodi diversi dalla lacerazione dei tessuti, entro i primi 7 giorni di vita.
    d) L'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto per animali allevati all'aperto.

La riduzione degli incisivi ed il taglio della coda non devono costituire interventi di routine, ma possono essere effettuati solo per comprovate e documentate esigenze. In ogni caso prima di ricorrere alle suddette operazioni è necessario mettere in atto tutte le possibili misure idonee ad evitare le morsicature delle code ed ogni altro comportamento anomalo per la specie, che potrebbero rappresentare il segnale di inadeguate condizioni ambientali o di gestione (ad es. alimentazione).

Tutti gli interventi sopraelencati devono essere praticati da un veterinario o da personale appositamente formato (conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 bis del D. Lgs. n. 53/04), in condizioni di igiene ed utilizzando attrezzature idonee.

Qualora la castrazione o il mozzamento della coda debbano essere praticati dopo il settimo giorno di vita del soggetto, devono essere eseguiti da un medico veterinario previo impiego di anestetici e la somministrazione prolungata di analgesici.

B. Condizioni specifiche per le diverse categorie di suini:

1. Verri

a) I recinti, la cui superficie libera al suolo deve essere di almeno mq 6 per ciascun suino adulto, devono permettere all'animale di girarsi e di avere contatto uditivo, olfattivo e visivo con altri suini.
b) A decorrere dal 1° gennaio 2005 i recinti utilizzati per l'accoppiamento devono avere almeno una superficie al suolo di mq 10 e devono essere liberi da ostacoli.

2. Scrofe scrofette

a) Le scrofe e scrofette nella settimana precedente alla data presunta per il parto devono disporre di una lettiera adeguata, in quantità sufficiente, (creazione di un nido), sono ritenuti idonei anche ritagli di carta, purché privi di sostanze chimiche tossiche. Fanno eccezione, tuttavia, quelle strutture in cui i sistemi di smaltimento dei liquami rendano tecnicamente impossibile la presenza della lettiera.
b) Se necessario devono essere sottoposte a trattamenti contro endo ed ectoparassiti e prima di essere sistemate negli stalli da parto devono essere adeguatamente pulite.
c) Dietro la scrofa e la scrofetta deve essere sempre prevista una zona libera che renda agevole il parto (naturale o artificiale). Negli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono esservi apposite strutture (ad esempio sbarre) che proteggano i lattonzoli.

3. Lattonzoli

a) Deve essere prevista una parte del pavimento piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare contemporaneamente.
b) Nel caso in cui si usino gli stalli da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per essere allattati senza difficoltà.
c) Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni. Tuttavia è consentito svezzare i lattonzoli prima di tale età, sino ad un massimo di 7 giorni prima, cioè al 21° giorno, purché vengano trasferiti in impianti specializzati (locali all'uopo destinati), nettamente separati dalle strutture in cui sono allevate le scrofe, onde ridurre al minimo i rischi di malattie. Tali impianti devono sempre essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo di lattonzoli.

4. Suinetti e suini all'ingrasso

a) I gruppi di suini devono essere formati e mescolati il più precocemente possibile, preferibilmente prima dello svezzamento o al massimo entro una settimana dallo svezzamento stesso. All'atto del mescolamento i suini devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi o nascondersi dagli altri suini. I gruppi formati non devono più essere modificati se non per isolare i soggetti ammalati, feriti o particolarmente aggressivi, o per altre circostanze eccezionali.
b) Occorre mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare le lotte che eccedano il comportamento normale dei suini in gruppo. Se si evidenziano segni di lotta violenta è necessario indagarne le cause e mettere in atto misure idonee per limitare tali fenomeni, come ad esempio fornire paglia od altro materiale d'esplorazione in quantità sufficiente o contenere per periodi limitati i soggetti particolarmente aggressivi in appositi locali (recinti individuali).
c) La somministrazione di tranquillanti al momento del mescolamento deve avvenire esclusivamente previa prescrizione medico-veterinaria ed essere limitata a condizioni eccezionali, deve essere assolutamente vietato l'impiego routinario di tali sostanze farmacologiche.

Disposizioni da applicare a partire dal 15 marzo 2004 nelle aziende nuove o ricostruite o adibite all'allevamento del suino per la prima volta.

Applicabili dal 1° gennaio 2013 in tutte le aziende.

1. La superficie libera totale per ciascuna scrofa e scrofetta dopo la fecondazione allevate in gruppo, deve essere pari ad almeno:
   - mq 1,64 per le scrofette dopo la fecondazione;
   - mq 2,25 per le scrofe.

   Tuttavia se i gruppi sono costituiti da meno di 6 animali le superfici devono essere aumentate del 10%.
   Se i gruppi sono costituiti da 40 o più animali le superfici possono essere ridotte del 10%.
2. Per le scrofe gravide e le scrofette dopo la fecondazione una parte della predetta superficie libera totale a disposizione di ciascuna di esse deve essere costituita da pavimento pieno continuo, le cui dimensioni minime devono essere di:
   - mq 0,95 per le scrofette dopo la fecondazione;
   - mq 1,3 per le scrofe gravide.

   Una parte di tale pavimento pieno, non eccedente il 15% dello stesso, può essere riservata alle aperture di scarico (pozzetti, griglie etc.).
3. Le scrofe e scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra le 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. Il recinto in cui viene allevato il gruppo di tali scrofe e scrofette deve avere i lati di lunghezza superiore a m. 2,8; se il gruppo è costituito da meno di 6 animali tale misura deve essere superiore a m. 2,4.
4. Nelle aziende con meno di 10 scrofe è consentito allevare, nel suddetto periodo compreso tra le 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima del parto, le scrofe e scrofette in recinti individuali, a condizione che questi consentano agli animali di girarsi facilmente.
5. Le scrofe e scrofette devono avere accesso permanente al materiale per le attività di ricerca e manipolazione. Tale materiale può essere costituito da prodotti di varia natura, quali ad esempio: paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba, miscugli di questi materiali etc. L'uso del materiale manipolabile deve essere tale da non compromettere la salute ed il benessere degli animali allevati.

6. I recinti individuali, nei quali possono essere temporaneamente tenuti i suini particolarmente aggressivi o malati o feriti, devono essere di dimensioni tali da permettere agli animali di girarsi, salvo ovviamente diversa indicazione del medico veterinario responsabile della cura degli animali stessi.
7. Per quanto attiene alle caratteristiche dei pavimenti fessurati per i suini allevati in gruppo le ampiezze massime delle aperture e quelle minime dei travetti indicate al punto 2 dell'articolo 1 del D.lgs 53/04, devono intendersi riferite esclusivamente ai pavimenti fessurati in calcestruzzo, così come si evince dal testo originale in lingua inglese della direttiva 2001/88/CE, articolo 1, punto 2, lettera b) "concrete slatted floors".

Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Articolo 4
(GU L 221 del 8 agosto 1998)

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla legge 27.12.2004, n. 306 (G.U. 27.12.2004, n. 302) e successive modifiche e integrazioni;

- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 (G.U. n. 277 del 28.11.2001).

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale Mipaf 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale

- Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 4 maggio 2007, prot. n. 295.532 "Benessere animale in allevamento - DD.LL.gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2007" con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende Ulss del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento;

- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore regionale - Avepa - dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2010

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26.03.2001 e successive modifiche e integrazioni.

Il decreto legislativo n. 146/2001 stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, ferme restando quelle di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534.

Ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 146/2001, si intende per:

a) animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;
b) proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali;
c) Autorità competente: il Ministero della salute e le Autorità sanitarie territorialmente competenti, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche.

Il D.lgs n. 146/2001 non si applica agli animali:

a) che vivono in ambiente selvatico;
b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive;
c) da sperimentazione o da laboratorio;
d) invertebrati.

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione (fissa o mobile).

4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, occorre chiedere al più presto il parere del veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

Registrazione

5. Il proprietario ovvero il detentore degli animali tiene un registro di ogni trattamento terapeutici effettuato. La registrazione e la relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'Autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.

Allorché è continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre provvedere ad una adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/Ce, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni e altre pratiche

19. È vietata la bruciatura dei tendini e il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali.

La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1 gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni.

Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.

Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido:

- per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;
- per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550;
- per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550.

L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.

Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.

Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti.

A partire dal 1° gennaio 2008 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondità di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.

Allegato B

Elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 e all'Allegato III del regolamento (Ce) n. 73/09

Campo di condizionalità: buone condizioni agronomiche e ambientali

Obiettivo 1: Erosione del suolo: Proteggere il suolo mediante misure idonee

Norma 1: Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

• Ambito di applicazione Per l'impegno di cui alla lettera a):Seminativi (superfici di cui alla lettera a) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2010);

• per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2010).

Descrizione dello Standard e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale Mipaf 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale, il presente standard prevede i seguenti impegni:

a) in assenza di sistemazioni idraulico agrarie e su superfici che non sono stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria, la presente norma si applica agli appezzamenti in pendenza dei Comuni della Regione del Veneto che presentano almeno il 10% di superficie con erosione superiore ai parametri definiti dall'OCSE per i suoli agricoli (erosione superiore alle 6 t/ha/anno). Tali Comuni sono individuati nella relazione tecnica trasmessa da Arpav - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti Prot. 23/11/2007, n. 0151342, e sono specificati nell'elenco che segue:

Belluno		
Codice comune	Comune	provincia
25006	Belluno	BL
25010	Cencenighe Agordino	BL
25011	Cesiomaggiore	BL
25021	Feltre	BL
25029	Limana	BL
25034	Mel	BL
25036	Pedavena	BL
25040	Ponte nelle Alpi	BL
25041	Puos d'Alpago	BL
25045	San Gregorio nelle Alpi	BL
25049	San Tomaso Agordino	BL
25048	Santa Giustina	BL
25053	Sedico	BL
25061	Trichiana	BL

Padova		
Codice comune	Comune	provincia
28005	Arquà Petrarca	PD
28009	Baone	PD
28031	Cinto Euganeo	PD
28040	Galzignano Terme	PD
28089	Teolo	PD
28092	Torreglia	PD
28105	Vò	PD

Treviso		
Codice comune	Comune	provincia
26003	Asolo	TV
26004	Borso del Grappa	TV
26006	Caerano di San Marco	TV
26007	Cappella Maggiore	TV
26011	Castelcucco	TV
26014	Cavaso del Tomba	TV
26018	Cison di Valmarino	TV
26020	Colle Umberto	TV
26021	Conegliano	TV

26022	Cordignano	TV
26023	Cornuda	TV
26024	Crespano del Grappa	TV
26026	Farra di Soligo	TV
26027	Follina	TV
26029	Fonte	TV
26030	Fregona	TV
26039	Maser	TV
26042	Miane	TV
26045	Monfumo	TV
26046	Montebelluna	TV
26050	Nervesa della Battaglia	TV
26054	Paderno del Grappa	TV
26056	Pederobba	TV
26057	Pieve di Soligo	TV
26065	Refrontolo	TV
26067	Revine Lago	TV
26072	San Fior	TV
26073	San Pietro di Feletto	TV
26077	San Zenone degli Ezzelini	TV
26078	Sarmede	TV
26083	Susegana	TV
26084	Tarzo	TV
26087	Valdobbiadene	TV
26090	Vidor	TV
26092	Vittorio Veneto	TV

Vicenza		
Codice comune	Comune	provincia
24002	Albettone	VI
24003	Alonte	VI
24004	Altavilla Vicentina	VI
24005	Altissimo	VI
24006	Arcugnano	VI
24008	Arzignano	VI
24012	Bassano del Grappa	VI
24014	Breganze	VI
24015	Brendola	VI
24017	Brogliano	VI
24024	Carrè	VI
24029	Chiampo	VI
24033	Conco	VI
24036	Creazzo	VI
24037	Crespadoro	VI
24040	Fara Vicentino	VI
24043	Gambellara	VI
24044	Gambugliano	VI
24045	Grancona	VI
24053	Lugo di Vicenza	VI
24054	Lusiana	VI
24057	Marostica	VI
24058	Mason Vicentino	VI
24059	Molvena	VI
24063	Monte di Malo	VI
24060	Montebello Vicentino	VI
24061	Montecchio Maggiore	VI
24062	Montecchio Precalcino	VI
24066	Monteviale	VI
24068	Montorso Vicentino	VI
24069	Mossano	VI
24070	Mussolente	VI
24072	Nogarole Vicentino	VI
24077	Pianezze	VI
24084	Recoaro Terme	VI
24086	Romano d'Ezzelino	VI
24090	Salcedo	VI
24092	San Germano dei Berici	VI
24096	San Vito di Leguzzano	VI
24095	Santorso	VI
24097	Sarcedo	VI
24098	Sarego	VI
24100	Schio	VI
24103	Sovizzo	VI
24107	Torrebelvicino	VI
24110	Trissino	VI
24111	Valdagno	VI
24115	Velo d'Astico	VI
24117	Villaga	VI
24120	Zermeghedo	VI
24121	Zovencedo	VI
24122	Zugliano	VI

Verona		
Codice comune	Comune	provincia
23001	Affi	VR
23005	Badia Calavena	VR
23006	Bardolino	VR
23013	Brentino Belluno	VR
23017	Caldiero	VR
23018	Caprino Veronese	VR
23022	Castelnuovo del Garda	VR
23023	Cavaion Veronese	VR
23024	Cazzano di Tramigna	VR
23026	Cerro Veronese	VR
23028	Colognola ai Colli	VR
23030	Costermano	VR
23035	Fumane	VR
23036	Garda	VR
23038	Grezzana	VR
23039	Illasi	VR
23042	Lavagno	VR
23043	Lazise	VR

23046	Marano di Valpolicella	VR
23047	Mezzane di Sotto	VR
23049	Montecchia di Crosara	VR
23050	Monteforte d'Alpone	VR
23052	Negrar	VR
23057	Pastrengo	VR
23059	Peschiera del Garda	VR
23062	Rivoli Veronese	VR
23063	Roncà	VR
23067	Roverè Veronese	VR
23070	San Giovanni Ilarione	VR
23073	San Martino Buon Albergo	VR
23074	San Mauro di Saline	VR
23076	San Pietro in Cariano	VR
23077	Sant'Ambrogio di Valpolicella	VR
23081	Soave	VR
23082	Sommacampagna	VR
23083	Sona	VR
23086	Torri del Benaco	VR
23087	Tregnago	VR
23090	Velo Veronese	VR
23093	Vestenanova	VR

Nelle superfici in pendenza che sono ambito di applicazione della presente norma, deve essere prevista la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività, o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Inoltre all'impegno b) è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati, nonché, relativamente all'impegno c), è obbligatorio la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque, come di seguito dettagliato

- Il presente Standard, all'impegno c), prescrive la manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione delle scoline, alla gestione e conservazione dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo su qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti, fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 79/409/Cee e 92/43/Cee. Le operazioni di manutenzione consistono nella pulizia dalla vegetazione arbustiva o erbacea, ma anche nella rimozione periodica dei sedimenti depositati in alveo, che possono ostruire il passaggio dell'acqua o rallentare la velocità di deflusso nelle scoline e nei canali collettori permanenti. Nei comprensori di bonifica vi è, altresì, l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle opere private, particolari e/o comuni a più fondi, di scolo e irrigazione. Le caratteristiche della nuova rete di sgrondo conseguente agli interventi di trasformazione fondiaria sono soggette a parere idraulico del consorzio di Bonifica competente per territorio.

- Nell'ambito delle Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/Cee, e nell'ambito dei Siti d'Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/Cee, la presente norma prevede la conservazione delle scoline, che non possono pertanto essere eliminate in nessun caso.

- All'esterno delle Zone di Protezione Speciale e dei Siti d'Importanza Comunitaria, così come delimitati con i citati provvedimenti della Giunta regionale, la presente norma prevede la possibilità di sostituire le scoline con il drenaggio tubolare sotterraneo, realizzato nel rispetto delle autorizzazioni, dei pareri e delle prescrizioni dell'Autorità competente.

- Per le aree individuate ai sensi delle Direttive 79/409/Cee e 92/43/Cee le disposizioni relative alle sistemazioni idraulico-agrarie non si applicano nel caso in cui gli interventi agronomici ammessi contrastino con le misure di conservazione adottate dalla Giunta regionale.

Deroghe

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi è necessario attuare l'impegno alternativo previsto (fasce inerbite naturalmente o artificialmente, finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, larghe non meno di 5 m e distanti tra loro non più di 60 m, o altri interventi conservativi equivalenti) con lo scopo di proteggere il suolo dall'erosione.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/Cee e 92/43/Cee;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. È obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.
4. qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano conseguenza di specifici impegni (ad esempio: realizzazione o mantenimento di zone umide, realizzazione di impianti di fitodepurazione, …) derivanti dall'attuazione di misure agroambientali attivate dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, nell'ambito dell'Asse 2, o di altre misure di intervento di carattere pubblico regionale promosse per la tutela del rischio idrogeologico, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Inoltre, qualora siano riscontrati fenomeni di allagamenti e ristagni nonostante la gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori aziendali al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque prevista dalle disposizioni di cui alla richiamata lettera c), la Condizionalità è da ritenersi rispettata.

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici a seminativo ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2010);
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2010) con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) del medesimo provvedimento.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
   - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
   - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09", il presente Standard trova applicazione, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e su superfici non stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. L'ambito di applicazione è definito dall'insieme dei comuni in cui trova applicazione lo Standard 1.1, lettera a).

Va altresì precisato che la carta pedologica del suolo elaborata da ARPAV giustifica la totale assenza di fenomeni di soliflusso per l'intera superficie regionale del Veneto.

Ne deriva che, per le sole superfici dei comuni richiamati nelle quali sia accertata l'assenza di sistemazioni idraulico agrarie e siano evidenti fenomeni erosivi con presenze di incisioni diffuse e rigagnoli, deve essere assicurata la protezione del suolo mediante, ad esempio, l'utilizzo di tecniche di discissura o ripuntatura, al posto dell'aratura tradizionale con ribaltamento della fetta, o, in alternativa, il mantenimento sul suolo coltivato dei residui colturali per un periodo di tempo di almeno 90 giorni a partire dal 15 settembre.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui all'impegno b), vige in divieto di lavorazioni e di affinamento del terreno dal 15 novembre al 13 febbraio successivo.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (Ce) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2010);

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

1. Il Piano Territoriale regionale di Coordinamento, approvato con Provvedimento del Consiglio regionale n. 382 del 28.05.1992, all'articolo 32, "Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico culturale" delle Nta, pone a carico delle Province, in sede di P.T.P., la delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, distinguendo le aree caratterizzate dalla presenza diffusa anche se non prevalente di assetti colturali storici dagli episodi isolati. In particolare, detto articolo richiama il paesaggio caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti, e prevede che gli Strumenti Urbanistici Comunali dettino, tra le altre, norme relative alla conservazione dell'organizzazione complessiva dei segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio: assetto fondiario, sistemazioni idraulico agrarie, strade rurali, manufatti, costruzioni rurali o accessorie, ecc.

2. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 - ma non ancora definitivamente approvato - prevede, tra l'altro, norme di salvaguardia per la tutela dei terrazzamenti esistenti, cui si rinvia.
3. Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirol, adottato dalla Giunta regionale con delibera 28.09.1999, n. 3339, contiene, tra l'altro, un abaco descrittivo delle recinzioni e dei sostegni di terrazzamenti coltivati.
4. Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale Dgr n. 3082 21.10.2008 promuove, all'articolo 19 delle Nta, per gli ambiti dei tagliapoggi e/o terrazzamenti le azioni più idonee alla loro tutela e valorizzazione.

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09", il presente Standard trova applicazione nel rispetto dei seguenti impegni:

- divieto di eliminazione delle terrazze esistenti;
- il rispetto dei provvedimenti comunali in materia urbanistica, che prevedono la salvaguardia delle terrazze esistenti;
- rispetto degli eventuali provvedimenti comunali, in materia di urbanistica di autorizzazione degli interventi livellamento dei terreni;
- il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/Cee e della direttiva 92/43/Cee.

Deroghe

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

Obiettivo 2: Sostanza organica del suolo: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

Norma 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo (superfici di cui alle lettere a) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2010);

Descrizione dello Standard e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09", il presente Standard trova applicazione nel rispetto dei seguenti impegni:

• La vigente legislazione regionale, all'articolo 24 delle Prescrizioni di massima polizia forestale approvate con provvedimento n. 83 adottato dal Consiglio regionale il 18.12.1980, prevede il divieto a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi o a una distanza minore di metri 100 dai medesimi.

Ciò premesso, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

• Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe:

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso;
2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario esclusivamente se prescritti dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione del Veneto.

Tale deroga è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/Cee e della direttiva 92/43/Cee, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2010)

Descrizione dello Standard e degli adempimenti:

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n.

73/09", il presente Standard prevede una durata massima della monosuccessione pari a cinque anni. La valutazione degli ordinamenti colturali in rotazione viene effettuata a partire dal 1° gennaio 2008, momento di entrata in vigore della ex Norma 2.2 nel contesto nazionale di rispetto della Condizionalità.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

Obiettivo 3: Struttura del suolo: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

Norma 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2010)

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

È quindi prevista l' esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera").e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09", il presente Standard prescrive l' esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera").e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/Cee e 92/43/Cee.

Obiettivo 4: Livello minimo di mantenimento: assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

Norma 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2010)

Descrizione dello Standard e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:

a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (Ce) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria, delle Zone Speciali di Conservazione e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 79/409/Cee, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione;
c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09", il presente Standard prescrive gli impegni di seguito elencati:

- in relazione alle norme, usi e costumi locali vigenti, è consentita l'effettuazione di uno sfalcio annuale sulle superfici pascolate;
- in assenza di pascolamento è obbligatoria l'esecuzione di almeno uno sfalcio all'anno;
- in ogni caso, lo sfalcio e il pascolamento devono permettere il contenimento dello sviluppo di infestanti e della diffusione di specie arbustive indesiderate.

Deroghe

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (Ce) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2010), ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d), dei vigneti (superfici di cui alla lettera e), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) del medesimo punto del provvedimento.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le

superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09", il presente Standard individua in seguenti impegni

a) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altri interventi equivalenti (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno, non oltre il 10 ottobre:
   - per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/Cee e della direttiva 92/43/Cee, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.
   - per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. È comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/Cee e 92/43/Cee, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Ambito di applicazione: oliveti (superfici di cui alla lettera d) e vigneti (superfici di cui alla lettera e), del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2010.

Descrizione dello Standard e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

a) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti e il rischio di incendi.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09", il presente Standard individua i seguenti impegni:

- l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi ammessi;
- la frequenza della potatura.

per gli oliveti:

- la potatura va eseguita almeno una volta ogni cinque anni;
- l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante, tale da danneggiare le piante, va effettuata almeno una volta ogni tre anni;
- la spollonatura va eseguita almeno una volta ogni tre anni,

per i vigneti:

- l'esecuzione della potatura invernale del vigneto va effettuata entro il 30 maggio di ogni anno;
- l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante va effettuata almeno una volta ogni tre anni.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. Per motivi di ordine fitosanitario.
2. Per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 79/409/Cee e 92/43/Cee, e dei parchi nazionali e regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2010.

Descrizione dello Standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in gruppo o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09", il presente Standard individua gli impegni e i vincoli di cui agli strumenti di pianificazione sotto elencati.

Il Piano Territoriale regionale di Coordinamento, approvato con Provvedimento del Consiglio regionale n. 382 del 28.05.1992, all'articolo 32, "Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico culturale" delle Nta, pone a carico delle Province, in sede di P.T.P., la delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, distinguendo le aree caratterizzate dalla presenza diffusa anche se

non prevalente di assetti colturali storici dagli episodi isolati. In particolare, detto articolo richiama il paesaggio caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti, e prevede che gli Strumenti Urbanistici Comunali dettino, tra le altre, norme relative alla conservazione dell'organizzazione complessiva dei segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio: assetto fondiario, sistemazioni idraulico agrarie, strade rurali, manufatti, costruzioni rurali o accessorie, ecc.

Muretti a secco

1. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 - ma non ancora definitivamente approvato - prevede, tra l'altro, norme di salvaguardia per la tutela dei terrazzamenti esistenti, cui si rinvia.
2. Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirol, adottato dalla Giunta regionale con delibera 28.09.1999, n. 3339, contiene, tra l'altro, un abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco, utilizzati per delimitare sentieri, confini.
3. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con Dcr n. 31 del 9/7/2008, prevede, tra l'altro, il divieto alla demolizione, anche in parte, delle gradonature in terra e in sasso, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti. Altresì, promuove, attraverso adeguate direttive ai comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, il censimento di muri a secco utilizzati per i tagliapoggi o per recinzioni di broli e caseggiati e stabilisce l'inserimento di misure per la tutela e la salvaguardia degli stessi.
4. Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale Dgr n. 3082 del 21.10.2008, all'articolo 19 delle Nta, vieta la demolizione, anche in parte, dei muretti a secco che sostengono i tagliappoggi sulle pendici delle valli, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti.
5. Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, adottato con Dgr n. 4141 del 30.12.2008, prevede nelle zone agricole lungo i tracciati stradali la realizzazione di recinzioni esclusivamente con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali.

Stagni

1. L'Art. 17 "Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici" delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009, stabilisce che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115 del D.lgs n. 152/2006, la Giunta regionale, sentite le competenti autorità di bacino, definisce indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e uso del suolo, laddove necessario, nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune.

2. Il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con Dcr n. 69 del 20.10.1999, impone che i comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano d'Area riconoscano e tutelino i biotopi esistenti, fra cui le zone umide, e prevedano interventi finalizzati al miglioramento e/o incremento di quinte arboree-arbustive lungo il perimetro delle zone umide. Inoltre, il medesimo Piano prevede che la realizzazione di zone umide possa realizzarsi anche attraverso la ricomposizione ambientale delle cave, al fine di favorire la formazione di particolari situazioni microclimatiche e il rimpinguamento delle falde.

3. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con Dcr n. 31 del 9/7/2008, promuove, attraverso adeguate direttive ai comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, l'incremento del grado di naturalità dei siti di interesse faunistico, attraverso la diversificazione ambientale degli habitat, tra i quali include paludi e stagni.

Siepi, alberi isolati o in gruppo o in filari

1. la Legge regionale 9 agosto 2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali", considera alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:
   - gli alberi isolati ……che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
   - gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

   All'articolo 5, la legge in parola prevede sanzioni amministrative per chiunque compia interventi di danneggiamento o abbattimento degli alberi sottoposti a tutela senza autorizzazione.

   L'elenco regionale degli alberi monumentali è redatto a cura dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura.

2. Il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con Dcr n. 69 del 20.10.1999, tutela in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici gli elementi minuti quali siepi e filari.

3. Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, adottato con Dgr n. 4141 del 30.12.2008, prevede nelle zone agricole lungo i tracciati stradali la realizzazione di recinzioni esclusivamente con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali. Inoltre le disposizioni del Piano d'Area fanno divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie; è consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione ternaria delle piante.

4. Il Piano Ambientale del Parco Naturale regionale del Fiume Sile, approvato con Dcr n. 22 del 1/03/2000 allegato "D"alle Norme di Attuazione, denominato Norme tecniche per la gestione del verde, dettaglia le procedure autorizzative che riguardano qualsiasi intervento sulla vegetazione arborea e arbustiva nell'area del Parco del Sile.

5. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 - ma non ancora definitivamente approvato - fa divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare e sradicare i filari di siepi e le siepi alberate, fatto salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie.

6. Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale Dgr n. 3082 del 21.10.2008, prevede che la manutenzione delle siepi deve effettuarsi preferibilmente nei mesi invernali per non vanificare la riproduzione degli uccelli e delle altre specie segnalate. Fa inoltre divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie.

7. Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirol, adottato dalla Giunta regionale con delibera 28.09.1999, n. 3339, nell'articolo 11 "zone geologicamente instabili e monumenti geologici" vieta il taglio di alberi e arbusti, fatta salva la coltivazione delle aree boscate….

8. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con Dcr n. 31 del 9/7/2008, fa divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone, come richiamato nelle precedenti pianificazioni. Prevede inoltre che, con riguardo a siepi campestri esistenti e alberature di particolare valore e pregio ambientale riconosciuto dal Servizio Forestale, o tutelate dagli strumenti urbanistici comunali, siano sostituite con essenze arboree della medesima specie qualora insecchite.

9. Il Piano d'Area Fontane Bianche, approvato con Dcr n. 19 del 9.3.1999, all'articolo 6 delle Nta prevede che, in fregio ai canali, eventuali recinzioni debbano essere realizzate mediante l'impianto di siepi. Incentiva, inoltre, la formazione di siepi e il miglioramento delle formazioni lineari esistenti, vietando la conversione delle macchie boscate in colture o in aree prative.

10. Il Piano d'Area del Montello, approvato con Dcr n. 36 del 31.7.2003, prevede il mantenimento e la salvaguardia di siepi, alberate, filari e sistemazioni tradizionali in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

11. Il Piano d'Area Palav, approvato con Dcr n. 70 del 9.11.1995, individua le specie da utilizzare per la costituzione di siepi ed alberature nell'ambiente rurale.

12. Il Piano d'Area Prealpi vittoriesi e alta marca - vittoria valle, adottato con Dgr n. 3855 13.12.2005, individua, così come il Piano d'Area precedente, le specie da utilizzare per la costituzione di siepi e alberature nelle aree rurali, in fregio alle infrastrutture viarie e lungo la rete idrografica.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilità una lunghezza lineare minima di 25 m.

Deroghe

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc …) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2010);

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" il presente standard dispone il divieto di estirpazione delle piante di olivo.

Commenti

1. Il decreto legislativo luogotenenziale 27.7.1945, n. 475, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato italiano 30 agosto 1945, n. 104, modificato e integrato con Legge 14 febbraio 1951, n. 144 e con Dpr 10 giugno 1955, n. 987, ha previsto all'articolo 1 il divieto di abbattimento di alberi di olivo. L'articolo 2 del medesimo decreto indica che l'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività dovuta a cause non rinnovabili e di quelli che, per eccessiva fittezza dell'impianto, rechino danno all'oliveto, può essere autorizzato dal Prefetto della provincia, a seguito di accertamento sull'esistenza delle condizioni stesse, compiuto dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e su parere conforme del Comitato provinciale dell'agricoltura.

Nella prassi, i produttori indirizzano le domande relative ad abbattimenti o estirpi di olivi, ai sensi del D.Leg.Lgt n. 475/1945 al Comitato per la tutela dell'olivicoltura, presso le Camere di Commercio Agricoltura, Industria e Artigianato, che, prima di rilasciare l'autorizzazione contenente le indicazioni d'intervento, chiede al Servizio Ispettorato regionale per l'Agricoltura il parere di competenza.

Il Corpo Forestale dello Stato, nel caso di abbattimenti non autorizzati o di mancato rispetto dell'obbligo di reimpianto, ai sensi del D.Leg.Lgt n. 475/1945, art. 4, provvede all'applicazione dell'ammenda stabilita dalla normativa citata.

2. Il Piano Territoriale regionale di Coordinamento, approvato con Provvedimento del Consiglio regionale n. 382 del 28.05.1992, all'articolo 32, "Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico culturale" delle Nta, pone a carico delle Province, in sede di P.T.P., la delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, distinguendo le aree caratterizzate dalla presenza diffusa anche se non prevalente di assetti colturali storici dagli episodi isolati. In particolare, detto articolo, richiama il paesaggio degli ulivi gardesani e delle colline venete e prevede che gli Strumenti Urbanistici Comunali dettino, tra le altre, norme relative alle misure adottate per la difesa dell'equipaggiamento arboreo, filari o macchie alberate, siepi, ecc.

3. Il Piano d'Area del Massiccio del Grappa, approvato con delibera del Consiglio regionale 23.7.1993, n. 785, all'art. 14 indica che i Comuni, nella variante di adeguamento al Piano d'Area, devono prevedere direttive e norme relative alle misure di tutela da adottare per la conservazione delle aree in cui le colture (viti e ulivo) rappresentano l'elemento costitutivo essenziale del paesaggio. Il medesimo Piano d'Area, all'articolo 20, indica che la fascia degli uliveti individuata nella tav. 6 ("Uso agricolo del suolo") va classificata come sottozona E/1 nonché come zona di tutela ai sensi dell'art. 27 della Lr 27 giugno 1985, n. 61.

4. Il Piano d'Area dei Monti Berici, adottato dalla Giunta regionale con delibera 10.3.2000, n. 710, all'art. 29, "Ambiti agricoli di pregio", prevede che la Provincia e i Comuni indicano le aree che, per la qualità pedologica dei suoli e per l'ubicazione, sono vocate per nuovi impianti arborei di oliveto e ceraseto. Nel medesimo articolo è riportato il divieto di estirpare le piante di olivo plurisecolari.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. esclusivamente con riferimento agli oliveti: in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144, o da specifiche leggi regionali vigenti, nonché per motivi di ordine fitosanitario.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/Cee e 92/43/Cee.

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione: pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2010

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" il presente Standard dispone:

- l'indicazione del carico minimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata pari a 0,2 UBA.
- Il carico massimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata non può superare le 4 UBA.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (Ce) n. 1122/09

Obiettivo 5: Protezione e gestione delle risorse idriche: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

Norma 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettere f), del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2010

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale Mipaf 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

Per la definizione delle aree irrigue della Regione Veneto in cui viene applicato il presente Standard deve essere fatto riferimento all'individuazione delle superfici irrigue di cui al progetto "Sigria", che costituisce il sistema informativo di rifermento l'esclusione dal rispetto del presente Standard delle aree agricole interessate dalla irrigazione strutturata e di soccorso.

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Lo standard sarà applicato dal 1 gennaio 2012.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4082 del 29 dicembre 2009

Approvazione finale della revisione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 in relazione alle nuove sfide ed alle infrastrutture a banda larga a seguito dell'Health Check e del Recovery Package. Art. 6, comma 1, lett. a) del reg. (Ce) n. 1974/2006. Art. 37, comma 2, Lr 1/91. Deliberazione/Cr n. 80 del 16 giugno 2009.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare il documento allegato A al presente provvedimento recante stesura finale del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, approvata dal Comitato per lo Sviluppo Rurale in data 15 dicembre 2009.
2. di approvare il documento allegato B, relativo alla classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma di cui al punto 1;
3. di dare atto che la pianificazione finanziaria di cui al capitolo 6 dell'allegato A, riproposta nella sottostante tabella, risulta coerente con le indicazioni del capitolo IV del Piano strategico nazionale e rispetta il vincolo di equilibrio tra gli assi di cui all'articolo 17 del Regolamento Ce n. 1698/2005;

Assi Psr	Importo totale	Quota fears	Quota nazionale	Quota regionale
Asse 1 competitività	481.165.922	221.943.419	181.455.752	77.766.751
Asse 2 ambiente	377.969.611	174.056.629	196.945.638	6.967.344
Asse 3 diversificazione	63.627.633	29.620.972	23.804.663	10.201.998
Asse 4 leader	100.614.250	44.270.270	40.811.905	15.532.075
Assistenza tecnica	27.440.250	12.073.710	10.756.578	4.609.962
Totale	1.050.817.666	481.965.000	453.774.536	115.078.130

4. di stabilire che il testo vigente del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, compresi gli allegati, siano pubblicati integralmente sulle pagine dedicate allo sviluppo rurale del sito istituzionale www.regione.veneto.it.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4083 del 29 dicembre 2009

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Apertura dei termini di presentazione delle domande per talune misure dell'asse 1 e dell'asse 3. Condizioni e priorità per l'accesso ai benefici. Deliberazione/CR n. 138 del 20 ottobre 2009.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Il Vice Presidente e Assessore regionale per le politiche dell'agricoltura e del turismo Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, confermando il cofinanziamento comunitario del Programma e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

L'approvazione della proposta di Psr da parte della Commissione Europea è stata successivamente recepita a livello regionale con la Deliberazione della Giunta regionale del 13 novembre 2007, n. 3560, con la quale è stato confermato il testo vigente del Programma di Sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013, la pianificazione finanziaria per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (Ce) n. 1698/2005. Con la stessa Deliberazione si è poi confermata la Direzione Piani e Programmi Settore Primario quale Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013, incaricando la stessa Direzione della sorveglianza e degli adempimenti amministrativi, tecnici e procedurali connessi all'attuazione del Programma, nonchè della conseguente gestione finanziaria.

A seguito delle previste consultazioni della Quarta Commissione consiliare e del Comitato di Sorveglianza sullo sviluppo rurale, e di un ampio confronto con il partenariato, la Giunta regionale con propria Deliberazione del 12 febbraio 2008, n. 199, ha infine approvato l'apertura dei termini del primo bando generali di presentazione delle domande a valere sul Psr 2007 - 2013, mettendo a bando risorse del Programma pari a 404.450.000,00 euro, secondo le modalità e procedure generali e specifiche di attuazione dettagliate negli stessi bandi.

Con successive deliberazioni del 14/10/2008 n. 2904 "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Apertura termini per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 112. Insediamento di giovani agricoltori, Pacchetto giovani B." e del 7/04/2009 n. 877 "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 Apertura dei termini di presentazione delle domande per talune misure dell'asse 1 e dell'asse 2. Condizioni e priorità per l'accesso ai benefici", e infine del 15/09/2009 n. 2595 "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Apertura dei termini di presentazione delle domande per la misura 111 azione 1 Interventi di formazione ed informazione a carattere collettivo. Condizioni e priorità per l'accesso ai benefici.", la Giunta regionale ha messo a bando ulteriori risorse del Programma di sviluppo rurale, pari a circa 178 milioni di euro.

A seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza effettuata in data 31 ottobre 2008, l'Autorità di Gestione incaricata ha trasmesso in data 16 dicembre scorso alla Commissione Europea una richiesta di modifica che riguarda la maggior parte delle misure dei 4 Assi del Programma stesso e, in particolare, modifiche alle intensità dell'aiuto, alle condizioni di accesso e agli impegni, agli interventi ammissibili e alle priorità. A seguito dell'interlocutoria avviata, la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea, con nota del 6 maggio scorso, ha comunicato che la proposta di modifica è stata accettata. La versione aggiornata del Programma è stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1616 del 9/06/2009 "Approvazione finale delle modifiche del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c) del regolamento (Ce) n. 1974/2006. Art. 37, comma 2, Lr 1/91. Deliberazione/CR n. 103 del 8 agosto 2008."

Successivamente, in data 15 luglio 2009, l'Autorità di gestione del Psr ha inoltrato ai Servizi della Commissione Europea una ulteriore proposta di modifica del Psr, necessaria per raccogliere le "Nuove Sfide" della Riforma della Politica Agricola Europea approvate nel novembre 2008 dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. In data 26 giugno 2009 si è svolto il Comitato di Sorveglianza che si è espresso sulla proposta di modifica adottata dalla Giunta regionale, con deliberazione 80/CR del 16/06/2009 "Approvazione della proposta di revisione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 in relazione alle nuove sfide ed alle infrastrutture a banda larga a seguito dell'Health Check e del Recovery Package. Art. 6, comma 1, lett. a) del reg. (Ce) n. 1974/2006. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 37, comma 2, Lr 1/91". Nel merito, la competente Commissione consiliare permanente, con nota n. 707 del 1 luglio 2009 ha espresso il parere previsto nel citato articolo. Contestualmente le proposte di modifica sono state presentate anche al Tavolo di partenariato sullo sviluppo rurale per la raccolta di eventuali osservazioni.

Con nota Ares (2009) 305940 del 4 novembre 2009 la Commissione Europea - Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, ha inviato le proprie osservazioni rispetto alla proposta di modifica del Psr, sollevando alcune obiezioni e richieste di chiarimenti, in particolare sui capitoli relativi all'analisi ed alla strategia, alla giustificazione delle priorità, sulle misure 111, 121, 122, 123, 123F, 124, 125, 126, 132, 144, 211, 214, 215, 216, 221, 222, 223, 225, 227 311, e 321, sul piano finanziario e sulla complementarietà con gli altri strumenti di finanziamento comunitario, L'Amministrazione regionale, alla luce di tali osservazioni e degli incontri bilaterali con i funzionari della Commissione, ha rivisto il testo del Psr che è stato rinotificato in data 10 dicembre 2009 alla Commissione Europea. In data 15 dicembre 2009, il Comitato per lo Sviluppo Rurale ha dato parere favorevole alla proposta di modifica del Psr ed è in corso di adozione la conseguente decisione da parte della Commissione Europea.

A conclusione della procedura di modifica, con deliberazione del 29/12/2009 n. 4082, la Giunta regionale ha approvato la stesura finale del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 approvata dal Comitato per lo Sviluppo Rurale.

Alla luce delle modifiche apportate al Programma, si ritiene di poter dare attuazione alle misure di intervento in esso contenute, che nella maggior parte dei casi non sono state più riaperte dopo il primo bando generale di presentazione delle domande.

Al testo già approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione/CR n. 138 del 20 ottobre 2009, sono state quindi apportate numerose modifiche, soppressioni ed integrazioni, che non ne hanno modificato, negli aspetti sostanziali, il contenuto e l'impostazione, ma che incidono, anche considerevolmente, negli aspetti di dettaglio. Tali modifiche sono dovute in gran parte alle osservazioni della Commissione europea emerse nel corso del negoziato sulla modifica del Programma. Ulteriori modifiche derivano dalle osservazioni formulate con il parere n. 760 del 2/12/2009 della Commissione consiliare e, in parte, agli esiti delle consultazioni del partenariato ed alle osservazioni che sono pervenute a seguito della procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato di Sorveglianza per lo sviluppo rurale. Per quanto attiene alle osservazioni della Commissione consiliare, si evidenzia che le stesse sono state sostanzialmente (misura 112, 114, 121), o parzialmente recepite (misura 123, osservazione sull'adeguamento del punteggio relativo ai fornitori e al punteggio relativo al latte alta qualità Dm 185/91 inserito al successivo punto 4). Non sono state recepite le proposte relative alla misura 123 in merito all'innalzamento del livello di aiuto in quanto incompatibile con la previsione del numero dei progetti finanziabili, e la misura 311 in quanto modificativa delle linee di indirizzo procedurale generale e incompatibile con l'attuale definizione data a livello di Programma.

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute dal rappresentante delle Associazioni ambientaliste nel Comitato di Sorveglianza, si precisa che la maggior parte delle proposte non risultano accoglibili in quanto incompatibili con la normativa di settore o discriminanti nei confronti di agricoltori di altre Regioni o richiederebbero modifiche al Psr. In altri casi, le richieste risultano compatibili con le attuali disposizioni e non richiedono ulteriori modifiche ai bandi.

Le procedure generali di applicazione per la presentazione, l'istruttoria e la selezione delle domande, la realizzazione degli interventi, l'ammissibilità delle spese, le riduzioni e le sanzioni, la sorveglianza e la pubblicità degli interventi sono specificate nell'allegato A al provvedimento che è stato adeguato sulla base delle osservazioni del partenariato e delle proposte del Gruppo di Semplificazione delle procedure nel Settore primario istituito con Dgr n. 2200 del 9 agosto 2005. Per quanto riguarda l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, in conformità a quanto previsto all'articolo 71 del regolamento (Ce) n. 1698/2005, si rinvia alle disposizioni di attuazione del Decreto ministeriale n. 1205/08, di cui alla Dgr del 24/06/2008, n. 1659. Tali indirizzi procedurali, a livello operativo, saranno compiutamente dettagliati da parte dell'Organismo Pagatore regionale Avepa, con proprio specifico provvedimento.

Per quanto riguarda l'asse 1, Competitività, si ritiene di dare avvio agli interventi annuali previsti per la promozione della conoscenza e lo sviluppo del capitale umano, quali quelli della misura 114 Utilizzo dei servizi di consulenza e del Pacchetto Giovani B, all'interno del quale sono attivate, oltre alla misura 112 Insediamento dei giovani agricoltori, le misure 111 Formazione e Informazione, 114 Utilizzo dei Servizi di consulenza, 121 Ammodernamento delle aziende agricole, 132 Partecipazione a sistemi di qualità alimentare. Il Pacchetto PGB è volto a consolidare le imprese con giovani neoinsediati dal 30 novembre 2008, consentendo loro di accedere agli aiuti previsti dalla misura relativa all'Ammodernamento delle aziende agricole.

Il bando propone anche, per quanto riguarda il settore agricolo, l'apertura dei termini per le misure 121 Ammodernamento delle aziende agricole, 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, e 132 Partecipazione a sistemi di qualità alimentare, 133 Attività di informazione e promozione agroalimentare, con adattamenti specifici delle relative schede-bando rispetto alle modifiche relative all'Health Check e al Recovery Package. Queste modifiche, in particolare per la misura 121 e 123, prevedono un aumento dell'intensità di aiuto del 10% rispetto al bando precedente (per la 123, limitato alle microimprese che operano in area montana), nonché ulteriori 10 punti percentuali per iniziative relative alla ristrutturazione del settore lattiero caseario (per la 123, limitato alle microimprese che operano in area montana). Per le stesse misure, il bando prevede priorità specifiche per gli interventi relativi alle "nuove sfide" e una dotazione riservata per le aziende del settore lattiero caseario. Per le misure 132 e 133, è stato aggiornato l'elenco dei prodotti a marchio di qualità ammissibili agli aiuti del Psr. In questo provvedimento, non vengono riproposti i Progetti Integrati di Filiera.

Ugualmente, non si ritiene di riproporre Progetti Integrati di Filiera forestale, ma è prevista l'applicazione singola attraverso le misure 122 Accrescimento del valore economico delle foreste, azione 1 - Costruzione, ristrutturazione e adeguamenti straordinari delle strade forestali, azione 2 - Miglioramento boschi produttivi, azione 3 - Investimenti per le attività di taglio delle piante, 123/F Sottomisura forestale - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, 125 Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento della silvicoltura e 114 Utilizzo dei Servizi di consulenza. Anche in questo caso vengono recepite le modifiche apportate nel testo del Programma, che prevedono, tra l'altro, un aumento dell'intensità di aiuto del 10% rispetto al bando precedente per le operazioni relative alle Nuove Sfide.

Le procedure e le condizioni di accesso ai benefici per le misure dell'Asse 1 per le quali si dispone l'apertura dei termini di presentazione delle domande sono contenute nell'allegato B al presente provvedimento.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'Asse 3 del Psr Diversificazione delle attività e miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali, il Psr prevede che sia privilegiato un approccio integrato tramite partenariati pubblici privati quali i GAL, selezionati all'interno dell'asse 4 Leader, o della misura 341. Posto che con Deliberazione della Giunta regionale n. 545 del 10 marzo 2009 "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Dgr n. 199 del 12.02.2008 - Selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL) e disposizioni per la realizzazione degli interventi previsti dall'Asse 4 - Leader. Approvazione graduatoria domande ammissibili, Gruppi di Azione Locale e relativi Programmi di Sviluppo Locale e modifiche degli Allegati A, E, E5 al Bando - Dgr 199/2008" si sono approvati

i PSL di 14 Gruppi di azione locale, il presente bando, per le misure dell'asse 3, opera esclusivamente nelle aree al di fuori delle zone Leader come individuate nell'allegato D al presente provvedimento.

In particolare, si propone di aprire i termini di presentazione delle domande limitatamente alle tre azioni della misura 311 Diversificazione in attività non agricole, per la misura 321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale all'azione 3 Realizzazione di impianti per la produzione di energia da biomasse e per la misura 341 Animazione ed acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale, per la selezione di quattro partenariati pubblico privati già previsti nel Psr. Le procedure e le condizioni di accesso ai benefici per le misure dell'Asse 3 per le quali si dispone l'apertura dei termini di presentazione delle domande sono contenute nell'allegato C al presente provvedimento.

L'importo complessivo a bando con il presente provvedimento risulta pari a 164.300.000,00 euro, a valere sulle risorse complessive del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013.

Il dettaglio delle somme per misura, le eventuali compensazioni finanziarie tra azioni e sottomisure e i termini di presentazione delle domande sono specificati in allegato E al presente provvedimento.

Nell'allegato F al presente provvedimento, vengono indicate, per ciascun settore produttivo, le norme comunitarie obbligatorie applicabili agli investimenti. Per l'ammissibilità delle operazioni è necessario che ciascun investimento rispetti almeno le norme indicate nell'allegato. Tale elenco potrà essere integrato, modificato e aggiornato da parte dell'Autorità di gestione responsabile dell'attuazione del Programma.

Nell'allegato G al presente provvedimento, sono riportati i punteggi da assegnare alle domande della misura 122 in base allo svantaggio orografico, all'indice di boscosità ed all'indice di frammentazione della proprietà.

Per quanto riguarda il Prezzario regionale delle opere agroforestali, richiamato nell'allegato A al presente provvedimento, si propone di demandare l'approvazione dello stesso ad apposito atto dell'Autorità di gestione responsabile dell'attuazione del Programma.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

- Visto il Regolamento (Ce) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e le modifiche successivamente apportate, in particolare con il regolamento (Ce) n. 74/2009;

- Visto il regolamento (Ce) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune rurale e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (Ce) n. 73/2009;

- Vista la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) e la successiva Decisione 2009/61/Ce;

- Visto il regolamento (Ce) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (Ce) n. 1698/2005 e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (Ce) n. 363/2009;

- Visto il regolamento (Ce) n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (Ce) n. 1698/2005, per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (Ce) n. 484/2009;

- Visto il Regolamento (Ce) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (Ce) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (Ce) n. 380/2009;

- Visto il Regolamento (Ce) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno alla sviluppo rurale istituito dal regolamento (Ce) n. 1698/2005 del Consiglio;

- Vista la Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

- Vista la Direttiva 2006/112/Ce del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

- Vista la Direttiva 2004/18/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

- Visto il Dpr 1 Dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

- Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

- Visto il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 - Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

- Visto il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/Ce;

- Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1983 del 3 luglio 2007, "Sistema informativo del Settore Primario a supporto alla gestione del Programma di sviluppo rurale. Approvazione delle linee di indirizzo. Art. 11, comma 4, legge regionale n. 40/2003";

- Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 2453 del 7 agosto 2007, "Sistema informativo a supporto della gestione del Programma di Sviluppo Rurale. Approvazione dello schema di convenzione con Avepa. Art. 11, comma 4, legge regionale n. 40/2003;

- Visto il Piano strategico nazionale approvato in sede di Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 31 ottobre 2006, che ha determinato un importo finanziario per il Psr del Veneto pari a 402,475 milioni di euro di risorse Feasr;

- Vista la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;

- Visto il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013, l'approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni tecnico-amministrative contenute nel Programma;

- Vista inoltre la classificazione dei Comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma, nonché la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (Ce) n. 1698/2005;

- Vista la conferma della Direzione Piani e Programmi Settore Primario quale Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013, e l'incarico alla stessa Direzione di procedere alla sorveglianza e agli adempimenti amministrativi, tecnici e procedurali connessi all'attuazione del Programma, nonchè alla conseguente gestione finanziaria;

- Vista la versione aggiornata del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1616 del 9/06/2009;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4082 del 29/12/2009 "Approvazione finale della revisione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 in relazione alle nuove sfide ed alle infrastrutture a banda larga a seguito dell'Health Check e del Recovery Package. Art. 6, comma 1, lett. a) del reg. (Ce) n. 1974/2006. Art. 37, comma 2, Lr 1/91. Deliberazione/CR n. 80 del 16 giugno 2009";

- Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 12 febbraio 2008, n. 199, che ha approvato l'apertura dei termini del primo bando generali di presentazione delle domande a valere sul Psr 2007 - 2013;

- Viste le successive deliberazioni della Giunta regionale del 14/10/2008 n. 2904, del 7/04/2009, n. 877 e infine del 15/09/2009 n. 2595, con le quali si è provveduto all'emanazione di ulteriori bandi su alcune misure del Programma di sviluppo rurale;

- Vista la deliberazione/CR n. 138 del 20 ottobre 2009, con la quale si propone l'apertura dei termini di presentazione delle domande per talune misure dell'asse 1 e dell'asse 3 e si stabiliscono le condizioni e le priorità per l'accesso ai benefici;

- Visto il parere n. 760 del 2 dicembre 2009 della Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale 1/91, modificato da ultimo dall'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5;

- Viste le osservazioni pervenute dai componenti del Tavolo di partenariato sullo sviluppo rurale;

- Viste le osservazioni e le proposte pervenute dai componenti del Gruppo di Semplificazione delle procedure nel Settore primario istituito con Dgr n. 2200 del 9 agosto 2005;

- Viste le osservazioni formulate dal rappresentante delle Associazioni ambientaliste nel Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale;

- Preso atto della nota Ares (2009) 305940 del 4 novembre 2009, con cui la Commissione Europea - Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, ha formulato una serie di osservazioni e di richieste di chiarimenti in merito alla proposta di modifica del Psr, chiedendo all'Amministrazione regionale di rivedere il Psr alla luce delle osservazioni ivi contenute;

- Visto il parere favorevole del Comitato per lo Sviluppo Rurale, del 15 dicembre 2009, sul testo finale del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, come riformulato a seguito delle osservazioni della Commissione Europea;

- Ritenuto di aprire i termini di presentazione delle domande di aiuto su talune misure degli assi 1 e 3 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013;

- Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande sugli assi 1 e 3 del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013, per un importo complessivo a bando pari a 164.300.000,00 euro;

2. di approvare il documento allegato A, che stabilisce gli indirizzi procedurali generali di applicazione per la presentazione, l'istruttoria e la selezione delle domande, la realizzazione degli interventi, l'ammissibilità delle spese, le riduzioni e le sanzioni, la sorveglianza e la pubblicità degli interventi;

3. di approvare il documento allegato B, relativo alle disposizioni e condizioni per l'accesso ai benefici previsti da talune misure dell'asse 1 del Psr per il Veneto 2007 - 2013, misura 114 Utilizzo dei servizi di consulenza e Pacchetto Giovani B, e misure in esso contenute, misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole, misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, 132 Partecipazione a sistemi di qualità alimentare e 133 Attività di informazione e promozione agroalimentare, nonché le misure forestali dell'asse 1, 122 Accrescimento del valore economico delle foreste, azione 1 - Costruzione, ristrutturazione e adeguamenti straordinari delle strade forestali, azione 2 - Miglioramento boschi produttivi, azione 3 - Investimenti per le attività di taglio delle piante, 123/F Sottomisura forestale - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, 125 Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento della silvicoltura e 114 Utilizzo dei Servizi di consulenza forestale, per un totale di euro 144.900.000,00;

4. di approvare il documento allegato C, relativo alle disposizioni e condizioni per l'accesso ai benefici previsti da talune misure dell'asse 3 del Psr per il Veneto 2007 - 2013, misura 311 Diversificazione in attività non agricole, nelle tre azioni che la compongono, misura 321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale azione 3-Realizzazione di impianti per la produzione di energia da biomasse e per la misura 341 Animazione ed acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale, per la selezione di quattro partenariati pubblico privati già previsti nel Psr, e le relative misure dell'asse 3 che la compongono per un totale a bando di euro 19.400.000,00;

5. di approvare l'allegato D, contenente l'elenco dei Comuni del Veneto, non compresi negli ambiti territoriali dei GAL di cui all'asse 4 Leader, ammissibili all'attivazione delle Misure dell'Asse 3;

6. di approvare l'allegato E che contiene il dettaglio delle somme a bando per ciascuna misura/azione e i termini di presentazione delle domande;

7. di approvare l'allegato F, nel quale vengono indicate, per ciascun settore produttivo, le norme comunitarie obbligatorie applicabili agli investimenti, demandandone l'eventuale integrazione, modifica e aggiornamento ad apposito atto dell'Autorità di gestione responsabile dell'attuazione del Programma.

8. di approvare l'allegato G, nel quale sono riportati i punteggi da assegnare alle domande della misura 122 in base allo svantaggio orografico, all'indice di boscosità ed all'indice di frammentazione della proprietà.

9. di demandare l'approvazione del Prezzario regionale delle opere agroforestali, richiamato nell'allegato A di cui al precedente punto 2, ad apposito atto dell'Autorità di gestione responsabile dell'attuazione del Programma;

10. di stabilire che per le misure/sottomisure ed azioni di cui al presente provvedimento, resta ugualmente confermata la validità di elenchi, tabelle e disposizioni tecniche di cui agli allegati G - H - I - J - K - L - M - N alla Dgr 199/2008;

11. di rinviare per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, alle disposizioni di attuazione del Decreto ministeriale n. 1205/08, di cui alla Dgr del 24/06/2008, n. 1659;

12. di precisare che gli indirizzi procedurali generali e specifici saranno compiutamente dettagliati, a livello operativo, da parte dell'Organismo Pagatore regionale Avepa, con proprio specifico provvedimento.

(segue allegato)

Allegato A

INDIRIZZI PROCEDURALI

I. Premessa

Con l'approvazione dei regolamenti CE n. 1290 del 21/6/2005 e n. 1698 del 20/9/2005, il Consiglio europeo ha gettato le basi per il sostegno allo sviluppo rurale nel periodo di programmazione 2007/2013.
Il regolamento n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, istituisce:

- il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), relativo al finanziamento dei programmi di sviluppo rurale;
- il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA), che finanzia gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli e i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune.

Il regolamento CE n. 1698/2005 definisce la politica di sviluppo rurale ed entra nel merito degli obiettivi, delle azioni finanziabili dal nuovo Fondo, delle modalità di programmazione e attuazione.
Innovativa è l'impalcatura programmatica che il regolamento disegna, dove le politiche di intervento devono riferirsi a obiettivi chiari, strategie definite e coerenti, interventi adeguati che rendano possibile la valutazione dei risultati. In questo senso il regolamento dispone che:

- la Commissione propone al Consiglio europeo, che li adotta, gli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC). Questi delineano le principali linee d'azione dell'intervento comunitario e lo riconducono alle priorità strategiche comunitarie di Goteborg, per i temi ambientali, e Lisbona, per quelli della competitività e occupazionali;
- ciascuno stato membro adotta un Piano Strategico Nazionale (PSN), che definisce le linee strategiche della politica agricola nazionale;
- a livello nazionale o regionale le strategie comunitarie e nazionali vengono tradotte nei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) attraverso una serie di misure di intervento raggruppate in tre Assi prioritari di intervento e l'approccio Leader.

Il regolamento CE n. 1698/2005 descrive per ogni asse le misure che è possibile adottare e alcune delle modalità di attuazione. Rispetto al passato il legame tra assi e misure è un vincolo posto dal regolamento in quanto i tre assi prioritari del programma rispondono ai tre obiettivi strategici (competitività, ambiente e paesaggio, qualità della vita nelle aree rurali e diversificazione dell'economia rurale).
Altro elemento di novità è rappresentato dall'introduzione dell'approccio LEADER all'interno dei nuovi programmi di sviluppo rurale. Si evidenzia che quest'asse ha caratteristiche diverse dagli altri, in quanto viene definito di tipo "metodologico", questo significa che la sua attuazione deve contribuire al raggiungimento degli obiettivi degli altri assi. Restano invariate le caratteristiche principali del metodo Leader: una strategia di sviluppo locale con un approccio di programmazione multisettoriale e fondato sul coinvolgimento di tutti gli attori del territorio interessato tramite i gruppi di azioni locale.

Ai due regolamenti del Consiglio si sono affiancati il regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 e il regolamento CE n. 1975/2006 che stabilisce modalità di

applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità.

Questo insieme di riferimenti normativi comunitari permette di delineare un quadro di disposizioni applicative che, tuttavia, necessitano di essere ulteriormente precisati e completati per dare chiarezza e unitarietà all'assetto gestionale. Le autorità nazionali, regionali e delle Province autonome, sono quindi chiamate a svolgere un ruolo attivo nella definizione degli strumenti di programmazione e gestione dei fondi comunitari. In particolare, l'art. 71 (3) del regolamento CE n. 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale.

In attuazione della citata disposizione, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con l'apporto delle Regioni e Province Autonome, ha predisposto un documento nazionale, ormai definito, anche se formalmente non ancora approvato, che stabilisce una serie di norme comuni sull'ammissibilità delle spese, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale e quelle afferenti ad altre disposizioni comunitarie che prevedono regimi di aiuto assimilabili, ivi comprese quelle relative al cosiddetto Primo pilastro della Politica agricola comune. Tale documento, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia, fa salva l'introduzione di norme più restrittive stabilite da ciascuna Regione e/o Provincia Autonoma.

Tenuto conto di quanto sopra, il presente Documento di Indirizzi procedurali dettaglia quindi, per l'applicazione delle misure del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 –2013, i processi di:

- selezione delle domande di aiuto;
- gestione di alcune situazioni particolari che si possono venire a creare nelle varie fasi del procedimento amministrativo;
- informazione nei confronti dei beneficiari degli aiuti e degli organismi che partecipano all'esecuzione dell'operazione;
- determinazione delle riduzioni dell'aiuto e delle sanzioni;
- sorveglianza e valutazione;
- pubblicità e informazione.

Inoltre, vengono delineati i criteri ammissibilità ed eleggibilità delle spese e definite le opportunità e i vincoli che alcune tipologie di spesa riservano al beneficiario dell'operazione.

Le linee di indirizzo sono rivolte a tutti coloro che entrano a far parte del procedimento amministrativo a qualsiasi titolo (richiedenti, beneficiari, amministrazione regionale, AVEPA, Gruppi di Azione Locale ecc.).

A questo documento seguirà quello predisposto da AVEPA, quale Organismo pagatore responsabile della gestione del Programma. In esso verranno approfondite le regole per lo sviluppo dell'iter procedurale, l'effettuazione dei controlli e l'applicazione delle riduzioni e delle sanzioni.

II. Riferimenti normativi

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

- Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);

- Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

- Regolamento (CE) n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

- Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

- Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno alla sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

- Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

- Comunicazione interpretativa della Commissione (2006/C 179/02) relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici";

- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

- Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 – Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1983 del 3 luglio 2007, "Sistema informativo del Settore Primario a supporto alla gestione del Programma di sviluppo rurale. Approvazione delle linee di indirizzo. Articolo 11, comma 4, legge regionale n. 40/2003";

- Deliberazione della Giunta regionale n. 2453 del 7 agosto 2007, "Sistema informativo a supporto della gestione del Programma di Sviluppo Rurale. Approvazione dello schema di convenzione con AVEPA. Articolo 11, comma 4, legge regionale n. 40/2003;

- Decisione C(2007)4682 del 17/10/2007 con la quale viene adottato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione del Veneto;

- Documento nazionale "Disposizioni sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi"; emanato dal MIPAAF su intesa sancita in Conferenza Stato regioni il 14 febbraio 2008;

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali "Disposizioni in materia di violazione riscontrate nell'ambito del regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";

III. Definizioni

Autorità di Gestione (AdG)

L'autorità di gestione è una delle tre autorità previste dall'articolo 74 del regolamento CE n. 1698/2005 per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità.
Nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Veneto, la Direzione Piani e Programmi Settore Primario viene indicata quale Autorità di Gestione ed è responsabile della corretta, efficiente ed efficace gestione ed attuazione del PSR.. L'AdG garantisce:

a. *che la selezione delle operazioni sia fatta secondo i criteri applicabili al PSR;*
b. *l'esistenza di un sistema informatico per la registrazione e la conservazione dei dati statistici riguardanti l'attuazione, adeguato alla sorveglianza e valutazione*
c. *che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione delle operazioni:*
   - *siano informati degli obblighi connessi alla concessione degli aiuti, e adoperino un sistema contabile o un codice contabile distinti per tutte le transazioni relative alle operazioni;*
   - *siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;*
d. *che le valutazioni del PSR siano effettuate in conformità al regolamento (CE) 1698/2005 e al quadro comune per la sorveglianza e la valutazione;*
e. *la direzione del Comitato di Sorveglianza e l'invio dei documenti necessari per sorvegliare l'attuazione del Programma;*
f. *il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità di cui all'articolo 76 del regolamento (CE) 1698/2005;*
g. *la stesura della relazione annuale dello stato di attuazione del Programma e la sua trasmissione alla Commissione previa approvazione Comitato di Sorveglianza;*
h. *che l'organismo pagatore sia debitamente informato delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati prima che siano autorizzati i pagamenti;*
i. *la corretta gestione ed esecuzione del Piano di Comunicazione.*

Autorità di pagamento

L'Autorità di pagamento è l'Organismo Pagatore, che ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) 1290/2005, per quanto riguarda i pagamenti che esegue nonché per quanto riguarda la comunicazione e la conservazione delle informazioni, garantisce:

a) *il controllo sull'ammissibilità delle domande, e sulla procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie prima di procedere all'ordine di pagamento;*
b) *l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;*
c) *l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;*
d) *la presentazione dei documenti nei tempi e nella forma previsti dalla normativa comunitaria;*
e) *l'accessibilità dei documenti e la loro corretta conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme comunitarie.*

Per il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Veneto, l'Autorità di pagamento è AVEPA.

Autorità di Certificazione

L'Autorità di Certificazione per il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 è l'Organismo di Certificazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) 1290/05. Tale organismo garantisce:

a. *la certificazione della veridicità, completezza e correttezza dei conti dell'Organismo Pagatore, tenuto conto del sistema di gestione e controllo in essere;*
b. *l'elaborazione della Relazione di certificazione e la sua trasmissione alla Commissione.*

Tale Autorità è stata designata a livello nazionale.

Bando:

atto formale con cui la Giunta regionale o il Gruppo di azione locale indice l'apertura termini per la presentazione delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno di una misura/sottomisura/azione così come definito nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Il bando indica le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni.

Beneficiario:

un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno[1].

Domanda di aiuto (di seguito "domanda"):

la domanda presentata da un soggetto per partecipare a un regime di sostegno[2]*. La domanda si dice:*

- ***individuale*** *quando è presentata da un soggetto che richiede per sé l'accesso all'aiuto previsto in una scheda misura/sottomisura/azione inserita in un bando;*
- ***collettiva*** *quando è presentata da un soggetto per aderire alla progettazione integrata in nome e per conto di una pluralità di soggetti.*

Domanda di pagamento:

la domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento[3] *dell'aiuto. Per le operazioni relative alle misure tit. II, si considera quale domanda di pagamento la domanda presentata a conclusione dell'operazione (saldo). Le domande presentate per richiedere il pagamento dell'anticipo o di un acconto si definiscono domande di pagamento intermedio.*

Gruppo di Azione Locale (GAL):

un partenariato pubblico - privato che elabora e realizza una strategia di sviluppo locale, attraverso l'approccio Leader, in un territorio rurale ben definito.

Misure di investimento:

sono considerate "di investimento" le seguenti misure:
dell'ASSE 1:

- *121 -ammodernamento delle aziende agricole;*
- *122 - accrescimento del valore economico delle foreste;*
- *123 - accrescimento valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;*
- *125 - infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento della silvicoltura;*

dell'ASSE 2:

- *216 - investimenti non produttivi;*
- *221 - primo imboschimento di terreni agricoli, limitatamente ai costi di impianto*
- *222 - primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;*
- *223 - imboschimento di terreni non agricoli, limitatamente ai costi di impianto*

---

1 Articolo 2 del regolamento CE 1698/2005.
2 Articolo 3 del regolamento CE 1975/2006.
3 Articolo 3 del regolamento CE 1975/2006.

- *226 – ricostituzione del potenziale forestale;*
- *227 – sostegno agli investimenti non produttivi nelle foreste;*

dell'ASSE 3:

- *311 - diversificazione in attività non agricole;*
- *312 - sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese;*
- *313 - incentivazione delle attività turistiche, azioni 1 e 2 ;*
- *321 - servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, azioni 2 e 3;*
- *323/a - tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Sottomisura Patrimonio rurale, azioni 2, 3 e 4.*

Misure Titolo I del regolamento CE 1975/2006 (di seguito **"misure tit. I"):**

- le seguenti misure dell'ASSE 2

- *211 - indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;*
- *213 - indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;*
- *214 - pagamenti agroambientali (con esclusione del sostegno alla conservazione risorse genetiche);*
- *215 - pagamenti per il benessere degli animali;*
- *221 - primo imboschimento di terreni agricoli, con esclusione dei costi di impianto;*
- *222 - primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;*
- *223 - imboschimento di terreni non agricoli, con esclusione dei costi di impianto;*
- *225 - pagamenti silvoambientali;*

- le misure attuate nell'ambito dell'Asse Leader, qualora le operazioni corrispondano a una delle misure a superficie o a capo elencate sopra.

Misure Titolo II del regolamento CE 1975/2006 (di seguito **"misure tit. II"):**

- tutte le misure dell'ASSE 1;
- tutte le misure dell'ASSE 3;
- le seguenti misure dell'ASSE 2:

- *214 – agroambiente, limitatamente al sostegno alla conservazione risorse genetiche;*
- *216 – sostegno agli investimenti non produttivi;*
- *221 – primo imboschimento di terreni agricoli, limitatamente ai costi di impianto;*
- *223 - imboschimento di terreni non agricoli, limitatamente ai costi di impianto;*
- *226 – ricostituzione del potenziale forestale;*
- *227 – sostegno agli investimenti non produttivi nelle foreste;*

- le misure attuate nell'ambito dell'ASSE Leader qualora le operazioni corrispondano a una delle misure elencate sopra (escluse le spese dei GAL in materia di gestione, acquisizione competenze e animazione).

Operazione:

è l'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto o accordo o un'altra azione, selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma di Sviluppo Rurale, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente a una delle Misure previste dal regolamento CE n. 1698/05[4].

[4] Si utilizza in questo documento la definizione proposta per il "Sistema nazionale di monitoraggio 2007-2013 per lo sviluppo rurale".

Progetto integrato:

l'insieme delle operazioni selezionate secondo criteri stabiliti dal Programma di Sviluppo Rurale, attuate da uno o più beneficiari e riconducibili a una o più Misure previste dal regolamento CE n. 1689/05.

Programma di Sviluppo Locale (PSL):

strumento programmatorio, elaborato con approccio ascendente, in cui si esplicita la strategia di sviluppo locale definita da ogni GAL, per dare attuazione all'Asse 4 – Leader del PSR.

Spesa pubblica

Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. E' assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, di forniture e di servizi.

Qualora il beneficiario dell'operazione sia un soggetto pubblico, la quota di compartecipazione alla spesa non è considerata spesa pubblica.

1 LINEE PROCEDURALI PER LA SELEZIONE DEGLI AIUTI

1.1 Introduzione

La selezione delle operazioni è la complessa serie di attività che permette di determinare quali operazioni beneficiano di un regime di sostegno (contributo, premio o aiuto) dati i criteri posti nei documenti di programmazione e nel bando quando questo è previsto.

Nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di seguito Programma o PSR), ogni scheda misura del bando indica quali sono i criteri guida per la selezione delle operazioni. Nell'attivazione del IV Asse attraverso l'approccio Leader, la strategia di sviluppo locale è definita nei Programmi di Sviluppo Locale dove questi criteri possono essere ulteriormente specificati per adattare alla situazione locale quelli indicati nel PSR.

La selezione delle operazioni per l'accesso ai benefici previsti nel Programma si attua attraverso la procedura **a bando pubblico** a scadenza e graduatoria chiusa.

Nell'attuazione dell'Asse 4, in casi particolari dove non sia possibile o comunque opportuno attivare la procedura ordinaria per carenza di soggetti e/o operazioni concorrenti, in presenza di specifiche situazioni di interesse e valenza prevalentemente pubblica e in relazione a espliciti fabbisogni/opportunità della collettività e del territorio, potrà essere adottata una procedura definita "**a regia**".

Attraverso tale formula le operazioni ed i beneficiari sono individuati e adeguatamente giustificati nell'ambito del Programma di Sviluppo Locale (PSL), da parte del Gruppo di Azione Locale (GAL).

Analogamente, tale procedura viene prevista anche nell'attuazione della misura 341, da parte dei partenariati pubblico-privati diversi dai GAL, in funzione delle specifiche esigenze e situazioni territoriali definite dal relativo Progetto Integrato di Area, che individua le operazioni ed i soggetti pubblici interessati.

A queste modalità, per alcune misure del PSR, quali la misura 421, interventi a) e b), la misura 431 e le misure 111, 313, 323, 331, 341, e 511, si affianca quella **a gestione diretta** delle operazioni con beneficiari la Regione, i GAL e i partenariati pubblici-privati diversi dai GAL. Anche in questo caso, non si mette in atto una selezione, in quanto il beneficiario e le attività che può compiere sono già individuate nella scheda misura del bando del PSR.

In questo complesso procedurale si inserisce la gestione dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale (misura 421) che possono essere realizzati attraverso le tre procedure indicate in precedenza. Si tratta di particolari progetti previsti dai GAL nei loro PSL che promuovono una azione comune tra due o più GAL all'interno del territorio nazionale o di quello degli stati membri. L'approvazione del progetto di cooperazione e la sua gestione sono definiti nelle linee procedurali indicate nel bando per la selezione dei GAL e relative disposizioni per la realizzazione degli interventi nell'ambito dell'Asse IV.

Di seguito vengono esplicitate le procedure per le diverse modalità di selezione.

1.2 La procedura a bando pubblico

1.2.1 Il bando

Il **Bando** di apertura termini individua, per ciascuna misura per la quale è possibile presentare una **domanda di aiuto** (di seguito **domanda**), i criteri di ammissibilità e di selezione, nonché i vincoli per l'accesso ai benefici, i termini per la realizzazione dell'operazione la data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande e i fondi a disposizione.

Il bando è composto da un atto (ad esempio, deliberazione, ecc.) e da:

- schede misura: ciascuna delle quali contiene:
    - indicazione della misura/sottomisura/azione a cui è possibile aderire,
    - area di applicazione,
    - tipologia di operazione finanziabile,
    - interventi/impegni ammissibili a finanziamento,
    - criteri di ammissibilità,
    - criteri di selezione,
    - vincoli,
    - riduzioni,
    - la disponibilità finanziaria,
    - livello ed entità dell'aiuto,
    - la documentazione da produrre con la domanda di aiuto,
- scheda relativa al progetto integrato, quando sia prevista la sua attivazione.

Gli **interventi ammissibili** a finanziamento devono essere indicati precisamente nel bando secondo una codificazione unica che permetta il loro inserimento nel Sistema informatico (si veda anche il capitolo 6).

I **criteri di ammissibilità** devono essere formulati in modo tale che possano essere controllati in base ad indicatori verificabili che devono essere indicati nel bando (articolo 5, regolamento CE n. 1975/2006).

I **criteri di selezione** devono essere formulati in modo tale che possano essere calcolati o valutati oggettivamente in base ad indicatori verificabili che devono essere indicati nel bando.

Il bando è indetto dalla Giunta regionale o dal GAL in tempi e modi che permettano ai potenziali richiedenti di poter partecipare alla selezione.

La formazione dell'atto regionale si sviluppa nei seguenti passi:

- l'AdG predispone, di concerto con gli uffici regionali, il testo del bando, sentiti gli uffici di AVEPA per gli elementi contenuti nel bando che presentano una rilevanza gestionale;
- la Giunta regionale adotta la proposta di bando che viene inviata per la consultazione alla IV Commissione consiliare (articolo 37 della Legge regionale 1/91, modificato da ultimo dall'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5) e al Comitato di Sorveglianza (articolo 78 del regolamento 1689/2005). L'AdG convoca il Comitato di Sorveglianza entro 2 mesi dalla data di adozione della deliberazione, in alternativa può ricorrere, entro gli stessi termini, alla procedura scritta se prevista dal regolamento del Comitato;
- sulla base dei pareri espressi dalla IV Commissione regionale e dal Comitato di Sorveglianza, gli uffici regionali predispongono il testo definitivo del bando;
- la Giunta regionale adotta la deliberazione che approva il bando pubblico;
- la deliberazione viene pubblicata, almeno per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione e, subito dopo l'approvazione, nel sito Internet della Regione del Veneto.

La formazione del bando di competenza del GAL si articola nelle seguenti fasi:

a. il GAL adotta con atto formale il bando sulla base delle indicazioni e degli schemi stabiliti dalla Regione;
b. il GAL trasmette il bando all'Autorità di Gestione, per il parere di conformità, entro i 30 giorni successivi alla data di approvazione;
c. l'AdG, sentita la Direzione regionale responsabile di misura - e AVEPA per gli elementi contenuti nel bando che presentano una rilevanza gestionale - valuta il bando sotto il profilo della conformità con il PSL, il Programma di Sviluppo Rurale ed il quadro normativo relativo allo sviluppo rurale;
d. l'AdG esprime il parere di conformità entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento e lo trasmette al GAL e ad AVEPA, unitamente ad eventuali specifiche prescrizioni ai fini della sua immediata attivazione;
e. l'AdG, ove ritenga che il bando non sia conforme con il PSL, il Programma di Sviluppo Rurale ed il quadro normativo relativo allo sviluppo rurale, formula le relative osservazioni invitando il GAL ad apportare le necessarie revisioni ed integrazioni; l'eventuale richiesta di integrazioni del bando comporta la conseguente interruzione del termine previsto per la formulazione del parere da parte dell'AdG;
f. il GAL, sulla base del parere favorevole dell'AdG, attiva il bando, previa approvazione formale nel caso sia stato oggetto di revisioni richieste dall'AdG, e provvede alla relativa pubblicazione:
    - sul Bollettino Ufficiale della Regione, in forma di avviso,
    - presso l'albo della Provincia,
    - nel bollettino/notiziario e sul sito Internet del GAL,
    - su un quotidiano locale, almeno in forma di avviso;

il GAL assicura peraltro la massima informazione anche presso i Comuni interessati, mediante la contestuale trasmissione del bando, e nei confronti della Rete Rurale Nazionale e del relativo sito Internet, in funzione anche delle prassi e delle procedure definite a livello nazionale.

La scadenza stabilita dal bando per la presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presentazione dei bandi dei GAL all'AdG avviene sulla base di un apposito programma coerente con il cronoprogramma approvato con il PSL e aggiornato annualmente.

1.2.2 La domanda di aiuto

Il soggetto interessato presenta per ciascuna delle misure/sottomisure/azioni cui intende aderire, nei termini prescritti dalla deliberazione di approvazione del bando, una domanda di aiuto.

La **domanda di aiuto** è composta da un documento (di seguito **domanda**) in cui il richiedente esplicita la volontà di accedere alle provvidenze del PSR e indica tutte le informazioni in questa richieste; la domanda sarà corredata dalla documentazione prevista nel bando della specifica misura/sottomisura/azione in base all'elenco predisposto di concerto con AVEPA.

La **compilazione delle domande** deve essere eseguita mediante la procedura telematica, accessibile via internet, resa disponibile da AVEPA, secondo le modalità indicate nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni predisposto da AVEPA (di seguito Manuale). Tale procedura agevola la redazione delle domande a partire dai dati registrati nel Fascicolo aziendale, che risultano precompilati. L'accesso alla procedura telematica per la presentazione delle domande è garantito, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ai singoli richiedenti o ai soggetti da questi all'uopo delegati, previa autorizzazione all'accesso al servizio e rilascio di apposito identificativo e password.

Nelle more dell'attivazione delle procedure per l'apposizione della firma digitale e comunque, in presenza di documentazione allegata, la domanda compilata ed inoltrata telematicamente, va stampata, sottoscritta e trasmessa alla Struttura competente per il ricevimento delle istanze, secondo le indicazioni delle procedure di dettaglio redatte da AVEPA.

Ciascuna **domanda di aiuto** deve essere formulata in modo organico e funzionale, la documentazione deve essere valida dal punto di vista tecnico, economico e finanziario. Le operazioni per cui si richiede l'aiuto devono essere idonee al conseguimento degli obiettivi fissati dal richiedente in sintonia con gli obiettivi della misura.

La domanda riporta, per le misure tit. II, l'ammontare della spesa prevista per l'operazione che non può subire successivamente modifiche in aumento.

Ai fini della presentazione della domanda **per le misure tit. II** valgono i seguenti divieti e limitazioni:

- la non cumulabilità degli aiuti. Il soggetto richiedente che abbia richiesto o già ricevuto dei contributi per lo stesso progetto, o operazione ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie o da altri enti o istituzioni pubbliche deve dichiararlo al momento della domanda ed impegnarsi a rinunciarvi nel caso la domanda di aiuto sia finanziata. Non ricadono nella fattispecie gli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili per i quali il contributo concesso con il PSR risulti compatibile con altri incentivi riconoscibili in base alla normativa nazionale;
- ciascuna domanda individuale non deve far riferimento a più misure/sottomisure/azioni e/o a più soggetti o a più aziende agricole, intese come Unità Tecnico Economiche[5](UTE). Nel caso di un "pacchetto giovani", la domanda della misura guida (si veda paragrafo 1.2.2.2), dovrà indicare quali domande delle altre misure/sottomisure/azioni sono ad essa accluse;
- l'operazione deve essere cantierabile.

Ai fini della presentazione della domanda **per le misure tit. I** valgono i seguenti divieti e limitazioni:

- ciascuna domanda individuale **deve** far riferimento a una sola misura, all'interno della quale possono essere comprese le domande per più sottomisure/azioni. Ciò viene meno qualora il richiedente presenti una domanda per una misura all'interno di un progetto integrato: in questo caso può presentare una domanda individuale per la stessa misura se il bando lo prevede;
- ciascuna domanda individuale **non deve** far riferimento a più soggetti o a più aziende agricole, intese come Unità Tecnico Economiche (UTE).

Per le misure di investimento, come disposto dall'articolo 2, comma 3 del regolamento CE n. 1974/2006, non sono ammissibili le domande con investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre le restrizioni alla produzione o le limitazioni al sostegno comunitario, che siano imposte da un'organizzazione comune di mercato, compresi i regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

Per tutte le misure, se non diversamente specificato nella scheda misura del bando, **i requisiti per l'ammissibilità delle domande e la formazione della graduatoria debbono essere in possesso e dichiarati dal richiedente al più tardi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto**.

Infatti, al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al medesimo bando, **le variazioni che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria,**

[5] Unità Tecnico Economica: "… l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ….. avente una propria autonomia produttiva." (articolo 1 del Decreto del presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503).

che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto, non potranno comportare un aumento del punteggio, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione.

Per tutte le **variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda** che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione e sino alla data di scadenza di presentazione delle domande, il soggetto richiedente è tenuto a presentare una nuova domanda. Per le domande tit. II il richiedente potrà fare riferimento alla documentazione già presentata nella domanda iniziale.

Prima di introdurre indicazioni procedurali circa la selezione delle domande, è opportuno evidenziare le differenze procedurali nella fase della presentazione delle domande di aiuto che precede la selezione delle operazioni, che si registrano per le misure tit. I, e per quelle introdotte dalla programmazione integrata collettiva e aziendale. Differenze procedurali nella selezione si registrano anche per le misure 124 e 214/h dove è prevista la presentazione con la domanda di programmi/progetti di attività che necessitano di una valutazione qualitativa. In questi casi è previsto che la parte della selezione che comporta un giudizio tecnico-qualitativo e di congruità dei costi dei programmi/progetti non sia effettuata dagli uffici di AVEPA, ma bensì da una commissione di esperti. Nel bando sono previste le modalità di costituzione in ambito regionale di tali commissioni di valutazione che si esprimono sull'idoneità o sulla non idoneità dei programmi/progetti.

1.2.2.1 Le misure del titolo I

Per le domande delle misure del tit. I che prevedono un impegno pluriennale, il bando potrà prevedere che la domanda di aiuto del primo anno di impegno sia presentata disgiuntamente dalla domanda di pagamento per permettere la selezione delle operazioni. In seguito all'istruttoria viene formulata la graduatoria regionale e finanziate le domande in graduatoria utile. Le domanda di pagamento sono, quindi, presentate dai beneficiari entro il 15 maggio dell'anno X secondo le modalità stabilite da AVEPA nel Manuale delle procedure.
Dal secondo anno, dovrà essere presentata dai beneficiari la sola domanda di pagamento entro il 15 maggio dell'anno X+1, X+2, ecc..
Per le domande che non prevedono un impegno pluriennale, il bando può disporre che il richiedente predisponga una unica domanda di aiuto e di pagamento che sarà presentata entro il 15 maggio dell'anno X fatto salvo quanto previsto al punto 2.2.5.

1.2.2.2 La progettazione integrata

La progettazione integrata si sviluppa a livello di singola impresa così come nell'ambito di una filiera o di un'area territoriale, secondo le seguenti tipologie attuative :

A. **Progetti integrati collettivi -** prevedono il coinvolgimento di una pluralità di soggetti in funzione della soluzione di problematiche complesse di tipo settoriale (*Progetti Integrati di Filiera*) o di area (*Progetti Integrati di Area*),
B. **Progetti integrati aziendali** - comportano l'applicazione coordinata di più operazioni previste in misure diverse nell'ambito di una singola impresa (*Pacchetto Giovani*).

Nel caso dei **progetti integrati collettivi** la procedura di presentazione delle domande di aiuto opera attraverso le seguenti fasi:

a) la presentazione della manifestazione di interesse da parte di un soggetto che intende assumere il ruolo di proponente del progetto integrato (PI). Questo permette agli operatori economici interessati di proporre la loro partecipazione al progetto integrato quando l'operazione che propongono sia compatibile con le finalità e gli obiettivi del progetto integrato. La manifestazione è presentata alla Direzione responsabile del PI indicata nel bando entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di apertura dei termini (secondo le disposizioni del bando) e sarà oggetto di pubblicazione nel sito internet regionale. La modulistica sarà predisposta e approvata dalla Direzione responsabile con decreto pubblicato sul sito internet della Regione del Veneto. Il soggetto proponente, oltre alla manifestazione di interesse, potrà utilizzare altri strumenti per dare pubblicità alla propria azione. Nella manifestazione di interesse dovranno essere indicati questi elementi:
   - tipo di progetto integrato (ad esempio, PIF, PIFF, PIA);
   - soggetto che intende assumere il ruolo di proponente del PI;
   - titolo del PI;
   - obiettivo/settore;
   - misure/sottomisure/azioni che si intendono attivare con il PI;
   - soggetti che possono richiedere di partecipare al PI in ciascuna misura/sottomisura/azione;
   - interventi/impegni previsti per misura/sottomisura/azione;
   - contatti.

   Le condizioni di accesso non devono essere discriminatorie rispetto ai soggetti che intendono partecipare al PI.

b) la presentazione da parte del soggetto proponente (mandatario) di una "domanda obiettivo" contenete il progetto integrato. La domanda obiettivo potrà essere presentata, se non diversamente stabilito nella scheda del PI, non prima di 60 giorni solari dalla data di apertura dei termini indicata

nel bando. La domanda obiettivo dovrà essere corredata da una relazione nella quale si identificano i soggetti che avevano chiesto di partecipare al PI ma non sono stati inseriti e la ragione del diniego;

c) la presentazione da parte di ciascun soggetto richiedente indicato nella domanda obiettivo, della domanda individuale.

Il bando può prevedere che le fasi b) e c) siano contestuali, anche se questo non modifica la procedura di selezione dell'operazione integrata.

Nel caso in cui le fasi b) e c) non siano contestuali, ai soggetti richiedenti sarà richiesto di presentare la domanda individuale solo se la domanda obiettivo ha superato la selezione.

La selezione secondo i criteri posti nel bando, opera in prima istanza sulla "domanda obiettivo". Tuttavia, l'aver superato la selezione da parte della domanda obiettivo non garantisce che sia decretato il finanziamento delle operazioni che compongono il progetto integrato.

Solo successivamente all'istruttoria di ammissibilità svolta su tutte le domande individuali, viene verificato che, per il progetto integrato, permangono le condizioni che hanno permesso di valutarne positivamente l'ammissibilità e quelle che ne hanno permesso il posizionamento in graduatoria utile per il superamento della selezione. In caso positivo, sarà decretato da parte di AVEPA il finanziamento delle operazioni individuali ammissibili secondo quanto stabilito nella corrispondente scheda misura del bando.

Alla conclusione di tutte le operazioni individuali, il progetto integrato sarà oggetto di una valutazione finale, che permetterà di verificare se l'obiettivo è stato raggiunto. Qualora ciò non accadesse saranno applicate le riduzioni previste nella scheda di progetto integrato del bando.

Nel caso dei **Progetti integrati aziendali** quale il Pacchetto giovani, il richiedente presenta la domanda nella misura "guida" e le domande per le altre misure obbligatorie e facoltative a cui intende aderire.

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita su tutte le domande del progetto integrato. Il pacchetto risulta ammissibile quando la domanda nella misura guida e le domande per le misure obbligatorie sono ammissibili.

La graduatoria è formulata secondo i criteri di selezione previsti nella scheda della misura guida.

Se il progetto integrato aziendale si posiziona in graduatoria utile per il superamento della selezione, sono finanziate tutte le domande del pacchetto per le quali l'istruttoria di ammissibilità è risultata positiva.

Come nei PI, la scheda bando può prevedere il caso in cui la presentazione della domanda nella misura "guida" non sia contestuale a quella per ciascuna delle altre misure. In questo caso la selezione opera in due fasi come nel PI.

La selezione secondo i criteri posti nel bando, opera in prima istanza sulla "domanda guida". Tuttavia, l'aver superato la selezione da parte della domanda guida non garantisce che sia decretato il finanziamento delle operazioni che compongono il progetto integrato aziendale.

Solo successivamente all'istruttoria di ammissibilità svolta su tutte le domande, viene verificato che, per il progetto integrato aziendale, permangono le condizioni che hanno permesso di valutarne positivamente

l'ammissibilità e quelle che ne hanno permesso il posizionamento in graduatoria utile per il superamento della selezione. In caso positivo, sarà decretato da parte di AVEPA il finanziamento delle operazioni individuali ammissibili secondo quanto stabilito nella corrispondente scheda misura del bando.

1.2.3 La formazione della graduatoria

1.2.3.1 La formazione della graduatoria su bandi regionali

L'articolo 75 del regolamento CE n. 1698/2005, stabilisce che l'**AdG garantisce che le operazioni finanziate siano selezionate secondo i criteri applicabili al Programma di sviluppo rurale**. A questo fine durante la fase istruttoria di valutazione dei criteri di selezione verranno promossi degli incontri tra l'AdG, i responsabili regionali di misura e AVEPA per verificare le eventuale criticità che gli uffici si trovassero ad affrontare. Ad ogni incontro verrà stilato un verbale che conterrà le indicazioni operative per il proseguo dell'istruttoria.

Durante la fase istruttoria di valutazione dei criteri di selezione, l'AdG potrà selezionare, in base ad una analisi del rischio, un campione pari al 1% delle domande ricevute positivamente, per verificare lo stato di applicazione dei criteri posti nel bando. La verifica sarà svolta dagli uffici della Unità complessa Sistema informativo Settore Primario di concerto con quelli della Direzione regionale responsabile di misura sulla base di una *check list* approvata dal Dirigente dell'Unità complessa Sistema informativo Settore Primario. Qualora si verifichino delle difformità di applicazione dei criteri, saranno comunicati da parte dell'AdG ad AVEPA i modi per adeguare l'istruttoria nella fase di selezione.

Qualora l'importo relativo alle operazioni ammissibili sia inferiore all'importo a bando, l'Organismo Pagatore può prescindere dalla valutazione dei criteri di selezione (punteggi di priorità e preferenza). In tal caso verranno assunti, ai fini della formulazione della graduatoria, i punteggi di priorità e preferenza dichiarati in domanda.

Dopo l'assunzione del decreto di finanziabilità si attua il monitoraggio procedurale relativo all'indice di ravvedimento[6] al fine poi di verificare le cause, i tempi e gli esiti di provvedimenti di revoca successivi. Allo stesso modo verranno monitorate le domande per le quali si instaura un contenzioso: AVEPA fornisce all'AdG trimestralmente un riepilogo dove sono indicati tutti gli elementi che permettono di valutare le problematiche di attuazione.

[6] Indice di ravvedimento: numero di domande finanziate per le quali è stato assunto un provvedimento di revoca/numero delle domande finanziate per bando.

Nei casi diversi dai progetti integrati, a conclusione della fase istruttoria e a partire dall'elenco delle operazioni ammesse stilato secondo i criteri di selezione previsti nelle schede misura, AVEPA predispone una graduatoria regionale unica per ciascuna misura/sottomisura e/o azione e decreta il finanziamento delle operazioni in graduatoria utile. Il decreto di finanziamento sarà assunto entro 120 giorni solari dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto.

I fondi messi a bando per ciascuna misura/sottomisura/azione sono concessi sulla base della posizione assunta dall'operazione in graduatoria seguendo l'ordine decrescente fino all'esaurimento dei fondi disponibili per il bando di riferimento. Qualora al budget di misura dato dalle disponibilità del Piano finanziario approvato dalla Commissione (di seguito "Piano") si aggiungano i fondi messi a disposizione dal bilancio regionale come aiuti di stato (di seguito "aiuti di stato"), questi ultimi andranno a finanziare le operazioni che sono in testa alla graduatoria, seguono quelle finanziate con fondi del Piano anche se ricadono nel gruppo di demarcazione, ovvero nel gruppo di operazioni ammesse che si ritrova a pari punteggio e livello di priorità, preferenza e precedenza tra le operazioni finanziate e quelle non finanziate.

Nel caso in cui la disponibilità finanziaria del bando con fondi del Piano non sia sufficiente a coprire il fabbisogno per tutte le operazioni che ricadono nel gruppo di demarcazione, ovvero nel gruppo di operazioni ammesse che si ritrova a pari punteggio e livello di priorità, preferenza e precedenza, queste vengono finanziate integralmente nel limite del budget totale di misura.

In caso di insufficiente disponibilità sia dei fondi del Piano che di quelli indicati come "aiuti di stato", si procede alla copertura parziale del fabbisogno di ciascuna domanda nel gruppo di demarcazione, in rapporto alla spesa ammessa delle singole operazioni, nei limiti delle disponibilità residue.

E' fatta salva la facoltà per il beneficiario di rinunciare formalmente ad un contributo eventualmente ridotto per carenza di fondi.

Nel caso di progetti integrati, a conclusione della fase istruttoria e a partire dall'elenco dei progetti ammessi stilato secondo i criteri di selezione previsti nella scheda progetto, AVEPA predispone una graduatoria regionale unica. Nella graduatoria, sulla scorta delle disponibilità finanziarie e delle modalità indicate nella scheda progetto, vengono individuati i progetti ammissibili e quelli in graduatoria utile. Per le operazioni in esso contenute viene decretato il finanziamento qualora, dopo aver superato la fase di istruttoria di ammissibilità, sia verificato che, per il progetto integrato a cui appartengono, permangono le condizioni di ammissibilità e non siano variate le condizioni che ne hanno permesso il posizionamento in graduatoria utile per il superamento della selezione.

L'elenco dei PI ammissibili e di quelli in graduatoria utile sono decretati da AVEPA entro 90 giorni solari dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande. Il decreto di finanziabilità del PI è pubblicato sul BUR, e, a partire da quella data, ciascun soggetto indicato nei PI in graduatoria utile ha 90 giorni solari per la presentazione delle domande di aiuto individuale. Il soggetto proponente di un PI in graduatoria utile, avrà cura di informare i partecipanti al proprio PI dei termini per la presentazione delle domande individuali.

Il decreto di finanziamento delle operazioni individuali sarà assunto entro 90 giorni solari dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto individuali.

Per i progetti integrati in cui è prevista contemporaneamente la presentazione della domanda per il progetto integrato e delle domande per le operazioni individuali in esso contenute, il decreto di individuazione dei PI in graduatoria utile e di finanziamento delle operazioni individuali in essi contenute, sarà assunto entro 150 giorni solari dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande per i progetti integrati. Nel caso in cui la disponibilità finanziaria del bando con fondi del Piano non sia sufficiente a coprire il fabbisogno per tutte le operazioni inserite in progetti integrati a pari punteggio e livello di priorità, preferenza e precedenza, vengono finanziate integralmente tutte le domande di operazioni in progetti a pari punteggio e livello di priorità, preferenza e precedenza, nei limiti del budget totale delle misure interessate.

In caso di insufficiente disponibilità dei fondi del Piano, non si procede alla copertura parziale del fabbisogno dei progetti integrati che ricadono nel gruppo di demarcazione, ovvero nel gruppo di progetti integrati ammessi che si ritrova a pari punteggio e livello di priorità, preferenza e precedenza tra i progetti sicuramente finanziabili e quelli non finanziabili per carenza di fondi.

1.2.3.2 La formazione della graduatoria su bandi dei GAL

La valutazione dei criteri di selezione è di competenza del GAL.

L'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande e la gestione dell'iter procedimentale previsto è in capo ad AVEPA, che verifica l'ammissibilità delle operazioni e predispone una proposta tecnica relativa ai risultati della valutazione dei criteri di selezione.

Viene previsto pertanto un momento di valutazione congiunta, prima della formazione della graduatoria, in cui il GAL verifica l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti nel bando.

A questo scopo sono istituite apposite Commissioni congiunte tra AVEPA e ciascun GAL, composte da un numero paritario di rappresentanti di AVEPA e del GAL di riferimento e presiedute dal Presidente del GAL o da un suo delegato.

Entro 30 giorni dall'adozione della DGR di selezione dei GAL e di approvazione dei relativi PSL, AVEPA predispone una proposta di regolamento unico per l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni e lo sottopone all'AdG che, sentiti i GAL e concertate con AVEPA eventuali modifiche ed integrazioni al testo proposto, lo approva entro 30 giorni dalla ricezione.

Ciascuna Commissione congiunta AVEPA/GAL è istituita con decreto del Direttore di AVEPA entro 90 giorni dall'adozione della DGR di selezione dei GAL e di approvazione dei relativi PSL, sulla base di apposito atto formale del GAL che individua i componenti di propria competenza.

Entro dieci giorni solari dalla conclusione dell'attività istruttoria di ammissibilità e di predisposizione della proposta tecnica relativa ai risultati della valutazione dei criteri di selezione, è convocata a cura di AVEPA la Commissione congiunta AVEPA e GAL di riferimento.

La Commissione ha come compito la valutazione dell'applicazione dei criteri di selezione e la predisposizione della graduatoria delle domande ammissibili per ciascuna misura/sottomisura e/o azione. Qualora la Commissione dovesse rilevare una non conformità nell'applicazione dei criteri di selezione previsti nel bando, evidenzia nell'ambito di apposito verbale le rettifiche e le integrazioni da apportare nell'applicazione dei criteri di selezione e predispone la graduatoria delle domande ammissibili e l'elenco delle domande finanziate.
La valutazione operata dalla Commissione che avviene sulla base anche di una check list allegata al Verbale della seduta, costituisce la verifica sullo stato di applicazione dei criteri di selezione da parte dell'AdG. Tuttavia, l'AdG potrà in ogni caso disporre una propria verifica secondo le modalità previste al punto 1.2.3.1 qualora lo ritenga necessario (articolo 75 del regolamento CE n. 1698/2005).
La Commissione conclude i propri lavori entro 10 giorni solari dalla data di convocazione del primo incontro.
AVEPA approva la graduatoria delle domande ammissibili e decreta il finanziamento delle operazioni in graduatoria utile, provvedendo quindi alle conseguenti comunicazioni ai beneficiari e alla chiusura del procedimento per le domande non finanziate.

I fondi messi a bando per ciascuna misura/sottomisura/azione sono assegnati sulla base della posizione assunta dall'operazione in graduatoria seguendo l'ordine decrescente fino all'esaurimento dei fondi disponibili per il bando di riferimento.
Qualora la disponibilità finanziaria del bando con fondi del Piano finanziario del PSL non sia sufficiente a coprire il fabbisogno per tutte le operazioni a pari punteggio e livello di priorità, preferenza e precedenza, nei limiti del budget totale della misura, vengono finanziate integralmente tutte le domande a pari punteggio e livello di priorità, preferenza e precedenza.
In caso di insufficiente disponibilità dei fondi del PSL, si procede alla copertura parziale del fabbisogno di ciascuna domanda nel gruppo di demarcazione, in rapporto alla spesa ammessa delle singole operazioni, nei limiti delle disponibilità residue.
E' fatta salva la facoltà per il beneficiario di rinunciare formalmente ad un contributo eventualmente ridotto per carenza di fondi.
Il decreto di finanziamento delle operazioni sarà di norma assunto entro 120 giorni solari dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto.

Il GAL assicura la pubblicità del bando e l'informazione generale nei confronti di tutti i potenziali soggetti richiedenti, mentre AVEPA cura le necessarie informazioni amministrative verso i soggetti che accedono al bando e i beneficiari degli aiuti.

Allo scopo di assicurare un efficace supporto al GAL nell'attività di gestione e monitoraggio, sarà garantito attraverso il sistema informativo di AVEPA l'accesso alle informazioni relative a tutte le operazioni generate dall'attività del GAL stesso.
Ulteriori momenti e strumenti di informazione, confronto e collaborazione saranno definiti anche attraverso appositi protocolli d'intesa tra AVEPA, GAL e AdG.

1.2.3.3 Disposizioni generali

Alla conclusione della fase istruttoria o, nel caso dei bandi proposti dal GAL, successivamente alla determinazione della commissione congiunta AVEPA-GAL, AVEPA ,con proprio decreto, approva le graduatorie, individuando le operazioni finanziate e quelle che, pur ammesse, non possono essere finanziate.
Il decreto di finanziabilità viene pubblicato, almeno per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nel sito di AVEPA e, per le operazioni relative all'Asse 4, nel sito del GAL interessato.

Le graduatorie decretate non possono essere scorse qualora si rendano disponibili nuovi fondi. Allo stesso modo **non possono essere scorse le graduatorie che individuano i progetti integrati ammissibili** qualora, a seguito della istruttoria delle operazioni individuali, si modificassero le condizioni di ammissibilità o la valutazione dei criteri di selezione del progetto stesso.
In caso di ripresentazione della domanda di aiuto in bandi successivi, il richiedente dell'operazione individuale potrà fare riferimento alla documentazione progettuale già presentata, avendo cura di integrare/sostituire la documentazione presentata in precedenza soggetta ad aggiornamento. **L'ammissibilità dell'operazione e il suo inserimento in graduatoria non dà comunque diritto all'acquisizione di punteggio utile ai fini della valutazione e della formazione delle graduatorie in successive aperture dei termini.** In ogni caso non saranno riconosciute ammissibili spese relative a lavori o attività iniziate prima della presentazione della nuova domanda.

Ad ogni **beneficiario delle operazioni finanziate**, AVEPA comunica:

- il numero e la data del decreto che ha approvato la graduatoria, con il riferimento al bando cui la graduatoria si riferisce;
- la spesa ammessa e l'ammontare del contributo concesso o il premio riconosciuto;
- la descrizione degli interventi ammessi, la relativa spesa ammessa e l'entità del contributo concesso; a queste voci si dovrà fare riferimento per la produzione della documentazione giustificativa e per il collaudo tecnico - economico;
- le motivazioni che hanno determinato eventuali riduzioni della spesa prevista o l'esclusione di alcuni azioni; in questo caso dovranno essere riportate le modalità per procedere ad eventuale ricorso in sede giurisdizionale;

- il termine entro il quale deve essere concluso l'intervento e presentata la documentazione per la rendicontazione finale, o il termine entro il quale l'impegno deve essere mantenuto;
- i necessari riferimenti per la rendicontazione dell'operazione e le modalità di erogazione del contributo;
- le eventuali prescrizioni ed adempimenti a carico del beneficiario;
- l'obbligo a fornire tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione dell'operazione;
- gli obblighi in materia di informazione e pubblicità.

Il termine entro il quale deve essere concluso l'operazione va calcolato a partire dalla data di pubblicazione nel BUR del decreto di approvazione della graduatoria e di concessione del finanziamento, salvo disposizioni specifiche nelle schede di misura.

Nel caso delle misure del tit. I e della misura 131, qualora:

- il numero dei beneficiari sia troppo oneroso;
- siano comuni a tutti i beneficiari le indicazioni in merito agli impegni e le eventuali prescrizioni o adempimenti,

AVEPA può utilizzare quale forma di comunicazione la pubblicazione del decreto di finanziamento sul proprio sito internet, dove, oltre all'elenco dei beneficiari, saranno indicate le altre informazioni necessarie al beneficiario per il proseguo dell'impegno.

Nel caso di progetti integrati, AVEPA comunica al **soggetto proponente**:

- il numero e la data del decreto che ha approvato il progetto integrato, con il riferimento al bando cui si riferisce;
- la composizione dei soggetti beneficiari;
- il termine ultimo entro il quale deve essere concluso l'intero progetto;
- l'obbligo a fornire tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione dell'operazione;
- gli obblighi in materia di informazione e pubblicità.

1.3 La procedura a regia

La procedura a regia rappresenta una formula attuativa degli interventi esplicitamente prevista per i Gruppi di Azione Locale ed i partenariati pubblici-privati di cui all'art. 59 lett. e) del Reg. (CE) 1698/2005 (partenariati rurali-PAR).

Per quanto riguarda i GAL, le linee strategiche d'intervento in cui si articola il PSL possono prevedere l'attivazione di apposite operazioni a regia. Un'operazione a regia si attua esclusivamente attraverso una delle Misure del PSR ammesse all'operatività dell'Asse 4. Il beneficiario predeterminato a livello di PSL deve essere compreso tra le categorie di soggetti richiedenti previsti per la Misura stessa.

Tale procedura è attivabile in presenza, e in funzione, di particolari situazioni di interesse e valenza prevalentemente pubblica, in cui le operazioni programmate possono corrispondere esplicitamente ad esigenze della collettività nel suo complesso e del territorio, e può essere utilizzata solo quando è

espressamente prevista nel PSL del singolo GAL. In questi casi è ammessa quindi una parziale deroga dalla procedura a bando pubblico, ma deve essere assicurata comunque la necessaria coerenza con le indicazioni del PSL e la pubblicità degli atti e delle procedure di individuazione e selezione dei beneficiari.

L'intervento a regia può individuare quindi specifiche aree e/o beneficiari, predeterminando in modo univoco i soggetti richiedenti.

La procedura relativa agli "interventi a regia GAL" si articola nelle seguenti fasi:

a. il GAL predispone e approva l'intervento a regia mediante apposito atto che ne descrive e motiva l'attuazione, con riferimento esplicito alle indicazioni del PSL, in particolare al paragrafo 5.3 e ai quadri 5.3.1 e 5.5.1-SezioneB, e sulla base comunque delle indicazioni e degli appositi schemi previsti dalla Regione;
b. il GAL trasmette all'AdG l'atto relativo all'approvazione dell'intervento, entro i 30 giorni successivi alla data di approvazione;
c. l'AdG valuta l'intervento a regia sotto il profilo della conformità con il PSL, con il Programma di Sviluppo Rurale ed il quadro normativo relativo allo sviluppo rurale;
d. l'AdG, entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento, esprime il parere di conformità e lo trasmette al GAL, unitamente alle eventuali prescrizioni per l'attivazione dell'intervento;
e. l'AdG, per i casi di non conformità, formula apposite osservazioni invitando il GAL ad apportare le conseguenti revisioni ed integrazioni entro il termine stabilito dalla comunicazione; la richiesta di integrazioni comporta la conseguente interruzione dei termini previsti per la formulazione del parere da parte dell'AdG;
f. il GAL, sulla base del parere favorevole dell'AdG, attiva l'intervento a regia, previa approvazione formale nel caso sia stato oggetto di revisioni richieste dall'AdG, provvedendo:
    - alla sua pubblicazione presso l'albo della Provincia, sul sito Internet e nel bollettino-notiziario del GAL;
    - alla trasmissione di apposita comunicazione ai potenziali soggetti richiedenti e ad AVEPA con l'indicazione dell'avvenuta pubblicazione ed i relativi estremi;
    - il GAL assicura inoltre l'ulteriore informazione nei confronti dei medesimi soggetti previsti per i Bandi pubblici (Comuni, Rete Rurale Nazionale);
g. AVEPA attiva le procedure relative all'acquisizione e alla gestione delle domande di aiuto da parte dei soggetti richiedenti previsti dall'intervento a regia e alla conseguente fase di istruttoria tecnico-amministrativa, in particolare per quanto riguarda l'ammissibilità dei soggetti beneficiari e delle relative operazioni, provvedendo inoltre alle successive fasi di concessione del finanziamento e di liquidazione degli aiuti, secondo le disposizioni del Manuale;
h. AVEPA, per le domande considerate non ammissibili, provvede alla necessaria comunicazione, oltre che nei confronti del soggetto richiedente interessato, anche al GAL;

i. AVEPA, qualora l'importo della spesa ammissibile relativa alle domande ammissibili risulti inferiore al 70% dell'importo di spesa totale approvato dal GAL con l'intervento a regia, decreta la non ammissibilità di tutte le domande presentate nell'ambito dell'intervento a regia;
j. AVEPA cura la fase di controllo amministrativo, in itinere, in loco ed ex post secondo quanto previsto nel Manuale;
k. il GAL provvede ad assicurare la necessaria informazione e pubblicità all'intervento a regia approvato, secondo quanto previsto al precedente punto f), mentre AVEPA fornisce tutte le informazioni amministrative previste nei confronti dei soggetti richiedenti e beneficiari.

La strategia proposta dal PIA-R può prevedere l'attivazione di operazioni a regia.

In relazione alle particolari modalità attuative prefigurate per il Progetto Integrato d'Area – Rurale (PIA-R), la formula a regia rappresenta uno strumento prioritario per l'attivazione delle relative operazioni, da parte del partenariato rurale, in particolare per dar corso ad interventi di interesse e valenza prevalentemente pubblica direttamente rispondenti alla strategia proposta.

Il ricorso a questa formula comporta necessariamente l'individuazione preventiva dei relativi soggetti richiedenti e beneficiari –esclusivamente di natura pubblica- e deve essere adeguatamente descritta e motivata dal PIA-R, fermo restando l'insieme delle condizioni, dei requisiti, degli importi di spesa e dei livelli di aiuto stabiliti dal PSR per le singole Misure e Azioni.

Sulla base degli interventi a regia approvati nell'ambito del PIA-R, la Regione provvede quindi a definire il quadro delle conseguenti scadenze e modalità per la presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti interessati, attraverso apposito provvedimento della Giunta regionale.

AVEPA attiva le procedure relative all'acquisizione e alla gestione delle domande di aiuto da parte dei singoli soggetti richiedenti e alla conseguente fase di istruttoria tecnico-amministrativa, in particolare per quanto riguarda l'ammissibilità dei soggetti beneficiari e delle relative operazioni, provvedendo inoltre alle successive fasi di concessione del finanziamento e di liquidazione degli aiuti, secondo le disposizioni del Manuale. Per le domande ammissibili e non ammissibili, AVEPA trasmette la relativa comunicazione, oltre che nei confronti del soggetto richiedente interessato, anche al partenariato rurale.

1.4 La procedura a gestione diretta

La Regione, i GAL ed i partenariati pubblici-privati di cui all'art. 59 lett. e) del Reg. (CE) 1698/2005 (PAR),quali beneficiari, possono realizzare operazioni a gestione diretta quando ciò sia esplicitamente previsto dal PSR.

Le modalità di esecuzione dell'operazione possono essere le seguenti:

a. attuazione in proprio;
b. l'affidamento ad un soggetto selezionato sulla base di più offerte, con il quale viene stipulato un contratto contenente i termini, le condizioni e le modalità per l'espletamento dell'incarico. La Regione, i GAL ed i partenariati pubblici-privati di cui all'art. 59 lett. e) del Reg. (CE) 1698/2005 (PAR) sono

amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici e, in quanto tali, sottoposti alla legislazione vigente in materia;

c. la convenzione con soggetti pubblici che, per finalità istituzionali e/o capacità tecnico-scientifica, possono garantirne la corretta realizzazione, in funzione delle caratteristiche di spiccata specificità richieste. La convenzione stabilisce le modalità di realizzazione degli interventi, i rapporti tra i contraenti per la realizzazione delle attività illustrate nel progetto in particolare per quanto riguarda gli impegni reciproci.

Gli interventi a gestione diretta regionale (misura 111 "Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale" azioni 2 e 4, misura 331 "Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali" azione 3 misura 323/b "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Piani di protezione e gestione " e misura 511 "Assistenza tecnica") seguono la seguente procedura:

- l'amministrazione regionale adotta con proprio provvedimento l'operazione;
- l'AdG o la struttura regionale competente per materia trasmette il provvedimento ad AVEPA;
- la gestione delle fasi del procedimento successivo si articolerà secondo la tipologia di operazione così come indicato nel provvedimento regionale di adozione dell'operazione stessa;
- AVEPA cura la fase di controllo in itinere, in loco ed ex post secondo quanto previsto nel Manuale;
- l'AdG o la struttura regionale competente per materia cura la pubblicità del progetto, mentre AVEPA cura le necessarie informazioni amministrative verso il soggetto interessato.

La procedura relativa agli "interventi a gestione diretta GAL" si articola nelle seguenti fasi:

a. il GAL approva l' intervento a gestione diretta mediante apposito atto che ne descrive e motiva l'attuazione, con riferimento esplicito alle indicazioni del PSL, anche per quanto riguarda le opzioni selezionate nel Quadro 5.5.1-Sezione B, e sulla base comunque delle disposizioni e degli appositi schemi previsti dalla Regione;

b. il GAL procede all'attivazione dell'intervento, provvedendo:
   - alla trasmissione dell'atto ad AVEPA entro i 10 giorni successivi alla data di approvazione; l'invio all'AdG avviene nei termini stabiliti per tutti gli atti (30 giorni)
   - alla sua pubblicazione presso l'albo della Provincia, sul sito Internet e nel bollettino-notiziario del GAL;

c. il GAL provvede a presentare ad AVEPA apposita domanda di aiuto, entro i termini stabiliti;

d. AVEPA provvede all'acquisizione della domanda e alla conseguente istruttoria tecnico-amministrativa, con particolare riferimento alla verifica dell'ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli importi della spesa prevista nonché alle successive fasi di finanziabilità e di liquidazione degli aiuti secondo le disposizioni previste dal Manuale;

e. AVEPA cura tutte le fasi successive, fino all'acquisizione della rendicontazione delle spese effettuate dal GAL e della relativa domanda di pagamento, disponendo la conseguente liquidazione dell'importo dovuto nei confronti del GAL medesimo;

f. AVEPA cura la fase di controllo in itinere, in loco ed ex post secondo quanto previsto dal Manuale;

g. il GAL provvede ad assicurare la necessaria informazione e pubblicità all'intervento approvato e realizzato, anche sul proprio sito Internet e nel bollettino-periodico, mentre AVEPA fornisce tutte le informazioni amministrative previste nei confronti del GAL, quale soggetto richiedente e beneficiario.

La procedura per gli "interventi a gestione diretta PAR" attivabile dai partenariati pubblici-privati di cui all'art. 59 lett. e) del regolamento CE n.1698/2005 riguarda le Misure/Sottomisure/Azioni che prevedono il partenariato come soggetto richiedente (ad es.: Misura 313). Tutti gli interventi a gestione diretta devono essere comunque previsti e descritti dal PIA-R.

Sulla base degli interventi approvati nell'ambito dei PIA-R, la Regione provvede a definire il quadro delle conseguenti scadenze e modalità per la presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti interessati, attraverso apposito provvedimento della Giunta regionale.

AVEPA attiva le procedure relative all'acquisizione e alla gestione delle domande di aiuto da parte dei singoli soggetti richiedenti e alla conseguente fase di istruttoria tecnico-amministrativa, in particolare per quanto riguarda l'ammissibilità dei soggetti beneficiari e delle relative operazioni, provvedendo inoltre alle successive fasi di concessione del finanziamento e di liquidazione degli aiuti, secondo le disposizioni del Manuale.

2. LINEE PROCEDURALI IN CASI PARTICOLARI

2.1 Presentazione tardiva delle domande di pagamento

articolo 21 del regolamento CE n. 796/2004

La presentazione tardiva delle domande è prevista **solamente per le domande di pagamento delle misure tit. I**. In questo caso si applica l'articolo 21 del regolamento CE n. 796/2004, che permette un ritardo sino a 25 giorni di calendario dal termine prescritto. In particolare, la presentazione tardiva comporta una riduzione pari all'1%, per ogni giorno di ritardo, dell'importo dovuto al beneficiario qualora questi avesse presentato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile.

2.2 Pagamento dell'anticipo e degli acconti

2.2.1 Anticipi

(Articolo 56 del regolamento CE n. 1974/2006)

In deroga all'articolo 26, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1975/2006, per le operazioni finanziate nelle misure di investimento, i beneficiari possono richiedere che sia versato loro un anticipo del 20% dell'aiuto pubblico concesso a seguito di presentazione di garanzia fideiussoria pari al 110% dell'anticipo da erogare.

Nel caso di beneficiari pubblici, l'anticipo può essere versato solo ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico (art. 56 del regolamento CE n. 1974/2006). Sono esclusi dal versamento dell'anticipo le province e la regione.

Questi soggetti in alternativa alla garanzia fideiussoria possono presentare una delegazione irrevocabile del pagamento, rilasciata dal Tesoriere.

I beneficiari di operazioni finanziate con provvedimenti assunti nel 2009 e nel 2010, possono richiedere un anticipo del 50% dell'aiuto pubblico concesso a seguito di presentazione di garanzia fideiussoria pari al 110% dell'anticipo da erogare (art.56 del regolamento CE n. 1974/2006).

L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione nel BUR del decreto di concessione del finanziamento dell'operazione individuale.

Lo svincolo della fideiussione avviene sulla base della presentazione dello stato di avanzamento. Tuttavia, su richiesta del beneficiario, l'importo dell'acconto può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma, in tale fattispecie, la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto da parte dell'ufficio competente all'istruttoria finale.

La procedura di erogazione dell'aiuto si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo.

2.2.2 Acconti e saldi delle misure del Tit. II

Per le misure del tit. II, l'entità dell'acconto viene stabilita in rapporto alla spesa sostenuta per l'avanzamento nella realizzazione dell'operazione.

Ai fini della concessione dell'acconto, l'importo minimo di spesa giustificata deve essere pari almeno al 40% dell'importo totale di spesa ammessa; l'importo minimo di spesa giustificata ed effettivamente sostenuta è ridotto al 30% se l'importo totale di spesa ammessa supera 1 milione di euro.

L'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non può superare l'80% del contributo totale concesso.

Su richiesta del beneficiario, l'importo dell'acconto può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma, in tale fattispecie, la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione del progetto, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo in fase di saldo.

Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, non superi l'80% del contributo concesso.

Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, complessivamente non superi l'80% del contributo concesso.

La richiesta di acconto non può essere avanzata nei due mesi precedenti alla data prevista per la conclusione dell'intervento.

La procedura di erogazione dell'aiuto si conclude entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento dell'acconto e del saldo.

2.2.3 Anticipi e acconti a favore dei GAL (misure 421 e 431)

Come disposto dall'articolo 38 del regolamento CE n. 1974/2006 e nel PSR, per la misura 431 - "Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione" possono essere erogati anticipi ai GAL fino al 20% dell'importo ammesso a contributo, a seguito di presentazione di garanzia fideiussoria pari al 110% dell'anticipo da erogare.

Considerate le effettive modalità di applicazione di queste due misure, con riferimento anche alle disposizioni specifiche previste dai Sub Allegati E4 ed E5 al Bando, la concessione di anticipi e acconti a favore dei GAL viene prevista secondo le seguenti modalità.

Per la misura 431, il GAL, sulla base del programma finanziario definito dal PSL approvato, presenta la domanda di aiuto con l'indicazione delle spese previste per ciascuno degli interventi a), b) e c) per l'intero periodo di programmazione. Per questa misura, il GAL può richiedere un anticipo pari al 20% dell'importo

totale programmato in termini di spesa pubblica, a fronte della garanzia fideiussoria pari al 110% dell'importo richiesto.

A conclusione di ciascun anno solare, il GAL presenta entro il 31 marzo la domanda annuale di acconto e la relativa documentazione prevista, comprendente la rendicontazione delle spese sostenute l'anno precedente, rispetto alla quale AVEPA attiva apposita istruttoria ed accerta la spesa effettivamente ammessa. Nel caso la spesa accertata ecceda l'anticipo, AVEPA liquida al GAL la differenza tra i due importi e dispone lo svincolo della fideiussione. Tuttavia, il GAL può richiedere che l'importo dell'acconto sia cumulato all'anticipo già accordato; in tale fattispecie, la garanzia fideiussoria potrà essere svincolata in sede di successiva rendicontazione annuale.

L'importo complessivo degli acconti e dell'eventuale anticipazione erogata non può superare il 90% della spesa pubblica totale prevista nel PSL approvato per l'intero periodo di programmazione.

Per la misura 421 "Cooperazione transnazionale e interterritoriale", il GAL può richiedere, dopo l'approvazione del progetto di cooperazione, sulla base dello stato di avanzamento, un acconto sino al 80% dell'importo totale ammesso, a fronte di un pari importo di spesa giustificata.

La procedura di erogazione dell'aiuto si conclude entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento dell'acconto.

2.2.4 Pagamento dell'aiuto per le misure tit. I

Per le misure del tit. I, la liquidazione dell'aiuto viene concessa di norma in un'unica soluzione nel momento in cui è stato verificato il rispetto dei criteri di ammissibilità attraverso i controlli di amministrativi e in loco previsti dagli articoli 11 e 12 del regolamento CE 1975/2006. In particolare, per tutte le domande non estratte a campione o per le quali sono già stati definiti gli esiti dei controlli (e qualora gli esiti lo consentano) la procedura di pagamento si conclude entro 15 giorni dal momento in cui sono avviati tutti i controlli in loco.

Tuttavia, può essere corrisposto un acconto del 75% dell'aiuto a tutti i beneficiari dopo la presentazione della domanda di pagamento ed entro 15 giorni dalla data di completamento dei controlli amministrativi di ammissibilità (articolo 9 del regolamento CE n. 1975/2006). Tuttavia, qualora AVEPA comunichi al beneficiario che non sia stato possibile compiere entro la stessa data i controlli relativi alla condizionalità, eventuali pagamenti indebiti sono recuperati conformemente all'articolo 73 del regolamento CE n. 796/2004.

2.2.5 Pagamento dell'aiuto per le misure pluriennali

Per le misure pluriennali, verrà valutata dall'Autorità di Gestione di concerto con AVEPA la rinuncia alla presentazione materiale della domanda annua di pagamento da parte del beneficiario. Ciò sarà valutato sulla base della presenza di efficaci procedure di controllo (articolo 4 del regolamento CE n. 1975/2006). La rinuncia è possibile per le domande di pagamento dal secondo anno di impegno ed è disposta per quelle misure/sottomisure/azioni per le quali non è richiesto al beneficiario dell'aiuto di comunicare elementi che determinino il calcolo dell'aiuto annuo.

2.3 Varianti e proroghe

Varianti e Modifiche

Sono considerate varianti tutti i cambiamenti all'operazione approvata che comportino, in particolare:

1. il cambio del beneficiario,
2. il cambio della sede dell'investimento o delle superfici oggetto di impegno,
3. modifiche tecniche sostanziali degli interventi approvati,
4. modifica della tipologia degli interventi approvati.

Inoltre, le varianti per essere ammissibili devono essere preventivamente richieste all'ufficio responsabile del procedimento.

Per quanto riguarda la variante di cui al punto 1, si veda il paragrafo 2.7 in cui è disciplinata tale modalità di subentro di un soggetto ad un altro.

Le altre varianti sono di seguito trattate distintamente per le misure del tit. I e quelle del tit. II.

Nel caso delle **misure del tit. I non sono ammesse varianti**.

In particolare, l'articolo 10, comma 6 del regolamento CE n. 1975/2006, stabilisce che nel corso del periodo oggetto di impegno non è possibile scambiare le particelle oggetto dell'aiuto.

Tuttavia, nel caso previsto dall'articolo 45, comma 4 del regolamento CE n. 1974/2006, qualora il beneficiario non possa rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di una operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, l'impegno può essere adeguato alla nuova situazione dell'azienda se la misura/azione lo consente. Se tale adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa senza obbligo di restituzione dell'aiuto per l'effettiva validità dell'impegno stesso.

Anche per le **misure del tit. II**, nel corso della realizzazione dell'operazione **non sono ammesse varianti all'operazione.**

Tuttavia, in quanto non considerate varianti, sono ammissibile **modifiche non sostanziali**, se coerenti con gli obiettivi del programma e rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.

Le modifiche non sostanziali per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione così come previsto dall'articolo 72 del regolamento CE n. 1698/2005 (vi veda il paragrafo 2.6).

Si considerano modifiche non sostanziali: quelle modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi che possono comportare anche una variazione della spesa tra interventi non superiore al 10% della spesa ammessa per l'operazione, così come il cambio di preventivo. purché motivato secondo le modalità previste al paragrafo 5.2.1.

Le variazioni non sostanziali, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, possono essere autorizzate anche in sede consuntiva dall'incaricato all'accertamento finale. Il beneficiario può richiedere all'ufficio di esprimere un parere circa la possibilità di apportare tale variazione non sostanziale all'operazione ammessa a finanziamento.

I **termini di scadenza** per l'esecuzione delle operazioni e l'effettuazione delle relative spese non sono prorogabili, salvo causa di forza maggiore (si veda il punto 2.5 "Cause di forza maggiore").

2.4 Errori palesi

articolo 4 del regolamento CE n. 1975/2006

L'articolo 4 del regolamento CE n. 1975/2006 precisa al paragrafo 3 che le domande di aiuto e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dalla autorità competenti.

Al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori, al momento della presentazione della domanda **non sono considerabili errori palesi**:

- CUAA[7]: errata o mancata indicazione,
- Partita IVA (se posseduta): errata o mancata indicazione,
- Firma del richiedente sul modulo della domanda: mancata apposizione in calce al documento,
- Interventi componenti l'operazione: errata o mancata indicazione,
- Punteggi richiesti per l'operazione: errata o mancata indicazione.

[7] CUAA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole.

2.5 Cause di forza maggiore

articolo 47 del regolamento CE n.. 1974/2006

Nei casi di forza maggiore, il beneficiario che a causa di ciò non completa l'operazione non è tenuto alla restituzione degli importi percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, e non vi è applicazione di alcuna riduzione o sanzione.

Sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

a. decesso del beneficiario;
b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c. espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
f. epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico.

Il beneficiario deve notificare per iscritto la documentazione relativa ai casi di forza maggiore al responsabile del procedimento entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui è in grado di provvedervi. L'indicazione della documentazione da produrre sarà fornita nel Manuale delle procedure di AVEPA.

2.6 Stabilità delle operazione

articolo 72 del regolamento CE n. 1698/2005

Per le misure di investimento gli investimenti finanziati, devono essere mantenuti e non subire modifiche sostanziali che:

a) ne alterino la natura o la condizione di esecuzione o che procurino un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di una infrastruttura ovvero dalla cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva,

per un periodo successivo alla pubblicazione del decreto di finanziamento nel BUR di:

- **7 anni** per gli investimenti di cui al punto a), comma 1 dell'articolo 55 del regolamento 1974/2006;
- **5 anni** per gli investimenti di cui al punto b), comma 1 dell'articolo 55 del regolamento 1974/2006.

Il punto a) si riferisce alle modifiche che riguardano l'intervento o gli interventi previsti dall'operazione finanziata nel periodo vincolativo.

In particolare, sottolinea come non sia possibile modificare le componenti dell'operazione, quindi richiedere delle varianti che modifichino in modo sostanziale quanto approvato (cfr. paragrafo 2.3) e non sia possibile modificare la destinazione del bene successivamente alla chiusura dell'operazione e all'erogazione del saldo per il restante periodo vincolativo. Al punto a) viene anche prevista la possibilità che l'operazione possa procurare un vantaggio al beneficiario non previsto al momento dell'istruttoria di ammissibilità (cfr. paragrafo 5.3.4) e quindi questo non abbia portato ad una decurtazione del contributo concesso al momento del finanziamento.

Al punto b), sono considerate sia le modifiche conseguenza della cessazione o della rilocalizzazione dell'attività oggetto di investimento, che quelle causate da un cambiamento dell'assetto proprietario di una infrastruttura.

Nel caso il soggetto beneficiario si modifichi a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda si ricade nei casi previsti nel paragrafo 2.7.

La cessazione della sola attività produttiva oggetto dell'operazione finanziata nel periodo vincolativo, così come la rilocalizzazione dell'oggetto dell'intervento di una operazione determinerà l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso dal decreto di finanziamento e il recupero degli importi eventualmente liquidati.

2.7 Variabilità del soggetto beneficiario

articolo 44 del regolamento CE n. 1974/2006

Nel caso delle **misure tit. I** valgono le seguenti opportunità o vincoli:

- nel caso in cui al soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima del provvedimento di concessione del contributo, subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, a quest'ultimo non è ammesso il subentro nella titolarità della domanda;
- dopo la concessione dell'aiuto, nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al nuovo beneficiario. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al cessionario la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Tuttavia, nel caso di cessazione definitiva dell'attività agricola da parte del beneficiario, la restituzione dell'aiuto non viene richiesta se ha adempiuto ad almeno i 3/5 del suo impegno e non si possa realizzare il subentro.

Nel caso delle **misure tit. II** valgono le seguenti opportunità o vincoli:

A. **Prima della chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato nel bando**, il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto che ha già presentato domanda di aiuto, comportano per il subentrante la presentazione di una nuova domanda. La nuova domanda dovrà pervenire entro i termini previsti nel bando.

B. Il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto, **nel periodo tra la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto indicato nel bando e il provvedimento di concessione** comporta la decadenza della domanda di aiuto.

C. Nel caso in cui, **successivamente al provvedimento di concessione e prima dell'erogazione del saldo**, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità e la stessa valutazione nei criteri di selezione che hanno consentito la concessione dell'aiuto e che sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.
L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al nuovo beneficiario. Viene comunicato anche il nuovo aiuto, che viene calcolato sulla base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l'importo indicato nel decreto di concessione originario.
Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al richiedente la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

D. Nel caso in cui **dopo l'erogazione del saldo, ma entro il periodo vincolativo** di cui al precedente paragrafo 2.6, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, il beneficiario deve darne preventiva comunicazione all'ufficio. Qualora il subentrante sottoscriva gli impegni assunti dal cedente, l'ufficio ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determineranno

l'avvio del procedimento di revoca nei confronti del subentrante stesso. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, l'ufficio avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca. In ogni caso il subentro deve avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all'art.72 del regolamento 1698/2005 (cfr. paragrafo 2.6).

2.8 Estensione dell'impegno

articolo 45 del regolamento CE n. 1974/2006

Per le misure tit. I non si applica la possibilità prevista dall'articolo 45 del regolamento CE n. 1974/2006: nel caso il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda, non può richiedere l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione dell'impegno.

2.9 Affidabilità del richiedente

articolo 26 del regolamento n. 1975/2006

Per le misure del tit. II, l'affidabilità del richiedente è valutata rispetto ai provvedimenti di revoca totale degli aiuti emessi a suo carico nei periodi di programmazione dello Sviluppo Rurale 2000-2006 e 2007-2013

Non sono ammissibili le domande di aiuto di soggetti per i quali:

- è stata conclusa una procedura di revoca totale dell'aiuto per una analoga categoria (investimento o immateriale) di operazione cofinanziata nei bandi del PSR 2000-2006. Ad esempio, il soggetto cui è stata revocata una operazione di investimento non potrà presentare nel periodo di esclusione una operazione definita di investimento ai sensi dell'articolo 55 del regolamento CE n. 1974/06. La durata dell'esclusione è determinato in base delle disposizioni vigenti al momento dell'adozione del provvedimento;
- è stata conclusa una procedura di revoca totale dell'aiuto per una analoga categoria (investimento o immateriale) di operazione cofinanziata nei bandi del PSR 2007-2013. La durata dell'esclusione è determinata in due anni, dalla data del provvedimento di revoca.

Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

Inoltre, sono comunque considerati soggetti affidabili le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 3-2-1993 n. 29 e gli enti pubblici economici.

2.10 Classificazione delle imprese

Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti con il decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005[8], con il quale è stata adeguata la definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, da utilizzare ai fini della concessione degli aiuti.

Le indicazioni nel decreto, si utilizzano parimenti per la classificazione delle imprese di cui all'articolo 28, paragrafo 3[9] del regolamento CE n. 1698/2005.

2.11 Operazioni realizzate da enti pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nonché alla raccomandazione 2003/361/CE e alla comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C179/02 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici".

La normativa comunitaria in materia di appalti è stata recepita con D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE , e s.m.i..

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori. Per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

[8] G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005.

[9] Imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

3. RIDUZIONI

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di violazioni e riduzioni si rimanda a quanto stabilito nei seguenti provvedimenti:

- Regolamento CE n. 796/2004 "Modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori" e s.m.i.;
- Regolamento CE n. 1975/2006 "Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale" e s.m.i.;
- D.M. 1205 del 20/03/2008 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" e s.m.i.;
- DGR n. 1659 del 24/06/2008 "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. DM 20 marzo 2008, n. 1205 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento CE n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)". Disposizioni regionali di attuazione".

Le disposizioni regionali di attuazione potranno essere integrate o modificate con in relazione alla modifica degli impegni indicati nei bandi.

4. SANZIONI

Qualora si verifichi un utilizzo scorretto dei fondi pubblici, ma non si configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, si procederà:

- al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali;
- alla segnalazione, se del caso, all'autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali;
- all'applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 23 dicembre 1986, n. 898 e sue successive modificazioni ed integrazioni. La legge prevede, peraltro, che fino alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 898/86, copia del processo verbale e del rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovrà essere trasmesso al Presidente della Giunta Regionale o al funzionario dal medesimo delegato. Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Presidente della Giunta Regionale o ad un suo delegato eventuali scritti difensivi o documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo. Il Presidente della Giunta Regionale, o al funzionario dal medesimo delegato, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione insieme con le spese. Laddove ritenga che la violazione non sussista il Presidente della Giunta Regionale, o il funzionario dal medesimo delegato, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'ufficio che ha redatto il rapporto.

5. AMMISSIBILITA' E ELEGGIBILITA' DELLE SPESE

5.1 Introduzione

L'ammissibilità ed eleggibilità delle spese sono due argomenti per i quali, anche sulla base dell'esperienza dei precedenti periodi di programmazione, è necessario indicare opportunità e limiti al fine di semplificare la gestione dei rapporti finanziari tra l'amministrazione e il beneficiario dell'operazione.
In questo capitolo sono quindi esplicitate le regole applicabili alle domande finanziate a valere sulle misure tit. II, con particolare attenzione ad alcune forme di spesa che richiedono particolare attenzione nella valutazione della loro ammissibilità.
Un caso particolare, che non viene trattato nei paragrafi che seguono, riguarda le spese relative all'Assistenza Tecnica, per le quali si applicano le deroghe previste al punto 4 dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

5.2. Ammissibilità ed eleggibilità delle spese

5.2.1 Quali sono le spese ammissibili?

Per le misure tit. II, le spese ammissibili a finanziamento sono quelle relative ad interventi che rientrano nelle tipologie descritte in ciascuna scheda misura del bando. Per ciascuna operazione sono individuati puntualmente con l'istruttoria tecnico-amministrativa (istruttoria di ammissibilità) degli uffici dell'organismo pagatore, gli interventi e la relativa spesa ad essi pertinente. Qualora l'operazione sia ritenuta ammissibile, e sia successivamente oggetto di finanziamento, viene comunicata al beneficiario la descrizione degli interventi ammessi, la relativa spesa ammessa e l'entità del contributo concesso.
Al termine dell'operazione, accertato che quanto realizzato sia funzionale, ovvero consegua gli obiettivi fondamentali dell'operazione che sono stati alla base della decisione di ammissibilità della domanda e/o della sua posizione in graduatoria, sono ammissibili al contributo del Programma, le spese che sono state effettivamente sostenute dal beneficiario in relazione alla realizzazione degli interventi ammessi così come accertato in fase di istruttoria finale al momento del saldo.

Di seguito sono esplicitate per le spese di investimento (articolo 55 del regolamento CE n. 1974/2006) alcune disposizioni generali che derivano da quelle nazionali e dalla normativa comunitaria.

Investimenti materiali realizzati da privati

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti tecnologici, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci:

- del Prezzario della Camera di commercio di Belluno per le zone montane o
- del Prezzario regionale opere edili della Regione del Veneto e Prezzario regionale dei Lavori Pubblici per gli impianti tecnologici per le altre zone o
- del Prezzario regionale delle opere agroforestali,

al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario che il soggetto richiedente dimostri di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

A tale scopo, è necessario che il soggetto richiedente fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato[10].

Per l'acquisto di beni il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione resa dal soggetto richiedente, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto quando la scelta ricada sul preventivo di spesa economicamente più vantaggiosa, altrimenti è necessario che il soggetto richiedente fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato . E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato, deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (ad esempio, scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), dovranno essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezziario della Camera di commercio di Belluno per le zone montane o, per le altre zone, nei Prezzari regionali della Regione del Veneto opere edili e dei Lavori Pubblici per gli impianti tecnologici. E' inoltre necessario acquisire ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata (ad esempio, permesso di costruire, pareri organi tecnici ecc.) prima della concessione dell'aiuto così come specificato nelle schede misura.

---

[10] Per tecnico qualificato si intende qualsiasi soggetto terzo rispetto al richiedente in possesso di una adeguata qualificazione (titolo di studio, abilitazione all'esercizio della libera professione ecc. ecc.) e delle necessarie competenze nella materia per la quale viene richiesta la consulenza. La prestazione professionale dovrà essere attestata mediante fattura o di altro documento contabile avente forza probante equivalente nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura.

In fase di saldo per l'accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori deve essere prodotto un computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo, o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori e comprensivo della contabilità delle prestazioni e dei servizi forniti direttamente dal beneficiario. Il documento deve contenere una relazione al progetto che evidenzi le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale ed indichi la data di inizio e fine dei lavori, nonché, nel caso di lavori in economia, le modalità con cui gli stessi sono stati eseguiti, specificando i mezzi tecnici impiegati ed il personale idoneo utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro.

Investimenti immateriali realizzati da privati

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ad esempio, ricerche di mercato, brevetti, studi, attività divulgative, ecc.), al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo di ditte in concorrenza. Le tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (ad esempio, elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, ecc.), sulla modalità di esecuzione del progetto (ad esempio, piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione, ecc.) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione del tecnico qualificato nei soli casi previsti dalla legge. Per valutare la congruità dei costi, se non diversamente disposto nella scheda misura del bando, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dall'amministrazioni regionale, dallo Stato o dalla Commissione europea. -

Le spese per investimenti immateriali connesse ad investimenti materiali possono essere giudicate ammissibili se direttamente legate a quest'ultimi. In questo caso la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intera spesa ammessa.

5.2.2 Quali sono le spese non ammissibili?

Tra le tipologie di spese descritte in ciascuna scheda misura del bando, non sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti voci:

1. nel caso di investimenti agricoli, **l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora**;
2. i semplici **investimenti di sostituzione**. Si definiscono "investimenti di sostituzione", quegli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non rientra tra gli investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'impresa che abbiano almeno 30 anni di vita, e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato;
3. **l'acquisto terreni** per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata;
4. **l'acquisto di beni immobili usati** che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti (si veda paragrafo 5.3.3);
5. acquisto di **materiale usato o di occasione**;
6. gli **interessi passivi**, fatto salvo quanto previsto al il paragrafo 5 dell'articolo 71 del regolamento 1698/2005;
7. **oneri finanziari**: ovvero gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di Aiuti di Stato autorizzato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
8. **oneri relativi a conti bancari**: ovvero le spese di apertura e di gestione di conti bancari se non diversamente indicato nella scheda misura del bando;
9. **ammende, penali e spese per controversie legali**;
10. spese per **garanzie bancarie** fornite da una banca o da altri istituti finanziari, se non diversamente indicato nella scheda misura del bando;
11. **spese correlate alla domanda di aiuto**, ovvero per consulenza e per la predisposizione della rendicontazione.

Investimenti di sostituzione

Per quanto riguarda gli **investimenti di sostituzione**, questi non sono intesi all'interno di operazioni che riguardano le ristrutturazioni previste nella misura 323/a, azione 2 "Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico ".

Sono previste le seguenti fattispecie di **investimenti di sostituzione**:

1. Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- ristrutturazione di edifici che comporti un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%;
- ristrutturazione di edifici che comporti la bonifica dall'amianto;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

2. Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti tecnologici)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.

Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono

altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%.

3. Colture arboree

Sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento. Il ciclo vitale di ciascuna coltura è stabilito dall'Autorità di gestione con un apposito provvedimento.

La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.

Materiale usato o di occasione

Per **materiale usato o di occasione** si intendono quei beni che non sono classificabili tra i beni "nuovo di fabbrica". Per beni "nuovo di fabbrica" si intendono quei beni mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o da un suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi di costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.

5.2.3 Qual è il periodo di eleggibilità delle spese?

Sono eleggibili le spese che siano state effettuate **successivamente alla data della presentazione della domanda individuale ed entro i termini per la conclusione dell'operazione** previsti nella comunicazione al beneficiario.

Per quanto riguarda le operazioni previste nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera, l'ammissibilità delle spese decorre per le sole misure di investimento e per la misura 133 - Attività di informazione e promozione- dalla presentazione del progetto integrato, qualora questo contenga una "scheda domanda" per ciascun richiedente con indicati gli elementi per l'identificazione del richiedente, dell'operazione e della spesa prevista.

L'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi dei soggetti che iniziano i lavori e/o acquistano le dotazioni anche prima della pubblicazione del decreto di finanziabilità della domanda di aiuto qualora questa non sia totalmente o parzialmente finanziata.

Qualora i termini di realizzazione dell'operazione nella comunicazione siano indicati in mesi, questi si intendono a partire dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di approvazione della concessione del finanziamento dell'operazione individuale. Se non diversamente specificato nella scheda misura del bando, i termini per la realizzazione delle operazioni di investimento sono i seguenti:

- 6 mesi per l'acquisto di attrezzature;

- 15 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in pianura;
- 18 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in zona montana.

Per **data di effettuazione della spesa** si intende quella del relativo titolo; tuttavia, nella richiesta di un acconto o del saldo sono ritenuti ammissibili solo quei titoli che sono stati anche pagati entro la data di eleggibilità delle spese.

Non sono eleggibili le spese:

- relative a lavori o attività iniziate prima della presentazione di una domanda, nei termini previsti dal bando di selezione;
- che siano state effettuate prima della data della presentazione della domanda ed oltre il termine per la conclusione dell'intervento previsto nel bando o nella comunicazione al beneficiario.
- non possono in alcun caso essere agevolate le spese quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la realizzazione e la rendicontazione dell'operazione.

Possono, tuttavia, essere riconosciute eleggibili a decorrere dalla data di approvazione del PSR le spese relative alle Misure 421 e 431, nonché quelle della Misura 511 Assistenza tecnica.
Gli impegni per il funzionamento dei GAL e i vari tipi di operazioni nell'ambito delle strategie di sviluppo e della cooperazione possono essere assunti dai GAL medesimi dalla data in cui non vengono più assunti impegni per il periodo di programmazione 2000-2006. Quindi le relative spese saranno ammissibili se gli impegni saranno assunti rispettando tale vincolo dettato dal regolamento (CE) n. 1320/2006.
Il termine a partire dal quale **non possono più essere assunti impegni per il periodo di programmazione 2000-2006**, viene individuato nella data dell'atto con il quale l'organo deliberante del GAL stabilisce di aver completato gli impegni rispetto al periodo di programmazione 2000/2006 e che non assumerne altri per il medesimo periodo. L'atto viene inviato alla Direzione Programmi Comunitari e all'AdG..
Gli interventi relativi alle **azioni di acquisizioni di competenze e le animazioni previsti alla lettera a)** della misura 431, riguardano esclusivamente la fase di avvio dei nuovi GAL. Le spese per questi interventi sono ammissibili se impegnate prima della data di approvazione del PSL da parte del GAL e pagate comunque entro sei mesi successivi dalla stessa data.

5.2.4 Con quali strumenti e con quali limiti dar corso ad una spesa?
Le spese devono essere quietanzate da parte del beneficiario dell'operazione a fronte di fatture o di documenti aventi forza probatoria equivalente, ad esclusione degli investimenti in natura (cfr. paragrafo 5.3.1).
Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre il bonifico o la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite *home banking*, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via *home banking*, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. ……, fattura n. ..., del ……, della ditta ……);

b) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

c) vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

d) assegno. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso;

e) mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa che viene pagato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio, il timbro del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato)

f) carta di credito: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli strumenti sopra elencati. Tutte le spese devono essere riportate in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione", e risultante anche

dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento. Nel caso che il pagamento sia effettuato in valuta estera, sarà applicato al valore indicato nel documento di spesa, il controvalore in euro al tasso di cambio, desumibile dal sito www.inc.it del giorno dell'avvenuto pagamento.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

1. i pagamenti siano stati regolati per contanti
2. i pagamenti tramite assegni circolari anche non trasferibili, se non nel caso di acquisto di beni immobili. In questo caso valgono le modalità di rendicontazione di cui al punto d) di questo paragrafo;
3. i pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro da parte del venditore dell'usato;
4. i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario;
5. l'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore ai 50 euro.

Sono assimilabili a pagamenti effettuati dal beneficiario:

- i pagamenti effettuati da intermediari finanziari sulla basi di contratti di prestito non agevolato, che abbiamo per oggetto esclusivo il bene o l'opera finanziata dall'operazione;
- in caso di insediamento di un giovane agricoltore in una impresa con forma giuridica diversa dalla impresa individuale, il pagamento delle spese relative all'insediamento, eseguito dalla società stessa.

5.2.5 Disposizioni generali per la verificabilità e controllabilità di una spesa

I beneficiari devono utilizzare un sistema contabile distinto, oppure un'adeguata codificazione contabile che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese in fase di controllo.

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali sarà posto un timbro che riporti il riferimento al PSR 2007-2013, e alla relativa misura/sottomisura, o al pertinente programma o regime di aiuto.

Inoltre, per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature, il beneficiario deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con l'impianto, il macchinario o l'attrezzatura stessi.

A tal fine il legale rappresentante del soggetto beneficiario deve rendere ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una specifica dichiarazione corredata da un elenco.

I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi di una etichetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene è stato trascritto nell'elenco e il numero

identificativo assegnato all'operazione; a tal fine si può far riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore o altro elemento identificativo. Dal momento che il beneficiario può essere soggetto a controlli ed ispezioni sin dalla fase istruttoria, è opportuno che l'elenco dei beni di cui trattasi venga predisposto all'avvio dell'operazione e aggiornato in relazione a ciascun acquisto.
La dichiarazione di cui si tratta deve essere resa dal beneficiario, su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli e delle ispezioni, allegando alla stessa l'elenco di cui sopra.

Per la richiesta di acconti o del saldo, la documentazione di spesa da presentare agli uffici consiste nella copia delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari accompagnate dalla documentazione che ne comprovi l'avvenuto pagamento.
Questa documentazione va allegata ad un elenco o elaborato riepilogativo dove i suddetti titoli devono essere riassunti e per ciascuno deve essere indicato il numero e la data, il fornitore, una chiara descrizione sufficiente all'univoca individuazione dei beni acquisiti, la natura delle spese relative al bene ammesso a contributo ed il relativo importo al netto di IVA.
Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento devono comunque essere tenuti a disposizione dal beneficiario per gli accertamenti ed i controlli previsti.
Alla documentazione di spesa va allegato anche l'elenco di individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature.

5.3 Ammissibilità delle spese: casi particolari

5.3.1 Investimenti in natura

Per le misure 121, 122, 124, 214/h, 216 (az. 1, 2 e 3), 221, 222, 223, 227, 311, e 323, in presenza di determinate condizioni possono rientrare nelle spese ammissibili, sebbene non regolate in base ad un titolo di spesa, gli investimenti in natura di beneficiari privati.

Le spese sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- che i contributi consistano in:
    - **prestazioni volontarie** non retribuite da parte del beneficiario, se imprenditore individuale agricolo o forestale e/o da membri della sua famiglia. Qualora il beneficiario sia, invece, una società di persone, è riconosciuta la prestazione volontaria dei soci operanti nell'impresa. Nel caso di società di capitali, enti pubblici, enti pubblici economici, ente privato con personalità giuridica, consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative non viene riconosciuta la possibilità di prestazioni volontarie. **E' in ogni caso escluso il lavoro prestato da un soggetto dipendente dal beneficiario;**
    - **attività di ricerca o professionali** da parte del beneficiario.
- che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un **organismo indipendente**;
- nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti (salario di lavoratori agricoli e/o forestali, ad esempio) rispetto al prezzario regionale delle opere agroforestali e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del **beneficiario e/o da membri della sua famiglia o, nel caso della società di persone, del/i socio/i;**
- non saranno riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edilizie;
- i lavori non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria.

Il cofinanziamento pubblico di una operazione non può superare la spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

In altri termini, la spesa per contributi in natura non può superare la spesa accertata per l'intera operazione dedotto il cofinanziamento FEASR, il cofinanziamento statale e quello regionale.

Prestazioni volontarie (misure 121, 122, 216 az. 1 – 2 e 3, 221, 222, 223, 227, 311, e 323)

Le tipologie di intervento per le quali tali prestazioni di lavoro volontario risultano riconoscibili sono specificamente previste nel prezziario regionale delle opere agroforestali.

Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare che egli/ella stesso/a, se imprenditore agricolo o forestale, e/o i **membri della sua famiglia** o i soci[11], nel caso di una società di persone, intendono fornire la propria prestazione di lavoro per la realizzazione del progetto e l'ammontare previsto di tale contributo in natura.

In fase istruttoria la valutazione dell'ammontare della spesa ammissibile per la prestazione di lavoro proprio da parte del richiedente è definita **in base all'effettiva capacità degli stessi di eseguire il lavoro e ai valori indicati specificatamente nel prezzario regionale** delle opere agroforestali.

Per l'erogazione del saldo il beneficiario dichiara l'effettivo ammontare del lavoro prestato volontariamente.

Il valore della prestazioni di lavoro volontarie non retribuite, è determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle tariffe previste nel prezzario regionale delle opere agroforestali.

Attività di ricerca o professionali (misure 124 e 214/h)

Nelle misure 124 e 214/h è prevista una attività di ricerca per la quale è ammesso l'apporto di investimenti in natura da parte dei beneficiari mediante le prestazioni di lavoro dei propri dipendenti.

Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare il personale di cui intende avvalersi, e il tempo che questo dedicherà alla realizzazione del progetto, nonché l'ammontare previsto di tale contributo in natura.

In fase istruttoria la valutazione dell'ammontare della spesa ammissibile verrà effettuata dalla commissione creata in ambito regionale che valuterà la congruità delle spese previste per l'operazione.

5.3.2 Spese generali

Fatto salvo quanto espressamente precisato a livello di singola misura, le spese generali sono ammesse a contributo nel caso di operazione individuali di investimento e nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo dell'investimento secondo i limiti e le condizioni che vengo esplicitate per ciascuna tipologia di investimento.

Le spese generali sono ammissibili qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'operazione cofinanziata e certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione a tale operazione.

Nel caso di **opere e lavori pubblici** le spese generali ammissibili consistono in:

[11] Per membri della famiglia o soci si intendono solo coloro i quali sono attivamente operanti nell'impresa beneficiaria e ciò è dimostrabile attraverso, ad esempio, la documentazione che attesta la copertura previdenziale e contributiva dei soggetti.

- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla conferenza di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazioni dei dipendenti;
- eventuali spese per commissioni aggiudicatrici;
- spese per attività di consulenza e supporto, con l'esclusione delle spese per l'assistenza nella predisposizione della domanda di finanziamento;
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici.

Le spese devono sono basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione cofinanziata con il FEASR; e vengono imputate in percentuale non superiore al 10% dell'importo dei lavori, impianti tecnologici, forniture e acquisizione di immobili ad esclusione dei terreni.

Nel caso di interventi strutturali realizzati dai soggetti di cui al comma 25 dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , le spese generali possono essere ammesse a cofinanziamento a condizione che non rientrino nell'espletamento di attività conseguenti a responsabilità istituzionali o alle normali mansioni di vigilanza e controllo. Le spese generali sono ammissibili qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'operazione cofinanziata e certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti dal servizio pubblico in relazione a tale operazione.

Nel caso di **investimenti aziendali e agroindustriali** le spese generali ammissibili consistono in spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione ed alla contabilità lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché al collaudo tecnico
Le spese generali devono essere attinenti ai costi effettivi dell'operazione cofinanziata con il FEASR ed essere imputate in percentuale non superiore al 7% dell'importo della spesa ammissibile relativa alle opere e agli impianti tecnologici. Tale limite è elevato al 10% per le operazioni che prevedono la prevalenza nella spesa ammissibile di investimenti strutturali che comportino la progettazione e la direzione lavori.

Nel caso di investimenti immateriali le spese generali ammissibili consistono in "altre spese" di supporto al servizio offerto legate all'organizzazione generale dell'attività anche in quota parte così come dettagliate nella scheda misura del bando.
Le spese devono sono basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione cofinanziata con il FEASR; e vengono imputate in percentuale non superiore al 10% dell'importo delle spese previste dalle specifiche categorie, per la realizzazione del servizio.

5.3.3 Acquisto di beni immobili o terreni

L'acquisto di un bene immobile o di un terreno costituisce una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento del FEASR, purché sia direttamente connesso alle finalità dell'operazione in questione e previsto tra le tipologie ammissibili nella scheda bando. Un professionista abilitato ed indipendente deve certificare, con perizia giurata, che il prezzo d'acquisto non supera il valore di mercato. Inoltre, nel caso di un immobile deve attestare che sia conforme alla normativa nazionale, oppure specificare i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del richiendente.

Sempre nel caso degli immobili devono essere presenti anche le seguenti condizioni:

1. l'immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale, regionale o comunitario;
2. l'immobile deve essere già in possesso del certificato di agibilità, essere utilizzato per la destinazione ed il periodo stabiliti dalla misura ed, inoltre, essere libero da ipoteche e/o vincoli.

Con riferimento alla condizione del punto 1., la spesa è ammissibile se, alla data di pubblicazione del bando di apertura termini di presentazione della domanda di aiuto, siano trascorsi dieci anni dalla data di erogazione del saldo del precedente aiuto. Tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato o recuperato totalmente le agevolazioni medesime.

Il costo del terreno non può comunque essere superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione.

5.3.4 Valutazione delle "entrate" generate da un investimento

Sono considerate "entrate" il cui introito riduce l'importo del cofinanziamento FEASR quelle generate da operazioni quali la vendita, il noleggio, la messa a disposizione di prodotti o di servizi, da tasse di iscrizione individuali o da altre spese o trattenute sugli stipendi assimilabili a tasse di iscrizione e sostenute dai tirocinanti nel quadro di azioni di formazione, o altre entrate equivalenti, la cui durata è inferiore a 24 mesi ad eccezione di:

- contributi del settore privato per il cofinanziamento di operazioni, che figurano accanto ai contributi pubblici nelle tabelle finanziarie del relativo intervento;
- entrate generate durante l'intera vita economica degli investimenti cofinanziata;
- entrate generate da operazioni di ingegneria finanziaria.

Le entrate come sopra definite vengono detratte dalla spesa ammissibile dell'operazione integralmente o pro-rata a seconda che siano generate integralmente o solo parzialmente dall'operazione finanziaria.

5.3.5 IVA ed altre imposte e tasse

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è una spesa ammissibile. Tuttavia, essa può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dai beneficiario finali diversi dai soggetti non passivi di cui all'articolo 13, comma 1, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE[12]. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, anche con sistemi forfetari, non può essere considerata spesa ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario o dal singolo destinatario.

In nessun caso il cofinanziamento comunitario può superare la spesa ammissibile totale, IVA esclusa.

Le altre imposte, tasse o oneri (in particolare le imposte dirette ed i contributi per la sicurezza sociale su stipendi e salari) che derivano dall'esecuzione dell'investimento non costituiscono una spesa ammissibile tranne quando sono effettivamente e direttamente sostenuti dal beneficiario o dal singolo destinatario.

Pertanto non sono ammissibili le imposte il cui pagamento sia avvenuto mediante compensazione con altri tributi all'interno del modello F24.

5.3.6 Locazione finanziaria (*Leasing*)

Il ricorso alla locazione finanziaria (leasing) non è ammissibile.

5.3.7 Economie o maggiori spese

Per le misure del tit. II, se si verifica il caso in cui gli interventi previsti dall'operazione siano stati interamente realizzati, l'obiettivo sia stato raggiunto ed la spesa rendicontata e accertata sia inferiore a quella ammessa nel provvedimento di concessione, le conseguenti economie di spesa non sono utilizzabili per finanziare interventi aggiuntivi rispetto al progetto originario.

Nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore alla spesa ammessa nel provvedimento di concessione, il contributo erogato non può essere comunque superiore al contributo originariamente concesso.

6.SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

Il sistema di sorveglianza e valutazione del PSR 2007-2013 è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti nel titolo VII del regolamento (CE) n. 1698/2005 come ulteriormente specificati nella sezione 4 ("Sorveglianza e valutazione") del capo IV del regolamento (CE) n. 1974/2006. Lo sviluppo del sistema di sorveglianza e valutazione segue, inoltre, le linee guida riportate nel "Manuale del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione" (manuale del QCMV) adottato dal Comitato per lo sviluppo rurale il 20 settembre 2006.

[12] Articolo 13, comma 1, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio. "1. Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni."

Il sistema di sorveglianza e valutazione del PSR 2007-2013, inoltre, risponde a un'ulteriore categoria di esigenze conoscitive collegate alla programmazione nazionale e regionale.

Per quanto riguarda **il livello nazionale**, le esigenze informative sono definite in dettaglio nell'ambito del sistema nazionale di monitoraggio di cui al paragrafo 3.3 del PSN ("Il monitoraggio e la valutazione della strategia"). Il documento "Sistema nazionale di monitoraggio 2007-2013 per lo sviluppo rurale – FEASR - Informazioni minime da raccogliere e trasmettere a livello di singolo progetto" prevede che le autorità di gestione garantiscano la raccolta delle informazioni a livello di operazione e la loro trasmissione in una banca dati nazionale gestita dall'IGRUE. Secondo il progetto, tale banca dati conterrà le informazioni necessarie a soddisfare le esigenze conoscitive recate dalla legislazione nazionale oltre che quelle della sorveglianza strategica prevista dal capo III del titolo II del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Per quanto riguarda il **livello regionale**, si tratta di far fronte alle esigenze conoscitive legate alla programmazione: il monitoraggio fornisce i dati quantitativi e un riscontro sulla corretta attuazione delle misure in modo da facilitare le rettifiche dalle deviazioni dagli obiettivi operativi. Ciò richiede informazioni che per essere utili devono innanzitutto essere tempestive, complete ed avere un elevato grado di accuratezza ad un costo congruo. A questo fine il dato elementare richiesto nelle elaborazioni di sintesi deve possedere le medesime caratteristiche ed essere gestito attraverso un sistema informativo che ne permetta la costante accessibilità.

Nel sistema di sorveglianza, il monitoraggio si integra con la valutazione che esamina i risultati e gli impatti del programma in quanto valuta l'efficienza, l'efficacia e la pertinenza delle misure, e contribuisce alla formulazione e al riorientamento delle politiche. Nel fare ciò la valutazione si basa principalmente sui dati e sulle informazioni raccolti nella fase di monitoraggio, per cui è necessaria una interazione precoce tra le due attività.

6.1 Il sistema informativo

Il sistema informativo del PSR 2007-2013 è l'insieme dei mezzi e dei processi che rendono possibile la raccolta strutturata di informazioni utili ad una gestione efficace e efficiente, alla sorveglianza e alla valutazione del Programma di Sviluppo Rurale.

I punti di forza di un **sistema informativo** sono la pianificazione, la raccolta e la conservazione delle informazioni necessarie, anche attraverso un sistema informatico pensato per le reali esigenze non solo della gestione amministrativa dell'iter procedurale ma anche di sorveglianza e monitoraggio, e la messa a disposizione delle informazioni agli utenti secondo modalità diversificate in base ai ruoli ed alle funzioni.

Il sistema informativo pensato per il PSR Veneto è stato disegnato con il documento "Linee di indirizzo per l'organizzazione del Sistema Informativo del Settore Primario e per il supporto alla gestione del Programma di Sviluppo Rurale", approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1983 del 3 luglio 2007, dove vengono identificati i requisiti, lo stato attuale e l'evoluzione del sistema nei prossimi anni attraverso la manutenzione evolutiva (ad es. l'Anagrafe del settore primario) o la realizzazione di nuovi strumenti (applicativi gestionali, strumenti per il DWH e le elaborazioni statistiche, ecc.), dando nel contempo indicazioni operative per la gestione delle urgenze in coerenza con gli obiettivi di progetto.

Tale sistema informativo deve garantire:

- la raccolta e l'unitarietà e la correttezza delle informazioni;
- l'integrazione con le altre componenti pertinenti del Sistema informativo dell'Organismo pagatore e dell'Autorità di Gestione;
- l'accessibilità dell'informazione e dei servizi a tutti gli attori, secondo profili differenziati in base ai ruoli e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
- l'integrazione delle basi dati con sistemi informatici e banche dati esterne (collegamento con archivi certificato per finalità di controllo e trasmissione di flussi informativi a soggetti istituzionali, ad es. IGRUE);
- la registrazione e conservazione delle informazioni.

Il PSR 2007-2013 della Regione del Veneto si avvale di un sistema informativo organizzato in moduli integrati fra loro: tra questi, quelli di maggior rilevanza per la gestione delle informazioni ai fini della sorveglianza sono i moduli per la presentazione e per l'istruttoria delle domande e il modulo dedicato a sorveglianza, monitoraggio e pianificazione, unitamente alle informazioni di base presenti nell'Anagrafe del settore primario ed alle informazioni finanziarie derivanti dal sistema per la contabilità dell'Organismo pagatore. Il sistema informativo, che vede l'opportuna integrazione tra gli archivi e applicazioni esistenti e le nuove componenti appositamente realizzate, garantirà quindi dal punto di vista informatico la gestione dell'intero iter procedimentale delle richieste di aiuto relative alle misure/sottomisure/azioni in cui si articola

il PSR 2007- 2013. Esso consentirà di ricavare, per ogni singola operazione, le informazioni di natura fisica, finanziaria e procedurale necessarie a fini di monitoraggio e di valutazione.

Il modulo informativo - decisionale per la sorveglianza fisica e finanziaria del PSR 2007-2013, che consente di soddisfare le esigenze informative collegate agli indicatori di risorsa e di prodotto del QCMV, raccoglierà e organizzerà le informazioni generate nell'ambito del sistema informativo gestionale collegate alle informazioni di base (Anagrafe del settore primario e altri archivi di riferimento), garantendo non soltanto la stima degli indicatori previsti dal QCMV, ma consentendone la creazione di nuovi e significativi anche a scala sub-regionale, tematici o settoriali.

Questa componente è fondamentale non solamente per la redazione delle relazioni annuali di esecuzione e per la valutazione in itinere, ma anche per la sorveglianza sull'avanzamento finanziario del programma e per l'alimentazione dei flussi informativi concordati nell'ambito del sistema nazionale di monitoraggio e per l'interscambio con gli altri attori del PSR (ad es. i GAL).

6.1.1 Fonti e raccolta dei dati

L'acquisizione delle informazioni e la raccolta dei dati (così come le successive fasi di elaborazione e diffusione delle informazioni) nell'ambito del sistema di sorveglianza e valutazione del PSR sarà improntata a criteri di attendibilità e più in generale, nella misura del possibile e qualora pertinente, ai principi ispiratori della statistica pubblica di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie e a criteri di parità e non discriminazione come previsto dagli articoli 8 e 81.3 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Come previsto al § 12.1 dell'allegato II A del regolamento (CE) n. 1974/2006, il sistema di sorveglianza e valutazione del PSR è stato concepito sulla base degli indicatori comuni iniziali, di prodotto, di risultato e di impatto elencati all'allegato VIII del medesimo regolamento e descritti in dettaglio nel QCMV.

Qualora si rendesse necessaria la definizione operativa o per il calcolo di particolari indicatori ottenuti a partire dai dati del fascicolo aziendale, dalla domanda di aiuto, dalla gestione amministrativa, e dal monitoraggio, questa sarà stabilita dall'Autorità di gestione con un apposito provvedimento.

Per quanto concerne i dati di monitoraggio, verrà seguita la strategia già attuata nel corso del periodo di programmazione 2000-2006, consistente principalmente:

- nella raccolta dal sistema di gestione dell'iter procedimentale dei dati relativi ad ogni operazione e/o progetto integrato,
- nello sviluppo, laddove possibile, di attività conoscitive (rilevazioni, elaborazioni, studi ecc.) già in essere, sia sotto il profilo dell'ampliamento tematico dei fenomeni oggetto di stima che dal punto di vista dell'aumento del dettaglio territoriale dell'informazione. Si tratta, in particolare, di sviluppare attività preesistenti, normalmente impostate a scala nazionale, al fine di mantenere l'omogeneità metodologica

(e garantire pertanto la confrontabilità orizzontale e verticale dei risultati) e di attivare sinergie grazie allo sfruttamento di economie di scala. Esempi di applicazione di tale strategia già operati nel periodo 2000-2006 e che saranno proseguiti nel periodo 2007-2013, sono l'integrazione con risorse regionali dell'indagine RICA (attraverso la rilevazione di un campione satellite di aziende agricole;

- nell'avvio di nuove attività soltanto laddove non sia possibile seguire la strategia di cui ai trattini precedenti, e comunque cercando la massima integrazione possibile con attività pertinenti (principalmente nell'ambito della rete rurale nazionale e/o del sistema statistico nazionale) e fatto salvo il rispetto dei principi della statistica pubblica sopra richiamati e delle esigenze di confrontabilità a scala almeno nazionale (adozione di metodologie, definizioni e nomenclature riconducibili a quelle internazionali e comunque coerenti con le schede degli indicatori riportate nel QCMV).

Per quanto riguarda in particolare l'ambiente, si tratta in prevalenza di dati raccolti da sistemi di monitoraggio ambientale previsti dalle normative di settore. Per i dati ambientali valgono le considerazioni sviluppate nelle comunicazioni della Commissione europea COM(2000) 20 def. ("Indicatori per l'integrazione della problematica ambientale nella politica agricola comune") e COM(2001) 144 def. ("Informazioni statistiche necessarie per gli indicatori intesi a monitorare l'integrazione della problematica ambientale nella politica agricola comune").

Il sistema di gestione dei dati relativi ad ogni operazione deve prevedere la raccolta di tutti i dati necessari per la predisposizione degli indicatori per la relazione annuale, per il monitoraggio nazionale e per quello regionale, e prevedere:

- una codifica univoca di tutti gli elementi di tipo omogeneo;
- ad ogni step procedurale il consolidamento dei dati generati;
- la registrazione in tempo reale di tutte le informazioni generate dal procedimento.

Gli step procedurali che sono riconosciuti per il sistema di monitoraggio sono i seguenti:

- presentazione delle domande di aiuto
- ricezione delle domande di aiuto
- istruttoria
- finanziamento o azione di approvazione (nel caso dei PI)
- pagamento
- controllo in loco
- controllo ex post
- contenzioso
- procedimento di revoca
- valutazione del progetto integrato.

A ciascuno di questi step procedurali corrispondono informazioni generate dallo stesso, che vengono consolidate al momento del passaggio ad uno step successivo; i passaggi tra successivi step procedurali determinerà l'attribuzione di un determinato stato all'operazione.

Questi step procedurali potranno essere articolati in altri passaggi secondo le procedure disegnate per misura o per gruppi di misure che potranno comunque determinare la variazione di stato della domanda.

6.2 La sorveglianza

La qualità dell'attuazione del Programma è monitorata dall'Autorità di Gestione e dal Comitato di Sorveglianza mediante un sistema di indicatori (articolo 79 del regolamento CE 1968/2005) lungo tutto il periodo di svolgimento del Programma e che si concretizza nella presentazione della Relazione Annuale (art. 82, regolamento CE n. 1698/05), e nell'Esame annuale dei programmi (art. 83, regolamento CE n. 1698/05).

Il sistema di sorveglianza e valutazione dei PSR è stato concepito sulla base degli indicatori comuni iniziali, di prodotto, di risultato e di impatto elencati all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1974/2006 e descritti in dettaglio nel Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione. A questi indicatori comuni, viene richiesto poi di aggiungere indicatori supplementari, in quanto gli indicatori comuni potrebbero non cogliere pienamente tutti gli effetti dell'attività programmatoria, in particolare per quanto riguarda le priorità nazionali e quelle regionali. Gli indicatori aggiuntivi sono descritti nel PSR 2007-2013, ma potranno essere ulteriormente sviluppati una volta impostata l'attività di valutazione in itinere ed ex post.

Il Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione (QCMV), previsto dall'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1698/05, definisce, inoltre, gli elementi comuni e le linee guida sulla cui base organizzare e gestire le attività di Monitoraggio e Valutazione.

L'attività di monitoraggio avrà come momento di sintesi la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma, che deve essere presentata alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno.

La relazione è presentata dall'Autorità di Gestione, dopo che questa è stata esaminata e approvata dal Comitato di Sorveglianza.

Tale relazione includerà tutte le informazioni quantitative e qualitative indicate nell'articolo 82 del regolamento 1698/2005, quali:

1. variazioni delle condizioni generali aventi un impatto diretto sull'attuazione del PSR;
2. andamento del Programma rispetto agli obiettivi fissati, sulla base di indicatori di prodotto e di risultato;
3. esecuzione finanziaria del programma, con una distinta degli importi versati ai beneficiari per ciascuna misura durante l'anno civile;
4. riepilogo delle attività di valutazione in itinere;
5. disposizioni prese dall'AdG e dal Comitato di Sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione;

6. dichiarazione di conformità con politiche comunitarie pertinenti, indicante i problemi incontrati e le misure adottate per porvi rimedio;
7. riutilizzazione degli importi recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento CE n. 1290/05.

La relazione sarà pubblicata nelle pagine del sito internet della Regione dedicate al PSR 2007-2013.

6.3 La valutazione

La valutazione intermedia e la valutazione ex post, conformemente a quanto disposto dall'articolo 86 del regolamento CE n. 1698/2005, fanno parte di un unico processo di giudizio degli interventi in base ai risultati, agli impatti e ai bisogni che il programma si prefigge di soddisfare. La valutazione analizza l'efficacia (la misura in cui sono conseguiti gli obiettivi), l'efficienza (il rapporto ottimale tra risorse impiegate e risultati raggiunti) e la pertinenza dell'intervento (la misura in cui gli obiettivi dell'intervento sono pertinenti rispetto ai fabbisogni, ai problemi e alle tematiche).
L'obiettivo è, da un lato, quello di accrescere la responsabilità e la trasparenza nei rapporti tra autorità legali e finanziarie e il pubblico e, dall'altro, quello di migliorare l'esecuzione programmi grazie ad una pianificazione informata e all'adozione consapevole di decisioni in merito ai fabbisogni, ai meccanismi di esecuzione e alla ripartizione delle risorse.

Come previsto dall'articolo 84, paragrafo 5 e dall'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri hanno il compito di istituire un sistema di valutazione in itinere e di mobilitare le risorse umane e finanziarie necessarie per l'esecuzione delle valutazioni. Le valutazioni devono essere eseguite da valutatori indipendenti, appartenenti a organismi non direttamente coinvolti nell'attuazione, nella gestione e nel finanziamento dei programmi.
L'Autorità di Gestione provvederà all'affidamento della valutazione intermedia ed ex post ad un soggetto indipendente per il periodo 2007-2015.
Nel 2010 e nel 2015, il valutatore presenta delle relazioni separate, mentre dal 2008 l'Autorità di Gestione e il Comitato di Sorveglianza, sulla base delle risultanze ottenute dalla stato di avanzamento della valutazione in itinere, esaminano annualmente l'andamento del Programma (mediante indicatori di risultato e impatto) per migliorarne la qualità e la gestione, e le proposte di modifica sostanziale del Programma.
La relazione di valutazione intermedia e la relazione di valutazione ex post risponderanno a tutte le domande del questionario, comuni e specifiche al programma, in base alla valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della pertinenza delle misure e dei programmi e formuleranno un giudizio sul grado in cui le misure e i programmi raggiungono globalmente i loro obiettivi e contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi definiti nelle strategie nazionali e nella strategia comunitaria. In base ai risultati della valutazione, la relazione di valutazione intermedia dovrà anche indicare se sia necessario apportare modifiche ai programmi.

A supporto dell'Autorità di Gestione è istituito un Gruppo di pilotaggio con il compito di:

- suggerire il quadro di riferimento dell'attività di valutazione da porre nel bando di gara per l'affidamento dell'incarico,
- di fornire le proprie conoscenze e competenze per ampliare il quadro informativo derivante dal monitoraggio,
- supportare il valutatore nel suo lavoro,
- monitorare il procedere dell'attività.

Il Gruppo di pilotaggio diretto dall'AdG, è composto da:

- un rappresentante delle direzioni regionali responsabili di misura;
- un rappresentante dei GAL;
- un rappresentante di AVEPA.

Il gruppo si riunisce di norma una volta a semestre e, ai lavori del Gruppo, l'AdG può invitare il Valutatore o altri esperti.

7. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE

L'art. 76 del regolamento CE n. 1698/05 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR

In particolare il punto 2.1 dell'allegato VI del regolamento CE n. 1974/2006 dispone che sia pubblicato l'elenco dei beneficiari. I beneficiari sono individuato nei decreti di finanziamento di AVEPA a conclusione dell'istruttoria. I decreti sono pubblicati nel BUR e nel sito internet di AVEPA. I prospetti nel sito internet comprendono le seguenti informazioni:

- Misura/sottomisura/azione,
- Numero unico di identificazione dell'operazione,
- CUAA,
- Cognome e Nome /Ragione sociale del beneficiario,
- Titolo del progetto (se del caso),
- Importo ammesso (se del caso),
- Aiuto concesso.

Il punto 2.2 dell'allegato VI del regolamento CE n. 1974/2006 dispone che il beneficiario di misure di investimento ha l'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sull'operazione che è in essere nella sua azienda o nell'impresa, secondo quanto di seguito riportato:

1. per le operazioni di costo complessivo superiore a 50.000,00 euro, il beneficiario è tenuto ad affiggere una targa informativa;
2. nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a 500.000,00 euro, deve essere affisso un cartello di dimensioni almeno pari a cm. 60x100;
3. presso le sedi dei Gruppi di Azione Locale deve essere affissa una targa informativa.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto segue:

- i cartelloni e le targhe, devono recare:
  - I. una descrizione dell'operazione,
  - II. lo slogan: "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali", e il logo (la bandiera dell'Unione europea), che utilizzino almeno il 25% dello spazio del cartello o della targa. Per le misure e gli interventi finanziati dall'Asse Leader deve essere apposto anche il logo dell'iniziativa Leader. La bandiera europea deve essere conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 del dell'allegato VI del regolamento CE n. 1974/2006,
  - III. gli emblemi dello Stato e della Regione,

IV. il logo del PSR 2007 - 2013.

Le targhe, di dimensione almeno 25x40 cm, devono essere realizzate con materiali tali da assicurare la migliore integrazione possibile con la struttura/l'ambiente a carico del quale si è intervenuti grazie al sostegno del PSR o del sito dove vengono esposte.

Tutto il materiale informativo prodotto nell'ambito del PSR dovrà recare sulla copertina, in caso di pubblicazioni (ad esempio, *brochures*, opuscoli, pieghevoli, libri, ecc.) gli stessi elementi sopra citati per cartelloni e targhe. Inoltre, le pubblicazioni devono menzionare l'organismo responsabile dell'informazione e l'Autorità di gestione designata per l'esecuzione dell'intervento in questione.

Tali criteri si applicano, per analogia, anche al materiale distribuito per via elettronica (Sito web, banca dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo.

Le spese per l'acquisto delle targhe e dei cartelloni, poiché parte integrante dell'operazione cofinanziata, sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione cofinanziata.

Ai fini di una adeguata informazione nei confronti degli operatori e dei soggetti richiedenti, l'Autorità di Gestione approva apposite Linee guida relative all'utilizzo dei loghi e delle suddette indicazioni generali.

SOMMARIO

I. Premessa
II. Riferimenti normativi
III. Definizioni
1 LINEE PROCEDURALI PER LA SELEZIONE DEGLI AIUTI
1.1 Introduzione
1.2 La procedura a bando pubblico
1.2.1 Il bando
1.2.2 La domanda di aiuto
1.2.2.1 Le misure del titolo I
1.2.2.2 La progettazione integrata
1.2.3 La formazione della graduatoria
1.2.3.1 La formazione della graduatoria su bandi regionali
1.2.3.2 La formazione della graduatoria su bandi dei GAL
1.2.3.3 Disposizioni generali
1.3 La procedura a regia
1.4 La procedura a gestione diretta
2. LINEE PROCEDURALI IN CASI PARTICOLARI
2.1 Presentazione tardiva delle domande di pagamento
2.2 Pagamento dell'anticipo e degli acconti
2.2.1 Anticipi
2.2.2 Acconti e saldi delle misure del Tit. II
2.2.3 Anticipi e acconti a favore dei GAL (misure 421 e 431)
2.2.4 Pagamento dell'aiuto per le misure tit. I
2.2.5 Pagamento dell'aiuto per le misure pluriennali
2.3 Varianti e proroghe
2.4 Errori palesi
2.5 Cause di forza maggiore
2.6 Stabilità delle operazione
2.7 Variabilità del soggetto beneficiario
2.8 Estensione dell'impegno
2.9 Affidabilità del richiedente
2.10 Classificazione delle imprese
2.11 Operazioni realizzate da enti pubblici
3. RIDUZIONI
4. SANZIONI
5. AMMISSIBILITA' E ELEGGIBILITA' DELLE SPESE
5.1 Introduzione
5.2. Ammissibilità ed eleggibilità delle spese
5.2.1 Quali sono le spese ammissibili?
5.2.2 Quali sono le spese non ammissibili?
5.2.3 Qual è il periodo di eleggibilità delle spese?
5.2.4 Con quali strumenti e con quali limiti dar corso ad una spesa?
5.2.5 Disposizioni generali per la verificabilità e controllabilità di una spesa
5.3 Ammissibilità delle spese: casi particolari
5.3.1 Investimenti in natura
5.3.2 Spese generali
5.3.3 Acquisto di beni immobili o terreni
5.3.4 Valutazione delle "entrate" generate da un investimento
5.3.5 IVA ed altre imposte e tasse
5.3.6 Locazione finanziaria (*Leasing*)
5.3.7 Economie o maggiori spese
6.SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE
6.1 Il sistema informativo
6.1.1 Fonti e raccolta dei dati
6.2 La sorveglianza
6.3 La valutazione
7. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE

Allegato tecnico

BREVE SINTESI DI ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE
Misure Tit. I -Gestione regionale

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI	
		AUTORITA' DI GESTIONE	ORGANISMO PAGATORE
PREDISPOSIZIONE	Programma di Sviluppo Rurale Regionale	X	
	Adozione degli atti per la selezione delle operazioni	X	
	Pubblicazione del Bando	X	
	Definizione indirizzi procedurali generali in materia di ricezione, registrazione e trattamento delle domande di aiuto	X	
	Definizione procedure di dettaglio in materia di ricezione, registrazione e trattamento delle domande di aiuto e di pagamento		X
RACCOLTA	Gestione date di apertura e chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto	X	
	Costituzione Aggiornamento fascicolo aziendale		X
	Ricezione delle domande di aiuto		X
	Ricezione delle domande di pagamento		X

CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI AIUTO	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		X
	Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi e determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili: **-** individuazione delle domande ricevibili e non ricevibili, - verifica amministrativa del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria (ivi compresi quelli elencati nel comma 2 dell'Art. 26 del Reg. CE 1975/2006), nonché degli impegni essenziali ed accessori definiti nei PSR e nei Bandi. - determinazione e decretazione dell'elenco delle domande di aiuto non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione. **Valutazione dei criteri di selezione** Per tutte le operazioni vengono determinati i punteggi e le preferenze o precedenze.		X
	Determinazione delle graduatorie Definizione entro i termini stabiliti della graduatoria delle domande di aiuto ammissibili al contributo con i relativi punteggi.		X
	Verifica dell'applicazione dei criteri di ammissibilità e selezione	X	
	Approvazione graduatoria - Elenco domande di aiuto finanziate e non finanziate: Approvazione formale degli elenchi delle domande di aiuto finanziate e non finanziate.		X
	Comunicazione ai richiedenti domande di aiuto non ammesse e di quelle finanziate o non finanziate: Comunicazione formale dell'esito negativo delle compiute verifiche e valutazioni ai titolari delle domande di aiuto non ammesse. Comunicazione formale dell'esito della finanziamento delle domande in graduatoria. Relativamente alle domande non ammesse, vengono comunicati le forme e i tempi dell'eventuale riesame.		X
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO	Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie		X
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		X
	Verifica impegni e criteri di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi		X
	Riesame domande anomale		X
Controlli in loco	Definizione criteri di estrazione del Campione		X

	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai PSR ed ai Bandi	X	
	Estrazione del campione		X
	Esecuzione dei controlli oggettivi (Controlli superficie e condizionalità) ed acquisizione degli esiti		X
	Esecuzione dei controlli oggettivi di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi ed acquisizione degli esiti		X
	Riesame domande campione: Risoluzione delle anomalie risultanti dai controlli *in loco,* laddove applicabile.		X
PAGAMENTO	**Autorizzazione al pagamento:** Autorizzazione al pagamento delle aziende, garantendo la conformità dei pagamenti alla normativa comunitaria e nazionale, nonché alle condizioni specifiche previste nei PSR e nei Bandi.		X
	Esecuzione e contabilizzazione del pagamento		X
MONTORAGGIO E RENDICONTAZIONE	Predisposizione del sistema informatico di gestione e monitoraggio delle operazioni		X
	Monitoraggio	X	
	Relazione annuale	X	
	Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento		X

BREVE SINTESI DI ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE
Misure Tit. II -Gestione regionale

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI	
		AUTORITA' DI GESTIONE	ORGANISMO PAGATORE
PREDISPOSIZIONE	Programma di Sviluppo Rurale Regionale	X	
	Adozione degli atti per la selezione delle operazioni	X	
	Pubblicazione del Bando o altro atto di selezione dell'operazione	X	
	Definizione indirizzi procedurali generali in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di aiuto	X	
	Definizione procedure di dettaglio in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di aiuto e di pagamento		X
RACCOLTA	Gestione date di apertura e chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto	X	
	Costituzione Aggiornamento fascicolo aziendale		X
	Ricezione delle domande di aiuto		X
	Ricezione delle domande di pagamento		X

CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI AIUTO	**Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi e determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili:** - individuazione delle domande ricevibili e non ricevibili, - verifica amministrativa del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria (ivi compresi quelli elencati nel comma 2 dell'Art. 26 del Reg. CE 1975/2006), nonché degli impegni essenziali ed accessori definiti nei PSR e nei Bandi. - determinazione e decretazione dell'elenco delle domande di aiuto non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione.		X
	Valutazione dei criteri di selezione Per tutte le operazioni vengono determinati i punteggi e le preferenze o precedenze.		X
	Determinazione delle graduatorie Definizione entro i termini stabiliti della graduatoria delle domande di aiuto ammissibili al contributo con i relativi punteggi.		X
	Verifica dell'applicazione dei criteri di ammissibilità e selezione	X	
	Approvazione graduatoria - Elenco domande di aiuto finanziate e non finanziate: Approvazione formale degli elenchi delle domande di aiuto finanziate e non finanziate.		X
	Comunicazione ai richiedenti domande di aiuto non ammesse e di quelle finanziate o non finanziate: Comunicazione formale dell'esito negativo delle compiute verifiche e valutazioni ai titolari delle domande di aiuto non ammesse. Comunicazione formale dell'esito della finanziamento delle domande in graduatoria. Relativamente alle domande non ammesse, vengono comunicati le forme e i tempi dell'eventuale riesame.		X
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI PAGAMENTO	Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie		X
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		X
	Verifica del rispetto dei requisiti, degli impegni e dei criteri di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria (ivi compresi quelli previsti al terzo comma dell'art. 26 del Reg. CE 1975/2006), nei PSR e nei Bandi		X
	Controllo in situ laddove previsto		X
	Riesame domande anomale Risoluzione, laddove possibile, delle anomalie riscontrate in sede di controllo amministrativo		X

controlli in loco	Definizione criteri di estrazione del Campione		X
	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai PSR ed ai Bandi	X	
	Estrazione del campione		X
	Esecuzione dei controlli oggettivi di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi ed acquisizione degli esiti		X
PAGAMENTO	**Autorizzazione al pagamento**: Autorizzazione al pagamento delle aziende, garantendo la conformità dei pagamenti alla normativa comunitaria e nazionale, nonché alle condizioni specifiche previste nei PSR e nei Bandi.		X
	Esecuzione e contabilizzazione del pagamento		X
controlli EX-POST	Definizione criteri di estrazione del Campione		X
	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai PSR ed ai Bandi	X	
	Estrazione del campione		X
	Esecuzione dei controlli in-loco per la verifica del mantenimento degli impegni assunti ed acquisizione esiti		X
MONTORAGGIO E RENDICONTAZIONE	Predisposizione del sistema informatico di gestione e monitoraggio delle operazioni		X
	Monitoraggio	X	
	Relazione annuale	X	
	Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento		X

BREVE SINTESI DI ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE
Gestione Leader

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI		
		AUTORITA' DI GESTIONE	GRUPPI DI AZIONE LOCALE	ORGANISMO PAGATORE
PREDISPOSIZIONE	Programma di Sviluppo Rurale Regionale	X		
	Valutazione della coerenza preventiva degli atti rispetto al Programma	X		
	Adozione degli atti per la selezione delle operazioni		X	
	Pubblicazione del Bando o altro atto di selezione dell'operazione		X	
	Definizione indirizzi procedurali generali in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di aiuto	X		
	Definizione procedure di dettaglio in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di aiuto e di pagamento			X
RACCOLTA	Gestione date di apertura e chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto		X	
	Costituzione Aggiornamento fascicolo aziendale			X
	Ricezione delle domande di aiuto			X
	Ricezione delle domande di pagamento			X

CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI AIUTO	**Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi e determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili:** - individuazione delle domande ricevibili e non ricevibili, - verifica amministrativa del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria (ivi compresi quelli elencati nel comma 2 dell'Art. 26 del Reg. CE 1975/2006), nonché degli impegni essenziali ed accessori definiti nei PSR e nei Bandi. - determinazione e decretazione dell'elenco delle domande di aiuto non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione.			X
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)			X
	Valutazione dei criteri di selezione Proposta tecnica dei punteggi e le preferenze o precedenze per tutte le operazioni.			X
	Valutazione dei criteri di selezione Valutazione dell'applicazione dei criteri di selezione da parte della Commissione congiunta GAL-AVEPA.		X	X
	Determinazione delle graduatorie Definizione da parte della Commissione congiunta GAL-AVEPA della graduatoria delle domande di aiuto finanziabili con i relativi punteggi.		X	X
	Approvazione graduatoria - Elenco domande di aiuto finanziate e non finanziate: Approvazione formale degli elenchi delle domande di aiuto finanziate e non finanziate.			X
	Comunicazione ai richiedenti domande di aiuto non ammesse e di quelle finanziate o non finanziate: Comunicazione formale dell'esito negativo delle compiute verifiche e valutazioni ai titolari delle domande di aiuto non ammesse. Comunicazione formale dell'esito della finanziamento delle domande in graduatoria. Relativamente alle domande non ammesse, vengono comunicati le forme e i tempi dell'eventuale riesame.			X
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI PAGAMENTO	Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie			X
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)			X
	Verifica del rispetto dei requisiti, degli impegni e dei criteri di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria (ivi compresi quelli previsti al terzo comma dell'art. 26 del Reg. CE 1975/2006), nei PSR e nei Bandi			X
	Controllo in situ laddove previsto			X

	Riesame domande anomale Risoluzione, laddove possibile, delle anomalie riscontrate in sede di controllo amministrativo			X
controlli in loco	Definizione criteri di estrazione del Campione			X
	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai PSR ed ai Bandi		X	
	Estrazione del campione			X
	Esecuzione dei controlli oggettivi di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi ed acquisizione degli esiti			X
PAGAMENTO	**Autorizzazione al pagamento:** Autorizzazione al pagamento delle aziende, garantendo la conformità dei pagamenti alla normativa comunitaria e nazionale, nonché alle condizioni specifiche previste nei PSR e nei Bandi.			X
	Esecuzione e contabilizzazione del pagamento			X
controlli EX-POST	Definizione criteri di estrazione del Campione			X
	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai PSR ed ai Bandi		X	
	Estrazione del campione			X
	Esecuzione dei controlli in-loco per la verifica del mantenimento degli impegni assunti ed acquisizione esiti			X
MONTORAGGIO E RENDICONTAZIONE	Predisposizione del sistema informatico di gestione e monitoraggio delle operazioni			X
	Monitoraggio	X		
	Relazione annuale	X		
	Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento			X

Allegato B

MISURA 112: INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI
PROGETTAZIONE INTEGRATA NELL'IMPRESA: PACCHETTO GIOVANI

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

1.1 Descrizione generale

Il Programma di Sviluppo Rurale individua per i giovani agricoltori che si insediano come capo azienda, la possibilità di accedere a una serie di strumenti in grado di sostenere e sviluppare le capacità imprenditoriali professionali. L'insediamento nella Regione del Veneto, di un elevato numero di giovani nell'attività agricola risulta strategico al fine di sviluppare una maggiore adattabilità ai cambiamenti del settore, di aumentare la produttività del lavoro e di pervenire ad un miglioramento della competitività delle imprese.
Pertanto, attraverso lo strumento della progettazione integrata, viene disciplinata la costituzione del "Pacchetto Giovani" che prevede l'attivazione contemporanea di più misure, fra quelle contenute nel Programma di Sviluppo Rurale, coordinate e rese coerenti al progetto nel Piano aziendale.

1.2 Obiettivi

Mediante l'attivazione della misura di sostegno all'insediamento si punta a favorire la fase di avvio della nuova impresa gestita dal giovane agricoltore permettendone l'assestamento strutturale iniziale.
Pertanto, sintetizzando, si individuano i seguenti obiettivi:

a) permanenza dei giovani nelle aree rurali mediante avviamento di imprese agricole,
b) miglioramento dell'efficienza delle imprese mediante il ricambio generazionale,
c) integrazione nel territorio e nella società,
d) incremento del numero di imprese condotte da giovani imprenditori,
e) consolidamento e diffusione di imprese leader qualificate.

1.3 Ambito territoriale e limitazioni

Il progetto integrato può essere attivato in tutto il territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 Soggetti richiedenti

Giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola.

Per primo insediamento si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola, in qualità di:

a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata registrata;
b) contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola;
c) socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola. Nelle società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria.

Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale.

2.2 Criteri di ammissibilità

I richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. Al momento della presentazione della domanda:
   a) avere età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (non compiuti);
   b) possedere la licenza di scuola dell'obbligo;
   c) possedere conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da almeno uno dei seguenti requisiti:
      - possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario. Per le lauree sono ammissibili:
        1. Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali ed Ambientali, Veterinaria e relative equipollenze, per i titoli appartenenti al vecchio ordinamento.
        2. Laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenente alle classi 74/S, 77/S, 79/S e 47/S;
      - frequenza in Veneto di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione (di almeno 150 ore) finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura;

      Se il giovane necessita di un periodo di adattamento per avviare o ristrutturare l'azienda, il requisito può essere soddisfatto entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, a condizione che tale esigenza sia documentata nel piano aziendale;
   d) essersi insediato dopo il 30 novembre 2008 (18 mesi antecedenti l'approvazione della graduatoria da parte di AVEPA – art. 13, comma 4, Reg. (CE) n. 1974/2006);
   e) condurre un'azienda agricola iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A e iscritta all'Anagrafe del Settore Primario;
   f) impegnarsi a tenere una contabilità aziendale, per un periodo minimo di 5 anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno;
   g) impegnarsi a condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno;
   h) presentare un "Piano aziendale", sottoscritto da parte di un tecnico qualificato e dal richiedente l'aiuto. Il piano aziendale dovrà essere redatto secondo il format (Business Plan On Line) messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2007-2013 e disponibile sul sito di AVEPA.

2. Entro e non oltre 36 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, pena la decadenza dell'intero pacchetto, nel caso in cui il giovane agricoltore abbia necessità di un periodo di adattamento per avviare e ristrutturare l'azienda e questa sia documentata nel "Piano aziendale":
   a) acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99;
   b) concludere i due corsi obbligatori di 25 ore ciascuno di cui al paragrafo 3.1.1;
   c) raggiungere una dimensione economica aziendale, espressa in termini di reddito lordo, pari ad almeno 3 UDE (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200 € di RL standard) in montagna e ad almeno 10 UDE nelle altre zone; ricadono in zona montana le aziende con almeno il 51% della S.A.T. in zona montana. L'elenco dei comuni totalmente o parzialmente delimitati in zona montana è riportato nell'Allegato 6 al Programma di Sviluppo Rurale.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 Tipo di interventi

3.1.1 Interventi: Il "Pacchetto Giovani"

Nel presente bando si ritiene strategico attivare il "Pacchetto Giovani B" (PGB), in considerazione della necessità del giovane neoinsediato di affrontare da subito tematiche di ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture e dotazioni aziendali. Tuttavia, alla luce delle novità introdotte dal regolamento (CE) n. 74/2009, riguardanti in particolar modo l'inserimento delle cosiddette "nuove sfide" al fine di rispondere alle priorità individuate nell'ambito degli Orientamenti Strategici Comunitari (Decisione CE del 19 gennaio 2009), il PGB viene attivato secondo due tipologie di piano aziendale:

1. PGB: aperto a tutti i settori produttivi ad esclusione del settore lattiero caseario.

2. PGB-LC "Ristrutturazione del settore lattiero-caseario": aperto esclusivamente per il settore lattiero-caseario.

Per ogni tipologia di Pacchetto verrà stilata una graduatoria per le zone montane e una per le altre zone.

I richiedenti i contributi posso presentare istanza, nel presente bando, esclusivamente a valere su un'unica tipologia di Pacchetto.

Il premio viene corrisposto a fronte delle spese sostenute dal giovane agricoltore per l'insediamento in un'azienda agricola.

L'accesso alle provvidenze previste per la misura 112 "Insediamento di giovani in agricoltura" è vincolato alla presentazione, da parte del richiedente, di un "Piano aziendale" di impresa finalizzato a guidare il giovane imprenditore nello sviluppo della propria azienda.

L'inserimento imprenditoriale finalizzato allo sviluppo aziendale, è accompagnato da processi di ristrutturazione che prevedono investimenti strutturali e/o dotazionali non disgiunti da azioni di formazione volte alla valorizzazione del capitale umano e allo sviluppo degli aspetti trasversali all'attività come, ad esempio, quelli relativi alla qualità delle produzioni. In accordo con la strategia comunitaria, particolare attenzione va rivolta agli interventi connessi con le "nuove sfide" come individuate nel Reg. CE n. 74/2009.

Per poter accedere al regime di aiuti il richiedente dovrà aderire, oltre che alla

- Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori",

ad almeno altre due misure del Programma di Sviluppo Rurale.

Per affrontare da subito tematiche di ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture e dotazioni aziendali, la misura da attivarsi necessariamente è la:

- Misura 121: "Ammodernamento delle aziende agricole" secondo le azioni sottoriportate:
  - Azione 121PGB: "Ammodernamento delle aziende agricole"
  - Azione 121PGB – LC: "Ristrutturazione del settore lattiero-caseario".

  Nel pacchetto PGB viene attivata esclusivamente l'azione 121PGB

  Nel pacchetto PGB-LC viene attivata esclusivamente l'azione 121PGB - LC.

La seconda misura potrà essere selezionata dal richiedente fra:

- Misura 111 - Azione 3: "Formazione professionale",
- Misura 114: "Utilizzo di servizi di consulenza"
- Misura 132: "Partecipazione a sistemi di qualità".

La scelta effettuata, che può riguardare ulteriori misure oltre alle tre previste come livello minimo dal Programma di Sviluppo Rurale, dovrà essere giustificata e valorizzata nell'ambito del piano e risultare coerente con il progetto di sviluppo aziendale.

In ogni caso, nell'attuazione del pacchetto, il beneficiario dovrà frequentare almeno due corsi, della durata di almeno 25 ore ciascuno, volti alla formazione e/o aggiornamento relativamente agli aspetti tecnico economici e/o ambientali dell'attività aziendale intrapresa. Gli argomenti fondamentali di tali corsi devono essere previsti nel piano ed essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo dell'impresa. Se il giovane agricoltore non si trova nelle condizioni di dover frequentare lo specifico corso di formazione di almeno 150 ore, almeno uno dei due corsi di formazione/aggiornamento dovrà trattare tematiche riguardanti le pratiche agricole rispettose dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura.

Il costo sostenuto per la frequenza di tali corsi, quando sia carico del giovane agricoltore neoinsediato, potrà essere rendicontato dal beneficiario nell'ambito del premio all'insediamento previa presentazione dei relativi titoli di spesa e di un attestato di frequenza.

3.1.2. Spese ammissibili

A) Misura 112: Insediamento di giovani agricoltori

Possono essere giustificate nell'ambito del premio per l'insediamento le seguenti spese che possono essere state sostenute anche prima della presentazione della domanda e, comunque, dopo il 30 novembre 2008:

- spese per l'insediamento: spese notarili, consulenze (fino al 5% del tetto massimo del premio; sono comprese le consulenze di tipo economico e finanziario), acquisto titoli di produzione, acquisto di terreni, corsi di formazione ed altre spese non rendicontate sulle specifiche misure eventualmente attivate nel pacchetto;
- spese relative al costo della fideiussione per l'erogazione anticipata del premio di cui al paragrafo 6.3;
- spese per investimenti collegati all'insediamento e non rendicontati nella misura 121; in tal caso non sarà possibile frazionare e/o rendicontare parzialmente nelle due misure un medesimo investimento. Fatte salve le cause di forza maggiore indicate negli "Indirizzi procedurali", il beneficiario non può variare la situazione strutturale dell'azienda indicata nella domanda fino alla conclusione dell'intervento se non per il raggiungimento delle dimensioni economiche aziendali minime di cui al paragrafo 2.2.3 lettera c).

Gli investimenti che beneficiano delle provvidenze del Programma di Sviluppo Rurale, effettuati anche a valere sulla presente misura, non possono essere ceduti o distolti dall'impegno o dalla destinazione d'uso per il periodo indicato nel documento "Indirizzi procedurali" di cui all'allegato A al presente bando.

Tutte le spese ammissibili sostenute devono essere rendicontate mediante fatture od altri titoli di spesa aventi forza probatoria equivalente.

Nel caso in cui l'imprenditore si sia insediato in un quadro societario, le spese devono essere sostenute dalla medesima società.

Sono escluse le spese di esercizio per la normale attività (acquisto concimi, sementi, carburanti, ecc.), nonché le spese per l'acquisto di macchine, impianti e attrezzature usati.

Non sono inoltre ammissibili spese per investimenti in violazione di norme regionali, nazionali e comunitarie.

B) Altre misure attivabili nel pacchetto

Si tratta delle misure individuate nel paragrafo 3.1.1 del presente bando.

Riguardo a requisiti, caratteristiche, intensità di aiuto, vincoli e limitazioni si fa riferimento a quanto previsto negli specifici bandi di misura.

3.2 Limiti e condizioni

Al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa o il successivo raggiungimento della dimensione economica aziendale minima prevista, non devono derivare dalla suddivisione, successiva al 1.1.2007, di un'azienda preesistente in ambito familiare, di proprietà di soggetti parenti fino al 2° grado.
Non può, altresì, essere ammesso agli aiuti previsti dalla presente misura il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", nonché la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni del coniuge.
Sono, inoltre, escluse dagli aiuti le costituzioni ex novo di società tra coniugi uno dei quali sia già titolare di azienda agricola individuale, nonché l'ipotesi in cui in una società nuova o preesistente di cui sia socio un coniuge, entri a far parte l'altro coniuge.
Non è, altresì, consentito l'aiuto a favore di giovani neoinsediati nell'ambito di società in cui vi sia almeno un socio che abbia beneficiato nel presente periodo di programmazione (2007-2013) o nella passata programmazione (Misura 2, PSR 2000-2006) del premio di insediamento.
Nel caso di insediamento in una società la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella di impegno alla conduzione aziendale.
Gli investimenti realizzati a valere sulla presente misura e finalizzati al conseguimento degli obiettivi del Piano, dovranno essere realizzati assicurando, nei termini indicati dall'articolo 26 del Reg. (CE) 1698/2005, la conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali, applicabili agli specifici investimenti.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA

4.1 Importo messo a bando

Per la misura di insediamento di giovani agricoltori (112) l'importo messo a bando è pari a 10.000.000 €.
Tale dotazione muove una disponibilità complessiva per il Pacchetto Giovani B pari a:

1. PGB : 22.000.000 €

2. PGB-LC : 11.000.000 €

Le graduatorie di finanziabilità vengono redatte con riferimento ai suddetti limiti. Verranno considerate finanziabili tutte le istanze che consentono il rispetto di entrambi gli importi stanziati.
Viene prevista la stesura di specifiche graduatorie per le zone montane. Per tali zone è stabilita una riserva del 25% dell'importo complessivo messo a bando per ciascun Pacchetto, così modulato:

1. PGB : 3.850.000 €

2. PGB-LC : 4.400.000 €

Per accedere alle graduatorie per le zone montane, la domanda deve soddisfare i seguenti requisiti:
- il 51% della S.A.T. aziendale deve essere ubicata in zona montana (in base alla classificazione dell'Allegato 6 al PSR);
- gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in zona montana, e/o

- le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in zona montana. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51%) in zona montana della coltura interessata all'investimento.

Nel caso il budget riservato ad una tipologia di pacchetto giovani (PGB o PGB-LC) risultasse superiore a quello necessario per il finanziamento dell'ultima domanda posta utilmente in graduatoria, le risorse eccedenti saranno riallocate, prioritariamente, all'interno dell'ambito territoriale omogeneo. Nel caso di ulteriori disponibilità eccedenti, queste saranno riallocate anche in altra zona territoriale in modo proporzionale fra i pacchetti in base al numero di domande ammissibili non finanziate.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

Il premio all'insediamento deve essere richiesto dal giovane agricoltore con la seguente modulazione:

- minimo 10.000 €, massimo 30.000 €.

L'entità del premio è commisurato alle spese ammissibili (indicate nel paragrafo 3.1.2.) giustificate mediante fatture o titoli di spesa aventi forza probatoria equivalente.

I contributi pubblici per gli interventi effettuati dal giovane agricoltore ai sensi delle misure del Programma di sviluppo rurale attivate nel progetto integrato, sono calcolati sulla base di quanto previsto nella specifica scheda misura sia per ciò che riguarda la spesa massima ammissibile sia per quanto concerne l'intensità massima di contribuzione.

L'approvazione del pacchetto da parte dell'autorità competente determina il finanziamento di tutte le misure attivate, oltre alla misura 112.

4.3 Termini e scadenze per l'esecuzione del "Piano aziendale"

Il programma previsto dal "Piano aziendale" deve essere realizzato in un arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

Le graduatorie di merito nell'ambito del Pacchetto Giovani saranno stabilite secondo criteri e punteggi che tengono conto anche degli obiettivi qualificanti del Piano aziendale più oltre descritti.

Le priorità ed i punteggi eventualmente previsti nell'ambito delle singole misure attivate al di fuori del pacchetto non vengono applicate nel caso siano inserite nel pacchetto.

5.1.2 Criteri per l'attribuzione dei punteggi

1) Elementi qualificanti del Piano aziendale in termini di significatività degli investimenti:

Priorità	SNS = Strategica nuove sfide	S = Strategica	A = Alta	M = Media	B = Bassa

SETTORE							
GRANDI COLTURE	BIETICOLO SACCARIFERO	TABACCO	ORTOFRUTTA	FLORO VIVAISMO	VITIVINICOLO OLEICOLO	LATTIERO CASEARIO	CARNE

Investimenti			Interventi a favore delle aziende bieticole in ristrutturazione in conformità a quanto previsto dal Reg. (CE) 320/06 e conseguente al piano nazionale di ristrutturazione bieticolo saccarifero		L'ammissibilità degli investimenti aziendali deve considerare quanto stabilito dal paragrafo 10.2 relativamente alla complementarietà del PSR con la OCM ortofrutta		L'azienda beneficiaria deve essere in regola con quanto previsto dalle specifiche organizzazioni comuni di mercato	L'azienda beneficiaria deve essere in regola con le quote di produzione.	
A	Interventi di miglioramento fondiario	A	A	B	S riconversione varietale nei PIF e impianti per nuovi soci privi di impianti di fruttiferi *	B	B	B miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica) ***	B miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica)***
B	Costruzione/acquisizione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A stoccaggio*	B	B	S serre*	S serre*	A	A	A delocalizza-zione*
C	Ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A stoccaggio	B	B	B	A	A	S	S
D	Interventi inseriti nella lettera O								
E	Realizzazione e razionalizzazione di strutture e impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei residui agricoli e dei reflui aziendali.	B	B	B	B	B	B	S	S
F	Interventi inseriti nella lettera O								
G	Interventi inseriti nella lettera O								
H	Interventi inseriti nella lettera O								
I	Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati a: riduzione dei costi, miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori.	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**
L	Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale.	A	A	B	B	B	S	B	B
M	Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda	B	B	B	B	B	A	S	B
N	Acquisizione di hardware e software ed allacciamenti in rete	M	B	B	M	A	M	S	S
O	Investimenti strutturali e dotazionali diretti alle NUOVE SFIDE: A) Energie rinnovabili								

	1.Realizzazione di impianti specializzati pluriennali di colture per biomassa	SNS	SNS	SNS	B	B	B	B	B
	2. Realizzazione di strutture ed impiantistica, ad elevata efficienza energetica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la produzione di energia, per esclusivo utilizzo aziendale, a partire da a) fonti agro-forestali	B	B	B	SNS	SNS	B	B	B
	b) fonti rinnovabili (fotovoltaico)	B	B	B	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS
	c) reflui provenienti dall'attività aziendale	B	B	B	B	B	B	SNS	SNS
	B) Cambiamenti climatici								
	1. Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)	SNS	SNS	SNS	B	B	B	B	B
	2. Ristrutturazione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiale da costruzione che riducano la perdita di calore	B	B	B	SNS	SNS	B	B	B
	3. Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni (reti antigrandine)	B	B	B	SNS	SNS	SNS	B	B
	C) Risparmio idrico e depurazione acque reflue								
	1. Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, nonché invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS	B	B
	2. Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti	B	B	B	B	B	SNS	SNS	SNS

* In caso l'investimento non riguardi la tipologia specificata, la priorità si intende riferita alla classe immediatamente inferiore.
** Le trattrici sono considerate sempre generiche e valutate a priorità bassa.
*** Il miglioramento di pascoli e prati montani è considerato a priorità strategica.

Sulla base di tale classificazione, vengono attribuiti i seguenti punteggi di merito:

Priorità	Punteggio
Strategica "Nuove Sfide"	40
Strategica	30
Alta	20
Media	8
Bassa	0

Altri settori. Per l'attribuzione dei punteggi si fa riferimento alle seguenti filiere: Grandi colture per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali (riso, cereali e oleoproteaginose minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, altro); Lattiero-caseario per i comparti riconducibili alle produzioni animali o non altrimenti ricomprese (apicoltura, produzioni di nicchia, altro).

Nel settore della **Carne** sono compresi i settori: Bovino, Suino, Ovicaprino, Cunicolo, Avicolo, Uova.

Ai fini della assegnazione del punteggio di cui alla categoria "**1. Priorità di investimento**", si valutano tutti gli investimenti con il loro grado di priorità definito dall'abbinamento investimento-settore produttivo (SNS, S, A, M, B).
Il punteggio viene calcolato come media dei punteggi delle varie tipologie di investimenti previsti dall'azienda, ponderata secondo l'incidenza della spesa ammissibile.
Ad es. se gli investimenti in termini di spesa ammissibile sono suddivisi in:

- investimenti SNS: 40%,
- investimenti S: 25%,
- investimenti A: 35%.

Il punteggio viene determinato con la seguente modalità di calcolo:
Punteggio= [0,4(40 punti) + 0,25(30 punti) + 0,35(20 punti)] = (16 + 7,5 + 7) = 30,5

Il punteggio viene arrotondato alla prima cifra decimale.

Definizione del settore produttivo:

1. il settore di riferimento viene individuato dalla specificità dell'investimento strutturale o dotazionale proposto
2. per gli investimenti strutturali o dotazionali generici, il settore produttivo viene individuato sulla base dell'OTE (Orientamento tecnico economico) che prevede una classificazione delle aziende agricole basata sulla determinazione del peso economico delle varie attività produttive e sulla loro combinazione.

2) Elementi qualificanti le azioni di formazione (Misura 111 azione 3)

Obiettivi		Argomenti	Punti
A	Qualificazione delle produzioni	Introduzione di sistemi di qualità comunitari (comma 2, art. 24 ter, Reg. 1783/2003)	3
B	Innovazione aspetti commerciali	Vendita diretta in azienda e iniziative di e-commerce	2
C	Miglioramento benessere animale	Ristrutturazione con adozione di sistemi di allevamento migliorativi	2
D	Miglioramento aspetti ambientali dell'attività	Azioni volte al risparmio idrico e/o energetico; produzione di energia	3

3) Titolo di studio del giovane imprenditore

Titolo	Punti
Laurea nel settore agrario, forestale, veterinario ed equipollenti	7
Diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario	3

4) Esperienza professionale come coadiuvante

Titolo	Punti
Esercizio di attività agricola come coadiuvante, regolarmente iscritto all'INPS, fino a quattro anni precedenti la presentazione della domanda	0,5 punti per anno

5. Dislocazione geografica

Titolo	Punti
Aziende situate in "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" (Aree D) come individuate nell'allegato 1 del Programma di Sviluppo Rurale. Per poter rientrare in questa fattispecie le aziende devono avere almeno il 51% della SAT in area D, e devono effettuare investimenti strutturali in area D	10

6. Svantaggi altitudinali delle zone montane

Titolo	Punti
Investimenti effettuati ad altitudine superiore a 1000 m slm	1
Investimenti effettuati ad altitudine compresa tra 300 m slm e 1000 m slm	0,8

Per gli investimenti strutturali o miglioramenti fondiari si considera una particella catastale su cui insiste l'intervento.
Per gli investimenti dotazionali si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell'attrezzatura.

7. Svantaggi orografici delle zone montane

Titolo	Punti
Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento superiore al 46%	2
Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento compresa tra 26% e 46%	1

Per gli investimenti strutturali o miglioramenti fondiari si considera una particella catastale su cui insiste l'intervento.
Per gli investimenti dotazionali si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell'attrezzatura.

All'interno delle categorie di punteggio 1), 2), 3) 6) e 7) è attribuibile un solo punteggio.

Il punteggio massimo è pari a 65 punti in zona montana e a 52 punti nelle altre zone.

Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione, solo ed esclusivamente, per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine crescente della data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più anziani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Il Piano aziendale

Il piano rappresenta il progetto di sviluppo dell'impresa; deve assicurare la coerenza logica degli interventi programmati al fine della valutazione complessiva dell'operazione di insediamento e la conseguente corresponsione dell'aiuto pubblico.

Il programma previsto dal piano deve essere realizzato in un arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

Il piano contiene i seguenti elementi:

- Sintesi del progetto proposto
- Descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda e a seguito degli investimenti
- Il piano economico-finanziario
- Relazione conclusiva sul progetto

6.2 Presentazione dell'istanza e del Piano aziendale. Fase istruttoria

Presentazione, entro i termini stabiliti dal presente bando **della domanda di aiuto** relativa alla misura 112, corredata da:

1. documentazione comprovante il punteggio richiesto, con allegata la copia fotostatica del titolo di studio;
2. Piano Aziendale;
3. certificazione attestante la qualifica di IAP;
4. **domande di aiuto**, complete delle dichiarazioni previste, relative alle misure che i beneficiari intendono attivare nell'ambito del pacchetto integrato con allegata la documentazione prevista dalla relativa misura.

Per gli aderenti alla **misura 121** (azione S o azione LC) la domanda di aiuto dovrà essere corredata da:

1. **atti progettuali** completi di relazione tecnica e, secondo le modalità indicate nel documento di "Indirizzi procedurali", integrati da**:**
    - computo metrico estimativo analitico;
    - preventivi analitici nel caso di acquisizione di beni materiali. A tale scopo, è necessario che il soggetto richiedente fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.
2. permesso di costruire;
3. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione in Comune;
4. relazione di valutazione incidenza del progetto, laddove prevista ovvero dichiarazione del tecnico che attesti il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa;
5. autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'art. 16 della L. 203/82, nel caso di interventi fondiari in aziende in affitto;
6. elaborati grafici con individuazione della superficie interessata all'intervento (in caso di realizzazione di frutteti, impianti reti antigrandine, impianti irrigui, altri impianti);
7. copia fotostatica della mappa catastale delle particelle interessate ad interventi di sistemazione idraulico-agraria, e/o di irrigazione;
8. concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo (ove necessaria);

9. perizia a firma di un tecnico abilitato del settore attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un risparmio di almeno il 25 % della risorsa idrica rispetto alla situazione ante investimento (solo per gli interventi diretti alla riconversione degli impianti irrigui);
10. perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato del settore volta a dimostrare il parametro dell'elevata efficienza della tecnologia adottata (solo per gli interventi diretti alla produzione di energia da fonti agroforestali);
11. perizia a firma di un tecnico abilitato del settore attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati; tale perizia deve indicare la percentuale di risparmio energetico conseguibile rispetto alla situazione ante intervento;
12. documentazione che comprovi le caratteristiche dell'impianto utilizzato e/o impegno a sottoscrivere un contratto di fornitura con le aziende utilizzatrici o imprese specializzate di commercializzazione per gli interventi diretti alla realizzazione di piantagioni di colture legnose a ciclo breve finalizzate alla produzione di biomassa per usi energetici.

I documenti indicati per la:
- **misura 112** ai numeri 1., 2., 4
- **misura 121** ai numeri 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11, 12.

sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Per **la misura 112**:
- la documentazione di cui al punto 3, se non presente in allegato alla domanda di aiuto, può essere integrata:
    1. entro 36 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione, nel caso in cui il giovane agricoltore abbia necessità di un periodo di adattamento per avviare e ristrutturare l'azienda e questa necessità sia documentata nel "Piano Aziendale", oppure
    2. entro il termine di 45 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda.

Per la **misura 121 (azione S o azione LC)**:
- la documentazione indicata al punto 2., se non presente in allegato alla domanda, può essere presentata all'ufficio di AVEPA, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione del decreto di concessione, pena la decadenza della domanda di aiuto relativa alla misura 121 e le relative conseguenze sulla domanda di insediamento. Pertanto, all'atto della presentazione della domanda il giovane dovrà allegare il progetto grafico delle opere da effettuare firmato da un professionista abilitato con allegata la dichiarazione del professionista che l'intervento è conforme alle norme urbanistiche vigenti.

- la documentazione indicata al punto 3., se non presente in allegato alla domanda, può essere integrato entro il medesimo termine di un anno dalla data di pubblicazione del decreto di concessione, unitamente all'elenco della documentazione presentata in Comune ed alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego da parte del Comune.

AVEPA, entro 31 maggio 2010, adotterà il decreto di finanziamento delle operazioni.

Entro 60 giorni dall'adozione del decreto di finanziamento delle domande, il beneficiario deve presentare, se del caso, la domanda di erogazione anticipata del premio all'insediamento corredata dalla fideiussione di cui al paragrafo 6.3.

6.3 Erogazione delle provvidenze. Fideiussioni

L'erogazione delle provvidenze pubbliche sulle varie misure del pacchetto è subordinata all'attuazione complessiva del piano aziendale. Pertanto, l'erogazione anticipata, in unica soluzione, del premio e quella eventuale degli aiuti agli investimenti sono vincolate alla presentazione, da parte del beneficiario, di una fideiussione per un valore pari al 110% dell'aiuto pubblico anticipato. Come indicato al punto 6.2 numero 3),

tale fideiussione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno.

Il premio all'insediamento ed i contributi previsti dalle altre misure inserite nel progetto integrato d'impresa vengono, pertanto, corrisposti secondo le seguenti modalità:

Il premio all'insediamento viene erogato, in unica soluzione, come anticipazione su presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 110% dell'importo anticipato. A conclusione delle attività dovranno essere presentati i titoli di spesa giustificativi. In alternativa, se ne ricorrono i presupposti, il premio potrà essere erogato direttamente su presentazione dei giustificativi di spesa da presentarsi entro 60 giorni dalla data di adozione del decreto di finanziamento delle domande.

I contributi previsti dalle misure di investimento attivate nel progetto integrato vengono erogati:

- prima dell'effettuazione delle spese, su presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 110% dell'importo anticipato, limitato al 20% dell'aiuto pubblico all'investimento.
- mediante acconti successivi, previa presentazione di stati di avanzamento dei lavori corredati dei relativi titoli di spesa ammissibili
- alla conclusione dei lavori, nei termini prescritti dalla specifica misura, previa presentazione della richiesta di saldo corredata dai titoli di spesa ammissibili.

I contributi previsti dalle altre misure attivate nel progetto integrato vengono erogati alla conclusione delle operazioni riferite a ciascuna misura attivata, previa presentazione della richiesta di saldo corredata dai titoli di spesa ammissibili.
Il saldo delle singole misure potrà essere richiesto ed erogato anche prima della conclusione complessiva del piano di sviluppo.
Lo svincolo della fideiussione potrà avvenire solamente dopo la conclusione di tutti gli interventi previsti dal piano aziendale, il relativo collaudo e la verifica dell'acquisizione dei requisiti di IAP.

Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.:
Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,....);
5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.
6. allegati a consuntivo previsti dal Piano aziendale

6.4 Monitoraggio e verifica del Piano aziendale e delle condizioni di Insediamento. Riduzioni e decadenza.

6.4.1 Monitoraggio del Piano aziendale

Nel corso dell'attuazione del progetto integrato d'impresa AVEPA effettua monitoraggi in itinere sullo sviluppo del piano aziendale.

Tali controlli saranno effettuati in corrispondenza di almeno uno dei "punti di verifica" individuati dal piano. Con "punto di verifica" si intende una data, all'interno del programma, nella quale sia possibile verificare l'andamento del progetto.

In corrispondenza dei punti di verifica individuati verrà monitorato lo sviluppo del piano attraverso l'analisi degli oggetti verificabili elencati nel piano stesso (es. fatture, risultati di collaudo, ecc.)

Alla conclusione del piano, entro i tre anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, dovranno risultare realizzati tutti gli investimenti e le spese previste per le varie misure e dovrà

essere predisposta una scheda di "Riepilogo della situazione economica aziendale" redatta sulla base degli ultimi dati fiscali disponibili.

Fermo restando il limite di spesa approvato, possono essere ammesse variazioni alle spese autorizzate purché ritenute coerenti con gli obiettivi del Piano aziendale. La variazione dovrà essere comunicata alla struttura periferica di AVEPA competente per la necessaria valutazione della coerenza con il Piano aziendale approvato.

In ordine alla spesa ammissibile accertata in sede di collaudo si applicano le eventuali riduzioni previste dall'art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006.

Con riferimento alla spesa ammissibile dichiarata in sede di rendicontazione finale:

a) per la misura 112, la spesa ammissibile sostenuta deve essere almeno pari al 70% di quella autorizzata in sede di approvazione pena la decadenza totale del Piano.

b) per le altre misure previste dal Piano, si applicano le disposizioni riportate nel capitolo "Riduzioni" del documento di "Indirizzi procedurali" allegato al presente bando.

In relazione alla realizzazione del Piano aziendale:

1. per i piani che prevedono 3 misure, queste devono essere tutte concluse assicurando la funzionalità del progetto e nel rispetto delle condizioni previste dai sopra riportati punti a) e b), a pena di decadenza totale del piano;

2. per i piani che prevedono 4 o più misure, può essere accettata la non realizzazione al massimo di una misura non obbligatoria, a patto che sussista la funzionalità del progetto e che siano rispettate le condizioni previste dai sopra riportati punti a) e b) per le misure realizzate, a pena di decadenza totale del piano;

6.4.2 Verifica delle condizioni di insediamento

Entro i tre anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, il beneficiario dell'aiuto deve presentare la documentazione attestante il raggiungimento dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2.3 del presente bando.

La presentazione dei documenti attestanti il raggiungimento del requisito di cui al paragrafo 2.2.2 punto a), qualora ne ricorrano i presupposti, può essere effettuato entro i dodici mesi successivi al termine del periodo sopra indicato (pertanto entro 48 mesi dalla data di adozione della decisione di concedere il sostegno).

Entro i tre anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, inoltre, qualora il beneficiario non sia in possesso di un titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario di cui al primo trattino della lettera c) del paragrafo 2.2.1, dovrà essere acquisito, a dimostrazione della capacità professionale, l'attestato di frequenza di un corso di formazione di almeno 150 ore riconosciuto dalla Regione.

Entro 60 giorni dal ricevimento, AVEPA verifica la congruità della documentazione e qualora anche un solo requisito non sia soddisfatto, avvia la procedura di revoca dell'aiuto.

6.4.3 Verifica del rispetto del piano

Successivamente alla richiesta di pagamento del saldo relativo all'ultima misura attuata, AVEPA, nei termini e con le modalità previste nel proprio manuale delle procedure, procede alla verifica del rispetto del piano aziendale. In caso di difformità accertate, fatte salve le cause di forza maggiore, AVEPA provvede ad avviare le procedure per il recupero delle provvidenze pubbliche accordate.

Allegata alla richiesta di saldo, il beneficiario dovrà compilare e presentare la scheda di "Riepilogo della situazione economica aziendale" redatta sulla base degli ultimi dati fiscali disponibili.

MISURA: 111 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E INFORMAZIONE RIVOLTA AGLI ADDETTI DEI SETTORI AGRICOLO, ALIMENTARE E FORESTALE

AZIONE: 3 - Interventi di formazione individuale in azienda

1. DESCRIZIONE DELLA AZIONE

1.1 Descrizione generale

L'agricoltura e la silvicoltura odierne abbisognano in modo particolare di adeguate azioni di formazione e di informazione per accrescere le capacità professionali degli imprenditori, per avvicinarli alle innovazioni tecnologiche e per sensibilizzarli alla gestione sostenibile delle risorse naturali, alla salvaguardia dell'ambiente e alla gestione etico-sociale dell'impresa.

Tra le tipologie di formazione, l'attività di tipo individuale risulta senz'altro interessante in quanto i contenuti, la tempistica, e la metodica sono mirati alle necessità del singolo. Nell'ambito della formazione individuale, l'attività di sostegno, fornita da una figura qualificata, all'imprenditore direttamente nella propria azienda può contribuire all'accrescimento di conoscenze specifiche. Tale azione comprende interventi mirati all'acquisizione di competenze specifiche da parte dell'imprenditore attraverso una attività formativa a carattere individuale da svolgersi nell'azienda dell'utente e/o in altre aziende agricole. Il Piano formativo, che definisce l'argomento da sviluppare, le conoscenze di partenza del discente e gli obiettivi da raggiungere, il programma didattico e la tempistica di realizzazione delle attività, potrà vertere su tematiche inerenti, a titolo di esempio, ai sistemi di conduzione etica dell'azienda, di conduzione con metodo biologico, i sistemi di gestione ambientale, di riconversione aziendale, la biodiversità, l'applicazione della Direttiva 2000/60/CE, l'acquisizione della TCI, i contenuti a supporto delle misure attivate nell'ambito dei Progetti integrati di impresa.

1.2 Obiettivi

- Favorire il miglioramento e la qualità delle conoscenze e delle competenze professionali degli imprenditori
- Consolidare la consapevolezza del ruolo multifunzionale dell'agricoltura anche con riferimento alla relativa funzione ambientale, etica e sociale
- Agevolare la diffusione e l'implementazione di processi di innovazione tecnologica e organizzativa anche allo scopo di avvicinare le imprese al mercato
- Sensibilizzare e diffondere le conoscenze per la salvaguardia della biodiversità e per ridurre le emissioni di gas serra ed adattarsi ai cambiamenti climatici per indurre una maggior produzione ed utilizzazione di energie rinnovabili e una migliore gestione delle risorse idriche.

1.3 Ambito territoriale di applicazione

Gli interventi di cui alla presente azione riguardano l'intero territorio regionale

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1. Soggetti richiedenti

Giovani che si insediano per la prima volta in una azienda agricola in conformità alla misura 112 - PG.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente nell'ambito del Pacchetto Giovani; i soggetti richiedenti dovranno possedere anche tutti i requisiti previsti dal rispettivo bando.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1. Tipo di interventi

3.1.1. Interventi

Interventi di formazione individuale, mirati all'acquisizione di competenze specifiche da parte dell'imprenditore agricolo, sviluppate internamente all'azienda o in altre aziende agricole, sulla base di un piano formativo individuale. Le tematiche da sviluppare dovranno essere coerenti con gli obiettivi che l'imprenditore agricolo intende perseguire con il progetto integrato d'impresa.
Saranno ammessi interventi formativi della durata minima di 25 ore.
Gli interventi dovranno essere realizzati secondo le indicazioni contenute nell'Allegato tecnico alla Misura 111 azione 3 "Adempimenti amministrativi e organizzativi per la realizzazione degli interventi.

3.1.2.Spese ammissibili

- spese per compenso formatore; sono previste 2 fasce di livello:
  a) docenti universitari, dirigenti pubblici, dirigenti d'azienda, professionisti esperti di settore laureati o diplomati con esperienza triennale specifica per la tematica da trattare: massimo € 80/ora, al lordo di irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio;
  b) ricercatori universitari, funzionari pubblici, professionisti ed esperti laureati o diplomati con esperienza specifica per la tematica da trattare: massimo € 60/ora, al lordo di irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.
- spese accessorie fino ad un massimo del 10% della spesa ammissibile:
  noleggio e acquisto di materiali e supporti didattici.
  rimborsi spese per attività del formatore e dell'allievo inerenti l'intervento formativo.

3.2. Limiti e condizioni

Il beneficiario individua e sceglie liberamente il tecnico formatore, o eventualmente più tecnici formatori, in funzione delle specifiche esigenze descritte in un piano formativo individuale. L'attività formativa deve essere realizzata da formatori esperti afferenti ad organismi accreditati alla formazione.
Il tecnico formatore dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

- istruzione secondaria superiore;
- esperienza documentabile in attività di docenza nell'ultimo triennio;
- specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate dall'intervento, che dovrà risultare documentata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e/o all'esperienza professionale acquisita.

La presentazione del curriculum del formatore è obbligatoria e lo stesso dovrà essere allegato al piano formativo individuale ai fini della valutazione della ammissibilità della domanda di aiuto.
Il formatore non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività di consulenza attivata nell'ambito della misura 114. Gli interventi previsti dalla presente azione non possono prefigurare in alcun modo azioni di consulenza aziendale.
Il tecnico formatore è tenuto inoltre a utilizzare nell'esecuzione dell'attività le procedure informatiche che saranno messe a disposizione dalla Regione del Veneto.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

Saranno finanziate tutte le domande presentate nell'ambito dei Pacchetti Giovani inserite nella specifica

graduatoria.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

Per la realizzazione delle iniziative è previsto un contributo fino al 80% della spesa ammissibile massima di € 2.000,00.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

Il presente aiuto può essere erogato al medesimo soggetto beneficiario una sola volta nell'arco della durata del Programma.

4.4 Termini e scadenze

L'attività formativa deve essere conclusa entro il termine di 12 mesi dalla data di approvazione del progetto. La data di avvio dell'attività formativa non potrà essere anteriore alla data di presentazione della domanda.

5. CRITERI DI SELEZIONE

Le domande presentate saranno inserite nella specifica graduatoria Pacchetto Giovani secondo le priorità per la stessa previste.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione dei progetti

Con la domanda di ammissione ai benefici è prevista la presentazione di un Piano formativo individuale che descrive l'argomento da sviluppare, le conoscenza di partenza del discente e gli obiettivi da raggiungere, il programma didattico, il calendario di massima delle attività formative, il programma di spesa, il curriculum del formatore e gli eventuali altri documenti ritenuti utili a supporto del progetto formativo. Il Piano formativo individuale è predisposto e sottoscritto dal formatore e validato dall'Organismo accreditato alla formazione a cui afferisce il formatore.

6.2 Adempimenti del beneficiario

Il soggetto beneficiario risulta a tutti gli effetti l'unico soggetto responsabile nei confronti della Regione.
Non sono ammesse varianti di tipo sostanziale al piano formativo individuale approvato, ovvero modifiche del quadro complessivo delle relative iniziative e delle modalità di realizzazione, soprattutto se comportano variazioni riguardanti gli elementi di priorità valutati in sede di istruttoria, e comunque rispetto al perseguimento degli obiettivi iniziali. Variazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di eventi particolari ed eccezionali dovranno, in ogni caso, essere sottoposte alla valutazione di Avepa, ai fini dell'eventuale autorizzazione.

6.3 Realizzazione delle attività formative

Ai fini della corretta organizzazione e realizzazione dell'attività prevista dal presente bando, viene fatto esplicito riferimento alle disposizioni specifiche e alla modulistica predisposta da AVEPA. Le attività di formazione dovranno essere documentate attraverso l'apposito registro presenze debitamente compilato e sottoscritto da parte del discente e del formatore.
Ai fini della valutazione dell'intervento formativo, esso è considerato concluso proficuamente con la realizzazione completa dell'intero percorso.

6.4 Presentazione dei progetti

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;;
2. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:

   a. il divieto di esercitare, per il medesimo soggetto richiedente, attività di consulenza attivata nell'ambito della misura 114;
   b. che gli interventi previsti con questa domanda non prefigurano in alcun modo azioni di consulenza aziendale;
3. eventuali altri documenti ritenuti utili a supporto del progetto formativo, anche in relazione ad eventuali attestazioni relative a titoli di merito;
4. documentazione provante l'accreditamento dell'organismo alla formazione al quale afferisce il tecnico formatore;
5. piano formativo individuale (secondo la modulistica e le modalità predisposte da AVEPA);
6. eventuali altri documenti ritenuti utili a supporto del progetto formativo, anche in relazione ad eventuali attestazioni relative a titoli di merito;

I documenti sopraelencati sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.5 Documentazione per la rendicontazione degli interventi

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. documentazione attestante lo svolgimento dell'iniziativa formativa secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA;
4. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. ALLEGATO TECNICO[1]

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E ORGANIZZATIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Avvio intervento formativo: almeno 7 giorni prima dell'inizio del singolo intervento deve essere presentata ad AVEPA la comunicazione di avvio corredata dalla seguente documentazione:

- calendario definitivo delle lezioni completo di orari, delle tematiche trattate e della sede/i;
- scheda docente con relativo riferimento per la reperibilità;
- registro presenze per la vidimazione;

Variazioni nella gestione degli interventi: sono oggetto di preventiva comunicazione con almeno 2 giorni di anticipo le variazioni rispetto a quanto originariamente comunicato relative a:

- sede, data e orario di svolgimento delle lezioni;
- sospensione o annullamento della lezione

Registro presenze: ciascun intervento formativo deve essere dotato di un apposito "Registro presenze", preventivamente vidimato da AVEPA, nel quale verrà indicato il nominativo dell'allievo. Il registro dovrà essere articolato in un numero di fogli giornalieri tale da consentire l'apposizione delle firme quotidiane di presenza da parte dell'allievo e del relativo docente.

Allo scopo di assicurare la corretta tenuta del Registro presenze, viene richiesta la presenza al suo interno di uno specifico "Foglio avvertenze" che evidenzi le principali operazioni e regole da eseguire ai fini della regolare registrazione delle informazioni previste.

Il registro, completo di tutte le indicazioni previste, va compilato giorno per giorno a cura del docente che dovrà riportare tutte le annotazioni richieste (numero del modulo, argomento della lezione, data, e orario, registrazione delle assenze e di eventuali scostamenti di orario).

Il registro assume connotati e carattere di atto pubblico, cui consegue specifica responsabilità a norma di legge in merito alla veridicità di quanto in esso attestato dai relativi soggetti sottoscrittori.

In caso di smarrimento del registro presenze, dovrà essere presentare apposita denuncia di smarrimento presso il Comando dei Carabinieri competente per territorio e presentare copia della denuncia, unitamente alla dichiarazione del legale Rappresentante dell'Ente (sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) ad AVEPA. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovrà comprendere la ricostruzione del percorso formativo effettuato.

Conclusione intervento formativo a conclusione dell'intervento deve essere presentata ad AVEPA la comunicazione di regolare conclusione.

Orario: l'attività didattica non potrà iniziare prima delle ore 8 e terminare oltre le 21.00. L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

Visite didattiche: nell'ambito del programma formativo potranno essere previste attività esterne alla sede di normale svolgimento delle lezioni. Le visite proposte dovranno svolgersi nell'arco di una sola giornata ed essere coerenti con i contenuti didattici del piano formativo. Le visite didattiche potranno essere riconosciute finanziariamente nel limite orario del calendario formativo e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

[1] Integrazione apportata da DGR n. 372 del 26/02/2008.

Attestato di frequenza: l'Attestato di frequenza viene rilasciato dal soggetto attuatore dell'azione formativa al soggetto che abbia frequentato regolarmente l'intero percorso formativo (100% delle ore previste).

Il documento redatto sulla base dell'apposito fac-simile, deve riportare la denominazione ed il codice assegnati al piano formativo, la data e la sede di svolgimento, la denominazione per esteso ed il timbro dell'organismo attuatore, l'indicazione del numero di ore e della percentuale di frequenza, la denominazione e la firma del rappresentante abilitato alla sua sottoscrizione (legale rappresentante, responsabile progetto/corso).

MISURA 114 – UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONSULENZA

AZIONE 1 – Servizi di consulenza agricola rivolti agli imprenditori agricoli

1. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

1.1 Descrizione generale

L'azione prevede un aiuto agli imprenditori agricoli a rimborso parziale delle spese sostenute per l'utilizzo dei servizi di consulenza che dovranno essere erogati solo ed esclusivamente dagli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto.

I servizi di consulenza di cui alla presente azione assistono gli imprenditori agricoli nella valutazione del rendimento della loro azienda e nella scelta dei miglioramenti da apportare compatibilmente con i criteri di gestione obbligatori, le buone condizioni agronomiche ed ambientali e la sicurezza sul lavoro, al fine di aumentare la competitività del settore agricolo e garantire la salvaguardia dell'ambiente e dello spazio rurale.

Gli interventi dell'azione sono indirizzati al settore agricolo e vertono su tematiche riguardanti l'obiettivo "competitività del settore agricolo e forestale" (asse 1) e l'obiettivo "gestione del territorio e ambiente" (asse 2).

1.2 Obiettivi

I principali obiettivi dell'azione sono i seguenti:

- promuovere la crescita culturale, imprenditoriale e professionale degli imprenditori agricoli;
- far crescere la consapevolezza sul ruolo dei medesimi verso le richieste dei consumatori e della società in tema di qualità dei prodotti, sicurezza alimentare, salvaguardia del paesaggio e della biodiversità e protezione dell'ambiente;
- accrescere le competenze strategiche, organizzative e gestionali degli imprenditori agricoli;
- diffondere le conoscenze sulle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali, buone condizioni agronomiche ed ambientali e sicurezza sul lavoro;
- diffondere le conoscenze in materia di cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti.

1.3 Ambito territoriale

Gli interventi possono essere realizzati sull'intero territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

I soggetti richiedenti devono possedere, al momento della presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti:

a) essere imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
b) essere titolare o legale rappresentante di un'impresa iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
c) essere iscritto all'Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto.

Sono ammessi i giovani agricoltori che accedono ai benefici previsti dalla misura 112 – Pacchetto Giovani.

Per le domande presentate nell'ambito di Progetti Integrati, i soggetti richiedenti dovranno possedere anche tutti i requisiti previsti dai rispettivi bandi.

Ciascun soggetto richiedente identificato mediante il Codice Unico di Identificazione delle aziende agricole (CUAA) può presentare una unica domanda di contributo.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1. Tipi di interventi

Utilizzo di servizi di consulenza agricola sugli ambiti di applicazione di seguito descritti, diversamente declinati in funzione degli obiettivi, dei livelli della consulenza e delle caratteristiche dell'azienda beneficiaria:

a) Ambiti di applicazione comunque obbligatori:

- criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009;
- requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria.

b) Ambiti di applicazione facoltativi "nuovi standard", quali ad esempio:
- ambiente;
- sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
- benessere degli animali;
- buone condizioni agronomiche e ambientali;
- sicurezza sul lavoro.

c) Ambiti di applicazione facoltativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle "nuove sfide":
- tecniche di mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici (pratiche di gestione del suolo, uso razionale dei concimi azotati, modificazione dell'uso del suolo, imboschimenti, salvaguardia della biodiversità, etc.);
- qualità dei prodotti e certificazione ambientale;
- miglioramento dell'efficienza energetica (risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili);
- gestione sostenibile d'impresa (presenza sul mercato, vendita diretta, marketing e logistica, etc.);
- innovazione e trasferimento tecnologico e ICT;

Possono essere previsti due livelli di consulenza, in funzione degli ambiti di applicazione:
- consulenza base che comprende tutti gli ambiti del gruppo a);
- consulenza avanzata che comprende tutti gli ambiti del gruppo a) più un ambito del gruppo b) o del gruppo c).

Le consulenze avanzate vengono classificate in funzione dell'ambito di applicazione.

3.2 Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento i costi sostenuti dal beneficiario, successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento di finanziabilità sul BUR del Veneto, per l'utilizzo di servizi di consulenza agricola erogati esclusivamente dagli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto.
L'IVA non costituisce spesa ammissibile.

3.3. Limiti e condizioni

L'agevolazione prevista è considerata incompatibile e non cumulabile con ulteriori e analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali; ad essa si applicano le condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
Essa non è cumulabile con quella di cui all'azione 2.
Nell'ambito della presente misura non possono essere ammesse le attività tecnico-amministrative oggetto di finanziamento nell'ambito della misura 131.
Il soggetto fornitore della consulenza non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività formativa individuale svolta nell'ambito dell'azione 3 della misura 111.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a € 2.250.000,00 per le domande presentate al di fuori dei Pacchetti Giovani..
Saranno inoltre finanziate le domande presentate nell'ambito dei Pacchetti Giovani, inserite in posizione utile nelle rispettive graduatorie.
Per ciascuna tipologia di domanda è prevista una riserva di fondi, corrispondente al 25% della dotazione finanziaria, per il finanziamento delle domande ammissibili presentate da soggetti richiedenti con aziende ricadenti in zone montane.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

Il livello di aiuto è pari all'80% della spesa ammissibile.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo di spesa e contributo ammissibile, per ciascuna consulenza è il seguente:

Livello di consulenza	Spesa ammissibile (€)	Contributo ammissibile (€)
Consulenza base (1 visita aziendale intermedia)	1.500,00	1.200,00
Consulenza base e consulenza avanzata (2 visite aziendali intermedie)	1.875,00	1.500,00

Ogni domanda di contributo dà diritto all'erogazione di una consulenza.
L'aiuto potrà essere concesso:
- fino ad un massimo di tre volte per ciascuna azienda agricola nel periodo di programmazione 2007-2013;
- solo in anni solari diversi e senza alcuna sovrapposizione dei periodi di erogazione delle diverse consulenze;
- per l'utilizzo di consulenze su argomenti differenti.

L'erogazione dell'aiuto al beneficiario è prevista esclusivamente in un'unica soluzione a saldo.

4.4 Termini e scadenze per l'esecuzione

La consulenza deve essere erogata entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento sul BUR del Veneto.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

Le domande presentate nell'ambito dei Progetti Integrati saranno inserite nelle relative graduatorie secondo le condizioni di priorità e di preferenza stabilite dai rispettivi bandi.
Per le domande presentate al di fuori dei Progetti Integrati è prevista la formazione di due graduatorie regionali:

a) ZONE MONTANE (condizione di priorità). In questa graduatoria vengono inserite le domande ammissibili presentate da soggetti richiedenti le cui aziende hanno almeno il 51% della superficie agricola totale regionale (SAT) ricadente in zone montane del territorio regionale del Veneto, indicate nell'allegato G del presente provvedimento.
   Le domande vengono finanziate sulla base della posizione assunta in graduatoria, fino ad esaurimento dell'importo previsto dal bando per le zone montane.
b) ALTRE ZONE. In questa graduatoria vengono inserite tutte le altre domande ammissibili.

Le eventuali risorse finanziarie non utilizzate per carenza di domande ammissibili nell'ambito di una graduatoria, sono destinate al finanziamento delle domande collocate in posizione utile nell'altra.
Le due graduatorie vengono predisposte sulla base di punteggi attribuiti in funzione delle seguenti condizioni di priorità:

A. Condizioni soggettive

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Professionalità dell'Imprenditore	Imprenditore agricolo professionale (IAP) o in alternativa Iscrizione ai ruoli agricoli dell'INPS	Punti 5
Età e sesso	Imprenditore di età inferiore a 40 anni e/o donna	Punti 3

B. Condizioni oggettive

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Rilevanza dell'intervento di consulenza	Azienda ubicata in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola	Punti 5
Dimensione degli interventi finanziari	Impresa beneficiaria di pagamenti diretti superiori a € 15.000,00	Punti 2

In ciascuna graduatoria sono attribuibili tutti i punteggi disponibili; il punteggio massimo è pari a 15.
Il punteggio deve essere indicato nella domanda di contributo da parte del soggetto richiedente.
I soggetti richiedenti che intendono beneficiare della condizione di priorità riservata agli imprenditori agricoli professionali (IAP), devono possedere, al momento della presentazione della domanda e in aggiunta a quanto previsto al punto 2 lettere a), b) e c), il requisito di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui al Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99. La medesima priorità potrà parimenti essere riconosciuta al richiedente che comprovi la propria iscrizione quale imprenditore ai ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS, al momento della presentazione della domanda.

I soggetti richiedenti che intendono beneficiare della condizione di preferenza riservata ai giovani imprenditori devono possedere, al momento della presentazione della domanda e in aggiunta ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), l'ulteriore requisito di non avere ancora compiuti i 40 anni di età.

Per l'attribuzione del punteggio riservato ai giovani imprenditori e/o donne imprenditrici, in caso di società di capitali, il requisito dell'età e/o quello di essere una donna imprenditrice deve essere posseduto dal legale rappresentante della società.
Nel caso di società di persone o cooperative agricole, il requisito deve essere posseduto da uno dei soci.

Per l'attribuzione del punteggio riservato alle aziende ubicate in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, le imprese devono avere almeno il 51% della superficie agricola totale regionale (SAT) ricadente in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, definite con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 62 del 17 maggio 2006 (BURV n. 55 del 20 giugno 2006) e così individuate:

- l'intero territorio dei 100 comuni dell'alta pianura veneta, designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 62 del 17 maggio 2006 (BURV n. 55 del 20 giugno 2006);
- l'intero territorio del Bacino scolante in Laguna di Venezia, delimitato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 23 del 7 maggio 2003 (BURV n. 53 del 3 giugno 2003);
- l'intero territorio della Provincia di Rovigo e del Comune di Cavarzere (VE), designati con Decreto Legislativo n. 152/2006;
- i comuni individuati con DGR 2684 dell'11/09/2007.

Per l'attribuzione del punteggio riservato alle imprese beneficiarie di pagamenti diretti superiori a 15.000 euro, tali pagamenti devono essere stati corrisposti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del Reg. (CE) n. 1782/03 e successive modifiche ed integrazioni, e con riferimento alla domanda unica presentata nell'anno 2007.

5.2. Condizioni ed elementi di preferenza

In caso di parità di punteggio complessivo, sarà data preferenza alla domanda in base ai seguenti elementi:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Età anagrafica	Giorno, mese, anno di nascita	Decrescente

Nel caso di società di persone o cooperative agricole, la domanda viene inserita in graduatoria sulla base della data di nascita del socio più giovane.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1. Organismi di consulenza

Per scegliere l'organismo di consulenza al quale rivolgersi per l'erogazione del servizio, ciascun beneficiario deve fare esclusivo riferimento all'elenco degli organismi di consulenza - sezione agricola, riconosciuti dalla Regione e che sarà notificato da AVEPA, contestualmente alla comunicazione di finanziabilità della domanda, o che sarà reso disponibile sul sito internet della Giunta Regionale del Veneto (www.regione.veneto.it) e di AVEPA (www.avepa.it), prestando attenzione anche ai successivi aggiornamenti del medesimo elenco.

La scelta dell'organismo di consulenza e il relativo incarico ad erogare i servizi di consulenza previsti dovranno essere formalizzati mediante la sottoscrizione di un apposito contratto di consulenza aziendale da parte del beneficiario e del legale rappresentante dell'organismo di consulenza.

6.2. Servizi di consulenza

Per "servizio di consulenza" s'intende l'insieme di prestazioni tecnico-professionali, erogate mediante: visite aziendali, sportelli tecnici, riunioni, contatti, predisposizione di piani ed elaborati tecnici, ecc., che l'organismo di consulenza s'impegna ad erogare ad un beneficiario, sulla base di un contratto sottoscritto tra le parti e con riferimento ad una domanda di sostegno.
Il contratto di consulenza da sottoscrivere entro la data di avvio della consulenza è redatto secondo la modulistica predisposta da AVEPA e prevede, in particolare, l'individuazione delle problematiche aziendali, gli obiettivi operativi della consulenza, numero e tipologia delle prestazioni programmate, termini e modalità di pagamento del corrispettivo.
Copia del contratto deve essere trasmessa ad AVEPA nei termini e con le modalità che saranno dalla stessa previste.
Ai fini del presente bando, il servizio di consulenza aziendale deve prevedere l'esecuzione delle seguenti prestazioni minime obbligatorie:

a) "Verifica d'ingresso" presso l'azienda del beneficiario: deve comprendere la situazione della medesima rispetto agli ambiti oggetto della consulenza e comunque con riferimento a tutti i campi obbligatori e con compilazione della relativa lista di controllo (check list); la verifica deve essere effettuata entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del Decreto di finanziabilità della domanda di contributo.
b) Contatti personali (visite aziendali, colloqui personali presso gli sportelli tecnici, uso di posta elettronica o di area riservata di siti internet ecc.) o "in gruppo ristretto", con massimo 8 beneficiari interessati a problemi analoghi, presso l'azienda di uno dei beneficiari o presso gli sportelli tecnici: almeno 3 per azienda.
c) Consegna di documentazione informativa riguardante l'ambito di intervento della consulenza (almeno un documento) e/o di un elaborato tecnico personalizzato per azienda (simulazioni, calcoli di convenienza economica, bilanci e piani d'intervento).
d) Due verifiche intermedie in azienda per monitorare lo stato di conseguimento degli obiettivi.

In caso di consulenza di base, potrà essere prevista nella domanda di aiuto l'effettuazione di una sola verifica aziendale intermedia con la corrispondente riduzione degli importi di spesa ammissibile e contributo come indicato al precedente punto 4.3 "Limiti di intervento e di spesa.

e) "Verifica finale" presso l'azienda del beneficiario comprendente almeno la situazione della medesima riferita a tutti gli ambiti oggetto della consulenza.

Durante le verifiche aziendali saranno compilate le liste di controllo che devono essere sottoscritte da parte del beneficiario e dell'operatore interessato e conservate in azienda.

AVEPA adotta disposizioni specifiche ai fini della verifica della compilazione delle liste di controllo in azienda da parte dell'operatore.

Nell'esecuzione delle prestazioni di consulenza, gli organismi riconosciuti, oltre a propria documentazione e ausili tecnici, devono avvalersi di strumenti e supporti (vademecum, schede informative, manuali tecnici, check-list, ecc.) relativi ad iniziative ed esperienze recentemente realizzate presso gli enti strumentali della Regione del Veneto.
L'operatore deve inoltre provvedere a compilare, per ciascun beneficiario, una "scheda aziendale" che riporti per ciascuna prestazione erogata: data, orario e tipologia della prestazione, contenuti oggetto della prestazione e relativi aspetti particolari che sono stati esaminati; la scheda aziendale deve essere sottoscritta, in corrispondenza di ciascuna prestazione, da parte del beneficiario e dell'operatore interessato.
La scheda aziendale deve essere conservata in azienda e resa disponibile per gli eventuali controlli.

Al termine dell'attività vanno trasmessi ad Avepa: la scheda aziendale e la documentazione relativa alla rendicontazione.

L'organismo di consulenza è tenuto a registrare in archivi informatizzati tutte le notizie contenute nelle schede aziendali dei propri utenti e a trasmettere i dati necessari per l'attività di monitoraggio della misura, nei tempi e con le modalità che verranno successivamente comunicate.

Gli organismi di consulenza e ciascun operatore impiegato nell'attività di consulenza devono garantire la riservatezza delle informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio e riguardanti le aziende beneficiarie; particolare attenzione, pertanto, deve essere prestata alla progettazione e gestione dei sistemi di archiviazione dei dati e agli strumenti e modalità di esecuzione dell'attività (soprattutto: internet, incontri "in gruppo ristretto", ecc.).

Durante l'erogazione delle prestazioni di consulenza aziendale, ciascun operatore non può svolgere, nei riguardi dell'impresa agricola beneficiaria, alcuna attività estranea a quella prevista dalla misura, con particolare riferimento alle seguenti:
- promozione e marketing di prodotti e servizi per l'agricoltura;
- altre attività di consulenza e assistenza tecnica;
- attività che rivestono carattere continuativo o periodico e connesse con le normali spese di funzionamento dell'impresa (consulenza fiscale ordinaria, servizi regolari di consulenza legale, spese di pubblicità, ecc.).

In aggiunta agli obblighi relativi al mantenimento dei requisiti minimi d'idoneità, gli organismi di consulenza devono svolgere il servizio di consulenza aziendale in modo conforme agli obblighi previsti dal presente bando e dalle disposizioni specifiche adottate da AVEPA.

L'eventuale accertamento, nel corso dell'attività di controllo eseguita da parte di AVEPA nei riguardi dei soggetti beneficiari, di irregolarità e non conformità con le prescrizioni stabilite per l'erogazione dei servizi di consulenza aziendale, determina, in relazione all'imputabilità dell'inadempimento, la revoca del contributo nei confronti del beneficiario e/o l'avvio, da parte della Regione, della procedura di revoca del riconoscimento.

6.3 Presentazione della domanda

Ciascun soggetto richiedente con superficie agricola totale aziendale ricadente nel territorio di più regioni e province autonome può presentare un'unica domanda di contributo presso la Regione o Provincia autonoma nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'azienda.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
    a. l'impegno ad utilizzare i servizi di consulenza erogati, solo ed esclusivamente, da parte degli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto;
    b. il divieto di cumulare questa azione con quella prevista dall'azione 2 della misura 114;
    c. che il soggetto fornitore della consulenza non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività formativa individuale svolta nell'ambito dell'azione 3 della misura 111;
    d. che l'agevolazione prevista è considerata incompatibile e non cumulabile con ulteriori e analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali;
    e. che a questa misura si applicano le condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto;

I documenti sopraelencati sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.4 Documentazione per la rendicontazione degli interventi

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. copia della scheda aziendale (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
4. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

MISURA 114 – UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONSULENZA

AZIONE 2 – Servizi di consulenza forestale

1 DESCRIZIONE DELL'AZIONE

1.1 Descrizione generale

L'azione prevede un aiuto ai detentori di aree forestali a rimborso parziale delle spese sostenute per l'utilizzo dei servizi di consulenza che dovranno essere erogati solo ed esclusivamente dagli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto.

I servizi di consulenza di cui alla presente azione assistono i detentori di aree forestali nella valutazione del rendimento della loro azienda e nella scelta dei miglioramenti da apportare compatibilmente con i criteri di gestione obbligatori, le buone condizioni agronomiche ed ambientali e la sicurezza sul lavoro, al fine di aumentare la competitività del settore e garantire la salvaguardia dell'ambiente.
Gli interventi dell'azione sono indirizzati al settore forestale e vertono su tematiche riguardanti l'obiettivo "competitività del settore agricolo e forestale" (asse 1) e l'obiettivo "gestione del territorio e ambiente" (asse 2).

1.2 Obiettivi

I principali obiettivi dell'azione sono i seguenti:

1. promuovere la crescita culturale, imprenditoriale e professionale dei detentori di aree forestale;
2. far crescere la consapevolezza sul ruolo dei medesimi verso le richieste dei consumatori e della società in tema di qualità dei prodotti, sicurezza alimentare, salvaguardia del paesaggio e della biodiversità e protezione dell'ambiente;
3. accrescere le competenze strategiche, organizzative e gestionali dei detentori di aree forestali;
4. diffondere le conoscenze sulle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali, buone condizioni agronomiche, forestali ed ambientali e sicurezza sul lavoro;
5. facilitare l'applicazione da parte dei detentori di aree forestali delle condizioni relative alla protezione della natura, nel rispetto della Direttiva sulla valutazione dell'incidenza ambientale;
6. diffondere le conoscenze in materia di cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti.

1.3Ambito territoriale

Gli interventi possono essere realizzati sull'intero territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

I soggetti richiedenti devono possedere, al momento della presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti:

a) essere detentori a qualunque titolo e gestori, singoli o associati, di natura privata, di superfici forestali;

Ciascun soggetto richiedente identificato mediante il Codice Unico di Identificazione delle aziende agricole (CUAA) può presentare una unica domanda di contributo.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1. Tipi di interventi

Utilizzo di servizi di consulenza forestale sugli ambiti di applicazione di seguito descritti, diversamente declinati in funzione degli obiettivi, dei livelli della consulenza e delle caratteristiche dell'azienda beneficiaria:

a) Ambiti di applicazione comunque obbligatori:
- criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009;
- requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria;

b) Ambiti di applicazione facoltativi "nuovi standard", quali ad esempio:
- ambiente;
- sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
- benessere degli animali;

- buone condizioni agronomiche,forestali e ambientali;
- sicurezza sul lavoro.

c) Ambiti di applicazione facoltativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle "nuove sfide":

- tecniche di mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici (pratiche di gestione del suolo, uso razionale dei concimi azotati, modificazione dell'uso del suolo, imboschimenti, salvaguardia della biodiversità, partecipazione ai mercati locali del carbonio, etc.)
- qualità dei prodotti e certificazione ambientale;
- miglioramento dell'efficienza energetica (risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili);
- gestione sostenibile d'impresa (presenza sul mercato, vendita diretta, marketing e logistica, etc.);
- innovazione e trasferimento tecnologico e ICT;

Possono essere previsti due livelli di consulenza, in funzione degli ambiti di applicazione:

- consulenza base che comprende tutti gli ambiti del gruppo a);
- consulenza avanzata che comprende tutti gli ambiti del gruppo a) più un ambito del gruppo b) o del gruppo c).

Le consulenze avanzate vengono classificate in funzione dell'ambito di applicazione.

3.2 Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento i costi sostenuti dal beneficiario, successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento di finanziabilità sul BUR del Veneto, per l'utilizzo di servizi di consulenza forestale erogati esclusivamente dagli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto.
L'IVA non costituisce spesa ammissibile.

3.3. Limiti e condizioni

L'agevolazione prevista è considerata incompatibile e non cumulabile con ulteriori e analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali; ad essa si applicano le condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
Essa inoltre non è cumulabile con quella di cui all'azione 1.
Nell'ambito della presente misura non possono essere ammesse le attività tecnico-amministrative oggetto di finanziamento nell'ambito della misura 131.
Il soggetto fornitore della consulenza non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività formativa individuale svolta nell'ambito dell'azione 3 della misura 111.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a € 150.000,00.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

Il livello di aiuto è pari all'80% della spesa ammissibile.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo di spesa e contributo ammissibile, per ciascuna consulenza è il seguente:

Livello di consulenza	Spesa ammissibile (€)	Contributo ammissibile (€)
Consulenza base (1 visita aziendale intermedia)	1.500,00	1.200,00.
Consulenza base e consulenza avanzata (2 visite aziendali intermedie)	1.875,00	1.500,00

Ogni domanda di contributo dà diritto all'erogazione di una consulenza.
L'aiuto potrà essere concesso:
- fino ad un massimo di tre volte per ciascuna azienda agricola nel periodo di programmazione 2007-2013;
- solo in anni solari diversi e senza alcuna sovrapposizione dei periodi di erogazione delle diverse consulenze;
- per l'utilizzo di consulenze su argomenti differenti.

L'erogazione dell'aiuto al beneficiario è prevista esclusivamente in un'unica soluzione a saldo

4.4 Termini e scadenze per l'esecuzione

La consulenza deve essere erogata entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento sul BUR del Veneto.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

La graduatoria viene predisposta sulla base dei punteggi attribuiti in funzione delle seguenti condizioni di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Ubicazione area forestale	Area forestale ubicata all'interno di aree naturali protette (parco e area naturale protetta, Natura 2000, etc.) (1)	Punti 5
Approccio associativo	Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari o Regole che gestiscono l'area forestale	Punti 2

(1) La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 51% dell'area forestale sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadano in un'area appartenente alla Rete Natura 2000, parco e area naturale protetta.

Il punteggio massimo è pari a 7 e deve essere indicato nella domanda di contributo da parte del soggetto richiedente.

5.2. Condizioni ed elementi di preferenza

In caso di parità di punteggio complessivo, sarà data preferenza alla domanda in base ai seguenti elementi:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Certificazione della gestione forestale sostenibile	Possesso della certificazione della gestione forestale sostenibile secondo lo standard PEFC o FSC (1)	1
Età.anagrafica	Giorno, mese, anno di nascita(2)	2 Decrescente

(1) Preferenza assegnata in caso di foresta certificata, ovvero il proprietario gestore del fondo sia in possesso del certificato e del relativo codice della gestione forestale sostenibile

(2) Nel caso di società di persone, la domanda viene inserita in graduatoria sulla base della data di nascita del socio più giovane.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1. Organismi di consulenza

Per scegliere l'organismo di consulenza al quale rivolgersi per l'erogazione del servizio, ciascun beneficiario deve fare esclusivo riferimento all'elenco degli organismi di consulenza - sezione forestale, riconosciuti dalla Regione.

L'elenco sarà notificato da AVEPA contestualmente alla comunicazione di finanziabilità della domanda, o sarà reso disponibile sul sito internet della Giunta Regionale del Veneto (www.regione.veneto.it) e di AVEPA (www.avepa.it), prestando attenzione anche ai successivi aggiornamenti del medesimo elenco.

La scelta dell'organismo di consulenza e il relativo incarico ad erogare i servizi di consulenza previsti dovranno essere formalizzati mediante la sottoscrizione di un apposito contratto di consulenza aziendale da parte del beneficiario e del legale rappresentante dell'organismo di consulenza.

6.2. Servizi di consulenza

Per "servizio di consulenza" s'intende l'insieme di prestazioni tecnico-professionali, erogate mediante: visite aziendali, sportelli tecnici, riunioni, contatti, predisposizione di piani ed elaborati tecnici, ecc., che l'organismo di consulenza s'impegna ad erogare ad un beneficiario, sulla base di un contratto sottoscritto tra le parti e con riferimento ad una domanda di sostegno.

Il contratto di consulenza da sottoscrivere entro la data di avvio della consulenza, è redatto secondo la modulistica predisposta da AVEPA e prevede, in particolare, l'individuazione delle problematiche aziendali, gli obiettivi operativi della consulenza, numero e tipologia delle prestazioni programmate, termini e modalità di pagamento del corrispettivo.

Copia del contratto deve essere trasmessa ad AVEPA nei termini e con le modalità che saranno dalla stessa previste.

Ai fini del presente bando, il servizio di consulenza aziendale deve prevedere l'esecuzione delle seguenti prestazioni minime obbligatorie:

a) "Verifica d'ingresso" presso l'azienda del beneficiario: deve comprendere la situazione della medesima rispetto agli ambiti oggetto della consulenza e comunque con riferimento a tutti i campi obbligatori e con compilazione della relativa lista di controllo (check list); la verifica deve essere effettuata entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del Decreto di finanziabilità della domanda di contributo.
b) Contatti personali (visite aziendali, colloqui personali presso gli sportelli tecnici, uso di posta elettronica o di area riservata di siti internet ecc.) o "in gruppo ristretto", con massimo 8 beneficiari interessati a problemi analoghi, presso l'azienda di uno dei beneficiari o presso gli sportelli tecnici: almeno 3 per azienda.
c) Consegna di documentazione informativa riguardante l'ambito di intervento della consulenza (almeno un documento) e/o di un elaborato tecnico personalizzato per azienda (simulazioni, calcoli di convenienza economica, bilanci e piani d'intervento).
d) Due verifiche intermedie in azienda per monitorare lo stato di conseguimento degli obiettivi.
   In caso di consulenza di base, potrà essere prevista nella domanda di aiuto l'effettuazione di una sola verifica aziendale intermedia con la corrispondente riduzione degli importi di spesa ammissibile e contributo come indicato al precedente punto 4.3 "Limiti di intervento e di spesa.
e) "Verifica finale" presso l'azienda del beneficiario comprendente almeno la situazione della medesima riferita a tutti gli ambiti oggetto della consulenza.

Durante le verifiche aziendali saranno compilate le liste di controllo che devono essere sottoscritte da parte del beneficiario e dell'operatore interessato e conservate in azienda.

AVEPA adotta disposizioni specifiche ai fini della verifica della compilazione delle liste di controllo in azienda da parte dell'operatore.
Nell'esecuzione delle prestazioni di consulenza, gli organismi riconosciuti, oltre a propria documentazione e ausili tecnici, devono avvalersi di strumenti e supporti (vademecum, schede informative, manuali tecnici, check-list, ecc.) relativi ad iniziative ed esperienze recentemente realizzate presso gli enti strumentali della Regione del Veneto.

L'operatore deve inoltre provvedere a compilare, per ciascun beneficiario, una "scheda aziendale" che riporti per ciascuna prestazione erogata: data, orario e tipologia della prestazione, contenuti oggetto della prestazione e relativi aspetti particolari; la scheda aziendale deve essere sottoscritta, in corrispondenza di ciascuna prestazione, da parte del beneficiario e dell'operatore interessato.
La scheda aziendale deve essere conservata in azienda e resa disponibile per gli eventuali controlli.
Al termine dell'attività vanno trasmessi ad AVEPA: la scheda aziendale, e la documentazione relativa alla rendicontazione.
L'organismo di consulenza è tenuto a registrare in archivi informatizzati tutte le notizie contenute nelle schede aziendali dei propri utenti e a trasmettere i dati necessari per l'attività di monitoraggio della misura, nei tempi e con le modalità che verranno successivamente comunicate.
Gli organismi di consulenza e ciascun operatore impiegato nell'attività di consulenza devono garantire la riservatezza delle informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio e riguardanti le aziende beneficiarie; particolare attenzione, pertanto, deve essere prestata alla progettazione e gestione dei sistemi di archiviazione dei dati e agli strumenti e modalità di esecuzione dell'attività (soprattutto: internet, incontri "in gruppo ristretto", ecc.).
Durante l'erogazione delle prestazioni di consulenza aziendale, ciascun operatore non può svolgere, nei riguardi dell'impresa agricola beneficiaria, alcuna attività estranea a quella prevista dalla misura, con particolare riferimento alle seguenti:

- promozione e marketing di prodotti e servizi per l'agricoltura;
- altre attività di consulenza e assistenza tecnica;
- attività che rivestono carattere continuativo o periodico e connesse con le normali spese di funzionamento dell'impresa (consulenza fiscale ordinaria, servizi regolari di consulenza legale, spese di pubblicità, ecc.).

In aggiunta agli obblighi relativi al mantenimento dei requisiti minimi d'idoneità, gli organismi di consulenza sono soggetti agli obblighi concernenti l'effettiva e conforme esecuzione del servizio di consulenza aziendale, descritti nel presente bando.
L'eventuale accertamento, nel corso dell'attività di controllo eseguita da parte di AVEPA nei riguardi dei soggetti beneficiari, di irregolarità e non conformità con le prescrizioni stabilite per l'erogazione dei servizi di consulenza aziendale, determina, in relazione all'imputabilità dell'inadempimento, la revoca del contributo nei confronti del beneficiario e/o l'avvio, da parte della Regione, della procedura di revoca del riconoscimento.

6.3 Presentazione della domanda

Ciascun soggetto richiedente con superficie totale aziendale ricadente nel territorio di più regioni e province autonome può presentare un'unica domanda di contributo presso la Regione o Provincia autonoma nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'azienda.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;;
2. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
    a. l'impegno ad utilizzare i servizi di consulenza erogati, solo ed esclusivamente, da parte degli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto;
    b. il divieto di cumulare questa azione con quella prevista dall'azione 1 della misura 114;
    c. che il soggetto fornitore della consulenza non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività formativa individuale svolta nell'ambito dell'azione 3 della misura 111;
    d. che l'agevolazione prevista è considerata incompatibile e non cumulabile con ulteriori e analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali;
    e. che a questa misura si applicano le condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013;

I documenti sopraelencati sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.4 Documentazione per la rendicontazione degli interventi

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. copia della scheda aziendale (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
4. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

MISURA 121: AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

1.1 Descrizione generale

Il sistema agroalimentare veneto si basa sia sulla produzione di commodities, da parte prevalentemente di aziende medio grandi, sia su produzioni di elevata ed elevatissima qualità ottenute da aziende specializzate di piccole e medie dimensioni. Perché questo sistema possa affrontare e vincere le sfide dettate dalla progressiva globalizzazione dei mercati, risulta strategico consolidare la competitività del sistema attraverso una serie di interventi mirati all'ammodernamento strutturale, tecnologico e organizzativo-strategico delle imprese, secondo un approccio comunque coerente con le esigenze e le prospettive di generale sostenibilità delle attività agricole. Inoltre, gli interventi previsti dalla presente misura sono volti ad affrontare anche la tematica delle "Nuove Sfide" in accordo con la strategia comunitaria.
Sulla base delle sopra esposte considerazioni, la misura 121 viene attivata con due distinte modalità:

1. come misura singola con riserva di fondi per specifiche aree e tipologie di azione;
2. nell'ambito del Pacchetto giovani, come misura obbligatoria per i giovani già insediati (PGB).

1.1.1 Applicazione come misura singola

La misura viene attivata secondo due tipologie di azione:

1. Misura 121, azione S, "Ammodernamento delle aziende agricole" per tutti i comparti produttivi ad esclusione del settore lattiero caseario;

2. Misura 121, azione LC, "Ristrutturazione del settore lattiero-caseario" (solo per il latte vaccino).

Per ciascuna tipologia di azione verranno stilate due graduatorie: una per le zone montane e una per le altre zone.
I richiedenti possono presentare istanza, nel presente bando, esclusivamente a valere su un'unica tipologia di azione e zona.

In particolare :

Misura 121 azione S: "Ammodernamento delle aziende agricole".
Riguarda tutti i settori, ad eccezione di quello lattiero caseario, con i limiti, vincoli e priorità previsti dalla scheda misura e dai capp. 5.2.4 e 10.2 del Programma.
Comprende anche gli interventi relativi alle "Nuove Sfide":
a) Produzione di energia e miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture. L'applicazione riguarda tutti i settori, ad eccezione di quello lattiero caseario e prevede investimenti volti alla produzione di energia, a esclusivo utilizzo aziendale, a partire da fonti agro-forestali, fonti rinnovabili e dai reflui provenienti dall'attività aziendale. L'azione ricomprende anche la realizzazione di impianti specializzati pluriennali di colture per biomassa da utilizzarsi a fini energetici e il miglioramento dell'efficienza energetica di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli.
b) Riduzione dell'impatto ambientale e difesa attiva colture. Riguarda tutti i settori produttivi, ad eccezione di quello lattiero caseario e prevede l'introduzione di macchine e attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura e dell'allevamento attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica e la conservazione del suolo. Sono compresi anche gli interventi di difesa attiva delle coltivazioni e gli interventi per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti.

c) Riconversione irrigua. Riguarda la riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue finalizzata al risparmio idrico e alla tutela delle falde.

Misura 121 azione LC: "Ristrutturazione del settore lattiero-caseario".
Riguarda gli interventi di ristrutturazione produttiva del settore lattiero caseario con i limiti, i vincoli e le priorità previsti dalla scheda misura e dai capp. 5.2.4 e 10.2 del Programma.

1.1.2 Applicazione nell'ambito del Pacchetto Giovani come misura obbligatoria (PGB)

La misura viene attivata, come misura obbligatoria, nell'ambito del Pacchetto Giovani destinato ai soggetti già insediati (PGB).

Per l'applicazione nel Pacchetto Giovani sono definite le seguenti azioni:

Azione 121PGB:	"Ammodernamento delle aziende agricole"
Azione 121PGB – LC:	"Ristrutturazione del settore lattiero-caseario" (solo latte vaccino)

L'azione 121PGB – LC si applica esclusivamente al settore lattiero caseario, mentre l'azione 121PGB si applica a tutti gli altri settori produttivi e comprende anche gli interventi relativi alle "Nuove sfide".
In ogni caso, valgono i limiti, vincoli e priorità previsti dal Pacchetto Giovani e dai capp. 5.2.4 e 10 del Programma.

Lo specifico paragrafo del presente bando individua gli interventi ammissibili, sia tradizionali che riguardanti le "Nuove Sfide" .

1.2 Obiettivi

Gli obiettivi principali della misura sono:

a) Miglioramento della competitività complessiva del sistema, assicurando la sostenibilità ambientale territoriale e paesaggistica dell'agricoltura e delle sue attività.
b) Finalizzare i percorsi di ammodernamento verso effettive strategie di impresa, anche con riferimento agli aspetti logistici.
c) Miglioramento degli standard qualitativi dei prodotti agricoli.
d) Favorire i processi di integrazione nell'ambito delle filiere e dei mercati.
e) Sviluppare rapporti consolidati tra strutture produttive e territorio rurale.
f) Favorire le riconversioni e ristrutturazioni produttive in relazione alle riforme nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato esigenze del mercato (es.: settore del tabacco).
g) Assistere il processo di adeguamento alle disposizioni normative in materia di miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, di tutela dell'ambiente, di sicurezza sul lavoro.
h) Favorire l'innovazione tecnologica e organizzativa, anche attraverso la diffusione delle TIC.
i) Favorire un ruolo attivo dell'agricoltura nel combattere i cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni di carbonio da fonti fossili, lo sviluppo di pratiche agronomiche conservative, la migliore gestione delle risorse idriche.
j) Favorire la ristrutturazione del settore lattiero caseario.

1.3 Ambito territoriale

1.3.1 Applicazione come misura singola

La misura si applica su tutto il territorio regionale.

Per gli interventi effettuati nelle zone montane come classificate in Allegato 6 al PSR, viene prevista una specifica riserva dell'importo messo a bando.

1.3.2 Applicazione nell'ambito del Pacchetto giovani

La misura si applica su tutto il territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 Soggetti beneficiari

1. Imprese agricole in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo paragrafo 2.2.

2.2 Criteri di ammissibilità

2.2.1 Requisiti soggettivi (del titolare dell'impresa):

a) possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP;
b) possedere sufficiente capacità professionale derivante, alternativamente, da:
   - possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario.
     Per le lauree sono ammissibili:
     1. Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali ed Ambientali, Veterinaria e relative equipollenze, per i titoli appartenenti al vecchio ordinamento,
     2. Laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenente alle classi 74/S, 77/S, 79/S e 47/S;
   - frequenza in Veneto di apposito corso di formazione, di almeno 150 ore, riconosciuto dalla Regione ai fini del primo insediamento;
   - svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda;
c) avere età inferiore a 65 anni.

Nel caso di società di persone, di cooperative agricole, comprese quelle di conduzione di terreni e/o allevamenti ed attività connesse, di società di capitali, lo statuto o l'atto costitutivo devono prevedere, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ. e tutti i requisiti soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un socio amministratore e ad almeno un amministratore.

2.2.2 Requisiti oggettivi (dell'impresa):

a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;
b) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario;
c) presenza in Veneto di almeno una U.T.E. come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n, 503;
d) avere una dimensione economica aziendale, espressa in termini di reddito lordo, pari ad almeno 3 UDE (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200 € di RL standard) nelle zone montane e ad almeno 10 UDE nelle altre zone;
e) titolarità di quota latte al 1° aprile 2009 per le aziende che presentino istanza relativa al settore lattiero-caseario (Misura 121 azione LC "Ristrutturazione del settore lattiero-caseario");
f) presentazione di un piano aziendale degli investimenti, sottoscritto da parte di un tecnico qualificato e dal richiedente l'aiuto, volto a dimostrare un incremento del rendimento globale dell'azienda. Tale incremento sarà valutato sulla base del miglioramento della performance economica aziendale espressa in termini di incremento del Reddito Operativo.
   Ad eccezione del settore lattiero-caseario, nel caso gli interventi previsti, per loro natura, non portino ad assicurare un miglioramento di tale parametro economico, il rendimento globale

dell'operazione può essere valutato attraverso il miglioramento di almeno uno dei seguenti parametri che rappresenti l'obiettivo principale delle operazioni previste nel piano aziendale:
- miglioramento della qualità delle produzioni;
- incremento occupazionale;
- incremento della quantità di energia rinnovabile rispetto all'energia utilizzata;
- riconversione di sistemi irrigui finalizzati al risparmio idrico.

Per la dimostrazione del miglioramento della qualità delle produzioni si fa riferimento alla certificazione del 100% della produzione certificabile; la PLV da produzione certificata, nella situazione ex post, deve essere almeno pari al 20% della PLV aziendale ex ante, dedotta quella relativa a produzioni, eventualmente, già certificate.
Per PLV certificata si fa riferimento a quella soggetta a sistemi di qualità alimentare riconosciuti dalla Comunità europea come previsto dal Reg. (CE) 1974/2006 (biologico, DOP, IGP esclusi vini, STG, DOC, DOCG), a Marchio Regionale (L.R. 12/2001) o a certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS).
Per il parametro occupazionale si fa riferimento alla dimostrazione dell'incremento di almeno una ULA (unità lavorativa anno) documentabile mediante l'iscrizione all'INPS. Una ULA corrisponde a un lavoratore occupato a tempo pieno.

Per la dimostrazione dell'incremento della quantità di energia (elettrica e/o termica) proveniente da fonti rinnovabili quest'ultima, nella situazione ex post, dovrà essere pari ad almeno il 20% del fabbisogno aziendale iniziale dedotta la quantità di energia rinnovabile eventualmente prodotta prima dell'investimento.

L'incremento della quantità di energia rinnovabile è dimostrabile mediante il confronto tra il consumo medio degli ultimi 24 mesi prima della presentazione della domanda della tipologia di energia considerata (elettrica e/o termica e dimostrabile mediante fatture e bollette energetiche, e l'energia prodotta dall'impianto a regime, che sarà misurata mediante l'installazione di appositi contatori.

La riconversione dei sistemi irrigui finalizzati al risparmio idrico viene espressa in ettari di superficie riconvertita a sistemi a minore consumo idrico. Il risparmio di acqua, ottenuto mediante la riconversione, deve portare alla riduzione del consumo complessivo aziendale di acqua irrigua pari almeno al 25 % dei consumi totali precedenti all'intervento di riconversione.

Gli elementi qualitativi utilizzati per la dimostrazione del miglioramento del rendimento globale dell'impresa devono essere collegati agli investimenti oggetto di contributo e mantenuti almeno per il periodo vincolativo previsto per gli investimenti (sette anni per gli investimenti strutturali, cinque anni per gli investimenti dotazionali) pena la decadenza dell'istanza e il recupero delle provvidenze erogate.

Il piano aziendale dovrà essere redatto secondo il format messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2007-2013 e disponibile sul sito di AVEPA.
Se gli interventi previsti dalla misura sono effettuati in aziende gestite da giovani agricoltori neoinsediati dovranno essere inseriti nel piano aziendale previsto dal Pacchetto Giovani B che sostituisce il piano aziendale di cui alla presente lettera;

g) presentazione di una relazione per la valutazione di incidenza del progetto, secondo la procedura prevista.dalla DGR 10 ottobre 2006 n. 3173, qualora gli interventi ricadono all'interno delle zone speciali di conservazione o dei siti di importanza comunitaria od interferenti con esse – definite ai sensi delle Dir. 79/409/CEE e Dir. 92/43/CEE – riportate dalla cartografia allegata alle deliberazioni della Giunta Regionale 21 febbraio 2003, nn. 448 e 449. Tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura.

h) impegno a condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno.

i) impegno a tenere la contabilità aziendale secondo i parametri definiti dalla Regione del Veneto per un periodo di 5 anni a partire dalla data della singola decisione di concedere il sostegno

Per le domande di adesione alla misura 121_PGB, presentate da giovani agricoltori con età inferiore ai 40 anni insediati per la prima volta in qualità di titolare o contitolare di un'azienda agricola, i requisiti indicati alla lettera d) verranno valutati come prospettiva da conseguire entro la conclusione del Piano aziendale attraverso gli investimenti e le azioni ivi previsti.

Qualora il richiedente non sia in possesso, alla data di chiusura del bando, delle dichiarazioni annuali fiscali (I.V.A., Unico) relative all'ultimo anno fiscale, potrà:

1. utilizzare documenti contabili equipollenti per la compilazione del piano aziendale;
2. utilizzare le dichiarazioni fiscali per l'anno 2008, dichiarando che non vi sono state, nel corso dell'ultimo anno fiscale, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo) ed impegnandosi a presentare la documentazione non appena disponibile;
3. Le imprese costituite nell'anno 2009 e nel 2010, in mancanza di dichiarazione annuale IVA completa, possono:
    a. compilare la scheda di bilancio per l'anno 2009, purché l'attività sia iniziata entro i primi due mesi dell'anno;
    b. utilizzare le dichiarazioni fiscali dell'azienda preesistente dichiarando che non sono intervenute, nell'ambito della azienda neocostituta, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo). In tal caso i limiti massimi di intervento e di spesa ammissibile di cui al paragrafo 4.3, si applicano all'azienda neocostituita tenuto conto di quanto eventualmente finanziato alle aziende preesistenti nel corso dei cinque anni precedenti la data del termine ultimo per la presentazione delle domande a valere sul presente bando.

2.2.3 Deroghe per il rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione

Gli investimenti dovranno essere realizzati assicurando, nei termini indicati dall'articolo 26 del Reg. (CE) 1698/2005, la conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali, applicabili agli specifici investimenti.

Ai sensi dell'art. 26 del medesimo regolamento e dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, per tutti i beneficiari, compresi i giovani agricoltori neoinsediati, sono ammesse le sottoriportate deroghe.

Con riferimento alla *Direttiva 96/61/CE* sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) riguardante una serie di attività fra cui quella dell'allevamento di avicoli (con più di 40.000 posti pollame) e di suini (con più di 2.000 posti suini da produzione e più di 750 posti scrofe), il principio generale è quello dell'adozione di misure preventive dell'inquinamento applicando le "migliori tecniche disponibili" (BAT). L'entrata in vigore degli obblighi previsti da tale direttiva decorre dal 30/10/2007. In considerazione della particolare complessità degli adempimenti e per dare modo alle aziende interessate di individuare ed adottare le effettive "migliori tecniche disponibili" che assicurino il minore impatto ambientale possibile, si prevede che gli investimenti strutturali e dotazionali necessari per gli adeguamenti alla normativa, possano beneficiare delle provvidenze della presente misura fino al 29/10/2010.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 Tipo di interventi

L'azione regionale è volta ad incentivare gli investimenti strutturali e dotazionali che migliorino il rendimento globale e la competitività dell'azienda agricola, favoriscano l'adeguamento a particolari norme comunitarie e riducano l'impatto ambientale dell'attività affrontando i temi delle "nuove sfide" in accordo con la strategia comunitaria.

3.1.1 Misura 121 azione S - Ammodernamento delle aziende agricole

A. Ammodernamento strutturale

1. Interventi di miglioramento fondiario;
2. Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti prevalentemente – ossia per oltre il 50% - dall'attività aziendale;

B. Ammodernamento tecnologico

1. Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati al conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi:
   - riduzione dei costi;
   - miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi;
   - trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori.
2. Realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale.

C. Ammodernamento organizzativo-strategico

1. Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale al fine di avvicinare le imprese al mercato curando gli aspetti connessi con le fasi di commercializzazione, vendita e distribuzione delle produzioni.
2. Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda.
3. Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all'acquisizione di competenze digitali (e-skills) e all'apprendimento in linea (e-learning) nonché accesso e allacciamento alla rete.

D. Interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico relativi alle "Nuove sfide"

1. Realizzazione di piantagioni di colture legnose a ciclo breve (con turno non superiore al periodo vincolativo) finalizzate alla produzione di biomassa da utilizzarsi per la produzione di energia. Per tali fini sono ammessi a contributo i terreni classificati agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti con esclusione dei terreni situati in zona montana, quelli coltivati a prato permanente o a pascolo e le superfici ritirate dalla produzione, non sottoposte a rotazione colturale. Nel computo della superficie ammessa a contributo sarà considerata anche una fascia perimetrale all'impianto avente una larghezza corrispondente alla metà della distanza tra le file; in ogni caso la larghezza di tale fascia non potrà risultare superiore a m 1,5. Gli interventi finalizzati alla realizzazione di piantagioni con specie legnose dedicate alla produzione di biomassa per usi energetici, dovranno risultare conformi alle seguenti prescrizioni tecniche:
   - utilizzo delle seguenti specie: Acero campestre (Acer campestre L.), Bagolaro L. (Celtis australis), Carpino (Carpinus betulus), Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.), Castagno (Castanea sativa L.), Farnia (Quercus robur L.), Frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa Willd.), Gelso bianco (Morus alba L.), Gelso nero (Morus nigra L.), Olmo campestre (Ulmus minor Miller), Olmi ibridi, Ontano nero (Alnus glutinosa Gaertner), Platano (Platanus x hispanica Munch), Robinia (Robinia pseudoacacia L.), cloni di Pioppo da biomassa (iscritti al registro nazionale), Pioppo nero (Populus nigra L.) e Pioppo bianco (Populus alba L.), Paulownia tomentosa (Paulonia), Rovere (Quercus petraea Mattus.). La scelta delle specie dovrà essere effettuata in base alle caratteristiche ecologiche della stazione sulla quale sarà realizzata la piantagione.
   - non potranno essere utilizzate specie arboree a duplice attitudine legno-frutto o piante innestate per la produzione di frutto;
   - la piantagione dovrà essere costituita almeno da due filari.
2. Introduzione di macchine e attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura e dell'allevamento mediante:
   a) il miglioramento dell'efficienza energetica
   b) la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)
3. Realizzazione di strutture ed impiantistica ad elevata efficienza tecnologica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la produzione di energia, a esclusivo utilizzo aziendale (valore espresso in

kW/h), a partire da fonti agro-forestali, fonti rinnovabili e dai reflui provenienti dall'attività aziendale. La produzione di energia dovrà essere effettuata con criteri che assicurino la connessione con l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile.

4. Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dalla attività di trasformazione dei prodotti.
5. Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni per la prevenzione degli effetti negativi dovuti a eventi meteorici estremi.
6. Miglioramento dell'efficienza energetica di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti prevalentemente – ossia per oltre il 50% - dall'attività aziendale.
7. Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, ivi compresa la realizzazione di invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde.

3.1.2 Misura 121 azione LC - Ristrutturazione del settore lattiero-caseario –

Interventi di cui al paragrafo 3.1.1 inerenti il settore lattiero caseario.

3.1.3 Misura 121 azione 121PGB - Ammodernamento delle aziende agricole per i giovani neoinsediati

Interventi di cui al paragrafo 3.1.1 .

3.1.4 Misura 121 azione 121PGB – LC Ammodernamento delle aziende agricole per i giovani neoinsediati, settore lattiero caseario

Interventi di cui al paragrafo 3.1.1 inerenti il settore lattiero caseario.

3.2 Spese ammissibili

Sono ammessi i costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e software previsti al paragrafo precedente ed i costi generali connessi alle spese effettuate per gli investimenti precedenti.

I costi generali ammissibili sono:

- costi relativi a progettazione, perizie tecniche, coordinamento della sicurezza e direzione lavori fino al 5% dell'investimento strutturale ammesso;
- costi di consulenza economica e finanziaria, relativi all'investimento ammesso, fino al 2% di quest'ultimo e con un massimo di 1.500 euro. Nel caso in cui la presente misura sia inserita nell'ambito di un Pacchetto Giovani i costi relativi alla consulenza economica e finanziaria devono essere rendicontati esclusivamente nell'ambito del premio di insediamento e non saranno, pertanto, ammessi nell'ambito della misura 121.

Con riferimento alle produzioni di biomassa legnosa sono ammesse a contributo le spese effettivamente sostenute per l'impianto della coltura legnosa con un massimale di 4.000 €/ha.

3.3 Limiti e condizioni

3.3.1 Limiti settoriali

I settori produttivi per i quali è ammesso il finanziamento sono i seguenti:
carne bovina, carne suina, carne avicola (compreso l'allevamento di struzzi), latte bovino, uova, allevamento equino (compresi gli altri equidi), allevamenti minori (ovino, caprino, bufalino, cunicolo, palmipedi, ungulati, faunistico-venatorio, elicicoltura, altri allevamenti agricoli con esclusione dell'acquacoltura), vitivinicolo, ortofrutticolo, fungicolo, olivicolo, cereali e riso, oleaginose, zucchero, tabacchicolo, floricolo vivaistico, foraggiere da affienare.

L'ammissibilità agli investimenti è condizionato dalla coerenza e complementarietà della normativa sullo sviluppo rurale con le rispettive organizzazioni comuni di mercato (OCM) come evidenziato nel capitolo 10 del Programma di Sviluppo Rurale.

3.3.2 Limiti e vincoli per gli investimenti volti all'introduzione di sistemi di drenaggio tubolare sotterraneo

Gli interventi di drenaggio sono condizionati al rispetto delle sotto indicate prescrizioni:

- superficie minima oggetto di drenaggio tubolare sotterraneo: 1 ettaro;
- gli interventi devono essere di tipo controllato mediante l'utilizzo di sistemi di regolazione del deflusso dell'acqua;
- mantenimento o incremento del volume di invaso presente nella sistemazione idraulica modificata (la quota del volume specifico di invaso assicurata dai capofossi e da eventuali bacini di raccolta dovrà essere pari ad almeno 175 mc/ha).

3.3.3 Limiti e vincoli per gli investimenti volti alla realizzazione di piantagioni di colture legnose finalizzate alla produzione di biomassa legnosa per usi energetici

Per singola UTE, non sono ammesse ai benefici le superfici d'intervento inferiori a 10.000 m^2, anche suddivise in più corpi purché ciascuno non sia inferiore a 5.000 m^2. Eventuali ostacoli fisici come strade, corsi d'acqua, elettrodotti, non interrompono l'accorpamento delle superfici d'intervento.
La densità dell'impianto deve rispettare i seguenti parametri:

1. Specie o cloni a ciclo medio (3-5 anni): minimo 1.100 piante/ha; massimo 1.700 piante/ha,
2. Specie o cloni a ciclo breve (2 anni): minimo 5.500 piante/ha; massimo 10.000 piante/ha.

Nelle aree protette e nei siti Natura 2000, la scelta delle specie dovrà essere compatibile con le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione e di gestione.
Gli impianti realizzati per la produzione di biomassa a fini energetici, costituiscono arboricoltura da legno e pertanto non sono assoggettati all'applicazione della normativa forestale vigente, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 e del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.
Ai fini della determinazione del contributo, è considerata la superficie effettivamente interessata dall'intervento, con esclusione di eventuali tare o di superfici sottoposte a vincoli legislativi o regolamentari, come carrarecce, capezzagne, strade poderali, fossi, siepi, muri, servitù di elettrodotto o di metanodotto, distanze dai confini di proprietà, fasce di salvaguardia dalle strade pubbliche.
Presso la sede aziendale dovrà essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, le *Etichette* o i *Cartellini del Produttore*, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento[2] siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386[3]. Se il materiale è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà inoltre fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263[4].
Il beneficiario, nel caso in cui utilizzi la biomassa prodotta per la produzione di energia all'interno dell'azienda, dovrà essere in possesso di una caldaia ad alto rendimento (maggiore dell'80%), che dovrà essere comprovato da documentazione tecnica, da allegare alla domanda di sostegno.
Nel caso in cui non utilizzi la biomassa in azienda, o la utilizzi solo parzialmente, dovrà sottoscrivere apposito contratto di fornitura con aziende utilizzatrici o con imprese specializzate di commercializzazione, da presentarsi, al più tardi, al momento della richiesta del saldo.

3.3.4 Limiti e vincoli per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili

L'utilizzo di biomassa agricole, forestali e zootecniche, attraverso appropriate tecnologie, permette la produzione di energia sotto diverse forme: energia elettrica, energia termica, energia elettrica e termica (cogenerazione).
Il parametro elevata efficienza della tecnologia adottata dovrà essere garantito mediante perizia tecnica, a firma di un tecnico abilitato del settore, che includa il calcolo dell'indice di sostenibilità dello specifico impianto di produzione di energia secondo il metodo di cui alla Decisione CE n. 1037 del 24/02/2009 e approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 1713/2009.

---

[2] Acero campestre, Ontano nero, Carpino bianco, Orniello, Frassino ossifillo, Carpino nero, Paulonia, Pioppi, Querce, Robinia, Salice, Olmi.
[3] Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU 29 gennaio 2004, n. 23, S.O.)
[4] Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione (D.Lgs. n. 386/2003) (BUR n. 117/2004)

Ai fini dell'efficienza degli usi finali di energia, il rendimento energetico di un impianto dovrà essere superiore all'85%.
Possono accedere al presente bando gli interventi che prevedono il totale utilizzo aziendale dell'energia primaria prodotta o cogenerata.
Relativamente ai bassi livelli di emissione, si considerano gli impianti con emissioni in atmosfera "poco significative" ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, comma 14. In ogni caso gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ammissibili al finanziamento previsto dalla presente misura, non devono superare la potenza di 1 MW, come previsto nel capitolo 10.3 del Programma di sviluppo rurale. Per il limite fino a 1 MW s'intende la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione (biomassa, biogas); la potenza termica nominale dell'impianto che genera esclusivamente energia termica; la potenza elettrica di picco in uscita dal sistema fotovoltaico installato.
I valori indicati come soglia ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili ai fini del presente bando si intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.
Nel caso di impianti alimentati da biomassa, sono esclusi dai benefici del presente bando gli interventi che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (biomassa classificabile come rifiuto).
L'autoconsumo aziendale dell'energia elettrica prodotta viene dimostrato mediante il confronto fra il consumo medio annuo di energia degli ultimi 24 mesi prima della presentazione della domanda (dimostrabile mediante le bollette energetiche) e l'energia elettrica prodotta dall'impianto a regime, misurata mediante appositi contatori, che non deve risultare superiore al consumo medio aziendale come sopra calcolato.

Per gli interventi che prevedono la produzione, anche o solo, di energia termica, l'autoconsumo aziendale viene dimostrato previa installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia compatibile con le norme UNI-EN.

3.3.5 Limiti e vincoli per gli investimenti volti al miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati

Gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati devono assicurare un risparmio energetico pari ad almeno il 20% rispetto alla situazione ex ante. Tale risparmio deve essere dimostrato mediante apposita relazione redatta da un tecnico abilitato.

3.3.6 Limiti e vincoli per gli investimenti nel settore bieticolo-saccarifero

I produttori ex bieticoltori, come definiti nel Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero in applicazione dell'art. 6 reg. CE n. 320/2006, non possono accedere al presente bando per gli investimenti già finanziati a valere sul Piano di azione regionale attivato con DGR 1935/08 e DGR 135/09 e s.m.i. e/o sui Progetti integrati di filiera di cui alla DGR 199/08 e s.m.i..

3.3.7 Investimenti non finanziabili

Non rientrano tra gli investimenti finanziabili con la presente misura:

1. gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2.2.3 del presente bando;
2. gli investimenti non congruenti in relazione alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda (devono essere, pertanto, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda);
3. le spese per l'acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola;
4. le spese per l'acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;
5. opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;
6. i semplici investimenti di sostituzione;
7. impianti ed attrezzature usati;
8. spese di noleggio attrezzature;
9. spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
10. spese di perfezionamento e di costituzione prestiti;
11. oneri finanziari di qualsiasi natura, sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
12. IVA;

13. altre imposte e tasse;
14. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;

3.4 Durata degli impegni/vincoli

Fatte salve le cause di forza maggiore indicate nel documento di "Indirizzi procedurali", il beneficiario non può variare la situazione strutturale dell'azienda indicata nella domanda fino alla conclusione dell'intervento, se tale variazione fa venire meno la congruità tecnico-economica degli investimenti in rapporto alle colture ed allevamenti praticati**.** Gli investimenti che beneficiano delle provvidenze del Programma di Sviluppo Rurale non possono essere ceduti o distolti dall'impegno o dalla destinazione d'uso, per il periodo indicato nel documento "Indirizzi procedurali" allegato al presente bando.
Durante il periodo vincolativo non potrà essere modificata la destinazione d'uso della struttura finanziata che dovrà pertanto restare classificata come struttura agricola produttiva mantenendo, inoltre, le finalità, la natura, la tipologia e la funzione per la quale è stata finanziata.
La gestione dei casi particolari tra cui varianti, cause di forza maggiore, proroghe, rinunce, parziale esecuzione degli interventi, economie di spesa, casi di cessione e trattata nel documento "Indirizzi procedurali".

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

L'importo relativo all'applicazione della misura individuale è pari a 47.000.000 €.

Tale importo è suddiviso in:

Misura 121 azione S : € 32.000.000
Misura 121 azione LC : € 15.000.000

Le graduatorie di finanziabilità vengono redatte con riferimento ai suddetti limiti.

Viene prevista la stesura di specifiche graduatorie per le zone montane. Per tali zone è stabilita una riserva del 25% dell'importo complessivo messo a bando per la misura, modulato secondo i seguenti criteri:

Misura 121 azione S : € 5.750.000
Misura121 azione LC: € 6.000.000

Per accedere alle graduatorie per le zone montane, la domanda deve soddisfare i seguenti requisiti:
- il 51% della S.A.T. aziendale deve essere ubicata in zona montana (in base alla classificazione dell'Allegato 6 al PSR);
- gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in zona montana, e/o
- le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in zona montana. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51%) in zona montana della coltura interessata all'investimento.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati:

Richiedenti	Zona	
	Zone montane	Altre zone
Imprese agricole condotte da giovani imprenditori agricoli entro 5 anni dall'insediamento*	60%	50%
Imprese agricole condotte da imprenditori agricoli	50%	40%

* Il periodo decorre a ritroso a partire dalla data di presentazione della domanda.

Possono accedere alle percentuali di contributo per le zone montane le aziende come individuate al paragrafo 2.2.2, lettera d).

Per tutti gli interventi nel settore lattiero caseario, la percentuale di contributo è incrementata di 10 punti.

Per gli interventi di cui al paragrafo 3.1.2, lettera D, punto 3 relativi alla realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico), il contributo viene ridotto al 20%, su richiesta del beneficiario, al fine di poter beneficiare di altri incentivi di natura nazionale, regionale o locale (DM 19 febbraio 2007).
Per gli interventi di cui al paragrafo 3.1.2, lettera D, punto 3 relativi alla realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione di energia da fonti agro-forestali, il contributo, se superiore, viene ridotto al 40%, su richiesta del beneficiario, al fine di poter beneficiare di altri incentivi di natura nazionale, regionale o locale (L. 23 luglio 2009, n. 99).

L'importo del contributo ammissibile al massimo sarà pari a quello richiesto nella domanda di aiuto.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a:

- 600.000 €/impresa, nell'arco di cinque anni elevabile a 1.000.000 € per gli interventi di ristrutturazione produttiva relativi al settore lattiero-caseario e tabacchicolo. Gli importi massimi di cui sopra, si applicano anche alle imprese per le quali siano stati finanziati interventi a valere sulla misura 121 del Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero di cui alle DGR 1935/08 e 135/09 e s.m.i.;
- 1.200.000 € nel caso di cooperative agricole, comprese quelle di conduzione, costituite tra imprenditori agricoli, elevabile a 2.000.000 € per gli interventi di ristrutturazione produttiva relativi al settore lattiero-caseario e tabacchicolo. Gli importi massimi di cui sopra si applicano anche alle cooperative per le quali siano stati finanziati interventi a valere sulla misura 121 del Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero di cui alle DGR n. 1935/08 e n. 135/09 e s.m.i..

L'importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a:

- 15.000 € per le aziende situate in zona montana;
- 25.000 € per le aziende situate nelle altre zone.
- 40.000 € in zona montana e a 75.000 € nelle altre zone, nel caso di investimenti legati alla produzione di funghi.

Nel caso in cui la misura sia inserita nell'ambito di un "pacchetto giovani", in abbinamento con la misura di insediamento ed eventualmente con altre misure, gli importi minimi di spesa ammissibile sono stabiliti in:

- 7.500 € per le aziende situate in zona montana;
- 15.000 € per le aziende situate nelle altre zone.

Al di sotto di tali cifre ammesse, l'istanza verrà reiettata.

4.4 Termini e scadenze

Gli interventi ammessi a finanziamento si dovranno concludere entro i termini previsti negli "Indirizzi procedurali".
Gli investimenti dotazionali, inseriti in un piano che preveda investimenti strutturali, hanno gli stessi termini di conclusione degli investimenti strutturali.
I giovani neoinsediati che prevedano, nell'ambito del "Pacchetto giovani", investimenti strutturali per i quali deve essere richiesto il permesso di costruire rilasciato dal comune, dovranno ottenere e trasmettere tale autorizzazione alla struttura competente della gestione della domanda a valere sulla presente misura, entro 12 mesi dal momento della decisione individuale di concedere il sostegno.
Al fine di tenere conto della modulazione temporale degli interventi previsti nei Piani aziendali per lo sviluppo dell'impresa presentati nell'ambito del "Pacchetto giovani", la conclusione dei lavori dovrà avvenire al massimo entro 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

Le graduatorie delle istanze presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, suddivisi per categoria.
Per l'azione 121_PGB non si applicano i punteggi di cui al successivo paragrafo 5.1.1 e si fa riferimento alle priorità previste nell'ambito dei progetti integrati aziendali.

Al fine dell'ammissibilità alla graduatoria le istanze presentate dovranno conseguire un punteggio minimo di accesso pari a 15 punti.

A parità di punteggio, le graduatorie regionali sono redatte in ordine decrescente di data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).
Nel caso di società di persone, di cooperative agricole comprese quelle di conduzione di terreni e/o allevamenti ed attività connesse, di società di capitali, la domanda verrà inserita in graduatoria con la data di nascita rispettivamente del socio, del socio amministratore, dell'amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1.

5.1.1 PUNTEGGIO

Vengono definite le seguenti categorie di punteggio:

1. Priorità di investimento

L'analisi effettuata sulle singole filiere produttive ha organizzato gli interventi strutturali e dotazionali, per ogni settore produttivo, secondo specifiche categorie di priorità come riportato nella seguente tabella:

		Priorità	SNS = Strategica nuove sfide	S = Strategica	A = Alta	M = Media	B = Bassa		
		SETTORE							
		GRANDI COLTURE	BIETICOLO SACCARIFERO	TABACCO	ORTOFRUTTA	FLORO VIVAISMO	VITIVINICOLO OLEICOLO	LATTIERO CASEARIO	CARNE
	Investimenti		Interventi a favore delle aziende bieticole in ristrutturazione in conformità a quanto previsto dal Reg. (CE) 320/06 e conseguente al piano nazionale di ristrutturazione bieticolo saccarifero		L'ammissibilità degli investimenti aziendali deve considerare quanto stabilito dal paragrafo 10.2 relativamente alla complementarietà del PSR con la OCM ortofrutta		L'azienda beneficiaria deve essere in regola con quanto previsto dalle specifiche organizzazioni comuni di mercato	L'azienda beneficiaria deve essere in regola con le quote di produzione.	
A	Interventi di miglioramento fondiario	A	A	B	S riconversione varietale nei PIF e impianti per nuovi soci privi di impianti di fruttiferi *	B	B	B miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica) ***	B miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica)***
B	Costruzione/acquisizione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A stoccaggio*	B	B	S serre*	S serre*	A	A	A delocalizza-zione*
C	Ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A stoccaggio	B	B	B	A	A	S	S
D	Interventi inseriti nella lettera O								
E	Realizzazione e razionalizzazione di strutture e impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei residui agricoli e dei reflui aziendali.	B	B	B	B	B	B	S	S
F	Interventi inseriti nella lettera O								
G	Interventi inseriti nella lettera O								
H	Interventi inseriti nella lettera O								
I	Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati a: riduzione dei costi, miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori.	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**
L	Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale.	A	A	B	B	B	S	B	B

M	Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda	B	B	B	B	B	A	S	B
N	Acquisizione di hardware e software ed allacciamenti in rete	M	B	B	M	A	M	S	S
O	Investimenti strutturali e dotazionali diretti alle NUOVE SFIDE: A) Energie rinnovabili								
	1.Realizzazione di impianti specializzati pluriennali di colture per biomassa	SNS	SNS	SNS	B	B	B	B	B
	2. Realizzazione di strutture ed impiantistica, ad elevata efficienza energetica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la produzione di energia, per esclusivo utilizzo aziendale, a partire da a) fonti agro-forestali	B	B	B	SNS	SNS	B	B	B
	b) fonti rinnovabili (fotovoltaico)	B	B	B	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS
	c) reflui provenienti dall'attività aziendale	B	B	B	B	B	B	SNS	SNS
	B) Cambiamenti climatici								
	1. Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)	SNS	SNS	SNS	B	B	B	B	B
	2. Ristrutturazione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiale da costruzione che riducano la perdita di calore	B	B	B	SNS	SNS	B	B	B
	3. Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni (reti antigrandine)	B	B	B	SNS	SNS	SNS	B	B
	C) Risparmio idrico e depurazione acque reflue								
	1. Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, nonché invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS	B	B
	2. Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti	B	B	B	B	B	SNS	SNS	SNS

* In caso l'investimento non riguardi la tipologia specificata la priorità si intende riferita alla classe immediatamente inferiore
** Le trattrici sono considerate sempre generiche e valutate a priorità bassa
*** Il miglioramento di pascoli e prati montani è considerato a priorità strategica

Sulla base di tale classificazione, vengono attribuiti i seguenti punteggi di merito:

Priorità	Punteggio
Strategica "Nuove Sfide"	40
Strategica	30
Alta	20
Media	8
Bassa	0

Altri settori. Per l'attribuzione dei punteggi si fa riferimento alle seguenti filiere: Grandi colture per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali (riso, cereali e oleoproteaginose minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, altro); Lattiero-caseario per i comparti riconducibili alle produzioni animali o non altrimenti ricomprese (apicoltura, produzioni di nicchia, altro).

Nel settore della Carne sono compresi i settori: Bovino, Suino, Ovicaprino, Cunicolo, Avicolo, Uova.
Ai fini della assegnazione del punteggio di cui alla categoria "1. Priorità di investimento", si valutano tutti gli investimenti con il loro grado di priorità definito dall'abbinamento investimento-settore produttivo (SNS, S, A, M, B).

Il punteggio viene calcolato come media dei punteggi delle varie tipologie di investimenti previsti dall'azienda, ponderata secondo l'incidenza della spesa ammissibile.

Ad es. se gli investimenti in termini di spesa ammissibile sono suddivisi in:
- investimenti SNS: 40%,
- investimenti S: 25%,
- investimenti A: 35%.

Il punteggio viene determinato con la seguente modalità di calcolo:
Punteggio = [0,4(40 punti) + 0,25(30 punti) + 0,35(20 punti)] = (16 + 7,5 + 7) = 30,5

Il punteggio viene arrotondato alla prima cifra decimale.

Definizione del settore produttivo:
1. il settore di riferimento viene individuato dalla specificità dell'investimento strutturale o dotazionale proposto
2. per gli investimenti strutturali o dotazionali generici, il settore produttivo viene individuato sulla base dell'OTE (Orientamento tecnico economico) che prevede una classificazione delle aziende agricole basata sulla determinazione del peso economico delle varie attività produttive e sulla loro combinazione.

Fatto salvo quanto previsto negli "Indirizzi procedurali" in materia di varianti, ogni modifica in fase esecutiva della tipologia di investimento rispetto a quelli presentati in domanda, comporterà un riesame del punteggio riconosciuto ai fini della finanziabilità della stessa che potrà portare ad un riposizionamento in graduatoria.
Qualora, a seguito di tale verifica, la domanda non rientrasse fra quelle finanziabili, si provvederà all'esclusone della stessa e al recupero delle somme erogate.

2. Qualità della produzione aziendale

Investimenti totalmente connessi a prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi di qualità comunitari come previsto dal Reg. (CE) 1974/2006 (biologico, DOP, IGP esclusi vini, STG, DOC, DOCG)	Punti 4
Investimenti totalmente connessi a produzioni con certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS), o a produzioni con certificazione volontaria di sistema (ISO 9001/2000)	Punti 3
Investimenti prevalentemente connessi a prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi di qualità comunitari come previsto dal Reg. (CE) 1974/2006 (biologico, DOP, IGP esclusi vini, STG, DOC, DOCG)	Punti 2
Investimenti prevalentemente connessi a produzioni con certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS)	Punti 1

3. Priorità specifica per il settore lattiero caseario

Produzione di Latte "alta qualità" (D.M. 185/91 "Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità")	Punti 10

4. Impiego di manodopera

Imprese che necessitano di un numero di ULA/ha per anno maggiore di 0,7	Punti 4

Si fa riferimento al numero di iscritti all'INPS per azienda compresi i familiari. Le ULA (Unità Lavorative Anno) rappresentano il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno; i dipendenti a tempo parziale rappresentano frazioni di ULA.

5. Dislocazione geografica

Aziende situate in "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" (Aree D) come individuate nel capitolo 3.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale. Per poter rientrare in questa fattispecie le aziende devono avere almeno il 51% della SAT in area D, e devono effettuare investimenti strutturali che ricadono in area D.	Punti 10

6. Svantaggi altitudinali delle zone montane

Investimenti effettuati ad altitudine superiore a 1000 m slm	Punti 1
Investimenti effettuati ad altitudine compresa tra 300 m slm e 1000 m slm	Punti 0,8

Per gli investimenti strutturali e i miglioramenti fondiari, si considera una particella catastale su cui insiste l'intervento.
Per gli investimenti dotazionali si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell'attrezzatura.

7. Svantaggi orografici delle zone montane

Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento superiore al 46%	Punti 2
Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento compresa tra 26% e 46%	Punti 1

Per gli investimenti strutturali e i miglioramenti fondiari, si considera una particella catastale su cui insiste l'intervento.
Per gli investimenti dotazionali si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell'attrezzatura.

8. Condizioni dell'imprenditore e dell'impresa

Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni insediati da meno di 5 anni alla data di apertura del bando e che non abbiano percepito contributi a valere sulle misure 112 e 121. Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1	Punti 10
Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni e che non abbiano percepito contributi a valere sulla misura 121. Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1	Punti 7
Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni. Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1	Punti 5
Imprese con presenza, da almeno due anni, di giovani coadiuvanti a tempo pieno di età inferiore ai 40 anni regolarmente iscritti all'INPS.	Punti 2

9. Aderenti a Organizzazioni dei produttori (OP) e loro associazioni (AOP)

Imprese aderenti a OP/AOP	Punti 2

All'interno delle categorie di punteggio 1, 2, 6, 7 e 8 è attribuibile un solo punteggio.

I punteggi delle categorie 2 e 4 sono alternativi.

Il punteggio massimo è pari a 79 punti in zona montana e a 66 punti nelle altre zone

5.2 Condizioni per l'accesso ai punteggi ed elementi di preferenza

L'accesso al punteggio dovrà essere esplicitamente indicato da parte del richiedente. Per le categorie di punteggio 1, 2, 6, 7 e 8 (che prevedono più classi di punteggio) il richiedente dovrà segnare un solo punteggio pena la nullità dei punti richiesti per la categoria in causa.

Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

Trattrici:
In zona montana non sono considerate generiche:

1. le trattrici speciali da montagna a baricentro basso, pneumatici isodiametrici a sezione larga ed a bassa pressione di gonfiaggio, a trazione integrale, equipaggiata con testate per la falciatura, la ranghinatura e l'andanatura, il trinciatutto;
2. trattrice speciale a trazione integrale con pianale polifunzionale (cassone, botte spandiliquame, cassone spandiletame, autocaricante).

Per l'accesso alla categoria **qualità delle produzioni**:

- la connessione tra produzione ed investimento sarà valutata sulla base del giudizio tecnico-economico di congruità dell'investimento in rapporto alle colture/allevamenti praticati nell'ultima campagna agraria, tenendo conto anche della produzione potenziale delle superfici o degli allevamenti in corso di ristrutturazione e/o in progetto;

- gli investimenti strutturali e dotazionali generici, anche se effettuati in aziende esclusivamente con produzioni certificate non determinano punteggio, trattandosi di interventi che incidentalmente sono in connessione con la produzione certificata; sono equiparati a tale tipologia anche gli interventi per i quali l'autorizzazione urbanistica indica la loro destinazione genericamente come "struttura agricola produttiva"; tuttavia, l'attribuzione del punteggio può essere riconosciuta qualora la specifica connessione sia desumibile dagli elaborati progettuali approvati dal Comune;
- la certificazione biologica da diritto al punteggio solo se il produttore è sottoposto a regime di controllo ed autorizzato alla vendita degli specifici prodotti come biologici; per tale motivo, non sono ammesse a punteggio le aziende in conversione e deve essere presentata certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore;
- le produzioni DOP, IGP esclusi i vini, STG, DOC, DOCG devono essere già riconosciute ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 (oppure avere già ottenuto la "*protezione transitoria*", ai sensi del medesimo regolamento), Reg. (CE) n. 509/2006, Reg. (CE) 479/2008 e Legge. 10/02/1992 n. 164;
- le produzioni DOP, IGP esclusi vini, STG devono essere autorizzate dal competente Consorzio per la campagna agraria precedente la presentazione della domanda; nel caso in cui il prodotto certificato è derivato dalla trasformazione extra-aziendale di prodotti aziendali, la certificazione deve essere attestata dalla struttura di trasformazione;
- le produzioni DOC e DOCG devono essere state rivendicate nella campagna precedente la presentazione della domanda;
- l'accesso al punteggio per le certificazioni volontarie di prodotto è possibile solamente su presentazione della relativa certificazione rilasciata da ente terzo accreditato.

Priorità specifica per il settore lattiero caseario: la **produzione di latte "alta qualità"** deve essere riconosciuta alla data dell'apertura del bando.

Impiego di manodopera

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'impiego della manodopera, si valuta l'incidenza delle ULA aziendali per ha di SAU. A tali fini le ULA vengono calcolate in base al numero di giornate lavorative aziendali, nell'anno precedente a quello della domanda, per le quali sono pagati i contributi previdenziali INPS.

Aderenti alle OP/AOP

Per l'attribuzione del punteggio a vantaggio degli aderenti alle OP/AOP, dei giovani imprenditori agricoli professionali/coltivatori diretti e giovani coadiuvanti, le condizioni devono sussistere al momento della presentazione della domanda.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE

6.1 Presentazione della domanda

Quanto disposto di seguito è riferito esclusivamente alle domande di aiuto presentate per la Misura 121 azione S e la Misura 121 azione LC. Qualora la misura sia attivata all'interno di Pacchetto giovani la procedura di presentazione e di selezione della domanda è descritta nel bando della misura 112 INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI - PROGETTAZIONE INTEGRATA NELL'IMPRESA: PACCHETTO GIOVANI.

Tuttavia, per questa misura e questo bando è prevista una variazione della procedura istruttoria e della presentazione della documentazione: in una prima fase, è prevista la presentazione della domanda di aiuto e di documentazione tale da consentire la determinazione della spesa ammessa, l'attribuzione provvisoria del punteggio, e quindi la redazione della graduatoria delle domande potenzialmente finanziabili; nella seconda fase, la documentazione autorizzativa, quella probante per l'assegnazione del punteggio e per il possesso dei requisiti sarà presentata dai soli soggetti risultati in graduatoria utile dopo la prima fase, consentendo il

completamento dell'attività istruttoria, i relativi controlli amministrativi, e l'individuazione delle domande effettivamente finanziate.
L'intero procedimento è stato perciò suddiviso in **due fasi**. Prima di procedere alla descrizione della procedura in due fasi, si avverte che questa si applica a ciascuna graduatoria indistintamente.

PRIMA FASE

Nella **prima fase**, entro la data di chiusura dei termini, il richiedente deve obbligatoriamente presentare, a pena di inammissibilità della domanda:

- **la domanda di aiuto** (secondo la modulistica disposta da AVEPA);
- **gli atti progettuali** corredati da una relazione tecnica e integrati, secondo i casi e le modalità indicate nel documento di "Indirizzi procedurali" al paragrafo 5., dalla seguente documentazione**:**
    - computo metrico estimativo analitico;
    - e/o nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti tecnoligici, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari, tre preventivi analitici con quadro di raffronto e relazione illustrante le motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido; per i casi particolari valgono le indicazioni contenute nel documento "Indirizzi procedurali" allegato al presente bando. A tale scopo, è necessario che il soggetto richiedente fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.

Alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, AVEPA provvederà ai controlli amministrativi e alla valutazione istruttoria che riguarderanno il progetto presentato dal richiedente e i punteggi a questo associati. Gli altri punteggi saranno derivati da quelli indicati nella domanda di aiuto. Sulla base della valutazione degli atti progettuali sarà determinata la spesa ammessa e l'importo del contributo ammissibile.
Entro 90 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, sarà stilata una graduatoria regionale che AVEPA approverà con proprio decreto, individuando le operazioni "finanziabili provvisoriamente", quelle che, pur ammesse, non possono essere finanziabili per carenza di risorse e le operazioni non ammissibili. Il decreto viene pubblicato sul BUR
L'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi dei soggetti che iniziano i lavori e/o acquistano le dotazioni prima della pubblicazione del decreto definitivo di finanziabilità della domanda di aiuto a seguito del completamento della seconda fase istruttoria, in particolare nel caso in cui ad un'operazione "finanziabile provvisoriamente", non sia successivamente confermato il finanziamento.

SECONDA FASE

Nella **seconda fase,** i soggetti le cui operazioni sono "finanziabili provvisoriamente" dovranno completare la documentazione in modo che possano essere conclusi l'istruttoria e i relativi controlli amministrativi. Per la presentazione della documentazione sono concessi 75 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di AVEPA di finanziabilità provvisoria.

AVEPA, ricevuta la documentazione integrativa e completata la revisione istruttoria, rivaluta l'ammissibilità delle domande e riformula la graduatoria regionale; successivamente, con proprio decreto, individua le domande non ammesse, quelle finanziate, quelle ammissibili che non possono essere finanziate.
Infatti, nella graduatoria regionale riformulata, il nuovo punteggio determinato per ciascuna domanda dovrà essere confrontato con il punteggio soglia dell'ultima domanda finanziabile nella graduatoria provvisoria. Se il nuovo punteggio è inferiore al punteggio soglia, la domanda di aiuto viene classificata come non finanziata.

Il decreto di finanziabilità è assunto entro 60 giorni dalla data ultima per la presentazione della documentazione. Il decreto viene pubblicato sul BUR

Resta confermato, anche per questo bando, quanto specificato negli "Indirizzi procedurali":

- i requisiti soggettivi del titolare d'impresa e i requisiti oggettivi dell'impresa (iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.; iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario; presenza in Veneto di almeno una U.T.E.; una dimensione economica aziendale minima; la titolarità di quota latte al 1° aprile 2009 per le aziende che presentino istanza per l'attivazione dell'azione LC) per l'ammissibilità delle domande nonché i requisiti per la formazione della graduatoria, debbono essere in possesso dal richiedente al più tardi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (prima fase);
- le variazioni che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto, non potranno comportare un aumento del punteggio, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione;
- il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto, nel periodo tra la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto e il provvedimento di concessione a seguito del completamento della seconda fase, comporta la decadenza della domanda di aiuto;
- stabilità dell'operazione (punto 2.6 degli "Indirizzi procedurali"): la data dalla quale gli investimenti finanziati, devono essere mantenuti e non subire modifiche sostanziali, è quella di pubblicazione nel BUR del decreto di finanziamento a seguito del completamento dell'istruttoria.

La graduatoria decretata nella prima fase non potrà essere scorsa qualora si rendano disponibili nuovi fondi dopo il completamento della seconda fase.

Solo dopo la conclusione della seconda fase, i beneficiari possono richiedere i pagamenti dell'anticipo, degli acconti o del saldo secondo le modalità e tempi indicati al punto 2.2 degli "Indirizzi procedurali" e nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" di AVEPA.

Secondo i diversi casi, la documentazione da presentare nella seconda fase comprende:

1. documentazione comprovante il punteggio richiesto (vedi **documentazione specifica**);
2. permesso di costruire, ove previsto;
3. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione in Comune, ove prevista;
4. relazione di valutazione incidenza del progetto laddove prevista, ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa; tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura;
5. autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'art. 16 della L. 203/82, nel caso di interventi fondiari in aziende in affitto;
6. elaborati grafici con individuazione della superficie interessata all'intervento, in caso di realizzazione di frutteti, impianti reti antigrandine, impianti irrigui, e altri impianti;
7. copia fotostatica della mappa catastale delle particelle interessate da interventi di sistemazione idraulico-agraria, e/o di irrigazione;
8. concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo, per gli interventi che prevedano l'utilizzo della risorsa idrica;
9. perizia a firma di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un risparmio di almeno il 25% della risorsa idrica rispetto alla situazione ante investimento, per gli interventi diretti alla riconversione degli impianti irrigui;
10. perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato volta a dimostrare il parametro dell'elevata efficienza della tecnologia adottata, per gli interventi diretti alla produzione di energia da fonti agroforestali;
11. perizia a firma di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati; tale perizia deve indicare la percentuale di risparmio energetico conseguibile rispetto alla situazione ante intervento;
12. documentazione che comprovi le caratteristiche dell'impianto utilizzato e/o impegno a sottoscrivere un contratto di fornitura con le aziende utilizzatrici o imprese specializzate di commercializzazione,

per gli interventi diretti alla realizzazione di piantagioni di colture legnose a ciclo breve finalizzate alla produzione di biomassa per usi energetici

13. piano aziendale (PA) a firma di un tecnico qualificato e del beneficiario redatto secondo il format messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete rurale 2007-2013 (BPOL - Business Plan On Line) e disponibile sul sito di AVEPA;
14. copia della documentazione a dimostrazione dei dati economici, quali i bilanci presentati al Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. o i bilanci regolarmente approvati risultanti dal libro inventari, relativi agli ultimi due anni fiscali conclusi, firmati dal richiedente. Tuttavia, nel caso di:imprese individuali o società di persone, la documentazione a dimostrazione dei dati economici può essere costituita da copia delle dichiarazioni dei redditi della società e dei partecipanti, riferiti agli ultimi due anni fiscali conclusi.
    Casi particolari: qualora l'azienda sia stata soggetta ad ordinanza, da parte delle competenti autorità, per epizoozie o fitopatie, gli ultimi due anni fiscali sono riferiti a quelli antecedenti la riconosciuta epizoozia o fitopatia. Le aziende che rientrano in zone comprese nei Decreti di declaratoria per eccezionali avversità atmosferiche di cui al D. Lgs. 102/2004, possono riferire gli ultimi due anni fiscali, a quelli antecedenti la riconosciuta eccezionale avversità.
    Le aziende che hanno iniziato l'attività nell'anno precedente la presentazione della domanda e che conferiscono parte o tutto il proprio prodotto ad organismi cooperativi od associativi, avendo contabilizzato solo il relativo acconto ricevuto, possono dimostrare il valore della P.L.V. conferita a saldo tramite una dichiarazione dell'Organismo associativo, contenente l'indicazione del quantitativo del prodotto conferito moltiplicato per il valore medio liquidato ai soci nell'ultimo anno fiscale, decurtato dell'acconto liquidato.
15. certificazione attestante la qualifica di IAP, qualora il soggetto richiedente non sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP. In alternativa, è data facoltà al richiedente di allegare la documentazione completa necessaria per il rilascio della qualifica di IAP. AVEPA, dopo la chiusura dei termini di presentazione della documentazione, la inoltra ai Servizi IRA che provvedono all'istruttoria per l'attestazione.

La mancanza della documentazione di cui al punto 1 comporta il non riconoscimento del relativo punteggio richiesto, mentre la mancata presentazione della restante documentazione comporta l'attivazione della procedura di non ammissibilità della domanda.
Il contratto di fornitura con le aziende utilizzatrici o imprese specializzate di commercializzazione, di cui al punto 12, dovrà essere presentato, al più tardi, al momento della richiesta del saldo pena la decadenza dell'istanza.

Documentazione specifica

Ai fini delle determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 1. dovrà contenere, se del caso:

1. certificazione rilasciata da ente terzo accreditato per le certificazioni volontarie di prodotto o di sistema;
2. per le produzioni biologiche certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore (regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008);
3. per le produzioni DOP, IGP, STG, riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 509/06, regolamento (CE) n. 510/06, la certificazione dell'Ente preposto alla certificazione del prodotto riferita all'annata agraria precedente la presentazione della domanda. Nel caso in cui il prodotto certificato è derivato dalla trasformazione extraziendale di prodotti aziendali, la certificazione deve essere attestata dalla struttura di trasformazione;
4. Modello F2 o dichiarazione di produzione per le produzioni DOC e DOCG a sensi del regolamento CE n. 479/2008, che devono essere state rivendicate nella campagna precedente la presentazione della domanda;

5. per la certificazione relativa alla produzione di latte "Alta Qualità" di cui al DM 185/91, iscrizione nel registro tenuto presso il Servizio veterinario competente per territorio, ai sensi della D.G.R. n. 3710 del 20 novembre 2007.
6. perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un risparmio energetico di almeno il 20% rispetto alla situazione ante investimento (solo per gli interventi diretti al risparmio energetico al fine di ottenere lo specifico punteggio).

6.2 Rendicontazione

Ai fini del pagamento del contributo il beneficiario dovrà:

a) essere in regola con i versamenti previdenziali INPS;
b) presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:
   1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
   2. copia dei giustificativi di pagamento;
   3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
   4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,....);
   5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.
   6. ove necessario, contratto di fornitura con le aziende utilizzatrici o imprese specializzate di commercializzazione nel caso di investimenti volti alla realizzazione di impianti di biomassa prodotta per la produzione di energia.

MISURA/SOTTOMISURA : **122 - ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE**
AZIONE : **1 -** *Costruzione, ristrutturazione e adeguamenti straordinari delle strade forestali*

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1. - Descrizione generale:

Il recupero del patrimonio silvicolo risulta uno dei fattori essenziali su cui puntare per migliorare le prestazioni produttive e ambientali del territorio. Il concentramento dell'attività selvicolturale nelle aree servite da una adeguata rete viaria con la conseguente riduzione dei costi di taglio, allestimento ed esbosco possono comportare indubbi vantaggi competitivi per le foreste venete. Le oggettive difficoltà geomorfologiche della montagna veneta inoltre impongono la realizzazione di una capillare rete viaria aziendale in grado di supportare le necessità selvicolturali e manutentive dei boschi con finalità produttive. Da ciò nasce l'esigenza di migliorare l'accesso ai boschi e garantire la funzionalità ecosistemica dei boschi a prevalente vocazione produttiva.

1.2. - Obiettivi:

L'obiettivo prioritario è quello di aumentare la redditività dei boschi valorizzando le risorse della selvicoltura con una migliore accessibilità ai boschi medesimi.

1.3. - Ambito territoriale

La misura si applica all'intero territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

a) Proprietari privati di foreste
b) Associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA, ivi comprese le Regole e altri organismi assimilabili;
c) Comuni e Comunità Montane proprietari di foreste;
d) Associazioni di comuni proprietari di foreste ivi comprese le Comunità Montane;
e) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste;

I consorzi di cui al punto b) devono avere natura associativa.

Sono escluse le foreste di proprietà dei soggetti di cui all'art. 30, paragrafo 4 del Reg (CE) 1974/2006, e cioè quelle appartenenti al demanio statale o regionale o di proprietà di altri enti pubblici diversi dai comuni e quelle appartenenti alle case regnanti.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se:
- conduce le superfici oggetto dell'intervento al momento della presentazione della domanda;
- ha diritto a condurre le superfici oggetto dell'intervento per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla presentazione della domanda.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, è necessario allegare alla domanda di contributo l'atto di notorietà del richiedente che attesti il consenso da parte degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento.
Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.
Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI / IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi / Impegni previsti

3.1.1. - Interventi/Impegni

a) costruzione di nuove strade forestali comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
b) manutenzione straordinaria della viabilità esistente comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
c) realizzazione di interventi straordinari di consolidamento della sede stradale e depolverizzazione, comprese le stabilizzazioni della sede e del manto stradale con materiali naturali o eventuali asfaltature nei tratti più pendenti o meno stabili.

3.1.2 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.
La spesa sarà determinata sulla base del prezzario regionale che verrà successivamente approvato con apposito atto dell'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale. Sono ammessi lavori a prestazione volontaria limitatamente all' esecuzione di opere accessorie di natura agronomico-selvicolturale.
In fase progettuale il tecnico, nel definire compiutamente l'ammontare della spesa connessa alle prestazioni volontarie, nel limite stabilito dalle procedure generali, dovrà preventivamente individuare la natura dei lavori che saranno eseguiti come prestazione volontaria da parte del beneficiario definendo al contempo le ore ed il numero di unità lavorative destinate a tali attività sulla base dei prezzari regionali.
Nel caso il beneficiario sia rappresentato da un consorzio di proprietari privati, il singolo consorziato può esibire prestazioni volontarie limitatamente all'area di pertinenza interessata dall'investimento.
Sono escluse da questo approccio le opere di carattere edilizio.

3.2 - Limiti e condizioni

Per foreste si intendono quelle di cui all'art. 30 del Reg (CE) 1974/06 e quelle di cui all'art. 14 della LR 52/78.
Si definisce strada forestale il percorso a fondo stabilizzato che consente l'accesso al bosco per l'esecuzione delle operazioni colturali finalizzate all'accrescimento del valore economico delle foreste.
Nel caso di strade forestali vale il criterio della prevalenza della percorrenza in bosco. Si ritengono, pertanto, non ammissibili interventi prevalentemente fuori foresta (percorrenza fuori foresta maggiore del 50% della lunghezza). Per gli interventi ammissibili le parti fuori foresta non andranno stralciate dal contributo se funzionali all'intera opera e alla superficie boschiva di riferimento.

A supporto della domanda dovrà essere presentato il progetto definitivo.
Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.
L'intervento deve possedere i requisiti di redditività e di validità economico finanziaria dimostrabili attraverso l'elaborazione di opportuni indicatori economico-finanziari come di seguito specificato.
L'intervento sarà ammesso a contributo se risulterà positiva l'analisi economico finanziaria da effettuarsi seguendo metodiche convenzionali, ovvero mediante l'analisi costi-benefici attuata con diversi livelli di approfondimento relativi all'analisi finanziaria, all'analisi economia convenzionale o all'analisi economica allargata.
Le manutenzioni straordinarie della viabilità non vengono ammesse a finanziamento se il medesimo tratto viario è già stato oggetto di finanziamento comunitario nei precedenti 5 anni. L'arco temporale dei 5 anni precedenti viene calcolato, con riferimento alla data di pubblicazione dei bandi pubblicati ai sensi della regolamentazione comunitaria, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Per le strade forestali viene stabilito un vincolo di immodificabilità della destinazione d'uso di 7 anni secondo le modalità stabilite dalle procedure generali.

Le Comunità Montane che presentano domanda per conto dei Comuni (punto 2.1, lettera d del bando), devono essere in possesso di un documento delega/convenzione stipulato tra i due Enti. In tale documento deve essere espressamente dichiarata l'assunzione da parte della Comunità Montana beneficiaria di tutti i vincoli e gli impegni connessi alle operazioni effettuate come definito nelle procedure generali e nelle disposizioni specifiche del bando.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a 2.000.000,00 euro

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto è fissato nella misura del 50% della spesa ammessa, elevabile al 60% nelle zone montane.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa minima ammissibile è di 10.000,00 € e quella massima ammissibile non deve superare i 100.000,00 €.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo che segue:

- Aiuto N. 248/09. Decisione CE C(2009)4277 del 28/6/2009, fino al 31.12.2010.
- Regolamento "de minimis" (CE) n. 1998/2006: dal 1.1.2011 fino al 31.12.2013.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento comprensivo del pagamento delle spese connesse è fissato in 18 mesi dalla data stabilita dagli indirizzi procedurali generali.

5. PRIORITÀ, PRECEDENZE E PREFERENZE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Aree pianificate	Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	6
Svantaggi altitudinali	Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m: tra 1000 e 300 m:(Vedi nota 2)	4 2
Svantaggi orografici	Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46% - oltre il 46 % (Allegato G alla presente deliberazione)	 3 5
Tipologia di intervento a minore impatto ambientale	Manutenzione straordinaria della viabilità esistente.	4
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)	4,5
Approccio associativo	Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari e beneficiari che hanno aderito ai PIFF nel precedente bando (DGR	1

	199/2008)..	
Approccio associativo	Associazioni o consorzi di proprietari o Regole	2
Indice di boscosità del comune	Indice di boscosità: a) superiore al 70 % b) superiore al 40 e fino al 70% c) fino al 40% (Allegato G alla presente deliberazione)	 2 1 0,6
Indice di frammentazione della proprietà	Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata: a) maggiore del 60% b) maggiore del 40% (Allegato G alla presente deliberazione)	 3,0 1,2

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani scaduti ma in fase di revisione, purché in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo.

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collochino in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della lunghezza).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tale fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata

Per quanto attiene alle modalità di applicazione delle priorità e delle condizioni di preferenza si deve fare riferimento a quanto stabilito nelle procedure generali.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 – Presentazione della domanda

Ad ogni progetto dovrà corrispondere una specifica domanda di contributo.

Per intervento viario oggetto di progettazione si intende un singolo tracciato.

Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali generali approvate da AVEPA, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
4. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), con individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, relazione tecnica, profilo longitudinale, sezioni, documentazione fotografica. I lavori a prestazione volontaria dovranno essere dettagliati sulla base del prezziario regionale che verrà successivamente approvato con apposito atto dell'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale, con indicazione delle ore e del numero di unità lavorative;

5. analisi economico finanziaria dell'intervento secondo i criteri indicati al paragrafo 3.2 del presente bando;
6. per gli enti pubblici, le associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
7. Atto di notorietà del richiedente che attesta il consenso da parte dei contitolari del diritto reale come specificato al punto 2.2 del bando.
8. per i consorzi o le associazioni l'atto costitutivo e/o statuto o la convenzione di cui al punto 2.2 del bando;
9. nei casi in cui le Comunità Montane presentino domanda per conto dei Comuni delega/convenzione di cui al punto 3.3.
10. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione della stessa;
11. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
12. presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 53 della PMPF;
13. eventuale autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78;
14. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91;
15. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nonché alla raccomandazione 2003/361/CE e alla comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C179/02 (Normativa Comunitaria recepita con D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e D.lgs. n. 113/2007).

I documenti indicati dal n. 1 al n. 9, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.
La documentazione indicata dal n. 10 al n .15, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.
La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti 10-15 comporta la non ammissibilità della domanda.
Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

6.2 – Documentazione per la rendicontazione della domanda
Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.
5. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dell'esecuzione dei lavori ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nonché alla raccomandazione 2003/361/CE e alla comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C179/02 (Normativa Comunitaria recepita con D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e D.lgs. n. 113/2007).

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

MISURA/SOTTOMISURA : **122 - ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE**
AZIONE : **2 - Miglioramento boschi produttivi**

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1. - Descrizione generale:

Il recupero del patrimonio silvicolo risulta uno dei fattori essenziali su cui puntare per migliorare le prestazioni produttive e ambientali del territorio. La necessità di garantire la continuità di una selvicoltura attiva basata sui canoni della gestione sostenibile è indispensabile per i boschi a spiccata funzione produttiva. Da ciò nasce l'esigenza di migliorare e garantire la funzionalità ecosistemica dei boschi a prevalente vocazione produttiva garantendone l'efficienza in termini economico produttivistici.

La presente azione sostiene tutte le operazioni selvicolturali che, compatibilmente con i principi di gestione forestale sostenibile, aumentano l'equilibrio colturale e migliorano l'assetto ecologico dei boschi produttivi incrementando anche le caratteristiche tecnologiche del legname da essi ritraibile. Gli interventi previsti nell'ambito della presente azione prevedono la raccolta del materiale di risulta ottenuto dai suddetti miglioramenti boschivi e il suo utilizzo a fini energetici.

1.2. - Obiettivi:

L'obiettivo prioritario è quello di aumentare la redditività dei boschi a funzione produttiva valorizzando i prodotti da essi ritraibili sempre nell'ambito di una preminente gestione naturalistica.
L'azione ha il duplice obiettivo di:

1) migliorare la qualità tecnologica del legname attraverso la realizzazione degli interventi selvicolturali (puliture, sfolli, diradamenti, conversioni ad alto fusto, ecc..);

2) promuovere la raccolta e il trattamento a fini energetici della biomassa forestale risultante dalle suddette cure colturali.

1.3. - Ambito territoriale

Fatte salve le deroghe previste dal bando, l'azione si applica a boschi classificati a funzione produttiva dai soli piani di riassetto forestale redatti ai sensi del comma 1 dell'art. 23 della LR 52/78.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

a) Proprietari privati di foreste.
b) Associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA, ivi comprese le Regole e altri organismi assimilabili.
c) Comuni e Comunità Montane proprietari di foreste.
d) Associazioni di comuni proprietari di foreste ivi comprese le Comunità Montane.
e) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste.

I consorzi di cui al punto b) devono avere natura associativa.

Sono escluse le foreste di proprietà dei soggetti di cui all'art. 30, paragrafo 4 del Reg (CE) 1974/2006 e cioè quelle appartenenti al demanio statale o regionale o di proprietà di altri enti pubblici diversi dai comuni e quelle appartenenti alle case regnanti.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se:

a) conduce le superfici oggetto dell'intervento al momento della presentazione della domanda;
b) ha diritto a condurre le superfici oggetto dell'intervento per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla presentazione della domanda.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, è necessario allegare alla domanda di contributo l'atto di notorietà del richiedente che attesti il consenso da parte degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento.
Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.
Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

Il richiedente deve impegnarsi al rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale

3. INTERVENTI AMMISSIBILI / IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi / Impegni previsti

3.1.1. - Interventi/Impegni

Interventi straordinari di riconversione produttiva ai fini del miglioramento tecnologico del materiale ritraibile dei boschi produttivi sia governati a ceduo che a fustaia tramite la realizzazione di uno o più dei seguenti interventi:

a) ricostituzione di boschi degradati;
b) cure colturali anche agli aggregati produttivi quali le alte perticaie da imboschimento - Si tratta di operazioni che consentono di plasmare il bosco nella composizione e nella struttura, regolando la densità del soprassuolo in funzione del temperamento della specie, della fertilità stazionale, dello stadio evolutivo, indirizzando il soprassuolo verso un migliore equilibrio colturale;
c) decespugliamento e ripuliture;
d) interventi nei castagneti da frutto;
e) diradamenti e tagli fitosanitari;
f) conversioni da ceduo a fustaia.

3.1.2 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per gli interventi di cui al punto 3.1.1, ivi compreso la cippatura, gli sfolli le ripuliture e le potature, gli acquisti compresi quelli connessi all'uso di carburanti e lubrificanti ecologici e le spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.
La spesa sarà determinata sulla base del prezzario regionale, che verrà successivamente approvato con apposito atto dell'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale, nei limiti stabiliti al successivo punto 4.3.
Sono ammessi lavori a prestazione volontaria limitatamente alla esecuzione di opere accessorie di natura agronomico-selvicolturale limitatamente alle voci c) e d) del punto 3.1.1 e sulla base di quanto individuato nel prezzario forestale regionale.
In fase progettuale il tecnico, nel definire compiutamente l'ammontare della spesa connessa alle prestazioni volontarie, nel limite stabilito dalle procedure generali, dovrà preventivamente individuare la natura dei lavori che saranno eseguiti come prestazione volontaria da parte del beneficiario definendo al contempo le ore ed il numero di unità lavorative destinate a tali attività sulla base dei prezzari regionali.
Nel caso il beneficiario sia rappresentato da un consorzio di proprietari privati, il singolo consorziato può esibire prestazioni volontarie limitatamente all'area di pertinenza interessata dall'investimento.

3.2 - Limiti e condizioni

I soggetti richiedenti di cui al punto 2.1, devono provvedere alla raccolta della biomassa forestale proveniente dai suddetti miglioramenti e alla sua destinazione ad uso energetico. In altri termini, tutto il materiale di risulta ottenuto dagli interventi selvicolturali realizzati nell'ambito della presente misura dovrà

essere trasformato in uno dei due seguenti prodotti che ne individuano inequivocabilmente la sola destinazione energetica:

- cippato;
- legna a pezzi.

Nel caso che la modalità di destinazione prescelta fosse la produzione di "legna a pezzi", la relativa depezzatura dovrà essere effettuata in modo tale da generare assortimenti di lunghezza pari o inferiore ai due metri. Al fine di consentire la tracciabilità del materiale destinato ad uso energetico tali assortimenti dovranno essere allestiti e permanere all'imposto/presso azienda per il periodo necessario all'effettuazione del collaudo da parte di AVEPA.
Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.
Il progetto di taglio deve essere approvato dal SFR competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78. Al momento della domanda deve essere esibita la copia del progetto di taglio da cui si evinca l' avvenuta trasmissione del medesimo al SFR competente per la relativa approvazione.
L'intervento deve ricadere all'interno di particelle assestamentali classificate come produttive dai rispettivi piani di cui al comma 1 dell'art. 23 della LR 52/78. Detti piani possono essere in corso di validità o scaduti ma in fase di revisione. Nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno iniziati i lavori. Il tecnico è tenuto a dichiarare lo stato di attuazione del piano, lo stato del relativo iter amministrativo e le caratteristiche dei soprassuoli oggetto di intervento.
La dimensione della proprietà al di sopra della quale gli investimenti si basano sui piani di gestione forestale è fissata in 30 ha. In altri termini la presenza di un piano di assestamento forestale è richiesta solo per le proprietà con una superficie boscata, ai sensi dell'articolo 14 della LR 52/78, superiore a 30 Ha. Fatta salva la deroga di cui al capoverso successivo i boschi il cui piano sia in fase di prima compilazione o non pianificati devono possedere i connotati di produttività individuati dalla DGR 158/97 oppure appartenere ad una delle seguenti tipologie forestali[5] di cui all'allegato A del presente bando per le quali è riconosciuto un indice di fertilità relativa medio-alto.
Fermo restando l'obbligo della presenza di un piano di riassetto forestale redatto ai sensi del comma 1 dell'art. 23 della LR 52/78, gli interventi a carico dei castagneti da frutto possono essere finanziati indipendentemente dalla funzione attribuita alla particella assestamentale.
Gli interventi devono essere realizzati adottando, per l'uso di motoseghe e decespugliatori, carburanti e lubrificanti ecologici conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/Ce. Per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta "benzina alchilata".
I miglioramenti boschivi non vengono ammessi a finanziamento se il medesimo sito è già stato oggetto di finanziamento comunitario o della LR 14/03 nei precedenti 5 anni. L'arco temporale dei 5 anni precedenti viene calcolato, con riferimento alla data di pubblicazione dei vari bandi pubblicati a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Le superfici oggetto di intervento non potranno comunque essere distolte, tranne i casi di forza maggiore, dalla loro destinazione prima di 7 anni a decorrere dalla data fissata dalle procedure generali.
Nel soprassuolo oggetto di miglioramento boschivo sono ammessi ulteriori interventi selvicolturali purchè non ne venga alterata la destinazione d'uso e la funzione preminente.
Le Comunità Montane che presentano domanda per conto dei Comuni (punto 2.1, lettera d del bando), devono essere in possesso di un documento delega/convenzione stipulato tra i due Enti. In tale documento deve essere espressamente dichiarata l'assunzione da parte della Comunità Montana beneficiaria di tutti i vincoli e gli impegni connessi alle operazioni effettuate come definito nelle procedure generali e nelle disposizioni specifiche del bando.

[5] Ai fini dell'individuazione della tipologia forestale si fa riferimento alla pubblicazione di Abramo E. - Andrich O. - Carraro G. - Cassol M. - Corona P. - Del Favero R. - Dissegna M. - Giaggio C. - Lasen C. - Marchetti M. - Savio D. - Zen S., "Biodiversità e Indicatori nei tipi forestali del Veneto - Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana, Mestre (VE), 2000 e nella Carta Regionale dei tipi forestali - Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana, Mestre (VE), 2006

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a 1.600.000,00 euro

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto è fissato nella misura massima del 60 % della spesa ammessa elevabile al 70 % nelle zone montane

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa minima ammissibile è di 10.000 € e quella massima ammissibile non deve superare i 100.000 €.
In qualsiasi caso il limite massimo di spesa ammissibile ad ettaro viene stabilito in 6.000 € e pertanto la superficie minima di intervento sarà di 1,666 Ha. Il suddetto massimale di 6000 €/ha non è comprensivo di IVA.
Data la natura colturale dell'operazione, dal costo totale dell'intervento non è necessario detrarre gli eventuali ricavi connessi al conferimento, franco strada, del materiale proveniente dal miglioramento boschivo.
Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo che segue:

- Aiuto N. 248/09. Decisione CE C(2009)4277 del 28/6/2009, fino al 31.12.2010;
- Regolamento "de minimis" (CE) n. 1998/2006: dal 1.1.2011 fino al 31.12.2013.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento comprensivo del pagamento delle spese connesse è fissato in 18 mesi dalla data stabilita dalle procedure generali.

5. PRIORITÀ, PRECEDENZE E PREFERENZE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITÀ	Indicatore	PUNTI
Aree pianificate	Interventi inseriti in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	6
Svantaggi altitudinali	Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m tra 1000 e 300 m (vedi nota 2)	 4 2
Svantaggi orografici	Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46% - oltre il 46 % (Allegato G alla presente deliberazione)	 3 5
Tipologia di intervento a minore impatto ambientale a favore della biodiversità	Interventi di conversione da ceduo a fustaia ove sussistano i presupposti selvicolturali.	2,5
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)	4,5
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	Proprietario in possesso di impianto termico a biomasse legnose ad alto rendimento[6] (vedi nota 4).	3

[6] Nell'ambito della presente misura sono considerati ad alto rendimento termico gli impianti con le seguenti caratteristiche:

- requisiti di cui alla Norma EN 303-5 per potenze inferiori a 300 KW;

Approccio associativo	Associazioni, consorzi di proprietari o Regole	2
Approccio associativo	Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari e beneficiari che hanno aderito ai PIFF nel precedente bando (DGR 199/2008)	1
Indice di boscosità del comune	Indice di boscosità: a) superiore al 70 % b) superiore al 40 e fino al 70% c) fino al 40%	 2 1 0,6
Indice di frammentazione della proprietà	Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata (vedi nota 5): a) maggiore del 60% b) maggiore del 40%	 3 1,2
Tipologia di riferimento	Interventi realizzati in popolamenti artificiali di conifere o in aceri-frassineti di neoformazione (vedi nota 6).	1
Approccio minifilera per l' autoconsumo di biomassa forestale	Proprietario che dimostra di aver attivato una minifiliera legno-energia (possesso oltre che di impianto termico a biomasse legnose ad alto rendimento anche di cippatrice o depezzatrice) (vedi nota 4).	3,5
Incentivazione delle produzioni forestali secondarie	Interventi in castagneti da frutto con marchio di qualità certificato (DOP , IGP, biologico)	2

Ai fini della attribuzione dei punteggi "Svantaggi orografici" "Indice di boscosità del comune" e "Indice di frammentazione della proprietà" si faccia riferimento alla tabella di cui all'Allegato G alla presente deliberazione.

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani scaduti ma in fase di revisione, purchè in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute per il collaudo del piano. Per le proprietà di entità superiori ai 30 ha il punteggio per la presenza del piano di riassetto non è attribuibile trattandosi di un prerequisito.

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collochino in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della superficie).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tale fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

Nota 4. Ai fini dell'accesso alla priorità la caldaia deve essere compatibile, per tipologia di combustibile, con il materiale legnoso prodotto dal miglioramento (cippato o legna a pezzi) .

Nota 5. Nei Comuni totalmente non montani l'indice di frammentazione ed il relativo punteggio si applicano ai soli casi in cui l'indice di boscosità sia superiore al 40%.

Nota 6. Per l'attribuzione del punteggio viene considerata la tipologia prevalente in termini di superficie.

- coefficiente di rendimento superiore all'82% per potenze uguale o superiore a 300 KW.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione della domanda

Ad ogni progetto dovrà corrispondere una specifica domanda di contributo.
Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.
Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
4. progetto con i relativi elaborati: in particolare corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezziario utilizzato e riportando i medesimi codici), con individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, relazione tecnica, documentazione fotografica. I lavori a prestazione volontaria dovranno essere dettagliati sulla base del prezziario regionale, che verrà successivamente approvato con apposito atto dell'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale, con indicazione delle ore e del numero di unità lavorative;
5. per le proprietà con una superficie boscata (ai sensi dell'articolo 14 della lr 52/78) superiore a 30 ha, estratto del piano di assestamento in cui siano chiaramente individuate, sulla base della carta tecnica regionale, le superfici oggetto di intervento e la funzione attribuita alle particelle assestamentali interessate;
6. per le proprietà con una superficie boscata inferiore a 30 Ha il tecnico dovrà presentare una relazione, comprensiva di elaborati tecnici, che dimostri che la superficie oggetto di intervento possiede i connotati di produttività individuati dalla DGR n. 158/97, oppure indicare nella relazione, la tipologia forestale (di cui al punto 7. Allegati tecnici della presente azione) per la quale è riconosciuto un indice di fertilità medio alto.
7. per gli enti pubblici, le associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
8. per i consorzi o le associazioni l'atto costitutivo e/o statuto. Negli altri casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti allegare la convenzione di cui al paragrafo 2.2 del bando.
9. nei casi in cui le Comunità Montane presentano domanda per conto dei Comuni delega/convenzione di cui al punto 3.3.
10. progetto di taglio regolarmente approvato dal SFR competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78, della DGR 1252/04 e della DGR 3173/06. Nel caso in cui il progetto di taglio risultasse ancora da approvare, copia del medesimo e la richiesta di approvazione inoltrata al SFR. Il progetto di taglio deve indicare in dettaglio la massa che verrà prelevata con l'intervento.
11. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91;
12. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nonché alla raccomandazione 2003/361/CE e alla comunicazione

interpretativa della Commissione Europea 2006/C179/02 (Normativa Comunitaria recepita con D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e D.lgs. n. 113/2007).

I documenti indicati dal n. 1 al n. 9, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.
La documentazione indicata dal n. 10 al n .12, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.
La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti 10-12 comporta la non ammissibilità della domanda

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.
5. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dell'esecuzione dei lavori ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nonché alla raccomandazione 2003/361/CE e alla comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C179/02 (Normativa Comunitaria recepita con D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e D.lgs. n. 113/2007).

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. ALLEGATI TECNICI

ALLEGATO 1: elenco delle tipologie forestali a medio-alta fertilità relativa

Abieteto dei substrati carbonatici
Abieteto dei substrati silicatici
Abieteto dei suoli mesici con faggio
Abieteto dei suoli mesici tipico
Abieteto esomesalpico montano
Aceri-frassineto con ontano bianco
Aceri-frassineto con ostria
Aceri-frassineto tipico
Aceri-tiglieto di versante
Aceri-tiglieto tipico
Alneta di ontano nero e/o bianco
Alneta di ontano verde
Castagneto con frassino
Castagneto dei substrati magmatici

Castagneto dei suoli mesici
Castagneto dei suoli xerici
Rovereto dei substrati magmatici
Rovereto tipico
Faggeta altimontana
Faggeta montana tipica esalpica
Faggeta montana tipica esomesalpica
Faggeta montana tipica mesalpica
Faggeta submontana con ostria
Faggeta submontana dei suoli acidi
Faggeta submontana dei suoli mesici
Faggeta submontana tipica
Formazione antropogena di conifere
Impianto di latifoglie
Robinieto
Bosco costiero dei suoli idrici
Lecceta
Querceto dei substrati magmatici con elementi mediterranei
Lariceto tipico
Larici-cembreto con abete rosso
Larici-cembreto con ontano verde
Larici-cembreto tipico
Orno-ostrieto con leccio
Orno-ostrieto tipico
Ostrio-querceto a scotano
Ostrio-querceto tipico
Pecceta con frassino e/o acero
Pecceta dei substrati carbonatici altimontana
Pecceta dei substrati carbonatici subalpina
Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici altimontana
Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici subalpina
Pecceta dei substrati silicatici dei suoli xerici altimontana
Pecceta dei substrati silicatici dei suoli xerici montana
Pecceta dei substrati silicatici dei suoli xerici subalpina
Pecceta secondaria montana
Piceo-faggeto dei suoli mesici
Piceo-faggeto dei suoli xerici
Pineta di pino silvestre endalpica
Pineta di pino silvestre esalpica con faggio
Pineta di pino silvestre esalpica con pino nero
Pineta di pino silvestre esalpica tipica
Pineta di pino silvestre mesalpica con abete rosso
Pineta di pino silvestre mesalpica tipica
Carpineto con cerro
Carpineto con frassino
Carpineto con ostria
Carpineto tipico
Querco-carpineto collinare
Querco-carpineto planiziale

MISURA : **122 – ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE**
AZIONE : **3 – Investimenti per la prima lavorazione del legname**

1. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

1.1- Descrizione generale

Le oggettive difficoltà geomorfologiche che caratterizzano la montagna veneta e la ridotta scala dimensionale delle proprietà forestali, rendono difficoltose le operazioni di raccolta e lavorazione del legname in bosco e risulta difficile per i proprietari dotarsi di una propria organizzazione dedicata allo svolgimento di tali lavori. Sempre più spesso si ricorre, per queste operazioni, ad operatori esterni adottando alcune forme contrattuali tipo.
Con la presente misura, quindi, si intende migliorare le dotazioni delle imprese boschive e di quei proprietari che possono usufruire di una propria organizzazione lavorativa interna finalizzata alla realizzazione delle cure e delle utilizzazioni forestali.
La misura trova fondamento nell'ambito delle azioni intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico attraverso l'accrescimento del valore economico delle foreste, in particolare, dalle disposizioni e precisazioni contenute nel regolamento applicativo, laddove (art. 18) viene data la possibilità di includere gli investimenti relativi alle attrezzature per le utilizzazioni boschive.

1.2 - Obiettivi

Obiettivo principale della misura è aumentare le capacità produttive delle imprese forestali e dei proprietari forestali, favorendo la costituzione e il mantenimento di imprese boschive formate da operatori specializzati e dotate di attrezzature di taglio, allestimento ed esbosco tecnologicamente avanzate, caratterizzate da elevati standard di sicurezza, bassi consumi energetici, ridotti livelli di emissioni inquinanti e basso impatto sull'ambiente forestale.

1.3 - Ambito territoriale

La misura si applica all'intero territorio regionale .

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

a) Proprietari e detentori di boschi singoli o associati.
b) Imprese forestali, collegate ai proprietari da contratti significativi di utilizzazione e/o gestione boschiva.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Per quanto attiene ai proprietari boschivi, questi devono essere in possesso di boschi pianificati, ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78, se la proprietà boscata supera i 30 ha, e dimostrare di avere un'organizzazione propria dedita ai lavori forestali (operazioni di taglio, allestimento ed esbosco) fatta eccezione per gli interventi di cui alla lettera b) del successivo punto 3.1.1. L'organizzazione propria, in quanto tale, deve essere dotata di personale dipendente oltre che di mezzi e materiali necessari alla gestione forestale della proprietà. Il richiedente deve, quindi, poter servirsi di collaboratori specializzati che ordinariamente provvedono alla gestione delle cure selvicolturali (es: squadra di operai).

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti nel caso in cui:
- conduce le superfici oggetto dell'intervento al momento della presentazione della domanda;
- ha diritto a condurre le superfici oggetto dell'intervento per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla presentazione della domanda.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, è necessario allegare alla domanda di contributo l'atto di notorietà del richiedente che attesti il consenso da parte degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.
Sono esclusi i soggetti di cui all'art. 30, paragrafo 4 del Reg (CE) 1974/2006.

Tutti i soggetti che operano in bosco per l'esecuzione di interventi selvicolturali, devono essere dotati di patentino di idoneità forestale. Nel caso di imprese forestali deve essere dimostrato il conseguimento di un fatturato annuo, prevalentemente di natura forestale, di almeno 30.000,00 € con riferimento al valore di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni desumibile da adeguata documentazione a carattere fiscale.
Le imprese che hanno avviato l'attività successivamente al primo gennaio 2008 dovranno dimostrare, almeno per un anno, un fatturato minimo di 30.000,00 €, entro 3 anni dall'insediamento .
Tale fatturato può essere ridotto del 50% nel caso in cui l'impresa forestale operi prevalentemente come contoterzista individuato ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 29 marzo 2004. n. 99.
Le imprese forestali devono, inoltre, possedere uno o più contratti di vendita o capitolati tecnici sottoscritti tra le parti (per gli enti pubblici regolati dal Capitolato Tecnico di cui alla DGR 69/97) o contratti di gestione boschiva in corso di validità con i proprietari di boschi, ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 30 del paragrafo 4 del Reg. CE 1974/2006 e cioè quelle appartenenti al demanio statale o regionale o di proprietà di altri enti pubblici diversi dai comuni e quelle appartenenti alle case regnanti.
Detti contratti devono esser e significativi alternativamente in termini di durata, massa gestita o superficie condotta, in relazione all'entità dell'investimento.

La presenza di contratti di gestione boschiva o contratti di vendita dovrà coprire un arco temporale di almeno 4 anni di cui almeno 3 successivi alla data di presentazione della domanda.
Tutti i beneficiari devono impegnarsi al rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi

3.1.1 – Interventi

Gli interventi riguardano l'acquisto di macchinari connessi alla realizzazione di operazioni selvicolturali a carico delle superfici boscate e all' esecuzione di opere di cui al successivo punto b) effettuate all'interno dei boschi o all'imposto[7].

a) Acquisto di attrezzature specialistiche per il taglio, l'allestimento e l'esbosco del legname (trattori forestali, autocarri attrezzati, rimorchi forestali, verricelli, harvester, forwarder, cippatrici, de pezzatrici, scortecciatrici, macinatori forestali, caricatori di biomasse, altri macchinari connessi alla raccolta di biomasse legnose in impianti di arboricoltura da legno;
b) Creazione di piazzali di deposito del legname e della biomassa forestale per l'accumulo temporaneo all'imposto e creazione di teleferiche fisse ;
c) Costi generali connessi alla realizzazione di tali opere di cui al punto a) e b).

3.1.2 – Spese ammissibili

Le attrezzature preferibilmente devono presentare carattere di novità rispetto a realizzazioni già costruite o brevettate, sia nel loro principio di insieme che in uno o più elementi importanti per concezione o costruzione.
Le attrezzature innovative generalmente comportano progressi, anche certificati da enti terzi, in tema di funzionalità, utilizzazione, concezione tecnica, impatto ambientale e qualità dei prodotti.
Ai fini della applicazione del presente bando si considerano innovativi i seguenti macchinari: harvester, forwarder.
E' ammesso l'acquisto dei macchinari addetti esclusivamente al trasporto del legname fuori foresta, limitatamente al materiale trasportato per conto proprio.
Per la creazione dei piazzali di deposito e di teleferiche fisse, sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

[7] Per imposto si intende un piazzale di raccolta del legname raggiungibile da una strada camionabile

La spesa sarà determinata sulla base del prezzario regionale che verrà successivamente approvato con apposito atto dell'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale, Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.
Sono riconosciute le spese generali anche per gli acquisti di macchinari nei limiti stabiliti dalle indirizzi procedurali

3.2 - Limiti e condizioni

Non sono ammesse operazioni di semplice sostituzione dotazionale con riferimento prioritario alle funzioni svolte dai vari mezzi, fatta eccezione nei casi in cui la sostituzione dotazionale comporti un aumento della produttività almeno del 25%.

I progetti relativi alla creazione di piazzali di deposito e di teleferiche fisse devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.
I mezzi gommati oggetto di contributo, in grado di circolare sulla rete stradale, devono obbligatoriamente essere immatricolati prima dell'erogazione del saldo.

3.3 – Durata degli impegni/Vincoli

Tutte le attrezzature acquistate con i contributi di cui al presente bando non devono essere vendute prima dei 5 anni dalla data fissata dalle procedure generali; per i piazzali di deposito e le teleferiche fisse è previsto un vincolo di immodificabilità di 7 anni dalla data fissata dalle procedure generali.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo complessivo messo a bando è pari a 1.100.000,00 €

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Il contributo viene concesso nella misura del 40%, elevabile al 50% nel caso di acquisto di apparecchiature innovative, così come definite al paragrafo 3.1.2.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

Per gli investimenti relativi all'acquisto di apparecchiatura innovative finanziati nella misura del 50% la spesa minima ammessa è pari a 30.000,00 € e la massima è pari a 400.000,00 €.
Per gli investimenti finanziati nella misura del 40% la spesa minima ammessa è pari a 30.000,00 € e la massima è pari a 500.000,00 €.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo che segue:

- Aiuto N. 248/09. Decisione CE C(2009)4277 del 28/6/2009, fino al 31.12.2010;
- Regolamento "de minimis" (CE) n. 1998/2006: dal 1.1.2011 fino al 31.12.2013.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

La data di scadenza per gli investimenti dotazionali delle imprese forestali (acquisto di macchine e attrezzature) è fissata a dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di finaziabilità.
La data di scadenza per gli investimenti infrastrutturali (es: piattaforme logistiche all'imposto, teleferiche fisse) è fissata a diciotto mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziabilità.
Nel caso di progetti misti vale il termine maggiore per entrambe le tipologie.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Riduzione degli impatti ambientali.	Uso di pneumatici a larga sezione, semicingolature, catene forestali per ruote pneumatiche, dispositivi di insonorizzazione, macchinari che riducono nel loro complesso l'impatto al suolo (esempio: gru a cavo).	3,5
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali.	Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di Custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC (vedi nota 1) .	4,5
Operare in un'ottica di integrazione verticale produttore-trasformatore	Tale punteggio si attribuisce nei casi in cui il richiedente sia titolare sia di proprietà boschiva sia di attività di taglio, allestimento ed esbosco.	1
Acquisto di macchinari innovativi	Il punteggio viene attribuito a chi acquista harvester e forwarder o attrezzature che derivino da sperimentazioni effettuate con Università o Enti di ricerca.	4
Approccio associativo	Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari e beneficiari che hanno aderito ai PIFF nel precedente bando (DGR 199/2008)...	1
Approccio associativo	Associazioni o consorzi di proprietari o Regole	2
Interventi finalizzati alla realizzazione della filiera foresta - legno - energia.	Il punteggio si attribuisce al proprietario forestale che acquista cippatrici da impiegare in bosco	1,5

Nota 1. Il codice di certificazione deve essere valido e posseduto al momento della pubblicazione del bando; ovvero, la proprietà o l'impresa deve essere riconosciuta e risultare inserita nell'atto deliberativo dell'Ente di certificazione

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione della domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
4. per gli interventi (piazzali di deposito e teleferiche fisse) progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il

prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, disegni tecnici, documentazione fotografica;
5. per tutti gli interventi: relazione tecnica che illustri lo stato di fatto dell'impresa beneficiaria (con particolare riferimento al parco macchine e all'organizzazione), gli obiettivi dell'azienda e lo scopo dell'intervento.
6. per i proprietari boschivi dimostrare di essere dotati di boschi pianificati (ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78) se la proprietà boscata supera i 30 ha, e di avere un'organizzazione propria dedita ai lavori forestali;
7. per le imprese forestali copia delle fatture di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni ai fini del soddisfacimento del requisito del reddito previsto dal paragrafo 2.2;
8. per le imprese forestali presentare copia dei capitolati tecnici o altri contratti di gestione come richiesto al paragrafo 2.2;
9. per l'acquisto di macchine e attrezzature presentare obbligatoriamente 3 preventivi;
10. per le associazioni di proprietari, provvedimento di approvazione del progetto;
11. per le associazioni di proprietari presentare l'atto costitutivo e/o statuto;
12. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione della stessa;
13. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
14. presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 53 della PMPF;
15. autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78 qualora necessaria;
16. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91
17. per la costruzione di teleferiche fisse allegare tutta la documentazione e le autorizzazioni previste a norma di legge.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 11 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.
La documentazione indicata dal n. 12 al n. 17 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.
Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti 12-17 comporta la non ammissibilità della domanda.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:
1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

MISURA 123 : ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI – SOTTOMISURA "A" AGROALIMENTARE

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

1.1- Descrizione generale

La misura prevede la corresponsione di un aiuto agli investimenti corrisposto sotto forma di contributo in conto capitale alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che sostengono l'onere finanziario degli investimenti.

La finalità della misura è di:

- assicurare una continuità nel processo di ammodernamento e favorire l'introduzione dell'innovazione nelle imprese, con particolare riguardo alle produzioni a qualità certificata e ad elevata tipicità la cui incentivazione può determinare influssi positivi sull'intera economia territoriale;
- promuovere una efficiente organizzazione dell'offerta attraverso il potenziamento dell'integrazione tra i diversi segmenti delle filiere produttive locali.

I settori produttivi per i quali è previsto l'intervento sono:

- Lattiero-caseario (latte vaccino);
- Vitivinicolo;
- Ortofrutticolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate);
- Carne (bovino, suino, avicolo, uova);
- Grandi colture (mais, frumento, soia, , mangimi);
- Tabacco;
- Settori minori (olio d'oliva; florovivaismo riso, produzioni di nicchia, cereali e oleoproteginose minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, allevamenti minori, conigli, altre produzioni minori non ricomprese altrimenti);

Gli investimenti nel settore bieticolo-saccarifero saranno attuati esclusivamente attraverso il programma nazionale di ristrutturazione di cui al Regolamento CE 320/2006.

L'attribuzione della singola istanza allo specifico settore avviene in funzione della tipologia di investimento richiesto.

Considerate le "nuove sfide" introdotte dal regolamento (CE) n. 74/2009 per rispondere alle priorità individuate nell'ambito degli Orientamenti Strategici Comunitari (Decisione CE del 19 gennaio 2009), la misura viene attivata secondo due tipologie di azione:

3. **Misura 123, azione S** "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti" vi possono accedere le imprese di tutti i comparti produttivi ad eccezione del comparto lattiero-caseario (latte vaccino);

4. **Misura 123, azione LC** "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli", vi possono le imprese del settore lattiero caseario (latte vaccino), suddivisa in :

- **sottoazione A)** riservata alle microimprese lattiero casearie che effettuano investimenti in UTE ubicate in zona montana, finanziata con i fondi supplementari di cui all'articolo 16 bis del Reg. CE 1698/2005.
- **sottoazione B)** riservata alle altre imprese lattiero casearie)

1.2 - Obiettivi

a. Conseguire un elevato valore aggiunto del prodotto agricolo di base;
b. garantire la qualità di prodotto e di processo sviluppando processi di certificazione e di rintracciabilità in tutti gli stadi della filiera;
c. privilegiare quegli investimenti agroindustriali in grado di garantire una adeguata ricaduta sui produttori di base della materia prima;
d. razionalizzare le molteplici attività imprenditoriali favorendo le aggregazioni;

e. sviluppare la progettazione integrata di filiera quale strumento strategico della politica di sviluppo rurale per tutelare la tipicità del prodotto veneto in ambito nazionale e internazionale;
f. migliorare la rete logistica;
g. ridurre le emissioni di CO_2 grazie al risparmio energetico;
h. migliorare la capacità di utilizzo razionale dell'acqua;
i. ridurre l'utilizzo di energia derivante da combustibili fossili;
j. migliorare la competitività del settore lattiero caseario.

1.3 - Ambito territoriale
La misura viene attivata su tutto il territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti beneficiari
Beneficiari della specifica misura sono le imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che quella di commercializzazione di prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato e tali prodotti restino, dopo la trasformazione, prodotti di cui al medesimo allegato.
Possono accedere le imprese che sono anche produttrici, qualora la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenti un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione da trasformare.
Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende:
qualunque trattamento di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato (es. l'estrazione di un succo di frutta o la macellazione di animali da carne).
Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende:
la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato (es. l'imballaggio, porzionatura, confezionamento o la costruzione di strutture concepite per la movimentazione dei prodotti agricoli) .
Il sostegno, è limitato alle:
a. imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (microimprese e piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE);
b. imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro (imprese intermedie) come definite dal Regolamento CE n. 1698/2005 articolo 28 comma 3.
Per la identificazione di tali tipologie di imprese si applicano anche tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE, in particolare il criterio dell'autonomia.

2.2 – Criteri di ammissibilità
L'accesso alla misura è riservato ad imprese che hanno sede operativa, intesa come stabilimento in cui viene realizzato l'investimento, nella regione Veneto.
Le imprese per beneficiare dell'aiuto devono dimostrare, attraverso la presentazione di un Piano d'Investimento Agroindustriale, che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'impresa.
Tale condizione si intende rispettata qualora l'impresa dimostri che l'investimento proposto consente di migliorare i seguenti indici economici :
– R.O.I. (risultato operativo/capitale investito), per le ditte individuali, le società di persone e capitali;
– Valore aggiunto (valore della produzione - consumi netti) per le società cooperative e loro consorzi.
Il miglioramento dell'indice viene verificato attraverso il confronto tra l'indice medio risultante dagli ultimi tre bilanci approvati e l'indice medio previsionale riferito ai tre anni successivi la conclusione dell'investimento.
Per imprese di nuova costituzione, quindi prive di bilanci approvati, il confronto riguarderà dati previsionali.
Nel caso di costituzione di una nuova società derivante dall'accorpamento di più imprese sarà considerato l'indice medio delle singole imprese antecedenti l'operazione di fusione.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02).
Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (punto 2.1) e dei criteri di ammissibilità (punto 2.2) al momento di presentazione della domanda o al più tardi alla data di chiusura del bando, pena l'esclusione.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi

Sono ammissibili i seguenti interventi:

a. realizzazione/acquisizione, ammodernamento tecnologico, razionalizzazione di stabilimenti di lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento;
b. realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche o miglioramento - razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione; sono compresi gli interventi rivolti alla realizzazione di spacci aziendali e di punti espositivi direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla trasformazione effettuata nella propria azienda e/o in aziende associate ed ubicati nelle sedi di produzione e/o di immagazzinamento;
c. adeguamento degli impianti a sistemi di gestione qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
d. acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature diretti alla riduzione dei costi, al miglioramento della qualità, all'igiene ed al benessere degli animali, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro;
e. investimenti strutturali e dotazionali per la logistica e l'introduzione di ITC;
f. investimenti diretti alle "nuove sfide":

f1) al miglioramento dell'efficienza energetica:
- ristrutturazione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento con utilizzo di materiali da costruzione che migliorino l'isolamento termico;

f2) all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile prodotta e reimpiegata in azienda:
- realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile da biogas, biomasse agricole e forestali, da scarti e sottoprodotti della lavorazione;
- realizzazione di impianti fotovoltaici;

f3) gestione delle risorse idriche:
- impianti di trattamento delle acque di scarico;

f4) ristrutturazione del settore lattiero-caseario orientata alle produzioni di qualità, al latte alta qualità, alla valorizzazione delle imprese di trasformazione in zona montana, privilegiando il consolidamento dei rapporti tra le imprese agroalimentari e le aziende agricole produttrici attraverso specifici contratti di fornitura:
- investimenti aventi ad oggetto le produzioni di qualità (latte alta qualità, formaggi DOP e STG);
- investimenti per le microimprese montane;
- realizzazione di nuovi stabilimenti a seguito di processi di fusione;
- acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature diretti alla riduzione dei costi, al miglioramento della qualità, alla rintracciabilità del prodotto;
- investimenti per miglioramento della rete logistica aziendale;
- investimenti relativi alle "nuove sfide" di cui ai punti f1), f2), f3).

3.2 - Spese ammissibili:

1- Investimenti materiali:

(a) costruzione, acquisto, ammodernamento di immobili;
(b) acquisto dei terreni non edificati è consentito per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata purchè sussista un nesso diretto tra l'acquisto e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata e che un professionista qualificato ed indipendente o un organismo debitamente autorizzato fornisca un certificato nel quale si conferma che il prezzo d'acquisto non supera il valore di mercato;

(c) acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i mezzi di trasporto specialistici in grado di mantenere la catena del freddo durante il trasporto della materia prima o del prodotto finito e le macchine operatrici a servizio di una pluralità di aziende;
(d) acquisto di hardware e software dedicati ai processi produttivi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

2- Investimenti immateriali:
Costi generali connessi alle spese precedenti, come onorari di professionisti relativi alla progettazione, al coordinamento della sicurezza, alla direzione e contabilizzazione dei lavori e alla consulenza e supporto ai fini della rendicontazione delle spese, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze nei limiti massimi del 5% dell'importo delle spese di cui al punto 1 elevati al 7% qualora prevalgano investimenti che richiedono progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori.

3.3 - Limiti e condizioni
Gli investimenti devono assicurare il rispetto delle normative comunitarie applicabili all'investimento stesso.
L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarietà contenuti nel capitolo 10.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. E' in ogni caso esclusa la possibilità di acquisto di decoder e di parabole satellitari nell'ambito degli aiuti previsti dalla presente misura.
Non sono concessi aiuti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Non sono, comunque, finanziabili:
a) investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori.
Fanno eccezione quelli realizzati da microimprese per le quali è concessa una proroga di 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante per conformarsi ad una norma di recente introduzione.
b) investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
c) opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
d) opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
e) acquisto di attrezzature ricreative ed arredi;
f) spese di noleggio attrezzature;
g) spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;
h) spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
i) indennità versate dal beneficiario per espropri, frutti pendenti, oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.
j) tutte le spese così come definite al capitolo 5.2.2 dell'allegato A "Indirizzi Procedurali"

3.4 – Durata degli impegni
A) Stabilità dell'operazione

Le operazioni che beneficiano delle provvidenze a valere sulla presente misura sono assoggettate ai seguenti vincoli:

- destinazione d'uso, ossia il bene deve mantenere interamente la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato;
- divieto di alienazione, cessione, trasferimento a qualsiasi titolo del patrimonio immobiliare e/o dell'attività d'impresa.

La durata dei suddetti impegni è pari al periodo vincolativo indicato nel documento "Indirizzi procedurali" allegato al presente bando. Deroghe e mancato rispetto dei vincoli sopra esposti sono i regolamentati con le modalità previste dagli indirizzi procedurali generali allegati al presente bando.

B) Impegni di fornitura

Ciascun soggetto beneficiario dovrà impegnarsi a stipulare impegni di fornitura del prodotto interessato all'investimento con aziende agricole attive nella produzione primaria.

Gli impegni di fornitura avranno durata per i tre anni successivi all'anno solare nel quale si è verificato il collaudo finale degli interventi oggetto di aiuto.

A tal fine il beneficiario dovrà produrre all'organismo pagatore (AVEPA), in allegato alla domanda di saldo, l'elenco dei produttori agricoli con cui stipulerà, per i tre anni successivi, contratti di fornitura del prodotto con indicazione delle relative produzioni impegnate.

Limitatamente al settore della carne le imprese di trasformazione beneficiarie potranno produrre l'elenco dei macellatori dai quali acquistano i capi/carne macellati purchè questi ultimi esibiscano un elenco che identifichi gli allevatori fornitori dei capi da macellare.
Gli impegni di fornitura dovranno garantire l'approvvigionamento di almeno il 70% della materia prima da trasformare e commercializzare prevista come obiettivo finale dell'investimento .

Gli impegni di fornitura non sono richiesti per quelle produzioni che vengono conferite in modo obbligatorio sulla base di disposizioni statutarie dell'impresa di trasformazione (es. cooperative, O.P.)

C) Controlli ex post

Ai fini di verificare il rispetto degli impegni di fornitura di cui al precedente punto B i beneficiari, rientranti nel campione ex post previsto dall'articolo 30 del reg. CE n. 1975/2006 saranno oggetto di controlli in loco nel triennio successivo a quello nel quale si è verificato il collaudo finale degli investimenti oggetto di contributo.

Durante tali controlli viene verificato il rapporto percentuale tra materia prima proveniente da produttori agricoli / materia prima complessivamente lavorata nell'anno di riferimento:

Qualora tale rapporto sia inferiore al 70% (minimo previsto) , si procede al recupero del contributo erogato come di seguito specificato:

- proporzionalmente alla differenza tra 70% e la percentuale accertata al momento del controllo, se tale differenza supera del 3%, ma non più del 20% la percentuale accertata.

(es. % accertata di materia prima da produttori agricoli/materia prima totale trasformata = 60%; differenza 70-60 = 10 %; il 10% rappresenta 16% di 60 → riduzione del 16% del contributo concesso)

- interamente qualora la differenza tra 70% e la percentuale accertata al momento del controllo superi del 20% la percentuale accertata.

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore come definiti negli "Indirizzi procedurali" ed opportunamente valutati da AVEPA.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 –Importo messo a bando è pari a 39.300.000 euro, suddiviso in

Azione "S": 30.000.000 €;

La somma messa a bando per l'azione S viene ripartita tra i diversi settori produttivi individuati nella tabella 7.1, tenendo conto dei seguenti elementi:

1. rapporto percentuale tra valore della produzione agricola del settore / valore complessivo di tutti i settori (vedi tabella 7.1): peso percentuale pari a 50 % ;
2. rapporto percentuale tra volume delle spese ammissibili per ciascun settore / volume complessivo della spesa di tutti i settori: peso percentuale pari a 50 %.
   Il volume della spesa è determinato dalla sommatoria del volume degli investimenti considerati ammissibili per ciascun settore

Considerata la scarsa rilevanza economica nel contesto agricolo regionale del comparto del tabacco e dei settori minori (riso, olio, florovivaismo, ecc.) si ritiene di assegnare a questi un budget predefinito pari a : 1.500.000 euro per il tabacco e 1.200.000 euro per i settori minori

Azione "LC" (settore lattiero caseario): 9.300.000 € suddivisi in:

- **sottoazione A)** : 1.300.000 (microimprese lattiero casearie che effettuano investimenti in UTE ubicate in zona montana), finanziata con i fondi supplementari di cui all'articolo 16 bis del Reg. CE 1698/2005.
- **sottoazione B)** : 8.000.000 (altre imprese lattiero casearie)

Ai fini di un più efficace riparto delle risorse, gli eventuali importi residui provenienti dai settori per i quali sono state esaurite le domande ammesse a finanziamento andranno attribuiti al settore con il maggior numero di domande ammesse.
Per quanto riguarda eventuali somme residue della sottoazione A), queste saranno destinate al finanziamento delle istanze della sottoazione B e viceversa.

4.3 - Livello ed entità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto pubblico è determinato nel 30% della spesa ritenuta ammissibile.
Tale intensità è aumentata al 40% per le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (microimprese, come definite nella Decisione 2003/361/CE), per investimenti effettuati in UTE ubicate in zona montana .
Per le microimprese del settore lattiero caseario per investimenti effettuati in UTE ubicate in zona montana l'intensità dell'aiuto pubblico è del 50%.
Per le imprese intermedie l'entità del sostegno è pari al 20% della spesa ritenuta ammissibile.

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici per i quali il beneficiario intenda accedere ad altri contributi, regionali, nazionali, comunitari, l'aliquota massima di contributo concedibile è del 20%.

Al fine di garantire la regolare esecuzione delle operazioni i beneficiari devono obbligatoriamente richiedere, entro il 31 ottobre 2010, l'erogazione di un anticipo o, in alternativa, di un acconto.
L'acconto deve giustificare un importo minimo di spesa almeno del 50% dell'importo totale di spesa ammessa.

4.4 – Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a 2.000.000 di euro per soggetto giuridico beneficiario, elevato a a 3.000.000 di euro per operazioni riguardanti il settore lattiero caseario e tabacchicolo.

Nel settore ortofrutticolo l'importo minimo ammesso a finanziamento non può essere inferiore a 200.000 € per soggetto giuridico beneficiario, innalzato a 400.000 per operazioni nel comparto funghi e ortaggi IV e V gamma.
In tutti gli altri settori l'importo minimo ammesso a finanziamento non può essere inferiore a 200.000 € per soggetto giuridico beneficiario, ad eccezione delle microimprese che effettuano investimenti in zona montana per le quali viene fissato un limite minimo di spesa ammissibile a finanziamento pari a 20.000 euro.

4.5 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Il tempo utile per il completamento delle operazioni è fissato in 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento di concessione del contributo.

Qualora questi termini non vengano rispettati si applicano, se del caso, le riduzioni previste negli indirizzi procedurali generali allegati al presente bando.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

A tutte le domande in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la documentazione richiesta e ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria, verrà attributo un punteggio in base agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati.
Tali istanze, con attribuito punteggio, saranno inserite in graduatorie suddivise per settore. che raggrupperanno le imprese in funzione della tipologia di prodotto oggetto di intervento.
Verranno ammessi a beneficio i soggetti, compresi nella graduatoria, sino a utilizzare il budget di spesa previsto dalla programmazione finanziaria.

Le graduatorie verranno stilate , applicando le seguenti priorità e i relativi punteggi.:

1) qualità degli investimenti:.
   Gli investimenti dovranno essere classificati in base alle priorità stabilite per ogni singolo settore indicate al capitolo 5.2.4. del PSR 2007-2013 e nella tabella 7.2 del presente bando.
   Per i comparti non ricompresi nella tabella 7.2 il livello di priorità degli investimenti sarà stabilito facendo riferimento alle seguenti filiere:
   - grandi colture per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali ;
   - lattiero-caseario e carne per i comparti riconducibili alle produzioni animali in funzione dei relativi prodotti ottenuti.

Sulla base di tale classificazione, vengono attribuiti i seguenti punteggi di merito:

Priorità investimenti	Punti
Strategica nuove sfide (SNS)	40
Strategica (S)	30
Alta (A)	20
Media (M)	10
Bassa (B)	0

Il punteggio complessivo viene calcolato tenendo conto dell'incidenza della spesa ammissibile delle varie tipologie di investimenti previsti dall'azienda ed eseguendo la media ponderata dei punti attribuiti ad ogni singola priorità.
Es. investimenti in termini di spesa ammissibile: SNS: 40%, S: 25%, A: 35%.
Punteggio= [0,4x(40 punti) + 0,25x(30 punti) + 0,35x(20 punti)] = (16 + 7,5 + 7) = 30,5
Il punteggio viene arrotondato alla prima cifra decimale.

Fatto salvo quanto previsto negli indirizzi procedurali in materia di varianti, ogni modifica in fase esecutiva della tipologia di investimenti, rispetto a quelli presentati in domanda, comporterà un riesame del punteggio riconosciuto ai fini della finanziabilità della stessa che potrà portare ad un riposizionamento in graduatoria.
Qualora, a seguito di tale verifica, la domanda non rientrasse tra quelle finanziabili si provvederà all'esclusione della stessa e al recupero delle somme erogate.

2) - numero di produttori di base fornitori di materia prima

Gli investimenti devono concorrere al miglioramento dei settori di produzione agricola interessati garantendo una partecipazione adeguata dei produttori di tali prodotti di base ai vantaggi derivanti dall'investimento stesso.

N. produttori	Punti
> 1000	30
750 < n ≤ 1000	27
500 < n ≤ 750	25
400 < n ≤ 500	22
300 < n ≤400	20
200< n≤ 300,	15
100 < n ≤200	10
50 <n ≤100,	5

Ai fini della determinazione quantitativa del numero di produttori si adottano i seguenti criteri:

a) imprese gestite direttamente (che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto da parte dei soci) dai produttori agricoli, che dispongono della materia prima:
media dei soci conferenti nell'ultimo biennio concluso;

b) imprese non gestite dai produttori agricoli: la media dei produttori di base, singoli o associati, che hanno ceduto la materia prima nell'ultimo biennio considerato.
Nel caso di approvvigionamento tramite cooperative, loro consorzi od associazioni di produttori, il numero di produttori è calcolato in proporzione al quantitativo annuo prodotto dall'organismo associato e contrattato con l'impresa di trasformazione.

Le imprese che trasformano e commercializzano materia prima non conferita per obbligo statutario da produttori di base dovranno dimostrare l'esistenza di tale condizione attraverso la presentazione all'atto della domanda di un elenco produttori agricoli di base con i quali hanno intrattenuto nell'ultimo biennio rapporti di fornitura di materia prima .
Tali obblighi sussistono anche per quelle imprese che trasformano e commercializzano materia prima conferita per obbligo statutario relativamente alla quota di prodotto non derivante dal conferimento dei soci.
Ai fini del presente provvedimento si definiscono imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, tra l'altro: le società cooperative agricole e loro consorzi, le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle società di cui sopra.

Qualora in sede di collaudo finale delle opere venisse riscontrato, sulla base degli elenchi dei fornitori e dei soci conferenti allegati alla domanda di pagamento, un numero di produttori inferiore rispetto a quelli presentati in domanda , ciò comporterà un riesame del punteggio riconosciuto ai fini della finanziabilità della stessa che potrà portare ad un riposizionamento in graduatoria nonché all'esclusione della domanda da quelle finanziabili.

.

3) percentuale della quantità di prodotto trasformato di qualità riconosciuto o in corso di riconoscimento commercializzato rispetto alla quantità complessiva di prodotto trasformato commercializzata:

I sistemi di qualità riconosciuti sono i seguenti: DOC, DOCG, DOP, IGP (esclusi i vini) , STG, Biologico (reg CE 834/2007 e reg. CE 889/2008)

% Quantità	Punti
< 80 x ≤ 100	15
70< x ≤ 80	12
60< x ≤ 70	10
50< x ≤ 60	8
40< x ≤ 50	7
30< x ≤ 40	6
20< x ≤ 30	5
10 < x < 20	4

Ai fini della determinazione della quantità del prodotto di qualità dovranno essere valutati i dati del prodotto finito e commercializzato nell'ultima annata conclusa al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Per prodotti di qualità in corso di riconoscimento si intendono quelli per i quali, al momento della presentazione della domanda di aiuto, sia stato concluso l'iter per la valutazione MIPAAF e sia stata svolta la pubblica audizione.

Il punteggio verrà applicato relativamente alle produzioni oggetto d'investimento

4) Percentuale della quantità di prodotto trasformato con certificazione di rintracciabilità (UNI 10939:2001, UNI 11020:2002, ISO 22005:2008) commercializzato rispetto alla quantità complessiva di prodotto trasformato commercializzata

% Quantità	Punti
$< 80 \text{ x} \leq 100$	10
$50< \text{x} \leq 80$	7
$30< \text{x} \leq 50$	5
$20< \text{x} \leq 30$	3

Ai fini della determinazione della quantità del prodotto con certificazione volontaria, dovranno essere valutati i dati del prodotto finito e commercializzato nell'ultima annata conclusa al momento della presentazione della domanda di aiuto e perciò anche la certificazione prodotta in allegato alla domanda dovrà avere validità per tale annata.

Il punteggio verrà applicato relativamente alle produzioni oggetto d'investimento.

Se la certificazione di rintracciabilità si riferisce a latte ad alta qualità (D.M. 185/91 "Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità") i punteggi sopra riportati vengono raddoppiati

5) Possesso di certificazione di processo GLOBALGAP/EUREPGAP, BRC, IFS per lo stabilimento oggetto d'investimento: punti 5.

Ai fini del riconoscimento del punteggio la certificazione , dovrà riferirsi all'ultima annata conclusa al momento della presentazione della domanda di aiuto e perciò anche la certificazione prodotta in allegato alla domanda dovrà avere validità per tale annata.

6) tipologia soggetto beneficiario

A) Alle microimprese situate in "Aree con problemi complessivi di sviluppo " (Aree D) come individuate nel cap. 3.1.1. del Programma di Sviluppo Rurale e per investimenti effettuati in tali zone, al fine di sostenere l'ammodernamento delle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in una situazione ambientale e logistica di effettiva difficoltà: punti 10.

B) Esclusivamente per i settori ortofrutticolo e oleicolo.

Come previsto dal capitolo 10 del PSR " Coerenza e complementarietà con le misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti nei settori elencati all'allegato I al Reg. CE n. 1974/2006 "occorre riservare a favore delle OP e dei soci OP una specifica priorità di accesso.

Al fine di garantire questa priorità all'atto della formazione delle specifiche graduatorie settoriali vengono quindi assegnate alle domande presentate dai soci OP, da OP e AOP nei settori ortofrutticolo e oleicolo un punteggio di partenza di **110 punti** (superiore alla somma dei singoli punti derivanti da tutti i criteri di priorità finora elencati).

Azione "LC" – sottoazione A) : microimprese lattiero casearie che effettuano investimenti in UTE ubicate in zona montana),
Valgono le stesse priorità e punteggi sopra specificati ad eccezione della priorità di cui al punto 2) "numero di produttori di base fornitori di materia prima" . Per questo parametro vengono assegnati 2 punti per ogni produttore di base fino a un massimo di 30 punti.

5.3 Preferenze
A parità di punteggi sarà data preferenza alle imprese con titolare più giovane nel caso di ditte individuali mentre per le società si farà riferimento alla data di nascita del socio più giovane.

DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE
6.1 Presentazione dell'istanza

Le istanze di aiuto agli investimenti devono essere presentate all'Agenzia Veneta Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67, 35131 Padova entro i termini stabiliti dal presente bando, secondo le modalità previste e secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali approvati dalla Giunta regionale.
Alla domanada va allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
    a. in merito al soggetto beneficiario; se trattasi di impresa che sia anche produttrice, che la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenti un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione da trasformare;
    b. dichiarazione in merito alla dimensione dell'impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (microimpresa, piccola, media) e regolamento CE 1698/2005 articolo 28 comma 3 (imprese intermedie)
    c. dichiarazione che gli investimenti proposti migliorano il rendimento globale dell'impresa (con riferimento all'indice economico prescelto).
    d. dichiarazione che l'impresa non è in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02), ovvero non ha in corso procedure concorsuali
    e. il rispetto delle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda*;*
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
5. permesso di costruire ;
6. In alternativa al documento del precedente punto 5, la richiesta di rilascio del permesso di costruire riportante la data di presentazione in Comune;
7. DIA riportante la data di presentazione in Comune;
8. relazione di valutazione incidenza del progetto laddove prevista, ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa; tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura;
9. Delibera del consiglio di amministrazione della società, che approva il progetto e che s'impegna ad acquisire da produttori agricoli per il triennio successivo alla verifica dello stato finale dei lavori un quantitativo pari ad almeno il 70% della materia prima da trasformare /commercializzare prevista come obiettivo finale dell'investimento.
10. Bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi, completi di stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa; relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato può essere trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste. In caso di imprese impossibilitate alla presentazione dei bilanci richiesti, in quanto, non soggette all'obbligo di presentazione di alcun tipo di bilancio ai sensi della normativa vigente, ovvero di imprese costituite in data che non consente la presentazione di almeno un bilancio consuntivo, si provvederà alla valutazione della redditività in base a documenti equipollenti.

La presentazione dei bilanci può essere omessa qualora questi siano disponibili on line sul sito delle CCIAA provinciali.

11. Dichiarazione di proprietà dei terreni su cui insisterà l'investimento, ovvero, nel caso di possesso, idoneo atto che ne attesti la disponibilità per un periodo di durata pari almeno a quella del periodo vincolativo di destinazione prevista per lo specifico bene oggetto di aiuto.
12. Piano d'investimento Agroindustriale predisposto sulla specifica modulistica, comprensivo delle schede per la determinazione delle dimensioni aziendali
13. Computo metrico estimativo analitico redatto secondo le modalità previste negli indirizzi procedurali allegati al presente bando, unitamente agli atti progettuali;
14. Tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.
La mancanza della documentazione di cui al punto 4 comporta il non riconoscimento del punteggio richiesto.
Il documento richiamato al punto 6 è essenziale qualora non sia stato allegato alla domanda di aiuto il documento di cui al punto 5.
La documentazione di cui al punto 5 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande.
Analogamente il documento previsto al punto 7. se non presente in allegato alla domanda, può essere integrato entro il medesimo termine di 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande, unitamente all'elenco della documentazione presentata in Comune ed alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego da parte del Comune.
La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti 5 e 7 nei termini perentori di 60 giorni dalla chiusura del termine ultimo per la presentazione della domanda, comporta la non ammissibilità della stessa.

Documentazione specifica
Ai fini delle determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 4. dovrà contenere:

Per la priorità relativa al numero dei produttori si considerano i seguenti elementi documentali:

1. registro di vinificazione per le imprese del settore vitivinicolo;
2. registro dei primi acquirenti per le imprese del settore lattiero-caseario;
3. il registro soci delle imprese che hanno determinato il volume della produzione commercializzata per le organizzazioni di produttori per il settore ortofrutticolo;
4. l'elenco dei produttori conferenti per tutti gli altri settori.

b. Per la priorità relativa alla certificazione di qualità o alla certificazione volontaria di prodotto:
   1. copia della certificazione dell'ente preposto al relativo rilascio (per i prodotti DOP, IGP, STG e Biologico);
   2. copia del registro di commercializzazione/imbottigliamento per il settore vitivinicolo;
   3. copia della certificazione dell'ente preposto al rilascio delle certificazioni volontarie di prodotto e di processo.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,....);
4. Dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

5. elenco dei beni realizzati o acquistati oggetto dell'aiuto.

AVEPA avrà cura di fornire ad ogni singolo beneficiario, le istruzioni e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. ALLEGATI TECNICI

7.1 Valore della produzione per settore (%)

SETTORI	% VALORE PRODUZIONE
Vitivinicolo	13,5%
Ortofrutticolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate)	21,12%
Carne (bovino, suino avicolo, uova)	42,58%
Grandi colture (mais, frumento, soia, orzo, mangimi)	17,80%
Altri settori ((olio d'oliva; florovivaismo, riso, produzioni di nicchia, cereali e oleoproteaginose minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, allevamenti minori, conigli, miele, altre produzioni minori non ricomprese altrimenti)	2,94%
Tabacco	2,05%

Tabella 7.2 Priorità investimenti settore trasformazione e commercializzazione

PRIORITA'	**Strategica nuoive sfide (SNS)**	**Strategica (S)**	**alta (A)**	**Media (M)**	**Bassa (B)**

	INVESTIMENTIi	**GRANDI COLTURE**	**TABACCO**	**ORTOFRUTTA**	**FLORO-VIVAISMO**	**VITIVINICOLO e OLEICOLO**	**LATTIERO CASEARIO**	**CARNE**
A	Costruzione/acquisizione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione	**S** Nuove costruzioni solo per fusioni edelocalizzazioni*	**S**	**S** delocalizzazioni e fusioni*	**A**	**S** delocalizzazioni e fusioni*	**S** fusioni o con dismissione di pari capacità*	**A** terza e quarta lavorazione*
B	Ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati i per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione	**S**	**S**	**S**	**A**	**A**	**A**	**S** terza e quarta lavorazione*
C	Adeguamento delle linee produttive a sistemi di gestione qualità, ambientale, rintracciabilità ed etichettatura	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
D	Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati alla riduzione dei costi, al miglioramento della qualità, all'igiene ed al benessere degli animali, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro.	**A**	**B**	**A**	**S**	**S**	**S**	**S** terza e quarta lavorazione*
E	Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica e l'introduzione di ITC	**S**	**B**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
F	**Investimenti strutturali e dotazionali diretti alle nuove sfide**							
F1	Miglioramento dell'efficienza energetica,: ristrutturazione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento con utilizzo di materiale da costruzione che migliorino l'isolamento termico	**B**	**B**	**SNS**	**SNS**	**B**	**B**	**SNS**
F2	Utilizzo di fonti di energia rinnovabile prodotta e reimpiegata in azienda: - realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile da biogas, biomasse agricole e forestali, da scarti e sottoprodotti delle lavorazioni	**SNS**	**B**	**SNS**	**SNS**	**B**	**SNS**	**SNS**
F3	Utilizzo di fonti di energia rinnovabile prodotta e reimpiegata in azienda: Realizzazione di impianti fotovoltaici	**SNS**	**SNS**	**SNS**	**SNS**	**SNS**	**SNS**	**SNS**
F4	Gestione delle risorse idriche impianti di trattamento delle acque di scarico	**SNS** (solo oleoproteaginose)	**B**	**SNS** (Solo impianti di trasformazione)	**B**	**SNS**	**SNS**	**SNS**

(*) In caso l'investimento non riguardi la tipologia specificata la priorità si intende riferita alla classe immediatamente inferiore. Ciò non vale per gli investimenti con priorità "strategica nuove sfide".

MISURA 123/F – ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI
SOTTOMISURA FORESTALE
AZIONE 1: Investimenti per la seconda lavorazione del legname

1. DESCRIZIONE DELLA SOTTOMISURA

1.1- Descrizione generale

La misura offre un sostegno agli investimenti materiali e immateriali riguardanti la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura, anche in considerazione dei buoni risultati conseguiti dagli analoghi interventi attivati nella precedente fase di programmazione.

Gli interventi previsti, da realizzarsi in un'ottica di filiera, sono tutti accomunati dall'esigenza di far seguire alla produzione del tondame le successive fasi di lavorazione (prima lavorazione in bosco e seconda lavorazione in azienda), sia quelle classicamente intese che quelle di carattere innovativo, legate alla produzione di nuovi assortimenti.

1.2- - Obiettivi

Obiettivo principale della misura è quello di diversificare le produzioni legnose mediante l'integrazione delle prime fasi lavorative in bosco con le successive fasi di lavorazione in azienda, incentivando i processi di gestione forestale sostenibile con la contestuale attivazione della Catena di Custodia del materiale certificato, secondo gli standard internazionali di certificazione forestale PEFC o FSC.

1.3 - Ambito territoriale

La misura si applica all'intero territorio regionale.
Gli interventi successivi alla seconda lavorazione sono ammessi esclusivamente nelle zone montane di cui al Reg. 1698/05, art. 50, comma 2 (Allegato 6 al PSR), limitatamente alla produzione di semilavorati o prodotti destinati all'arredo esterno o ambientale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

I richiedenti di cui ai punti successivi devono essere ascrivibili alle microimprese. Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale a bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

a) Imprese di utilizzazione forestale, che effettuano prevalentemente azioni di compra-vendita del materiale legnoso;
b) Imprese di utilizzazione forestale, che svolgono prevalentemente attività di fornitura di servizi (contoterzisti);
c) Altri operatori del settore foresta-legno;
d) Imprenditori agricoli professionali di cui al D.leg.vo 99/2004.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Per i beneficiari di cui ai punti a), b) e d) è obbligatorio il possesso del patentino di idoneità forestale.

Per i beneficiari di cui ai punti a), b) c) e d) è obbligatorio dimostrare di avere un fatturato annuo, prevalentemente di natura forestale[8], di almeno 30.000,00 € con riferimento al valore di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni desumibile da adeguata documentazione a carattere fiscale.
Le imprese che hanno avviato l'attività successivamente al primo gennaio 2008 dovranno dimostrare, almeno per un anno, un fatturato minimo di 30.000,00 € entro 3 anni dall'insediamento.
Tale deroga si applica nei seguenti due casi: a) insediamento ex novo di una nuova azienda; b) avvio, da parte di una azienda già insediata, di attività di natura forestale desumibile da adeguata documentazione come per esempio la visura camerale.
Per le imprese di cui ai punti a), c) e d) è, inoltre, obbligatorio, a scelta, almeno uno dei seguenti tre punti:

1. il possesso di un certificato di catena di custodia (CdC) in corso di validità,
2. aver già avviato le procedure di certificazione ed essere in attesa del rilascio del codice definitivo,
3. implementare la CdC contestualmente all'investimento, all'atto della presentazione della domanda.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 Tipo di interventi

3.1.1 – Interventi

a) Acquisto di macchinari dedicati alla produzione di assortimenti o operazioni particolari (es: pallet);
b) Acquisto di macchine e attrezzature per la lavorazione in azienda: acquisto di macchinari per la lavorazione del tondame e per la produzione di prodotti assortimentati;
c) Acquisti di macchinari per lavorazioni successive, nei limiti riportati al punto 3.2, come semilavorati, compresa la produzione di materiali per tetti ed imballaggi;
d) Acquisto di impianti fissi ed investimenti immateriali collegati all'uso di tali macchine;
e) Creazione e ristrutturazione straordinaria di piattaforme logistiche[9], piazzali di deposito e ricoveri per legname e mezzi produttivi (macchine mobili e impianti fissi), compreso l'acquisto e l'installazione di essiccatoi per la stagionatura e la conservazione del legname; sono compresi la costruzione, l'acquisto e l'ammodernamento di immobili, purché sussista un nesso diretto con gli obiettivi dell'operazione cofinanziata e che un professionista qualificato ed indipendente o un organismo debitamente autorizzato fornisca un certificato nel quale si attesti che il prezzo d'acquisto non superi il valore di mercato.
f) Costi generali connessi alla progettazione delle opere e alla direzione lavori e acquisti, compreso le spese di attivazione/implementazione della Catena di Custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC (costo di consulenza e di certificazione).

3.1.2– Spese ammissibili

I mezzi di trasporto su strada possono essere finanziati solo per attività in conto proprio.
Per la creazione e la ristrutturazione straordinaria delle piattaforme logistiche, dei piazzali di deposito e dei ricoveri, sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi. La spesa sarà determinata sulla base del prezzario regionale che verrà successivamente approvato con apposito atto dell'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale,
Non sono ammessi gli interventi di sostituzione.
Sono riconosciute le spese generali anche per gli acquisti di macchinari nei limiti stabiliti dalle procedure generali.

[8] In relazione alla presente misura per lavori di natura forestale si intende tutta la gamma di lavorazioni della materia prima legnosa a partire dal materiale grezzo ricavato dal bosco fino all'ottenimento di semilavorati.
[9] Per piattaforma logistica si intende un luogo fisico, opportunamente localizzato in funzione delle caratteristiche del bacino di approvvigionamento forestale e del tipo di assortimenti legnosi ritraibili, atto al deposito, allo stoccaggio e alla stagionatura del legname.

3.2 - Limiti e condizioni

A supporto della domanda dovrà essere presentato il progetto esecutivo delle opere; i relativi interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Con riferimento agli interventi finanziabili di cui alla lettera e) del punto 3.1.1, l'acquisto dei terreni (edificati e non) è consentito per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione.
Al fine di garantire lo sviluppo delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) è obbligatorio per le aziende il possesso del Personal Computer e del collegamento ad Internet.
La certificazione della CdC, per coloro che la implementano contestualmente all'investimento, deve essere mantenuta per almeno 5 anni dalla data del rilascio del certificato.
Non sono ammesse operazioni di semplice sostituzione dotazionale con riferimento prioritario alle funzioni svolte dai vari mezzi, fatta eccezione nei casi in cui la sostituzione dotazionale comporti un aumento della produttività almeno del 25% e comunque nel rispetto delle specifiche linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale. Nel caso di sostituzione di immobili valgono le disposizioni delle procedure generali.

Sono ammessi interventi successivi alla seconda lavorazione, limitatamente alle zone di montagna. In altri termini solo nelle zone montane sono ammessi a contributo macchinari destinati alla produzione di semilavorati per:

- l'arredo esterno (staccionate, componenti per aree di sosta, ecc.);
- l'arredo ambientale (componenti per strutture di avvistamento, capanni, componenti per la cartellonistica, ecc.);
- prodotti assortimentati e semilavorati per edilizia (coperture in legno tipiche o tradizionali, perline, elementi per terrazzi, ecc.) e per imballaggi.

Sono esclusi interventi finalizzati all'acquisto di macchinari per la realizzazione del prodotto finito (es: interventi realizzati da falegnamerie per la produzione di mobili e serramenti).
Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

3.3– Durata degli impegni /Vincoli
La durata degli impegni e dei vincoli è fissata nel documento di indirizzi procedurali.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo complessivo messo a bando è pari a 2.700.000 euro

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Il contributo viene concesso nella misura del 40% della spesa ritenuta ammissibile.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa minima ammessa è pari a 25.000 € e la massima è pari a 700.000 € per tutti gli investimenti.
Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo che segue:

- Aiuto N. 248/09. Decisione CE C(2009)4277 del 28/6/2009, fino al 31.12.2010;
- Regolamento "de minimis" (CE) n. 1998/2006: dal 1.1.2011 fino al 31.12.2013.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

La data di scadenza per gli investimenti dotazionali e infrastrutturali è fissata a diciotto mesi dalla data stabilita dalle procedure generali.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Adeguato livello di innovazione tecnologica	Il punteggio viene attribuito a chi acquista macchinari o attrezzature che derivino da sperimentazioni effettuate con Università o Enti di ricerca.	5
Innovazione tecnologica connessa alla riduzione degli impatti ambientali.	Adozione di opportune tecnologie utili alla riduzione dell'inquinamento acustico	4
Diversificazione del prodotto	Acquisto di macchinari per nuove tipologie di produzioni non ordinarie per il segmento produttivo (es: pannelli, giuntati, lamellari)	3
Approccio associativo	Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari o beneficiari che hanno aderito ai PIFF nel precedente bando (DGR 199/2008).	1
Approccio associativo	Associazioni o consorzi di proprietari o Regole.	2
Zone Montane	Iniziative ubicate in zone classificate come montane ai sensi dell'All 6 del PSR per il Veneto 2007-2013	4,5

5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	**INDICATORE**	**ORDINE**
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 - Presentazione della domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezziario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, documentazione fotografica;

3. per tutti gli interventi: relazione tecnica che illustri lo stato di fatto dell'impresa beneficiaria (con particolare riferimento al parco macchine e all'organizzazione), gli obiettivi dell'azienda e lo scopo dell'intervento;
4. copia delle fatture di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni ai fini del soddisfacimento del requisito del reddito del paragrafo 2.2;
5. per l'acquisto di macchine e impianti presentare obbligatoriamente 3 preventivi;
6. documentazione attestante lo stato del processo di certificazione della catena di custodia;
7. nel caso di avvio della CdC, relazione redatta da un tecnico qualificato che descrivi la realtà dell'impresa, il metodo prescelto per l'identificazione del materiale certificato (es. separazione fisica, metodo basato sulla percentuale); il personale coinvolto a diverso titolo e grado di impegno. Qualora disponibili presentare il manuale di certificazione e/o il contratto stipulato con l'ente di certificazione;
8. certificato di cui al punto 3.1.1 lettera d) nel caso di acquisto di immobili;
9. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione in Comune.
10. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000 qualora necessaria;
11. presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 53 della PMPF qualora necessaria;
12. autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78 qualora necessaria;
13. qualora l'intervento ricada in un parco: nulla osta, rilasciato dall'ente parco competente ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 8, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.
La documentazione indicata dal n. 9 al n .13, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.
La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti 8-12 comporta la non ammissibilità della domanda.
Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti 9-13 comporta la non ammissibilità della domanda.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

MISURA 123/F – ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI
SOTTOMISURA FORESTALE
AZIONE 2: Investimenti per la trasformazione e lo sfruttamento delle biomasse forestali a fini energetici

1. DESCRIZIONE DELLA SOTTOMISURA

1.1- Descrizione generale

L'azione 2 offre un sostegno agli investimenti materiali e immateriali riguardanti la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura destinati al mercato delle energie rinnovabili.

Gli aiuti sostengono le fasi di trasformazione e sfruttamento della biomassa forestale successive alle prime lavorazioni in bosco promuovendo la diffusione di attrezzature e macchinari innovativi a ridotto impatto ambientale

1.2- - Obiettivi

Obiettivo principale dell'azione è quello di dotare le imprese forestali degli strumenti necessari alla produzione, commercializzazione e sfruttamento sostenibile della biomassa forestale favorendo la costituzione, lo sviluppo e l'accorciamento di filiere locali "bosco-legno-energia" tra soggetti certificati secondo gli standard PEFC e FSC.

1.3 - Ambito territoriale

La misura si applica all'intero territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

I richiedenti di cui ai punti successivi devono essere ascrivibili alle microimprese. Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale a bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro. In particolare:

a) imprese di utilizzazione forestale, che effettuano prevalentemente azioni di compra-vendita del materiale legnoso;
b) imprese di utilizzazione forestale, che svolgono prevalentemente attività di fornitura di servizi (contoterzisti);
c) altri operatori del settore foresta-legno;
d) imprenditori agricoli professionali di cui al D.leg.vo 99/2004;

2.2 – Criteri di ammissibilità

Per i beneficiari di cui ai punti a), b) e d) è obbligatorio il possesso del patentino di idoneità forestale.

Per i beneficiari di cui ai punti a), b) c) d) è obbligatorio dimostrare di avere un fatturato annuo, prevalentemente di natura forestale[10], di almeno 30.000,00 € con riferimento al valore di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni desumibile da adeguata documentazione a carattere fiscale.
Le imprese che hanno avviato l'attività successivamente al primo gennaio 2008 dovranno dimostrare, almeno per un anno, un fatturato minimo di 30.000,00 € entro 3 anni dall'insediamento.

[10] In relazione alla presente misura per lavori di natura forestale si intende tutta la gamma di lavorazioni della materia prima legnosa a partire dal materiale grezzo ricavato dal bosco fino all'ottenimento di semilavorati.

Tale deroga si applica nei seguenti due casi: a) insediamento ex novo di una nuova azienda; b) avvio, da parte di una azienda già insediata di attività di natura forestale.
Per le imprese di cui ai punti a), c) e d) è, inoltre, obbligatorio, a scelta, almeno uno dei seguenti tre punti:

1. il possesso di un certificato di catena di custodia (CdC) in corso di validità,
2. aver già avviato le procedure di certificazione ed essere in attesa del rilascio del codice definitivo,
3. implementare la CdC contestualmente all'investimento, all'atto della presentazione della domanda.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi

3.1.1 – Interventi

a) Acquisto di macchinari dedicati alla produzione di assortimenti o operazioni particolari connesse alla trasformazione della biomassa forestale a fini energetici, quali sega-spacca, cippatrici, macinatori, nonché acquisto di macchinari addetti al trasporto della biomassa in conto proprio;
b) Acquisto di macchine e attrezzature per la seconda lavorazione in azienda: acquisto di macchinari per trattare biomasse a scopo energetico (esempio: pellet, cippato, bricchetti, ecc.);
c) Acquisto di impianti fissi ed investimenti immateriali collegati all'uso di tali macchine ;
d) Creazione e ristrutturazione straordinaria di piattaforme logistiche[11], piazzali di deposito e ricoveri mezzi produttivi (macchine mobili e impianti fissi), compreso l'acquisto e l'installazione di essiccatoi per la stagionatura e la conservazione della biomassa forestale; sono compresi la costruzione, l'acquisto e l'ammodernamento di immobili, purché sussista un nesso diretto tra l'acquisto e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata e che un professionista qualificato ed indipendente o un organismo debitamente autorizzato fornisca un certificato nel quale si attesti che il prezzo d'acquisto non superi il valore di mercato.
e) Investimenti per l'acquisto e l'installazione di centrali termiche alimentate a biomassa legnosa (legno, pellet, cippato, bricchetti, ecc…) di origine forestale destinata ad un utilizzo prevalente all'interno dell'impresa e per il solo soddisfacimento dei fabbisogni energetici del ciclo produttivo o degli edifici aziendali;
f) Acquisto di macchinari per la raccolta di biomasse legnose in impianti di arboricoltura da legno;
g) Costi generali connessi alla progettazione delle opere e alla direzione lavori e agli acquisti, compreso le spese di attivazione/implementazione della Catena di Custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC (costo di consulenza e di certificazione).

3.1.2– Spese ammissibili

I mezzi di trasporto della biomassa su strada, integrati in un processo di filiera corta, possono essere finanziati solo per attività in conto proprio.
Per la creazione e la ristrutturazione straordinaria dei piazzali di deposito e dei ricoveri, sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi. La spesa sarà determinata sulla base del prezzario regionale che verrà successivamente approvato con apposito atto dell'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale,
Per quanto attiene al rispetto dei limiti connessi alla norma sulla sostituzione le ristrutturazioni straordinarie dovranno limitarsi a quanto stabilito dalle specifiche linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale.
Gli investimenti di cui al par. 3.1.1 lettera e) hanno per oggetto centrali termiche ad alto rendimento termico[12]. L'impianto dovrà inoltre risultare conforme alla normativa di settore.

---

[11] Per piattaforma logistica si intende un luogo fisico, opportunamente localizzato in funzione delle caratteristiche del bacino di approvvigionamento forestale e del tipo di assortimenti legnosi ritraibili, atto al deposito, allo stoccaggio e alla stagionatura della biomassa forestale.

[12] Nell'ambito del presente bando sono considerati ad alto rendimento termico gli impianti con le seguenti caratteristiche:

La centrale termica deve essere destinata alla produzione di acqua calda per riscaldamento e/o energia elettrica e ad altri usi ad utilizzazione plurima, prevalentemente nell'ambito di locali destinati alle attività produttive aziendali (imprese di prima e seconda lavorazione).
Fermo restando l'uso prevalentemente interno del energia (azienda e abitazione del richiedente) è ammessa la vendita della eventuale restante quota in eccesso. In ogni caso la potenza erogata dagli impianti non può superare 1 MW termico. Gli investimenti ammissibili comprendono, oltre all'acquisto e all'installazione del generatore di calore, le apparecchiature ed impianti strettamente necessari ed indispensabili al funzionamento della centrale termica, l'acquisto e l'installazione del serbatoio di accumulo dell'acqua, le tubazioni, e le pompe di mandata. Sono ammesse inoltre le spese relative alle opere murarie del locale caldaia nella misura connessa ai lavori di installazione e messa in funzione.
Per la misurazione dell'energia è fatto obbligo dell'installazione di un contatore dell'energia, elettrica e termica, prodotta dall'impianto. Non viene considerata, ai fini dei reimpieghi in azienda la quota parte di energia eventualmente dissipata (Direttiva 2006/32/CE). La quantificazione dell'energia termica verrà effettuata sulla base di una relazione, a firma di un professionista abilitato del settore, che attesti, con riferimento alle dimensioni volumetriche delle strutture coinvolte, le effettive necessità termo-energetiche aziendali.
Sono riconosciute le spese generali anche per gli acquisti di macchinari nei limiti stabiliti dalle procedure generali

3.2 - Limiti e condizioni
A supporto della domanda dovrà essere presentato il progetto esecutivo delle opere; i relativi interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.
Con riferimento agli interventi finanziabili di cui alla lettera d) del punto 3.1.1, l'acquisto dei terreni (edificati e non) è consentito per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione.
Al fine di garantire lo sviluppo delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) è obbligatorio per le aziende il possesso del Personal Computer e del collegamento ad Internet.
La certificazione della CdC, per coloro che la implementano contestualmente all'investimento, deve essere mantenuta per almeno 5 anni dalla data del rilascio del certificato.
Non sono ammesse operazioni di semplice sostituzione dotazionale con riferimento prioritario alle funzioni svolte dai vari mezzi, fatta eccezione nei casi in cui la sostituzione dotazionale comporti un aumento della produttività almeno del 25% e comunque nel rispetto delle specifiche linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale. Nel caso di sostituzione di immobili valgono le disposizioni delle procedure generali
Le imprese richiedenti operanti nel settore della trasformazione del legname (es. segherie) devono essere in possesso di centrale termica/caldaia a biomasse forestali o acquistarla nell'ambito della presente azione.
I mezzi gommati oggetto di contributo, in grado di circolare sulla rete stradale, devono obbligatoriamente essere immatricolati prima dell'erogazione del saldo.
Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

3.3– Durata degli impegni /Vincoli
La durata degli impegni e dei vincoli è fissata nel documento di indirizzi procedurali.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a 1.800.000,00

- requisiti di cui alla Norma UNI EN 303-5 per potenze inferiori a 300 KW:
- coefficiente di rendimento superiore all'82% per potenze uguale o superiore a 300 KW

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Il contributo viene concesso nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa minima ammessa è pari a 25.000,00 € e la massima è pari a 700.000,00 € per tutti gli investimenti. Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo che segue:

- Aiuto N. 248/09. Decisione CE C(2009) 4277 del 28/6/2009, fino al 31.12.2010;
- Regolamento "de minimis" (CE) n. 1998/2006: dal 1.1.2011 fino al 31.12.2013.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

La data di scadenza per gli investimenti dotazionali e infrastrutturali è fissata a diciotto mesi dalla data stabilita dalle procedure generali.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Riduzione degli impatti ambientali.	Acquisto di impianti termici con un coefficiente di rendimento superiore al 95%	5,5
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali.	Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile secondo gli standard PEFC o FSC per i richiedenti proprietari forestali (vedi Nota 1).	4,5
Operare in un'ottica di integrazione verticale produttore-trasformatore	Tale punteggio si attribuisce nei casi in cui il richiedente sia proprietario forestale	2
Acquisto di macchinari innovativi	Il punteggio viene attribuito a chi acquista macchinari o attrezzature che derivino da sperimentazioni effettuate con Università o Enti di ricerca.	5
Approccio associativo	Associazione o consorzio di proprietari o Regole	2
Approccio associativo	Appartenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari e beneficiari che hanno aderito ai PIFF nel precedente bando (DGR 199/2008)	1
Diversificazione del prodotto	Produzione di differenti tipologie di combustibile legnoso (es: sia legna a pezzi che cippato)	3
Aumento del valore aggiunto	L'aumento del valore del prodotto ottenuto dalla trasformazione è superiore al valore del prezzo medio di mercato dello stesso non trasformato.	4
Zone Montane	Iniziative ubicate in zone classificate come montane ai sensi dell'All. G del PSR per il Veneto 2007-2013	4,5

Nota 1. Il codice di certificazione deve essere valido e posseduto al momento della presentazione della domanda.

5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERNZA	INDICATORE	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione della domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezziario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, documentazione fotografica;
3. per tutti gli interventi: relazione tecnica che illustri lo stato di fatto dell'impresa beneficiaria (con particolare riferimento al parco macchine e all'organizzazione), gli obiettivi dell'azienda e lo scopo dell'intervento;
4. copia delle fatture di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni ai fini del soddisfacimento del requisito del reddito del paragrafo 2.2;
5. per l'acquisto di macchine e impianti presentare obbligatoriamente 3 preventivi;
6. documentazione attestante lo stato del processo di certificazione della catena di custodia;
7. nel caso di avvio della CdC, relazione redatta da un tecnico qualificato che descrivi la realtà dell'impresa, il metodo prescelto per l'identificazione del materiale certificato (es. separazione fisica, metodo basato sulla percentuale); il personale coinvolto a diverso titolo e grado di impegno. Qualora disponibili presentare il manuale di certificazione e/o il contratto stipulato con l'ente di certificazione;
8. certificato di cui al punto 3.1.1 lettera d) nel caso di acquisto di immobili;
9. fotocopia della scheda tecnica della caldaia contenente anche il relativi rendimento ed il consumo.
10. qualora il richiedente, sia un'impresa operante nel settore della trasformazione del legname (es. segheria), dichiarazione che attesti il possesso di una centrale termica/caldaia, fatto salvo che l'installazione della centrale termica/caldaia non sia oggetto di contributo
11. diagramma d'uso aziendale della centrale termica ai fini della stima del fabbisogno energetico;
12. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione in Comune;
13. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000 qualora necessaria;
14. presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 53 della PMPF qualora necessaria;
15. autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78 qualora necessaria;
16. qualora l'intervento ricada in un parco: nulla osta, rilasciato dall'ente parco competente ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91;

I documenti indicati dal n. 1 al n. 11, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.
La documentazione indicata dal n. 12 al n .16, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.
Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti 12-16 comporta la non ammissibilità della domanda.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

5. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
6. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
7. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
8. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

MISURA/SOTTOMISURA : **125- INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELLA SELVICOLTURA**
AZIONE : **1 - Viabilità infrastrutturale**

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1. - Descrizione generale

Il recupero del patrimonio silvicolo nel suo complesso risulta uno dei fattori essenziali su cui puntare per migliorare le prestazioni produttive e ambientali del territorio.
Gli interventi infrastrutturali in argomento si prefiggono di porre le condizioni infrastrutturali e di contesto per migliorare la competitività della selvicoltura e della pastorizia, garantendo la gestione silvopastorale diffusa. Per questo motivo vengono promossi gli interventi necessari a migliorare nel complesso le condizioni di accesso ai singoli fondi, purché pianificati e realizzati a livello comunale

1.2. - Obiettivi

L'obiettivo prioritario è quello di garantire l'accesso alle proprietà silvo-pastorali mediante la costruzione e la manutenzione straordinaria delle reti viarie sovraziendali di carattere infrastrutturale, al fine di contrastare l'abbandono delle attività silvicole e malghive che ha caratterizzato negli ultimi anni le aree poco servite.
Per infrastruttura viaria si intende l'intervento a servizio di più unità colturali o proprietà diverse.
L'intervento mantiene il carattere di infrastrutturalità anche se interessa una sola proprietà purchè sia comunale e abbia le caratteristiche di interesse territoriale vasto, cioè, data l'ampiezza della proprietà e delle superfici forestali interessate, la viabilità assume funzione di collegamento di porzioni territoriali importanti (es: dal fondovalle al crinale, dai boschi ai pascoli, versanti o posti e comprese isolate ecc.).

1.3. - Ambito territoriale

La misura si applica alle sole zone montane (Reg. 1698/05, art. 50, comma 2).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

a) Amministrazioni comunali singole e Comunità Montane.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Si definisce strada silvopastorale infrastrutturale il percorso a fondo stabilizzato che consente l'accesso al bosco o al pascolo.
Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se l'intervento ricade nel comune censuario di riferimento o di proprietà del richiedente.
Nei casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

Il richiedente, indipendentemente dalla localizzazione dell'intervento, deve essere titolare di un piano di gestione forestale di cui all'art. 23 della L.R. 52/1978, oppure deve produrre una relazione che dimostri l'utilità della infrastruttura viaria ai fini della diffusione di attività silvopastorali capillari in relazione alla densità del sistema viario comunale esistente.
E' ammessa una sola domanda per Comune e per bando.
Le strade di servizio all'interno delle malghe sono escluse dal contributo.
Ad ogni progetto dovrà corrispondere una specifica domanda di contributo. Per intervento viario oggetto di progettazione si intende un singolo tracciato.
Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI / IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi / Impegni previsti

3.1.1. - Interventi/Impegni

a) costruzione di nuove strade forestali comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
b) manutenzione straordinaria della viabilità esistente comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
c) realizzazione di interventi straordinari di consolidamento della sede stradale e depolverizzazione, comprese le stabilizzazioni della sede e del manto stradale con materiali naturali o eventuali asfaltature nei tratti più pendenti o meno stabili

3.1.2 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal richiedente per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.
La spesa sarà determinata sulla base del prezzario che verrà successivamente approvato con apposito atto dell'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale.
Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

3.2 - Limiti e condizioni

A supporto della domanda dovrà essere presentato il progetto definitivo
Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.
Gli interventi dovranno rispettare gli obiettivi riguardanti la salvaguardia della natura, la gestione delle acque, la protezione del suolo, le zone soggette ai vincoli ambientali, ricorrendo, se necessario alle valutazioni preventive richieste dalla normativa di settore.
Le strade silvopastorali finanziate potranno essere aperte al traffico veicolare qualora abbiano finalità, oltre che produttiva, anche turistico-ricreativa e protettiva (es: protezione ed estinzione degli incendi boschivi) e siano quindi in grado di garantire un uso multifunzionale dei boschi e/o pascoli a cui afferiscono.
Le manutenzioni straordinarie della viabilità non vengono ammesse a finanziamento se il medesimo tratto viario è già stato oggetto di finanziamento comunitario nei precedenti 5 anni. L'arco temporale dei 5 anni precedenti viene calcolato, con riferimento alla data di pubblicazione dei bandi pubblicati ai sensi della regolamentazione comunitaria, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Per le strade forestali viene stabilito un vincolo di immodificabilità della destinazione d'uso di 7 anni a decorrere dalla data fissata dalle procedure generali.
Le Comunità Montane che presentano domanda per conto dei Comuni (punto 2.1, lettera d del bando), devono essere in possesso di un documento delega/convenzione stipulato tra i due Enti. In tale documento deve essere espressamente dichiarata l'assunzione da parte della Comunità Montana beneficiaria di tutti i vincoli e gli impegni connessi alle operazioni effettuate come definito nelle procedure generali e nelle disposizioni specifiche del bando.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a 4.000.000,00 euro

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto viene concesso nella misura del 90% della spesa ammissibile.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa ammissibile potrà variare da un minimo di 40.000,00 € a un massimo di 200.000,00 €.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento comprensivo del pagamento delle spese connesse è fissato in 24 mesi dalla data stabilita dalle procedure generali.

5. PRIORITÀ, PRECEDENZE E PREFERENZE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Aree pianificate	1) Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	6
Svantaggi altitudinali	2) Svantaggio altitudinale: sopra i 1400 m: tra 1000 e i 1400 m:(Vedi nota 2)	4 2
Svantaggi orografici	3) Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46% - oltre il 46 %	 3 5
Tipologia di intervento a minore impatto ambientale	4) Manutenzione straordinaria della viabilità esistente.	3,5
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	5) Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)	4,5
Aver provveduto all'accertamento e al riordino degli usi civici	6) Aver attivato o concluso la procedura di accertamento (vedi nota 4).	2,5
Strade intercomunali	7) Il punteggio viene attribuito qualora l'intervento riguardi la costruzione o la manutenzione straordinaria di viabilità tali da consentire il collegamento tra strade di comuni adiacenti (vedi nota 5)	2
Indice di boscosità del comune	8) Indice di boscosità: a) superiore al 70 % b) superiore al 40 e fino al 70% c) fino al 40%	 2 1 0,6
Indice di frammentazione della proprietà	9) Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata: c) maggiore del 60% d) maggiore del 40%	 3 1,2

Ai fini della attribuzione dei punteggi 3 (Svantaggi orografici), 8 (Coefficiente di boscosità del comune) e 9 (Indice di frammentazione della proprietà) si faccia riferimento alla tabella di cui all'allegato G alla presente deliberazione.

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani in corso di validità o scaduti ma in fase di revisione, purchè in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo.

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collochino in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della lunghezza).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tal fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

Nota 4. Si ha titolo al punteggio qualora le terre di uso civico siano state accertate con relativa DGR ovvero sia stato attivato il procedimento di accertamento di cui all'art. 4 della LR 31/94 attraverso la presentazione dell'istanza di nomina del perito istruttore ai sensi delle relative norme di attuazione approvate con DGR 6641/95, da allegare alla domanda.

Nota 5. Il punteggio viene attribuito sia nel caso in cui l'intervento riguarda una strada che si colleghi ad una già esistente in un comune adiacente sia nel caso preveda il collegamento con analogo intervento oggetto di contribuzione comunitaria. In sede progettuale dovranno essere approfonditi i relativi aspetti per fornire all'istruttore elementi certi per l'attribuzione del punteggio.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	precedenza alla spesa ammessa più elevata

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione della domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
4. progetto con i relativi elaborati: in particolare corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezziario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, profilo longitudinale, sezioni, documentazione fotografica;
5. documentazione che dimostri la titolarità di un piano di gestione forestale di cui all'art. 23 della L.R. 52/1978, oppure allegare una relazione che dimostri l'utilità della infrastruttura viaria ai fini della diffusione di attività silvopastorali; nei casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti allegare la specifica convenzione di cui al par 2.2 del bando;
6. provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
7. nei casi in cui le Comunità Montane presentino domanda per conto dei Comuni delega/convenzione di cui al punto 3.3.
8. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
9. presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 53 della PMPF;
10. eventuale autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78;
11. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta, rilasciato dall'ente parco competente ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.
12. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nonché alla raccomandazione 2003/361/CE e alla comunicazione interpretativa della

Commissione Europea 2006/C179/02 (Normativa Comunitaria recepita con D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e D.lgs. n. 113/2007).

I documenti indicati dal n. 1 al n. 7 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.
La documentazione indicata dal n. 8 al n. 12 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti 8-12 comporta la non ammissibilità della domanda.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.
5. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dell'esecuzione dei lavori ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nonché alla raccomandazione 2003/361/CE e alla comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C179/02 (Normativa Comunitaria recepita con D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e D.lgs. n. 113/2007).

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

MISURA: 125 - INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELLA SELVICOLTURA.

AZIONE: n. 2 - *Miglioramenti infrastrutturali delle malghe*

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1 - Descrizione generale

Le malghe costituiscono sistemi multifunzionali, nei quali vanno valorizzati gli investimenti sul capitale umano e naturale, salvaguardando la biodiversità, il paesaggio e le tradizioni della cultura locale. Riconosciuto il valore e l'importanza della multifunzionalità della malga (produzione, ambiente, paesaggio, valorizzazione socio-culturale, ecc.), l'obiettivo principale è mantenere per il futuro una presenza significativa dell'alpicoltura per contrastare il processo di abbandono nel settore agricolo nelle zone montane.

Gli interventi di questa misura si prefiggono di porre le condizioni infrastrutturali e di contesto per migliorare la competitività della selvicoltura e della pastorizia, garantendo la gestione silvopastorale diffusa. Per questo motivo vengono promossi gli interventi necessari a migliorare le condizioni del complesso malghivo.

1.2 - Obiettivi

La misura si propone di incentivare, tramite interventi infrastrutturali, il miglioramento fondiario delle malghe.

Più specificatamente, mediante interventi infrastrutturali, gli ulteriori obiettivi operativi sono:

- migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei malghesi;
- migliorare la gestione dell'alpeggio.

1.3 - Ambito territoriale di applicazione

Gli interventi dovranno essere eseguiti nelle zone montane del territorio regionale (Reg. 1698/05, art. 50, comma 2).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

a- Comuni

b- Altri Enti Pubblici

c- Proprietà collettive (Regole e comunioni familiari)

d- Consorzi tra proprietari di malghe

e- Associazioni tra proprietari di malghe, riconosciute ai sensi del D.P.R. 10/02/2000, n. 361.

2.2 – Criteri di ammissibilità

I summenzionati soggetti richiedenti dovranno essere proprietari di malghe. La malga è "un'unità fondiaria silvo-pastorale di superficie maggiore di 10 ettari, dotata di adeguate infrastrutture, costituita da pascolo, prato-pascolo e talvolta bosco, in cui sono ubicati ricoveri per il personale, per il bestiame e locali per la lavorazione del latte e la conservazione del prodotto finito".

I proprietari singoli privati non possono accedere al contributo.

I Consorzi e le Associazioni tra proprietari di malghe devono presentare i seguenti requisiti:

- lo statuto/atto costitutivo deve prevedere tra le proprie finalità la realizzazione degli interventi di cui alla presente Azione;
- i soggetti rappresentati devono essere proprietari di malghe.

I soggetti richiedenti devono essere in possesso di codice fiscale (CUAA)

E' obbligatoria la destinazione a monticazione delle malghe a seguito degli interventi effettuati nell'ambito della presente azione.

Nei casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

Al fine di assicurare il carattere infrastrutturale degli investimenti, gli interventi connessi alla presente azione, che hanno lo scopo di assicurare la fornitura di servizi primari con adeguata tecnologia, devono di norma, interessare una pluralità di fondi o di proprietari e conduttori dei medesimi. Interventi isolati sono consentiti solo nei casi in cui l'intervento a rete non risulti fattibile per motivi territoriali (elevata pendenza, isolamento, distanza dalla rete principale, ecc.) o per evidente antieconomicità del collegamento infrastrutturale a rete. Si precisa che, anche in tali casi, il beneficiario dell'aiuto è il titolare dell'infrastruttura e non il proprietario o il gestore del fondo servito dall'infrastruttura stessa.
Pertanto la domanda di aiuto viene presentata dai richiedenti così come individuati al punto 2.1, i quali per l'esecuzione daranno incarico ai soggetti titolati ad eseguire l'infrastruttura di cui si tratta secondo la normativa applicabile. In base alla medesima normativa sarà regolata la gestione successiva alla realizzazione per quanto attiene ad aspetti come la destinazione d'uso, la proprietà e la manutenzione.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi

Sono ammissibili interventi finalizzati a sostenere il miglioramento infrastrutturale delle malghe.

3.1.1 - Interventi

Sono da considerarsi infrastrutture, ai fini dell'ammissibilità, le opere a rete per il trasporto dei materiali energetici, (gasdotti, elettrodotti), di comunicazione (rete telefonica), delle risorse idriche (acquedotti), di scarico (fognature). Nello specifico, per il miglioramento fondiario infrastrutturale della malga le opere che possono essere realizzate sono le seguenti:

a. interventi di elettrificazione e di allacciamento telefonico e/o di produzione di energia con sistemi ecocompatibili ;

b. costruzione ed adeguamento di opere acquedottistiche, impianti di potabilizzazione, di riscaldamento dell'acqua, di scarico (fognature) ;

c. interventi finalizzati alla realizzazione/ripristino di aree adibite all'abbeveraggio del bestiame e di vasche per la raccolta delle acque meteoriche qualora tali interventi assumano carattere infrastrutturale.

3.1.2 - Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili al finanziamento tutte le spese sostenute dal beneficiario per i lavori, gli acquisti e le spese generali relative alla corretta esecuzione degli interventi progettati nei limiti previsti dal documento di indirizzi procedurali.

La spesa sarà determinata sulla base del prezzario regionale approvato contestualmente all'emanazione del presente bando.

Nel caso degli elettrodotti la spesa sarà determinata sulla base del preventivo elaborato dal gestore della rete.

Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

3.2 - Limiti e condizioni

Gli interventi dovranno rispettare gli obiettivi riguardanti la salvaguardia della natura, la gestione delle acque, la protezione del suolo, le zone soggette ai vincoli ambientali, ricorrendo, se necessario alle valutazioni preventive richieste dalla normativa di settore.

Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR 3173/06 relativa alla applicazione della Direttiva habitat.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili. Tutte le autorizzazioni, necessarie alla realizzazione dell'intervento, devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.
I limiti e le condizioni di cui al precedente capoverso non si applicano nel caso degli elettrodotti per i quali l'intervento può essere finanziato sulla base del preventivo elaborato da parte del gestore della rete.

Sono esclusi dal sostegno gli interventi ordinari di miglioramento dei pascoli e dei prato-pascoli degradati.

Non sono ammessi a contributo gli interventi già finanziati, aventi la medesima natura e caratteristica, risalenti a meno di 5 anni dalla conclusione dei medesimi

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando prevede una dotazione finanziaria di € 2.000.000,00.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto viene concesso nella misura del 85 % della spesa ammissibile a contributo per i soggetti pubblici e del 75 % per i soggetti privati

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

La spesa massima ammissibile a contributo per la realizzazione di interventi di cui al punto 3.1.1 è di € 500.000,00 per singola istanza. La spesa minima ammissibile a contributo è di € 15.000,00 (quindicimila euro) per singola istanza.

Qualora se ne configurino le condizioni, qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo che segue:

- Aiuto N. 248/09. Decisione CE C(2009)4277 del 28/6/2009, fino al 31.12.2010;
- Regolamento "de minimis" (CE) n. 1998/2006: dal 1.1.2011 fino al 31.12.2013.

4.4 - Termini e scadenze per l'esecuzione

Il richiedente, entro e non oltre 24 mesi dalla data stabilita dagli Indirizzi Procedurali, dovrà presentare la documentazione amministrativo-contabile giustificativa dei lavori eseguiti.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

Attribuzione di punteggi al fine della predisposizione della graduatoria con i seguenti criteri di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Aree protette	Aree a parco	2,5
Svantaggi altitudinali	- sopra i 1400 m. slm; - tra 1000 e 1400 m. slm. (Vedi nota 1)	4 2
Gestione attiva della malga	Malga monticata nei tre anni precedenti alla richiesta di partecipazione al bando	7
Presenza di attività agrituristica	E' presente in malga attività agrituristica (vedi nota 2)	1
Riduzione degli impatti ambientali	Adozione di soluzioni eco-compatibili per quanto riguarda i materiali impiegati , le tecnologie adottate e l'oganizzazione esecutiva degli inerventi	3
Aree pianificate	Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 3)	6
Svantaggi orografici	Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento (vedi nota 4): - dal 26 % al 46% - oltre il 46 %	3 5

Nota 1. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collochino in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% in una classe altitudinale).

Nota 2. Nell'anno precedente alla pubblicazione del bando deve essere stata effettuata nella malga attività agrituristica.

Nota 3. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani scaduti ma in fase di revisione, purché in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo.

Nota 4 Ai fini della attribuzione dei punteggi per svantaggi orografici si faccia riferimento alla tabella di cui all'allegato G alla presente deliberazione.

5.2 - Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio viene data la precedenza alla maggior altitudine della malga interessata dall'intervento. Nel caso in cui l'intervento interessa più malghe, si considera l'altitudine della malga più alta. La quota di riferimento è l'abitazione del malghese.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 - Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto (es. verbale di consegna della malga, autorizzazione all'esercizio per il 2007 all'attività agrituristica, ecc…);
4. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, planimetria catastale con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezziario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, documentazione fotografica, elaborati grafici;
5. relazione sullo stato di fatto della malga, che indichi: caratteristiche della stazione: altitudine m. s.l.m. (minima, massima e del fabbricato), delimitazione cartografica della malga (mappa catastale e corografia scala 1:10.000), superficie (totale, a pascolo, a bosco, ecc.), periodo di monticazione; carico (carico max, numero e tipo di bestiame monticato), strutture e infrastrutture presenti, eventuale produzione lattiero-casearia e attività agrituristica;
6. preventivi nel caso di interventi di elettrificazione e di allacciamento a linee esistenti; *nel caso degli* elettrodotti il preventivo elaborato da parte del gestore della rete sostituisce la documentazione di cui al punto 4**;**
7. provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
8. documentazione di assunzione impegno alla destinazione a monticazione della malga per un periodo pari ad almeno 7 anni a partire dalla data di concessione del contributo;
9. per le forme associative presentare l'atto costitutivo e/o statuto*;* nei casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione;
10. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione della stessa;
11. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
12. provvedimento autorizzativo di cui all'art. 54 della PMPF;
13. eventuale autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78;

14. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.
15. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nonché alla raccomandazione 2003/361/CE e alla comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C179/02 (Normativa Comunitaria recepita con D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e D.lgs. n. 113/2007).

I documenti indicati dal n. 1 al n. 9 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.
La documentazione indicata dal n. 10 al n. 15 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.
Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.
La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti 10-15 comporta la non ammissibilità della domanda.

6.2 - Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. documentazione fotografica dei luoghi durante e dopo dell'intervento;
5. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.
6. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dell'esecuzione dei lavori ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nonché alla raccomandazione 2003/361/CE e alla comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C179/02 (Normativa Comunitaria recepita con D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e D.lgs. n. 113/2007).

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

MISURA : 132- PARTECIPAZIONE A SISTEMI DI QUALITÀ ALIMENTARE

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1- Descrizione generale

La misura persegue l'obiettivo di contribuire a creare un settore agroalimentare europeo forte e dinamico incentrato, tra l'altro, sul miglioramento e la qualificazione dei prodotti agricoli e agroalimentari anche attraverso l'incentivazione degli agricoltori ad aderire a sistemi qualità alimentare comunitari, nazionali o regionali.
Attraverso questa misura la Regione intende stimolare i produttori ad intraprendere percorsi finalizzati al miglioramento e differenziazione delle produzioni al fine di aumentare la competitività del settore sui mercati nazionali e internazionali anche nei confronti dei propri clienti.
Il supporto quindi è previsto nei confronti dei produttori al fine di sostenere i maggiori costi fissi conseguenti alla qualificazione e certificazione delle produzioni.

Campo di applicazione.
La misura viene applicata nell'ambito del Pacchetto Giovani (PG), e alle imprese agricole singole o associate secondo dei punteggi di priorità, purché in entrambi i casi, l'azienda si impegni ad aderire per tre anni consecutivi ad uno dei sistemi di qualità indicati, con il 100% della produzione riferita al prodotto oggetto di disciplina ottenuto nel territorio della Regione del Veneto.

1.2 - Obiettivi

La misura prevede un supporto economico diretto ai produttori finalizzato a sostenere i maggiori costi fissi conseguenti alla qualificazione e certificazione delle produzioni. In particolare la misura ha i seguenti obiettivi:

Obiettivi specifici

A. Aumentare la competitività delle aziende e del settore primario nei confronti dei concorrenti e dei clienti (industria di trasformazione, distribuzione organizzata, ristorazione, export).
B. Migliorare la qualità ed il livello di garanzia delle produzioni.
C. Diversificare le produzioni attraverso la qualificazione e la certificazione per nuovi sbocchi di mercato.

Obiettivi operativi

A. Stimolare lo sviluppo di nuovi schemi di certificazione e nuovi disciplinari ai sensi del regolamento CE 1974/2006.
B. Incentivare i produttori agricoli ad aderire ai sistemi qualità riconosciuti istituzionalmente.
C. Incentivare l'adesione alla certificazione e ai controlli.

1.3 - Ambito territoriale

L'ambito è l'intero territorio della regione Veneto

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

Possono aderire alla misura le imprese agricole con sede di un almeno una UTE (unità tecnico-economica) ubicata in Regione Veneto , singole o associate, iscritte alla CCIAA .

2.2 – Criteri di ammissibilità

Per poter partecipare alla misura, le imprese agricole devono aderire ad uno dei sistemi di qualità -previsti dal regolamento CE n. CE 1974/2006 e riportati in allegato 1 al presente bando- con il 100% della produzione riferita al prodotto oggetto di disciplina, con le seguenti specifiche:

a. nel settore latte e carne è ammissibile al sostegno il produttore agricolo che adegua tutta l'azienda al disciplinare;

b. nelle filiere vegetali è ammissibile al sostegno il produttore che adegua tutta l'azienda al disciplinare e che certifica almeno il 90% del prodotto oggetto di disciplina, certificabile.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi

3.1.1 Interventi

Con riferimenti a tali sistemi previsti, possono essere finanziati i costi fissi sostenuti dal produttore agricolo, per l'accesso ad uno dei medesimi sistemi di qualità alimentare, che riguardino il contributo annuale di partecipazione allo stesso, ivi incluse le spese sostenute per i controlli richiesti al fine di verificare l'ottemperanza con le specifiche del sistema, classificati secondo le seguenti categorie :

- costi di iscrizione e contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità alimentare sovvenzionato;
- spese per i controlli e le analisi intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema

3.1.2 Spese ammissibili

- costo di iscrizione al sistema e dell'ente di certificazione;
- analisi chimiche, fisiche e/o organolettiche del prodotto;
- altre analisi qualora richiesto dai disciplinari del sistema qualità (es. analisi dei terreni e delle acque).

3.2 – Limiti, condizioni e durata degli impegni

L'aiuto viene concesso al massimo per tre anni , consecutivi, per ciascuna azienda agricola.

La domanda di pagamento della misura dovrà essere comunque presentata annualmente nei termini stabiliti dalla Giunta regionale .

Il periodo d'impegno decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento. Nei 30 gg. successivi alla scadenza di ogni anno e per i tre anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento, dovrà essere presentata domanda di pagamento per le spese sostenute e rendicontate nell'anno precedente.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA

4.1 - Importo messo a bando

La misura singola viene finanziata fino ad esaurimento dell'importo totale previsto di 5 milioni di euro.

Nell'ambito del PG l'approvazione del piano da parte dell'autorità competente determina il finanziamento di tutte le misure, aggiuntive alla 112, attivate nel progetto e quindi anche della misura 132 ad esso collegata.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto, calcolato a rendicontazione annua mediante la presentazione di idonei documenti giustificativi, a totale copertura dei costi occasionati dalla partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità riconosciuti è pari al 100 % della spesa ammessa e non può superare i 3.000 euro per azienda per anno, per un ammontare complessivo massimo di 9.000 euro nei tre anni del sostegno.

4.3 – Limiti di aiuto e di spesa

L'aiuto non può superare i 3.000 euro/anno per azienda e non può essere inferiore ai 300 euro/anno.

4.4 – Termini e scadenze

La rendicontazione dei costi sostenuti deve essere annuale a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

La partecipazione al bando potrà avvenire:

a) nell'abito del PG - Pacchetto giovani

b) come domanda singola secondo i seguenti criteri di punteggio:

b1) sistema di qualità;

- punti 5: denominazione DOP e IGP il cui regolamento CE di registrazione è successivo alla data del 1 dicembre 2007;
- punti 3: sistema qualità Legge regionale n.12/2001;
- punti 1: altre DOP e IGP, vini DOC e DOCG, produzione biologica.

b2) altre priorità:

- punti 3: ubicazione azienda in zona montana;
- punti 3: adesione ad OP- organizzazioni di produttori o AOP riconosciute

I punteggi b1) e b2) vanno sommati.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

Nella domanda singola, in caso di parità di punteggio, verrà seguito l'ordine decrescente della data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo preferenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno/mese/anno di nascita).
Nel caso di società di persone, di cooperative , di società di capitali, la domanda verrà inserita in graduatoria con la data di nascita rispettivamente del socio, del socio amministratore, dell'amministratore più giovane

Nell'ambito del PG si applicano gli elementi di preferenza previsti per la mis. 112.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

La domanda di aiuto, presentata su apposito modulo predisposto da AVEPA e secondo le modalità previste dalla medesima Agenzia, dovrà comprendere tutte le informazioni e le dichiarazioni richieste a pena di inammissibilità.

L'importo della domanda di adesione alla misura, deve prevedere la spesa complessiva dei tre anni.

Il richiedente dovrà impegnarsi a presentare annualmente per un triennio a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento- la domanda di pagamento, pena la decadenza della domanda e la restituzione di tutti gli importi percepiti anche per gli anni precedenti fatti salvi i casi di comprovata causa di forza maggiore.

In caso di revoca del soggetto dal sistema qualità la domanda decade automaticamente.

I costi sostenuti vanno rendicontati con la presentazione delle fatture e dei documenti giustificativi probanti, contenenti il riferimento alla tipologia di spesa sostenuta dal beneficiario.

I requisiti di ammissibilità, previsti al punto 2.2, vengono valutati sulla base dei dati ufficiali forniti alla Regione Veneto e all'AVEPA, dagli enti autorizzati all'attività di controllo sulle produzioni a qualità regolamentare.

6.1 - Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
    a. iscrizione, come impresa agricola, alla CCIAA;
    b. di disporre almeno di una UTE (Unità Tecnico Economica) con sede ubicata in Regione Veneto;
    c. di aderire, per almeno 3 anni consecutivi, a un sistema di qualità - riconosciuto ai sensi del Reg. CE n. CE 1974/2006 e riportato nell'elenco dei prodotti regionali attualmente riconosciuti e indicati nel Programma di Sviluppo Regionale per il Veneto - con il 100 % della produzione riferita al prodotto oggetto di disciplina (impegno ridotto ad almeno il 90 % della produzione, in caso di filiera vegetale);
    d. impegno a presentare la domanda di pagamento con la relativa rendicontazione in ciascuno dei tre anni successivi a quello di presentazione della domanda di adesione (la domanda di adesione alla misura 132 è triennale).

3. Relazione tecnica illustrativa delle azioni riferite alla misura contenente la descrizione dettagliata previsionale dei costi annuali che dovranno essere sostenuti dall'azienda;

I documenti indicati ai numeri 1., 2. e 3. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.2 - Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura;
4. documentazione rilasciata dalla Struttura di controllo attestante l'inesistenza di inadempienze e/o irregolarità.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. Allegati tecnici:

Allegato 1: Sistemi qualità riconosciuti a norma del regolamento CE n. 1974/2006.

I prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi qualità previsti dal Regolamento CE n. **1974/2006** sono i seguenti:

1. I prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento CEE n. 2092/91
2. I Prodotti DOP-IGP (regolamento CE n. 510/2006)
   - Formaggio Asiago D.O.P.
   - Formaggio Monte Veronese D.O.P.
   - Formaggio Montasio D.O.P.
   - Formaggio Grana Padano D.O.P.
   - Formaggio Provolone Valpadana D.O.P.
   - Formaggio Taleggio D.O.P.
   - Formaggio Casatella Trevigiana D.O.P.
   - Prosciutto Veneto Berico-Euganeo D.O.P.
   - Sopressa Vicentina D.O.P.
   - Riso Vialone Nano Veronese I.G.P.
   - Radicchio Rosso di Treviso I.G.P. e Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P.
   - Radicchio di Chioggia I.G.P.
   - Radicchio di Verona I.G.P.
   - Asparago bianco di Cimadolmo I.G.P.
   - Asparago Bianco di Bassano D.O.P.
   - Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese I.G.P.
   - Ciliegia di Marostica I.G.P.
   - Marrone di San Zeno D.O.P.
   - Olio extravergine di oliva del Garda D.O.P.
   - Olio extravergine Veneto “Valpolicella”, “Euganei-Berici” e “del Grappa” D.O.P.
   - Mortadella Bologna IGP
   - Salamini Italiani alla Cacciatora DOP
   - Zampone di Modena IGP
   - Cotechino di Modena IGP
   - Riso del Delta del Po IGP
   - Marroni del Monfenera IGP
   - Insalata di Lusia IGP
   - Marrone di Combai IGP
   - Aglio Bianco Polesano DOP
3. I prodotti a specialità tradizionale garantita (ai sensi del regolamento CE n. 509/2006):
   - Mozzarella STG
4. Vini a denominazione d’origine per i quali il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali abbia incaricato un soggetto idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui all’art. 48 del Regolamento CE n. 479/2008 e venga applicato il Piano dei controlli della Denominazione:
   - Bardolino, Bardolino superiore,
   - Bianco di Custoza,
   - Valpolicella,
   - Soave, Recioto di Soave, Soave superiore,
   - Colli Euganei,
   - Conegliano-Valdobbiadene

- Lugana
- Vini del Piave o Piave
- Lison Pramaggiore
- Monti Lessini o Lessini
- Terradeiforti Valdadige
- Merlara
- Vicenza
- Corti Benedettine del Padovano
- Bagnoli
- Colli Berici
- Prosecco
- Colli di Conegliano
- Arcole
- Gambellara
- Garda
- Montello
- Piave
- Lessini Durello
- Lison Pramaggiore
- Breganze
- Valdadige
- Colli Asolani
- S. Martino della Battaglia

5. I prodotti a Marchio Regionale Qualità Verificata (Legge Regionale n.12/2001 Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e successive modifiche ed integrazioni), ai sensi della Decisione della Commissione Europea di compatibilità con il mercato comune: aiuto di Stato n. 423/2001 – Italia Veneto, per i quali sono stati già approvati dalla Giunta Regionale i disciplinari per i seguenti prodotti:

- Prodotti ortofrutticoli, la specificità dei quali è riconducibile al metodo di produzione integrata e alle tecniche di difesa integrata: mele, pere, noce, actinidia, pesche e nettarine, melone, albicocca, ciliegio, susino, aglio, asparago, carota, cavoli, cetriolo, cipolle, patate, pomodoro da mensa, pomodoro da industria, peperone,cocomero, fragola, indivia e scarola, lattuga, melanzana, radicchio, zucchino, colture orticole IV gamma, funghi coltivati (Pleurotus, Pioppino, Prataioli).

MISURA 133: ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

1.1 Descrizione generale

La misura prevede la realizzazione di azioni orientate all'incentivazione di attività di informazione ai consumatori e di promozione sul mercato dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari di qualità, ottenuti nel territorio regionale, così articolate:

a) *Attività di informazione*, riguardanti iniziative finalizzate ad accrescere il livello di conoscenza dei prodotti da parte dei consumatori, mettendone in rilievo le caratteristiche e i vantaggi in termini di proprietà alimentari, sicurezza, metodi di produzione, aspetti nutrizionali e sanitari, storico-tradizionali ed enogastronomici.

b) *Attività di promozione* suddivise in:
- *attività pubblicitarie* riguardanti iniziative intese a indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto, compreso il materiale divulgativo distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo e le azioni pubblicitarie realizzate nei punti di vendita
- *attività promozionali* in senso lato riguardanti iniziative realizzate a sostegno delle fasi di progettazione, ideazione e commercializzazione dei prodotti, non specificatamente destinata a indurre i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto.

1.2 Obiettivi

Gli obiettivi perseguiti dalla misura sono i seguenti:

- valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari di qualità ottenuti nel Veneto
- promuoverne l'immagine nei confronti dei consumatori e degli operatori economici
- garantire ai consumatori un'adeguata informazione
- promuovere la conoscenza dei prodotti della regione, particolarmente in termini di qualità, caratteristiche nutrizionali, sicurezza, metodi di produzione, sistemi di etichettatura e rintracciabilità
- accrescere la conoscenza dei prodotti tipici e dell'enogastronomia del territorio regionale sviluppando l'integrazione delle attività agricole con quelle turistiche
- promuovere l'educazione alimentare nelle scuole e più in generale verso i giovani

1.3 Ambito territoriale di applicazione

La misura si applica sull'intero territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1. Soggetti richiedenti

Sono ammessi a beneficiare degli aiuti di cui al presente bando, in funzione del tipo di prodotto e del sistema di qualità alimentare riconosciuto a livello comunitario o nazionale fra quelli previsti dal regolamento CE n. 1783/2003, i seguenti soggetti a carattere associativo:

A) Prodotti conformi a sistemi di qualità comunitari (comma 2, art. 24 ter regolamento CE n. 1783/2003)

- consorzi di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione riconosciuta ai sensi dei regolamenti CEE 509/2006 e 510/2006 (DOP, IGP e specialità tradizionali garantite), o equipollenti organismi ufficiali di riferimento della denominazione;
- consorzi di tutela di vini a denominazione riconosciuta ai sensi del regolamento CE n. 1493/99 titolo VI, e loro unioni regionali che rappresentino almeno il 75% dei consorzi stessi;

- consorzi o associazioni di produttori biologici ai sensi del regolamento CEE n. 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che rappresentino almeno il 25% degli operatori iscritti all'elenco regionale dei produttori biologici ai sensi del decreto legislativo 220/95;

B) Prodotti conformi a sistemi di qualità riconosciuti dagli Stati (comma 3, art.24 ter regolamento CE n. 1783/2003)

- organismi associativi (associazioni di produttori riconosciute ai sensi della vigente normativa, altri organismi associativi di prodotto operanti nel settore agricolo, cooperative agricole e loro Consorzi) aventi sede nel territorio regionale, che raggruppano operatori che partecipano attivamente ai sistemi di qualità nazionali e regionali riconosciuti

2.2. Criteri di ammissibilità

Le misure di sostegno sono consentite esclusivamente per quanto riguarda i seguenti prodotti agricoli e agroalimentari destinati al consumo umano, esclusi i prodotti della pesca, ricompresi in sistemi di qualità comunitari o riconosciuti dallo Stato membro, a livello nazionale o regionale – secondo i criteri fissati dal Regolamento CE n. 1783/2003 -, elencati nella scheda misura 132 del Programma di Sviluppo Rurale 2006-2013.

a. Prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento CEE 2092/91

b. I Prodotti DOP-IGP (regolamento CE n. 510/2006)

- Formaggio Asiago D.O.P.
- Formaggio Monte Veronese D.O.P.
- Formaggio Montasio D.O.P.
- Formaggio Grana Padano D.O.P.
- Formaggio Provolone Valpadana D.O.P.
- Formaggio Taleggio D.O.P.
- Formaggio Casatella Trevigiana D.O.P.
- Prosciutto Veneto Berico-Euganeo D.O.P.
- Sopressa Vicentina D.O.P.
- Riso Vialone Nano Veronese I.G.P.
- Radicchio Rosso di Treviso I.G.P. e Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P.
- Radicchio di Chioggia I.G.P.
- Radicchio di Verona I.G.P.
- Asparago bianco di Cimadolmo I.G.P.
- Asparago Bianco di Bassano D.O.P.
- Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese I.G.P.
- Ciliegia di Marostica I.G.P.
- Marrone di San Zeno D.O.P.
- Olio extravergine di oliva del Garda D.O.P.
- Olio extravergine Veneto “Valpolicella”, “Euganei-Berici” e “del Grappa” D.O.P.
- Mortadella Bologna IGP
- Salamini Italiani alla Cacciatora DOP
- Zampone di Modena IGP
- Cotechino di Modena IGP
- Riso del Delta del Po IGP
- Marroni del Monfenera IGP
- Insalata di Lusia IGP
- Marrone di Combai IGP
- Aglio Bianco Polesano DOP

c. I prodotti a specialità tradizionale garantita (ai sensi del regolamento CE n. 509/2006):

- Mozzarella STG

d. Vini a denominazione d'origine per i quali il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali abbia incaricato un soggetto idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui all'art. 48del Regolamento CE n. 479/2008 e venga applicato il Piano dei controlli della Denominazione:

- Bardolino, Bardolino superiore,
- Bianco di Custoza,
- Valpolicella,
- Soave, Recioto di Soave, Soave superiore,
- Colli Euganei,
- Conegliano-Valdobbiadene
- Lugana
- Vini del Piave o Piave
- Lison Pramaggiore
- Monti Lessini o Lessini
- Terradeiforti Valdadige
- Merlara
- Vicenza
- Corti Benedettine del Padovano
- Bagnoli
- Colli Berici
- Prosecco
- Colli di Conegliano
- Arcole
- Gambellara
- Garda
- Montello
- Piave
- Lessini Durello
- Lison Pramaggiore
- Breganze
- Valdadige
- Colli Asolani
- S. Martino della Battaglia

e. I prodotti a Marchio Regionale Qualità Verificata (Legge Regionale n.12/2001 Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e successive modifiche ed integrazioni), ai sensi della Decisione della Commissione Europea di compatibilità con il mercato comune: aiuto di Stato n. 423/2001 – Italia Veneto, per i quali sono stati già approvati dalla Giunta Regionale i relativi disciplinari.

Nel caso di produzioni a carattere interregionale, la percentuale di prodotto DOP, IGP, STG, DOC e DOCG ottenuta nel Veneto, perchè sia possibile beneficiare dell'aiuto, deve essere pari almeno al 15% sul totale.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1. Tipo di interventi

3.1.1 Interventi

Possono essere oggetto di sostegno con il presente bando gli interventi di seguito elencati – distintamente per ciascuna delle attività previste dalla misura - realizzati esclusivamente sul mercato interno e relativi ai soli prodotti descritti nella scheda misura 132 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e specificati al precedente punto 2.2:

Attività di informazione:

- informazione su regimi comunitari (DOP, IGP, STG), di produzione biologica, sui vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), relativi sistemi di tracciabilità ed etichettatura e simboli grafici;
- attività di informazione e orientamento ai consumi dei suddetti prodotti presso scuole e famiglie;
- informazione nei confronti di operatori economici.

Attività promozionali a carattere pubblicitario:

- attività finalizzate a promuovere la conoscenza e la diffusione dei prodotti presso i consumatori attraverso i mezzi di comunicazione, quali la carta stampata, i mezzi radio-televisivi e informatici e la cartellonistica pubblicitaria;
- realizzazione e distribuzione di materiali a carattere informativo e pubblicitario relativi ai prodotti interessati dalla Misura;
- iniziative pubblicitarie finalizzate ad invitare i turisti all'utilizzo dei prodotti locali e alla visita degli impianti locali di produzione;
- attività promozionali a carattere commerciale a favore di operatori economici;
- attività pubblicitarie a carattere dimostrativo effettuate presso i punti vendita;
- campagne di pubbliche relazioni.

Attività promozionali in senso lato:

- consulenze finalizzate al reperimento di potenziali sbocchi di mercato e per la progettazione di sistemi e modalità innovative di promozione e commercializzazione delle produzioni agroalimentari di qualità, anche mediante l'uso della rete informatica;
- organizzazione e/o partecipazione a fiere, esposizioni o manifestazioni autonome;
- iniziative di diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti interessati dalla Misura 133.

3.1.2 Spese ammissibili

Nell'ambito dei progetti d'informazione e promozione presentati possono essere considerate ammissibili, con riferimento agli interventi di cui al precedente punto 3.1.1, le seguenti tipologie di spesa:

a) Spese per la fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione delle attività di informazione e promozione previste dalla misura:

- progettazione iniziative di comunicazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi, traduzione, stampa, riproduzione e distribuzione supporti cartacei e multimediali;
- realizzazione siti Web;
- acquisti spazi pubblicitari e pubbliredazionali su riviste e carta stampata;
- realizzazione cartellonistica
- acquisto spazi e servizi a carattere radiotelevisivo
- fornitura gadget e oggettistica, esclusa quella obbligatoria per la commercializzazione del prodotto.

b) Spese per la realizzazione di campagne promozionali, seminari e incontri con operatori

- tutti i costi per i servizi necessari per la realizzazione di campagne promozionali, incluse quelle presso i punti vendita, seminari, incontri e workshop con operatori, ad eccezione dei costi interni di personale ed organizzativi;
- viaggio, vitto e alloggio, strettamente connessi all'attività nei limiti stabiliti per i dipendenti della Regione.

c) Spese connesse alla presenza a manifestazioni, fiere ed eventi

- quota di iscrizione alla manifestazione, affitto, allestimento e manutenzione dell'area espositiva;
- trasporto ed assicurazione dei prodotti e dei materiali;
- interpretariato ove necessario;
- personale a tempo determinato a supporto di manifestazioni fieristiche ed eventi nel limite massimo di spesa di euro 400,00 (comprensive di IVA e/o ritenuta d'acconto) in territorio nazionale e di euro 500,00 (comprensive di IVA e/o ritenuta d'acconto) per l'estero per ogni giorno di durata della manifestazione
- viaggio, vitto e alloggio limitatamente al personale strettamente necessario all'organizzazione e gestione dello stand nei limiti stabiliti per i dipendenti della Regione.

Nel caso di degustazioni e assaggi inseriti nelle azioni sopra indicate il costo dei prodotti oggetto della attività di promozione e forniti dagli associati e/o dai partecipanti all'iniziativa è ammesso fino ad un massimo del 10% dell'intero costo dell'iniziativa.

d) Spese per consulenze relative ad attività di studio e ricerca, progettazione e assistenza tecnica: sono ritenute ammissibili nel limite massimo giornaliero di Euro 500,00 comprensive di IVA e/o ritenuta d'acconto e per un massimo di complessivi 90 giorni.

e) Spese generali: sono riconosciute, se regolarmente documentate, comprendendo anche le attività di coordinamento e organizzazione del progetto, nella misura massima del 5% della spesa ritenuta ammissibile

Non sono considerate ammissibili:
- le spese relative al personale dipendente;
- le spese relative all'acquisto di attrezzature, anche informatiche;
- le spese relative all'acquisto di materiale usato;

3.2. Limiti e condizioni

I progetti e le iniziative proposte dai beneficiari della misura saranno esaminati alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché in materia di marchi regionali di qualità, attenendosi scrupolosamente ai documenti di seguito indicati e ciò anche al fine di non determinare condizioni che possano violare il principio della concorrenza o della libera circolazione delle merci.
In particolare, si fa riferimento agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare al sottocapitolo VI.D. riguardante "Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli".
In ragione delle norme sopra citate, sono assolutamente escluse dagli aiuti le iniziative che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni. Pertanto le campagne pubblicitarie che riguardino i prodotti e i marchi commerciali di una impresa sono da considerarsi puri e semplici aiuti al funzionamento e non possono quindi essere giustificati ed ammessi all'intervento pubblico.
Gli aiuti relativi agli interventi di cui al punto 3.1.1 "*Attività promozionali in senso lato*", riguardanti "consulenze finalizzate al reperimento di potenziali sbocchi di mercato e per la progettazione di sistemi e modalità innovative di promozione e commercializzazione delle produzioni agroalimentari di qualità, anche mediante l'uso della rete informatica" potranno essere concessi solo se tali consulenze risulteranno

propedeutiche e/o funzionali alla realizzazione di azioni a carattere pubblicitario e/o promozionale in senso lato ricomprese nel piano di interventi complessivo proposto dal richiedente.

Gli aiuti concessi ai sensi della presente misura non potranno essere cumulati, per la realizzazione dello stessa iniziativa, con gli aiuti concessi nell'ambito del regolamento CE 2826/2000.

Nel caso di produzioni non esclusive del territorio regionale, la percentuale di prodotto regionale può essere stimata anche in riferimento alla trasformazione del prodotto medesimo entro il territorio regionale.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

Viene posto a bando per l'attuazione della presente misura l'importo complessivo di 4.000.000,00 euro.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

L'intensità degli aiuti previsti, per le iniziative ammissibili previste nel progetto è pari a:

a. attività a carattere informativo: 70% della spesa ammissibile.

b. attività promozionali a carattere pubblicitario 50% della spesa ammissibile.

c. attività promozionali in senso lato: 60% della spesa ammissibile.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

Il contributo concedibile massimo per progetto e per beneficiario è di 400.000 euro.
Il contributo richiesto non potrà in ogni caso essere inferiore a 20.000 euro.

4.4 Termini e scadenze

Le iniziative progettuali dovranno essere realizzate entro i 18 (diciotto) mesi successivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Zone (defnizione)	Produzioni certificate interessate dal progetto ottenute nelle zone D: per più del 60%	12
Zone (definizione)	Produzioni interessate dal progetto ottenute nelle zone C per più del 60%	10
Produzioni di dimensioni piccole e medie	Fatturato delle produzioni certificate interessate dal progetto: - inferiore a 5 milioni di euro - compreso fra 5 e 10 milioni di euro - compreso fra 10 e 20 milioni di euro	6 4 2
Carattere regionale della produzione	Produzioni certificate interessate dal progetto ottenute per il 100% in Veneto	2

Progetto orientato all'informazione ai consumatori	Quota della spesa del progetto destinata alle attività a carattere informativo: - superiore al 75% - compresa fra il 50 e il 75%%	 5 3
Progetto orientato a favorire gli sbocchi commerciali nel mercato interno	Quota della spesa destinata alla promozione del prodotto sul mercato UE (non nazionale): - superiore al 50% - compresa fra il 25 e il 50%	 5 3

I punteggi di priorità sopra indicati sono cumulabili.

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTI DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Produzioni interessate dal progetto ottenute nelle zone C e D	Percentuale della produzione certificata ottenuta nelle zone C e D	1
Dimensioni della produzione	Fatturato delle produzioni certificate interessate dal progetto (preferenza accordata alle produzioni on fatturato più basso)	2

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

Relativamente alla partecipazione a manifestazioni fieristiche e nella realizzazione di materiale promozionale dovrà essere sempre evidenziato, oltre ai loghi e alle diciture obbligatoriamente previsti dal Programma, il logo riguardante la promozione del Veneto ufficialmente approvato dalla Giunta regionale con la denominazione "Veneto tra la Terra e il cielo"; quest'ultimo, in particolare, dovrà sempre comparire, nella prima pagina di copertina dei materiali promozionali, in modo visibile e comunque di dimensioni non inferiori a tutti gli altri loghi presenti.
Su tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario redatto nell'ambito di un'attività sovvenzionata dovranno comparire i loghi conformi alla normativa comunitaria. A tale scopo, i beneficiari dovranno trasmettere preventivamente ad AVEPA le bozze di detto materiale ed acquisire il "Visto si stampi".

6.1. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AIUTO

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione (la documentazione di cui ai punti c. 1, c. 3, c. 4 deve essere prodotta anche su supporto informatico):

a. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
b. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
c. Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
   1. Che il prodotto alimentare di qualità per il quale si chiede l'aiuto per l'attività d'informazione e promozione, è ottenuto in territorio regionale ovvero che la percentuale del prodotto ottenuto in Veneto è pari al ____ % (la percentuale deve essere superiore al 15%);
   2. La non cumulabilità con gli aiuti concessi nell'ambito del regolamento CE 2826/2000;
   3. La percentuale di prodotto ottenuto in zona D o C (dettaglio e riepilogo della produzione – riferita alla quantità di prodotto base e relativa alla sola produzione oggetto della domanda – prodotta nel triennio precedente da ciascuna azienda consorziata con indicazione del comune di provenienza);

4. Che il fatturato delle produzioni Certificate – riferite all'intera produzione è pari a _____ milioni di Euro e che le produzioni certificate interessate dal progetto è pari a ____ milioni di Euro;
5. La percentuale di spesa di progetto destinata alle attività a carattere informativo;
6. La percentuale di prodotto destinato al mercato estero;
7. L'obbligo a non determinare condizioni che possano violare il principio della concorrenza o della libera circolazione delle merci.

d. Documentazione comprovante il punteggio richiesto;
e. Verbale del c.d.a. che approva il programma e da mandato al legale rappresentante per presentare la domanda di aiuto;
f. Decreto o altro atto per il riconoscimento di prodotto compreso in sistemi di qualità secondo i criteri fissati dal Reg. CE n. 1783/2003;
g. Copia ultima versione, approvata ai sensi del Reg. CE n. 510/2005, del disciplinare di produzione;
h. Relazione programmatica sull'attività dell'organismo associativo, con l'indicazione degli obiettivi previsti e comprendente il programma dettagliato delle attività previste;
i. Tre preventivi analitici con quadro di raffronto e relazione illustrante le motivazioni della scelta del preventivo ritenuto valido; per i casi particolari valgono le disposizioni contenute nel documento "indirizzi procedurali" allegato al presente bando;
j. Piano dei controlli della denominazione di cui al precedente punto d) del paragrafo 2.2 Criteri di ammissibilità.

I documenti indicati alle lettere a., b., c., d., e., f., g., h.. i. e j. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Documentazione specifica
Ai fini delle determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto d.. dovrà contenere:

- Copia ultimi tre bilanci, completi di nota integrativa;
- Elenco delle aziende associate con sede in Veneto, riportante la quantità prodotta da ogni singola azienda;
- Elenco delle aziende con produzione in zona D o C, e riportante il quantitativo ottenuto in quella determinata zona.

6.2. DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

a. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
b. copia dei giustificativi di pagamento;
c. Dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

Allegato C

MISURA: **311 DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE**
AZIONE : **1 - Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali**

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1 - Descrizione generale

I mutamenti intervenuti nelle zone rurali favoriscono l'orientamento verso la diversificazione delle attività delle imprese agricole. La diversificazione può svolgere un ruolo fondamentale per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e contribuire a migliorare l'equilibrio territoriale in termini economici e sociali. Ai fini della valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, risulta strategico lo sviluppo di una serie di attività connesse, correlate con il progressivo ampliamento delle funzioni sociali, ambientali, didattico-formative, turistiche e ricreative svolte dall'impresa, sia per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito che per rafforzare e diffondere la valenza e la portata di questo nuovo ruolo.

La Misura prevede il sostegno degli investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall'impresa agricola, limitatamente a prodotti e servizi non compresi nell'Allegato I del Trattato, e precisamente per la creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali, quali fattorie sociali (agrinidi, attività assistite con animali, horticultural therapy, ecc.), fattorie didattiche, fattorie creative (produzioni artigianali aziendali, ecc.), eco-fattorie (servizi ambientali, ecc.).

1.2 - Obiettivi

1.2.1 - Obiettivi specifici

A. consolidare lo sviluppo e il potenziamento dell'economia delle zone rurali e contribuire al mantenimento della popolazione rurale attiva in loco valorizzando le risorse endogene locali e stimolando la diversificazione economica;

B. favorire la creazione di opportunità di occupazione a favore di inoccupati e di disoccupati, con particolare attenzione al reinserimento lavorativo delle donne;

C. promuovere la diversificazione delle opportunità di lavoro e di reddito per le imprese agricole ampliando e consolidando le attività connesse all'agricoltura;

D. promuovere attività complementari a quella agricola nei settori dei servizi e della valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale;

1.2.2 - Obiettivi operativi

a. incentivare progettualità ed iniziative di diversificazione delle attività agricole, accentuando l'attenzione sulla funzione sociale dell'impresa agricola, in relazione alle specifiche potenzialità dei diversi territori;

b. favorire lo sviluppo di attività artigianali svolte dall'impresa agricola utilizzando prevalentemente prodotti aziendali;

c. promuovere lo sviluppo delle nuove funzioni dell'impresa agricola relative ad attività terapeutico-riabilitative, di integrazione sociale, lavorativa e imprenditoriale di persone svantaggiate, didattiche e di servizi per l'infanzia.

1.3 - Ambito territoriale di applicazione

L'attuazione dell'azione riguarda i comuni elencati nell'allegato D al presente provvedimento. Sono esclusi i Poli urbani (aree A) e le aree interessate dai Programmi di Sviluppo Locale,

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

2.2 - Criteri di ammissibilità

Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA.

Rispetto dei limiti stabiliti dal regime "de minimis" ai sensi del Reg (CE) n. 1998/2006, fatte salve le norme contenute nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi ai sensi della Comunicazione CE 2009/C16/01 del 22/01/2009, come modificata dalla Comunicazione della Commissione del 25/02/2009 (2009/C 83/01).

Ubicazione UTE (Unità tecnico economica) nel territorio regionale.

Le imprese già iscritte all'elenco regionale degli operatori agrituristici non possono presentare domanda per interventi strutturali e attrezzature per attività di ospitalità collegate all'attività di servizio di cui al paragrafo 3.1, punto 1.1, lettere d) ed e) sulla presente misura.

I richiedenti per gli interventi di cui al paragrafo 3.1, punto 1.3 dovranno presentare con la domanda di aiuto una lettera di intenti sottoscritta dal responsabile individuato da ciascun Ente richiamato al medesimo punto, da cui risulti evidente l'interesse dell'Ente allo svolgimento delle attività di servizio che l'impresa agricola sarà in grado di offrire a seguito della realizzazione degli investimenti.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 - Tipo di interventi previsti

Investimenti strutturali e acquisto di attrezzature che siano necessari per la realizzazione nell'azienda agricola di attività di:

1: Fattoria Sociale

1.1 offerta delle seguenti tipologie, individuate e definite negli allegati A e B della DGR n. 84 del 16 gennaio 2007:

a) micro-nidi (allegato A)

b) servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia (allegato B)

c) servizi ludico-ricreativi/ludoteche (allegato B)

d) mini alloggi per anziani (allegato B)

e) comunità di tipo familiare mamma-bambino o per persone con disabilità (allegato B)

1.2 offerta di servizio di nido in famiglia

1.3 offerta di servizi, realizzati in convenzione con le AUSL, Scuole pubbliche di ogni ordine e grado, Istituti di cura pubblici e privati convenzionati, Comuni, finalizzati al recupero di soggetti diversamente abili e/o a quella del benessere personale e relazionale (ad esempio: attività assistita con l'impiego di animali, horticultural therapy, ecc.), all'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti diversamente abili.

Ai fini del presente bando, le imprese agricole gestori delle tipologie di offerta di cui al punto 1.1 e fornitrici di servizi di cui al punto 1.2 e 1.3 ,vengono definite Fattorie sociali.

2: Fattoria Didattica come definita dalla DGR n. 70 del 24 gennaio 2003.

3: Trasformazione e lavorazione delle produzioni aziendali, al fine di ottenere prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato, con esclusione di interventi per la produzione di energia.

3.1.1 Interventi

- ristrutturazione, adeguamento di fabbricati al fine di realizzare stanze e/o locali per lo svolgimento delle attività e/o adeguarli ai relativi standard previsti dalle normative specifiche (es. DGR n. 70/2003, DGR n. 84/2007, normative igieniche sanitarie, ecc.) anche ai fini dell'autorizzazione all'esercizio;
- acquisto attrezzature e beni durevoli funzionali allo svolgimento dei servizi e attività;
- realizzazione di percorsi didattici (solo per le attività 1.1 b, 1.3, 2);

- sistemazione delle aree esterne al fine dell'adeguamento agli standard previsti dalle normative specifiche ai fini dell'autorizzazione all'esercizio.

3.1.2 Spese ammissibili

Risultano ammissibili le spese verificabili e controllabili sostenute per:

- Ristrutturazione ed adeguamento fabbricati esistenti, già al servizio dell'impresa agricola (gli stessi devono essere finalizzati alla realizzazione di stanze e/o locali per lo svolgimento delle attività e/o al loro adeguamento agli standard previsti dalle norme specifiche (es. DGR 70/2003, DGR 84/2007, normative a carattere igienico-sanitario, ecc.) anche ai fini dell'autorizzazione all'esercizio);
- Acquisto di nuove attrezzature e beni durevoli:
  - Attrezzature specialistiche funzionali allo svolgimento di servizi e attività in relazione all'intervento previsto.
  - Macchinari e altri beni durevoli funzionali allo svolgimento di servizi e attività in relazione all'intervento previsto.
- Realizzazione di percorsi didattici;
- Sistemazione delle aree esterne;
- Spese generali: Le spese generali sono ammissibili, nei limiti e condizioni previsti dal documento di indirizzi procedurali (Allegato A al presente provvedimento), qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'operazione cofinanziata e certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione a tale operazione.
  In particolare, rientrano in questa categoria le seguenti spese:
  - onorari per professionisti per progettazione e direzione lavori, consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato;
  - eventuale rilascio di attestato o autorizzazione di idoneità dell'animale allo svolgimento di un programma connesso all'"attività assistita con l'impiego di animali".

3.2 - Limiti e condizioni

Le attività attuate ai sensi della presente Misura sono ammissibili nell'ambito e secondo le condizioni ed i limiti previsti dalle normative vigenti in materia di attività connesse.
Le produzioni artigianali e la trasformazione verso prodotti non compresi nell'Allegato 1 del Trattato dovranno quindi essere ottenute prevalentemente con le produzioni dell'impresa agricola. E' in ogni caso esclusa la possibilità di acquisto di decoder e di parabole satellitari nell'ambito degli aiuti previsti dalla presente azione.

Gli interventi di ristrutturazione e adeguamento di fabbricati potranno riguardare solo gli immobili esistenti, già al servizio dell'impresa agricola.

Non sono ammesse nuove costruzioni mentre possono essere realizzati piccoli ampliamenti finalizzati all'adeguamento a norme di carattere igienico sanitario, a volumi tecnici e all'eliminazione delle barriere architettoniche.

I beneficiari per gli interventi di cui al paragrafo 3.1, punto 1.1 lettera a), devono ottenere l'opportuna autorizzazione secondo quanto previsto dalla DGR n. 84 del 16 gennaio 2007, All. A, entro il termine stabilito per la realizzazione degli investimenti.

I beneficiari per gli interventi di cui al paragrafo 3.1, punto 1.1, lettere b), c), d), e), devono presentare la dichiarazione di avvio delle attività, secondo le modalità previste dalla DGR n. 84 del 16 gennaio 2007, All. B, entro il termine stabilito per la realizzazione degli investimenti.
Per gli interventi relativi alle attività di cui al punto *1.1.d. Mini alloggi per anziani* e *1.1.e. Comunità di tipo familiare mamma-bambino o per persone con disabilità,* l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici, di cui all'art. 9 della LR n. 9/1997 e l'approvazione del Piano Agrituristico Aziendale dovrà avvenire comunque entro i termini fissati per la realizzazione degli interventi.

Il Piano Agrituristico Aziendale approvato dovrà prevedere esclusivamente l'attività di ospitalità nell'ambito "mini alloggi per anziani" oppure "comunità di tipo familiare mamma-bambino o per persone con disabilità" di cui all'allegato B della DGR n. 84 del 16 gennaio 2007.

Non sono ammessi a beneficio gli interventi relativi alle attività sopra citate se le medesime non siano previste dal Piano Agrituristico Aziendale, di cui all'art. 4 della LR n. 9/1997.

I beneficiari per gli interventi di cui al paragrafo 3.1, punto 1.2 (nidi in famiglia) dovranno attenersi a quanto previsto dalle normative in materia, vigenti a livello regionale, in particolare per quanto concerne i requisiti e le modalità definiti nell'ambito del Progetto sperimentale *"Nido in famiglia"* approvato con DGR n. 674 del 18 marzo 2008.

I beneficiari per gli interventi di cui al paragrafo 3.1, punto 1.3 collegati all'offerta di attività assistite con animali, dovranno presentare una comunicazione all'AUSL competente per territorio, entro il termine stabilito per la realizzazione degli investimenti. La comunicazione, dovrà contenere le informazioni relative al tipo di animali utilizzati (specie, razza), alla loro identificazione (anagrafe zootecnica), all'utilizzazione prevista, all'utenza interessata, alla eventuale presenza di un veterinario aziendale.

I soggetti beneficiari di interventi relativi alle Fattorie didattiche devono risultare iscritti all'Elenco regionale delle Fattorie didattiche di cui alla DGR n. 70 del 24 gennaio 2003, considerando comunque utile l'iscrizione avvenuta entro il termine stabilito per la realizzazione degli investimenti.

3.3 - Vincoli

Il periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione d'uso del bene oggetto di intervento è precisato dalle norme generali.

3.4 – Norme obbligatorie (art. 26 punto 2, comma c del Reg. (CE) n. 1975/2006)

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

In considerazione della necessità di garantire l'applicazione equilibrata delle diverse iniziative previste e il rispetto della prevalenza nella ripartizione delle risorse ai territori ubicati nelle aree C, si prevede di assegnare l'importo complessivo messo a bando pari a € 1.500.000,00, con due graduatorie distinte per aree secondo le seguenti percentuali:

- 60% dell'importo complessivo per aree C;
- 40% dell'importo complessivo per l'area B.

Nel caso in cui le risorse assegnate secondo i criteri di cui sopra non venissero interamente attribuite, all'atto dell'approvazione delle graduatorie potrà essere effettuata la compensazione nei confronti dell'altra graduatoria.

Le domande concorrono sulla graduatoria per le aree C nel caso in cui tutti gli investimenti previsti in domanda ricadono nelle suddette aree.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Investimenti fissi		Altri investimenti	
Aree rurali C	Area B	Aree rurali C	Area B
50%	40%	45%	35%

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

Agli aiuti previsti dalla Misura si applicano le condizioni di cui al regime "de minimis" ai sensi del Reg (CE) n. 1998/2006, fatte salve le norme contenute nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi ai sensi della Comunicazione CE 2009/C16/01 del 22/01/2009, come modificata dalla Comunicazione della Commissione del 25/02/2009 (2009/C 83/01).

4.4 - Termini e scadenze per l'esecuzione

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi, a decorrere dalla data di approvazione della graduatoria, sono i seguenti:

a. diciotto mesi per la realizzazione di investimenti fissi in aree B e C
b. dodici mesi per altri investimenti

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente tipologie annoverabili come investimenti fissi e mobili, i termini per la realizzazione sono quelli previsti dalle lettere a) e b).

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 - Priorità e punteggi

Graduatoria area C

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Soggetti beneficiari donne		4
Progetti che prevedono l'installazione di pannelli solari fotovoltaici o per la produzione di acqua calda e sanitaria	Concorso della spesa per tali installazioni per almeno il 20% della spesa ammessa totale	3
Progetti che prevedono l'eliminazione di barriere architettoniche	Presenza di interventi, atti alla eliminazione delle barriere architettoniche.	2
Prevalenza di investimenti per la ristrutturazione e adeguamento di fabbricati per lo svolgimento di attività di fattoria sociale	Percentuale della spesa per ristrutturazione e adeguamento di fabbricati per lo svolgimento di attività di fattoria sociale maggiore del 70% della spesa ammessa totale	1

Graduatoria area B

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Iniziativa realizzata in area B1	Localizzazione sede degli interventi	100
Aziende strutturalmente ed economicamente più deboli	UDE comprese fra 5 e 20	22
Riconversione imprese del settore tabacco	OTE Tabacco (1441)	6
Soggetti beneficiari donne		5
Iniziativa realizzata in area parco	Localizzazione sede degli interventi	4
Progetti che prevedono l'installazione di pannelli solari fotovoltaici o per la produzione di acqua calda e sanitaria	Concorso della spesa per tali installazioni per almeno il 20% della spesa ammessa. totale	3
Progetti che prevedono l'eliminazione di barriere architettoniche	Presenza di interventi, atti alla eliminazione delle barriere architettoniche.	2
Prevalenza di investimenti per la ristrutturazione e adeguamento di fabbricati per lo svolgimento di attività di fattoria sociale	Percentuale della spesa per ristrutturazione e adeguamento di fabbricati per lo svolgimento di attività di fattoria sociale maggiore del 70% della spesa ammessa totale	1

La priorità "Soggetti beneficiari donne" inserita in entrambe le graduatorie viene così valutata:

- Ditta individuale: condotta da una donna
- Società di persone: rappresentante legale donna
- Società di capitale: rappresentante legale donna
- Cooperative e altre forme associate: maggioranza dei soci formata da donne

E' ammesso il cumulo dei punteggi sia per la graduatoria area C che per la graduatoria area B.

5.2 - Condizioni ed elementi di preferenza

Per entrambe le graduatorie verrà data preferenza alle domande presentate dai richiedenti più giovani:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Età anagrafica	Giorno, mese, anno di nascita	Decrescente

L'elemento di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare
- società di persone: età del socio amministratore più giovane
- società di capitale: età del socio amministratore più giovane
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione della domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:
Per tutti gli interventi

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
    a. qualifica di agricoltore a sensi dell'articolo 2135 del c.c.;
    b. l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche (per le domande relative agli interventi previsti al punto 2 del paragrafo 3.1 "Tipo di interventi previsti);
    c. la non iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici (per le domande relative agli interventi previsti alle lettere d) ed e) del paragrafo 3.1 "Tipi di interventi previsti);
    d. il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda (art. 26, punto 2, comma c del Reg. (CE) n. 1975/2006)*;*
    e. l'importo dei contributi già percepiti dall'azienda agricola nei tre anni precedenti, ai fini delle limitazioni previste dal *" de minimis";*
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
5. relazione tecnico economica delle attività da intraprendere;

Per tutti gli interventi inerenti la ristrutturazione, adeguamento di fabbricati, infrastrutturali:

6. Autorizzazione del concedente o parere rilasciato ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 203/82 nel caso di interventi da realizzare in aziende non nella piena proprietà e/o disponibilità del richiedente.
7. Computo metrico estimativo analitico redatto utilizzando i prezzari indicati negli indirizzi procedurali generali, unitamente agli atti progettuali;
8. permesso di costruire riportante chiaramente la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato oggetto di permesso o in alternativa, la richiesta di rilascio del permesso di costruire riportante la data di presentazione in Comune;
9. DIA riportante chiaramente la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato oggetto di dichiarazione e la data di presentazione in Comune;
10. relazione di valutazione incidenza del progetto, laddove prevista ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa;

Per tutti gli interventi inerenti l'acquisto di nuove attrezzature e beni durevoli:

11. tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;

Per gli interventi relativi all'attività 1.3 – Offerta di servizi, realizzati in convenzione con le AUSL, Scuole pubbliche di ogni ordine e grado, Istituti di cura pubblici e privati convenzionati, Comuni,

finalizzati al recupero di soggetti diversamente abili e/o a quella del benessere personale e relazionale, all'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti diversamente abili:

12. lettera d'intenti sottoscritta dal responsabile dell'Ente che evidenzi l'interesse dell'Ente all'attività di servizio dell'impresa agricola relativamente agli interventi previsti al punto 1.3 del paragrafo 3.1 "Tipo di interventi previsti";

Nel caso di istanze presentate da imprese associate, comunque rientranti nei soggetti di cui all'art. 2135 del c.c:

13. copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che approva la presentazione della domanda (nel caso di istanze presentate da imprese associate, comunque rientranti nei soggetti di cui all'articolo 2135 del c.c.).

Per tutti gli interventi inerenti la realizzazione di percorsi didattici:

14. relazione tecnico-esecutiva del percorso didattico;

Per tutti gli interventi inerenti la sistemazione delle aree esterne:

15. relazione tecnico esecutiva che dimostri l'adeguamento agli standard previsti dalle normative specifiche ai fini dell'autorizzazione all'esercizio.

I documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 **sono considerati documenti essenziali** e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.
La documentazione di cui al punto 8 se non presente in allegato alla domanda può essere integrato entro i 60 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che comunque in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.
Analogamente per il documento previsto al punto 9. che se non presente in allegato alla domanda, può essere integrato entro il medesimo termine di 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda, unitamente all'elenco della documentazione presentata in Comune ed alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego da parte del Comune.

6.1.1 Documentazione specifica

Ai fini della determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 4. dovrà contenere:

- Copia catastino soci nel caso di domande presentate da società cooperative o da altre forme associate
- Copia visura camerale nel caso di domande presentate da società di persone o di capitali.

6.2. Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento (fatture, bonifici, ricevute bancarie, assegni di c/c bancario o postale non trasferibili estratti conto bancari o postali...);
3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,....);
5. Per gli interventi relativi all'attività *1.1.a. Micro nidi*: copia dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dalla DGR n. 84 del 16 gennaio 2007, All. A, ottenuta entro il termine stabilito per la realizzazione degli investimenti;
6. Per gli interventi relativi all'attività *1.1.b, 1.1.c, 1.1.d e 1.1.e*: copia della dichiarazione di avvio dell'attività, secondo le modalità previste dalla DGR n. 84 del 16 gennaio 2007, All. B, presentata entro il termine stabilito per la realizzazione degli investimenti;
7. Per gli interventi relativi all'attività 1.2 i richiedenti devono dimostrare di aver partecipato ai percorsi di qualificazione per collaboratore educativo o organizzatore, ovvero essere iscritti

all'elenco dei "collaboratori educativi" o quello degli "organizzatori", consultabili, ambedue nel sito www.venetoperlafamiglia.it, come previsto dalla DGR n. 674 del 18 marzo 2008.

8. Per gli interventi relativi all'attività *1.3*: Convenzione sottoscritta con l'Ente;
9. Per interventi *1.3*: copia della comunicazione all'AUSL competente per territorio, in caso di offerta di attività assistite con animali. La comunicazione dovrà contenere le informazioni relative al tipo di animali utilizzati (specie, razza), alla loro identificazione (Anagrafe zootecnica), all'utilizzazione prevista, all'utenza interessata, alla eventuale presenza di un veterinario aziendale;
10. Per gli interventi relativi all'attività *1.1.d, 1.1.*e, documentazione attestante l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici, di cui all'articolo 9 della Legge regionale n. 9/1997, e copia del Piano Agrituristico Aziendale approvato, di cui all'art. 4 della LR n. 9/1997;
11. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

MISURA: 311 - Diversificazione in attività non agricole
AZIONE: 2 - Sviluppo dell'ospitalità agrituristica

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/AZIONE

Descrizione generale

La misura intende favorire lo sviluppo dell'ospitalità agrituristica ed il miglioramento dei servizi offerti al fine di incentivare la multifunzionalità dell'impresa agricola e di consolidare le opportunità di occupazione e di reddito.

1. 1 – Obiettivi

A. favorire lo sviluppo e la qualificazione delle attività agrituristiche in forme compatibili con la tutela e la valorizzazione del territorio rurale

B. promuovere la diversificazione delle opportunità di lavoro e di reddito per le imprese agricole ampliando e consolidando le attività connesse all'agricoltura

C. promuovere il miglioramento qualitativo dell'ospitalità rurale e la diversificazione dell'offerta agrituristica e di turismo rurale

D. favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle attività dell'impresa agricola connesse alla tutela e alla manutenzione del territorio e dell'ambiente

1.2- Ambito territoriale di applicazione

L'attuazione dell'azione riguarda i comuni elencati nell'allegato D al presente provvedimento. Sono esclusi i Poli urbani (aree A) e le aree interessate dai Programmi di Sviluppo Locale,

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 c.c..

2.2 – Criteri di ammissibilità

I soggetti beneficiari devono risultare iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici di cui alla vigente normativa regionale (art.9, Legge regionale 18 aprile 1997 n. 9) al momento della presentazione della domanda di aiuto.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi previsti

3.1.1 Interventi

a. Investimenti strutturali su fabbricati già esistenti, acquisto di attrezzature e dotazioni per:
   - ospitalità in stanze e/o alloggi e/o agricampeggi;
   - adeguamento di locali per attività di presentazione, degustazione e offerta di prodotti;
   - attività ricreative, escursionistiche e culturali da parte degli ospiti.

b. Implementazione dei sistemi di qualità certificata (Certificazione ISO 9001, ISO 14001, ECOLABEL servizi)

3.1.2 Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili le spese per investimenti fissi e mobili; impianti e attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili; acquisto di nuove attrezzature hardware e software per l'adozione di tecnologie d'informazione e comunicazione (TIC) e la realizzazione di siti web; acquisto di nuove attrezzature atte alla preparazione/conservazione di alimenti per lo svolgimento di attività inerenti l'ospitalità; acquisto di nuove attrezzature atte alla presentazione, degustazione e offerta di prodotti nello svolgimento di attività inerenti l'ospitalità; acquisto di nuove attrezzature destinate all'ospitalità in stanze; acquisto di nuove attrezzature destinate all'ospitalità in alloggi; acquisto di nuove attrezzature destinate all'ospitalità in agricampeggio;

acquisto di nuove attrezzature per attività ricreative, escursionistiche e culturali; sistemazione delle aree esterne al fine dell'adeguamento agli standard previsti dalle normative specifiche ai fini dell'autorizzazione all'esercizio; i costi sostenuti per la certificazione da parte di ente terzo accreditato. Le spese generali, quali onorari per professionisti per la progettazione e direzione lavori, consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato nel limite massimo indicato nel documento d'indirizzi procedurali generali. All'interno di questa categoria rientrano le spese sostenute per eventuali consulenze atte alla realizzazione di siti web.

3.1.3 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese per acquisti e/o restauri di materiali d'occasione; l'acquisto, a qualsiasi scopo, di piante e animali; l'acquisto di strutture prefabbricate tipo bungalow, casette in legno, etc. né la relativa attrezzatura; l'acquisto di attrezzature ad uso degli ospiti difficilmente inventariabili come ad esempio stoviglie, biancheria, tendaggi, materassi, lampadari o simili, televisori o simili, attrezzature per bagni- con esclusione di quanto previsto per i portatori di handicap - e quant'altro non indispensabile per l'esercizio delle attività di ricezione ed ospitalità; l'acquisto di attrezzature nei locali di somministrazione, conservazione e di vendita diretta dei prodotti agrituristici difficilmente inventariabili come ad esempio coltelli, bicchieri, stoviglie, tendaggi o simili; l'acquisto di attrezzature per attività di ristorazione. E' in ogni caso esclusa la possibilità di acquisto di decoder e di parabole satellitari nell'ambito degli aiuti previsti dalla presente azione.

Non sono ammessi interventi relativi a trasformazione di prodotti di cui all'allegato 1 al Trattato CE.

Non sono ammesse a beneficio le attrezzature per attività non già previste e approvate dal Piano Agrituristico Aziendale di cui all'art. 4 della L.R. 9/97 – alla data di approvazione del bando –.

Non sono ammesse a beneficio le spese relative all'acquisto di attrezzature e/o mobilia quando, per il loro utilizzo, non risulti – alla data di approvazione del bando – la disponibilità dei locali aziendali.

3.2 - Limiti e condizioni

Limiti massimi di spesa ammessa relativi a:

- Il costo degli investimenti strutturali, deve coprire almeno il 60 % della spesa ammessa totale.

- Arredamento e/o attrezzature per attività di ospitalità

✓ per ogni posto letto 1.000,00 euro;
✓ per alloggi completi 25.000,00 euro (*);

(*) per alloggi completi si intendono strutture ricettive autonome dotate di locale cucina, stanze, ecc..

- Altre attrezzature per attività di ospitalità

✓ strumentazione informatica inclusa la realizzazione di siti web finalizzati alla promozione e alla gestione dell'offerta agrituristica dell'azienda 5.000,00 euro;
✓ per attività ricreative 15.000 euro;
✓ per la preparazione/conservazione di alimenti 15.000,00 euro;
✓ per la presentazione, degustazione e offerta di prodotti 10.000,00 euro.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione d'uso del bene oggetto d'intervento è precisato dagli indirizzi procedurali.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

In considerazione della necessità di garantire l'applicazione equilibrata delle diverse iniziative previste e il rispetto della prevalenza nella ripartizione delle risorse ai territori ubicati nelle aree C, si prevede di assegnare l'importo complessivo messo a bando di 3.000.000 Euro con l'attivazione di un'unica graduatoria.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Investimenti fissi		Altri investimenti	
Aree rurali zona C	Area zona B	Aree rurali zonaC	Area zona B
45%	30%	35%	25%

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

Agli aiuti previsti dalla Misura si applicano le condizioni di cui al regime de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

- Diciotto mesi dalla data di approvazione della graduatoria per gli interventi in Area B e C

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Iniziativa realizzata in area C – Zone rurali intermedie	Localizzazione sede degli interventi	42
Iniziativa realizzata in area B1 – Zone rurali con agricoltura intensiva specializzata	Localizzazione sede degli interventi	40
Aziende strutturalmente ed economicamente più deboli	(UDE tra 5 e 20)	20
Progetti che prevedono la realizzazione di interventi atti all'eliminazione delle barriere architettoniche	Importo pari o superiore al 10% della spesa ammessa	5
Progetti che prevedono l'acquisto d'impianti e attrezzature che privilegiano il risparmio energetico	Importo pari o superiore al 10% della spesa ammessa	4
Soggetti beneficiari inseriti nell'ambito dei circuiti delle strade del vino e dei prodotti tipici	Aderente da almeno un anno.	3
Riconversione imprese del settore tabacco	OTE tabacco (1441)	2
Soggetti beneficiari donne		2
Iniziativa realizzata in area parco riconosciuta ai sensi della normativa regionale e nazionale e nell'ambito dei Siti Natura 2000	Localizzazione sede degli interventi	1

Il punteggio di priorità è assegnato attribuendo ad ogni singola domanda di aiuto la somma dei punti.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza a parità di punteggio

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Età del Titolare e/o legale rappresentante più giovane	Giorno, mese, anno di nascita	Decrescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione della domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:

   a. qualifica di imprenditore agricolo a sensi dell'articolo 2135 del c.c.;
   b. l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici;
   c. il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
   d. l'importo dei contributi già percepiti dall'azienda agricola nei tre anni precedenti, ai fini delle limitazioni previste dal *" de minimis"*.
4. Documentazione comprovante il punteggio richiesto;
5. Copia della Comunicazione dell'Amministrazione provinciale, di approvazione del Piano agrituristico di cui all'articolo 4 della L.r. n. 9/1997;
6. Computo metrico estimativo analitico redatto utilizzando i prezzari indicati negli indirizzi procedurali generali, unitamente agli atti progettuali;
7. Permesso di costruire o in alternativa, la richiesta di rilascio del permesso di costruire riportante la data di presentazione in Comune;
8. DIA riportante la data di presentazione in Comune;
9. Tre preventivi analitici per attrezzature e macchine con quadro di raffronto e relazione illustrante le motivazioni della scelta del preventivo ritenuto valido; per i casi particolari valgono le disposizioni contenute nel documento " indirizzi procedurali" allegato al presente bando;
10. Relazione tecnico economica delle attività da intraprendere;
11. Autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203/82 nel caso di interventi da realizzare in aziende in affitto.

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10. e 11. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.
La documentazione di cui al punto 7 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini, fatto salvo che comunque in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.
Analogamente per il documento previsto al punto 8. che se non presente in allegato alla domanda, può essere integrato entro il medesimo termine di 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda, unitamente all'elenco della documentazione presentata in Comune ed alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego da parte del Comune.

6.2 Documentazione specifica
Ai fini delle determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 4. dovrà contenere:
dichiarazione del legale rappresentante della "Strada dei Vini e dei Prodotti tipici" attestante l'inserimento da almeno un anno dell'azienda agricola del soggetto richiedente.

6.3 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.
Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:
1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento (fatture, bonifici, ricevute bancarie, assegni di c/c bancario o postale non trasferibili estratti conto bancari o postali...);
3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,....);
5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.
6. essere in regola con i versamenti previdenziali INPS.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

MISURA/SOTTOMISURA: 311 - Diversificazione in attività non agricole
AZIONE 3 - Incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1 Descrizione generale

Le maggiori difficoltà che l'Europa ha dovuto affrontare in materia di approvvigionamento energetico, hanno dato impulso a nuove strategie in grado di coniugare la sicurezza e il benessere della popolazione con la salvaguardia dell'ambiente.

Il noto "pacchetto clima" (dicembre 2008) ha fissato nuovi e più ambiziosi obiettivi in materia di fonti energetiche rinnovabili. La "tabella di marcia" proposta dalla Commissione prevede di raddoppiare, alla data del 2020, gli obiettivi fissati in precedenza. La nuova Direttiva Europea in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (2009/28/CE) ha fissato per l'Italia un obiettivo pari al 17% per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo di energia al 2020.

L'agricoltura può contribuire al raggiungimento degli obiettivi comunitari e nazionali, in particolar modo promuovendo le filiere bioenergetiche. La biomassa dedicata e residuale dei processi produttivi agricoli, zootecnici e selvicolturali può rappresentare una concreta occasione per incrementare il valore aggiunto della trasformazione di alcuni prodotti e sottoprodotti delle attività primarie.

Contestualmente i mutamenti intervenuti nelle zone rurali favoriscono l'orientamento verso la diversificazione delle attività delle imprese agricole. Globalizzazione dei mercati, estrema volatilità dei prezzi delle materie prime agricole e zootecniche spingono fortemente alla diversificazione verso attività non tradizionalmente agricole. Tali attività possono svolgere un ruolo fondamentale per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali nonché contribuire a migliorare l'equilibrio territoriale in termini economici e sociali.

Un percorso particolarmente interessante per le aziende agricole è rappresentato, appunto, dalla produzione e vendita di energia da talune fonti rinnovabili (FER). In particolare, la specifica Misura/azione del Programma di Sviluppo Rurale (311/3) prevede la possibilità di finanziare investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall'impresa agricola, limitatamente a prodotti e servizi non compresi nell'Allegato I del Trattato.

La Misura 311 del PSR si articola su tre azioni, una delle quali, la terza, ha appunto lo scopo di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, realizzando investimenti, fissi e mobili, finalizzati alla realizzazione di impianti aziendali per la produzione e la vendita di energia sotto forma di energia elettrica, termica e di biocarburanti.

1.2 Obiettivi

Obiettivi specifici dell'azione di incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili, sono:

- consolidare lo sviluppo e il potenziamento dell'economia delle zone rurali e contribuire al mantenimento della popolazione rurale attiva in loco valorizzando le risorse endogene locali e stimolando al diversificazione economica;
- favorire la creazione di opportunità di occupazione a favore di inoccupati e di disoccupati, con particolare attenzione al reinserimento lavorativo delle donne;
- promuovere la diversificazione delle opportunità di lavoro e di reddito per le imprese agricole ampliando e consolidando le attività connesse all'agricoltura;
- promuovere attività complementari a quella agricola nel settore della bioenergia.

Tra gli obiettivi operativi, l'azione ha lo scopo di:

- favorire lo sviluppo di attività artigianali svolte dall'impresa agricola utilizzando prevalentemente prodotti aziendali;
- favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle attività dell'impresa agricola connesse alla tutela e alla manutenzione del territorio e dell'ambiente;
- incentivare la diffusione di impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili (come ad esempio il biogas, le biomasse, il solare fotovoltaico, l'idroelettrico, l'eolico);

- incentivare e promuovere la realizzazione di impianti, di limitate dimensioni, per la produzione e vendita di biocarburanti e biocombustibili in generale.

1.3 Ambito territoriale di applicazione

L'attuazione dell'azione riguarda i comuni elencati nell'allegato D al presente provvedimento. Sono esclusi i Poli urbani (aree A) e le aree interessate dai Programmi di Sviluppo Locale,

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1. Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone beneficiari fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009.

2.2. Criteri di ammissibilità

I soggetti richiedenti dovranno dimostrare, al momento della presentazione della domanda di aiuto al PSR, che l'attività di produzione di energia è connessa con l'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del codice civile.

In particolare, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, il comma 423, così come novellata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono considerati connessi all'attività agricola la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo (Produzioni Agricole Energetiche -PAE) ovvero produzioni vegetali di scarto dell'attività agricola aziendale.

Le attività svolte dai soggetti richiedenti devono essere ricomprese nella classificazione ISTAT 2007 (Ateco 2007) nella categoria principale A.

Sono parimenti condizioni di accesso alla misura/azione, fermo restando quanto previsto all'articolo 44 della L.R. 11/2004:

- il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
- il rispetto del regime "*de minimis*" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, fatte salve le norme contenute nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi (Decisione CE C(2009)4277 del 28/06/2009);
- l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
- la dimostrazione della congruità economico-finanziaria dell'investimento rispetto all'attività svolta (business plan), firmata da tecnico abilitato nelle materie economico-aziendali.

Per la stesura del *business plan* si suggerisce lo schema proposto al successivo paragrafo 7, ovvero schemi analoghi adottati dagli istituti di credito finanziatori.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1. Tipo di interventi

3.1.1.Interventi

Nell'ambito del presente bando sono ammissibili gli interventi inerenti la:

1. produzione e vendita di energia elettrica e/o termica la cui potenza termica nominale è inferiore o uguale a 1MW[1];
2. lavorazione e trasformazione della biomassa destinata alla produzione di energia.

---

[1] Per il limite fino a 1MW s'intende:

- la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione diretta della biomassa;
- la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione del biogas, della biomassa e del syngas;
- la potenza nominale della caldaia che produce esclusivamente energia termica;
- la potenza elettrica di picco in uscita dal sistema fotovoltaico installato.

Nell'ambito della produzione e vendita di energia di cui al precedente punto 1, sono ammissibili ai benefici del presente bando gli investimenti, fissi e mobili, riconducibili allo sfruttamento delle seguenti fonti energetiche rinnovabili: biomasse, biogas e solare, così come definite all'articolo 2 del decreto legislatvo 29 dicembre 2003, n, 387.

Sono, altresì, ammissibili gli interventi riconducibli alla produzione di energia dalla combustione di syngas, alle condizioni previste all'allegato X, parte Quinta, sezione 4 del D. lgs. n. 152/2006.

I valori indicati al precedente punto 1. come soglia ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili ai fini del presente bando s'intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.

Nell'ambito degli interventi ammissibili ai precedenti punti 1. e 2., sono previste le seguenti tipologie di investimento:

a) investimenti fissi per la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica;
b) investimenti mobili per la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica;
c) investimenti mobili per la lavorazione e trasformazione della biomassa destinata alla produzione di energia.

3.1.2. Spese ammissibili

Ferme restando le condizioni di ammissibilità previste dal documento indirizzi procedurali generali di cui all'allegato A al presente provvedimento, le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi si suddividono in:

a) spese per la realizzazione di investimenti fissi previsti al punto a) del paragrafo 3.1.1 e devono riguardare:
   a. l'acquisto e/o la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato dalle seguenti fonti rinnovabili: biomasse, biogas, syngas e dalla fonte solare;
   b. l'acquisto di impianti di produzione di energia alimentati da biomasse, biogas, syngas e dalla fonte solare;
   c. l'acquisto e la realizzazione di manufatti e infrastrutture per l'eventuale collegamento degli impianti di cui al punto precedente alla rete di trasporto dell'energia elettrica;
   d. l'acquisto e/o la realizzazione di manufatti e impianti finalizzati alla modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale nonché riattivazione degli investimenti per la produzione di energia;

b) spese per la realizzazione degli investimenti mobili previsti al punto b) del paragrafo 3.1.1 e devono riguardare:
   1. l'acquisto di attrezzature nell'ambito degli investimenti di cui al precedente punto a), funzionalmente connessi all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da fonte rinnovabile;
   2. l'acquisto di macchine e attrezzature finalizzati alla modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale nonché riattivazione degli interventi di cui al precedente punto a);

c) spese per la realizzazione degli interventi inerenti la lavorazione e trasformazione della biomassa destinata alla produzione di energia:
   1. le spese per l'acquisto di impianti e attrezzature per la lavorazione e trasformazione della biomassa.

Le spese generali sono ammesse con le modalità e nei limiti previsti dagli indirizzi procedurali generali, in riferimento ai soli interventi connessi con la produzione di energia.

Per il computo delle spese relative a ciascun investimento fisso il riferimento è il prezzario regionale riferito ai lavori pubblici.

Nel caso una o più voci di spesa non rientrino tra le tipologie previste prezzi dal prezzario regionale, il soggetto richiedente è tenuto a presentare idonea documentazione a preventivo di spesa.

3.2. Limiti e condizioni

Con riferimento alla produzione e vendita di energia, possono accedere al presente bando gli interventi che rispettino contestualmente le tre condizioni sottoriportate:

- che prevedono il totale utilizzo, civile o produttivo, dell'energia termica eventualmente prodotta o cogenerata, fatto salvo l'eventuale autoconsumo. In questi casi il soggetto beneficiario dovrà dimostrare l'utilizzo dell'energia termica residuale attraverso la stipula di preliminari di contratto di cessione;
- che prevedono l'installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia compatibile con le norme UNI-EN;
- che dimostrino la piena disponibilità dell'area sede dell'investimento connesso con la produzione e il trasporto dell'energia. Nel caso di terreni in affitto o in fase di preliminare di acquisto, atto di assenso, registrato e trascritto, del legittimo proprietario ovvero atto di costituzione di servitù di elettrodotto.

Relativamente agli interventi di produzione di energia elettrica o di cogenerazione, oltre al rispetto delle condizioni sopra riportate, possono accedere al presente bando esclusivamente gli impianti in possesso dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 387 e successive disposizioni, normative e amministrative, nazionali e/o regionali ovvero gli impianti che sono oggetto di avvio di procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio e che presentino il titolo abilitativo entro il termine ultimo specificato al successivo paragrafo 6.1.

Relativamente agli interventi di produzione di energia termica, oltre al rispetto delle condizioni sopra riportate, possono accedere al presente bando esclusivamente *gli impianti in possesso* dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi delle vigenti disposizioni normative e amministrative ovvero gli impianti che sono oggetto di avvio di procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio e che presentino il titolo abilitativo entro il termine ultimo specificato al successivo paragrafo 6.1.

In deroga alle sopra riportate limitazioni, *possono accedere al presente bando gli* investimenti mobili connessi con la lavorazione e la trasformazione della biomassa destinata alla produzione di energia il cui soggetto beneficiario dimostri l'esistenza di appositi contratti di filiera per la coltivazione e la fornitura di biomassa.

Sono, in tutti i casi, esclusi dal presente bando:
- gli interventi che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (biomassa classificabile come rifiuto).
- gli interventi di produzione di energia che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici con servizio di scambio sul posto (assenza di vendita dell'energia).
- le spese relative a scambiatori di calore per l'eventuale allaccio alle singole utenze.
- gli interventi il cui valore attuale netto (vedi paragrafo 7 – Allegati tecnici), senza contributo, non risulti positivo nel periodo compreso tra il 4° ed il 15° anno, compresi;
- gli interventi per la produzione di energia dalla trasformazione della biomassa il cui "indicatore di sostenibilità", espresso in termini di EROEI (Energy Return On Energy Investment), calcolato secondo il metodo approvato con decisione CE n. 1037 del 24/02/2009, sia inferiore o uguale all'unità.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

In relazione agli obiettivi e alle priorità generali definite per la presente misura, viene prevista la ripartizione delle risorse disponibili secondo quanto previsto dal successivo capitolo 5.

In sede di approvazione delle domande, potranno essere previste le necessarie compensazioni tra le quote assegnate alle aree di intervento, qualora parte delle risorse disponibili nell'ambito di un'area risultassero inutilizzabili per carenza di domande ammissibili, fino all'esaurimento dei fondi complessivamente disponibili.

L'importo a bando per la presente azione è pari a 4.000.000,00 di euro.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

Agli aiuti previsti si applicano le condizioni di cui al regime *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, fatte salve le norme contenute nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi ai sensi della Comunicazione CE 2009/C16/01

del 22/01/2009, come modificata dalla Comunicazione della Commissione del 25/02/2009 (2009/C 83/01), sulla base dei seguenti livelli di aiuto:

Impianti e attrezzature privi di altri incentivi	60%
Impianti alimentati da biomasse agroforestali e biogas, comprese attrezzature, con incentivi (*)	40%
Altri impianti e attrezzature con incentivi (*)	20%

(*) Incentivi di natura nazionale, regionale o locale.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

Ai fini degli importi concedibili, gli aiuti previsti dal presente bando sono ammissibili alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dal regime "de minimis" (Regolamento (CE) n. 1998/2006) e riguardano comunque la realizzazione di prodotti e servizi non compresi nell'allegato I del Trattato.

4.4 Termini e scadenze

I termini massimi per la realizzazione degli investimenti ammessi, a decorrere dalla data di concessione al beneficio, sono i seguenti:

a) sei mesi per la realizzazione e messa in esercizio degli investimenti mobili;
b) dodici mesi per la realizzazione di investimenti fissi;

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente tipologie annoverabili nelle lettere a) e b), il termine per la realizzazione degli investimenti è quello previsto dalla lettera b).

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

Le domande ed i progetti vengono valutati sulla base dei relativi elementi di priorità e preferenza, ai fini dell'attribuzione del punteggio necessario per l'ammissione alla graduatoria finale.

Per garantire la prevalenza della realizzazione degli interventi ai territori ubicati nelle aree C, l'attribuzione del punteggio a ciascuna domanda avverrà sulla base di due graduatorie distinte:

- domande che prevedono la realizzazione degli interventi nella aree C;
- domande che prevedono la realizzazione degli interventi nelle aree B.

Agli interventi realizzati nelle aree C sono assegnate il 60 % delle risorse previste dal presente bando.

A tale scopo, vengono individuati gli elementi/fattori di priorità e preferenza di seguito descritti. Sulla base di tali elementi viene attribuito a ciascun progetto il punteggio finale.

Elementi di priorità per graduatoria nelle "Aree C"			
N	DESCRIZIONE	INDICATORE	PUNTI
1	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende agricole in classe OTE 4, 5, 6 e 7, alimentati per almeno il 10 % di s.s. da biomassa di origine animale (materie fecali/effluenti)	Realizzazione "opere fredde" in grado di ridurre almeno il 60 % dell'azoto contenuto nella biomassa	100
2	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende agricole in classe OTE 8, alimentati per almeno il 10 % di s.s. da biomassa di origine animale (materie fecali/effluenti)	Realizzazione di "opere fredde" in grado di ridurre almeno il 60 % dell'azoto contenuto nella biomassa	60
3	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica che prevedono la sostituzione di impianti alimentati da fonti energetiche fossili	Aree classificate dalla vigente legislazione come parchi, nazionali e regionali, oasi di protezione e siti Natura 2000	20

4	Indice EROEI	valore > 6	20
5	Investimenti per la produzione di energia termica finalizzati al riscaldamento degli edifici pubblici	Edifici di proprietà o in uso, per l'intera durata dell'investimento, a Enti locali o Amministrazioni pubbliche statali	15
6	Investimenti che comprendono l'*upgrading* del biogas e successiva vendita del biometano	Sottoscrizione di un contratto per la fornitura del biometano destinato ad alimentare il parco autovetture di una società addetta al servizio di trasporto pubblico	15
7	Investimenti che comprendono l'*upgrading* del biogas e successiva vendita del biometano	Sottoscrizione di un contratto di cessione del biometano nella rete di distribuzione del gas ad uso civile e produttivo	10
8	Soggetti beneficiari donne	Beneficiario rappresentato legalmente da una donna	8

Elementi di priorità per graduatoria nelle "Altre aree"			
N	DESCRIZIONE	INDICATORE	PUNTI
1	Investimenti realizzati interamente nelle aree classificate "B"	Intervento, comprese opere e infrastrutture connesse, ubicato completamente nell'area B1	150
2	Investimenti realizzati interamente in aree classificate "B" da	Aziende agricole, strutturalmente e economicamente deboli aventi una dimensione economica aziendale [(2)], in termini di reddito lordo, compresa tra 5 e 20 UDE" (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200,00 € di RL standard)	55
3	Investimenti realizzati interamente nelle aree classificate "B"	Orientamento Tecnico-Economico [(2)] dell'azienda in classe tipologica 1441 (settore del tabacco)	20
4	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende agricole in classe OTE 4, 5, 6 e 7, alimentati per almeno il 10 % di s.s. da biomassa di origine animale (effluente)	Realizzazione di "opere fredde" in grado di ridurre almeno il 60 % dell'azoto contenuto nella biomassa	15
5	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende agricole in classe OTE 8, alimentati per almeno il 10 % di s.s. da biomassa di origine animale (effluente)	Realizzazione di "opere fredde" in grado di ridurre almeno il 60 % dell'azoto contenuto nella biomassa	10
6	Indice EROEI	Valore > 6	20
6	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica che prevedono la sostituzione di impianti alimentati da fonti energetiche fossili	Aree classificate dalla vigente legislazione come parchi, nazionali e regionali, oasi di protezione e siti Natura 2000	10
7	Investimenti per la produzione di energia termica finalizzati al riscaldamento degli edifici pubblici	Edifici di proprietà o in uso, per l'intera durata dell'investimento, a Enti locali o Amministrazioni pubbliche statali	10
8	Investimenti che comprendono l'*upgrading* del biogas e successiva vendita del biometano	Sottoscrizione di un contratto per la fornitura del biometano destinato ad alimentare il parco autovetture di una società addetta al servizio di trasporto pubblico	15
9	Investimenti che comprendono l'*upgrading* del biogas e successiva vendita del biometano	Sottoscrizione di un contratto di cessione del biometano nella rete di distribuzione del gas	10

[2] Decisione della Commissione del 7 giugno 1985 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (85/377/CEE) e successive modifiche e integrazioni

		ad uso civile e produttivo	
10	Soggetti beneficiari donne	Beneficiario rappresentato legalmente da una donna	5

Il punteggio relativo alle priorità di cui alle aziende agricole in classe OTE 4, 5, 6 ,7 e 8 è assegnato in presenza di progetti che prevedono la contestuale realizzazione di impianti tecnologici (cd. opere fredde), in grado di abbattere l'azoto contenuto nella biomassa di origine zootecnica (materie fecali/effluenti), secondo i criteri e le linee di trattamento riportati all'allegato "A" alla DGR n. 398 del 24/02/2009.

Relativamente agli interventi realizzati in aree sensibili dal punto di vista ambientale e naturalistico, il relativo punteggio è attribuibile ai soli impianti che producono energia elettrica e/o termica in grado di sostituire completamente l'energia utilizzata dall'imprenditore agricolo proveniente da fonti fossili.

La priorità attribuita agli interventi di produzione di energia dalla trasformazione della biomassa che ottengono un valore dell'indice di sostenibilità energetica (EROEI, "ritorno energetico dell'investimento energetico") è accordata ai progetti che allegano un calcolo dell'indice secondo il metodo approvato con decisione CE n. 1037 del 24 febbraio 2009.

Il punteggio attribuito agli interventi dedicati riscaldamento degli edifici pubblici può essere attribuito alla domanda che allega un contratto registrato, o suo preliminare, per la fornitura di tutta l'energia termica ottenuta, fatto salvo l'eventuale autoconsumo. Il contratto, o suo preliminare, deve precisare natura e ubicazione catastale dell'edificio pubblico, nonché quantità di energia media utilizzata, su base giornaliera e annua, e la quantità di fonte fossile sostituita.

Il punteggio attribuito agli investimenti che comprendono l'*upgrading* del biogas e successiva vendita del biometano per alimentare il parco automezzi pubblici può essere assegnato solo in presenza di contratti di fornitura, opportunamente registrati, con la Società di gestione del servizio trasporto pubblico. Il contratto deve precisare la quantità di biometano fornita.

Il punteggio attribuito agli investimenti che comprendono l'*upgrading* del biogas e successiva vendita del biometano alla rete di distribuzione del gas può essere assegnato solo in presenza di contratti, opportunamente registrati, con la Società di gestione della rete. Il contratto deve precisare la quantità di biometano fornita

Il punteggio relativo agli interventi realizzati "soggetti beneficiari donne", costituiti sotto forma cooperativa, viene attribuito qualora la maggioranza dei soci sia costituita da donne.

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio è assegnata la preferenza agli:

a) investimenti previsti dal più giovane imprenditore agricolo (giorno, mese e anno di nascita);

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1. Documentazione specifica da presentare in allegato alla domanda di aiuto

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
   a. qualifica di agricoltore a sensi dell'articolo 2 del Reg. CE n. 73/2009;
   b. il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
   c. l'importo dei contributi già percepiti dall'azienda agricola nei tre anni precedenti, ai fini delle limitazioni previste dal regime " *de minimis*";
   d. la disponibilità dell'area sede dell'impianto e delle opere ed infrastrutture oggetto della domanda;
   e. la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto;

5. business plan, con perizia tecnica a firma di un professionista abilitato, redatto sullo schema proposto in allegato al presente;
6. Valore Attuale Netto (VAN) dell'intervento, redatto sullo schema proposto in allegato al presente;
7. indice di sostenibilità energetica (EROEI) calcolato per gli investimenti dediti alla produzione di energia dalla trasformazione di biomasse e biogas, redatto sullo schema proposto in allegato al presente;
8. dichiarazione relativa alla richiesta di accesso all'aiuto al funzionamento dell'impianto alimentato da fonti energetiche rinnovabili (Certificato Verde, Tariffa Omnicomprensiva, Conto Energia);
9. computo metrico estimativo analitico redatto utilizzando il prezzario regionale riferito ai lavori pubblici, unitamente agli atti progettuali;
10. per gli interventi dediti alla produzione di energia, titolo abilitativo (permesso di costruire, autorizzazione unica) alla costruzione e esercizio dell'impianto o, in alternativa, la richiesta di rilascio del medesimo;
11. in alternativa al precedente punto, Denuncia di Inizio Attività ovvero, per gli impianti integrati o semi-integrati fotovoltaici, comunicazione al Sindaco prevista dal D lgs. n. 115/2008 riportante la data di ricezione della medesima da parte dell'Amministrazione pubblica competente;
12. scheda tecnica del sistema di contabilizzazione dell'energia;
13. scheda tecnica cogeneratore di energia (motore + alternatore), se necessaria;
14. copia, se necessaria, del contratto di cessione per usi civili o produttivi, del quantitativo complessivo dell'energia termica prodotta, fatto salvo le quantità relative all'autoconsumo;
15. copia contratto di filiera, per la coltivazione e la fornitura di biomassa in caso di realizzazione di impianti dedicati alla lavorazione/trasformazione delle biomasse destinate alla produzione di energia;
16. relazione di valutazione incidenza ambientale del progetto, laddove prevista ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa;
17. tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;
18. progetto dell'intervento redatto ai sensi delle disposizioni amministrative vigenti;
19. per gli impianti soggetti a Denuncia di Inizio Attività o a comunicazione al Sindaco, progetto dell'intervento comprendente relazione tecnico-illustrativa, elaborati grafici a supporto delle opere da realizzare, eventuali pareri, nulla-osta o altre autorizzazioni utili alla costruzione e messa in esercizio dell'impianto;
20. autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203/82 nel caso di interventi da realizzare in aziende in affitto;
21. approvazione del Piano Aziendale redatto ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 11/2004;
22. copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che approva la presentazione della domanda (nel caso di istanze presentate da imprese associate, comunque rientranti nei soggetti di cui all'articolo 2135 del c.c.);

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11, 12., 13., 14., 15., 18., 19., 20, 21. e 22 sono considerati documenti essenziali, se dovuti nell'ambito degli interventi richiesti, e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della medesima.

La documentazione di cui al punto 10., se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i 60 giorni successivi alla chiusura dei termini, fatto salvo che comunque in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Analogamente per il documento previsto al punto 11., entro il medesimo termine di 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda, deve essere presentata una dichiarazione attestante il superamento dei termini per l'eventuale comunicazione di diniego da parte dell'Amministrazione pubblica competente ovvero il parere negativo della medesima Amministrazione.

Relativamente ai documenti indicati ai punti 14. e 15. la scadenza ultima per la loro presentazione è uniformata ai termini precedentemente indicati (60 giorni), fatto salvo che alla domanda dovrà essere comunque allegato un dichiarazione d'intenti tra le parti che andranno in seguito a perfezionare i contratti richiesti nei medesimi punti.

Ai fini delle determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 4. dovrà contenere:

- relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, relativa alle "opere fredde" di progetto, con particolare riferimento ai flussi di massa dell'azoto e delle biomasse impiegate;
- dichiarazione a supporto della sostituzione della fonte energetica fossile con quella rinnovabile, espressa nell'unità di misura internazionale;
- calcolo dell'indice di sostenibilità EROEI redatto sullo schema proposto, a firma di un tecnico abilitato in materie ingegneristiche o equipollenti;
- contratto di fornitura o suo preliminare, per la fornitura di energia termica tra il beneficiario e l'Ente pubblico, ai fini del riscaldamento degli edifici pubblici;
- atti d'impegno a sottoscrivere un contratto di fornitura di biometano tra il beneficiario e l'acquirente del medesimo;
- contratti di fornitura, o loro preliminari, per la fornitura del biometano, nel caso incorrano le condizioni specifiche di priorità;

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuale autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie, ecc.);
5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare, ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. ALLEGATI TECNICI

DEFINIZIONI

Ai fini degli interventi, vengono assunti i seguenti riferimenti, fatto salvo quanto diversamente specificato al presente bando:

i. fonti energetiche rinnovabili (FER): secondo la definizione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in attuazione alla Direttiva 2001/77/CE.

ii. biomassa combustibile: biomassa elencata all'Allegato X alla parte V (Sezione 4 di Parte II ("Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo") di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" rientrante tra le seguenti tipologie:
   - Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
   - Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
   - Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale o da potatura;
   - Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segature, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli non contaminati da inquinanti;
   - Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli;
   - Le vinacce vergini nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione.

iii. biomassa sottoposta a fermentazione anaerobica: la biomassa di cui al punto ii., nonché gli effluenti di allevamento, palabili o non palabili, provenienti dalla medesima azienda utilizzatrice, ai sensi della DGR nn. 2495/2006 e 2439/2007;

iv. materiali fecali ai fini della produzione di energia: biomassa disciplinata dalla deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 2009, n. 2272;

v. impianti a biogas: impianti alimentati a biogas le cui caratteristiche sono elencate all'Allegato X alla parte V (Sezione 6 di Parte II ("Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo") di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

vi. impianti di pirogassificazione: impianti in grado di estrarre combustibili gassosi (syngas) impiegabili nella produzione di energia;

vii. syngas: miscela di gas, tra monossido di carbonio (CO) e idrogeno (H_2), con la presenza in quantità variabile anche di metano (CH_4) e anidride carbonica (CO_2);

viii. investimenti fissi: beni immobili per natura e determinazione di legge che non possono essere spostati normalmente da un luogo all'altro senza che venga alterata la loro struttura e destinazione (ad esempio rientrano in questa categoria gli *edifici* e *le altre costruzioni e tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo ovvero* quando sono *saldamente assicurati* alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione);

ix. Investimenti mobili: l'individuazione si effettua per esclusione dai precedenti;

x. impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi: impianti di produzione di energia appartenenti alla medesima persona giuridica e aventi lo stesso punto di connessione alla rete di distribuzione dell'energia.

FAC-SIMILE DI BUSINESS PLAN - Schema esemplificativo per la redazione del piano d'impresa

1) CURRICULUM VITA DEL PROPONENTE O DEI SOCI DELL'IMPRESA

2) DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 DESCRIZIONE ANALITICA DEL PRODOTTO/SERVIZIO

2.2 DATI ECONOMICI DI SINTESI DEL PROGETTO

- Investimenti previsti
- Fatturato complessivo previsto nei primi 3 anni, al lordo e al netto degli incentivi al funzionamento
- Fatturato complessivo previsto nei primi 15/20 anni, al lordo e al netto degli incentivi al funzionamento
- Personale previsto dopo 12 mesi dall'avvio in esercizio

2.3 SOCI

Descrizione della compagine sociale.

2.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Descrivere organigramma azienda.

2.5 PERSONALE

Indicare generalità dei lavoratori assunti, la tipologia di contratto stipulato, le mansioni svolte da ciascuno presso l'impresa.

3) ANALISI DEL MERCATO E STRATEGIE DI MARKETING

3.1 MERCATO DI RIFERIMENTO

Tipologia di prodotti/servizi offerti, evidenziando eventuali aspetti innovativi o di diversificazione della neo-impresa dalla concorrenza, valore globale del mercato esistente in termini di fatturato, potenzialità di crescita del mercato (attrattività del mercato), tipologia di clienti.

3.2 ANALISI DELLA CONCORRENZA

Riferimento al prodotto/servizio offerto ed ai collegati prodotti sostitutivi

3.3 STRATEGIE DI MARKETING

Obiettivi e strategie di inserimento commerciale, attività previste e relativi costi

3.4 STRATEGIE DI SVILUPPO DELL'IMPRESA

Descrizione delle azioni che l'impresa pensa di intraprendere.

4) PIANO OPERATIVO

4.1 ASPETTI PRODUTTIVI

Descrizione del processo produttivo, evidenziando gli aspetti critici, potenzialità produttiva e a regime.

4.2 TECNOLOGIE PRODUTTIVE UTILIZZATE

4.3 STRUTTURA PRODUTTIVA

Macchinari esistenti, capacità produttiva preesistente e prevista, obiettivi di produzione.

4.4 INVESTIMENTI

Investimenti da realizzare e tempi di realizzazione previsti.

4.5 ASPETTI AMBIENTALI

Presenza di elementi volti alla riduzione dell'impatto ambientale, allo smaltimento/riciclaggio dei rifiuti e/o alla riduzione dei consumi energetici e idrici e segnalazione di eventuali certificazioni ambientali (ISO 14000, Emas, etc.) che si intendono conseguire o già conseguite.

4.6 PIANO DI MARKETING

Descrizione delle scelte attinenti le leve di marketing (marketing mix)

- Prodotto/servizio
- Prezzo
- Promozione/pubblicità
- Canali di distribuzione/vendita

4.7 PIANO DELLE VENDITE

Prodotto/servizio	Volume di vendita				Prezzo unitario				Fatturato			
	1° anno	2° anno	…° anno	15° anno	1° anno	2° anno	…° anno	15° anno	1° anno	2° anno	…° anno	15° anno
Energia elettrica												
Energia calorica												
Altri beni (specificare)												
Altri servizi (specificare)												

5) PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

5.1 PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Descrizione degli investimenti da realizzare per classe e tipologia .

Descrizione	Importo investimenti				
Spese investimento (per classe d'intervento prevista dal bando)	1° anno	2° anno	…° anno	15° anno	totale
Totale					

5.2 STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE

ATTIVO		1° anno	2° anno	…° anno	15° anno
Immobilizzazioni	Imm. Immateriali: -Spese di costituzione -Marchi, brevetti, licenze -……. -…….				
	Imm. Materiali: -Fabbricati -Macchinari -Impianti -Automezzi -Computer -…… -……				
	Imm. Finanziarie: -Partecipazioni e titoli -Depositi cauzionali				
	Totale immobilizzazioni				
Attivo circolante	Rimanenze magazzino				
	Crediti verso clienti				
	Crediti verso altri				
	Depositi bancari				
	Denaro e valori in cassa				
	Ratei e risconti attivi				
	Totale attivo circolante				
	Totale attivo				

PASSIVO		1° anno	2° anno	…° anno	15° anno
Patrimonio netto	Capitale				
	Riserve				
	Utili (perdite) a nuovo				
	Totale patrimonio netto				
Passività a medio lungo termine	Mutui: verso banca…… verso banca……				
	Prestiti, obbligazioni				
	Fondo TFR				
	Altri fonti				
	Tot.passività m/l termine				
Passività circolanti	Debiti: - prestiti (a breve) -verso fornitori -verso consociate -tributari -altri				
	Interessi passivi				
	Ratei e risconti passivi				
	Totale passività circolanti				
	Totale passivo				

5.3 Conto Economico Previsionale

	1° anno	2° anno	…° anno	15° anno
Ricavi				
1. Fatturato				
2. Costo del venduto				
a. Scorte iniziali				
b. Acquisti				
c. Costo delle merci disponibili per vendita (a più b)				
d. Scorte finali				
3. Profitto lordo (1 meno 2)				
Costi				
1. Variabili (di vendita/diretti) (da a a h)				
a. pubblicità e marketing				
b. Trasporti				
c. Adempimenti				
d. Confezionamento				
e. Provvigioni/retribuzioni				
f. Viaggi				
g. Spese varie di vendita				
h. Deprezzamento (prodotti/servizi)				

2. Fissi (amministrativi/indiretti)				
a. Assicurazioni				
b. Licenze e permessi				
c. Stipendi del personale d'ufficio				
d. Locazioni				
e. Amministrazione finanziaria				
f. Servizi				
g. Altre spese generali				
h. Ammortamento (attrezzature d'ufficio)				
Totale costi d'esercizio (variabili + fissi)				
Profitto operativo (prof lordo meno costi)				
Altre entrate (interessi)				
Altre uscite (interessi) [2]				
Profitto (perdita) prima delle imposte				
Imposte				
Profitto (perdita) dopo le imposte				

5.4 PROSPETTO DEGLI IMPIEGHI DI CASSA (denaro in uscita dall'azienda)

	1° anno	2° anno	…° anno	15° anno	**Totale**
1. Costi di avviamento Licenza Iscrizione al registro delle società Onorari legali Altri costi di avviamento ……..					
2. Acquisti di scorte Esborsi per acquisto di merci da rivendere					
3. Costi variabili (di vendita/diretti) Pubblicità/marketing Trasporti Adempimenti Confezionamento Provvigioni/retribuzioni venditori Viaggi Varie					
Totale spese di vendita					
4. Costi fissi (amministrativi/diretti) Amministrazione finanziaria Assicurazioni Licenze e permessi Stipendi del personale d'ufficio Locazioni Servizi Varie					
Totale costi di esercizio					

[2] Specificare l'istituto di credito, il tasso e la natura degli interessi (interessi su mutui, su scoperti di c/c a breve, su altri debiti)

5. Attività (acquisti a lungo termine) Esborso di contante nel periodo					
6. Passività Esborso di contante per estinzione debiti, prestiti e/o conto creditori: 6.1 Mutui verso……(*specifi - care istituto di credio e tipologia di mutuo*) 6.2 Mutui verso……(*specifi - care istituto di credio e tipologia di mutuo*) ……..					
7. Emolumenti Prelevamenti della proprietà					
TOTALE IMPIEGHI DI CASSA					

5.5 PROSPETTO DELLE FONTI DI CASSA (denaro in entrata nell'azienda)

	1° anno	2° anno	…° anno	15° anno	**Totale**
1. Disponibilità liquide					
2. Fatturato (ricavi) Ricavi di vendita Ricavi di servizi Acconti su vendite/servizi Riscossione conto debitori					
3. Entrate varie Interessi attivi Rimborso di prestiti					
4. Vendita di attività a lungo termine					
5. Passività Fondo prestiti (da ricevere nel periodo da istituti di credito, finanziarie, ecc.) 5.1 Mutuo ……. 5.2 Mutuo……..					
6. Capitale proprio Investimenti del proprietario (impresa individuale, società di persone) Capitale di apporto (società di capitali) Vendita di azioni/quote (società di capitali) Capitale di rischio					
Totale disponibilità di cassa					
A. escluse le vendite **B.** incluse le vendite					

5.6 BREAK EVEN ANALYSIS

Determinazione del punto di pareggio tra costi totali e ricavi di vendita.

BEP= CF / [1- (CV/RICAVI)]
BEP= Break even point
CF= Costi fissi
CV= Costi variabili

VALUTAZIONE CONGRUITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'INVESTIMENTO

La valutazione della congruità economico-finanziaria dell'investimento deve avvenire attraverso l'analisi annuale del flusso finanziario (business plan) con estrazione perlomeno del principale indice finanziario (VAN = Valore Attuale Netto) al netto ed al lordo del contributo di cui al presente bando. Nell'analisi annuale del flusso deve essere computato anche il costo dell'energia elettrica consumata dall'impianto.

Per la formula di calcolo del VAN il riferimento è il seguente:

$$VAN = \sum_{i=1}^{n} \frac{\text{Valori}}{(1+r)^{i}}$$

$$VAN = \text{- Valore investimento} + \left(\frac{\text{Ric. + Perd. 1}}{(1+r)^{1}} + \frac{\text{Ric. + Perd. 2}}{(1+r)^{2}} + \frac{\text{Ric. + Perd. 3}}{(1+r)^{3}} + \ldots \right)$$

Valore investimento = importo dell'investimento iniziale
Ric. = ricavi alla fine dell'anno considerato
Perd. = spese alla fine dell'anno considerato
r = tasso di attualizzazione

Nel caso di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse dovrà essere considerato obbligatoriamente una durata media dell'investimento pari a 15 anni, viceversa per gli impianti fotovoltaici deve essere considerata una durata media dell'investimento pari a 20 anni. Tale valore è assunto in relazione alla vita media degli impianti di cui al presente bando.

Quale orientamento per la scelta del saggio di attualizzazione da utilizzare si consideri quello praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti (tasso fisso) per investimenti di pari durata nel periodo considerato.

In caso di cogenerazione il valore dei certificati verdi dovrà essere conteggiato nel business plan.

L'elaborato tecnico dovrà essere firmato da un tecnico abilitato nelle materie economico e economico-aziendali.

SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI DI COMBUSTIONE DIRETTA DELLA BIOMASSA, DI COMBUSTIONE DEL BIOGAS E DEL SYNGAS

Impianti di produzione di energia

Ai fini dei requisiti tecnici e costruttivi degli impianti il riferimento è il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i..

Il rendimento energetico della caldaia ovvero del cogeneratore, desumibile dalla scheda tecnica rilasciata dalla ditta costruttrice, dovrà essere superiore all'85%.

Ai fini del calcolo della conversione energetica delle biomassa è necessario fare riferimento alla resa energetica del biocombustibile espressa in kWh per unità di misura (kg o m^3) sulla sostanza secca (p.c.i. su s.s.).

SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOGAS

Fatti salvi i requisiti e le limitazioni previste nel decreto legislativo n. 152/2006, ai fini della classificazione, dei requisiti, regole per la costruzione, l'offerta, l'ordinazione e il collaudo, il riferimento è alle norme ISO-UNI vigenti.

Ai fini del calcolo delle rese in biogas della biomassa avviata a fermentazione anaerobica, è necessario calcolare i metri cubi di biogas per unità di solido volatile (frazione della sostanza secca costituita da sostanza organica) in riferimento alla specifica biomassa.

CALCOLO INDICE DI SOSTENIBILITA' – EROEI

L'indice di sostenibilità EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia Ritorno Energetico sull'Investimento Energetico) è il risultato del rapporto tra la somma delle energie, espresso nell'unità di misura del Sistema Internazionale, che un impianto produrrà durante il suo esercizio (Energia Ricavata) e la

sommatoria delle quantità energie che sono necessarie per costruire, esercire e poi smantellare l'impianto (Energia Investita o Energia Consumata).
Dal rapporto di queste grandezze energetiche –quindi tra output e input energetico- si ottiene un valore in grado di esprimere la quantità di energia spesa e ricavata dell'investimento. Un valore del rapporto superiore all'unità informa che l'investimento in esame genera una quantità di energia superiore a quella che è stata necessaria per realizzarlo e mantenerlo in esercizio; mentre un valore dell'indice inferiore o uguale all'unità manifesta un risultato negativo dell'investimento.
L'indice dovrà essere elaborato da un tecnico abilitato in materie ingegneristiche o equipollenti.

Il calcolo dell'indice EROEI ha lo scopo di mettere a confronto i contributi energetici provenienti da tutte le sorgenti inerenti con l'investimento specifico, a partire dalla sua costruzione sino alla demolizione e messa in pristino dell'area. Questo approccio è conosciuto anche come "analisi di ciclo di vita" (Life Cycle Analysis, LCA), il cui metodo di studio è puntualmente previsto nell'ambito dell'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO).

L'indice di sostenibilità è dato dal seguente rapporto:

$$\mathbf{EROEI} = \frac{\sum_{1}^{n} \mathbf{E}_{\mathbf{Ricavata}}}{\sum_{1}^{n} \mathbf{E}_{\mathbf{Investita}}} \qquad 1$$

considerando, dall'anno zero all'ennesima annualità (anno di demolizione e pristino ex ante dell'area) la:

$\sum \mathbf{E}_{\mathbf{Ricavata}}$ = sommatoria della quantità di energia generata dall'opera/impianto

$\sum \mathbf{E}_{\mathbf{Investita}}$ = sommatoria della quantità di energia che è necessaria per costruire, esercire e demolire/smantellare l'opera/impianto

Tra le **Energie Investite** (di seguito anche energia consumata) il metodo tiene conto dell'energia consumata per:
- la costruzione dell'impianto, compresi i trasporti;
- il funzionamento delle apparecchiature connesse all'impianto;
- la produzione e il trasporto delle biomasse;
- la demolizione dell'impianto.

Tra le **Energie Ricavate** si dovrà tener conto della sola energia effettivamente prodotta e utilizzata fuori dal "sistema", ossia:
- dell'energia elettrica ceduta alla rete (al netto degli autoconsumi del "sistema");
- dell'energia termica ceduta a utenze esterne all'impianto (al netto degli autoconsumi del "sistema").

Il calcolo dell'indice EROEI parte da una minuziosa descrizione dell'impianto e delle sue componenti.

Considerando il caso specifico di un impianto per la produzione di energia (elettrica e/o calorica) alimentato dalla biomassa, si dovranno considerare altre sottofasi inerenti il calcolo dell'Energia Investita:
A) Costruzione dell'impianto:
- energia consumata per la produzione di materiali edili (mattoni, calcestruzzo, ecc);
- contenuto energetico di alcuni materiali utili alla costruzione (ad esempio acciaio, ferro);
- energia consumata per il trasporto dei materiali;
- energia consumata per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'impianto (tempi di lavoro opere civili e macchinari impiegati);
- contenuto energetico dei materiali costituenti il cogeneratore e le apparecchiature.

B) Funzionamento delle apparecchiature:
- potenza assorbita per il funzionamento delle singole apparecchiature.

C) Produzione di biomasse:
- energia consumata per singolo intervento colturale (lavorazioni del terreno –aratura, erpicatura, concimazione, diserbo pre-emergenza, semina, rullatura, diserbo post-emergenza, concimazione, sarchiatura, diserbo-, difesa fitosanitaria, irrigazione, raccolta, trattamento –trinciatura-);

- contenuto energetico dei mezzi tecnici (concimi, trattamenti antiparassitari e diserbi);

D) Trasporto delle biomasse:

- energia consumata per il trasporto.

E) Demolizione impianto:

- energia consumata per i lavori di demolizione necessari alla realizzazione dell'impianto (tempi di lavoro opere civili e macchinari/attrezzature impiegati);
- energia consumata per il trasporto e lo stoccaggio dei materiali di risulta;
- energia consumata per il recupero allo stato ex-ante dell'area.

I riferimenti energetici per ciascuna fase e sottofase dovranno essere supportati da dati bibliografici ufficiali ovvero da schede tecniche dei materiali e apparecchiature utilizzate. La relazione tecnica del calcolo dell'indice di sostenibilità dovrà essere sottoscritta da tecnico abilitato nelle materie ingegneristiche o equipollenti.

Per il calcolo dell'energia consumata inerente la produzione di materiali edili un possibile riferimento sono i contenuti energetici di ciascun materiale. Tale valore medio è desumibile dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD - Environmental Product Declaration). La EPD è sviluppata in applicazione della norma UNI ISO 14025:2006 (Etichetta Ecologica di Tipo III) e rappresenta uno strumento per comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili relative alla prestazione ambientale di prodotti e servizi. Le prestazioni ambientali dei prodotti/servizi riportate nella EPD devono basarsi sull´analisi del ciclo di vita mediante utilizzo del Life Cycle Assessment (LCA) in accordo con le norme della serie ISO 14040, fondamento metodologico da cui scaturisce l'oggettività delle informazioni fornite.

$$\mathbf{EC_{me} = Q.tà_{me} * CE_{me}} \qquad 2$$

con EC_{me} = Energia Consumata produzione materiali edili
CE_{me} = Contenuto Energetico materiali di costruzione

Per il calcestruzzo, ad esempio, alcune ditte produttrici riportano un ammontare delle risorse energetiche consumate pari a 1.900 MJ/mc. Per l'acciaio, alcuni riferimenti scientifici, riportano un valore medio, calcolato secondo la metodologia EPD, pari a 9.000 MJ/tonn. Per ciascun prodotto –e servizio- la metodologia EPD calcola le risorse energetiche consumate per la sua produzione e, quindi in altre parole, il suo contenuto energetico. Dal prodotto del Contenuto energetico per la quantità impiegata nella costruzione si ottiene il valore dell'Energia Consumata a impianto pronto per il collaudo.

Per il calcolo dell'energia consumata per il trasporto dei materiali edili è utile conoscere il potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato per il trasporto. Ad esempio il p.c.i. del gasolio per autotrazione risulta pari a 36,12 MJ/litro.

$$\mathbf{EC_{tmc} = [(Q.tà_{mc} / CU) * Km\ percorsi] / [Cm_{mt} * p.c.i.\ gasolio]} \qquad 3$$

con EC_{tmc} = Energia Consumata per il trasporto dei materiali di costruzione
$Q.tà_{mc}$ = peso del materiale trasportato
CU = carico netto per mezzo di trasporto
Km percorsi = chilometraggio dal luogo di produzione e/o stoccaggio dei materiali al luogo di realizzazione dell'investimento
Cm_{mt} = consumo medio dei mezzi trasporto

Per il calcolo dell'energia consumata per l'esecuzione dei lavori edili si devono stimare numero macchine e attrezzature, potenze assorbite attrezzature dalle medesime e durata dei lavori.

$$\mathbf{EC_{ma} = kJ/s * 3.600\ s/h * 8\ h * DL * 1.000} \qquad 4$$

con EC_{ma} = Energia Consumata della singola macchina e attrezzatura nell'arco di durata dei lavori di costruzione
kJ/s * 3.600 s/h = potenza assorbita della macchina operatrice (normalmente in kWh) e sua conversione in Joule, per un ora di esercizio
8 h = durata giornata lavorativa
DL = n. giorni durata lavori

1.000 = unità di conversione del J in MJ

Il tutto considerato che, per il SI, il kWh è uguale a 3.600.000 J (3.600 kJ) ne consegue che per ciascun secondo di esercizio dell'attrezzatura/macchina la potenza è uguale a:

$$1 \text{ kWh} = 3.600 \text{ kJ} = 1 \text{ kJ/sec}$$

essendo un ora composta da 3.600 secondi.

Per il calcolo di tale energia investita in fase di costruzione non si è tenuto conto di altri materiali impiegati durante i lavori (plastiche, guaine, armature di legno, ecc) in quanto, la medesima, rappresenta una quantità energetica irrilevante.

Per il calcolo del contenuto energetico degli impianti (cogeneratore, infrastrutture elettriche e per il trasporto del calore) può essere fatto un discorso analogo per il calcolo, già visto, dell'energia consumata per la produzione di materiali edili e per la loro posa.
Con riferimento all'EPD dello specifico impianto ovvero alle risorse energetiche necessarie per costruirlo (esempio acciaio) è possibile quantificare l'energia consumata. In mancanza del primo dato, l'energia consumata, ad esempio, per il cogeneratore è data dal seguente prodotto:

$$\mathbf{EC_{imp} = Q.tà_{mc} * CE_{mc}} \qquad 5$$

con EC_{imp} = Energia Consumata dall'impianto/infrastrutture
$Q.tà_{mc}$ = quantità del materiale costituente l'impianto/infrastrutture
CE_{mc} = Contenuto Energetico dello specifico materiale costituente l'impianto/infrastrutture

Per i lavori di posa del cogeneratore e delle altre eventuali infrastrutture, il metodo di calcolo è quello riportato alla formula n. 4.

Per il calcolo dell'energia consumata per il funzionamento delle attrezzature si dovrà seguire un ragionamento analogo fatto per il calcolo dell'Energia Consumata delle macchine operatrici e attrezzature necessarie per la preparazione dell'area e la costruzione delle opere. Si tratta di macchine operatrici e attrezzature necessarie per la lavorazione, trattamento e trasporto all'interno dell'area dell'impianto della biomassa utile ad alimentare l'impianto (trituratrici, trattrici, pale meccaniche, tramogge, pompe, ecc)

$$EC_{att} = \text{kJ/s} * 3.600 \text{ s/h} * h * g * 1.000$$

con EC_{att} = Energia Consumata per l'uso delle attrezzature nell'anno
kJ/s = potenza assorbita dalla singola attrezzatura e sua conversione in J (considerando l'equivalenza di 1 kWh = 3.600 kWs = 1 Js)
h = ore di esercizio giornaliere
g = giorni di esercizio all'anno
1.000 = unità di conversione del J in MJ

Calcolata l'energia meccanica necessaria per unità di tempo (l'anno) si ottiene facilmente il dispendio energetico il funzionamento delle attrezzature nell'arco di vita dell'impianto:

$$\mathbf{EC_{ATT} = \sum_{1}^{n} EC_{att}} \qquad 6$$

con EC_{ATT} = energia consumata totale per il funzionamento delle attrezzature nell'arco di vita dell'impianto (enensimo anno)

Per il calcolo dell'energia consumata per la produzione delle biomasse è necessario partire dall'elenco di operazioni colturali necessarie la coltivazione di ciascuna biomassa utile ad alimentare l'impianto, dalla potenza assorbita della macchine operatrici per eseguire le medesime operazioni, dal calcolo dei tempi di lavoro rapportati all'unità di superficie, per singola coltura. Da questi dati di partenza, la formula di calcolo è la seguente:

$$\mathbf{EC}_{ccu} = kJ/s * 3.600\ s/h * h * g * 1.000 \quad 7.1$$

con EC_{ccu} = Energia Consumata per singola cura colturale nell'arco dell'anno per unità di superficie (ettaro)
kJ/s = potenza assorbita dalla singola macchina per la "ennesima" lavorazione colturale e sua conversione in J
h = ore macchina per unità di superficie
g = giorni di lavoro all'anno
1.000 = unità di conversione del J in MJ

Per il calcolo dell'energia consumata per l'eventuale irrigazione di soccorso il metodo può essere mutuato calcolando le ore di esercizio della macchina o attrezzatura necessaria alla distribuzione dell'acqua. Quindi:

$$\mathbf{EC}_{irr} = kJ/s * 3.600\ s/h * h * g * 1.000 \quad 7.2$$

Per il calcolo dell'energia consumata per concimi, antiparassitari e diserbi è necessario computare due variabili energetiche:
- contenuto energetico dei singoli mezzi tecnici usati in agricoltura (**CE_{cad}**);
- la spesa energetica per il loro impiego.

Il primo dato è desumibile dalla bibliografia di settore. Ad esempio (Soltner, 1995 -Les grandes productions végétales. Sciences et techniques agricoles, Sainte-Gemmes-sur-Loire) possiamo dire che per la produzione di 1 Kg di azoto sono necessarie 18.500 kcal ad ettaro, pari a 77.330 kJ. In media il contenuto energetico di tutti i mezzi chimici utilizzati per la coltivazione delle biomasse varia, mediamente a seconda delle tecniche colturali adottate tra i 10.000-15.000 MJ/ettaro/anno [3]. Tale contenuto energetico risulta pari a 280 litri di gasolio per la sola concimazione azotata [4], mentre inferiore è per gli altri tipi di apporti chimici [5]. Tali valori, comunque, possono essere individuati, prodotto per prodotto, dalla scheda EPD specifica.
La spesa energetica per il loro impiego è data dalla formula già utilizzata:

$$\mathbf{EC}_{conc} = kJ/s * 3.600\ s/h * h * g * 1.000 \quad 7.3$$

con EC_{conc} = Energia Consumata per l'impiego delle macchine operatrici per le concimazione, difesa fitosanitaria e diserbi per unità di superficie
kJ/s = potenza assorbita dalla singola attrezzatura e sua conversione in J (considerando l'equivalenza di 1 kWh = 3.600 kWs = 1 Js)
h = ore di esercizio giornaliere
g = giorni di esercizio
1.000 = unità di conversione del J in MJ

il cui valore, sommato al precedente, quantifica l'energia consumata per l'uso e la distribuzione (7.4) di concimi, antiparassitari e diserbi nell'anno e per ettaro.

$$\mathbf{EC}_{conctot} = EC_{conc} + CE_{cad} \quad 7.4$$

con
$EC_{conctot}$ = Energia Consumata totale per concimazioni, trattamenti antiparassitari e diserbi
CE_{cad} = Contenuto Energetico dei mezzi tecnici

[3] Devenuto L – Ragazzoni A., "Terra e Vita", n. 30 , tabella n. 2, pagg. 23-24
[4] La produzione di un kg di azoto equivale al valore energetico di 2,15 lt di gasolio (18500 kcal = 77,4 MJ). Considerando una concimazione pari a 120-140 unità di azoto/ettaro/annue si ottiene un equivalente di gasolio pari a 260-300 litri.
[5] La produzione del fosforo e del potassio è più semplice poiché si basa sull'estrazione di materiali minerali. Per questo motivo, il fabbisogno di energia per ottenere i concimi minerali fosfo-potassici è inferiore, comprendendo solo le spese di estrazione, di raffinazione e di trasporto. Per produrre 1 kg di fosforo (espresso come P2O5) e di potassio (espresso come K2O) sono necessarie, rispettivamente, 3350 (14 MJ) e 2315 kcal (8,9 MJ), pari a 0.39 e 0.27 litri di gasolio

Calcolata così l'energia meccanica necessaria per unità di superficie (ettaro) e per unità di tempo (anno) si ottiene facilmente il dispendio energetico per la coltivazione nell'arco di vita dell'impianto:

$$\mathbf{EC_{BIO} = [\sum_{1}^{n} EC_{ccu} + EC_{irr} + EC_{conctot}] * S.A.U.} \qquad 7.5$$

con EC_{BIO} = energia consumata totale per la coltivazione biomassa nell' nell'arco di vita dell'impianto
S.A.U. = superficie agricola utilizzata

Per il calcolo dell'energia consumata per il trasporto della biomassa, il riferimento è il medesimo utilizzato per il trasporto dei materiali di costruzione (potere calorifico inferiore del gasolio per autotrazione, pari a 36,12 MJ/litro).

$$\mathbf{EC_{tbio}} = [(Q.tà_{bio} / CU) \text{ X Km perc.}] / [\text{Cons. medio}_{mt} \text{ X p.c.i. gasolio}]$$

con EC_{tbio} = Energia Consumata per il trasporto della biomassa per anno
$Q.tà_{bio}$ = quantità della biomassa
CU = carico netto per mezzo di trasporto
Km perc. = chilometraggio dal luogo di produzione e/o stoccaggio della biomassa al luogo di alimentazione dell'impianto
Cm_{mt} = consumo medio dei mezzi trasporto

La sommatoria dell'energia consumata per il trasporto per l'intero arco di vita dell'impianto è data da:

$$\mathbf{EC_{TRASPbio} = \sum_{1}^{n} EC_{tbio}} \qquad 8$$

Il calcolo dell'energia consumata per la demolizione delle opere nonché per il ripristino dell'area può seguire lo schema già proposto per il calcolo dell'esecuzione dei lavori edili (4), pertanto si ha:

$$\mathbf{EC_{mo} = kJ/s \text{ X } 3.600 \text{ s/h X } 8 \text{ h X DL X } 1.000} \qquad 9$$

con EC_{mo} = Energia Consumata dalla macchina operatrice e attrezzature nell'arco di durata dei lavori di demolizione
kJ/s * 3.600 s/h = potenza assorbita della macchina operatrice (normalmente in kWh) e sua conversione in Joule, per un ora di esercizio
8 h = durata giornata lavorativa
DL = durata in giorni dei lavori di demolizione
1.000 = unità di conversione del J in MJ

Per il trasporto dei materiali di risulta vale la formula (3)

$$\mathbf{EC_{tmc} = [(Q.tà_{mc} / CU) * Km \text{ perc.}] / [Cm_{mt} * p.c.i. \text{ gasolio}]} \qquad 10$$

con EC_{tmc} = Energia Consumata per il trasporto dei materiali di costruzione
$Q.tà_{mc}$ = peso del materiale trasportato
CU = carico netto per mezzo di trasporto
Km perc. = chilometraggio dal luogo di produzione e/o stoccaggio dei materiali al luogo di realizzazione dell'investimento
Cm_{mt} = consumo medio dei mezzi trasporto

Per il calcolo dell'Energia Ricavata il riferimento numerico è ottenuto dal calcolo delle quantità di energia elettrica e calorica prodotte dall'impianto (riportata nella scheda tecnica del produttore del cogeneratore), immessa nella rete e al netto dei consumi interni del sistema.

Considerate tutte le grandezze in gioco, e riferite ad un'unità di misura (J) il calcolo dell'indice di sostenibilità è dato dal seguente rapporto:

$$\frac{\sum_{1}^{n} \mathbf{E}_{\text{Ricavata}}}{\sum_{0}^{n} \mathbf{E}_{\text{Investita}}} \qquad 11$$

Dal primo anno all'anno n si considera il valore dell'energia non dissipata dal sistema. Dall'anno zero all'anno "n", anno di completo ripristino dell'area alla situazione ex-ante, si considera il valore dell'energia consumata per mettere in esercizio e esercire l'impianto. Il rapporto di questi due valori consente di calcolare l'indice EROEI.

L'investimento sarà ammissibile con un valore dell'EROEI superiore all'unità (energia ricavata superiore all'energia investita/consumata). Pertanto, per valori dell'EROEI inferiori o uguali all'unità, l'investimento proposto non sarà ammesso a finanziamento.

MISURA/SOTTOMISURA: 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
AZIONE 3 - Realizzazione di impianti per la produzione dell'energia da biomasse

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1 Descrizione generale

Le maggiori difficoltà che l'Europa ha dovuto affrontare in materia di approvvigionamento energetico, hanno dato impulso a nuove strategie in grado di coniugare la sicurezza e il benessere della popolazione con la salvaguardia dell'ambiente.

Il noto "pacchetto clima" (dicembre 2008) ha fissato nuovi e più ambiziosi obiettivi in materia di fonti energetiche rinnovabili. La "tabella di marcia" proposta dalla Commissione prevede di raddoppiare, alla data del 2020, gli obiettivi fissati in precedenza. La nuova Direttiva Europea in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (2009/28/CE) ha fissato per l'Italia un obiettivo pari al 17% per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo di energia al 2020.

I territori rurali possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi comunitari e nazionali, in particolar modo promuovendo le filiere bioenergetiche. La biomassa dedicata e residuale dei processi produttivi agricoli, zootecnici e selvicolturali può rappresentare una concreta occasione per contribuire alla produzione di energia elettrica e termica proveniente sia dal altre fonti rinnovabili sia dalle fonti energetiche fossili.

Nelle aree rurali, soprattutto di montagna, si registra un indebolimento della struttura dei servizi che accentua la fragilità del sistema sociale determinata dal progressivo abbandono e dall'invecchiamento della popolazione. Il sostegno all'avviamento di alcuni servizi essenziali, come appunto la produzione di energia proveniente dallo sfruttamento delle filiere locali, è considerato fondamentale per contribuire a contrastare queste dinamiche e ridare slancio e vitalità alle realtà rurali, ai fini del complessivo miglioramento della qualità della vita di queste aree.

Contestualmente i mutamenti intervenuti nelle zone rurali favoriscono l'orientamento verso la diversificazione delle attività delle imprese agricole. Globalizzazione dei mercati, estrema volatilità dei prezzi delle materie prime agricole e zootecniche spingono fortemente alla diversificazione verso attività non tradizionalmente agricole. Tali attività possono svolgere un ruolo fondamentale per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali nonché contribuire a migliorare l'equilibrio territoriale in termini economici e sociali.

Un percorso particolarmente interessante per le comunità rurali è rappresentato, appunto, dalla produzione e vendita di energia dallo sfruttamento della biomassa, sia essa dedicata che residuale dei processi produttivi. In particolare, la specifica Misura/azione del Programma di Sviluppo Rurale (321/3) prevede la possibilità di finanziare investimenti finalizzati alla agricola realizzazione di impianti di alimentati da biomassa, biogas e syngas, limitatamente a prodotti e servizi non compresi nell'Allegato I del Trattato.

La Misura 321 del PSR si articola su tre azioni, una delle quali, la terza, ha appunto lo scopo di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, base realizzando investimenti, fissi e mobili, finalizzati alla realizzazione di impianti di proprietà pubblica per la produzione e cessione alla popolazione di energia proveniente dalla trasformazione delle biomasse di origine agricola, zootecnica o forestale

1.2 Obiettivi

Obiettivi specifici dell'azione di incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili, sono:

- consolidare lo sviluppo e il potenziamento dell'economia delle zone rurali e contribuire al mantenimento della popolazione rurale attiva in loco valorizzando le risorse endogene locali e stimolando la diversificazione economica;
- favorire la creazione di opportunità di occupazione a favore di inoccupati e di disoccupati, con particolare attenzione al reinserimento lavorativo delle donne;
- promuovere percorsi e strategie innovative nella fornitura di servizi;
- promuovere attività complementari a quella tradizionale agricola;
- diversificare le fonti di approvvigionamento energetico;

Tra gli obiettivi operativi, l'azione ha lo scopo di:

- favorire la nascita e il consolidamento di filiere locali, collegate allo sfruttamento sostenibile delle risorse del territorio;
- incentivare la diffusione di impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili
- garantire nuovi sbocchi di mercato alle biomasse di origine agricola, zootecnica e selvicolturale.

1.3 Ambito territoriale di applicazione

L'attuazione dell'azione riguarda i comuni elencati nell'allegato D al presente provvedimento specificatamente indicati per la misura 321.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1. Soggetti richiedenti

Sono beneficiari della presente azione:

– Enti locali territoriali come definiti dall'articolo 114 della Costituzione Italiana;
– altri Enti pubblici così come definiti dal comma 2 dell'art. 1del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
– altri Enti pubblici così come definiti dalla legge regionale n. 12/2009;
– consorzi tra Enti locali, Enti pubblici nonché tra i primi e i secondi.

2.2. Criteri di ammissibilità

Sono condizioni di accesso alla misura/azione,:

- il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
- la dimostrazione della congruità economico-finanziaria dell'investimento rispetto all'attività svolta (business plan), firmata da un tecnico abilitato nelle materie economico-aziendali.

Per la stesura del *business plan* si suggerisce lo schema proposto al successivo paragrafo 7, ovvero schemi analoghi adottati dagli istituti di credito finanziatori.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1. Tipo di interventi

3.1.1. Interventi

Nell'ambito del presente bando sono ammissibili gli interventi inerenti la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica la cui potenza termica nominale è inferiore o uguale a 1MW[6]

Nell'ambito di tali interventi sono ammissibili ai benefici del presente bando gli investimenti, fissi e mobili, riconducibili allo sfruttamento delle seguenti fonti energetiche rinnovabili: biomasse, biogas così come definite all'articolo 2 del decreto legislatvo 29 dicembre 2003, n, 387.

Sono, altresì, ammissibili gli interventi riconducibli alla produzione di energia dalla combustione di syngas, alle condizioni previste all'allegato X, parte Quinta, sezione 4 del D. lgs. n. 152/2006.

I valori massimi di potenza termica nominale indicati come soglia ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili ai fini del presente bando s'intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.

Nell'ambito degli interventi ammissibili dal presente bando sono previste le seguenti tipologie di investimento:

a) investimenti fissi per la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica;
b) investimenti mobili per la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica.

---

[6] Per il limite fino a 1MW s'intende:

- la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione diretta della biomassa;
- la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione del biogas, della biomassa e del syngas;
- la potenza nominale della caldaia che produce esclusivamente energia termica;
- la potenza elettrica di picco in uscita dal sistema fotovoltaico installato.

3.1.2. Spese ammissibili

Ferme restando le condizioni di ammissibilità previste dagli indirizzi procedurali generali di cui all'allegato A al presente provvedimento, le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi si suddividono in:

1. Spese per la realizzazione di investimenti fissi previsti al punto a) del paragrafo 3.1.1 riguardanti:
2. l'acquisto e/o la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato dalle seguenti fonti rinnovabili: biomasse, biogas, syngas;
3. l'acquisto di impianti di produzione di energia alimentati da biomasse, biogas, syngas;
4. l'acquisto e la realizzazione di manufatti e infrastrutture per l'eventuale collegamento degli impianti di cui al punto precedente alla rete di trasporto dell'energia elettrica;
5. l'acquisto e/o la realizzazione di manufatti e impianti finalizzati alla modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale nonché riattivazione degli investimenti per la produzione di energia.

c) Spese per la realizzazione degli investimenti mobili previsti al punto b) del paragrafo 3.1.1 riguardanti:
   1. l'acquisto di attrezzature nell'ambito degli investimenti di cui al precedente punto a), funzionalmente connessi all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da fonte rinnovabile;
   2. l'acquisto di macchine e attrezzature finalizzati alla modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale nonché riattivazione degli interventi di cui al precedente punto a);

c) Spese per l'acquisto di attrezzature adibite alla lavorazione e trasformazione della biomassa destinata alla produzione di energia.

Le spese generali sono ammesse con le modalità e nei limiti previsti dagli indirizzi procedurali generali , in riferimento ai soli interventi connessi con la produzione di energia.

Per il computo delle spese relative a ciascun investimento fisso il riferimento è il prezzario regionale riferito ai lavori pubblici.

Nel caso una o più voci di spesa non rientrino tra le tipologie previste dal prezzario regionale, il soggetto richiedente è tenuto a presentare idonea documentazione a preventivo di spesa.

3.2. Limiti e condizioni

Con riferimento alla produzione e vendita di energia, possono accedere al presente bando gli interventi che rispettino contestualmente le tre condizioni sotto riportate:

- che prevedono il totale utilizzo, civile o produttivo, dell'energia termica eventualmente prodotta o cogenerata, fatto salvo l'eventuale autoconsumo. In questi casi il soggetto beneficiario dovrà dimostrare l'utilizzo dell'energia termica residuale attraverso la stipula di preliminari di contratto di cessione;
- che prevedono l'installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia compatibile con le norme UNI-EN;
- che dimostrino la piena disponibilità dell'area sede dell'investimento connesso con la produzione e il trasporto dell'energia. Nel caso di terreni in affitto o in fase di preliminare di acquisto, atto di assenso, registrato e trascritto, del legittimo proprietario ovvero atto di costituzione di servitù di elettrodotto.

Relativamente agli interventi di produzione di energia elettrica o di cogenerazione, oltre al rispetto delle condizioni sopra riportate, possono accedere al presente bando esclusivamente gli impianti in possesso dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 387 e successive disposizioni, normative e amministrative, nazionali e/o regionali ovvero gli impianti che sono oggetto di avvio di procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio e che presentino il titolo abilitativo entro il termine ultimo specificato al successivo paragrafo 6.1.

Relativamente agli interventi di produzione di energia termica, oltre al rispetto delle condizioni sopra riportate, possono accedere al presente bando esclusivamente gli impianti in possesso dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi delle vigenti disposizioni normative e amministrative ovvero gli impianti che sono oggetto di avvio di procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio e che presentino il titolo abilitativo entro il termine ultimo specificato al successivo paragrafo 6.1.

Sono, in tutti i casi, esclusi dal presente bando:

- gli interventi che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (biomassa classificabile come rifiuto).
- le spese relative a scambiatori di calore per l'eventuale allaccio alle singole utenze.

- gli interventi il cui valore attuale netto (vedi paragrafo 7 – Allegati tecnici), senza contributo, non risulti positivo nel periodo compreso tra il 4° ed il 15° anno, compresi;
- gli interventi per la produzione di energia il cui "indicatore di sostenibilità", espresso in termini di EROEI (Energy Return On Energy Investment), calcolato secondo il metodo approvato con decisione CE n. 1037 del 24/02/2009, sia inferiore o uguale all'unità.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

In relazione agli obiettivi e alle priorità generali definite per la presente misura, viene prevista la ripartizione delle risorse disponibili secondo quanto previsto dal successivo capitolo 5.

In sede di approvazione delle domande, potranno essere previste le necessarie compensazioni tra le quote assegnate alle aree di intervento, qualora parte delle risorse disponibili nell'ambito di un'area risultassero inutilizzabili per carenza di domande ammissibili, fino all'esaurimento dei fondi complessivamente disponibili.

L'importo a bando per la presente azione è pari a 3.000.000,00 di euro.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

Ai sensi della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, di cui alla Comunicazione 2008/C 82/01, sono considerati ammissibili i soli costi d'investimento supplementari ("sovraccosti") necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale. In particolare, nel campo delle energie rinnovabili i costi d'investimento ammissibili corrispondono ai "sovraccosti" sostenuti dai soggetti beneficiari rispetto a quelli inerenti ad un impianto di produzione di energia alimentato da fonti fossili e avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia.

Ai fini di cui sopra, per il metodo di calcolo dei "sovraccosti" il riferimento è al metodo approvato con decisione CE n. 1037 del 24/02/2009 - aiuto di Stato n. 727/2007 – Italia, allegato al presente bando.

Agli interventi previsti dalla presente misura/azione si applicano i seguenti livelli di aiuto:

Condizioni di accesso	Aree rurali C	Aree B1
Assenza di altri contributi pubblici (*)	60% del sovraccosto	50% del sovraccosto
Presenza di altri contributi pubblici (*)	40% del sovraccosto	30% del sovraccosto

(*) Contributi di natura nazionale, regionale o locale.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

In tutti i casi, l'importo massimo del "sovraccosto" ammissibile, di cui al capoverso 4.2 precedente, non deve superare:

- 2.000.000,00 euro, quando trattasi di enti locale o loro consorzi;
- 1.200.000,00 euro, quando trattasi di altri enti pubblici, loro consorzi ovvero consorzi tra enti locali e altri enti pubblici.

4.4 Termini e scadenze

I termini massimi per la realizzazione degli investimenti ammessi, a decorrere dalla data di concessione al beneficio, sono i seguenti:

c) sei mesi per la realizzazione e messa in esercizio degli investimenti mobili;
d) dodici mesi per la realizzazione di investimenti fissi.

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente tipologie annoverabili nelle lettere a) e b), il termine per la realizzazione degli investimenti è quello previsto dalla lettera b).

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

Le domande ed i progetti vengono valutati sulla base dei relativi elementi di priorità e preferenza, ai fini dell'attribuzione del punteggio necessario per l'ammissione alla graduatoria finale.

Per garantire la prevalenza della realizzazione degli interventi ai territori ubicati nelle aree C, l'attribuzione del punteggio a ciascuna domanda avverrà sulla base di due graduatorie distinte:

- domande che prevedono la realizzazione degli interventi nella aree C;
- domande che prevedono la realizzazione degli interventi nelle aree B.

Agli interventi realizzati nelle aree C sono assegnate il 60 % delle risorse previste dal presente bando.

A tale scopo, vengono individuati gli elementi/fattori di priorità e preferenza di seguito descritti. Sulla base di tali elementi viene attribuito a ciascun progetto il punteggio finale.

Elementi di priorità per graduatoria nelle "Aree C"			
N	DESCRIZIONE	INDICATORE	PUNTI
1	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica che prevedono la sostituzione di impianti alimentati da fonti energetiche fossili	Aree classificate dalla vigente legislazione come parchi, nazionali e regionali, oasi di protezione e siti Natura 2000	100
2	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende agricole in classe OTE 4, 5, 6 e 7, alimentati per almeno il 10 % di s.s. da biomassa di origine animale (materie fecali/effluenti)	Realizzazione "opere fredde" in grado di ridurre almeno il 60 % dell'azoto contenuto nella biomassa	80
3	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende agricole in classe OTE 8, alimentati per almeno il 10 % di s.s. da biomassa di origine animale (materie fecali/effluenti)	Realizzazione di "opere fredde" in grado di ridurre almeno il 60 % dell'azoto contenuto nella biomassa	60
4	Dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della progressiva sostenibilità del servizio, a regime o, comunque, nel medio periodo	VAN positivo entro il terzo anno di esercizio	50
5	Indice EROEI	valore > 6	20
6	Investimenti per la produzione di energia termica finalizzati al riscaldamento degli edifici pubblici	Edifici di proprietà o in uso, per l'intera durata dell'investimento, a Enti locali o Amministrazioni pubbliche statali	15
7	Investimenti che comprendono l'*upgrading* del biogas e successiva vendita del biometano	Sottoscrizione di un contratto per la fornitura del biometano destinato ad alimentare il parco autovetture di una società addetta al servizio di trasporto pubblico	15
8	Investimenti che comprendono l'*upgrading* del biogas e successiva vendita del biometano	Sottoscrizione di un contratto di cessione del biometano nella rete di distribuzione del gas ad uso civile e produttivo	10

Elementi di priorità per graduatoria nelle "Aree B"			
N	DESCRIZIONE	INDICATORE	PUNTI
1	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica che prevedono la sostituzione di impianti alimentati da fonti energetiche fossili	Aree classificate dalla vigente legislazione come parchi, nazionali e regionali, oasi di protezione e siti Natura 2000	100
2	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende agricole in classe OTE 4, 5, 6 e 7, alimentati per almeno il 10 % di s.s. da biomassa di origine animale (effluente)	Realizzazione di "opere fredde" in grado di ridurre almeno il 60 % dell'azoto contenuto nella biomassa	80
3	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende	Realizzazione di "opere fredde" in grado di ridurre almeno il 60 % dell'azoto contenuto	60

	agricole in classe OTE 8, alimentati per almeno il 10 % di s.s. da biomassa di origine animale (effluente)	nella biomassa	
4	Dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della progressiva sostenibilità del servizio, a regime o, comunque, nel medio periodo	VAN positivo entro il terzo anno di esercizio	50
5	Indice EROEI	Valore > 6	20
6	Investimenti per la produzione di energia termica finalizzati al riscaldamento degli edifici pubblici	Edifici di proprietà o in uso, per l'intera durata dell'investimento, a Enti locali o Amministrazioni pubbliche statali	15
7	Investimenti che comprendono l'*upgrading* del biogas e successiva vendita del biometano	Sottoscrizione di un contratto per la fornitura del biometano destinato ad alimentare il parco autovetture di una società addetta al servizio di trasporto pubblico	15
8	Investimenti che comprendono l'*upgrading* del biogas e successiva vendita del biometano	Sottoscrizione di un contratto di cessione del biometano nella rete di distribuzione del gas ad uso civile e produttivo	10

Relativamente agli interventi realizzati in aree sensibili dal punto di vista ambientale e naturalistico, il relativo punteggio è attribuibile ai soli impianti che producono energia elettrica e/o termica in grado di sostituire completamente l'energia utilizzata dall'amministrazione proveniente da fonti fossili.

La priorità attribuita agli interventi di produzione di energia dalla trasformazione della biomassa che ottengono un valore dell'indice di sostenibilità energetica (EROEI, "ritorno energetico dell'investimento energetico") è accordata ai progetti che allegano un calcolo dell'indice secondo il metodo approvato con decisione CE n. 1037 del 24 febbraio 2009.

Il punteggio attribuito agli interventi dedicati riscaldamento degli edifici pubblici può essere attribuito alla domanda che allega un contratto registrato, o suo preliminare, per la fornitura di tutta l'energia termica ottenuta, fatto salvo l'eventuale autoconsumo. Il contratto, o suo preliminare, deve precisare natura e ubicazione catastale dell'edificio pubblico, nonché quantità di energia media utilizzata, su base giornaliera e annua, e la quantità di fonte fossile sostituita.

Il punteggio attribuito agli investimenti che comprendono l'*upgrading* del biogas e successiva vendita del biometano per alimentare il parco automezzi pubblici può essere assegnato solo in presenza di contratti di fornitura, opportunamente registrati, con la Società di gestione del servizio trasporto pubblico. Il contratto deve precisare la quantità di biometano fornita.

Il punteggio attribuito agli investimenti che comprendono l'*upgrading* del biogas e successiva vendita del biometano alla rete di distribuzione del gas può essere assegnato solo in presenza di contratti, opportunamente registrati, con la Società di gestione della rete. Il contratto deve precisare la quantità di biometano fornita

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio è assegnata la preferenza agli interventi realizzati da enti locali e loro consorzi.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1. Documentazione specifica da presentare in allegato alla domanda di aiuto

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
   a. il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda*;*

b. la disponibilità, dell'area sede dell'impianto e delle opere ed infrastrutture oggetto della domanda;
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
5. business plan, con perizia tecnica a firma di un professionista abilitato, redatto sullo schema proposto in allegato al presente;
6. Valore Attuale Netto (VAN) dell'intervento, redatto sullo schema proposto in allegato al presente;
7. indice di sostenibilità (EROEI) redatto sullo schema proposto in allegato al presente;
8. dichiarazione relativa alla richiesta di accesso all'aiuto al funzionamento dell'impianto alimentato da fonti energetiche rinnovabili (Certificato Verde, Tariffa Omnicomprensiva);
9. computo metrico estimativo analitico redatto utilizzando il prezzario regionale riferito ai lavori pubblici, unitamente agli atti progettuali;
10. titolo abilitativo (permesso di costruire, autorizzazione unica) alla costruzione e esercizio dell'impianto o, in alternativa, la richiesta di rilascio del medesimo;
11. in alternativa al precedente punto, Denuncia di Inizio Attività riportante la data di ricezione della medesima da parte dell'Amministrazione pubblica competente;
12. scheda tecnica del sistema di contabilizzazione dell'energia;
13. scheda tecnica cogeneratore di energia (motore + alternatore);
14. copia del contratto di vendita dell'energia termica prodotta ceduta;
15. relazione di valutazione incidenza ambientale del progetto, laddove prevista ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa;
16. tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;
17. progetto dell'intervento redatto ai sensi delle disposizioni amministrative vigenti;
18. per gli impianti soggetti a Denuncia di Inizio Attività, progetto dell'intervento comprendente relazione tecnico-illustrativa, elaborati grafici a supporto delle opere da realizzare, eventuali pareri, nulla-osta o altre autorizzazioni utili alla costruzione e messa in esercizio dell'impianto;
19. contratto o convenzione, regolarmente registrati, in grado di dimostrare che le modalità di approvvigionamento della biomassa sono coerenti con la durata in esercizio dell'impianto di produzione di energia;
20. copia della deliberazione dell'organo che approva la presentazione della domanda.

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11, 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19. e 20. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della medesima.

La documentazione di cui al punto 10., se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i 60 giorni successivi alla chiusura dei termini, fatto salvo che comunque in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Analogamente per il documento previsto al punto 11., entro il medesimo termine di 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda, deve essere presentata una dichiarazione attestante il superamento dei termini per l'eventuale comunicazione di diniego da parte dell'Amministrazione pubblica competente ovvero il parere negativo della medesima Amministrazione.

Relativamente ai documenti indicati ai punti 14. e 19., la scadenza ultima per la loro presentazione è uniformata ai termini precedentemente indicati (60 giorni), fatto salvo che alla domanda dovrà essere comunque allegata un dichiarazione d'intenti tra le parti che andranno in seguito a perfezionare i contratti richiesti.

Ai fini delle determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 4. dovrà contenere:

- relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, relativa alle "opere fredde" di progetto, con particolare riferimento ai flussi di massa relativi all'azoto e alle biomasse impiegate;
- dichiarazione a supporto della sostituzione della fonte energetica fossile con quella rinnovabile, espressa nell'unità di misura internazionale;
- calcolo dell'indice di sostenibilità EROEI redatto sullo schema proposto, a firma di un tecnico abilitato in materie ingegneristiche o equipollenti;

- contratti di fornitura, o loro preliminari, per la fornitura del biometano, nel caso incorrano le condizioni specifiche di priorità previste.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuale autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie, ecc.);
5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare, ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. ALLEGATI TECNICI

DEFINIZIONI

Ai fini degli interventi, vengono assunti i seguenti riferimenti, fatto salvo quanto diversamente specificato al presente bando:

i. fonti energetiche rinnovabili (FER): secondo la definizione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in attuazione alla Direttiva 2001/77/CE.

ii. biomassa combustibile: biomassa elencata all'Allegato X alla parte V (Sezione 4 di Parte II ("Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo") di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" rientrante tra le seguenti tipologie:
   - Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
   - Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
   - Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale o da potatura;
   - Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segature, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli non contaminati da inquinanti;
   - Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli;
   - Le vinacce vergini nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione.

iii. biomassa sottoposta a fermentazione anaerobica: la biomassa di cui al punto ii., nonché gli effluenti di allevamento, palabili o non palabili, provenienti dalla medesima azienda utilizzatrice, ai sensi della DGR nn. 2495/2006 e 2439/2007;

iv. materie fecali ai fini della produzione di energia: biomassa disciplinata dalla deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 2009, n. 2272;

v. impianti a biogas: impianti alimentati a biogas le cui caratteristiche sono elencate all'Allegato X alla parte V (Sezione 6 di Parte II ("Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo") di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

vi. impianti di pirogassificazione: impianti in grado di estrarre combustibili gassosi (syngas) impiegabili nella produzione di energia;

vii. syngas: miscela di gas, tra monossido di carbonio (CO) e idrogeno (H_2), con la presenza in quantità variabile anche di metano (CH_4) e anidride carbonica (CO_2);

viii. investimenti fissi: beni immobili per natura e determinazione di legge che non possono essere spostati normalmente da un luogo all'altro senza che venga alterata la loro struttura e destinazione (ad esempio rientrano in questa categoria gli *edifici* e *le altre costruzioni e tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo ovvero* quando sono *saldamente assicurati* alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione);

ix. Investimenti mobili: l'individuazione si effettua per esclusione dai precedenti;

x. impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi: impianti di produzione di energia appartenenti alla medesima persona giuridica e aventi lo stesso punto di connessione alla rete di distribuzione dell'energia.

FAC-SIMILE DI BUSINESS PLAN - Schema esemplificativo per la redazione del piano d'impresa

1) CURRICULUM VITA DEL PROPONENTE O DEI SOCI DELL'IMPRESA

2) DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 DESCRIZIONE ANALITICA DEL PRODOTTO/SERVIZIO

2.2 DATI ECONOMICI DI SINTESI DEL PROGETTO

- Investimenti previsti
- Fatturato complessivo previsto nei primi 3 anni, al lordo e al netto degli incentivi al funzionamento
- Fatturato complessivo previsto nei primi 15/20 anni, al lordo e al netto degli incentivi al funzionamento
- Personale previsto dopo 12 mesi dall'avvio in esercizio

2.3 SOCI

Descrizione della compagine sociale.

2.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Descrivere organigramma azienda.

2.5 PERSONALE

Indicare generalità dei lavoratori assunti, la tipologia di contratto stipulato, le mansioni svolte da ciascuno presso l'impresa.

3) ANALISI DEL MERCATO E STRATEGIE DI MARKETING

3.1 MERCATO DI RIFERIMENTO

Tipologia di prodotti/servizi offerti, evidenziando eventuali aspetti innovativi o di diversificazione della neo-impresa dalla concorrenza, valore globale del mercato esistente in termini di fatturato, potenzialità di crescita del mercato (attrattività del mercato), tipologia di clienti.

3.2 ANALISI DELLA CONCORRENZA

Riferimento al prodotto/servizio offerto ed ai collegati prodotti sostitutivi

3.3 STRATEGIE DI MARKETING

Obiettivi e strategie di inserimento commerciale, attività previste e relativi costi

3.4 STRATEGIE DI SVILUPPO DELL'IMPRESA

Descrizione delle azioni che l'impresa pensa di intraprendere.

4) PIANO OPERATIVO

4.1 ASPETTI PRODUTTIVI

Descrizione del processo produttivo, evidenziando gli aspetti critici, potenzialità produttiva e a regime.

4.2 TECNOLOGIE PRODUTTIVE UTILIZZATE

4.3 STRUTTURA PRODUTTIVA

Macchinari esistenti, capacità produttiva preesistente e prevista, obiettivi di produzione.

4.4 INVESTIMENTI

Investimenti da realizzare e tempi di realizzazione previsti.

4.5 ASPETTI AMBIENTALI

Presenza di elementi volti alla riduzione dell'impatto ambientale, allo smaltimento/riciclaggio dei rifiuti e/o alla riduzione dei consumi energetici e idrici e segnalazione di eventuali certificazioni ambientali (ISO 14000, Emas, etc.) che si intendono conseguire o già conseguite.

4.6 PIANO DI MARKETING

Descrizione delle scelte attinenti le leve di marketing (marketing mix)

- Prodotto/servizio
- Prezzo
- Promozione/pubblicità
- Canali di distribuzione/vendita

4.7 PIANO DELLE VENDITE

Prodotto/servizio	Volume di vendita				Prezzo unitario				Fatturato			
	1° anno	2° anno	…° anno	15° anno	1° anno	2° anno	…° anno	15° anno	1° anno	2° anno	…° anno	15° anno
Energia elettrica												
Energia calorica												
Altri beni (specificare)												
Altri servizi (specificare)												

5) PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

5.1 PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Descrizione degli investimenti da realizzare per classe e tipologia .

Descrizione	Importo investimenti				
Spese investimento (per classe d'intervento prevista dal bando)	1° anno	2° anno	…° anno	15° anno	totale
Totale					

5.2 STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE

ATTIVO		1° anno	2° anno	…° anno	15° anno
Immobilizzazioni	Imm. Immateriali: -Spese di costituzione -Marchi, brevetti, licenze -……. -…….				
	Imm. Materiali: -Fabbricati -Macchinari -Impianti -Automezzi -Computer -…… -……				
	Imm. Finanziarie: -Partecipazioni e titoli -Depositi cauzionali				
	Totale immobilizzazioni				
Attivo circolante	Rimanenze magazzino				
	Crediti verso clienti				
	Crediti verso altri				
	Depositi bancari				
	Denaro e valori in cassa				
	Ratei e risconti attivi				
	Totale attivo circolante				
	Totale attivo				

PASSIVO		1° anno	2° anno	…° anno	15° anno
Patrimonio netto	Capitale				
	Riserve				
	Utili (perdite) a nuovo				
	Totale patrimonio netto				
Passività a medio lungo termine	Mutui: verso banca…… verso banca……				
	Prestiti, obbligazioni				
	Fondo TFR				
	Altri fonti				
	Tot.passività m/l termine				
Passività circolanti	Debiti: - prestiti (a breve) -verso fornitori -verso consociate -tributari -altri				
	Interessi passivi				
	Ratei e risconti passivi				
	Totale passività circolanti				
	Totale passivo				

5.3 Conto Economico Previsionale

	1° anno	2° anno	…° anno	15° anno
Ricavi				
1. Fatturato				
2. Costo del venduto				
a. Scorte iniziali				
b. Acquisti				
c. Costo delle merci disponibili per vendita (a più b)				
d. Scorte finali				
3. Profitto lordo (1 meno 2)				
Costi				
1. Variabili (di vendita/diretti) (da a a h)				
a. pubblicità e marketing				
b. Trasporti				
c. Adempimenti				
d. Confezionamento				
e. Provvigioni/retribuzioni				
f. Viaggi				
g. Spese varie di vendita				
h. Deprezzamento (prodotti/servizi)				

2. Fissi (amministrativi/indiretti)				
a. Assicurazioni				
b. Licenze e permessi				
c. Stipendi del personale d'ufficio				
d. Locazioni				
e. Amministrazione finanziaria				
f. Servizi				
g. Altre spese generali				
h. Ammortamento (attrezzature d'ufficio)				
Totale costi d'esercizio (variabili + fissi)				
Profitto operativo (prof lordo meno costi)				
Altre entrate (interessi)				
Altre uscite (interessi) [7]				
Profitto (perdita) prima delle imposte				
Imposte				
Profitto (perdita) dopo le imposte				

5.4 PROSPETTO DEGLI IMPIEGHI DI CASSA (denaro in uscita dall'azienda)

	1° anno	2° anno	…° anno	15° anno	**Totale**
8. Costi di avviamento Licenza Iscrizione al registro delle società Onorari legali Altri costi di avviamento ……..					
9. Acquisti di scorte Esborsi per acquisto di merci da rivendere					
10. Costi variabili (di vendita/diretti) Pubblicità/marketing Trasporti Adempimenti Confezionamento Provvigioni/retribuzioni venditori Viaggi Varie					
Totale spese di vendita					
11. Costi fissi (amministrativi/diretti) Amministrazione finanziaria Assicurazioni Licenze e permessi Stipendi del personale d'ufficio Locazioni Servizi Varie					
Totale costi di esercizio					

[7] Specificare l'istituto di credito, il tasso e la natura degli interessi (interessi su mutui, su scoperti di c/c a breve, su altri debiti)

12. Attività (acquisti a lungo termine) Esborso di contante nel periodo					
13. Passività Esborso di contante per estinzione debiti, prestiti e/o conto creditori: 13.1 Mutui verso……(*specifi - care istituto di credio e tipologia di mutuo*) 13.2 Mutui verso……(*specifi - care istituto di credio e tipologia di mutuo*) ……..					
14. Emolumenti Prelevamenti della proprietà					
TOTALE IMPIEGHI DI CASSA					

5.5 PROSPETTO DELLE FONTI DI CASSA (denaro in entrata nell'azienda)

	1° anno	2° anno	…° anno	15° anno	**Totale**
7. Disponibilità liquide					
8. Fatturato (ricavi) Ricavi di vendita Ricavi di servizi Acconti su vendite/servizi Riscossione conto debitori					
9. Entrate varie Interessi attivi Rimborso di prestiti					
10. Vendita di attività a lungo termine					
11. Passività Fondo prestiti (da ricevere nel periodo da istituti di credito, finanziarie, ecc.) 11.1 Mutuo ……. 11.2 Mutuo……..					
12. Capitale proprio Investimenti del proprietario (impresa individuale, società di persone) Capitale di apporto (società di capitali) Vendita di azioni/quote (società di capitali) Capitale di rischio					
Totale disponibilità di cassa					
C. escluse le vendite **D.** incluse le vendite					

5.6 BREAK EVEN ANALYSIS

Determinazione del punto di pareggio tra costi totali e ricavi di vendita.

BEP= CF / [1- (CV/RICAVI)]
BEP= Break even point
CF= Costi fissi
CV= Costi variabili

VALUTAZIONE CONGRUITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'INVESTIMENTO

La valutazione della congruità economico-finanziaria dell'investimento deve avvenire attraverso l'analisi annuale del flusso finanziario (business plan) con estrazione perlomeno del principale indice finanziario (VAN = Valore Attuale Netto) al netto ed al lordo del contributo di cui al presente bando. Nell'analisi annuale del flusso deve essere computato anche il costo dell'energia elettrica consumata dall'impianto.

Per la formula di calcolo del VAN il riferimento è il seguente:

$$VAN = \sum_{i=1}^{n} \frac{\text{Valori}}{(1+r)^{i}}$$

$$\text{VAN} = \text{- Valore investimento} + \left(\frac{\text{Ric. + Perd. 1}}{(1+r)^{1}} + \frac{\text{Ric. + Perd. 2}}{(1+r)^{2}} + \frac{\text{Ric. + Perd. 3}}{(1+r)^{3}} + \ldots \right)$$

Valore investimento = importo dell'investimento iniziale
Ric. = ricavi alla fine dell'anno considerato
Perd. = spese alla fine dell'anno considerato
r = tasso di attualizzazione

Nel caso di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse dovrà essere considerato obbligatoriamente una durata media dell'investimento pari a 15 anni, viceversa per gli impianti fotovoltaici deve essere considerata una durata media dell'investimento pari a 20 anni. Tale valore è assunto in relazione alla vita media degli impianti di cui al presente bando.

Quale orientamento per la scelta del saggio di attualizzazione da utilizzare si consideri quello praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti (tasso fisso) per investimenti di pari durata nel periodo considerato.

In caso di cogenerazione il valore dei certificati verdi dovrà essere conteggiato nel business plan.

L'elaborato tecnico dovrà essere firmato da un tecnico abilitato nelle materie economico e economico-aziendali.

SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI DI COMBUSTIONE DIRETTA DELLA BIOMASSA, DI COMBUSTIONE DEL BIOGAS E DEL SYNGAS

Impianti di produzione di energia

Ai fini dei requisiti tecnici e costruttivi degli impianti il riferimento è il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i..

Il rendimento energetico della caldaia ovvero del cogeneratore, desumibile dalla scheda tecnica rilasciata dalla ditta costruttrice dovrà essere superiore all'85%.

Ai fini del calcolo della conversione energetica delle biomassa è necessario fare riferimento alla resa energetica del biocombustibile espressa in kWh per unità di misura (kg o m^3) sulla sostanza secca (p.c.i. su s.s.).

SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOGAS

Fatti salvi i requisiti e le limitazioni previste nel decreto legislativo n. 152/2006, ai fini della classificazione, dei requisiti, regole per la costruzione, l'offerta, l'ordinazione e il collaudo, il riferimento è alle norme ISO-UNI vigenti.

Ai fini del calcolo delle rese in biogas della biomassa avviata a fermentazione anaerobica, è necessario calcolare i metri cubi di biogas per unità di solido volatile (frazione della sostanza secca costituita da sostanza organica) in riferimento alla specifica biomassa.

CALCOLO INDICE DI SOSTENIBILITA' – EROEI

L'indice di sostenibilità EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia Ritorno Energetico sull'Investimento Energetico) è il risultato del rapporto tra la somma delle energie, espresso nell'unità di

misura del Sistema Internazionale, che un impianto produrrà durante il suo esercizio (Energia Ricavata) e la sommatoria delle quantità energie che sono necessarie per costruire, esercire e poi smantellare l'impianto (Energia Investita o Energia Consumata).
Dal rapporto di queste grandezze energetiche –quindi tra output e input energetico- si ottiene un valore in grado di esprimere la quantità di energia spesa e ricavata dell'investimento. Un valore del rapporto superiore all'unità informa che l'investimento in esame genera una quantità di energia superiore a quella che è stata necessaria per realizzarlo e mantenerlo in esercizio; mentre un valore dell'indice inferiore o uguale all'unità manifesta un risultato negativo dell'investimento.
L'indice dovrà essere elaborato da un tecnico abilitato in materie ingegneristiche o equipollenti.

Il calcolo dell'indice EROEI ha lo scopo di mettere a confronto i contributi energetici provenienti da tutte le sorgenti inerenti con l'investimento specifico, a partire dalla sua costruzione sino alla demolizione e messa in pristino dell'area. Questo approccio è conosciuto anche come "analisi di ciclo di vita" (Life Cycle Analysis, LCA), il cui metodo di studio è puntualmente previsto nell'ambito dell'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO).

L'indice di sostenibilità è dato dal seguente rapporto:

$$\mathbf{EROEI} = \frac{\sum_{1}^{n} \mathbf{E}_{\mathbf{Ricavata}}}{\sum_{1}^{n} \mathbf{E}_{\mathbf{Investita}}} \qquad 1$$

considerando, dall'anno zero all'ennesima annualità (anno di demolizione e pristino ex ante dell'area) la:

$\sum \mathbf{E}_{\mathbf{Ricavata}}$ = sommatoria della quantità di energia generata dall'opera/impianto

$\sum \mathbf{E}_{\mathbf{Investita}}$ = sommatoria della quantità di energia che è necessaria per costruire, esercire e demolire/smantellare l'opera/impianto

Tra le **Energie Investite** (di seguito anche energia consumata) il metodo tiene conto dell'energia consumata per:
- la costruzione dell'impianto, compresi i trasporti;
- il funzionamento delle apparecchiature connesse all'impianto;
- la produzione e il trasporto delle biomasse;
- la demolizione dell'impianto.

Tra le **Energie Ricavate** si dovrà tener conto della sola energia effettivamente prodotta e utilizzata fuori dal "sistema", ossia:
- dell'energia elettrica ceduta alla rete (al netto degli autoconsumi del "sistema");
- dell'energia termica ceduta a utenze esterne all'impianto (al netto degli autoconsumi del "sistema").

Il calcolo dell'indice EROEI parte da una minuziosa descrizione dell'impianto e delle sue componenti.

Considerando il caso specifico di un impianto per la produzione di energia (elettrica e/o calorica) alimentato dalla biomassa, si dovranno considerare altre sottofasi inerenti il calcolo dell'Energia Investita:
A) Costruzione dell'impianto:
- energia consumata per la produzione di materiali edili (mattoni, calcestruzzo, ecc);
- contenuto energetico di alcuni materiali utili alla costruzione (ad esempio acciaio, ferro);
- energia consumata per il trasporto dei materiali;
- energia consumata per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'impianto (tempi di lavoro opere civili e macchinari impiegati);
- contenuto energetico dei materiali costituenti il cogeneratore e le apparecchiature.

B) Funzionamento delle apparecchiature:
- potenza assorbita per il funzionamento delle singole apparecchiature.

C) Produzione di biomasse:

- energia consumata per singolo intervento colturale (lavorazioni del terreno –aratura, erpicatura, concimazione, diserbo pre-emergenza, semina, rullatura, diserbo post-emergenza, concimazione, sarchiatura, diserbo-, difesa fitosanitaria, irrigazione, raccolta, trattamento –trinciatura-);
- contenuto energetico dei mezzi tecnici (concimi, trattamenti antiparassitari e diserbi);

D) Trasporto delle biomasse:

- energia consumata per il trasporto.

E) Demolizione impianto:

- energia consumata per i lavori di demolizione necessari alla realizzazione dell'impianto (tempi di lavoro opere civili e macchinari/attrezzature impiegati);
- energia consumata per il trasporto e lo stoccaggio dei materiali di risulta;
- energia consumata per il recupero allo stato ex-ante dell'area.

I riferimenti energetici per ciascuna fase e sottofase dovranno essere supportati da dati bibliografici ufficiali ovvero da schede tecniche dei materiali e apparecchiature utilizzate. La relazione tecnica del calcolo dell'indice di sostenibilità dovrà essere sottoscritta da tecnico abilitato nelle materie ingegneristiche o equipollenti.

Per il calcolo dell'energia consumata inerente la produzione di materiali edili un possibile riferimento sono i contenuti energetici di ciascun materiale. Tale valore medio è desumibile dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD - Environmental Product Declaration). La EPD è sviluppata in applicazione della norma UNI ISO 14025:2006 (Etichetta Ecologica di Tipo III) e rappresenta uno strumento per comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili relative alla prestazione ambientale di prodotti e servizi. Le prestazioni ambientali dei prodotti/servizi riportate nella EPD devono basarsi sull´analisi del ciclo di vita mediante utilizzo del Life Cycle Assessment (LCA) in accordo con le norme della serie ISO 14040, fondamento metodologico da cui scaturisce l'oggettività delle informazioni fornite.

$$\mathbf{EC_{me} = Q.tà_{me} * CE_{me}} \qquad 2$$

con EC_{me} = Energia Consumata produzione materiali edili
CE_{me} = Contenuto Energetico materiali di costruzione

Per il calcestruzzo, ad esempio, alcune ditte produttrici riportano un ammontare delle risorse energetiche consumate pari a 1.900 MJ/mc. Per l'acciaio, alcuni riferimenti scientifici, riportano un valore medio, calcolato secondo la metodologia EPD, pari a 9.000 MJ/tonn. Per ciascun prodotto –e servizio- la metodologia EPD calcola le risorse energetiche consumate per la sua produzione e, quindi in altre parole, il suo contenuto energetico. Dal prodotto del Contenuto energetico per la quantità impiegata nella costruzione si ottiene il valore dell'Energia Consumata a impianto pronto per il collaudo.

Per il calcolo dell'energia consumata per il trasporto dei materiali edili è utile conoscere il potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato per il trasporto. Ad esempio il p.c.i. del gasolio per autotrazione risulta pari a 36,12 MJ/litro.

$$\mathbf{EC_{tmc} = [(Q.tà_{mc} / CU) * Km\ percorsi] / [Cm_{mt} * p.c.i.\ gasolio]} \qquad 3$$

con EC_{tmc} = Energia Consumata per il trasporto dei materiali di costruzione
$Q.tà_{mc}$ = peso del materiale trasportato
CU = carico netto per mezzo di trasporto
Km percorsi = chilometraggio dal luogo di produzione e/o stoccaggio dei materiali al luogo di realizzazione dell'investimento
Cm_{mt} = consumo medio dei mezzi trasporto

Per il calcolo dell'energia consumata per l'esecuzione dei lavori edili si devono stimare numero macchine e attrezzature, potenze assorbite attrezzature dalle medesime e durata dei lavori.

$$\mathbf{EC_{ma} = kJ/s * 3.600\ s/h * 8\ h * DL * 1.000} \qquad 4$$

con EC_{ma} = Energia Consumata della singola macchina e attrezzatura nell'arco di durata dei lavori di costruzione
kJ/s * 3.600 s/h = potenza assorbita della macchina operatrice (normalmente in

kWh) e sua conversione in Joule, per un ora di esercizio
8 h = durata giornata lavorativa
DL = n. giorni durata lavori
1.000 = unità di conversione del J in MJ

Il tutto considerato che, per il SI, il kWh è uguale a 3.600.000 J (3.600 kJ) ne consegue che per ciascun secondo di esercizio dell'attrezzatura/macchina la potenza è uguale a:

$$1 \text{ kWh} = 3.600 \text{ kJ} = 1 \text{ kJ/sec}$$

essendo un ora composta da 3.600 secondi.

Per il calcolo di tale energia investita in fase di costruzione non si è tenuto conto di altri materiali impiegati durante i lavori (plastiche, guaine, armature di legno, ecc) in quanto, la medesima, rappresenta una quantità energetica irrilevante.

Per il calcolo del contenuto energetico degli impianti (cogeneratore, infrastrutture elettriche e per il trasporto del calore) può essere fatto un discorso analogo per il calcolo, già visto, dell'energia consumata per la produzione di materiali edili e per la loro posa.
Con riferimento all'EPD dello specifico impianto ovvero alle risorse energetiche necessarie per costruirlo (esempio acciaio) è possibile quantificare l'energia consumata. In mancanza del primo dato, l'energia consumata, ad esempio, per il cogeneratore è data dal seguente prodotto:

$$\mathbf{EC_{imp} = Q.tà_{mc} * CE_{mc}} \qquad 5$$

con EC_{imp} = Energia Consumata dall'impianto/infrastrutture
$Q.tà_{mc}$ = quantità del materiale costituente l'impianto/infrastrutture
CE_{mc} = Contenuto Energetico dello specifico materiale costituente l'impianto/infrastrutture

Per i lavori di posa del cogeneratore e delle altre eventuali infrastrutture, il metodo di calcolo è quello riportato alla formula n. 4.

Per il calcolo dell'energia consumata per il funzionamento delle attrezzature si dovrà seguire un ragionamento analogo fatto per il calcolo dell'Energia Consumata delle macchine operatrici e attrezzature necessarie per la preparazione dell'area e la costruzione delle opere. Si tratta di macchine operatrici e attrezzature necessarie per la lavorazione, trattamento e trasporto all'interno dell'area dell'impianto della biomassa utile ad alimentare l'impianto (trituratrici, trattrici, pale meccaniche, tramogge, pompe, ecc)

$$EC_{att} = \text{kJ/s} * 3.600 \text{ s/h} * h * g * 1.000$$

con EC_{att} = Energia Consumata per l'uso delle attrezzature nell'anno
kJ/s = potenza assorbita dalla singola attrezzatura e sua conversione in J (considerando l'equivalenza di 1 kWh = 3.600 kWs = 1 Js)
h = ore di esercizio giornaliere
g = giorni di esercizio all'anno
1.000 = unità di conversione del J in MJ

Calcolata l'energia meccanica necessaria per unità di tempo (l'anno) si ottiene facilmente il dispendio energetico il funzionamento delle attrezzature nell'arco di vita dell'impianto:

$$\mathbf{EC_{ATT} = \sum_{1}^{n} EC_{att}} \qquad 6$$

con EC_{ATT} = energia consumata totale per il funzionamento delle attrezzature nell'arco di vita dell'impianto (enensimo anno)

Per il calcolo dell'energia consumata per la produzione delle biomasse è necessario partire dall'elenco di operazioni colturali necessarie la coltivazione di ciascuna biomassa utile ad alimentare l'impianto, dalla

potenza assorbita della macchine operatrici per eseguire le medesime operazioni, dal calcolo dei tempi di lavoro rapportati all'unità di superficie, per singola coltura. Da questi dati di partenza, la formula di calcolo è la seguente:

$$\mathbf{EC}_{ccu} = kJ/s * 3.600\ s/h * h * g * 1.000 \qquad 7.1$$

con EC_{ccu} = Energia Consumata per singola cura colturale nell'arco dell'anno per unità di superficie (ettaro)
kJ/s = potenza assorbita dalla singola macchina per la "ennesima" lavorazione colturale e sua conversione in J
h = ore macchina per unità di superficie
g = giorni di lavoro all'anno
1.000 = unità di conversione del J in MJ

Per il calcolo dell'energia consumata per l'eventuale irrigazione di soccorso il metodo può essere mutuato calcolando le ore di esercizio della macchina o attrezzatura necessaria alla distribuzione dell'acqua. Quindi:

$$\mathbf{EC}_{irr} = kJ/s * 3.600\ s/h * h * g * 1.000 \qquad 7.2$$

Per il calcolo dell'energia consumata per concimi, antiparassitari e diserbi è necessario computare due variabili energetiche:
- contenuto energetico dei singoli mezzi tecnici usati in agricoltura (**CE_{cad}**);
- la spesa energetica per il loro impiego.

Il primo dato è desumibile dalla bibliografia di settore. Ad esempio (Soltner, 1995 -Les grandes productions végétales. Sciences et techniques agricoles, Sainte-Gemmes-sur-Loire) possiamo dire che per la produzione di 1 Kg di azoto sono necessarie 18.500 kcal ad ettaro, pari a 77.330 kJ. In media il contenuto energetico di tutti i mezzi chimici utilizzati per la coltivazione delle biomasse varia, mediamente a seconda delle tecniche colturali adottate tra i 10.000-15.000 MJ/ettaro/anno [8]. Tale contenuto energetico risulta pari a 280 litri di gasolio per la sola concimazione azotata [9], mentre inferiore è per gli altri tipi di apporti chimici [10]. Tali valori, comunque, possono essere individuati, prodotto per prodotto, dalla scheda EPD specifica.
La spesa energetica per il loro impiego è data dalla formula già utilizzata:

$$\mathbf{EC}_{conc} = kJ/s * 3.600\ s/h * h * g * 1.000 \qquad 7.3$$

con EC_{conc} = Energia Consumata per l'impiego delle macchine operatrici per le concimazione, difesa fitosanitaria e diserbi per unità di superficie
kJ/s = potenza assorbita dalla singola attrezzatura e sua conversione in J (considerando l'equivalenza di 1 kWh = 3.600 kWs = 1 Js)
h = ore di esercizio giornaliere
g = giorni di esercizio
1.000 = unità di conversione del J in MJ

il cui valore, sommato al precedente, quantifica l'energia consumata per l'uso e la distribuzione (7.4) di concimi, antiparassitari e diserbi nell'anno e per ettaro.

$$\mathbf{EC}_{conctot} = EC_{conc} + CE_{cad} \qquad 7.4$$

con

[8] Devenuto L – Ragazzoni A., "Terra e Vita", n. 30 , tabella n. 2, pagg. 23-24
[9] La produzione di un kg di azoto equivale al valore energetico di 2,15 lt di gasolio (18500 kcal = 77,4 MJ). Considerando una concimazione pari a 120-140 unità di azoto/ettaro/annue si ottiene un equivalente di gasolio pari a 260-300 litri.
[10] La produzione del fosforo e del potassio è più semplice poiché si basa sull'estrazione di materiali minerali. Per questo motivo, il fabbisogno di energia per ottenere i concimi minerali fosfo-potassici è inferiore, comprendendo solo le spese di estrazione, di raffinazione e di trasporto. Per produrre 1 kg di fosforo (espresso come P2O5) e di potassio (espresso come K2O) sono necessarie, rispettivamente, 3350 (14 MJ) e 2315 kcal (8,9 MJ), pari a 0.39 e 0.27 litri di gasolio

$EC_{conctot}$ = Energia Consumata totale per concimazioni, trattamenti antiparassitari e diserbi
CE_{cad} = Contenuto Energetico dei mezzi tecnici

Calcolata così l'energia meccanica necessaria per unità di superficie (ettaro) e per unità di tempo (anno) si ottiene facilmente il dispendio energetico per la coltivazione nell'arco di vita dell'impianto:

$$\mathbf{EC_{BIO} = [\sum_{1}^{n} EC_{ccu} + EC_{irr} + EC_{conctot}] * S.A.U.} \qquad 7.5$$

con EC_{BIO} = energia consumata totale per la coltivazione biomassa nell' nell'arco di vita dell'impianto
S.A.U. = superficie agricola utilizzata

Per il calcolo dell'energia consumata per il trasporto della biomassa, il riferimento è il medesimo utilizzato per il trasporto dei materiali di costruzione (potere calorifico inferiore del gasolio per autotrazione, pari a 36,12 MJ/litro).

$$\mathbf{EC_{tbio}} = [(Q.tà_{bio} / CU) \text{ X Km perc.}] / [\text{Cons. medio}_{mt} \text{ X p.c.i. gasolio}]$$

con EC_{tbio} = Energia Consumata per il trasporto della biomassa per anno
$Q.tà_{bio}$ = quantità della biomassa
CU = carico netto per mezzo di trasporto
Km perc. = chilometraggio dal luogo di produzione e/o stoccaggio della biomassa al luogo di alimentazione dell'impianto
Cm_{mt} = consumo medio dei mezzi trasporto

La sommatoria dell'energia consumata per il trasporto per l'intero arco di vita dell'impianto è data da:

$$\mathbf{EC_{TRASPbio}} = \sum_{1}^{n} \mathbf{EC_{tbio}} \qquad 8$$

Il calcolo dell'energia consumata per la demolizione delle opere nonché per il ripristino dell'area può seguire lo schema già proposto per il calcolo dell'esecuzione dei lavori edili (4), pertanto si ha:

$$\mathbf{EC_{mo} = kJ/s \text{ X } 3.600 \text{ s/h X } 8 \text{ h X DL X } 1.000} \qquad 9$$

con EC_{mo} = Energia Consumata dalla macchina operatrice e attrezzature nell'arco di durata dei lavori di demolizione
kJ/s * 3.600 s/h = potenza assorbita della macchina operatrice (normalmente in kWh) e sua conversione in Joule, per un ora di esercizio
8 h = durata giornata lavorativa
DL = durata in giorni dei lavori di demolizione
1.000 = unità di conversione del J in MJ

Per il trasporto dei materiali di risulta vale la formula (3)

$$\mathbf{EC_{tmc} = [(Q.tà_{mc} / CU) * Km \text{ perc.}] / [Cm_{mt} * p.c.i. \text{ gasolio}]} \qquad 10$$

con EC_{tmc} = Energia Consumata per il trasporto dei materiali di costruzione
$Q.tà_{mc}$ = peso del materiale trasportato
CU = carico netto per mezzo di trasporto
Km perc. = chilometraggio dal luogo di produzione e/o stoccaggio dei materiali al luogo di realizzazione dell'investimento
Cm_{mt} = consumo medio dei mezzi trasporto

Per il calcolo dell'Energia Ricavata il riferimento numerico è ottenuto dal calcolo delle quantità di energia elettrica e calorica prodotte dall'impianto (riportata nella scheda tecnica del produttore del cogeneratore), immessa nella rete e al netto dei consumi interni del sistema.

Considerate tutte le grandezze in gioco, e riferite ad un'unità di misura (J) il calcolo dell'indice di sostenibilità è dato dal seguente rapporto:

$$\frac{\sum_{1}^{n} \mathbf{E}_{\mathbf{Ricavata}}}{\sum_{0}^{n} \mathbf{E}_{\mathbf{Investita}}} \qquad 11$$

Dal primo anno all'anno n si considera il valore dell'energia non dissipata dal sistema. Dall'anno zero all'anno "n", anno di completo ripristino dell'area alla situazione ex-ante, si considera il valore dell'energia consumata per mettere in esercizio e esercire l'impianto. Il rapporto di questi due valori consente di calcolare l'indice EROEI.

L'investimento sarà ammissibile con un valore dell'EROEI superiore all'unità (energia ricavata superiore all'energia investita/consumata). Pertanto, per valori dell'EROEI inferiori o uguali all'unità, l'investimento proposto non sarà ammesso a finanziamento.

MISURA 341 – ANIMAZIONE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE FINALIZZATE A STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

1.1. Descrizione generale

Gli interventi attivati nell'ambito dell'Asse 3, per la diversificazione delle attività agricole e per il miglioramento della qualità della vita delle zone rurali, possono trovare maggior integrazione e coesione con il territorio e le relative esigenze di sviluppo, se realizzati nell'ambito di strategie complessive promosse congiuntamente da soggetti e istituzioni locali, pubbliche e private, in cooperazione tra loro. Attraverso l'implementazione di opportune sinergie tra i diversi attori e segmenti territoriali, produttivi ed economici che interagiscono con la popolazione rurale, le imprese e l'economia rurale potranno trarre concreto beneficio in termini di reddito, vitalità e stabilità.
La Misura, pertanto, rappresenta un importante supporto all'attuazione dell'Asse 3 e al raggiungimento dei relativi obiettivi, prevedendo un sostegno alla realizzazione, da parte di appositi partenariati pubblici-privati costituiti ai sensi dell'art. 59 lett. e) del Reg. (CE) 1698/2005, di Progetti Integrati d'Area in grado di sviluppare una strategia mirata alla soluzione di una particolare problematica/criticità o al consolidamento di specifiche opportunità di sviluppo, individuate con riferimento ad un particolare territorio/area, attraverso le Misure attivate dall'Asse 3.
Il Progetto Integrato d'Area, nella formula prevista per i progetti a valenza territoriale relativi all'Asse 3 (*PIA-Rurale*), è finalizzato infatti a promuovere il consolidamento e lo sviluppo di specifici ambiti territoriali, omogenei in quanto caratterizzati da situazioni ed esigenze comuni, attraverso un insieme coordinato di Misure/Azioni mirate alla soluzione di particolari problematiche/criticità o al rafforzamento di effettive opportunità di sviluppo considerate mature o comunque chiaramente riconosciute e condivise.

1.2. Obiettivi

L'obiettivo generale della Misura è di favorire e supportare l'azione di partenariati pubblici-privati che elaborano, promuovono e danno attuazione a specifiche strategie di sviluppo locale attraverso appositi Progetti Integrati d'Area (PIA-Rurale), nelle aree non direttamente interessate dall'applicazione dell'Asse 4 – Leader.

Gli obiettivi specifici sono rappresentati dal coinvolgimento e dall'aggregazione, attraverso modalità cosiddette "bottom up" (dal basso verso l'alto), dei diversi soggetti operanti nell'ambito territoriale di competenza, rappresentativi delle realtà amministrative, economiche e sociali, al fine di individuare fattori critici ed opportunità e di delineare strategie e soluzioni di sviluppo del territorio rispondenti e funzionali.
Tra gli obiettivi della Misura sono ascrivibili, in generale, i principali obiettivi specifici dell'Asse 3, oltre al miglioramento della governance dei sistemi locali e degli approcci partecipativi e cooperativi nell'ambito dei medesimi sistemi.

1.3. Ambito territoriale e operativo

La Misura si applica esclusivamente alle aree non interessate dall'attuazione di Programmi di Sviluppo Locale approvati dalla Regione ai sensi dell'Asse 4 – Leader e prevede il sostegno alla definizione ed alla realizzazione di Progetti Integrati d'Area Rurale (PIA-R) attraverso l'attivazione delle Misure dell'Asse 3 del PSR. Sono comunque escluse le aree classificate A – Poli Urbani ai fini del PSR.

La base territoriale di ogni partenariato (*Ambito Locale - AL*) presenta i seguenti requisiti:

a. è costituita da territori comunali compresi nell'elenco di cui all'Allegato D al presente Bando
b. è costituita dai territori di competenza delle amministrazioni comunali aderenti al partenariato
c. è costituita da territori comunali geograficamente contigui
d. presenta un'omogeneità generale rispetto alla problematica o all'opportunità di sviluppo individuata dal PIA-R, valutabile sulla base anche di adeguati indicatori
e. presenta dimensione adeguata, in termini di territori comunali interessati (minimo 5 comuni)

f. include comuni non appartenenti ad altri partenariati costituiti ai sensi della medesima Misura
g. presenta una popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti.

L'AL rappresenta di norma un territorio sub-provinciale. Qualora l'AL interessi due o più province, anche ai fini di eventuali valutazioni in merito alla competenza territoriale, viene comunque prevista l'attribuzione ad un'unica provincia di riferimento, in funzione del maggior valore della somma delle percentuali relative a popolazione e superficie, rispetto alla popolazione e superficie totali dell'AL [11].

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

I soggetti richiedenti sono partenariati pubblici-privati di cui all'art. 59 lett. e) del Reg. (CE) 1698/2005, denominati *PAR* (*Partenariati Rurali*) ai fini della presente Misura.

2.1. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

I PAR ammissibili agli aiuti previsti dalla presente Misura devono elaborare strategie territoriali relative all'Ambito Locale di riferimento ed essere rappresentativi dei soggetti del settore pubblico e del settore privato operanti nel medesimo ambito (Reg. CE 1974/2006, art 36). In particolare, i PAR devono essere in possesso dei requisiti specifici di seguito descritti.

REQUISITI	SPECIFICHE
a) essere un soggetto *diverso* dai partenariati definiti all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del Reg (CE) 1698/2005	Il partenariato rurale non coincide e non rappresenta uno dei Gruppi di Azione Locale approvati con DGR n. 545 del 10.3.2009
b) essere costituito da entrambe le *componenti, pubblica e privata*, sulla base di un numero adeguato di soggetti, comunque non inferiore a 5 per ciascuna componente (pubblica/privata), garantendo condizioni di accesso non discriminatorie (Indirizzi Procedurali – Allegato A – paragrafo 1.2.2.2)	La componente pubblica è rappresentata da Enti pubblici compresi tra i soggetti rientranti nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche, predisposto annualmente dall'ISTAT, ai sensi della legge 30/12/2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)[12]. La componente privata è costituita da soggetti rappresentativi di interessi di natura collettiva riconducibili agli obiettivi del PIA-R, attivi nei diversi ambiti della società locale, quali enti, organismi ed associazioni di rappresentanza delle attività imprenditoriali ed economiche, associazioni di volontariato, ambientalistiche e culturali, enti di formazione, istituti di credito ed altri soggetti privati rispondenti ai suddetti requisiti generali e comunque adeguati alle caratteristiche e alle finalità del partenariato e del relativo PIA-R. Le condizioni di accesso non discriminatorie riguardano la formazione del partenariato e l'adesione al PIA-R; la relativa sussistenza è confermata attraverso apposita dichiarazione presentata con la domanda di aiuto; le modalità di adesione al partenariato e al PIA-R vengono descritte nel PIA-R, che riporta in allegato anche l'elenco delle eventuali situazioni che hanno avuto esito negativo e le relative motivazioni.

[11] Esempio: AL che interessa le province A e B. In questo caso, la provincia di assegnazione è A, in virtù della somma delle percentuali relative a superficie e popolazione, che risulta pari a 115, contro 85 della provincia B.

Ambito Locale	Provincia A	Provincia B	TOTALE
Superficie	60%	40%	100%
Popolazione	55%	45%	100%
Totale Provincia	115	85	

[12] Ai fini della valutazione si fa riferimento all'elenco ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31/7/2009, n.176.

c) essere costituito con *forma giuridica* ed assumere personalità giuridica, oppure, in alternativa, essere costituiti in forma di *associazione temporanea di scopo* (ATS) il cui soggetto capofila e mandatario, individuato tra gli enti pubblici aderenti, con funzioni di coordinamento generale e di referente amministrativo e finanziario, presenti adeguata capacità di gestione di fondi pubblici e garantisca il buon funzionamento del partenariato	Nel caso di partenariato che assume personalità giuridica, il relativo statuto dovrà prevedere, tra le proprie finalità, l'elaborazione e la realizzazione di strategie di sviluppo locale volte al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e alla diversificazione dell'economia rurale; le forme giuridiche previste sono: – associazione con personalità giuridica di diritto privato riconosciuta – società consortile a responsabilità limitata – società per azioni – società a responsabilità limitata – società cooperativa a responsabilità limitata Nel caso di partenariato che si costituisce in forma di associazione temporanea di scopo, sono stabilite le condizioni di cui al successivo paragrafo 2.2.
d) essere composto, a livello decisionale, almeno per il *50 % da soggetti privati*	La rappresentanza della parte privata deve essere assicurata nell'ambito della composizione dell'organo decisionale previsto dalla specifica forma giuridica prescelta (ad es.: Consiglio di Amministrazione per una Società a Responsabilità Limitata) Nel caso di costituzione in forma di associazione temporanea di scopo, la rappresentanza della parte privata viene assicurata, e verificata, con riferimento al livello decisionale e alla relativa composizione definiti dall'atto costitutivo
e) essere *titolare* di un PIA-R conforme e coerente con la Misura ed essere responsabile della sua attuazione	Il partenariato deve presentare unitamente alla domanda di aiuto relativa alla presente Misura un PIA-R rispondente ai requisiti e alle condizioni previste dal Bando, sulla base dell'apposito schema approvato dall'Autorità di Gestione
f) presentare una composizione *multisettoriale*	I soggetti che costituiscono il partenariato devono rappresentare almeno un altro settore oltre al settore agricolo (secondario, terziario e terziario avanzato)
g) avere *sede* all'interno del proprio Ambito Locale	Sede localizzata nell'ambito dei territori comunali che costituiscono l'Ambito Locale.
h) aver presentato, una specifica manifestazione di interesse	Il partenariato deve presentare, direttamente o attraverso il soggetto proponente, la manifestazione di interesse prevista dal bando, secondo i termini, le modalità e le condizioni di ammissibilità stabilite

2.2 Associazione Temporanea di Scopo

Ai fini della costituzione dell'*associazione temporanea di scopo*, i partecipanti al partenariato devono conferire, con atto unico, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, soggetto pubblico capofila e mandatario, il quale provvede anche alla presentazione della domanda di aiuto relativa alla presente Misura, in nome e per conto del partenariato medesimo, assumendo la funzione di coordinamento generale e di referente amministrativo e finanziario.

Al soggetto mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, del partenariato nei confronti dell'organismo pagatore regionale per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura connessi con l'attivazione della Misura, fino alla conclusione degli interventi previsti dal PIA-R approvato con la domanda.

L'organismo pagatore fa valere direttamente le responsabilità facenti capo ai singoli soggetti che aderiscono al partenariato e sono titolari di domande di aiuto relative a Misure diverse dalla Misura 341 presentate in attuazione del PIA-R.

All'interno dell'atto costitutivo dell'associazione temporanea, redatto in forma di atto pubblico, vengono individuati gli impegni e le responsabilità reciproche per quanto concerne lo svolgimento delle attività del partenariato. L'atto costitutivo prevede, tra le finalità del partenariato, l'elaborazione e la realizzazione di

strategie di sviluppo locale volte al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e alla diversificazione dell'economia rurale, e stabilisce gli obiettivi e le modalità organizzative ed operative del partenariato, con esplicito riferimento agli impegni, agli obblighi, ai ruoli e alle responsabilità in capo a ciascuno dei soggetti che aderiscono al partenariato medesimo.
L'atto deve prevedere e consentire, comunque, la realizzazione da parte del partenariato di tutte le attività, i compiti e le funzioni previste dal presente Bando, anche per quanto riguarda l'elaborazione e l'attuazione del PIA-R, secondo le specifiche procedure ed operazioni richieste, sulla base di tutte le condizioni necessarie e con riferimento almeno agli elementi di seguito elencati.

1. Obiettivi che il partenariato intende raggiungere, che devono prevedere anche l'elaborazione e la realizzazione di strategie di sviluppo locale volte al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e alla diversificazione dell'economia rurale.
2. Elenco dei soggetti che aderiscono al partenariato, per ciascuno dei quali devono essere esplicitamente indicati: codice fiscale, partita IVA, sede legale, qualifica pubblica o privata, settore di appartenenza (primario, secondario, terziario e terziario avanzato), nominativo del rappresentante legale e relativo codice fiscale.
3. Riferimenti espliciti e dettagliati agli atti con i quali viene espressa formalmente la volontà di adesione da parte di ciascun soggetto del partenariato; tali documenti vengono allegati all'atto.
4. Area geografica di intervento (Ambito Locale) rispondente ai requisiti stabiliti dal presente bando e relativo elenco dei comuni interessati.
5. Impegni, obblighi, ruoli e responsabilità in capo a ciascuno dei soggetti che aderiscono al partenariato.
6. Definizione, composizione, compiti e responsabilità dell'organo o livello decisionale del partenariato, compresi i necessari riferimenti ai singoli componenti e rappresentanti ed ai relativi atti di designazione da parte del soggetto rappresentato.
7. Indicazione del soggetto pubblico capofila incaricato di assumere la funzione di coordinatore e di referente amministrativo e finanziario, al quale spetta la rappresentanza esclusiva, nonché la responsabilità per il rispetto degli impegni assunti e degli obblighi previsti nei confronti della Regione e, in particolare, dell'Autorità di Gestione del PSR e dell'Agenzia regionale AVEPA, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura derivanti dall'adesione alla presente Misura e connessi comunque con il coordinamento e la realizzazione del PIA-R presentato ai sensi della medesima Misura; il referente amministrativo e finanziario è il soggetto titolare della domanda di aiuto relativa alla Misura 341.

Impegni e vincoli del partenariato non possono decadere prima del 31.12.2015 e comunque solo successivamente alla ultimazione di tutte le operazioni previste dal PIA-R, fatta salva la durata di impegni e vincoli prevista per le operazioni realizzate in adesione ai bandi delle singole misure/azioni del PSR attivabili dal PIA-R, secondo quanto stabilito dal documento Indirizzi Procedurali – Allegato A.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1. Tipo di interventi

Sono ammissibili gli interventi a sostegno di attività ed iniziative specifiche di informazione, animazione, formazione, coordinamento e supporto operativo, attivati dal partenariato e finalizzati all'elaborazione ed attuazione del relativo PIA-R.

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

a. L'ammissibilità degli interventi previsti dalla presente Misura è subordinata alla presentazione, approvazione e realizzazione di un PIA-R, secondo i requisiti, le condizioni e le modalità previste dal presente bando.
b. Gli interventi sono ammissibili entro i limiti finanziari stabiliti dai successivi paragrafi 4.1 e 4.2, in relazione all'importo della spesa pubblica attivata attraverso il PIA-R.

3.3. Spese ammissibili

Sono considerati ammissibili i costi sostenuti dal partenariato per:

a. studi sulla zona interessata dal PIA-R
b. attività di informazione relativa all'ambito territoriale e alla strategia del PIA-R
c. formazione del personale addetto all'elaborazione e all'esecuzione del PIA-R
d. formazione di animatori

e. eventi promozionali
f. gestione del partenariato, comprese le spese per attività di progettazione, coordinamento e supporto operativo nella fase di realizzazione esecutiva del PIA-R relative a: personale e organi societari; consulenze specialistiche; spese correnti per utenze e materiali di consumo; fitto sede, acquisto o noleggio arredi, attrezzature uffici, strumenti e programmi informatici; partecipazione a seminari e convegni.

Le spese sostenute dal partenariato ai sensi della presente Misura sono considerate ammissibili, con decorrenza utile a partire dal giorno successivo alla di approvazione del PSR (13/11/2007) e comunque non anteriore alla data di costituzione del partenariato, entro i limiti di spesa pubblica definiti nei successivi paragrafi 4.1 e 4.2 ossia in relazione all'importo della spesa pubblica ammissibile del PIA-R. Ferme restando le disposizioni specifiche in materia di ammissibilità delle spese previste dal documento di Indirizzi Procedurali – Allegato A, non sono comunque ammissibili le spese sostenute:

- in data anteriore a quella di effettiva costituzione del partenariato
- da un soggetto diverso dal soggetto richiedente o dal relativo referente amministrativo finanziario, anche se rappresentato da uno dei membri del partenariato
- per l'elaborazione di progetti risultati non ammissibili o non finanziabili nell'ambito della graduatoria relativa alla presente Misura
- per la realizzazione degli interventi previsti dalle Misure dell'Asse 3 attivate dal PIA-R promosso dal partenariato.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1. Importo a bando

Con il presente bando si intende procedere alla selezione di un numero massimo di 4 (quattro) partenariati rurali, sulla base di un importo a bando pari a 400.000,00 euro, per quanto riguarda gli interventi a sostegno della Misura 341.

4.2. Livello ed entità dell'aiuto

Il livello di aiuto per la Misura 341 è pari all'80% della spesa ammissibile, entro il limite massimo del 5% della spesa pubblica complessivamente attivata attraverso il PIA-R, che non può essere comunque superiore a 2.000.000,00 di euro.

L'importo complessivo a disposizione dei 4 PIA-R finanziabili corrisponde quindi a 8.000.000,00 di euro derivanti dalle singole dotazioni previste dal PSR per le Misure dell'Asse 3 diverse dalla 341.

Gli aiuti concessi ai sensi delle Misure dell'Asse 3 attivate attraverso il PIA-R vengono erogati direttamente ai singoli soggetti beneficiari, secondo le condizioni, le modalità ed i livelli ed entità di aiuto previsti dal PSR per ciascuna Misura.

4.3. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

Precisato che tutti gli interventi attivati attraverso il PIA-R dovranno risultare conclusi entro la data del 31.12.2014, gli interventi relativi alla Misura 341 dovranno essere completati, anche ai fini della relativa rendicontazione, al più tardi entro la medesima scadenza.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1. Criteri di priorità e punteggi

La selezione delle domande di aiuto avviene sulla base di apposita graduatoria regionale definita in funzione delle disposizioni e dei punteggi previsti dal presente bando, con riferimento alle informazioni riportate nella domanda e nel PIA-R allegato alla medesima.

L'accesso alla graduatoria finale relativa alle domande ammissibili avviene sulla base del punteggio attribuito a ciascuna, che deve essere comunque superiore a punti 30, di cui almeno 15 relativi alle caratteristiche della strategia (C).

A tale scopo, vengono individuati i criteri di selezione, ed i relativi punteggi, di seguito descritti.

A – Caratteristiche partenariato (max. 30 punti)

La valutazione considera le principali caratteristiche del partenariato e dei soggetti che lo costituiscono, che sono considerate particolarmente rilevanti e qualificanti ai fini della sua effettiva rappresentatività e rispondenza, per quanto riguarda in particolare la rappresentatività generale della sua conformazione e composizione (A1), la localizzazione sul territorio (A2), la qualificazione specifica in materia di programmazione territoriale integrata (A3), la rappresentatività ed adeguatezza specifica rispetto alla strategia (A4).

A1- Rappresentatività generale (max 5 punti)		
Soggetti aderenti PAR	Specifiche/requisiti	Punti (per ciascun soggetto)
(a) pubblici	Amministrazioni pubbliche (come definite al precedente paragrafo 2.1 lettera b), esclusi i Comuni	0,25
(b) economico-produttivi	Enti, organismi ed associazioni di rappresentanza di attività imprenditoriali ed economiche (compresi istituti di credito ed assicurativi)	0,25
(c) culturali, sociali, ambientali	Enti, organismi ed associazioni con finalità specifiche (e comunque diversi dai precedenti)	0,25
tutti (a+b+c)	Tutte le categorie (a, b, c) rappresentate attraverso almeno 3 soggetti ciascuna	1

A2– Localizzazione sul territorio (max 5 punti)		
Sedi soggetti PAR	Specifiche/requisiti	Punti (per ciascun soggetto)
sedi operative	soggetti che dispongono di una *sede operativa* localizzata all'interno dell'Ambito Locale, utilizzata stabilmente (esclusi i Comuni)	1,00
sedi di riferimento	soggetti che dispongono di una *sede di riferimento* localizzata all'interno dell'Ambito Locale, direttamente ed effettivamente utilizzata con frequenza prestabilita (es: recapiti e sportelli tecnico-informativi) (esclusi i soggetti di cui al precedenti punto)	0,50

A3– Qualificazione specifica (max 10 punti)		
soggetto	Specifiche/requisiti	Punti
partenariato	il partenariato ha aderito formalmente e partecipato direttamente ad almeno una iniziativa/progetto di programmazione integrata di area	10
soggetti PAR	soggetti del partenariato che hanno aderito formalmente e partecipato ad almeno una iniziativa di programmazione integrata di area	1 (per soggetto)

A4 – Rappresentatività specifica (max 10 punti)		
soggetto	Specifiche/requisiti	Punti
partenariato	oltre il 75% dei soggetti che costituiscono il partenariato risulta rappresentativa ed adeguata, sulla base delle relative finalità statutarie o operative, delle esperienze e/o della effettiva operatività sul territorio, rispetto alla criticità/opportunità individuata dal PIA-R (Linea strategica)	10
Soggetti PAR	soggetti del partenariato che risultano rappresentativi ed adeguati, sulla base delle relative finalità statutarie o operative, delle esperienze e/o della effettiva operatività sul territorio, rispetto alla criticità/opportunità individuata dal PIA-R (Linea strategica)	1 (per soggetto)

B – Caratteristiche dell'Ambito Locale (max. 30 punti)

La valutazione considera una serie di caratteristiche dell'Ambito Locale (AL) definito dal partenariato che sono considerate particolarmente significative ai fini della sua effettiva rappresentatività e rispondenza, per quanto riguarda in particolare la conformazione rurale (B1), l'indice di ruralità (B2), le criticità demografiche (B3) e la coerenza generale rispetto alla strategia (B4).

B1 – Conformazione rurale [13] (max 8 punti)			
Aree rurali	superficie /superficie AL (a)	punteggio base (b)	Punti (a) x (b)
Area B2		0	
Area B1		6	
Area C		8	
Valore massimo	1	8	8

B2 - Indice di ruralità [14] (max 8 punti)		
Parametro	Specifiche/requisiti	Punti
Popolazione residente in comuni rurali rispetto al totale della popolazione dell'AL	Superiore al 15%	8
	Superiore al 10% fino al 15%	4
	Superiore al 5% fino al 10%	2
	Fino al 5%	1

B3 – Criticità demografiche (max 8 punti)		
Parametro	Specifiche/requisiti	Punti
Tasso di spopolamento	la *variazione percentuale* della popolazione dell'AL nel periodo 2004-2008 (dati ISTAT) risulta *negativa* $[(P_{2008} - P_{2004}) / P_{2004} < 0]$	4
Tasso invecchiamento	il *rapporto* totale "abitanti dell'AL con età uguale o maggiore di 65 anni / totale abitanti dell'AL con età fino a 14 anni" è *superiore* alla media provinciale (2008, ISTAT) $[(P_{65 \text{ e oltre}} - P_{0-14}) \times 100 > \text{media provinciale}]$	4

B4 – Coerenza ed omogeneità generale (max 6 punti)		
Territorio	Specifiche/requisiti	Punti
Ambito Locale	*tutti* i territori comunali dell'AL presentano elementi rilevabili di coerenza e rispondenza rispetto alla criticità/opportunità individuata dal PIA-R (Linea strategica), *evidenziati* sulla base di adeguati *indicatori misurabili*	6
Comuni	*territori comunali* dell'AL che presentano elementi rilevabili di coerenza e rispondenza rispetto alla criticità/opportunità individuata dal PIA-R (linea strategica), *evidenziati* sulla base di adeguati *indicatori misurabili*	0,5 (per ogni comune)

C– Caratteristiche della strategia (PIA-R) (max 40 punti)

La valutazione considera gli elementi fondamentali e la coerenza generale della strategia proposta attraverso il PIA-R, per quanto riguarda in particolare: il livello di dettaglio e coerenza dell'analisi di contesto (C1), il grado di definizione degli obiettivi (C2), la coerenza degli obiettivi rispetto all'analisi (C3), la coerenza degli

[13] Valutata con riferimento alla classificazione dei singoli territori comunali compresi nell'AL, rispetto alle tipologie di aree rurali individuate del PSR (capitolo 3.1.): aree rurali intermedie (Aree C), aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata, sub-aree rurali-urbanizzate (Aree B1), aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata, sub-aree urbanizzate (Aree B2).

[14] Con riferimento alla metodologia OCSE, per comune rurale si intende un comune con densità di popolazione inferiore a 150 abitanti per kmq.

interventi rispetto agli obiettivi (C4), il grado di concentrazione degli interventi (C5) e l'orientamento della strategia (C6).

C1 – Dettaglio e coerenza analisi del contesto – (max. 8 punti)		
Livello	Specifiche/requisiti	Punti
Elevato	L'analisi preliminare del contesto è *completa, esauriente e coerente* rispetto alla conseguente mappa dei punti di forza/debolezza e delle minacce/opportunità ossia è in grado di motivare *tutti gli elementi* della mappa attraverso appositi parametri ed indicatori	8
Medio	L'analisi preliminare del contesto è *completa e coerente* rispetto alla conseguente mappa dei punti di forza/debolezza e delle minacce/opportunità ossia è in grado di motivare *la maggior parte* di essi attraverso appositi parametri ed indicatori	4

C2 – Grado di definizione degli obiettivi (max 8 punti**)**		
Grado di definizione	Specifiche/requisiti	Punti
Elevato	la situazione di criticità da risolvere o la specifica opportunità di sviluppo da consolidare (Linea strategica) è rilevata ed evidenziata in maniera *chiara ed univoca* sulla base di un *set consistente* di indicatori/parametri	8
Medio	la situazione di criticità da risolvere o la specifica opportunità di sviluppo da consolidare (Linea strategica) è rilevata ed evidenziata in maniera *chiara ed univoca* sulla base di *almeno due* indicatori/parametri	4

C3 – Coerenza degli obiettivi rispetto all'analisi (max 8 punti**)**		
Grado di coerenza	Specifiche/requisiti	Punti
Elevato	la situazione di criticità da risolvere o la specifica opportunità di sviluppo da consolidare (Linea strategica) emerge in *maniera diretta ed inequivocabile* dalla mappa dei punti forza/debolezza e delle minacce/opportunità	8
Medio	la situazione di criticità da risolvere o la specifica opportunità di sviluppo da consolidare (Linea strategica) è comunque *rappresentata* dalla mappa dei punti forza/debolezza e delle minacce/opportunità	4

C4 – Coerenza degli interventi rispetto agli obiettivi (max 8 punti**)**		
Grado di coerenza	Specifiche/requisiti	Punti
Elevato	*Tutti* gli interventi proposti dal PIA-R (Misure/Azioni) presentano espliciti ed evidenti elementi di connessione e coerenza con la criticità/opportunità individuata (Linea strategica) e sono comunque supportati da *indicatori formulati e quantificati* per singolo intervento	8
Medio	*La maggior parte* degli interventi proposti dal PIA-R (Misure/Azioni) presentano espliciti ed evidenti elementi di connessione e coerenza con la criticità/opportunità individuata (Linea strategica) e sono comunque supportati da *indicatori formulati e quantificati* per singolo intervento	4

C5- Grado di concentrazione degli interventi (max 4 punti**)**		
Grado di catalizzazione	Specifiche/requisiti	Punti
Elevato	Le risorse pubbliche attivate dagli interventi previsti dalla strategia risultano concentrate (100%) nell'ambito di *max. 3 Misure*	4
Medio	Le risorse pubbliche attivate dagli interventi previsti dalla strategia risultano concentrate (100%) nell'ambito di *max. 5 Misure*	2

C6 – Orientamento della strategia (max 4 punti**)**	
Specifiche/requisiti	Punti
Almeno il *75%* delle risorse pubbliche attivate dagli interventi previsti dalla strategia riguardano Misure/Azioni relative al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali (Asse 3-Sottoasse 2)	4
Almeno il *50%* delle risorse pubbliche attivate dagli interventi previsti dalla strategia riguardano Misure/Azioni relative al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali (Asse 3-Sottoasse 2)	2

5.2 Criteri di preferenza

A parità di punteggio, nell'ambito della graduatoria regionale, viene assegnata la preferenza alle domande di aiuto in funzione della densità di popolazione del territorio rappresentato (AL), in ordine crescente di densità (abitanti/km^2).

6. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

6.1 Interventi previsti dalla Misura 341

Gli interventi previsti dalla Misura 341 vengono attivati dal partenariato secondo le modalità e le condizioni generali e specifiche stabilite dal presente Bando, dal documento Indirizzi procedurali e dal PSR.

A tale scopo, ciascun partenariato deve comunque dimostrare la disponibilità, diretta o indiretta, delle risorse organizzative, professionali e finanziarie per attuare le varie fasi tecnico-amministrative e finanziarie connesse anche con la realizzazione del PIA-R. L'assetto organizzativo e gestionale del partenariato deve assicurare pertanto, anche attraverso l'acquisizione di apposite collaborazioni o prestazioni professionali individuali, la gestione diretta del progetto, senza che si possano determinare situazioni di cessione o sub-affidamento del medesimo o di sue fasi specifiche e strategiche a soggetti terzi.

La realizzazione degli interventi da parte del partenariato, oltre che attraverso l'attuazione in proprio potrà prevedere l'acquisizione degli eventuali beni e servizi necessari e l'affidamento a soggetti terzi opportunamente selezionati, secondo modalità e procedure compatibili con le normative vigenti in materia di appalti pubblici, assicurando comunque l'osservanza dei principi di trasparenza e libera concorrenza (Indirizzi procedurali, Allegato A, paragrafo 1.4). In presenza di specifiche condizioni ed esigenze tecnico-operative e, comunque, limitatamente a singole iniziative o attività che necessitano dell'apporto di competenze e professionalità qualificate, possono essere previste apposite convenzioni con soggetti pubblici che, per finalità istituzionali e/o capacità tecnico-scientifica, sono in grado di garantirne la corretta ed efficace realizzazione. L'eventuale ricorso a incarichi o convenzioni con soggetti od organismi terzi particolarmente qualificati sotto l'aspetto tecnico e scientifico dovrà comunque essere adeguatamente esplicitato e motivato nella domanda di aiuto.

6.2 Interventi previsti dal PIA-R

Gli interventi previsti dal PIA-R possono riguardare esclusivamente Misure e Azioni dell'Asse 3.

In ogni caso, il 30% della spesa pubblica complessiva prevista dal PIA-R e dal relativo piano finanziario deve essere destinato alle Misure relative al miglioramento della qualità della vita (Asse 3 – Sottoasse 2).

Gli interventi previsti dal PIA-R potranno essere realizzati da parte dei singoli soggetti beneficiari secondo i requisiti, le condizioni e le modalità operative stabilite dal PSR per le singole Misure/Azioni, secondo la versione aggiornata e vigente al momento della presentazione delle domande.

Il PIA-R definisce il set delle Misure/Azioni attivate e, per ciascuna di esse, le relative formule operative utilizzate per l'attuazione, con riferimento alle modalità di intervento e alle procedure di seguito descritte e alle specifiche disposizioni stabilite dal documento Indirizzi procedurali – Allegato A.

a) Intervento a gestione diretta PAR
Riguarda le ulteriori Misure ed Azioni, oltre alla Misura 341, che prevedono il partenariato come soggetto richiedente (es: Misura 313). In generale, le relative operazioni vengono realizzate secondo i requisiti e le condizioni stabilite per la specifica Misura/Azione, attraverso modalità che prevedono la realizzazione diretta da parte del partenariato, sulla base delle indicazioni fornite per la Misura 341 nel precedente paragrafo 6.1.
Tutti gli interventi a gestione diretta devono essere comunque previsti e descritti dal PIA-R.
La formale attivazione dell'intervento avviene secondo le modalità stabilite dal documento Indirizzi procedurali – Allegato A, paragrafo 1.4, che prevedono comunque la presentazione ad Avepa della domanda di aiuto relativa alla singola Misura/Azione.

b) Intervento a regia PAR
Considerata l'impostazione generale prefigurata per la realizzazione del PIA-R, anche in relazione ai conseguenti aspetti attuativi, questa formula rappresenta lo strumento prioritario, in particolare per dar corso ad interventi di interesse e valenza prevalentemente pubblica coerenti con la linea strategica del PIA-R ovvero rispondenti alle esigenze di soluzione della criticità o di consolidamento della opportunità di sviluppo che caratterizza la strategia.
Il ricorso a questa formula comporta necessariamente l'individuazione preventiva dei relativi soggetti richiedenti e beneficiari –esclusivamente di natura pubblica- e deve essere adeguatamente descritta e motivata nell'ambito del PIA-R, con riferimento comunque all'insieme delle condizioni, dei requisiti, degli importi di spesa e dei livelli di aiuto stabiliti dal PSR per le singole Misure e Azioni.
L'attivazione dell'intervento a regia avviene secondo le modalità stabilite per i PAR dal documento Indirizzi procedurali – Allegato A, paragrafo 1.3, che prevedono comunque la presentazione di apposita domanda di aiuto ad AVEPA da parte dei singoli soggetti richiedenti.

c) Intervento a bando pubblico a scadenza e graduatoria chiusa
Il bando pubblico a scadenza e graduatoria chiusa costituisce lo strumento attraverso il quale il partenariato dà attuazione agli interventi rivolti a soggetti privati, per consentire a tutti i potenziali beneficiari dell'Ambito Locale di poter accedere agli aiuti previsti dalla specifica Misura/Azione.
Il bando viene predisposto ed approvato dalla Regione, tenuto conto delle indicazioni fornite dal PIA-R e dal partenariato, per quanto riguarda eventuali condizioni e modalità specifiche di attuazione, anche in relazione alle priorità individuate per rispondere adeguatamente alla strategia proposta.
I soggetti richiedenti interessati presentano la domanda di aiuto ad Avepa secondo le modalità e le scadenze stabilite dal bando.

7. MODALITA' E SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione della domanda di aiuto relativa alla Misura 341 si articola nelle seguenti due fasi:

- presentazione alla Regione, presso l'Autorità di Gestione del PSR, e conseguente pubblicizzazione, di una apposita manifestazione di interesse
- presentazione ad Avepa della domanda di aiuto.

7.1 Manifestazione di Interesse.

Entro le ore 12.00 del 30 aprile 2010 i soggetti interessati presentano la manifestazione di interesse alla **Regione del Veneto, Autorità di Gestione del PSR 2007 – 2013, Direzione Piani e Programmi Settore Primario, Via Torino 110 Mestre (VE),** utilizzando l'apposito formulario approvato con Decreto della medesima Direzione.
Il mancato rispetto della scadenza comporta l'esclusione della manifestazione d'interesse e la non ricevibilità della successiva domanda di aiuto e del relativo PIA-R presentati ai sensi della Misura 341. Non fa fede, in ogni caso, la data del timbro postale di spedizione.
Possono presentare la manifestazione di interesse sia i partenariati già costituiti che quelli in fase di costituzione. Nel caso in cui i partenariati non siano ancora formalmente costituiti, la manifestazione di

interesse potrà essere presentata da un Ente pubblico[15] operante all'interno dell'Ambito Locale interessato, in qualità di soggetto proponente capofila.
La presentazione della manifestazione di interesse è soggetta al controllo dei seguenti elementi di ammissibilità generale:
- rispetto dei termini di presentazione
- presenza di tutti gli elementi/informazioni previste dal formulario
- sottoscrizione della manifestazione di interesse da parte del legale rappresentante del partenariato o del soggetto proponente
- presenza, in allegato, di apposita lettera di intenti sottoscritta dal soggetto proponente e da parte delle amministrazioni comunali che costituiscono l'Ambito Locale interessato
- indicazione dei riferimenti relativi ad almeno due siti Internet sui quali la manifestazione di interesse sarà pubblicata nei tempi previsti.

Entro i 30 giorni successivi al termine stabilito per la presentazione, la Regione provvede all'esecuzione dei suddetti controlli sulle manifestazioni pervenute, alla conseguente comunicazione di ammissibilità generale nei confronti del soggetto proponente e alla pubblicazione delle manifestazioni di interesse ammissibili sul sito Internet della Regione, nella sezione dedicata allo Sviluppo Rurale.
La diffusione della manifestazione di interesse da parte della Regione non configura, in ogni caso, alcuna situazione di diritto rispetto alla successiva presentazione e valutazione della domanda di aiuto, da parte del medesimo –o altro- soggetto richiedente.
I soggetti che hanno presentato la manifestazione di interesse provvedono a svolgere le necessarie attività di promozione, informazione, formazione e animazione, nonché alla raccolta delle proposte operative formulate dagli operatori locali, finalizzate alla costituzione o al consolidamento del partenariato e all'elaborazione del PIA-R.

7.2 Presentazione della domanda di aiuto

Entro il 30 settembre 2010, i partenariati in possesso dei requisiti previsti al precedente paragrafo 2 presentano apposita domanda di aiuto presso l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, Via N.Tommaseo 42, Padova, sulla base della modulistica e delle procedure previste dalla medesima Agenzia.

7.3 Documentazione da presentare in allegato alla domanda

1. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del partenariato che ha sottoscritto la domanda
2. Scheda riepilogativa punteggio richiesto (contenuta nel modello di domanda)
3. Copia dell'atto costitutivo/statuto, completa di relativo mandato nel caso di ATS, sottoscritto da tutti i partner
4. Progetto Integrato di Area – Rurale conforme al formulario approvato dall'AdG (n. 2 copie cartacee oltre a una copia su supporto magnetico)
5. Ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria, compresi eventuali documenti comprovanti il punteggio richiesto

I documenti sopraelencati dal n. 1 al n. 4 sono considerati essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

7.4 Istruttoria della domanda

L'istruttoria della domanda avviene a cura di Avepa, sulla base delle modalità stabilite dal Manuale delle procedure e dei controlli.
Nell'ambito dell'istruttoria, la valutazione del PIA-R avviene ad opera di una Commissione tecnica congiunta e paritetica Avepa-Regione composta di almeno quattro rappresentanti esperti in materia.
La Commissione, istituita con Decreto del Direttore di Avepa, ha il compito di valutare i PIA-R presentati, anche per quanto riguarda la relativa attribuzione del punteggio, che è oggetto di apposita proposta tecnica formulata entro i 150 giorni successivi alla presentazione delle domande.

[15] Con riferimento all'Elenco delle amministrazioni pubbliche, predisposto annualmente dall'ISTAT, ai sensi della legge 30/12/2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). Ai fini della valutazione si fa riferimento all'elenco ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31/7/2009, n.176.

8. DOMANDA DI PAGAMENTO

La domanda di pagamento avviene sulla base delle spese sostenute dal soggetto richiedente, sottoforma di acconto. Non è prevista, in ogni caso, l'erogazione di anticipi.

8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento può essere presentata dal soggetto richiedente secondo le condizioni generali e le modalità stabilite dall'Allegato A-Indirizzi procedurali, sulla base delle spese sostenute e di relativa documentazione, regolarmente quietanzata, entro 150 giorni dall'approvazione del finanziamento da parte di Avepa.

8.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Alla domanda di acconto deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Copia documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante
2. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta
3. Copia dei giustificativi di pagamento
4. Scheda finanziaria riepilogativa degli interventi e delle relative spese rendicontate
5. Dichiarazione a firma del legale rappresentante per quanto riguarda il rispetto dei principi relativi alla trasparenza, alla concorrenza, alla normativa sugli appalti pubblici.

AVEPA cura la predisposizione della modulistica per la presentazione delle suddette domande, rendendole disponibili ai partenariati con adeguato anticipo, nonché la messa a punto delle relative procedure e delle modalità per l'erogazione dell'aiuto.

Allegato D

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007 - 2013

Elenco Comuni del Veneto, non compresi negli ambiti territoriali dei GAL, ammissibili all'attivazione delle Misure dell'Asse 3

codice	PROV	COMUNE	Codice PSR (*)	Superficie kmq	M 321 (**)
28003	PD	ALBIGNASEGO	B2	21,191358	
28013	PD	BORGORICCO	B1	20,394275	
28016	PD	CADONEGHE	B2	13,240571	
28020	PD	CAMPO SAN MARTINO	B2	13,160041	
28017	PD	CAMPODARSEGO	B2	25,715002	
28018	PD	CAMPODORO	B1	11,22448	X
28019	PD	CAMPOSAMPIERO	B2	21,124662	
28023	PD	CARMIGNANO DI BRENTA	B2	14,62787	
28032	PD	CITTADELLA	B2	36,678979	
28036	PD	CURTAROLO	B2	14,729122	
28038	PD	FONTANIVA	B1	20,611398	
28039	PD	GALLIERA VENETA	B2	8,954094	
28041	PD	GAZZO	B1	22,70996	X
28042	PD	GRANTORTO	B1	14,159911	X
28044	PD	LEGNARO	B2	14,913989	
28045	PD	LIMENA	B2	15,154152	
28046	PD	LOREGGIA	B1	19,116217	
28048	PD	MASERA' DI PADOVA	B2	17,58241	
28050	PD	MASSANZAGO	B1	13,22307	X
28054	PD	MESTRINO	B2	19,19022	
28058	PD	NOVENTA PADOVANA	B2	7,070855	
28063	PD	PIAZZOLA SUL BRENTA	B1	40,933566	
28064	PD	PIOMBINO DESE	B1	29,645485	
28065	PD	PIOVE DI SACCO	B2	35,734693	
28069	PD	PONTE SAN NICOLO'	B2	13,551633	
28072	PD	RUBANO	B2	14,519334	
28073	PD	SACCOLONGO	B1	13,904415	X
28075	PD	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	B2	18,858318	
28076	PD	SAN GIORGIO IN BOSCO	B1	28,350384	
28077	PD	SAN MARTINO DI LUPARI	B2	24,122782	
28078	PD	SAN PIETRO IN GU'	B1	17,897428	X
28080	PD	SANTA GIUSTINA IN COLLE	B1	17,967824	
28082	PD	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	B2	13,965048	
28085	PD	SAONARA	B2	13,544487	
28086	PD	SELVAZZANO DENTRO	B2	19,318186	
28087	PD	SOLESINO	B2	10,143116	
28091	PD	TOMBOLO	B2	11,020381	
28093	PD	TREBASELEGHE	B1	30,656531	

codice	PROV	COMUNE	Codice PSR (*)	Superficie kmq	M 321 (**)
28099	PD	VIGODARZERE	B2	19,662228	
28100	PD	VIGONZA	B2	33,262894	
28101	PD	VILLA DEL CONTE	B1	17,348625	
28103	PD	VILLAFRANCA PADOVANA	B1	23,940689	
28104	PD	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	B1	12,225949	X
26001	TV	ALTIVOLE	B1	21,947076	
26002	TV	ARCADE	B2	8,272564	X
26003	TV	ASOLO	B1	25,36699	
26005	TV	BREDA DI PIAVE	B1	25,761077	
26006	TV	CAERANO DI SAN MARCO	B2	12,088627	
26008	TV	CARBONERA	B2	19,882873	
26009	TV	CASALE SUL SILE	B1	26,918605	
26010	TV	CASIER	B2	13,426126	
26012	TV	CASTELFRANCO VENETO	B2	51,609853	
26013	TV	CASTELLO DI GODEGO	B1	18,131923	
26017	TV	CIMADOLMO	B1	17,895713	X
26019	TV	CODOGNE'	B1	21,751119	
26020	TV	COLLE UMBERTO	B1	13,579853	X
26021	TV	CONEGLIANO	B2	36,383511	
26023	TV	CORNUDA	B2	12,533809	
26025	TV	CROCETTA DEL MONTELLO	B1	26,5686	
26032	TV	GIAVERA DEL MONTELLO	B1	20,18778	X
26035	TV	ISTRANA	B1	26,472849	
26036	TV	LORIA	B1	23,250513	
26038	TV	MARENO DI PIAVE	B1	27,771061	
26039	TV	MASER	B1	25,854343	X
26040	TV	MASERADA SUL PIAVE	B1	28,770358	
26043	TV	MOGLIANO VENETO	B2	46,256865	
26046	TV	MONTEBELLUNA	B2	49,007622	
26047	TV	MORGANO	B1	11,745951	X
26048	TV	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	B1	13,757494	X
26050	TV	NERVESA DELLA BATTAGLIA	B1	34,973358	
26051	TV	ODERZO	B2	42,354051	
26055	TV	PAESE	B2	38,089565	
26058	TV	PONTE DI PIAVE	B1	32,435833	
26059	TV	PONZANO VENETO	B2	22,270745	
26062	TV	POVEGLIANO	B1	12,914746	X
26063	TV	PREGANZIOL	B2	23,103909	
26064	TV	QUINTO DI TREVISO	B2	19,040551	
26066	TV	RESANA	B1	24,891553	
26068	TV	RIESE PIO X	B1	30,644229	
26071	TV	SAN BIAGIO DI CALLALTA	B1	48,505412	
26072	TV	SAN FIOR	B1	17,817006	
26074	TV	SAN POLO DI PIAVE	B1	20,982841	X

codice	PROV	COMUNE	Codice PSR (*)	Superficie kmq	M 321 (**)
26076	TV	SAN VENDEMIANO	B2	18,505965	
26075	TV	SANTA LUCIA DI PIAVE	B1	19,809607	
26081	TV	SILEA	B2	18,953331	
26082	TV	SPRESIANO	B1	25,725441	
26083	TV	SUSEGANA	B1	44,098559	
26085	TV	TREVIGNANO	B1	26,494935	
26088	TV	VAZZOLA	B1	26,159483	
26089	TV	VEDELAGO	B1	61,849469	
26091	TV	VILLORBA	B2	30,534154	
26093	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	B1	44,822844	
26095	TV	ZERO BRANCO	B1	26,064009	
27004	VE	CAMPONOGARA	B2	21,299321	
27012	VE	DOLO	B2	24,284334	
27014	VE	FIESSO D'ARTICO	B2	6,310411	
27015	VE	FOSSALTA DI PIAVE	B2	9,640308	X
27017	VE	FOSSO'	B2	10,182438	
27020	VE	MARCON	B2	25,547526	
27021	VE	MARTELLAGO	B2	20,170822	
27022	VE	MEOLO	B1	26,612549	
27024	VE	MIRANO	B2	45,630797	
27025	VE	MUSILE DI PIAVE	B1	44,868964	
27026	VE	NOALE	B2	24,690193	
27027	VE	NOVENTA DI PIAVE	B1	17,996423	
27028	VE	PIANIGA	B2	20,070752	
27031	VE	QUARTO D'ALTINO	B1	28,32918	
27032	VE	SALZANO	B2	17,183793	
27033	VE	SAN DONA' DI PIAVE	B2	78,877999	
27035	VE	SANTA MARIA DI SALA	B2	28,051297	
27037	VE	SCORZE'	B2	33,287682	
27038	VE	SPINEA	B2	14,958984	
27039	VE	STRA	B2	8,815628	
27043	VE	VIGONOVO	B2	12,865933	
24004	VI	ALTAVILLA VICENTINA	B2	16,723685	
24008	VI	ARZIGNANO	B2	34,180622	
24012	VI	BASSANO DEL GRAPPA	B2	47,062622	
24013	VI	BOLZANO VICENTINO	B1	19,800847	
24016	VI	BRESSANVIDO	B1	8,440669	X
24018	VI	CALDOGNO	B2	15,884675	
24021	VI	CAMISANO VICENTINO	B1	30,021237	
24024	VI	CARRE'	B1	8,738872	X
24025	VI	CARTIGLIANO	B2	7,37739	X
24026	VI	CASSOLA	B2	12,73958	
24028	VI	CASTELGOMBERTO	B1	17,436626	
24029	VI	CHIAMPO	B2	22,614494	

codice	PROV	COMUNE	Codice PSR (*)	Superficie kmq	M 321 (**)
24030	VI	CHIUPPANO	B2	4,709328	X
24034	VI	CORNEDO VICENTINO	B2	23,560017	
24035	VI	COSTABISSARA	B2	13,132237	
24036	VI	CREAZZO	B2	10,539076	
24038	VI	DUEVILLE	B2	20,016725	
24043	VI	GAMBELLARA	B1	12,996529	X
24044	VI	GAMBUGLIANO	B1	7,950378	X
24046	VI	GRISIGNANO DI ZOCCO	B1	17,303251	X
24047	VI	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	B1	15,013895	X
24048	VI	ISOLA VICENTINA	B1	26,47934	
24055	VI	MALO	B2	30,523482	
24056	VI	MARANO VICENTINO	B2	12,710235	
24060	VI	MONTEBELLO VICENTINO	B1	21,475483	
24061	VI	MONTECCHIO MAGGIORE	B2	30,540467	
24066	VI	MONTEVIALE	B1	8,438648	X
24067	VI	MONTICELLO CONTE OTTO	B2	10,314854	
24068	VI	MONTORSO VICENTINO	B1	9,294686	X
24070	VI	MUSSOLENTE	B2	15,431091	
24073	VI	NOVE	B2	8,151405	X
24078	VI	PIOVENE ROCCHETTE	B2	12,906747	
24082	VI	POZZOLEONE	B1	11,254925	X
24083	VI	QUINTO VICENTINO	B1	17,397101	X
24086	VI	ROMANO D'EZZELINO	B2	21,34932	
24087	VI	ROSA'	B2	24,315693	
24088	VI	ROSSANO VENETO	B2	10,597102	
24094	VI	SAN PIETRO MUSSOLINO	B1	4,108141	X
24096	VI	SAN VITO DI LEGUZZANO	B2	6,128328	X
24091	VI	SANDRIGO	B1	27,991228	
24097	VI	SARCEDO	B1	13,859672	
24099	VI	SCHIAVON	B1	12,002118	X
24100	VI	SCHIO	B2	66,20503	
24103	VI	SOVIZZO	B1	15,661828	
24104	VI	TEZZE SUL BRENTA	B2	17,934587	
24105	VI	THIENE	B2	19,721355	
24108	VI	TORRI DI QUARTESOLO	B2	18,673334	
24110	VI	TRISSINO	B1	21,957785	
24118	VI	VILLAVERLA	B1	15,780288	
24119	VI	ZANE'	B2	7,656342	
24120	VI	ZERMEGHEDO	B2	2,970949	X
24122	VI	ZUGLIANO	B2	13,723237	
23002	VR	ALBAREDO D'ADIGE	B1	28,253613	
23004	VR	ARCOLE	B1	18,738026	
23015	VR	BUSSOLENGO	B2	24,226276	
23016	VR	BUTTAPIETRA	B1	17,269473	

codice	PROV	COMUNE	Codice PSR (*)	Superficie kmq	M 321 (**)
23017	VR	CALDIERO	B2	10,372849	
23021	VR	CASTEL D'AZZANO	B2	9,724481	
23022	VR	CASTELNUOVO DEL GARDA	C	34,429794	
23027	VR	COLOGNA VENETA	B1	42,812945	
23028	VR	COLOGNOLA AI COLLI	B1	20,897146	
23039	VR	ILLASI	C	25,003275	X
23042	VR	LAVAGNO	B2	14,637372	
23050	VR	MONTEFORTE D'ALPONE	C	20,470756	
23051	VR	MOZZECANE	B1	24,854199	X
23056	VR	PALU'	B1	13,610511	X
23057	VR	PASTRENGO	C	9,001608	X
23058	VR	PESCANTINA	B2	19,72623	
23059	VR	PESCHIERA DEL GARDA	C	18,265864	
23060	VR	POVEGLIANO VERONESE	B1	18,528629	
23061	VR	PRESSANA	B1	17,389624	X
23066	VR	ROVEREDO DI GUA'	B1	10,159872	X
23069	VR	SAN BONIFACIO	B2	33,792758	
23071	VR	SAN GIOVANNI LUPATOTO	B2	19,010992	
23073	VR	SAN MARTINO BUON ALBERGO	B1	34,751183	
23076	VR	SAN PIETRO IN CARIANO	B2	20,235979	
23082	VR	SOMMACAMPAGNA	B1	40,827325	
23083	VR	SONA	C	41,145617	
23089	VR	VALEGGIO SUL MINCIO	B1	63,95886	
23092	VR	VERONELLA	B1	20,88057	X
23094	VR	VIGASIO	B1	30,763032	
23096	VR	VILLAFRANCA DI VERONA	B2	57,341938	
23097	VR	ZEVIO	B1	54,869444	
23098	VR	ZIMELLA	B1	20,227471	X

(Fonte: ISTAT 2001)

(*) Il codice PSR è riferito allo "Schema di classificazione delle aree rurali e correlazione con il PSN", descritto in tabella 3.1.1 del PSR, che distingue le seguenti aree:

A	Poli urbani
B1	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata. Sub-area rurale urbanizzata
B2	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata. Sub-area urbanizzata
C	Aree rurali intermedie
D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo

(**) Alla colonna M. 321 sono evidenziati i Comuni in cui può essere applicata la Misura 321 del PSR.

Allegato E

Importi a bando e termini di scadenza di presentazione per domande individuali e progetti integrati

Codice misura / azione	Denominazione Progetti, Misure e Azioni	Importo a bando (Euro)	Termine ultimo di presentazione domande
Pacchetto Giovani B		**Totale 33.000.000,00**	
PGB	**Pacchetto Giovani B** (Misure 111 az. 3, 112, 114 az. 1, 121 e 132)	PGB 22.000.000,00 di cui 3.850.000,00 per montagna PGB-LC 11.000.000,00 di cui 4.400.000,00 per montagna	28/02/2010
114 Utilizzo dei servizi di consulenza		**Totale 2.400.000,00**	
1	azione 1 - servizi di consulenza agricola rivolti agli imprenditori agricoli	2.250.000,00	31/03/2010
2	azione 2 - servizi di consulenza forestale	150.000,00	
121 Ammodernamento delle aziende agricole		**Totale 47.000.000,00**	
Azione S	Totale azione S	32.000.000,00 di cui	31/03/2010
	Zone montane	5.750.000,00	
	Altre zone	26.250.000,00	
Azione LC	Totale azione LC	15.000.000,00 di cui	
	Zone montane	6.000.000,00	
	Altre zone	9.000.000,00	
122 Accrescimento del valore economico delle foreste		**Totale 4.700.000,00**	
1	azione 1 - Costruzione, ristrutturazione e adeguamenti straordinari delle strade forestali	2.000.000,00	31/03/2010
2	azione 2 - Miglioramento boschi produttivi	1.600.000,00	31/03/2010
3	azione 3 - Investimenti per la prima lavorazione del legname	1.100.000,00	31/03/2010

123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali		**Totale 43.800.000,00**	
Azione S	Totale azione S	30.000.000,00	31/03/2010
Azione LC	Totale azione LC	9.300.000,00 di cui	31/03/2010
	Sottoazione A (microimprese lattiero casearie in zona montana)	1.300.000,00	
	Sottoazione B (altre imprese lattiero casearie)	8.000.000,00	
123/F azione 1 – Investimenti per la seconda lavorazione del legname		2.700.000,00	31/03/2010
123/F azione 2 – Investimenti per la trasformazione e lo sfruttamento delle biomasse forestali a fini energetici		1.800.000,00	31/03/2010
125 Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento della silvicultura		**Totale 6.000.000,00**	
1	azione 1 - viabilità infrastrutturale	4.000.000,00	31/03/2010
2	azione 2 – miglioramenti infrastrutturali delle malghe	2.000.000,00	31/03/2010
132 Partecipazione a sistemi di qualità alimentari		**Totale 5.000.000,00**	
132 Partecipazione a sistemi di qualità alimentari		5.000.000,00	31/03/2010
133 Attività di informazione e promozione agroalimentare		**Totale 3.000.000,00**	
133 Attività di informazione e promozione agroalimentare		3.000.000,00	31/03/2010
Totale Asse 1 Competitività		**144.900.000,00**	
311 Diversificazione in attività non agricole		**Totale 8.000.000,00**	
1	azione 1 - creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali	1.500.000,00	31/03/2010
2	azione 2 - sviluppo dell'ospitalità agrituristica	2.500.000,00	31/03/2010
3	azione 3 - incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili	4.000.000,00	31/05/2010
321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale		**Totale 3.000.000,00**	
3	azione 3 – realizzazione di impianti per la produzione dell'energia da biomasse	3.000.000,00	31/05/2010

PIA Rurali	**Totale 8.400.000,00**	
341 Animazione e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale PIA Rurali	400.000,00	Manifestazione di interesse 30/04/2010 Domanda di aiuto 30/09/2010
Strategia misure asse 3	8.000.000,00	
Totale Asse 3 Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia	**19.400.000,00**	
Totale generale	**164.300.000,00**	

Allegato F

NORME COMUNITARIE OBBLIGATORIE APPLICABILI AGLI INVESTIMENTI

Ambito di applicazione	NORMATIVA COMUNITARIA	NORMATIVA NAZIONALE DI RECEPIMENTO
BENESSERE IN ALLEVAMENTO		
Galline ovaiole	**DIR 2002/4/CE** del Consiglio del 30 gennaio 2002 relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla DIR 1999/74/CE (aggiornata da DIR 2006/83/CE)	**D.lgs 29 luglio 2003, n. 267** Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento **Decreto 20 aprile 2006** Ministero della Salute. Modifica degli allegati al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. **Legge 25 gennaio 2006, art. 23** (Abrogazione art 8, comma 5, D.Lgs 267/03 - galline ovaiole")
	DIR 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole	
Suini	**DIR 2001/93/CE** della Commissione del 9 novembre 2001 recante modifica della DIR 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini	**D. Lgs 20 febbraio 2004, n. 53** Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. **D.lsg 30 dicembre 1992, n.534**. Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
	DIR 2001/88/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001 recante modifica della DIR 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini	
	DIR 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini	
Vitelli	**Decisione n. 97/182/CE** della Commissione del 24 febbraio 1997 recante modifica dell'allegato della DIR 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli **DIR 97/2/CE** del Consiglio del 20 gennaio 1997 recante modifica della DIR 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli	**D.lsg 1 settembre 1998, n.331**. Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli.
	DIR 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli	**D.lsg 30 dicembre 1992, n. 533**. Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
Polli da carne	**DIR 2007/43/CE** del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne	Da recepire entro 30/06/2010
AMBIENTE		
Impatto ambientale (VIA, VAS, IPPC)	**DIR 2001/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente	**Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale

	DIR 85/337/CE del Consiglio del 27 giugno 1985 modificata da DIR 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e 2003/35/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 maggio 2003	
Acque	**DIR 2000/60/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	**Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale
	DIR 91/676/CE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole	
Aria	**DIR 84/360/CE** del Consiglio del 28 giugno 1984 concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali	**Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale
	DIR 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio	
	DIR 1999/13/CE del Consiglio del 11 marzo 1999 concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV) dovute all'uso di solventi organici in talune attività e taluni impianti	
	DIR 1999/32/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e recante modifica della DIR/93/12/CE	
	DIR 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da grandi impianti di combustione	
MACCHINE		
Inquinamento Acustico	**DIR 2005/88/CE** del 14 dicembre 2005 - Parlamento europeo e Consiglio - che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto	**D.lgs. n. 262/2002** "Attuazione della direttiva 200/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto"
Conformità	**DIR 2006/42/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la DIR 95/16/CE	**In vigore dal 01/01/2010**
	DIR 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE.	**D.M. 19 novembre 2004** "Recepimento della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE."

Pacchetto igiene	**REG. (CE) N. 852/2004** Parlamento europeo e Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari **REG. (CE) N. 853/2004** Parlamento europeo e Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale **REG. (CE) N. 854/2004** Parlamento europeo e Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano	
IGIENE		
Produzione e commercializzazione di latte crudo , latte trattato termicamente e prodotti a base di latte	**DIR 92/47/CEE** del Consiglio del 16 giugno 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.	**DPR 14 gennaio 1997, n. 54**, -"Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e prodotti a base di latte.
SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO NELLE AZIENDE		
	DIR 80/1107/CE, DIR 82/605/CE, DIR 83/477/CE, DIR 86/188/CE, DIR 88/642/CE del Consiglio in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro	**Decreto Legislativo n° 277 del 15/08/1991:** Attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212.
	DIR 89/391/CEE, DIR 89/654/CEE, DIR 89/655/CEE, DIR 89/656/CEE, DIR 90/269/CEE, 90/270/CEE, DIR 90/394/CEE, DIR 90/679/CEE, DIR 93/88/CEE, DIR 95/63/CE, DIR 97/42/CE, DIR 98/24/CE, DIR 99/38/CE, DIR 99/92/CE, DIR 2001/45/CE, DIR 2003/10/CE e DIR 2003/18/CE del Consiglio riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro	**Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro **L.N. 88 del 07 luglio 2009** "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2008" **D.lgs n. 106 del 03/08/2009** "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Allegato G

TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO IN BASE ALLO SVANTAGGIO OROGRAFICO, ALL'INDICE DI BOSCOSITÀ ED ALL'INDICE DI FRAMMENTAZIONE DELLA PROPRIETÀ RELATIVA AI COMUNI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI.

Nome Comune	Svantaggio orografico	Indice di boscosità	Indice di frammentazione della proprietà
Agordo	5	1	3
Alano di Piave	5	2	3
Alleghe	5	1	0
Altissimo	3	1	3
Arsie'	3	2	3
Arsiero	5	2	3
Asiago	3	1	0
Auronzo di Cadore	5	1	0
Badia Calavena	2	1	3
Bassano del Grappa	0	0,6	3
Belluno	3	1	3
Borca di Cadore	3	1	1,2
Borso del Grappa	3	1	3
Bosco Chiesanuova	3	0,6	3
Breganze	0	0,6	3
Brentino Belluno	5	1	1,2
Brenzone	3	1	3
Brogliano	0	0,6	3
Calalzo di Cadore	5	1	0
Caltrano	3	1	1,2
Calvene	3	1	1,2
Campolongo sul Brenta	5	2	3
Canale d'Agordo	5	1	0
Cappella Maggiore	0	0,6	3
Caprino Veronese	0	1	3
Castelcucco	0	0,6	3
Castellavazzo	5	1	1,2
Cavaso del Tomba	0	1	3
Cencenighe Agordino	5	2	1,2
Cerro Veronese	3	0,6	3
Cesiomaggiore	5	1	1,2
Chiampo	0	0,6	3
Chies d'Alpago	5	1	1,2
Cibiana di Cadore	5	2	0
Cismon del Grappa	5	2	0
Cison di Valmarino	3	1	3
Cogollo del Cengio	3	2	3
Colle Santa Lucia	5	1	1,2
Comelico Superiore	3	1	0
Conco	3	1	1,2

Cordignano	0	0,6	3
Cornedo Vicentino	0	0,6	3
Cortina d'Ampezzo	5	1	0
Costermano	0	0,6	3
Crespadoro	5	1	3
Crespano del Grappa	3	1	1,2
Danta di Cadore	3	2	0
Dolce'	3	1	3
Domegge di Cadore	5	2	0
Enego	3	1	1,2
Erbezzo	3	1	3
Falcade	3	1	0
Fara Vicentino	0	0,6	3
Farra d'Alpago	3	1	1,2
Farra di Soligo	0	0,6	3
Feltre	3	1	3
Ferrara di Monte Baldo	3	1	0
Follina	3	1	3
Fonzaso	3	1	3
Forno di Zoldo	5	2	0
Foza	3	1	0
Fregona	3	1	1,2
Fumane	3	1	3
Gallio	3	1	0
Gambugliano	0	0,6	3
Gosaldo	5	2	0
Grezzana	3	1	3
La Valle Agordina	5	1	0
Laghi	5	2	3
Lamon	5	2	3
Lastebasse	5	2	3
Lentiai	3	1	3
Limana	0	1	3
Livinallongo del Col di Lana	3	1	0
Longarone	5	2	1,2
Lorenzago di Cadore	5	2	3
Lozzo di Cadore	5	2	3
Lugo di Vicenza	3	1	3
Lusiana	3	1	0
Malcesine	3	1	0
Marano di Valpolicella	0	0,6	3
Marostica	0	0,6	3
Mason Vicentino	0	0,6	3
Mel	3	1	3
Miane	3	1	3
Molvena	0	0,6	3
Monfumo	0	0,6	3
Monte di Malo	0	1	3
Negrar	0	0,6	3

Nogarole Vicentino	3	1	3
Ospitale di Cadore	5	2	0
Paderno del Grappa	3	1	0
Pedavena	3	1	3
Pedemonte	5	2	3
Pederobba	0	0,6	3
Perarolo di Cadore	5	2	0
Pianezze	0	0,6	3
Pieve d'Alpago	3	1	3
Pieve di Cadore	5	1	0
Pieve di Soligo	0	0,6	3
Piovene Rocchette	0	1	3
Ponte nelle Alpi	3	1	3
Posina	5	2	3
Possagno	3	1	3
Pove del Grappa	3	1	0
Puos d'Alpago	0	1	3
Quero	5	1	3
Recoaro Terme	5	1	3
Refrontolo	0	1	3
Revine Lago	3	1	3
Rivamonte Agordino	5	2	0
Rivoli Veronese	0	0,6	3
Roana	3	2	0
Rocca Pietore	5	1	0
Romano d'Ezzelino	0	0,6	3
Rotzo	3	2	0
Rovere' Veronese	3	1	3
Salcedo	3	0,6	3
San Giovanni Ilarione	3	0,6	3
San Gregorio nelle Alpi	3	1	3
San Mauro di Saline	3	1	3
San Nazario	5	2	3
San Nicolo' di Comelico	5	2	0
San Pietro di Cadore	5	1	0
San Pietro Mussolino	3	1	3
San Tomaso Agordino	5	2	1,2
San Vito di Cadore	5	1	1,2
San Zeno di Montagna	3	1	3
Santa Giustina	0	0,6	3
Sant'Ambrogio di Valpolicella	0	0,6	3
Sant'Anna d'Alfaedo	3	1	3
Santo Stefano di Cadore	5	1	0
Santorso	0	0,6	3
Sappada	5	1	1,2
Sarmede	0	1	3
Schio	0	1	3
Sedico	5	1	0
Segusino	3	1	3

Selva di Cadore	5	1	0
Selva di Progno	5	1	3
Seren del Grappa	5	2	3
Solagna	3	1	3
Sospirolo	5	1	3
Soverzene	5	2	0
Sovramonte	5	1	3
Taibon Agordino	5	1	0
Tambre	3	1	0
Tarzo	3	1	3
Tonezza del Cimone	3	2	3
Torrebelvicino	3	1	3
Torri del Benaco	0	0,6	3
Tregnago	3	1	3
Trichiana	0	1	3
Trissino	0	0,6	3
Valdagno	3	1	3
Valdastico	5	2	3
Valdobbiadene	3	1	3
Vallada Agordina	5	2	0
Valle di Cadore	5	2	1,2
Valli del Pasubio	5	2	3
Valstagna	5	2	1,2
Vas	5	2	3
Velo d'Astico	3	2	3
Velo Veronese	0	0,6	3
Verona	0	0,6	3
Vestenanova	3	1	3
Vidor	0	0,6	3
Vigo di Cadore	5	1	0
Vittorio Veneto	3	1	3
Vodo Cadore	5	2	0
Voltago Agordino	5	1	1,2
Zoldo Alto	5	1	0
Zoppe' di Cadore	3	2	0

TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO IN BASE ALLO SVANTAGGIO OROGRAFICO, ALL'INDICE DI BOSCOSITÀ ED ALL'INDICE DI FRAMMENTAZIONE DELLA PROPRIETÀ RELATIVA AI COMUNI NON MONTANI.

Nome Comune	Svantaggio orografico	Indice di boscosità	Indice di frammentazione della proprietà
Arcugnano	0	1	3
Cazzano di Tramigna	3	0,6	0
Grancona	0	1	3
Zovencedo	3	1	3

A tutti gli altri Comuni viene assegnato il solo punteggio relativo all'indice di boscosità inferiore al 40%, pari a 0,6 punti, in quanto i punteggi relativi allo svantaggio orografico e all'indice di frammentazione sono pari a zero.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4200 del 29 dicembre 2009

POR 2007/2013 Ob. competitività regionale e occupazione - Asse III inclusione sociale - Avviso per la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento dei servizi di istruzione - Anno 2009.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'avviso pubblico per la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento dei servizi di istruzione a valere sulle risorse dell'Asse III Inclusione Sociale, Categoria di spesa 71 del Programma Operativo regionale - Ob. Competitività regionale e Occupazione nonché su risorse regionali di cui al Capitolo 72040, Allegato A;
2. di approvare, secondo le motivazioni esposte in premessa, la relativa direttiva per la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento dei servizi di istruzione a valere sull'Asse III Inclusione Sociale, anno 2009, Allegato B, e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività, Allegato C;
3. Di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno essere consegnati esclusivamente a mano alla Giunta regionale del Veneto − Direzione Formazione, Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23 - 30121 Venezia **entro e non oltre le ore 13.00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**, pena l'esclusione. Sulla busta contenente il progetto dovrà essere riportato il seguente riferimento: "Interventi finalizzati al potenziamento dei servizi di istruzione". Il termine sopra indicato vale anche per la produzione delle stampe definitive dei progetti attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "on line". La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia;
4. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti alla Direzione regionale Formazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato;
5. di demandare al Dirigente regionale della Direzione Formazione ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, a pag. 359, *ndr*)

Allegato C *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

(segue allegato)

Allegato B

Fondo Sociale Europeo
Por 2007/2013
Ob. Competitività Regionale e Occupazione

Direttiva per la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento dei servizi di istruzione

Anno 2009

Indice

1. Riferimenti legislativi e normativi
2. Obiettivi generali
3. Destinatari
4. Le caratteristiche progettuali
5. Soggetti proponenti
6. Forme di partenariato
7. Delega
8. Risorse disponibili e vincoli finanziari
9. Cabina di regia
10. Modalità e termini per la presentazione dei progetti
11. Procedure e criteri di valutazione
12. Tempi ed esiti delle istruttorie
13. Comunicazioni
14. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti
15. Indicazione del foro competente
16. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
17. Tutela della privacy

1. Riferimenti legislativi e normativi

Il presente Avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento Ce n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo, così come successivamente modificato dal Regolamento (Ce) n. 396/2009 del 6/05/2009 per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del Fse;
- Regolamento Ce n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga il regolamento Ce n. 1260/1999, così come successivamente modificato dal Regolamento Ce n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009;
- Regolamento Ce n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento Ce n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento Ce n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007), 3329 del 13/07/2007;
- Decisione comunitaria di adozione del Programma Operativo per il Fondo Sociale Europeo ob. Competitività regionale e Occupazione nella Regione Veneto C(2007) 5633 del 16/11/2007;
- Deliberazione del Cipe del 15/06/2007 concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8 marzo 1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Legge del 28 marzo 2003 n. 53 "Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- l'art. 1 comma 622 della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) con cui si dispone l'innalzamento dell'obbligo scolastico e l'elevamento dell'accesso al lavoro;
- Legge del 24 novembre 2009, n. 167 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010";
- Decreto Interministeriale del 19 maggio 2009: Accesso all'indennità di disoccupazione per le sospensioni dell'attività lavorativa - Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, riguardante l'accesso all'indennità di disoccupazione per le sospensioni dell'attività lavorativa di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), b), c) del Decreto Legge n. 185 del 28/11/08, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 2 del 28/01/09;
- Decreto ministeriale del 22 agosto 2007 n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione";
- Decreto Ministeriale del 29 settembre 2009 n. 82. Precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze per assenza temporanea del personale in servizio;
- Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009 n. 100, applicativo dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 del D.L. 134/09, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 - precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze per assenza temporanea del personale in servizio nelle scuole;
- Legge regionale del 30 gennaio 1990 n. 10, "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro";
- Legge regionale del 9 agosto 2002 n. 19, "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati";
- Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 113 del 21 gennaio 2005 "Lr 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati". Mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell'elenco regionale. Modalità di verifica. Disciplina dell'istruttoria in caso di successione nell'accreditamento e di variazione dei dati contenuti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";

- Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1265 del 26 maggio 2008 "Integrazioni alla D.G.R n. 113/2005: Lr 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell'elenco regionale. Modalità di verifica. Disciplina dell'istruttoria in caso di successione nell'accreditamento e di variazione dei dati contenuti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati.";
- Accordo del 11 settembre 2009 siglato tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto (così come successivamente rettificato dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2792 del 22 settembre 2009) con il quale l'Assessorato regionale alle Politiche dell'Istruzione e della Formazione si impegna a sostenere finanziariamente interventi di orientamento e la promozione di specifiche attività didattiche che, attraverso metodologie innovative, contribuiscono ad elevare i livelli di successo scolastico.

2. Obiettivi generali

Il Programma Operativo della Regione Veneto è incentrato su tre asset strategici Innovazione, Inclusione, Occupazione e, in coerenza con la strategia di Lisbona, ha individuato nella centralità del capitale umano e nel potenziamento dei sistemi di Formazione e Istruzione in termini di qualità ed efficienza, i fattori imprescindibili per la crescita e lo sviluppo.

La sfida è quella di rafforzare, in un'ottica di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, i legami tra i vari elementi dei sistemi di istruzione, nonché tra apprendimento e lavoro e di fronteggiare il problema, ancora sensibile, della dispersione scolastica e formativa, della disabilità e, più in generale, dei soggetti svantaggiati.

Si riporta di seguito lo schema relativo all'ambito di riferimento del POR Fse 2007/2013:

Asse	III - Inclusione sociale
Obiettivo specifico	Sviluppare percorsi d'integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati; combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro.
Obiettivo operativo	Promuovere percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro di persone a rischio di marginalità (inclusi i giovani che lasciano prematuramente la scuola, le minoranze, i disabili), favorendo il loro accesso alla formazione professionale e sostenendo misure di accompagnamento e di occupabilità anche nel settore dell'economia sociale.
Categorie di spesa	71
Tipologie di azione	Azioni di formazione ed accompagnamento volte a contrastare l'abbandono scolastico e formativo e a definire percorsi specifici di recupero dei drop-out con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di marginalità sociale. Sostegno ai soggetti più deboli (ad es. tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, disabili, carcerati, persone in condizione di disagio personale, familiare e sociale) attraverso azioni formative e/o personalizzazioni didattiche, nell'ottica di consentire loro il raggiungimento di titoli e, nel contempo, il miglioramento delle competenze.

Il presente Avviso, inserito in un contesto socio-economico di particolare delicatezza per l'intera società veneta, intende sostenere, nella logica di complementarietà con le politiche nazionali, il miglioramento dei sistemi della formazione e dell'istruzione. La finalità generale è quella di dare concreta attuazione all'accordo del 11 settembre 2009 siglato tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto (così come successivamente rettificato dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2792 del 22 settembre 2009) con il quale l'Assessorato regionale alle Politiche dell'Istruzione e della Formazione si impegna a sostenere finanziariamente interventi di orientamento e la promozione di specifiche attività didattiche che, attraverso metodologie innovative, contribuiscono ad elevare i livelli di successo scolastico. La finalità di tali interventi che si caratterizzano per innovatività, anche di tipo gestionale, è quello di agire attraverso implementazione di percorsi formativi dedicati agli operatori al fine di dotare le persone, con particolare riferimento alle fasce più deboli quali giovani che rischiano di lasciare prematuramente la scuola, i disabili, gli studenti stranieri, di più elevate e diffuse competenze necessarie a coprire anche i fabbisogni più innovativi del mercato del lavoro e facilitare il dialogo scuole/imprese.

Si tratta di garantire l'acquisizione di una adeguata professionalità del personale docente e del personale ATA per indirizzare sempre più i giovani, soprattutto quelli a rischio di marginalità, ad usufruire, in modo completo, dei canali della formazione e dell'istruzione, aiutando anche le famiglie a supportare il cammino educativo dei figli. Alla scuola è, infatti, affidato il compito, insieme alle altre istituzioni del territorio, di attivare "percorsi di orientamento e di autovalutazione delle competenze", azioni che rientrano nella mission complessiva dell'intero sistema regionale che consiste nel garantire la crescita complessiva della persona e la sua formazione integrale. Si intende in particolare, in linea con le più recenti riflessioni europee in materia di orientamento[1] e le relative novità normative introdotte negli ultimi anni a livello nazionale[2], assegnare un ruolo strategico all'orientamento caratterizzando le diverse azioni a sostegno di questo processo in funzione della specificità dei bisogni orientativi del singolo e dei diversi gruppi sociali che connotano le fasi del ciclo evolutivo dall'infanzia alla vita adulta[3].

Per contribuire al raggiungimento di obiettivi sopra esposti, appare altrettanto chiara la necessità di investire sui progetti innovativi e di comunicazione che siano in grado di facilitare il dialogo fra le imprese e le scuole del Veneto e/o di colmare il divario di conoscenza tra l'ambito della ricerca scientifica, i processi di innovazione industriale e il pubblico più ampio.

3. Destinatari

In via prioritaria, è destinatario degli interventi il personale docente e ATA di cui alla Legge del 24 novembre 2009, n. 167, di seguito per brevità denominato "prioritario". Dagli ultimi dati, verificati dagli Uffici Scolastici Provinciali, e resi disponibili dall'Ufficio Scolastico regionale, il personale docente e il personale ATA in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 82/09 relativo alla precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze per assenza temporanea del personale in servizio è in totale 372, di cui 292 docenti

1 La raccomandazione del Parlamento EU e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del "Quadro europeo delle qualifiche nella prospettiva di orientamento lungo tutto l'arco della vita".

2 La legge n. 1/2007 e i decreti legislativi n. 21 e 22 del 14 gennaio 2008.

3 Tratto da "Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita", a cura del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca".

risultano inseriti nelle graduatorie delle scuole secondarie di secondo grado e sono, considerati i vincoli di destinazione, finanziabili sui fondi provenienti dal POR Fse 2007-2013, Asse III Inclusione sociale - risorse Fse e FDR. I restanti 80, finanziabili esclusivamente sui fondi regionali, sono così ripartiti: 22 risultano inseriti nelle graduatorie delle scuole dell'infanzia, 25 delle scuole primarie, 6 delle scuole medie, 2 appartengono al personale educativo, mentre 25 risultano appartenere al personale ATA.

Tale elenco non contiene i nominativi del personale appartenente alla nuova Categoria introdotta in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 134 del 25.09.2009. La Legge n. 167 del 24.11.2009 ha esteso, infatti, i benefici previsti dal sopraccitato decreto-legge anche al personale che nell'anno solare 2008/09 aveva ottenuto, attraverso le graduatorie d'istituto, una supplenza di almeno 180 giorni.

I 372 destinatari sopra descritti saranno invitati ad aderire, su base volontaria, ad un progetto di riqualificazione[4].

Eventuali posti resisi disponibili in seguito alla loro mancata adesione, saranno messi a disposizione, considerati i vincoli di destinazione dei fondi e la provenienza territoriale dei singoli rinunciatari, del personale di cui alla Legge n. 167/09 non inserito nei suddetti elenchi[5] e, in subordine, del personale docente di ruolo delle scuole secondarie di secondo grado interessato ad usufruire dei percorsi formativi proposti. Ogni scuola secondaria di secondo grado sarà invitata a candidare, in ordine di preferenza, fino ad un massimo di tre docenti di ruolo. Nella fase di selezione relativa ai docenti di ruolo, dovrà essere garantita, in primis, la rappresentanza degli Istituti scolastici nonché la territorialità dei posti resasi vacante nell'ottica di garantire la cantierabilità dei percorsi. Ulteriori criteri di priorità potranno essere stabiliti dalla Cabina di regia che sarà istituita ai sensi del paragrafo 9 della presente Direttiva.

È possibile prevedere l'erogazione di un'indennità di frequenza per ciascun utente cd. prioritario che abbia raggiunto la frequenza almeno del 70% del percorso formativo. L'indennità oraria, erogabile fino ad un massimo di € 10,00 omnicomprensivi secondo quanto meglio specificato nel paragrafo dedicato alle "Risorse disponibili e vincoli finanziari", va calcolata sull'effettiva presenza degli utenti cd. prioritari all'attività[6]. È possibile prevedere, inoltre, spese di vitto per la semiresidenzialità per un importo massimo di € 10,00 Iva inclusa, per pasto per ogni utente impegnato nelle attività per oltre sei ore giornaliere così come meglio specificato negli "Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività". Non è prevista la residenzialità, pertanto, il costo per l'alloggio non è riconoscibile.

4. Le caratteristiche progettuali

Il progetto, su base regionale[7], deve prevedere almeno dodici percorsi formativi di tipo sperimentale dislocati in almeno quattro diverse province venete, individuate in base alla provenienza territoriale dei 372 utenti, così come definiti al paragrafo 3 della presente Direttiva. Il singolo percorso formativo di 480 ore e di durata massima di sei mesi deve essere fondato sulla logica di personalizzazione didattica tenendo in considerazione il pregresso professionale, le esigenze formative del target di riferimento e l'immediata spendibilità delle competenze che si propone di acquisire nel contesto formativo e scolastico.

Il numero e le caratteristiche degli utenti devono risultare compatibili con le metodologie didattiche che si intendono utilizzare. È il compito del Soggetto gestore garantire che il "gruppo aula" sia funzionale, nei termini di caratteristiche qualitative e quantitative, al raggiungimento dei risultati attesi. In ogni caso, il numero massimo degli utenti inseribili in ciascun percorso non può superare le 40 unità.

Non è definito, pertanto, il numero minimo di utenti che consente l'avvio delle attività, mentre il numero minimo di utenti da raggiungere complessivamente ammonta a 372 unità. Ciascun utente può partecipare solo ad un percorso formativo.

La formazione deve essere erogata in modalità blended: il percorso si sviluppa, pertanto, in maniera non tradizionale con una ridotta parte teorica da svolgersi attraverso la formazione in presenza (che non deve essere superiore al 30% delle 480 ore previste) oppure tramite FAD, piattaforme di collaborazione on line ed altre modalità formative non tradizionali, e in molta attività pratica con project work (che non deve essere inferiore al 50% delle 480 ore previste).

Tali project work si devono svolgere prevalentemente nelle scuole che aderiranno su base volontaria per ampliare le azioni di supporto e i servizi per gli allievi con particolare riferimento ai giovani in condizione di disagio personale, familiare e sociale. Nella progettazione dei percorsi è necessario tenere in considerazione che ogni docente/formatore ha una funzione di guida e di accompagnamento del soggetto alla conoscenza e di facilitazione dell'apprendimento sulla base

4 A tal proposito il Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009 n. 100, applicativo dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 del D.L. 134/09, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, prevede che la dichiarazione di disponibilità da presentarsi secondo il modello predefinito entro il termine dell'8 gennaio 2010 - qualora le specifiche modalità stabilite a livello periferico per dare esecuzione agli accordi stipulati non abbiano stabilito termini diversi - viene consegnata alla istituzione scolastica dove è stato prestato servizio nell' a.s 2008-2009. La scuola stessa provvede alla trasmissione della domanda all'USP competente, con modalità telematiche da esplicitarsi con successiva nota tecnica, ai fini dei successivi inoltri agli Uffici scolastici regionali e alle rispettive Regioni. Si precisa, inoltre, che il Decreto Ministeriale n. 100/2009 prevede che la rinuncia, senza giustificato motivo, all'offerta di partecipazione al progetto regionale comporta la decadenza dal diritto a percepire l'indennità di disoccupazione qualora spettante.

5 Ci si riferisce al personale che nell'anno solare 2008/09 aveva ottenuto, attraverso le graduatorie d'istituto, una supplenza di almeno 180 giorni.

6 A tal proposito il Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009 n. 100, applicativo dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 del D.L. 134/09, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, prevede, che sia corrisposta a tutti coloro che sono percettori dell'indennità di disoccupazione, l'indennità di partecipazione quando l'attività prevista nel progetto supera il 60% dell'impegno orario dell'anno precedente e precisa, inoltre, che le indennità complessivamente percepite non potranno superare, in ogni caso, l'ammontare di quanto corrisposto l'anno precedente.

7 Tale progetto, come meglio esplicitato nelle premesse, viene attivato dall'Assessorato Regionale alle Politiche dell'Istruzione e della Formazione in seguito all'Accordo dell'11 settembre 2009 siglato tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (così come successivamente rettificato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2792 del 22 settembre 2009) e in quanto tale può intendersi, in convenzione con le Amministrazioni scolastiche, anche per il ruolo ad esse assegnato sia in termini di procedure relative alla dichiarazione di disponibilità del personale interessato che al coinvolgimento delle stesse attraverso le forme di partenariato previste dalla presente Direttiva.

del riconoscimento degli stili soggettivi di ciascuno. In quanto tale, ogni docente riveste una funzione tutoriale verso i suoi allievi e deve utilizzare la disciplina in un'ottica orientante al fine di sostenere ciascuno nello sviluppo della coscienza in sé, della consapevolezza, delle risorse relazionali cognitive e metacognitive e delle competenze decisionali e di scelta. Tale funzione, infatti, correttamente intesa ed esercitata da parte del docente, favorisce un reale apprendimento dell'esperienza e, di conseguenza, facilita il processo orientativo.

Didattica orientante e funzione tutoriale[8] possono, quindi, insieme contribuire a fornire sostegno agli studenti, con particolare riferimento alle aree di svantaggio, nello sviluppo dell'identità nella scuola primaria e nell'orientamento alla carriera durante la scuola secondaria, oltre che nella pianificazione del proprio futuro. Si tratta, perciò, di organizzare servizi per gli allievi che nascono da una diversa concezione dell'orientamento, unendo la diffusione delle informazioni con attività e interventi specifici di risposta a bisogni, in un percorso che duri tutta la vita, ma che si attivi, in particolare, nei momenti di transizione e d cambiamento, ma non solo. Nell'ambito del project work possono essere realizzati, infatti, a titolo esemplificativo interventi specifici finalizzati:

- all'accompagnamento, recupero e al reinserimento degli studenti a rischio di dispersione scolastica;
- all'inserimento ed all'accompagnamento nei percorsi scolastici e formativi degli studenti con disabilità;
- all'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nei servizi del sistema educativo regionale;
- allo sviluppo di percorsi formativi volti al recupero di fasce di utenza che versano in particolari situazioni di disagio personale e/o sociale;
- alla valorizzazione e la diffusione delle diverse forme di alternanza scuola-lavoro e all'integrazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro;
- a favorire l'innovazione didattica (con particolare riferimento alle nanotecnologie etc., introduzione di nuove materie quali responsabilità sociale delle imprese etc.);
- a favorire sviluppo di progetti di comunicazione e di informazione utilizzando le nuove tecnologie (es.: NetVenetis WebTV…).

5. Soggetti proponenti

Possono presentare candidatura:

1) i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Lr n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della formazione continua;
2) i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della formazione continua ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 13 febbraio 2004. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza del presente avviso, fermo restando che - secondo quanto disposto dalla citata Dgr n. 359/2004 - la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Ciascun soggetto proponente potrà presentare complessivamente al massimo 1 progetto, a pena di inammissibilità di tutti i progetti presentati. Verrà finanziato un unico progetto su base regionale.

6. Forme di partenariato

Al fine di costruire un sistema regionale di opportunità formative di qualità che accompagnino lo sviluppo professionale del personale docente e ATA, deve essere obbligatoriamente attivato il partenariato operativo con almeno due Università. Possono essere attivate, altresì, partnership qualificate con altri soggetti rappresentativi del sistema di istruzione e di formazione e del sistema produttivo e sindacale veneto (quali Enti di formazione, Uffici scolastici, Associazioni di categoria, Organizzazioni sindacali, Camere di commercio, Enti bilaterali, Organizzazioni di distretto) al fine di favorire l'integrazione tra i sistemi stessi. Affinché il progetto sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni delle scuole, si ritiene necessario, inoltre, il coinvolgimento indispensabile di almeno tre Istituti scolastici, espressione di territori provinciali diversi, che risultano impegnati nel miglioramento di standard formativi e cognitivi attraverso la partecipazione alle iniziative di tipo volontaristico (per es.: in ambito tecnico-scientifico, di innovazione didattica etc.).

Fatto salvo quanto stabilito rispetto al numero minimo di Università e Istituti scolastici da coinvolgere, la sostituzione e/o integrazione dei partner potranno essere effettuate in fase di attuazione del progetto direttamente dal soggetto attuatore tramite il portale regionale su autorizzazione della Regione Veneto - Direzione Formazione, purché tali variazioni non pregiudichino l'efficacia del progetto approvato.

Il rapporto tra soggetto proponente e altri partner deve essere formalizzato, in fase di presentazione, nella scheda 3 del Formulario, da cui risultino chiaramente i ruoli e le funzioni degli Organismi coinvolti, nonché il budget previsto per la realizzazione dei compiti specifici riferiti all'attuazione degli interventi.

Le partnership devono essere rilevate, inoltre, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al formulario) che deve essere trasmesso agli uffici regionali in formato cartaceo, completo di timbro e firma in originale del legale rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

7. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi.

Eventuali richieste di affidamento di attività in delega, limitatamente alle attività previste e supportate da rigorosa motivazione, potranno essere presentante solo successivamente all'approvazione del progetto ed autorizzate per iscritto dal Dirigente regionale della Direzione Formazione. L'autorizzazione dovrà essere emanata preventivamente rispetto

8 Tratto da "Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita", a cura del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca".

all'espletamento delle attività oggetto della richiesta, a pena di inammissibilità della spesa. Per l'autorizzazione della richiesta di delega è necessario che la stessa abbia per oggetto apporti integrativi specialistici di cui il soggetto proponente non dispone in maniera diretta o tramite partenariato e che la richiesta sia dovuta a sopraggiunti eventi imprevedibili per il soggetto proponente. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto.

8. Risorse disponibili e vincoli finanziari

Le risorse per la realizzazione dell'iniziativa di cui al presente avviso sono le seguenti:

Asse	Cat. spesa	Risorse totali	Risorse Fse Capitolo 101328 relative all'annualità 2007/2008	Risorse FDR Capitolo 101009 relative all'annualità 2007/2008	Risorse regionali Capitolo 72040 relative all'annualità 2010
Inclusione sociale	71	2.300.000,00	840.045,52	884.954,48	575.000,00

Come risulta dalla tabella sopra riportata, il 75% delle risorse pubbliche disponibili è relativo al Fondo Sociale Europeo e al Fondo di Rotazione; la quota restante pari al 25% è coperta dal cofinanziamento regionale. Le percentuali sono state individuate in base alle caratteristiche del target e ai vincoli di destinazione dei fondi[9] e successivamente arrotondate, così come meglio specificato nel paragrafo dedicato ai "Destinatari".

Il progetto deve prevedere un contributo pubblico pari o inferiore a € 2.300.000,00, Iva non recuperabile e altri oneri tributari, previdenziali e assistenziali accessori inclusi.

Il costo ora/attività non deve essere superiore a € 180,00 di contributo pubblico, Iva non recuperabile e altri oneri tributari, previdenziali e assistenziali accessori esclusi.

Sono escluse da tale limite le spese relative all'indennità di frequenza erogabile esclusivamente all'utenza cd. prioritaria (Categoria B2 del conto economico, voce 12 "Indennità di frequenza") e ai servizi di supporto all'utenza (Categoria B2 del conto economico, voce 13 "Servizi di supporto all'utenza (vitto, alloggio, trasporto)" che in ogni caso non potranno superare complessivamente il 50% del contributo pubblico concesso e riconosciuto.

I costi indiretti dichiarati su base forfettaria possono ammontare al massimo al 10% dei costi diretti. Tale percentuale è stata calcolata considerando che la somma relativa alle voci B2.12 e B2.13 del conto economico può ammontare fino al 50% del contributo pubblico concesso e riconosciuto.

Tali percentuali massime devono essere rispettate in fase di presentazione del progetto e in fase di rendicontazione delle attività così come successivamente alla verifica rendicontale. Le percentuali relative ai costi indiretti devono essere rispettate anche in occasione delle domande trimestrali di rimborso. Di conseguenza, l'eventuale riduzione dell'importo riconosciuto in sede di verifica rendicontale, comporta una proporzionale riduzione dei costi riferibili alle voci B2.12 e B2.13 del conto economico così come l'eventuale riduzione dell'importo riconosciuto in sede di verifica rendicontale per i costi diretti, comporta una proporzionale riduzione dei costi indiretti.

Si propone di seguito un esempio relativo alla riduzione proporzionale dei costi riferibili alle voci B2.12 e B2.13 del conto economico, causa riduzione dell'importo riconosciuto in sede di verifica rendicontale:

a) Costo del progetto approvato al termine dell'istruttoria: € 2.300.000,00
b) Ammontare delle spese riferibili alle voci B2.12 e B2.13 del conto economico: € 1.150.000,00 (50%)
c) Ammontare delle spese riferibili alle altre voci di spesa del conto economico: € 1.150.000,00 (50%)
d) Riduzione dell'importo riconosciuto in sede di verifica rendicontale relativo alle altre voci di costi diretti del conto economico[10]: € 50.000,00
e) Riduzione proporzionale dei costi riferibili alle voci B2.12 e B2.13 del conto economico: € 50.000,00

Considerando lo schema di calcolo sopra riportato, la riduzione proporzionale dei costi indiretti, causa riduzione dell'importo riconosciuto in sede di verifica rendicontale per i costi diretti è la seguente:

f) Ammontare dei costi indiretti al termine dell'istruttoria: € 209.090,91 (10% dei costi diretti del progetto)
g) Riduzione dell'importo riconosciuto in sede di verifica rendicontale relativo ai costi diretti: € 100.000,00[11]
h) Riduzione proporzionale dei costi indiretti: € 10.000,00[12]

In base a quanto esposto nei paragrafi precedenti, il progetto deve prevedere la rendicontabilità di almeno 372 destinatari diversi e l'erogazione di almeno 5.760[13] ore di attività svolta, in modalità blended, nei confronti dell'utenza. Qualora il progetto si concluda con un numero di utenti inferiore a 372, si provvederà alla riparametrazione del contributo massimo erogabile per il progetto detraendo dal contributo previsto approvato al termine dell'istruttoria la quota finanziaria corrispondente al numero di utenti mancante.

Si propone di seguito un esempio relativo alla riparametrazione finanziaria del progetto, causa non raggiungimento numero minimo di utenti prestabilito:

a) Contributo approvato al termine dell'istruttoria: € 2.300.000,00
b) Numero minimo di utenti che concludono con una soglia di presenza di almeno il 70% utile al riconoscimento dell'intero contributo approvato: 372
c) Contributo previsto per utente (a/b): € 6.182,80
d) Numero di utenti rendicontabili a conclusione del progetto: 360
e) Rideterminazione finanziaria del contributo massimo erogabile: € 2.225.806, 45[14]

9 Il 78% del personale risulta iscritto nelle graduatorie delle scuole secondarie di secondo grado che risulta finanziabile sui fondi FSE 2007-2013, Asse III Inclusione sociale - risorse FSE e FDR.

10 Escluse le voci B2.12 e B2.13 del conto economico.

11 50.000,00 (riduzione relativa alle voci B2.12 e B2.13 del conto economico) + 50.000,00 (riduzione relativa alle altre voci di costi diretti del conto economico) = 100.000,00

12 10.000 = 100.000 * 10%

13 Il monte ore minimo è stato individuato considerando le caratteristiche progettuali richieste ovvero la realizzazione di almeno 12 percorsi formativi di durata di 480 ore.

14 2.225.806, 45 = 2.300.000,00 – ((372-360) x 6.182,80)

9. Cabina di regia

Verrà istituita una Cabina di Regia, presieduta dal Dirigente regionale della Direzione Formazione, che veda la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali di categoria, rappresentanti delle scuole (indicativamente una su base provinciale) che si distinguono per il livello qualitativo dell'offerta formativa, un rappresentante dell'Ufficio Scolastico regionale e di eventuali altri soggetti significativi. Essa avrà una funzione di monitoraggio e valutazione dell'iniziativa e di altri interventi analoghi in corso di realizzazione con particolare riferimento al coinvolgimento e alla soddisfazione dei destinatari, definizione delle linee guida per la risoluzione delle singole problematiche, capitalizzazione e diffusione dei risultati raggiunti. L'obiettivo è quello di ottenere una costante misurazione delle modalità di realizzazione dei singoli interventi e dell'iniziativa nella sua interezza, di verificare eventuali incongruenze e difficoltà, al fine di apportare le modifiche necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti.

10. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo queste modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it[15]) con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli organismi di formazione accreditati; verrà assegnata un nome utente e una password per ciascuna sede accreditata;
- per i soggetti non in possesso di credenziali di accesso, richiesta di attribuzione nome utente e password trasmessa a mezzo telefax al n. 041/2795077, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e accompagnata da fotocopia del documento di identità del medesimo, contenente i seguenti dati:
  - codice fiscale dell'organismo richiedente
  - partita Iva dell'organismo richiedente
  - denominazione dell'organismo richiedente
  - indirizzo della sede legale
  - indirizzo della sede operativa per la quale si richiede l'accesso
  - eventuale codice Ente già assegnato dal Fondo Sociale Europeo
  - nominativo del legale rappresentante
  - codice fiscale del legale rappresentante
  - riferimenti della sede operativa (n. telefono, n. telefax, indirizzo e-mail)

Il modello per la richiesta di attribuzione nome utente e password è disponibile nel portale regionale[16].

- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto;
- passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "confermato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- successiva stampa definitiva del progetto esclusivamente dall'apposita funzione disponibile dal sistema di acquisizione on-line. La stampa definitiva è disponibile solo dopo il passaggio del progetto allo stato "confermato". Non è consentita la presentazione di documenti risultanti dalla stampa di altri programmi. I moduli di adesione in partnership al progetto (con timbro e firma in originale del legale rappresentante del partner), devono essere allegati al formulario;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione al finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da:
  - fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
  - copia della stampa definitiva del progetto presentato prodotta secondo quanto sopra indicato;
  - moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma in originale del legale rappresentante del partner;

Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line; la documentazione cartacea presentata in copia verrà utilizzata esclusivamente come supporto alla valutazione.

Le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno essere consegnate esclusivamente a mano alla Giunta regionale del Veneto – Direzione Formazione, Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23 - 30121 Venezia **entro e non oltre le ore 13.00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**, pena l'esclusione. Sulla busta contenente il progetto dovrà essere riportato il seguente riferimento: "Interventi finalizzati al potenziamento dei servizi di istruzione".

Il termine sopra indicato vale anche per la produzione della stampa definitiva dei progetti attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "on line". Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

Il formulario per la presentazione dei progetti, che sarà successivamente approvato con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Formazione, sarà fornito unicamente a scopo di diffusione. Può essere utilizzato per la redazione delle bozze di lavoro ma in ogni caso non può essere utilizzato per la stampa del formulario presentato alla Regione o per la trasmissione elettronica.

La Direzione regionale Formazione è a disposizione degli operatori[17] per fornire eventuali informazioni necessarie. Tali informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari, ecc.): 041 279 5020 - 5016;
- per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso e utilizzo del sistema informatico: 041 279 5154 - 5131.

15 http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperatori.htm

16 http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperatori.htm

17 Escluse giornate prefestive e festive.

11. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione già approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 giugno 2007 del POR Fse 2000/2006, aggiornati e specificati con quanto approvato in occasione della seduta del Comitato di Sorveglianza del 25 gennaio 2008 del POR Fse 2007/2013.

In coerenza a quanto disposto anche dalla presente direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Criteri di ammissibilità

Attengono alla presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non approvabilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione.

Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:

1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta regionale;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
4. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
5. numero e caratteristiche dei destinatari;
6. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative);
7. rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva tra cui il numero massimo di progetti presentabili previsto nel paragrafo "Soggetti proponenti";
8. presenza e completezza del conto economico per la realizzazione del progetto;
9. completezza del formulario (tra cui rispetto del numero minimo di Università e Istituti scolastici da coinvolgere secondo quanto previsto dal paragrafo "Forme di partenariato").

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

Griglia per la scheda di valutazione:

Parametro 1	Rapporto con la situazione economico-territoriale	Livello	
	Rapporto con la situazione economico - territoriale in termini di circostanziata descrizione della proposta rispetto al tessuto socio economico di riferimento.	Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	2 punti
		Discreto	4 punti
		Buono	6 punti
		Ottimo	8 punti
Parametro 2	Obiettivi progettuali	Livello	
	Coerenza della proposta con gli obiettivi specifici degli Assi del POR/le azioni alle quali l'avviso si riferisce.	Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	2 punti
		Discreto	4 punti
		Buono	6 punti
		Ottimo	8 punti
Parametro 3	Qualità della proposta	Livello	
	Qualità della proposta in termini di completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi esplicati nell'avviso nonché coerenza interna della proposta.	Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	2 punti
		Discreto	4 punti
		Buono	6 punti
		Ottimo	8 punti
Parametro 4	Qualificazione della struttura proponente	Livello	
	Rapporto esistente tra rappresentatività della struttura stessa e il progetto proposto - grado di raccordo con il sistema scolastico e formativo - qualità del partenariato operativo con le Università - qualità del partenariato con soggetti rappresentativi del sistema di istruzione e di formazione e del sistema produttivo e sindacale veneto.	Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	2 punti
		Discreto	4 punti
		Buono	6 punti
		Ottimo	8 punti
Parametro 5	Metodologia e articolazione	Livello	
	Metodologie applicate per la realizzazione degli interventi con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse - idonea descrizione delle UFC, delle competenze e loro congruenza - monitoraggio e valutazione - utilizzo di metodologie integrate per il supporto dei processi di innovazione.	Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	2 punti
		Discreto	4 punti
		Buono	6 punti
		Ottimo	8 punti
Parametro 6	Grado di realizzazione attività pregressa	Livello	
	Non essendoci iniziative ed esperienze pregresse negli ambiti di intervento richiesti dal bando, viene assegnato un punteggio pari a 4 punti a tutti i soggetti proponenti.		4 punti

12. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno sottoposti all'approvazione degli organi competenti entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Formazione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it[18], che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

18 La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaFSE.htm

13. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it [19], che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, devono essere comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ.

14. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti

Le azioni proposte a valere sul presente avviso dovranno essere immediatamente cantierabili.

I progetti approvati devono essere avviati entro 60 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

I termini per la conclusione dei progetti formativi saranno definiti nel provvedimento di approvazione degli esiti dell'istruttoria.

15. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

16. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Santo Romano - Dirigente regionale della Direzione Formazione.

17. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4306 del 29 dicembre 2009

Approvazione di Accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento e la Regione Veneto per l'adesione a Progetti in ambito di Tossicodipendenze.

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di aderire alle progettualità proposte dal titolo: "Brain Search" - "Neurotraining & TMS" - "Outcome" - "Sistema Nazionale di Allerta Precoce Progetto Quadro N.E.W.S. 2010";

3. di affidare la gestione operativa dei progetti all'Azienda Ulss n. 20 di Verona - Dipartimento per le Dipendenze;

4. di incaricare la Direzione regionale per i Servizi Sociali, rappresentata dal Dirigente regionale della sottoscrizione degli accordi di collaborazione, come allegati A - B - C - D;

5. di rinviare a successivo decreto del Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali l'individuazione e l'approvazione delle modalità di erogazione del finanziamento assegnato agli enti indicati al punto 2).

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

PARTE TERZA

CONCORSI

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA

Avviso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, Categoria D.

Si rende noto che in esecuzione della delibera del Direttore generale n. 1315 del 29.12.2009 è indetto avviso pubblico, per titoli ed esame colloquio, di collaboratore professionale Sanitario -Ostetrica/o Categoria D per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato.

L'avviso sarà espletato in base al Dpr n. 220/2001.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il **20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bur**.

I requisiti generali e specifici prescritti per l'ammissione all'avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.

Per informazioni telefoniche rivolgersi Dipartimento Int.le Amministrazione e Gestione Personale Procedure Concorsuali Azienda Osp.ra di Padova Tel. 049/821.3938/8207 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Il bando integrale dell'avviso sarà pubblicato nel sito sezione concorsi www.sanita.padova.it.

Il Direttore generale
dott. Adriano Cestrone

---

19 La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperatori.htm

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1, BELLUNO

Avviso pubblico, per titolo e colloquio, a tempo determinato, per n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di farmacologia e tossicologia clinica. Delibera n. 1302 del 18.12.2009.

Scadenza **ore 12,00 del 20° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Per ulteriori informazioni o per avere copia del bando rivolgersi al Servizio personale dell'Ulss n. 1 - via Feltre, n. 57 - Belluno (Tel. 0437/516719 - Sito Internet www.ulss.belluno.it).

Il Direttore generale
Ing. Ermanno Angonese

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1, BELLUNO

Avviso pubblico, per titoli e prova teorico-pratica, a tempo determinato, per posti di collaboratori professionali sanitari, tecnici sanitari di radiologia medica. Delibera n. 1304 del 18.12.2009.

Scadenza **ore 12,00 del 20° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Per ulteriori informazioni o per avere copia del bando rivolgersi al Servizio personale dell'Ulss n. 1 - via Feltre, n. 57 - Belluno (Tel. 0437/516719 - Sito Internet www.ulss.belluno.it).

Il Direttore generale
Ing. Ermanno Angonese

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1, BELLUNO

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, a tempo determinato, per n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria, per il Dipartimento per le dipendenze. Delibera n. 1432 del 29.12.2009.

Scadenza **ore 12,00 del 20° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Per ulteriori informazioni o per avere copia del bando rivolgersi al Servizio personale dell'Ulss n. 1 - via Feltre, n. 57 -Belluno (Tel. 0437/516719 - Sito Internet www.ulss.belluno.it).

Il Direttore generale
Ing. Ermanno Angonese

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1, BELLUNO

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, a tempo determinato, per n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di ostetricia e ginecologia. Delibera n. 1433 del 29.12.2009.

Scadenza **ore 12,00 del 20° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Per ulteriori informazioni o per avere copia del bando rivolgersi al Servizio personale dell'Ulss n. 1 - via Feltre, n. 57 -Belluno (Tel. 0437/516719 - Sito Internet www.ulss.belluno.it).

Il Direttore generale
Ing. Ermanno Angonese

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 3, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per n. 1 posto di dirigente medico, Area di chirurgia e delle specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia ed ostetricia per la struttura semplice dipartimentale di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Asiago. Bando n. 55/2009.

L'Ulss n. 3 ha disposto la pubblicazione di avviso, per titoli e colloquio, (determina del 2.12.2009 n. 339) per l'assunzione provvisoria di n. 1 dirigente medico area di chirurgia e delle specialità chirurgiche disciplina di ginecologia ed ostetricia per la struttura semplice dipartimentale di ostetricia e ginecologia del Presidio Ospedaliero di Asiago.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di valutazione dei titoli valgono le norme di cui al Dpr n. 483 del 10.12.1997.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il **20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**.

Copia dell'avviso ed eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio per il Personale Ufficio Concorsi dell'Ulss n. 3 (tel. 0424-604338) oppure consultare il sito aziendale www.aslbassano.it.

Il Dirigente Responsabile del Servizio Per Il Personale
dott. Giovanni Bisinella

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 5, ARZIGNANO (VICENZA)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico, profilo professionale medici, Area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva. Bando n. 134/2009.

In esecuzione del provvedimento n. 535 in data 7.12.2009 è indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto anzidetto.

Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi nazionali di Lavoro per la Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro subordinato, nonché dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.

Il presente concorso è disciplinato dalle seguenti norme: Dpr 10.12.1997 n. 483, Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, Dpr 9.5.1994 n. 487, Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165.

Vengono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (art. 7 - punto 1 - Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165).

1) Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

Requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) limiti di età: superiore agli anni 18 e inferiore a quella prevista per il pensionamento d'ufficio;
c) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Ulss, prima della immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente degli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma, del Dpr n. 761/1979.

Requisiti specifici:

d) laurea in medicina e chirurgia;
e) - specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in disciplina equipollente o affine ai sensi Dm Sanità 30.1.1998 e 31.1.1998.
   - il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1.2.1998 presso altra Ulss o Azienda Ospedaliera è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
f) iscrizione nell'albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso di cui al presente bando, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'eventuale assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

2) Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e secondo lo schema esemplificativo allegato, sottoscritte dagli interessati ed indirizzate al Direttore generale dell'Ulss n. 5 della Regione Veneto, devono pervenire, entro il perentorio termine delle **ore 12.00 del 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica**, al Protocollo Generale dell'Ulss 5 "Ovestvicentino" - Via Trento n. 4 - 36071 Arzignano (VI).

Le domande devono essere presentate esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- consegnate a mano all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ulss n. 5 di Arzignano. L'Ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,30 - il sabato è chiuso. Si precisa che agli operatori addetti all'Ufficio Protocollo non compete il controllo della regolarità delle domande e relativi allegati.
- Spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.

Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda di ammissione i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Dpr n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:

1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) i titoli di studio posseduti con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto o degli istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
7) il possesso del diploma di specializzazione (specificare se conseguita ai sensi del decreto legislativo n, 257/1991 e/o ai sensi del decreto legislativo n. 368/1999) con l'indicazione della durata, data e sede di conseguimento
8) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo con l'indicazione della data di acquisizione;
9) l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi;
10) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
11) il diritto a eventuali riserve, preferenza o precedenze (allegando i relativi documenti probatori)
12) l'eventuale applicazione dell'art. 20 della Legge n. 104/1992, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove;

13) il codice fiscale;
14) di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del D.lgs n. 196/2003.

Il candidato è tenuto ad indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.

L'Amministrazione dell'Ulss declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili.

La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del Dpr n. 445/2000, non deve essere autenticata.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti:
- documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici. Nel certificato di specializzazione deve essere indicato se la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 257/1991 e/o ai sensi del decreto legislativo n. 368/1999;
- copia fotostatica di un documento di identità;
- elenco in carta semplice dei documenti presentati;
- ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, di Euro 7,75 da versare sul c/c postale n. 13052360 intestato all'Ulss n. 5 - Servizio Tesoreria - Via Trento, 4 - 36071 Arzignano (VI) - precisando la causale del versamento.

Nel loro interesse i candidati possono allegare:
- tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria (stati di servizio, titoli di studio, scientifici, di formazione, di aggiornamento, pubblicazioni, etc.);
- un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, debitamente documentato, datato e firmato;
- gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina. Ove non allegati o non regolari, detti documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti.

I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero, autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il candidato infatti, ai sensi del Dpr 445/2000, può comprovare con dichiarazioni - presentate anche contestualmente all'istanza ed in sostituzione delle normali certificazioni - il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione nonché dei titoli che intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione.

Qualora il candidato intenda avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/00 per stati, fatti e qualità personali a sua diretta conoscenza quali ad esempio servizi, attività didattica, incarichi o altro, compresa la conformità all'originale di fotocopie, tali dichiarazioni (sottoscritte in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione o sottoscritte e inviate unitamente a fotocopia non autenticata di documento di identità valido del sottoscrittore) dovranno riportare la seguente dicitura:

"Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Dpr 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara _____".

Le dichiarazioni sopraindicate dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della valutazione dei titoli ai quali si riferiscono.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi in strutture del Ssn deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del Dpr 20.12.1979, n. 761. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

4) Valutazione dei titoli

I titoli saranno valutati dalla apposita commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel Dpr 10.12.1997 n. 483.

I periodi di effettivo servizio militare saranno valutati ai sensi della legge 24.12.1986 n. 958.

I servizi saranno valutati esclusivamente su attestazioni rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati o dal dirigente responsabile incaricato.

Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né

saranno prese in considerazione:
- copie di documenti non autenticate ai sensi di legge ovvero dichiarazioni sostitutive

  prive di allegata copia del documento;
- dichiarazioni finalizzate all'acquisizione d'ufficio di titoli presso altre pubbliche

  amministrazioni.

5) Commissione esaminatrice e prove d'esame

La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli art. 5 e dall'art. 25 del Dpr 483/97 e dall'art. 35 del D.lgs 165/2001.

Le prove d'esame sono le seguenti:
- Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
- Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione.

  La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
- Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati, a cura della Commissione esaminatrice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse. Ove la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data di espletamento sarà comunicata ai concorrenti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con il seguente preavviso minimo: 15 giorni per la prova scritta -15 giorni per la prova pratica -20 giorni per la prova orale.

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, corrispondente a 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e 14/20 per la prova orale.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

6) Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria dei candidati idonei.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del Dpr 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore generale ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

7) Adempimenti dei vincitori

Il vincitore del concorso è invitato dall'Amministrazione a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs 165/2001. In caso contrario dovrà essere espressamente presentata dichiarazione di opzione per l'Ulss n. 5 di Arzignano.

L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro.

L'assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito positivo del periodo di prova della durata di mesi sei di effettivo servizio prestato.

8) Norme finali

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni, del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Unità Sanitarie Locali.

È fatta salva la percentuale da riservare ai militari delle tre forze armate congedati senza demerito ai sensi dell'art. 39, comma 15, del Decreto Legislativo 196/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al concorso, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale conseguente assunzione.

Per informazioni all'uoc risorse umane dell'Ulss 5 "Ovestvicentino", Via Galilei, 3 - 36078 Valdagno (VI) - Tel. 0445/423044-45. Copia del presente bando sarà reperibile sul sito: www.ulss5.it

9) Avviso

Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del Dpr 483/1997 avranno luogo, presso la sede dell'uoc risorse umane dell'Ulss 5 "Ovestvicentino", Via Galilei, 3 - 36078 Valdagno (VI), alle ore 8.30 del quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza del presente concorso.

Qualora sia accertata l'impossibilità di far parte della commissione dei titolari e/o supplenti, sarà effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori quattordici giorni, alle ore 8.30 presso la stessa sede.

Il Direttore generale

(schema esemplificativo della domanda
di ammissione al concorso pubblico - in carta semplice)

Al Direttore generale
dell'Ulss n. 5
Via Trento, 4
36071 Arzignano (VI)

Il sottoscritto _____ chiede di essere ammesso al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.

Dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Dpr n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:

1) di essere nat___ a _____ il _____ e di risiedere attualmente a _____ (CAP) _____ in via ____ n. __;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (A);
3) di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____(B);
4) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: _____(C);
5) di avere/non avere riportato condanne penali e di aver/non avere procedimenti penali pendenti (D);
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio _____ conseguiti in data _____ presso _____;
7) di essere in possesso della specializzazione in _____ conseguita in data _____ presso _____ ai sensi del decreto legislativo _____;
8) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo acquisito in data _____ presso _____;
9) di essere iscritto all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi della provincia di _____;

10) di avere / non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (E);
11) di non essere stato dispensato dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
12) di avere titolo a precedenza/riserva del posto a norma della legge _____;
13) di avere il seguente codice fiscale _____;
14) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della procedura concorsuale, ai sensi del D.lgs n. 196/2003.

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo: Sig. _____ Via _____ n. __ (cap. ____) Comune _____ Provincia ___ Tel. __/_____.

(luogo e data) _____ _____

(firma) _____

(A) Salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea.
(B) In caso positivo: specificare in quale Comune; in caso negativo: indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
(C) Da compilare solo dai candidati di sesso maschile.
(D) In caso affermativo: specificare quali e in caso negativo dichiararne espressamente l'assenza.
(E) In caso affermativo: specificare l'amministrazione, la posizione funzionale ricoperta e la disciplina, se a tempo pieno o a tempo definito, i periodi (indicando eventuali periodi di aspettativa senza assegni) gli eventuali motivi di cessazione.

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 5, ARZIGNANO (VICENZA)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di operatore tecnico specializzato, autista di ambulanza, Categoria B, livello economico Bs. Bando n. 135/2009.

In esecuzione del provvedimento n. 534 in data 7.12.2009 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto anzidetto.

Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente Ccnl del comparto "Sanità" e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro subordinato, nonché dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.

Il presente concorso è disciplinato dalle seguenti norme: D.lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, Dpr 09.05.1994 n. 487, Ccnl del comparto "Sanità" 07.04.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, Dpr 27.03.2001. n 220 e D.lgs 30 marzo 2001 n. 165.

È garantita altresì la riserva di n. 1 posto ai volontari in ferma breve delle tre Forze Armate congedati senza demerito, come previsto dall'art. 18, comma 6 e 7, del Decreto Legislativo 215 del 8 maggio 2001.

Come previsto dal punto 1, art. 7 del D.lgs 30.3.2001 n. 165 vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

1) Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneità fisica all'impiego.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del ServizioSanitario Nazionale, prima della immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al comma 1 dell'art. 18 del D.lgsvo 30.12.1992, n. 502;
c) età non inferiore ad anni 21 (art. 115, comma 1, lettera e) del codice della strada);
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell'obbligo scolastico;
e) patente di guida di Categoria "B";
f) cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo in pubbliche amministrazioni o imprese private.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo (1° settembre 1995).

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

2) Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e secondo lo schema esemplificativo allegato, sottoscritte dagli interessati ed indirizzate al Direttore generale dell'Ulss n. 5, devono pervenire, **entro il perentorio termine del 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica**, al Protocollo dell'Ulss 5 "Ovestvicentino" - Via Trento n. 4 - 36071 Arzignano (VI).

Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Le domande devono essere presentate esclusivamente con una delle seguenti modalità:
- consegnate a mano all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ulss n. 5 di Arzignano, entro il termine di scadenza. L'Ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,30 - il sabato è chiuso. Si precisa che agli operatori addetti all'Ufficio Protocollo non compete il controllo della regolarità delle domande e relativi allegati.
- Spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.

Non si terrà conto comunque, delle domande che perverranno in data successiva all'inizio dei lavori della Commissione esaminatrice, anche se inoltrate in tempo utile.

Nella domanda di ammissione i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Dpr n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:

1. nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
5. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6. i titoli di studio posseduti con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto o degli istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
7. il possesso, con dettagliata specificazione, del requisito dell'anzianità di servizio richiesto;
8. i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9. di non essere stato dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile
10. il diritto ad eventuali riserve, precedenze o preferenze (allegando i relativi documenti probatori);
11. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della Legge n. 104/1992, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove;
12. il codice fiscale.
13. il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e il recapito telefonico (in caso di mancata indicazione del domicilio vale, ad ogni effetto, la residenza indicata); il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito;
14. di accettare tutte le indicazioni contenute ne presente bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del D.lgs n. 196/2003.

L'Amministrazione dell'Ulss declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Ulss stessa.

La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili.

La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del Dpr n. 445/2000, non deve essere autenticata.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso i candidati devono allegare:

* la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, di euro 7,75 - da versare sul c/c postale n. 13052360 intestato a Ulss n. 5 - Arzignano, Servizio di Tesoreria, precisando la causale del versamento;
* il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso;
* copia fotostatica patente di guida;
* certificazione attestate il possesso dell'anzianità di cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo in pubbliche amministrazioni o imprese private;
* copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
* elenco in carta semplice dei documenti presentati.

Nel loro interesse inoltre i candidati possono allegare:

- tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito (stati di servizio, titoli di studio, di formazione, di aggiornamento, specializzazioni, etc.);
- un curriculum formativo e professionale datato e firmato, che per essere oggetto di valutazione dovrà essere formalmente documentato.

I documenti possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il candidato infatti, ai sensi del Dpr 445/00, può comprovare con dichiarazioni - presentate anche contestualmente all'istanza ed in sostituzione delle normali certificazioni - il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione nonché dei titoli che intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione.

Qualora il candidato intenda avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/00 per stati, fatti e qualità personali a sua diretta conoscenza quali ad esempio servizi, attività didattica, incarichi od altro, compresa la conformità all'originale di fotocopie, tali dichiarazioni (sottoscritte in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure sottoscritte e inviate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore), dovranno riportare la seguente dicitura:

"Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Dpr 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara _____".

Le dichiarazioni sopraindicate dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della valutazione dei titoli ai quali si riferiscono.

Nella certificazione relativa ai servizi in strutture del Ssn deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del Dpr 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

4) Valutazione dei titoli

I titoli saranno valutati da apposita commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel Dpr 27.3.2001, n. 220.

I periodi di effettivo servizio militare saranno valutati ai sensi della legge 24.12.1986 n. 958.

I servizi saranno valutati esclusivamente su attestazioni rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati o dal dirigente responsabile incaricato.

Verranno valutati i soli titoli allegati alla domanda ovvero il cui possesso sia comprovato dall'interessato a mezzo delle dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000.

Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né

saranno prese in considerazione:

- copie di documenti non autenticate ai sensi di legge ovvero dichiarazioni sostitutive
  prive di allegata copia del documento;
- dichiarazioni finalizzate all'acquisizione d'ufficio di titoli presso altre pubbliche
  amministrazioni.

Per la valutazione dei titoli sono previsti complessivamente 40 punti, così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli di carriera
b) 6 punti per i titoli accademici di studio
c) 4 punti per le pubblicazioni ed i titoli scientifici
d) 10 punti per il curriculum formativo e professionale.

Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

5) Commissione esaminatrice e prove d'esame

La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 6 e dall'art. 28 del Dpr 220/01 e dall'art. 35 del D.lgs 165/2001.

Le prove d'esame sono le seguenti:

prova pratica: esecuzione di una prova di guida finalizzata a verificare l'idoneità del candidato alla conduzione di mezzi di soccorso;

prova orale: nozioni base di legislazione sanitaria statale e regionale (decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni - Lr 56/94) - diritti e doveri del dipendente pubblico - nozioni di primo soccorso - organizzazione del sistema di soccorso territoriale (118) - codice della strada.

In ragione del numero delle domande pervenute, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva (costituita da quesiti a risposta multipla che riguarderanno le materie della prova orale) per determinare i candidati da ammettere alle successive prove del concorso stesso. Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito essenziale di ammissione alle prove concorsuali. La votazione conseguita nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. La data e la sede della prova preselettiva saranno comunicate ai candidati mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4° serie speciale "Concorsi ed Esami" e sul sito Aziendale: www.ulss5.it

Il diario e la sede delle prove verrà data ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In relazione al numero dei candidati la commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione dell'avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine dell'effettuazione della prova pratica.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami.

La prova orale si svolgerà in sala aperta al pubblico.

Per le prove sono a disposizione complessivamente 60 punti così ripartiti:

a) 30 punti per la prova pratica
b) 30 punti per la prova orale

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal concorso.

6) Graduatoria e conferimento dei posti

La commissione, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del Dpr 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni.

È dichiarato vincitore, nei limiti dei posti messi a concorso, il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12.3.1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria degli idonei è approvata dal Direttore generale ed è immediatamente efficace.

La graduatoria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa Categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili.

Il vincitore del concorso sarà invitato dall'Amministrazione a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di assunzione, i documenti di rito prescritti per l'assunzione ai fini della formale stipulazione del contratto individuale di lavoro, pena la decadenza dei diritti conseguiti con la partecipazione al concorso stesso.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto, nel quale sarà indicata la data di inizio servizio.

Il candidato dichiarato vincitore ha facoltà di richiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'art. 18, comma 3, della legge 7.8.1990, n. 241.

L'assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della durata di mesi sei di effettivo servizio prestato.

7) Norme finali

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e le prescrizioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale nelle UU.LL.SS.SS.

È fatta salva la percentuale da riservare ai militari delle forze armate congedati senza demerito ai sensi dell'art. 39, comma 15, del D.lgs 196/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Ulss si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al concorso, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale conseguente assunzione (D.lgs n. 196/2003).

Per informazioni rivolgersi all'uoc risorse umane dell'Ulss 5 "Ovestvicentino", Via Galilei, 3 - 36078 Valdagno (VI) - Tel. 0445/423044-45. Il bando sarà reperibile, dopo la pubblicazione in G.U. - sul sito dell'Ulss: www.ulss5.it

Il Direttore generale

Schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso pubblico n. 135 (in carta semplice)

Al Direttore generale dell'Ulss n. 5
via Trento n. 4
36071 Arzignano

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Dpr n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:

1. di essere nat_ a _____ il _____ e di risiedere attualmente a _____ (Cap: __) in via _____ n. __
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana (A)
3. di essere/non essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di _____(B)
4. di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali pendenti (C)
5. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: _____(D)
6. di essere in possesso del diploma di _____ conseguito in data _____ presso _____
7. di essere in possesso del requisito dell'anzianità di servizio richiesto
8. di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni _____(E)
9. di non essere stato dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile
10. di avere/non avere diritto alla riserva/precedenza/preferenza, ai sensi della seguente norma _____(F)
11. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della Legge n. 104/1992, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove
12. di avere il seguente codice fiscale _____
13. di accettare tutte le indicazioni contenute ne presente bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del D.lgs n. 196/2003.

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo: Sig. _____ via _____(Cap ____) Comune _____Provincia ___ (tel. _____)

(luogo e data) _____ _____

(firma) _____

Note:

(A) Salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
(B) In caso positivo: specificare in quale Comune; in caso negativo: indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
(C) In caso affermativo specificare quali e in caso negativo dichiararne espressamente l'assenza.
(D) Da compilare solo dai candidati di sesso maschile.
(E) In caso affermativo specificare l'Amministrazione e gli eventuali motivi di cessazione;

In caso affermativo indicare se trattasi di riserva, precedenza o preferenza indicando la norma che conferisce tale diritto;

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 5, ARZIGNANO (VICENZA)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico, profilo professionale medici, Area medica e delle specialità mediche, disciplina di malattie metaboliche e diabetologia. Bando n. 136/2009.

In esecuzione del provvedimento n. 536 in data 7.12.2009 è indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto anzidetto.

Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi nazionali di Lavoro per la Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro subordinato, nonché dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.

Il presente concorso è disciplinato dalle seguenti norme: Dpr 10.12.1997 n. 483, Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, Dpr 9.5.1994 n. 487, Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165.

Vengono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (art. 7 - punto 1 - Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165).

1) Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

Requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) limiti di età: superiore agli anni 18 e inferiore a quella prevista per il pensionamento d'ufficio;
c) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Ulss, prima della immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente degli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma, del Dpr n. 761/1979.
Requisiti specifici:
d) laurea in medicina e chirurgia;
e) - specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in disciplina equipollente o affine ai sensi Dm Sanità 30.1.1998 e 31.1.1998.
- il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1.2.1998 presso altra Ulss o Azienda Ospedaliera è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
f) iscrizione nell'albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso di cui al presente bando, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'eventuale assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

2) Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e secondo lo schema esemplificativo allegato, sottoscritte dagli interessati ed indirizzate al Direttore generale dell'Ulss n. 5 della Regione Veneto, devono pervenire, entro il perentorio termine delle **ore 12.00 del 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica**, al Protocollo Generale dell'Ulss 5 "Ovestvicentino" - Via Trento n. 4 - 36071 Arzignano (VI).

Le domande devono essere presentate esclusivamente con una delle seguenti modalità:
- consegnate a mano all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ulss n. 5 di Arzignano. l'Ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,30 - il sabato è chiuso. Si precisa che agli operatori addetti all'Ufficio Protocollo non compete il controllo della regolarità delle domande e relativi allegati.
- Spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.

Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda di ammissione i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Dpr n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) i titoli di studio posseduti con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto o degli istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
7) il possesso del diploma di specializzazione (specificare se conseguita ai sensi del decreto legislativo n, 257/1991 e/o ai sensi del decreto legislativo n. 368/1999) con l'indicazione della durata, data e sede di conseguimento
8) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo con l'indicazione della data di acquisizione;
9) l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi;
10) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
11) il diritto a eventuali riserve, preferenza o precedenze (allegando i relativi documenti probatori)
12) l'eventuale applicazione dell'art. 20 della Legge n. 104/1992, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove;
13) il codice fiscale;
14) di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del D.lgs n. 196/2003.

Il candidato è tenuto ad indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.

L'Amministrazione dell'Ulss declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili.

La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del Dpr n. 445/2000, non deve essere autenticata.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti:
- documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici. nel certificato di specializzazione deve essere indicato se la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 257/1991 e/o ai sensi del decreto legislativo n. 368/1999;

- copia fotostatica di un documento di identità;
- elenco in carta semplice dei documenti presentati;
- ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, di Euro 7,75 da versare sul c/c postale n. 13052360 intestato all'Ulss n. 5 - Servizio Tesoreria - Via Trento, 4 - 36071 Arzignano (VI) - precisando la causale del versamento.

Nel loro interesse i candidati possono allegare:

- tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria (stati di servizio, titoli di studio, scientifici, di formazione, di aggiornamento, pubblicazioni, etc.);
- un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, debitamente documentato, datato e firmato;
- gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina. Ove non allegati o non regolari, detti documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti.

I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero, autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il candidato infatti, ai sensi del Dpr 445/2000, può comprovare con dichiarazioni - presentate anche contestualmente all'istanza ed in sostituzione delle normali certificazioni - il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione nonché dei titoli che intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione.

Qualora il candidato intenda avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/00 per stati, fatti e qualità personali a sua diretta conoscenza quali ad esempio servizi, attività didattica, incarichi o altro, compresa la conformità all'originale di fotocopie, tali dichiarazioni (sottoscritte in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione o sottoscritte e inviate unitamente a fotocopia non autenticata di documento di identità valido del sottoscrittore) dovranno riportare la seguente dicitura:

"Il sottoscritto _____nato a _____ il _____, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Dpr 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara _____".

Le dichiarazioni sopraindicate dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della valutazione dei titoli ai quali si riferiscono.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi in strutture del Ssn deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del Dpr 20.12.1979, n. 761. in caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

4) Valutazione dei titoli

I titoli saranno valutati dalla apposita commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel Dpr 10.12.1997 n. 483.

I periodi di effettivo servizio militare saranno valutati ai sensi della legge 24.12.1986 n. 958.

I servizi saranno valutati esclusivamente su attestazioni rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati o dal dirigente responsabile incaricato.

Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né

saranno prese in considerazione:

- copie di documenti non autenticate ai sensi di legge ovvero dichiarazioni sostitutive

prive di allegata copia del documento;

- dichiarazioni finalizzate all'acquisizione d'ufficio di titoli presso altre pubbliche

amministrazioni.

5) Commissione esaminatrice e prove d'esame

La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli art. 5 e dall'art. 25 del Dpr 483/97 e dall'art. 35 del D.lgs 165/2001.

Le prove d'esame sono le seguenti:

- Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla

disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti

alla disciplina stessa.

- Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

- Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati, a cura della Commissione esaminatrice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse. Ove la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data di espletamento sarà comunicata ai concorrenti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con il seguente preavviso minimo: 15 giorni per la prova scritta -15 giorni per la prova pratica -20 giorni per la prova orale.

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, corrispondente a 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e 14/20 per la prova orale.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

6) Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria dei candidati idonei.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del Dpr 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore generale ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

7) Adempimenti dei vincitori

Il vincitore del concorso è invitato dall'Amministrazione a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs 165/2001. in caso contrario dovrà essere espressamente presentata dichiarazione di opzione per l'Ulss n. 5 di Arzignano.

L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro.

L'assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito positivo del periodo di prova della durata di mesi sei di effettivo servizio prestato.

8) Norme finali

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni, del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Unità Sanitarie Locali.

È fatta salva la percentuale da riservare ai militari delle tre forze armate congedati senza demerito ai sensi dell'art. 39, comma 15, del Decreto Legislativo 196/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al concorso, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale conseguente assunzione.

Per informazioni all'uoc risorse umane dell'Ulss 5 "Ovestvicentino", Via Galilei, 3 - 36078 Valdagno (VI) - Tel. 0445/423044-45. Copia del presente bando sarà reperibile sul sito: www.ulss5.it

9) Avviso

Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del Dpr 483/1997 avranno luogo, presso la sede dell'uoc risorse umane dell'Ulss 5 "Ovestvicentino", Via Galilei, 3 - 36078 Valdagno (VI), alle ore 8.30 del quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza del presente concorso.

Qualora sia accertata l'impossibilità di far parte della commissione dei titolari e/o supplenti, sarà effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori quattordici giorni, alle ore 8.30 presso la stessa sede.

Il Direttore generale

(Schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso pubblico - in carta semplice)

Al Direttore generale
dell'Ulss n. 5
Via Trento, 4
36071 Arzignano (VI)

Il sottoscritto _____
chiede di essere ammesso al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di Malattie Metaboliche e Diabetologia.

Dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Dpr n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:

1) di essere nat_ a _____ il _____ e di risiedere attualmente a _____ (cap) ____ in via _____ n. __;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (A);
3) di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____(B);
4) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: _____(C);
5) di avere/non avere riportato condanne penali e di aver/non avere procedimenti penali pendenti (D);
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio _____ conseguiti in data _____ presso _____;
7) di essere in possesso della specializzazione in _____ conseguita in data _____ presso _____ ai sensi del decreto legislativo _____;
8) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo acquisito in data _____ presso _____;
9) di essere iscritto all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi della provincia di _____;
10) di avere / non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (E);
11) di non essere stato dispensato dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
12) di avere titolo a precedenza/riserva del posto a norma della legge _____;
13) di avere il seguente codice fiscale _____;
14) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della procedura concorsuale, ai sensi del D.lgs n. 196/2003.

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo: Sig. _____
Via _____ n. _____ (cap. _____)
Comune _____ Provincia _____ Tel. ___/_____

(luogo e data) _____ _____

(firma) _____

(A) Salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea.
(B) In caso positivo: specificare in quale Comune; in caso negativo: indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
(C) Da compilare solo dai candidati di sesso maschile.
(D) In caso affermativo: specificare quali e in caso negativo dichiararne espressamente l'assenza.
(E) In caso affermativo: specificare l'amministrazione, la posizione funzionale ricoperta e la disciplina, se a tempo pieno o a tempo definito, i periodi (indicando eventuali periodi di aspettativa senza assegni) gli eventuali motivi di cessazione.

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 6, VICENZA

Avviso pubblico per l'incarico di direttore dell'unità operativa complessa di cardiochirurgia. Avviso pubblico n. 158.

In esecuzione del provvedimento del Direttore del Servizio risorse umane e Relazioni Sindacali n. 394 in data 30 settembre 2009, è bandito avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore dell'uoc di cardiochirurgia(ruolo sanitario; area chirurgica e delle specialità chirurgiche; disciplina di Cardiochirurgia).

L'incarico, di durata quinquennale e rinnovabile, per lo stesso periodo o periodo più breve, sarà conferito alle condizioni e norme previste dall'art. 15 del D.lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Dpr 484/97 e dalla vigente normativa contrattuale della dirigenza medica.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Come previsto dal punto 1, art. 7 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, vengono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

- Requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
b) idoneità fisica all'impiego.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura di questa Azienda, prima dell'immissione in servizio.
c) nessun limite di età, a norma dell'art. 3, comma VI, della legge 15.5.1997 n. 127.

- Requisiti specifici:

d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi. l'iscrizione all'albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
e) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'incarico o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
Le discipline equipollenti sono individuate nel decreto Ministero della Sanità 30.1.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'anzianità di servizio utile deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche o presso altri istituti od enti previsti dall'art. 10 del Dpr 484/97.
f) curriculum, ai sensi dell'art. 8 del Dpr 484/97, in cui sia documentata una adeguata esperienza, ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.
g) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del Dpr 484/97. Tale attestato deve essere conseguito dal Dirigente incaricato entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione.

L'accertamento dei requisiti è effettuato dalla Commissione di cui all'art. 15 ter del D.lgs 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

- Presentazione delle domande

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice e secondo lo schema esemplificativo allegato, sottoscritte dagli interessati ed indirizzate al Direttore generale dell'Ulss, devono pervenire **entro il perentorio termine del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica**, all'Ulss n. 6 Vicenza - Sezione Protocollo - Viale Rodolfi n. 37 - 36100 Vicenza. nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. a tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Qualora non ci si avvalga del servizio postale, le domande devono essere presentate, entro il termine sopra indicato, alla Sezione Protocollo, nell'orario di apertura.

Nella domanda di ammissione i candidati devono indicare:

1. la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate;
5. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6. i titoli di studio posseduti con l'indicazione della data e sede in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
7. l'iscrizione all'albo professionale;
8. il possesso dei requisiti previsti dal punto e) del presente bando;
9. i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10. il codice fiscale;
11. il consenso all'utilizzo dei dati personali se necessari alla procedura (D.lgs 196/2003).

Il candidato è tenuto inoltre ad indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, con l'indicazione del numero telefonico. in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.

L'Amministrazione dell'Ulss declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Ulss stessa.

- Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i seguenti documenti:

1) curriculum professionale, in carta semplice, datato e firmato dall'interessato;
2) tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione del curriculum professionale.

In luogo delle certificazioni rilasciate dalle Autorità competenti, il candidato può presentare, in carta semplice e senza autentica della firma, dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, nonché dei titoli che intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione (esclusi quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni e le pubblicazioni), avvalendosi di dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 del Dpr 445/00) per titoli di studio e iscrizione all'Albo, e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 del Dpr 445/00) per stati, fatti e qualità personali quali: servizi, attività didattica, incarichi od altro, compresa la conformità all'originale di fotocopie.

Tali dichiarazioni, che devono essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della valutazione dei titoli ai quali si riferiscono (sottoscritte in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore), devono riportare la seguente dicitura:

"Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Dpr 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara _____".

Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Alla domanda deve essere allegato un dettagliato elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.

- Commissione e modalità di selezione

La Commissione di Esperti di cui all'art. 15-ter del D.lgs 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, accerta l'idoneità dei candidati sulla base:

1) di un "colloquio" diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere;
2) di un "curriculum professionale", formalmente documentato.

Nel curriculum professionale sono valutate distintamente le attività professionali di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del citato Dpr 484, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (lettera c) e le pubblicazioni (lettera g), possono essere autocertificati dal candidato, ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/00.

Le casistiche, ai sensi dell'art. 6 del già citato Dpr 484/97, devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della attestazione del Direttore del competente dipartimento o unità operativa dell'Unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera.

Prima di procedere al colloquio e alla valutazione del curriculum, la Commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire.

Al termine delle operazioni di valutazione la Commissione stabilisce, sulla base della valutazione complessiva, l'idoneità di ciascun candidato all'incarico predisponendo l'elenco degli idonei.

La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio verranno comunicate ai candidati, a cura della Commissione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima della data fissata.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari.

- Conferimento dell'incarico

Il conferimento dell'incarico sarà effettuato dal Direttore generale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata dalla Commissione di Esperti.

L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto.

- Trattamento economico

Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per la dirigenza medico-veterinaria e decorre dalla data di effettivo inizio del servizio.

- Norme finali

Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e le prescrizioni in esso contenute.

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia.

L'Ulss si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione all'avviso, ai sensi del D.lgs n. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e dell'eventuale conseguente incarico.

Il concorrente, inoltre, per esercitare i diritti di cui all'art. 7 dello stesso decreto legislativo, per informazioni e per ricevere copia del presente bando di concorso può rivolgersi all'Ulss n. 6 - Vicenza - Servizio risorse umane e Relazioni Sindacali - Sezione Concorsi (tel. 0444/753479 - 753641 - 757320), Viale Rodolfi n. 37 - 36100 Vicenza. Copia del bando è reperibile nel sito www.ulssvicenza.it.

Il Direttore del Servizio risorse umane e Relazioni Sindacali
Dott.ssa Laura Moretti

Schema esemplificativo della domanda di ammissione all'avviso pubblico n. 158 (in carta semplice)

Al Direttore generale dell'Ulss n. 6
Viale Rodolfi, 37
36100 Vicenza

I_ sottoscritt_ _____ chiede di essere ammess_ all'avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Direttore dell'uoc di Cardiochirurgia, indetto da codesta Amministrazione.

Dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Dpr 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1. di essere nat_ a _____ il _____ e di risiedere attualmente a ___ (CAP: __) in via _____ n. ___;
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana (A);
3. di essere/non essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di _____ (B);
4. di avere/non avere riportato condanne penali (C);
5. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _____(D);
6. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio _____ conseguiti in data _____ presso _____;
7. di essere iscritto all'albo dei medici-chirurghi della Provincia di _____;
8. di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dal bando al punto e) _____;
9. di avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni _____ (E);
10. di avere il seguente codice fiscale _____;
11. di esprimere il consenso all'utilizzo dei dati personali se necessari alla procedura.

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo: Sig. _____ via _____ (cap _____) Comune _____ Provincia __ (tel. _____)

Allega un dettagliato elenco dei documenti e dei titoli presentati (F)

(luogo e data) _____ _____

(firma) _____

Note:

(A) Salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea; questi ultimi devono inoltre dichiarare di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza.
(B) In caso positivo: specificare in quale Comune; in caso negativo: indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
(C) In caso affermativo: specificare quali e in caso negativo dichiararne espressamente l'assenza;
(D) Da compilare solo dai candidati di sesso maschile;
(E) In caso affermativo: specificare l'Amministrazione, la posizione funzionale ricoperta e la disciplina, se a tempo pieno o a tempo definito, i periodi (indicando eventuali periodi di aspettativa senza assegni) e gli eventuali motivi di cessazione;
(F) I documenti da allegare tassativamente, così come le modalità di loro presentazione, sono specificati nel bando.

N.B.: il presente fac-simile non è utilizzabile per la presentazione della domanda.

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7, PIEVE DI SOLIGO (TREVISO)

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, a tempo determinato, per n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.

La scadenza è fissata alle **ore 12.00 del 17° giorno successivo alla data della pubblicazione del presente estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**. Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. per le domande pervenute oltre il termine ed inviate con raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. i requisiti specifici e le modalità di presentazione delle domande sono stabiliti dal Dpr 483/1997.

Il bando integrale ed il modello della domanda di partecipazione sono inseriti nel sito aziendale - sezione concorsi: www.ulss7.it.

Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi al Servizio personale - Sezione Concorsi - Ulss n. 7 - Via Lubin n. 16 - 31053 Pieve di Soligo (TV) - Tel. 0438/664303 - 425 - 500.

Il Dirigente Responsabile del Servizio Personale
Dott.ssa Cristina Bortoluzzi

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 9, TREVISO

Avviso pubblico, per soli titoli, per una graduatoria per incarichi, a tempo determinato, nel profilo di collaboratore professionale sanitario - infermiere, Categoria D.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Direttore generale 11 dicembre 2009, n. 1360, è stato bandito l'avviso pubblico n. 22/2009, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per incarichi a tempo determinato nel profilo di collaboratore professionale sanitario - Infermiere - Categoria D - rapporto di lavoro: tempo pieno.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di formazione della graduatoria valgono le norme di cui al Dpr 27 marzo 2001, n. 220.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il **ventesimo (20°) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sul Bur**.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare dal Dpr 28 dicembre 2000, n. 445.

Copia dell'avviso, reperibile anche nel sito Internet www.ulss.tv.it, ed informazioni possono essere richieste all'uo Concorsi dell'Azienda Ulss n. 9 di Treviso - Sede ex P.I.M.E. - tel.0422/323504-05-06-07-18.

Il Direttore generale
dott. Claudio Dario

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 13, MIRANO (VENEZIA)

Avviso pubblico, per titoli e prova d'esame, a tempo determinato, per n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di medicina dello sport.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1225 del 30.12.2009 si rende noto che è stato indetto avviso pubblico, per titoli e prova d'esame, per incarico a tempo determinato di dirigente medico di medicina dello sport ruolo sanitario - profilo professionale medici, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina dello sport.

Domande e documenti devono essere indirizzati al Direttore generale dell'Ulss 13, via Mariutto n. 76, 30035 Mirano (VE) e devono pervenire entro le **ore 13,30 del 20° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**.

Copia del bando di avviso pubblico ed informazioni potranno essere richiesti a: Ulss 13 - Dipartimento risorse umane e Materiali - Ufficio Concorsi - Tel 041/5133369 - Sito internet: "www.ulss13mirano.ven. it".

Il Direttore del Dipartimento risorse umane e Materiali
Dr. Vasco Verì

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 15, CITTADELLA (PADOVA)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, per n. 1 posto di dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia.

In esecuzione alla deliberazione del Direttore generale n. 1121 del 11.12.2009 è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico - Ruolo: Sanitario - Area: Chirurgico e delle specialità Chirurgiche - Profilo prof: dirigente medico - Disciplina: Ortopedia e Traumatologia.

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dai CC.NN.LL. in vigore per il personale dell'Area per la Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.

Sono fatte salve, nei termini previsti dall'art. 3, comma 3, del Dpr n. 483/1997, le percentuali da riservare alle categorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché ad ogni altra vigente disposizione di legge in materia ed in particolare ai militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale, ai sensi dell'art. 39, comma 15, del D.lgs n. 196 del 12/05/1995.

Dette riserve non possono complessivamente superare il 30% dei posti messi a concorso.

Secondo quanto disposto dal comma 1 dell' art. 7 del D.lgs 165/2001, questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Potranno partecipare al concorso coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti generali

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla repubblica) ovvero della cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, purchè con adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali ed in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza;
b) limiti di età: superiore agli anni 18 e inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio del personale laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica specifica all'impiego. l'accertamento della idoneità fisica specifica all'impiego è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell'immissione in servizio.

Il personale dipendente dalle amministrazioni ed Enti del Servizio Nazionale è dispensato dalla visita medica.

- Requisiti specifici (art. 24 Dpr n. 483/97)

a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero specializzazione in disciplina equipollente, ai sensi dell'art. 56 c.1 del Dpr 10.12.97, n. 483, ovvero in disciplina affine ai sensi dell'art. 74, c. 1, del Dpr del 30.12.1997, n. 483 e dell'art. 15, c. 7, del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni. ai fini della valutazione dei titoli di ammissione in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle emanate con Dm Sanità 30.01.98 e successive modificazioni e integrazioni mentre per le discipline affini a quelle di cui al Dm Sanità 31.01.1998 e successive modifiche ed integrazioni;
-il personale del ruolo sanitario in servizio in ruolo alla data del 1.2.98, presso altra Ulss o Azienda Ospedaliera è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data.
Nel certificato di specializzazione deve essere specificato se la medesima è stata conseguita ai sensi del D.lgs n. 257/91 o del D.lgs 368/99, nonché la durata del corso in quanto oggetto di valutazione.
Il possesso del titolo può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva, così come previsto dal Dpr n. 445/2000;
c) Iscrizione all'Albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando, fatta eccezione per i candidati in servizio presso questa Azienda.

L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea,ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto nazionale collettivo di lavoro (1.9.96).

Data la natura dei compiti previsti per il posto a concorso, agli effetti della L. n. 120/91, la circostanza di essere privo della vista costituisce motivo sufficiente per escludere l'idoneità fisica per l'ammissione all'impiego.

I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando, determinato dalla sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del Direttore generale dell'Ulss, da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.

- Domanda di partecipazione al concorso

La domanda per la partecipazione al concorso non è soggetta all'imposta di bollo. l'istanza di ammissione al concorso, indirizzata al Direttore generale, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ulss 15, entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica**, 4^ serie speciale - concorsi ed esami. Si terrà conto delle domande che perverranno dopo tale termine, purché spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stesso.

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio. Pertanto, l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. non saranno, di conseguenza, presi in considerazione i documenti che perverranno o che saranno spediti dopo il termine utile per la presentazione della domanda.

Qualora la scadenza coincida con un sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Modalità di presentazione della domanda di ammissione:

consegnate direttamente, a cura e responsabilità dell'interessato:

- all'Ufficio Concorsi dell'Azienda Ulss n. 15 - situato al 1° piano sopra l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Presidio Ospedaliero di Camposampiero - orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per eventuali informazioni;
- all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ulss n. 15 - Via Casa di Ricovero, 40 Cittadella - accesso da Borgo Musiletto - orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 17.00 esclusivamente per la consegna della domanda;

a - spedite a mezzo di raccomandata

- con avviso di ricevimento; in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'indirizzo a cui inviare la domanda è il seguente: - al Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 15 - Via Casa di Ricovero, n. 40 - 35013 Cittadella - PD.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (modulo "A"), l'interessato dovrà indicare, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, nel seguente ordine con chiarezza e precisione:

a) il cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalenti;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate: in caso negativo dovrà essere dichiarata espressamente l'assenza;
e) i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto o degli istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;precisare se conseguito ai sensi del D.lgs n. 257/91 o del D.lgsn. 368/99 e se SI precisare i periodi nei quali si è svolta la Formazione Specialistica e/o l'attività a seguito della Borsa dell'Ateneo;
f) l'iscrizione all'albo/ordine professionale;
g) l'eventuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di avere o non avere prestato servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) di essere o non essere incorso/a nella dispensa, o destituzione, o licenziamento da precedenti pubblici impieghi;
j) l'applicazione dell'art. 20 della legge 5.2.92, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame (esplicita richiesta)
k) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
l) il domicilio presso il quale devono essere fatte, ad ogni effetto, le necessarie comunicazioni. in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto la residenza di cui al precedente punto a) del presente elenco;
m) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, al fine della gestione della presente procedura, ai sensi del D. L.vo 196/2003.

La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili. la firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del Dpr n. 445/2000, non deve essere autenticata.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

L'omissione nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti, non altrimenti rilevabili, determina l'esclusione dal concorso.

Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.

L'Amministrazione declina, fin d'ora, ogni responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

- Documentazione da allegare alla domanda o da dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr n. 445/2000

a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. nel certificato di specializzazione deve essere specificato se la medesima è stata conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 257/91 o del D.lgs n. 368/99, nonché la durata del corso di studi, in quanto oggetto di valutazione. il possesso del titolo può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva, così come previsto dall'art. 46 del Dpr n. 445/00, (vedi schema domanda allegato A);

b) Iscrizione all'Albo/Ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi, rispetto a quella di scadenza del bando. l'iscrizione all'Albo può essere oggetto di dichiarazione sostituiva, così come previsto dal Dpr n. 445/2000. l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione in Italia prima dell'assunzione in servizio e deve essere tradotto in lingua italiana con data di rilascio non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del bando, ovvero dichiarazione sostitutiva in lingua italiana sottoscritta dall'interessato.

c) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, di € 10,00 intestato all'Ulss n. 15 servizio Tesoreria, Via Casa di Ricovero n. 40- 35013 Cittadella (PD) c/c postale n. 16568354;

d) gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina. Ove non allegati o regolari, detti documenti non saranno considerati per i rispettivi effetti;

e) gli eventuali documenti comprovanti il diritto alla riserva del posto. Ove non allegati o non regolari, detti documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;

f) un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;

g) tutte le certificazioni relative ai titoli di servizio, ai titoli accademici e di studio nonché le pubblicazioni che il candidato riterrà opportune agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;

h) un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente, debitamente documentato con tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritenga di presentare agli effetti della valutazione di merito (stati di servizio, pubblicazioni, partecipazione a corsi, congressi, convegni, seminari, attività di docenza, ….), nel quale siano indicate le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. in tale Categoria rientrano anche i corsi di formazione e aggiornamento professionale, qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale.

I titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge. ai sensi del Dpr n. 445/2000, si fa presente che il candidato potrà comprovare, con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dallo stesso e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti, nonché i titoli che intende produrre e che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi del succitato art. 47 del Dpr n. 445/2000 per certificare:

- Servizi effettuati:
  - alle dipendenze di strutture pubbliche anche con incarichi libero professionali, potrà utilizzare il "Modulo B";
  - alle dipendenze di strutture private anche con incarichi libero professionali, potrà utilizzare il "Modulo Bl";
- Stati, fatti e qualità personali, diversi dai predetti servizi, che siano a diretta conoscenza dell'interessato (frequenza volontaria, i tirocinii, gli incarichi di insegnamento, l'attività didattica ecc.) potrà utilizzare il "Modulo C"; il candidato dovrà indicare, oltre all'ente presso cui l'attività è stata svolta e le date di inizio e fine degli incarichi, anche l'impegno orario profuso;
- Conformità delle copie allegate: (utilizzare il modulo "D"): il candidato dovrà presentare una dichiarazione - redatta in carta semplice, datata e firmata dallo stesso - con la seguente dicitura: " il sottoscritto _____, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Dpr n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/2000 dichiara la conformità all'originale dei seguenti documenti:_____", allegando copia dei documenti che si intende produrre.
- Attività di formazione e di aggiornamento professionale; il candidato può autocertificare (in alternativa alla presentazione delle copie degli attestati) la partecipazione a corsi, convegni ecc, utilizzando l'allegato modulo "E."

producendo, in tutti i casi e contestualmente, la fotocopia di un documento di identità valido.

Si suggerisce - per il servizio prestato presso altre amministrazioni o strutture private - di produrre la relativa documentazione in originale o in copia autenticata ("Modulo D")

Le dichiarazioni sostitutive/certificazioni devono, comunque, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono, in mancanza non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può essere inserita direttamente nella domanda oppure in un foglio a parte dove tutti i documenti sono elencati progressivamente.

Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o copia autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Modulo D) che ne attesti la conformità all'originale. Esse devono essere edite a stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate. non saranno valutate le pubblicazioni di cui non risulti individuato l'apporto del candidato. non saranno prese in considerazione autocertificazioni non redatte in conformità alle prescrizioni di cui al Dpr 445/2000.

Per quanto riguarda il curriculum, si precisa che le dichiarazioni ivi inserite saranno oggetto di valutazione (se valutabili) solo se il medesimo è redatto sotto forma di autocertificazione debitamente sottoscritta e datata e quindi sotto la personale responsabilità del candidato (ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr445/2000).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del Dpr n. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.

Deve essere allegato un elenco dei documenti presentati.

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del Dpr n. 761/79. in caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio di anzianità.

- Ripartizione del punteggio riservato ai titoli e alle prove

(in totale punti 100)

I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione, ai sensi delle disposizioni contenute nel Dpr 483 del 10.12.97.

La commissione procederà alla valutazione dei soli titoli allegati alla domanda, ovvero, il cui possesso sia comprovato dall'interessato a mezzo delle dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47 del Dpr n. 445/00.

Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di cui al Dm Sanità 30.01.98, integrato dal decreto 22.01.1999 mentre per le discipline affini a quelle di cui al Dm Sanità 31.01.98.

I periodi di effettivo servizio militare saranno valutati ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Dpr n. 483/97, se documentati dalla copia del foglio matricolare.

Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone complessivamente di 20 punti così ripartiti:
- titoli di carriera punti 10;
- titoli accademici e di studio punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
- curriculum formativo e professionale punti 4.

I servizi prestati presso Case di Cura riconosciute quali Presidi Ospedalieri di Unità Sanitarie Locali, per essere valutati a punteggio pieno dovranno contenere gli estremi del Decreto di riconoscimento del Ministero della Sanità.

- Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore generale e sarà costituita come stabilito dagli artt. 5, 6 e 25 del Dpr n. 483/97.

Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne in conformità all'art. 61 del decreto legislativo 03.02.93 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, ai sensi dell'art. 6 ultimo comma, del Dpr n. 483/97, avranno luogo presso l'Ulss n. 15 - Dipartimento risorse umane - Unità Operativa Gestione giuridica - Via P. Cosma n. 1 - Camposampiero, con inizio alle ore 12,00 del giovedì successivo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Se si rendesse necessario ripetere il sorteggio la Commissione si riunirà alle ore 12,00 del giovedì successivo presso la stessa sede. Qualora il giorno previsto per il sorteggio sia festivo, lo stesso sarà effettuato il primo giorno successivo non festivo escluso il sabato alla stessa ora e nello stesso luogo.

- Prove d'esame

In relazione al numero dei concorrenti che hanno inviato domanda di partecipazione al concorso, la commissione può stabilire che una delle prove scritte consista in una serie di quesiti a risposta sintetica.

Prova scritta:
- relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica:
- tecniche e manualità peculiari alla disciplina messa a concorso.

Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale:
- sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero qualora il numero dei candidati sia esiguo, la data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate agli stessi, a cura della Commissione esaminatrice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte e 20 giorni prima di quella fissata per la prova orale.

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza corrispondente a 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica, e a 14/20 per la prova orale.

L'ammissione dei candidati alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento della valutazione di sufficienza sia nella prova scritta sia in quella pratica.

La prova orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera commissione in sala aperta al pubblico.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni e nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.

- Graduatoria di merito

La commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Sarà escluso dalla graduatoria di merito il candidato che non ha conseguito, in ciascuna prova di esame, la prevista valutazione di sufficienza. la graduatoria è trasmessa dalla commissione agli uffici amministrativi dell'azienda per i provvedimenti di competenza.

- Conferimento dei posti

La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del Dpr 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12.03.99, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 16 del Dpr 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti rispettivamente le preferenze e le riserve.

La graduatoria di merito è approvata con deliberazione del Direttore generale.

La graduatoria finale di merito dei candidati è pubblicata all'albo dell'Azienda; la stessa rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa Categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili. È altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Potrà inoltre essere utilizzata, sempre entro il termine suddetto, per eventuali assunzioni a tempo determinato che si rendessero necessarie.

- Costituzione del rapporto di lavoro

L'Unità Locale Socio Sanitaria, procederà all'assunzione a tempo indeterminato del vincitore, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per l'ammissione agli impieghi pubblici.

L'assunzione è in ogni caso condizionata alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli legislativi e provvedimentali che risulteranno vigenti alla data della suddetta assunzione.

Le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate ai sensi dell'art. 13 del Ccnl 08.06.2000 con riguardo alle esigenze di servizio.

Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle stabilite dall'art. 15 del decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 così come modificato dall'art. 13 del D. Lgs. n. 229 del 19.6.1999.

Ai sensi dell'art. 71 del Dpr n. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto d'impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta.

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda Ulss, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni rese nella domanda e i documenti richiesti per l'assunzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni sopra citato, per la presentazione della documentazione, l'Ulss comunica che non darà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

L'Azienda Ulss, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. gli effetti economici decorrono dalla data d'effettiva presa di servizio.

I candidati possono accedere agli atti definitivi del procedimento concorsuale ai sensi della L. n. 241/90.

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego verrà effettuato a cura dell'Ulss n. 15 prima della stipula del contratto di lavoro.

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali, ed enti di cui agli artt. 25 e 26, primo comma del Dpr 20.12.79, n. 761.

Per quanto riguarda le cause di cessazione del rapporto di lavoro, si fa riferimento a quanto previsto dal Ccnl del personale del comparto Sanità nonché alle disposizioni legislative in esso richiamate.

Colui che verrà assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei, che non potrà essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

Nel caso di rinuncia o di non sottoscrizione del contratto individuale o di licenziamento a causa di presentazione di documenti falsi o irregolari da parte del candidato vincitore, l'Ulss provvederà all'utilizzazione della graduatoria.

Il rapporto di lavoro con l'Azienda Ulss n. 15 sarà di tipo esclusivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, dell'art. 15-quater del D.lgs 502/92, nel testo novellato dal D.L. n. 81/2004, convertito con modificazioni in legge 26 maggio 2004, n. 138.

In relazione alle mansioni da svolgere potrà essere necessario l'utilizzo del mezzo proprio per eventuali spostamenti nelle varie strutture aziendali. in tal caso l'Azienda provvederà al rimborso delle spese sostenute secondo le vigenti disposizioni.

- Restituzione dei documenti e dei titoli

I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata a corredo della domanda dopo 120 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione della graduatoria ed entro i 12 mesi successivi. in caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale o al Presidente della Repubblica, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi.

La restituzione richiesta a mezzo del servizio postale, verrà effettuata con spese a carico dell'interessato.

Trascorsi 10 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la documentazione di cui sopra è inviata al macero ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso.

- Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 D. Lvo 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda Ulss n. 15 - Ufficio Concorsi, Via P. Cosma n. 1, Camposampiero (PD), per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione di tale rapporto.

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della gestione del concorso pubblico.

- Disciplina normativa e contrattuale di riferimento

Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle seguenti norme:

- Legge 23.12.1978, n. 833;
- Dpr 20.12.1979, n. 761;

- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- D.lgs n. 29/93;
- Dpcm 174/94;
- 08.06.2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria
- Dpr 9/05/1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Dpr 10.12.1997, n. 483 Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;
- D.lgs n. 229/99;
- Dpr 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia amministrativa";
- Legge 5/2/1992, n. 104;
- Legge n. 241/90;
- Legge n. 120/91;
- Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità";
- L. 68/99;
- D.lgs n. 196 del 12/05/1995;

- Disposizioni finali

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Ulss.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si farà riferimento al Dpr n. 483/97 "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale".

L'azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

In ogni caso l'espletamento del presente concorso è condizionato alla mancata copertura del posto mediante la procedura di mobilità prevista dall'art. 34 - bis del D. L.vo 165/2001 integrato dall'art. 7 della L. 16/01/2003, n. 3, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Copia del presente bando di concorso, nonché facsimile della domanda di partecipazione, potrà essere ritirata presso:

Unità Operativa "Programmazione e acquisizione delle risorse umane - Sezione Concorsi - Presidio Ospedaliero di Camposampiero, Via P.Cosma, n. 1

nonché presso:

Unità Operativa "Gestione e svilippo delle risorse umane" Presidio Ospedaliero di Cittadella, Via Casa di Ricovero n. 40.

Il testo del presente bando unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione delle domande, è disponibile sul sito Internet www.ulss15.pd.it.

Per informazioni, rivolgersi a:
Azienda Ulss n. 15 "Alta Padovana"
Via Casa di Ricovero, 40 • 35013 Cittadella / Padova
Dipartimento risorse umane e informatiche
Unità Operativa Affari Generali e legali, programmazione e acquisizione delle risorse umane
Responsabile: dott. Tullio Zampieri
Tel. 049.9324270 • Fax 0499324278
Sezione Concorsi - tel. n. 0499324267
e-mail: concorsi@ulss15.pd.it
e-mail: segr.pers.giur@ulss15.pd.it

Il Direttore generale
dott. Francesco Benazzi

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 17, ESTE (PADOVA)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 collaboratore professionale sanitario - ortottista, ruolo sanitario, Categoria D.

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 1035 del 21.10.2009 è indetto il suddetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato presso questa Ulss.

Alla predetta posizione funzionale, è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle Unità Locali Socio Sanitarie.

Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al Dpr 27.03.2001, n. 220.

Questa amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dagli artt. 7 e 57 del D.lgs n. 165/2001.

- Riserva dei posti

Ai sensi del D.lgs n. 215/2001, art. 18, comma 6 e 7, il posto è riservato prioritariamente ai militari delle tre forze armate congedati senza demerito. Sono fatte salve, nei termini previsti dall'art. 3, comma 3, del Dpr n. 220/2001, le percentuali da riservare alle categorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché ad ogni altra vigente disposizione di legge in materia.

- Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti generali:

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
- idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura dell'Azienda;
- requisiti specifici:
- Laurea abilitante alla specifica professione L/SNT/2 - classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione - ortottista di cui al d.m. 19.02.2009 ovvero laurea delle professioni sanitarie della riabilitazione di cui al decreto interministeriale 02.04.2001 ovvero diploma universitario (d.m. 14.09.1994, n. 742) o titoli equipollenti come stabilito dal decreto 27.07.2000 (pubblicato sulla G.U. n. 191 del 17.08.2000);
- iscrizione al relativo albo professionale, ove esistente, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

- Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice ed indirizzata al Direttore generale dell'Ulss 17 - Via Salute 14/B - 35042 Este - dovrà pervenire perentoriamente **entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica**.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda, come più sopra indicato, comporta la non ammissibilità al concorso.

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda i candidati devono indicare, secondo lo schema esemplificativo di cui all'Allegato A, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Dpr n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1) il cognome ed il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione europea;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio (e l'eventuale recapito telefonico) presso il quale deve ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. in caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1). l'aspirante ha, inoltre, l'obbligo di comunicare per iscritto le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o recapito;
9) la conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese, oggetto di verifica;
10) la specificazione di ausili necessari in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 L. 104/1992;
11) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti;
12) gli eventuali titoli che danno diritto di precedenza o preferenza a parità di punteggio, previsti dal Dpr n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5 del Dpr 487/94,ad esclusione dell'età, a pena di mancata valutazione;
13) firma in calce alla domanda.

Coloro che hanno titolo alla riserva dei posti, devono indicare nella domanda la norma di Legge o Regolamento che conferisce loro detto diritto nonché allegare la relativa documentazione probatoria.

I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli relativi a quanto sopra indicato mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative, ai sensi del Dpr n. 445/2000. lo schema di domanda allegato è stato predisposto in modo che contestualmente all'istanza, possono essere presentate sia le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sia le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

L'amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

- Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, i seguenti documenti:

1) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data, della sede e della denominazione completa dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;
2) iscrizione al relativo albo professionale, ove esistente;
3) certificati di servizio valutabili nei titoli di carriera;
4) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
5) le pubblicazioni;
6) ricevuta in originale di vaglia postale comprovante l'avvenuto versamento della tassa a titolo di rimborso spese sostenute per il concorso, non rimborsabile, pari ad Euro 5,16 (cinque/16), intestato alla tesoreria dell'Ulss 17 Regione Veneto (Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - filiale di Monselice - via Roma,71 - cap 35043) precisando la causale di versamento.

La domanda deve essere corredata di un curriculum formativo e professionale datato e firmato e di un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Il candidato deve comprovare il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui ai precedenti punti 1) e 2) attraverso la produzione della relativa certificazione o, in alternativa, attraverso corretta autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 28.12.2000, n. 445. per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr n. 445/2000 occorre precisare quanto segue:

A. sono ammesse ai sensi dell'art. 46 del citato Dpr n. 445/2000 dichiarazioni sostitutive (Allegato C) anche contestuali all'istanza concorsuale, relative ai seguenti stati, fatti, e qualità personali: titolo di studio, iscrizione ordine professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli stati, fatti e qualità personali previsti dal punto 1) del citato articolo;

B. sono ammesse, inoltre, ai sensi dell'art. 47 del Dpr n. 445/2000 specifiche dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (Allegato B) da utilizzare in particolare, per autocertificare i servizi presso pubbliche amministrazioni o privati e per autenticare eventuali copie di documenti. Tali dichiarazioni sono da sottoscrivere dinanzi al personale addetto a ricevere la documentazione o, se spedite per posta, da sottoscrivere allegando copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Nelle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti A) e B) l'interessato è tenuto a specificare con esattezza, tutti, gli elementi e i dati necessari a determinare la valutabilità ai fini dell'ammissione e della graduatoria finale, in particolare:
- le dichiarazioni relative al titolo di studio, specializzazioni, abilitazioni, devono indicare la scuola dove sono stati conseguiti i relativi diplomi nonché le date di conseguimento;
- per le dichiarazioni relative ai corsi di aggiornamento si dovrà specificare:
- se trattasi di: corso di aggiornamento, convegno, seminario o meeting;
- organizzato da ____ città _____, via ____ tel/fax ___;
- oggetto _____ tenutosi a _____ presso _____ in data ____ di n. __ giornate/ ore, con/senza esame finale;
- nelle dichiarazioni inerenti a eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o privati, deve essere specificato il profilo professionale e la posizione funzionale di inquadramento, il periodo esatto di servizio e se lo stesso è stato prestato con rapporto di lavoro a orario ridotto, con la precisazione di eventuali interruzioni.

Va riportata, inoltre, la misura della eventuale riduzione del punteggio prevista dall'art. 46 del Dpr n. 761/1979.

Non saranno considerate valide ai fini della valutazione dei titoli dichiarazioni rese con modalità diverse da quelle sopra specificate o documenti che non siano in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale secondo quanto sopra specificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte in originale oppure presentate secondo quanto stabilito dall'art. 19 del Dpr 28.12.2000 n. 445 (modalità alternative all'autenticazione di copie).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del Dpr n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Non saranno ritenute dichiarazioni sostitutive e quindi non saranno oggetto di valutazione le dichiarazioni contenute nel curriculum.

- Valutazione dei titoli

I titoli saranno valutati dalla commissione esaminatrice secondo le disposizioni contenute negli artt. 8, 11, 20 e 21 del Dpr n. 220/2001.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del bando.

I punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove d'esame.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
- titoli di carriera punti 10;
- titoli accademici e di studio punti 05;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 05;
- curriculum formativo e professionale punti 10.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

- Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del presente concorso, sarà costituita come stabilito dall'art. 44 del Dpr n. 220/2001 e potrà essere integrata da membri aggiunti ai sensi dell'art. 6 c. 11 del regolamento ultimo citato.

- Prove d'esame

Le prove d'esame si svolgeranno secondo le modalità fissate dall'art. 7 Dpr n. 220/2001. le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prova scritta: su materie attinenti all'attività professionale e del servizio.

Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.

Prova orale: sulle materie delle precedenti prove, oltre che alla verifica della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Al termine delle prove, la commissione formulerà la graduatoria di merito dei candidati.

Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non avrà conseguito in ciascuna prova d'esame la prevista valutazione di sufficienza.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti di quanto previsto dall'art. 5 Dpr n. 487/1994, così come modificato dall'art. 5 Dpr n. 693/1996 e dall'art. 3, comma 7, della L. n. 127/1997 e dall'art. 2, punto 9, della L. n. 191/1998.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore ge-

nerale dell'Ulss, ed è immediatamente efficace: la stessa sarà consultabile presso il sito internet dell'Azienda www.ulss17.it - area concorsi e avvisi.

- Adempimento dei vincitori

L'assunzione del vincitore del concorso è condizionata alle eventuali disposizioni restrittive in materia di assunzioni per enti del Ssn della "legge finanziaria".

L'Ulss, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale nel quale sarà indicata la data di inizio servizio.

L'assunzione diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di sei mesi.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Ulss.

Durante il periodo di validità della graduatoria di cui al presente concorso, non viene restituito alcun documento se non ai candidati che non sono stati ammessi o che ammessi non hanno superato le prove.

Entro 30 giorni dalla scadenza della graduatoria, sarà provveduto alla restituzione della documentazione relativa ai candidati non assunti, con tassa a carico del destinatario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti per i dipendenti civili dello stato di cui al Dpr 10.01.1957, n. 3, al Dpr 03.05.1957, n. 686 e successive integrazioni e modificazioni.

L'Ulss si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per ricevere copia integrale del presente bando, rivolgersi all'Ulss 17, uoc Gestione del Personale - Ufficio Concorsi e Procedure Selettive, via Marconi, 19 - Monselice, tel. 0429.788758 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, oppure consultare il sito internet: www.ulss17.it - area concorsi e avvisi.

Il Direttore generale
Giovanni Pavesi

Allegato A

Schema di domanda

Al Direttore generale
dell'Azienda Ulss 17
Via Salute 14/b
35042 - Este (PD)

Il/la sottoscritto/a …….. chiede di essere ammesso/a al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore professionale sanitario - ortottista.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 28.12.2000, n. 445:

dichiara:

- di essere nato/a il ..... a ……..... ;
- di essere residente a ..... ;
- di essere cittadino/a ..... ;
- di essere/non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di (1) ……..... ;
- di avere/non avere riportato condanne penali;
- di essere in possesso del titolo di studio di……..…… conseguito in data …..... presso ..…..... di ……..…….. con sede in via ……..……..;
- di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: ……..…….....……..…..…..;
- di essere iscritto/a al n. ……. dell'albo del relativo albo professionale della Provincia/Regione di ……..…….....con decorrenza dal ……..…….....…….....…..;
- di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
- aver diritto (a pena di mancata valutazione), ove ricorra il caso, a preferenza nella nomina, in caso di parità di merito, in quanto: ……..…….....…….....…….....……..;
- di necessitare di specifico ausilio in base al proprio handicap e/o di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 L. 104/1992;
- di conoscere almeno a livello iniziale la lingua inglese;
- di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.

Dichiara, inoltre, la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del Dpr n. 445/2000 dei seguenti documenti:

1. _____
2. _____
3. _____

Si precisa che per quanto riguarda copia di un atto o documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve essere obbligatoriamente conservato da privati, la conformità all'originale può essere apposta in calce alla copia stessa, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) legge 16.1.2003 n. 3.

Ogni comunicazione relativa al presente concorso deve essere fatta al seguente indirizzo:
Sig. ..…… Via ……. n. …. cap …..
Città …… Tel. ……..

Data ……

Firma ……..……..……..…..

(1) in caso positivo specificare il comune; in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono essere complete di tutti gli elementi ed informazioni relative all'atto che sostituiscono.

Allegati: copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Allegato B

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art. 47 Dpr n. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il __/__/_____ residente a _____ via _____ n. __, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del Dpr n. 445 del 28.12.2000,

dichiara (1)

_____
_____
_____
_____

Letto, confermato e sottoscritto il (data) _____

Il dichiarante _____

Allegati: copia documento di riconoscimento in corso di validità.

(1) Per le dichiarazioni relative a stati di servizio si dovrà specificare:
- l'amministrazione presso la quale il servizio è stato prestato;
- l'esatta indicazione (dal _____ al _____) della durata del rapporto di lavoro e gli eventuali motivi di risoluzione dello stesso;
- il profilo professionale;
- se il servizio è stato prestato a tempo parziale;
- i periodi di aspettativa senza assegni usufruiti.

Nel caso di servizi prestati presso Enti del Ssn deve essere specificato se ricorrono o non le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del Dpr n. 761/1979.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio devono essere complete di tutti gli elementi ed informazioni relative all'atto che sostituiscono.

Allegato C

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 Dpr 28.12.2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ _____ il __/__/____ residente a _____ via _____ n. __,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del Dpr n. 445 del 28.12.2000,

dichiara (1)

_____
_____
_____
_____

Letto, confermato e sottoscritto il (data) _____

Il dichiarante _____

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono essere complete di tutti gli elementi ed informazioni relative all'atto che sostituiscono.

(1) Per le dichiarazioni relative ai corsi di aggiornamento si dovrà specificare:
* se trattasi di: corso di aggiornamento, convegno, seminario o meeting;
* organizzato da _____ città _____, via _____ tel/fax _____;
* oggetto _____ tenutosi a _____ presso _____ in data _____ di n. ___ giornate/ ore, con/senza esame finale.

(data) _____

Il dichiarante _____

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 17, ESTE (PADOVA)

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 1167 del 26.11.2009 è indetto il suddetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato presso questa Ulss.

La domanda di partecipazione all'avviso, redatta su carta semplice ed indirizzata al Direttore generale dell'Ulss 17 - Via Salute, 14/b - 35042 Este - dovrà pervenire perentoriamente **entro il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, sul Bur della Regione Veneto**.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande, come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta la non ammissibilità all'avviso.

Per ricevere copia integrale del presente avviso rivolgersi all'Ulss 17 - uoc Gestione del Personale - Monselice - tel. 0429/788758 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito internet: www.ulss17.it - area concorsi e avvisi.

Il Direttore generale
Giovanni Pavesi

APPALTI

Bandi e avvisi di gara

COMUNE DI CESSALTO (TREVISO)

Avviso di proroga termini bando asta pubblica per la vendita di n. 2 alloggi di proprietà comunale.

Con riferimento al bando d'asta pubblica prot. n. 9256 del 16.10.2009 si rende noto che con deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 17.12.2009 sono stati prorogati i termini per la presentazione delle offerte per l'acquisto degli alloggi di proprietà comunale sfitti, fermo il resto.

L'asta pubblica si terrà il giorno 1° febbraio 2010 dalle ore 10,00, a seguire, nella sala consiliare del Comune di Cessalto, Piazza Martiri della Libertà, 3 - Cessalto (TV) per l'alienazione dei seguenti immobili:

1. alloggio, ubicato nel Comune di Cessalto (TV), via Vittoria, 74;
   Prezzo a base d'asta: euro 53.000,00.
2. alloggio, ubicato nel Comune di Cessalto (TV), via Calnova Boschi, 33/1;
   Prezzo a base d'asta: euro 50.000,00.

Termine per la presentazione delle offerte: **ore 12,00 del giorno 29 gennaio 2010**;

Informazioni: Comune di Cessalto - Ufficio Attività Produttive (tel. 0421 327110).

L'avviso integrale d'asta è pubblicato nel sito www.comune.cessalto.tv.it.

Il Responsabile Dell'area Amministrativa
Dr. Giorgio Ferrari

AVVISI

REGIONE DEL VENETO

Lavori del 1° Stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale nell'area metropolitana diffusa centrale Veneta - Sfmr Progetto esecutivo del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale (Sfmr) - lotto C Tratte Ferroviarie Mestre - Mira Buse e Mestre - Treviso. Lavori eseguiti nel territorio dei Comuni di Mira, Venezia, Mogliano Veneto, Preganziol e Treviso. Avviso ai creditori" ai sensi dell'art. 189 del Dpr 554/1999 e dell'art. 40 Lr n. 27/2003.

Appaltatore: Associazioni temporanee di Imprese costituite da:

- Astaldi Spacon sede legale in Roma
- Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani Spa
- Gemmo Impianti Spa

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, con il presente atto comunica che l'anno 2008 il giorno 29 del mese di ottobre gli stessi sono stati ultimati.

invita

pertanto coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore sopra indicato per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare alla Regione del Veneto - Direzione Infrastrutture, Via Baseggio, 5 30174 Mestre Venezia, entro il termine perentorio di **60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso**, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa, avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Venezia, 16 dicembre 2009

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Fasiol

REGIONE VENETO

Genio civile di Belluno

Domanda in data 26.9.2006, successivamente integrata in data 4.11.2009, della Società EN&EN Spa, per piccola derivazione d'acqua dal torrente Ausor in Comune di Sovramonte.

La società EN&EN Spa ha presentato domanda in data 26.9.2006, successivamente integrata in data 4.11.2009, per ottenere la concessione di derivare, in territorio del Comune di Sovramonte, dal torrente Ausor, a quota m 740 s.l.m. moduli massimi 6,50 (litri al secondo seicentocinquanta) e medi 2,98 (litri al secondo duecentonovantotto), di acqua per produrre sul salto di m 199,47 la potenza nominale media di kW 583,13 ad uso idroelettrico, con restituzione nello stesso torrente Ausor a quota m 538,10 s.l.m.

Ai sensi e per gli effetti della Dgr 9.6.2009 n. 1609 copia della domanda e del progetto è depositato presso l'Genio civile di Belluno - via Caffi, 61 - e presso la Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto - Calle Priuli, 99 - Cannaregio Venezia.

È fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, il termine perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza e/o di osservazioni od opposizioni, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933.

Belluno, 29 dicembre 2009

Il Direttore dell'Ufficio
Ing.A.Luchetta

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Treviso

Ordinanza di istruttoria relativa alla domanda della Ditta ProJ.System Snc per concessione di derivazione

d'acqua in Comune di Vittorio Veneto ad uso idroelettrico. Pratica n. 3888.

Il Dirigente Responsabile

Vista la domanda in data 27.08.2009 della Ditta ProJ.System Snc con sede in Porcia, subentrata alla domanda originaria in data 04.06.2009 della Ditta Domusarte srl, tendente ad ottenere la concessione a derivare moduli medi 16,50 d'acqua per uso idroelettrico dal Meschio in località Borgo Sega nel Comune di Vittorio Veneto (pos. n. 3888).

Vista l'ordinanza di questo Ufficio pubblicata nel Bur n. 85 del 16.10.2009 relativa ad analoga domanda del Comune di Vittorio Veneto in data 08.06.2009.

Considerato che, la domanda della Ditta ProJ.System, pur essendo pervenuta a questo Ufficio tramite il Comune di Vittorio Veneto in data 23.11.2009, con riferimento alla presentazione presso il Comune stesso, risulta di fatto concomitante a quella del Comune di Vittorio Veneto.

Ritenuto pertanto che appare opportuno disporre un'ulteriore procedura di pubblicazione relativamente alle domande sopracitate.

Visti il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.lgsn. 112/98, la Dgr n. 642/02 e la Dgr n. 2834/2009.

ordina

che le domande di cui sopra, corredate degli atti di progetto, vengano depositate presso l'Ufficio del Genio civile di Treviso per giorni 15 consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bur. a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

La presente ordinanza viene trasmessa all'ufficio inserzioni Bur per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali ulteriori domande concorrenti, opposizioni od osservazioni, da presentare al Genio civile di Treviso entro 30 giorni dalla data della pubblicazione stessa.

Data: 30.12.2009

Il Dirigente Responsabile del Procedimento
Ing. Adriano Camuffo

REGIONE DEL VENETO

Presentazione progetti per la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento dei servizi di istruzione. Anno 2009.

Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo. Delibera Giunta regionale n. 4200 del 29 dicembre 2009.

Con il provvedimento richiamato la Giunta regionale ha stabilito l'apertura dei termini per la presentazione delle candidature per l'accesso al finanziamento di progetti per la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento dei servizi di istruzione - Programma Operativo regionale 2007/2013, Regolamenti Comunitari Ce n. 1081/2006 e 1083/2006.

Presentazione progetti per la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento dei servizi di istruzione. Anno 2009.

- Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella Direttiva regionale, All. B alla Dgr di approvazione dell'avviso. La domanda di accompagnamento dei progetti dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (v. art. 23 D.L.gs n. 196 del 30/06/2003), riservandosi l'Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.
- Le poste finanziarie stanziate ammontano complessivamente a € 2.300.000,00.
- Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione regionale Formazione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici: per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5020 - 5016; per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del nuovo sistema informatico, è possibile contattare i numeri 041 279 5154 - 5131.
- I progetti imputati nel sistema di acquisizione dati on line disponibile nel sito istituzionale della Regione Veneto, redatti e stampati secondo le modalità indicate in Direttiva e accompagnati dalla relativa domanda, dovranno essere consegnate esclusivamente a mano alla Giunta regionale del Veneto − Direzione Formazione, Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23 - 30121 Venezia entro e non oltre le ore 13.00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, pena l'esclusione. Sulla busta contenente il progetto dovrà essere riportato il seguente riferimento: "Interventi finalizzati al potenziamento dei servizi di istruzione".
  Internet: www.regione.veneto.it

Il Dirigente regionale
Dott. Santo Romano

(Avviso costituente parte integrante della deliberazione della Giunta regionale n. 4200 del 29 dicembre 2009, pubblicata a pag. 325 del presente Bollettino, *ndr*).

COMUNE DI VALSTAGNA (VICENZA)

Approvazione della variante n. 1/2009 al Piano degli interventi, relativa alla esecuzione di "Opere di interconnessione con la sorgente Oliero e riqualifica funzionale del serbatoio esistente".

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto l'art. 18 della legge regionale 23/04/2004 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Piano Regolatore comunale, approvato con Conferenza di Servizi del 15/04/2009, ratificata con DgrV. n. 1789 del 16/06/2009, pubblicata sul Bur n. 55 del 7/07/2009;

avvisa

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 22/12/2009, è stata approvata la variante n. 1/2009 al Piano degli Interventi, relativa alla esecuzione di "opere di interconnessione con la sorgente Oliero e riqualifica funzionale del serbatoio esistente".

Che la documentazione relativa alla variante è depositata a far data da oggi presso la segreteria comunale per la libera consultazione.

Valstagna, 30/12/2009

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Dionisio Bertoncello

PROVINCIA DI PADOVA

Avviso deposito del piano di assetto del territorio intercomunale "Area metropolitana". Piano di assetto del territorio intecomunale - P.a.t.i. Area metropolitana. Adozione avviso di deposito atti (art. 15 Lr n. 11/2004).

Si rende noto che i Comuni di Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Ponte S. Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 Lr 11 del 23/04/2004, hanno adottato il Pati Area Metropolitana.

Gli atti relativi, comprensivi della V.a.s., sono depositati per trenta giorni consecutivi presso la Segreteria dei Comuni sopra indicati, della Provincia e della Regione, a partire dal giorno 15 gennaio 2010.

Chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni dalla conclusione del periodo di deposito; che dovranno essere presentate in duplice copia con i dati personali (nome e cognome, indirizzo di residenza), indirizzate all'Ufficio Protocollo di uno dei 17 Comuni interessati, indicando in modo chiaro il contenuto dell'osservazione, luogo di riferimento, eventualmente con l'ausilio di estratti della cartografia scaricabile da sito www.pianionline.it

Per informazioni: Uffici tecnici dei Comuni interessati.

L'Ufficio di Piano. Comune di Padova
Il Dirigente del Settore Urbanistica

Per il coordinamento:
Provincia di Padova
Il Responsabile Settore Urbanistica-Pianificazione Territoriale

---

PROPONENTE PROGETTO VIA

Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (art. 20, D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.). Ditta Cazzaro Spa, Zero Branco (TV).

Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 152/2006 così come modificato dal D.lgs n. 4/2008, si comunica il deposito c/o la Provincia di Venezia Settore Politiche Ambientali della documentazione per l'attivazione della Verifica di Assoggettabilità alla Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale del seguente progetto:

Proponente: Cazzaro Spa - via Rizzanti, 3 - Zero Branco (TV)

Localizzazione: Mirano (VE) - via Vetrego

Descrizione sintetica del Progetto:

L'impresa Cazzaro Spa è stata incaricata all'allontanamento dall'area in oggetto circa 35.000 ton di terre depositate durante i lavori di ammodernamento della linea ferroviaria Padova Mestre.

È intenzione della Ditta avviare una campagna di recupero dei rifiuti terrosi mediante l'utilizzo di vaglio mobile.

La potenzialità massima del vaglio è di 210 t/ora,

La campagna di attività avrà durata di 90 gg lavorativi.

Le quantità giornalmente trattabili sono pari a 1000 ton/die.

Luogo di deposito documentazione:

- Provincia di Venezia - Settore Politiche Ambientali - U.O. Tutela dell'Ambiente - Via Forte Marghera,191 - 30173 Mestre
- Comune di Mirano - Settore Ambiente - Sede Municipale, via Bastia Fuori 54/56

Termini per la presentazione di osservazioni: 45 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso.

PROPONENTE PROGETTO VIA

Richiesta verifica di assoggettabilità ambientale (art. 20, comma 2 del D.lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni). Ditta Monte Bianco srl, Grezzana (VR).

Proponente: Monte Bianco srl - Grezzana (VR) - Via Reolto, 1 - Stallavena - cap 37020.

Descrizione progetto: Progetto per la riorganizzazione con modifica degli spazi esistenti per stoccaggio materiale inerte, riduzione volumetrica e viabilità mezzi sito in Loc. Saline, Comune di Grezzana (VR).

Localizzazione progetto: Loc. Saline - Grezzana (VR).

Luogo di deposito documentazione: Provincia di Verona - Settore Ecologia - U.O. Valutazione Impatto Ambientale - Via delle Franceschine, 10 - 37121 Verona e Comune di Grezzana - Via Roma, 1 - 37023 Grezzana (VR).

Data di deposito: 30/12/2009

Tempi per la presentazione di osservazioni: 45 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso.

CONCORSI IN SCADENZA PER POSTI A TEMPO INDETERMINATO

La presente rubrica comprende una selezione dei concorsi già pubblicati nel Bollettino Ufficiale, per i quali non sono ancora scaduti i termini di presentazione delle domande.

Allorché il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato con riferimento ad altra data (ad esempio: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur), è indicata quale termine di scadenza la data che si ottiene sommando i giorni di calendario, senza considerare se si tratti di giorno feriale o festivo.

I dati riportati, privi di carattere ufficiale, hanno il solo fine di agevolare la ricerca da parte dei lettori, per cui si declina ogni responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.

Ente Posti numero e qualifica	Titolo di studio	Scadenza	Bollett. Uff.
REGIONE DEL VENETO			
1 assistente amministrativo	*diploma di maturità*	*18 gennaio 2010*	*18 dicembre 2009, n. 103*
COMUNE			
Castelmassa (RO)			
1 istruttore amministrativo	*diploma di maturità*	*31 gennaio 2010*	*01 gennaio 2010, n. 1*
Cavallino Treporti (VE)			
1 istruttore direttivo amm. contabile	*diploma di laurea in economia e commercio*	*25 gennaio 2010*	*11 dicembre 2009, n. 101*
San Giorgio in Bosco (PD)			
1 istruttore tecnico	*diploma di geometra e altro*	*25 gennaio 2010*	*18 dicembre 2009, n. 103*
Volpago del Montello (TV)			
1 istruttore assistente di biblioteca	*diploma di scuola media superiore e altro*	*30 gennaio 2010*	*25 dicembre 2009, n. 105*
AZIENDA OSPEDALIERA			
Padova			
1 dirigente di chirurgia generale	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*06 novembre 2009, n. 91*
1 dirigente chimico	*diploma di laurea in chimica e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*04 dicembre 2009, n. 99*
1 dirigente di medicina interna	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*25 dicembre 2009, n. 105*
1 dirigente di medicina fisica e riabilitazione	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*01 gennaio 2010, n. 1*
1 collaboratore professionale della riabilitazione	*diploma universitario in educatore professionale o altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*08 gennaio 2010, n. 3*
1 dirigente di pediatria	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*08 gennaio 2010, n. 3*
Verona			
1 dirigente di medicina e chirurgia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*04 dicembre 2009, n. 99*
1 dirigente biologo	*laurea specialistica in biologia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*04 dicembre 2009, n. 99*
1 dirigente di oftalmologia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*11 dicembre 2009, n. 101*
UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N.			
1, Belluno			
3 dirigente di pediatria	*diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro*	*28 gennaio 2010*	*11 dicembre 2009, n. 101*
1 dirigente di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	*diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro*	*28 gennaio 2010*	*11 dicembre 2009, n. 101*
1 dirigente di radiodiagnostica	*diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro*	*28 gennaio 2010*	*11 dicembre 2009, n. 101*
1 dirigente chimico	*diploma di laurea in chimica e altro*	*28 gennaio 2010*	*11 dicembre 2009, n. 101*
1 dirigente di urologia	*diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*25 dicembre 2009, n. 105*
2, Feltre (BL)			
1 dirigente di chirurgia vascolare	*diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*04 dicembre 2009, n. 99*

Ente	Posti numero e qualifica	Titolo di studio	Scadenza	Bollett. Uff.
3, Bassano del Grappa (VI)				
	1 dirigente delle professioni sanitarie	*laurea specialistica o magistrale e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*20 novembre 2009, n. 95*
	1 dirigente di direzione medica	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*20 novembre 2009, n. 95*
	1 collaboratore assistente sociale	*diploma e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*27 novembre 2009, n. 97*
	1 dirigente di ortopedia e traumatologia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*04 dicembre 2009, n. 99*
	3 collaboratore infermiere	*diploma universitario di infermiere e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*04 dicembre 2009, n. 99*
4, Thiene (VI)				
	1 dirigente di anestesia e rianimazione	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*11 dicembre 2009, n. 101*
	1 dirigente di geriatria	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*11 dicembre 2009, n. 101*
	1 dirigente di pediatria	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*11 dicembre 2009, n. 101*
	1 collaboratore ostetrica	*laurea in ostetricia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*11 dicembre 2009, n. 101*
	1 dirigente di radiodiagnostica	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*11 dicembre 2009, n. 101*
5, Arzignano (VI)				
	1 dirigente di medicina fisica e riabilitazione	_____	*30^ giorno pub. g.u.*	*18 dicembre 2009, n. 103*
	1 dirigente di pediatria	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*25 dicembre 2009, n. 105*
	1 dirigente di chirurgia plastica	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*15 gennaio 2010, n. 5*
	1 operatore tecnico specializzato	*diploma di istruzione secondaria e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*15 gennaio 2010, n. 5*
	1 dirigente di malattie metaboliche e diabetologia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*15 gennaio 2010, n. 5*
6, Vicenza				
	1 dirigente di anestesia e rianimazione	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*25 dicembre 2009, n. 105*
7, Pieve di Soligo (TV)				
	1 dirigente di cardiologia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*18 settembre 2009, n. 77*
	1 dirigente di organizzazione dei servizi sanitari di base	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*04 dicembre 2009, n. 99*
	1 dirigente di chirurgia d'accettazione	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*08 gennaio 2010, n. 3*
8, Asolo (TV)				
	1 dirigente radiodiagnostica	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*28 gennaio 2010*	*25 settembre 2009, n. 79*
	1 dirigente di pediatria	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*28 gennaio 2010*	*11 dicembre 2009, n. 101*
9, Treviso				
	1 dirigente di ortopedia e traumatologia	*diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*01 gennaio 2010, n. 1*
10, San Donà di Piave (VE)				
	1 dirigente di radiodiagnostica	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*28 gennaio 2010*	*04 dicembre 2009, n. 99*
	2 collaboratore infermiere	*diploma di laurea di 1° livello di infermiere e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*25 dicembre 2009, n. 105*
	2 dirigente di ortopedia e traumatologia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*08 gennaio 2010, n. 3*
	1 dirigente di pediatria	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*08 gennaio 2010, n. 3*
	2 dirigente di ginecologia e ostetricia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*08 gennaio 2010, n. 3*
13, Mirano (VE)				
	1 dirigente di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*30 ottobre 2009, n. 89*
	1 dirigente amministrativo	*diploma di laurea in giurisprudenza o altro*	*28 gennaio 2010*	*11 dicembre 2009, n. 101*
	1 collaboratore ostetrica	*diploma di laurea di 1° livello di ostetrica e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*25 dicembre 2009, n. 105*
	1 collaboratore amministrativo	*laurea triennale di 1° livello in scienze dei servizi giuridici o altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*01 gennaio 2010, n. 1*
15, Cittadella (PD)				
	4 operatore socio sanitario riservato alle persone disabili	*attestato qualifica operatore socio sanitario*	*30^ giorno pub. g.u.*	*25 settembre 2009, n. 79*
	15 collaboratore socio sanitario infermiere riservato alle persone disabili	*diploma di infermiere e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*25 settembre 2009, n. 79*
	1 dirigente di cardiologia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*28 gennaio 2010*	*20 novembre 2009, n. 95*
	1 dirigente di medicina e chirurgia d'accettazione	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*01 gennaio 2010, n. 1*
	1 dirigente di ortopedia e traumatologia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*15 gennaio 2010, n. 5*

Ente	Posti numero e qualifica	Titolo di studio	Scadenza	Bollett. Uff.
16, Padova				
	1 dirigente di neurologia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*18 dicembre 2009, n. 103*
17, Este (PD)				
	1 collaboratore prof. ortottista	*laurea e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*15 gennaio 2010, n. 5*
18, Rovigo				
	1 dirigente di anestesia e rianimazione	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*01 gennaio 2010, n. 1*
	1 dirigente di medicina e chirurgia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*01 gennaio 2010, n. 1*
19, Adria (RO)				
	1 dirigente di medicina e chirurgia d'accettazione	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*28 gennaio 2010*	*20 novembre 2009, n. 95*
20, Verona				
	1 collaboratore tecnico della prevenzione nell'ambiente	*laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente*	*30^ giorno pub. g.u.*	*23 ottobre 2009, n. 87*
	1 dirigente di ortopedia e traumatologia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*18 dicembre 2009, n. 103*
21, Legnago (VR)				
	1 collaboratore infermiere	*diploma di laurea di 1° livello di infermiere e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*11 dicembre 2009, n. 101*
	1 dirigente di radiodiagnostica	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*11 dicembre 2009, n. 101*
22, Bussolengo (VR)				
	1 dirigente di ortopedia e traumatologia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*21 gennaio 2010*	*06 novembre 2009, n. 91*
ALTRI ENTI				
Camera di commercio industria artigianato agricoltura, Verona				
	1 gestore di servizi tecnico-informatici	*diploma di laurea*	*28 gennaio 2010*	*08 gennaio 2010, n. 3*
IPAB Istituzione di ricovero e di educazione (IRE), Venezia				
	3 operatore socio sanitario	*licenza della scuola dell'obbligo e altro*	*17 gennaio 2010*	*11 dicembre 2009, n. 101*
IPAB servizi assistenziali "La Pieve", Montecchio Maggiore (VI)				
	1 infermiere	*diploma universitario di infermiere o altro*	*31 marzo 2010*	*27 novembre 2009, n. 97*
	1 fisioterapista	*diploma universitario di fisioterapista*	*15 marzo 2010*	*27 novembre 2009, n. 97*
Istituto di cura San Camillo (IRCCS), Venezia				
	1 dirigente di neurologia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*25 dicembre 2009, n. 105*
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della giurisdizione nel Tribunale di Verona, Verona				
	1 operatore amministrativo	_____	*21 gennaio 2010*	*01 gennaio 2010, n. 1*
Parco naturale regionale del Fiume Sile, Treviso				
	1 dirigente-direttore	*laurea giurisprudenza o altro*	*31 gennaio 2010*	*25 dicembre 2009, n. 105*

CONCORSI IN SCADENZA PER POSTI A TEMPO DETERMINATO

Ente Posti numero e qualifica	Titolo di studio	Scadenza	Bollett. Uff.
AZIENDA OSPEDALIERA			
Padova			
1 collaboratore prof. ostetrica	_____	*04 febbraio 2010*	*15 gennaio 2010, n. 5*
UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N.			
1, Belluno			
direzione di otorinolaringoiatria	_____	*30^ giorno pub. g.u.*	*06 novembre 2009, n. 91*
incarico direzione struttura complessa	_____	*28 gennaio 2010*	*11 dicembre 2009, n. 101*
collaboratori infermieri	_____	*21 gennaio 2010*	*25 dicembre 2009, n. 105*
1 dirigente di farmacologia	_____	*04 febbraio 2010*	*15 gennaio 2010, n. 5*
1 tecnici di radiologia	_____	*04 febbraio 2010*	*15 gennaio 2010, n. 5*
1 dirigente di psichiatria	_____	*04 febbraio 2010*	*15 gennaio 2010, n. 5*
1 dirigente di ostetricia e ginecologia	_____	*04 febbraio 2010*	*15 gennaio 2010, n. 5*
3, Bassano del Grappa (VI)			
1 dirigente di pediatria	_____	*21 gennaio 2010*	*01 gennaio 2010, n. 1*
1 dirigente di ginecologia e ostetricia	_____	*04 febbraio 2010*	*15 gennaio 2010, n. 5*
4, Thiene (VI)			
1 dirigente di medicina interna	_____	*07 febbraio 2010*	*08 gennaio 2010, n. 3*
1 dirigente di patologia clinica	_____	*28 gennaio 2010*	*08 gennaio 2010, n. 3*
5, Arzignano (VI)			
dirigente di anatomia patologica	_____	*21 gennaio 2010*	*25 dicembre 2009, n. 105*
dirigente di pediatria	_____	*21 gennaio 2010*	*25 dicembre 2009, n. 105*
6, Vicenza			
direttore di ostetricia e ginecologia	_____	*21 gennaio 2010*	*20 novembre 2009, n. 95*
direttore di psichiatria	_____	*30^ giorno pub. g.u.*	*25 dicembre 2009, n. 105*
dirigente di ginecologia e ostetricia	_____	*28 gennaio 2010*	*08 gennaio 2010, n. 3*
dirigente di medicina trasfusionale	_____	*23 gennaio 2010*	*08 gennaio 2010, n. 3*
direttore di cardiochirurgia	_____	*30^ giorno pub. g.u.*	*15 gennaio 2010, n. 5*
7, Pieve di Soligo (TV)			
1 collaboratore ostetrica	_____	*25 gennaio 2010*	*08 gennaio 2010, n. 3*
1 dirigente medico	_____	*01 febbraio 2010*	*15 gennaio 2010, n. 5*
8, Asolo (TV)			
1 dirigente di oncologia	_____	*28 gennaio 2010*	*27 novembre 2009, n. 97*
1 dirigente di urologia	_____	*28 gennaio 2010*	*27 novembre 2009, n. 97*
dirigente di medicina e chirurgia d'accettazione	_____	*25 gennaio 2010*	*08 gennaio 2010, n. 3*
dirigente di medicina fisica e riabilitazione	_____	*25 gennaio 2010*	*08 gennaio 2010, n. 3*
9, Treviso			
1 dirigente farmacista	_____	*21 gennaio 2010*	*01 gennaio 2010, n. 1*
1 dirigente di ginecologia e ostetricia	_____	*21 gennaio 2010*	*01 gennaio 2010, n. 1*
1 dirigente di medicina e chirurgia d'accettazione	_____	*28 gennaio 2010*	*08 gennaio 2010, n. 3*
collaboratore prof. infermiere	_____	*04 febbraio 2010*	*15 gennaio 2010, n. 5*
10, San Donà di Piave (VE)			
dirigente di cardiologia	_____	*31 gennaio 2010*	*25 dicembre 2009, n. 105*
1 dirigente di pediatria	_____	*31 gennaio 2010*	*01 gennaio 2010, n. 1*

Ente	Posti numero e qualifica	Titolo di studio	Scadenza	Bollett. Uff.
12, Veneziana				
	1 dirigente di struttura complessa	_____	*21 gennaio 2010*	*04 dicembre 2009, n. 99*
	1 dirigente di neurologia	_____	*30^ giorno pub. g.u.*	*01 gennaio 2010, n. 1*
13, Mirano (VE)				
	collaboratore professionale ostetrica	_____	*28 gennaio 2010*	*08 gennaio 2010, n. 3*
	dirigente di medicina dello sport	_____	*04 febbraio 2010*	*15 gennaio 2010, n. 5*
15, Cittadella (PD)				
	dirigente di geriatria	_____	*23 gennaio 2010*	*08 gennaio 2010, n. 3*
	dirigente di medicina interna	_____	*23 gennaio 2010*	*08 gennaio 2010, n. 3*
	dirigente di pediatria	_____	*23 gennaio 2010*	*08 gennaio 2010, n. 3*
17, Este (PD)				
	collaboratore infermiere	_____	*21 gennaio 2010*	*25 dicembre 2009, n. 105*
	1 dirigente di ortopedia e traumatologia	_____	*21 gennaio 2010*	*01 gennaio 2010, n. 1*
	dirigente di chirurgia d'accettazione e d'urgenza		*04 febbraio 2010*	*15 gennaio 2010, n. 5*
22, Bussolengo (VR)				
	dirigente di ostetricia e ginecologia	_____	*30^ giorno pub. g.u.*	*20 novembre 2009, n. 95*

ALTRI ENTI

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD)				
	collaboratore sanitario	*laurea triennale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico*	*18 gennaio 2010*	*18 dicembre 2009, n. 103*
	collaboratore tecnico	*diploma universitario in biotecnologie agro-industriali o altro*	*18 gennaio 2010*	*18 dicembre 2009, n. 103*

OPPORTUNITÀ FINANZIARIE REGIONALI

La presente rubrica comprende una selezione dei provvedimenti amministrativi regionali, già pubblicati nel Bollettino ufficiale, che prevedono la concessione di contributi, per i quali non sono ancora scaduti i termini di presentazione delle domande.
Allorché il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato con riferimento ad altra data (ad esempio: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur), è indicata fra parentesi, quale termine di scadenza, la data che si ottiene sommando i giorni di calendario, senza considerare se si tratti di giorno feriale o festivo.
I dati sotto riportati, privi di carattere ufficiale, hanno il solo fine di agevolare la ricerca da parte dei lettori, per cui si declina ogni responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.

DESTINATARI: **Enti e istituzioni pubbliche, soggetti privati.**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 8 aprile 1986, n. 17.
FINALITÀ: Contributi per campagne operative di rilevamento e di scavo, interventi di restauro di beni archeologici e attività di catalogazione di beni archeologici.
SCADENZA: 31 gennaio di ogni anno.
PUBBLICAZIONE: Bur n. 70 del 16/07/2004. Dgr n. 2045 del 2/07/2004. Info: Direzione beni culturali - Palazzo Sceriman, 168 - 30123 Venezia (tel. 041/2792629 - fax 041/2792697 - e-mail: francesco.ceselin@ regione.veneto.it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI**: - Persone non autosufficienti residenti nel Veneto, che usufruiscono di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio ovvero presso altro domicilio privato;**
- **persone che devono avvalersi a titolo oneroso di una o più assistenti familiari, o avendo sottoscritto con esse un contratto di lavoro o per il tramite di organizzazioni non profit;**
- **famiglie che assistono persone affette da demenza, di tipo Alzheimer o di altro tipo, accompagnata da gravi disturbi comportamentali.**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, art. 26.
FINALITÀ: Contributi per interventi a favore delle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti.
SCADENZA: Il cittadino può presentare la domanda di contributi in qualunque momento al Comune di residenza.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 112 del 29/12/2006. Dgr n. 4135 del 19/12/2006 - BUR n. 18 del 29/02/2008. Dgr n. 287 del 12/02/2008 - Info: Servizi sociali del comune di residenza - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti.

DESTINATARI**: PMI (od i loro consorzi) a gestione prevalentemente femminile costituite dopo il 01/01/2004, iscritte alla CCIAA e attive nei settori indicati nel bando.**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.
FINALITÀ: Contributi per interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile.
SCADENZA: Le domande di agevolazione potranno essere presentate in via continuativa (bando aperto). La domanda va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite delle Banche o Società di leasing prescelte oppure per il tramite di una Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio Fidi utilizzando l'apposita modulistica.
PUBBLICAZIONE: Bur n. 95 del 3/11/2006. Dgr n. 3200 del 17/10/2006. Info: Veneto Sviluppo S.p.A. - Via delle Industrie, 19/d - 30175 Marghera - Venezia (tel. 041/3967211 - fax 041/5383605 - e-mail: info@venetosviluppo.it - sito: www. venetosviluppo.it - www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: **Piccole e medie imprese forestali, ditte individuali, artigianali e altri operatori che svolgono professionalmente nella filiera foresta-legno attività dalla prima alla terza lavorazione.**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, art. 30, così come modificata dalla legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, art. 52.
FINALITÀ: SEZIONE A Agevolare gli investimenti nel settore forestale allo scopo di favorire la razionale evoluzione del settore in particolare per quanto concerne l'ammodernamento delle strutture, l'aumento della sicurezza degli operatori, l'innovazione tecnologica e più in generale lo sviluppo economico e sociale.
SEZIONE B Agevolare gli investimenti nel settore forestale allo scopo di favorire la razionale evoluzione del settore in particolare per quanto concerne l'ammodernamento di impianti, macchinari e attrezzature, l'aumento della sicurezza degli operatori, l'innovazione tecnologica, la razionale organizzazione dei cantieri boschivi e più in generale lo sviluppo economico e sociale del settore foresta legno.
SEZIONE C Agevolare le imprese forestali che attuino azioni volte al riequilibrio finanziario aziendale o al consolidamento di passività a breve rivenienti da pregressi investimenti produttivi connessi alla crescita aziendale, ovvero che attuino programmi di investimento in alcune tipologie di immobilizzazioni immateriali e materiali non riconducibili alle fattispecie di cui alla sezione A e B del Fondo Forestale.
SCADENZA: Entro fine febbraio, fine giugno e fine ottobre di ogni anno.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 58 del 29/06/2007. Dgr n. 1713 del 12/06/2007. Info: Direzione foreste ed economia montana - Via Torino, 110 - 30172 Mestre-Venezia (tel. 041/2795460 - fax 041/2795461 - e-mail: maurizio.dissegna@regione.veneto.it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: **- Imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti;**
- Le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57.
FINALITÀ: Contributi per agevolare la costituzione, da parte di giovani, di nuove imprese.
SCADENZA: Le domande di agevolazione potranno essere presentate in via continuativa (bando aperto). Le operazioni verranno ammesse ai benefici in relazione all'ordine cronologico di ricevimento delle relative domande. La domanda va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite delle Banche o Società di leasing prescelte oppure per il tramite di una Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio Fidi.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 1 del 1/01/2008. Dgr n. 3929 del 4/12/2007. Info: www.venetosviluppo.it.

DESTINATARI**: Società cooperative attive, finanziariamente ed economicamente sane, non in stato di liquidazione volontaria né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale: PMI in quanto rientranti nei parametri di cui al DM 18 aprile 2005 e iscritte ai pubblici registri pertinenti.**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 18 novembre 2005, n. 17.
FINALITÀ: Contributi per interventi a sostegno della cooperazione.
SCADENZA: Bando sempre aperto. Esclusivamente per il tramite della Banca / Società di leasing finanziatrice ovvero per il tramite di un organismo consortile. N.B. Le domande dovranno essere presentate a Veneto Sviluppo S.P.A.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 12 del 8/02/2008. Dgr n. 4489 del 28/12/2007. Info: www.venetosviluppo.it.

DESTINATARI**: Comuni singoli o associati, enti, associazioni, organismi pubblici e privati e persone giuridiche che assicurino la fruizione pubblica dei beni culturali, di cui sono proprietari o di cui abbiano documentata disponibilità per un periodo non inferiore ad anni venti.**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6.
FINALITÀ: Contributi per l'ampliamento, il completamento, la sistemazione e la realizzazione di strutture adibite o da adibire a centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei ed archivi, pubblicamente fruibili e a carattere permanente ivi compresi eventuali interventi di arredamento, se inseriti nel progetto generale di ristrutturazione, complementari funzionalmente alle opere di carattere edilizio e la cui spesa sia compresa nell'importo complessivo del progetto.
SCADENZA: 30 settembre di ogni anno.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 69 del 21/08/2009. Dgr n. 2362 del 4/08/2009. Info: Direzione beni culturali - Palazzo Sceriman, 168 - 30123 Venezia (tel. 041/2792743 - fax 041/2792685 - e-mail: beniculturali@regione.veneto.it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: **Piccole e medie imprese e i loro Consorzi che rientrano nei parametri di cui all'allegato I del Reg. CE n. 800/2008.**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007.
FINALITÀ: Fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti innovativi delle PMI.
SCADENZA: bando aperto sino al 31 dicembre 2015.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 97 del 27/11/2009. Dgr n. 3495 del 17/11/2009. Info: Veneto Sviluppo s.p.a. - www.venetosviluppo.it.

DESTINATARI**: Strutture associate di promozione turistica.**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.
FINALITÀ: Contributi per:
- Organizzazione Workshops - Educational tours - Incentives;
- Attività di commercializzazione multimediale;
- Materiale promocommerciale;
- Partecipazione a manifestazioni fieristiche, borse e manifestazioni in altri luoghi di interesse collettivo;
- Attività promozionale di comunicazione di supporto alla commercializzazione del prodotto turistico;
- Analisi, ricerca, sviluppo;
- Consulenza;
- Spese di gestione.

SCADENZA: 30 giugno dell'anno antecedente a quello di riferimento.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 88 del 24/10/2008. Dgr n. 2906 del 14/10/2008. Info: Direzione promozione economica e internazionalizzazione - Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 - 30121 Venezia (tel. 041/2791680 - fax 041/2792750 - e-mail: nicola.panarello@regione.veneto.it).

- DESTINATARI: **Organismi di formazione accreditati nell'ambito della formazione continua.**
FINALITÀ: Contributi per l'inserimento nel catalogo per la formazione continua a voucher a valere sul Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regionale 2007/2013, Regolamenti Comunitari CE nn. 1081/2006 e 1083/2006.
SCADENZE: 8° avviso 10-31 gennaio 2010
9° avviso 1-28 febbraio 2010
10° avviso 1-31 marzo 2010.
- DESTINATARI: **Singoli lavoratori e delle aziende.**
FINALITÀ: Contributi per la presentazione delle candidature per l'accesso al finanziamento delle attività di formazione continua tramite voucher a valere sul Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regionale 2007/2013, Regolamenti Comunitari CE nn. 1081/2006 e 1083/2006.
SCADENZA: 6° avviso dal 10 gennaio 2010 entro e non oltre le ore 13 del 31 gennaio 2010;
7° avviso dal 1 febbraio 2010 entro e non oltre le ore 13 del 28 febbraio 2010;
8° avviso dal 1 marzo 2010 entro e non oltre le ore 13 del 31 marzo 2010;
9° avviso dal 1 aprile 2010 entro e non oltre le ore 13 del 30 aprile 2010;

10° avviso dal 1 maggio 2010 entro e non oltre le ore 13 del 31 maggio 2010.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 14 dicembre 2007, n. 35.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 42 del 22/05/2009. Dgr n. 1258 del 5/05/2009. Info: Direzione formazione - Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio 23 - 30121 Venezia (Numero verde 800998300 - tel. 041/2795020/5088/2657 - e-mail: fse@formazione.individuale.it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: **Associazioni di pescatori sportivi/amatoriali aventi sede nel Veneto;**
Federazioni/Consorzi/Unioni di associazioni di pescatori sportivi/amatoriali aventi sede nel Veneto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.
FINALITÀ: Sostegno regionale a favore delle progettualità espresse dal mondo dell'associazionismo dei pescatori sportivo-amatoriali.
SCADENZA: 20 gennaio 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 103 del 18/12/2009. Dgr n. 3648 del 30/11/2009. Info: Unità di progetto Caccia e pesca - Via Torino, 110 - 30172 Mestre (VE) (tel. 041/2795581 - fax 041/2795504 - e-mail: caccia pesca@regione.veneto.it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: **Comuni**.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, art. 9.
FINALITÀ: Contributi per la realizzazione di opere atte alla sicurezza stradale.
SCADENZA: 22 gennaio 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 103 del 18/12/2009. Dgr n. 3631 del 30/11/2009. Info: Direzione infrastrutture - Via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) (tel. 041/2794687/4654/4659 - fax 041/2794660 - e-mail: trasporti@regione.veneto.it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: **Comuni.**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Programma Operativo Regionale - parte FESR 2007-2013.
FINALITÀ: Interventi a favore della mobilità su bicicletta.
SCADENZA: 22 gennaio 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 103 del 18/12/2009. Dgr n. 3640 del 30/11/2009. Info: Direzione infrastrutture - Via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) (tel. 041/2794650/4687 - fax 041/2794660 - e-mail: trasporti@regione.veneto.it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: a) **Consorzi veneti all'export che coinvolgano nel progetto almeno cinque imprese venete loro associate appartenenti alle seguenti categorie:**
- imprese artigiane e/o **Piccole/Medie Imprese limitatamente alle "piccole" e "micro" imprese;**
b) Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito ATS) composte da almeno 3 imprese venete artigiane e/o PMI limitatamente alle "piccole" e "micro" imprese;
c) Raggruppamenti Temporanei di Impresa (di seguito RTI) composte da **almeno 3 imprese artigiane venete**.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, art. 12.
FINALITÀ: Contributi per la promozione all'estero delle produzioni venete di PMI e imprese artigiane.
SCADENZA: 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR (24/01/2010)
PUBBLICAZIONE: BUR n. 105 del 25/12/2009. Dgr n. 3750 del 9/12/2009. Info: Direzione per la promozione economica e l'internazionalizzazione - Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 - 30121 Venezia (tel. 041/2792141/2748/2673 - fax 041/2792750 - e-mail: promoeconomia@regione.veneto.it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

Le seguenti opportunità finanziarie sono contenute nella Dgr n. 3859 del 15 dicembre 2009 (pubblicata nel BUR n. 105 del 25/12/2009)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Reg. CE n. 1198 del 27.07.2006.
SCADENZA: 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR (24/01/2010)
- DESTINATARI: **Operatori del settore in possesso della licenza professionale per le acque interne e enti pubblici.**
FINALITÀ: Contributi per l'attuazione delle misure 2.2 - pesca nelle acque interne.
- DESTINATARI: **Enti pubblici, enti di ricerca (pubblici o privati) e imprese singole o associate operanti nel comparto della pesca professionale, acquacoltura e vallicoltura.**
FINALITÀ: Contributi per l'attuazione delle misure 3.2 - misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche.
- DESTINATARI: **Imprese associate ed associazioni di categoria appartenenti al settore della pesca, acquacoltura e vallicoltura, enti pubblici.**
FINALITÀ: Contributi per l'attuazione delle misure 3.4 - sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori.
INFO: Unità di progetto caccia e pesca - Via Torino, 110 - 30172 Mestre-Venezia (tel. 041/2795527/5515 - fax 041/2795504 - e-mail: claudio.redolfi@regione.veneto.it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: **Conduttori di superfici vitate che realizzano un progetto di ristrutturazione e riconversione dei propri vigneti.**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 103 octodecies.
FINALITÀ: Contributi per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
SCADENZA: 25 gennaio 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 101 del 11/12/2009. Dgr n. 3526 del 24/11/2009. Info: Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA - Via N. Tommaseo, 67 - PADOVA (tel. 049/7708311 - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: **Soggetti proponenti individuati nella Direttiva Regionale.**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Regolamenti comunitari CE nn. 1081/2006 e 1083/2006.
FINALITÀ: Progetti per la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento dei servizi di istruzione- Programma Operativo Regionale 2007/2013.
SCADENZA: 20 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR (04/02/2010)
PUBBLICAZIONE: BUR n. 5 del 15/01/2010. Dgr n. 4200 del 29/12/2009. Info: Direzione formazione - Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio 23 - 30121 Venezia (tel. 041/2795020 5016 per quesiti relativi all'assistenza tecnica - 041/2795154/5131 per modalità di accesso ed utilizzo del nuovo sistema informatico - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: **Organismi di ricerca.**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Regolamento (CE) n. 1083/2006.
FINALITÀ: Contributi per il supporto ad attività di ricerca, processi e reti di innovazione e alla creazione di imprese in settori a elevato contenuto tecnologico.
SCADENZA: 15 febbraio 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 101 del 11/12/2009. Dgr n. 3586 del 24/11/2009. Info: Direzione sviluppo economico, ricerca e innovazione - Santa Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia (tel. 041/2794267 - fax 041/2795801 - e-mail ricercainnovazione@regione.veneto.it - sito: www.venetoinnovazione.it - www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: **I. Grandi, piccole e medie imprese in forma singola o associata (RTI/ATS);**
II. Grandi, piccole e medie imprese in forma singola o associata (RTI/ATS);
III. Piccole e medie imprese in forma singola o associata (RTI/ATS);
IV. Piccole e medie imprese in forma singola o associata (RTI/ATS);
V. Piccole e medie imprese in forma singola o associata (RTI/ATS);
VI. Piccole e medie imprese in forma singola.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Regolamento (CE) n. 1083/2006.
FINALITÀ: Contributi a favore dei processi di trasferimento tecnologico e allo sviluppo di strutture di ricerca interne alle imprese.
SCADENZA: 28 febbraio 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 101 del 11/12/2009. Dgr n. 3585 del 24/11/2009. Info: Direzione sviluppo economico, ricerca e innovazione - Santa Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia (tel. 041/2794267 - fax 041/2795801 - e-mail ricercainnovazione@regione.veneto.it - sito: www.venetoinnovazione.it - www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: **PMI e loro consorzi, cooperative e altre forme di aggregazione la cui attività ricade tra i settori dell'artigianato artistico e tradizionale individuati dal Dpr 25.05.2001, n. 288.**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, art. 12.
FINALITÀ: Contributi per promuovere la salvaguardia, la conservazione e lo sviluppo dei mestieri artistici e tradizionali e quindi la divulgazione di conoscenze, di tecniche e di abilità di lavorazione che possono creare attrazione per nuova imprenditorialità e nuova occupazione.
SCADENZA: 15 marzo 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 105 del 25/12/2009. Dgr n. 3832 del 9/12/2009. Info: Direzione artigianato - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia (tel. 041/2795891/5876/5895 - fax 041/2795894 - e-mail: dir.artigianato@regione.veneto.it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: **Associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro.**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, artt. 97 e 98.
FINALITÀ: Contributi per interventi a favore di rifugi alpini.
SCADENZA: 90 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR (01/04/2010)
PUBBLICAZIONE: BUR n. 1 del 1/01/2010. Dgr n. 3938 del 22/12/2009. Info: Veneto Sviluppo spa - sito: www.venetosviluppo.it - www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti.

DESTINATARI: **Coniuge e i figli, residente nella Regione Veneto, della lavoratrice e/o del lavoratore deceduti in conseguenza ad infortunio sul lavoro.**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1.
FINALITÀ: Fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro.
SCADENZA: 30 aprile 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 97 del 27/11/2009. Dgr n. 3417 del 10/11/2009. Info: Osservatorio regionale del Veneto - Nuove Generazioni e Famiglia - Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti.

DESTINATARI: **PMI.**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L.R. 2/02 art. 21, L.R. 5/2001 art. 23, L.R. 18/99 art. 6 e L.R. 33/2002 art. 101.
FINALITÀ: Interventi finanziari anticrisi nei settori artigianato, industria, commercio e dei servizi e turismo.
SCADENZA: 31 dicembre 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 103 del 18/12/2009. Dgr n. 3703 del 30/11/2009. Info: Veneto Sviluppo spa - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti.

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Acque

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI DELL'ALTO ADRIATICO, VENEZIA

Decreto segretariale n. 24 del 17 novembre 2009
Ipotesi di aggiornamento della pericolosità geologica identificata nella Prima variante del "Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione" con i codici P024023002 e n. P024023003, in Comune di Campolongo sul Brenta (VI).

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, delle norme di attuazione, con decreto segretariale n. 24 in data 17 novembre 2009, è stato approvata l'ipotesi di aggiornamento della pericolosità geologica identificata nella Prima variante del "Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione" con i codici P024023002 e n. P024023003, in Comune di Campolongo sul Brenta (VI).

La modifica, che costituisce variante al PAI, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla Provincia di Vicenza, al Comune di Campolongo sul Brenta (VI), per l'affissione all'albo pretorio, e depositata, al fine della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Vicenza.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it.

Il Segretario Generale
Ing. Alfredo Caielli

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI DELL'ALTO ADRIATICO, VENEZIA

Decreto segretariale n. 31 del 22 dicembre 2009
Aggiornamento della tavola 11 del "Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione- prima variante".

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, delle norme di attuazione, con decreto segretariale n. 31 in data 22 dicembre 2009, è stato aggiornata la tavola 11 del "Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione- prima variante".

La modifica, che costituisce variante al PAI, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla Provincia di Vicenza, al Comune di Vicenza, per l'affissione all'albo pretorio, e depositata, al fine della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Vicenza.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it.

Il Segretario generale
Ing. Afredo Caielli

Agricoltura

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dell'Area Autorizzazione n. 91 del 29 dicembre 2009
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Misura PIF - Finanziabilità del Progetto Integrato di Filiera agroalimentare ID 1356510.

Il Dirigente dell'Area Autorizzazione

decreta

1. di approvare l'allegato A concernente la domanda PIF Agroalimentare id n. 1356510 ritenuta ammissibile e finanziabile, a seguito della revisione istruttoria eseguita in conseguenza all'ammissibilità delle domande individuali effettuate dai competenti uffici, per l'importo di contributo complessivo di Euro 379.656,60;
2. di approvare l'allegato B concernente le domande individuali ammesse per ogni singolo progetto integrato, per l'importo a fianco di ciascuna indicato;
3. di approvare l'allegato C, relativo alla domanda, già ricompresa nel precedente allegato A, ammessa condizionatamente all'adempimento di quanto riportato in corrispondenza, secondo quanto previsto dalla Dgr n. 1818 del 23 giugno 2009;
4. di stabilire che l'importo complessivo di Euro 379.656,60 venga imputato per Euro, su fondi Psr;
5. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
6. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione e alle Direzioni Regionali competenti;
7. che avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto ricorso giurisdizionale avanti Tar Veneto entro 60 gg. dalla comunicazione del medesimo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla comunicazione.

Il Dirigente dell'Area Autorizzazione
Daniele Dosualdo

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA, VERONA

Decreto n. 18 del 30 dicembre 2009

Autostrada A31 Valdastico - completamento a sud. 15° lotto operativo. Comune di Nanto (VI). Espropriazione per pubblica utilità. Estratto di decreto di esproprio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del Dpr 327/2001, si rende noto a chi può averne interesse che la Concessionaria Autostradale Spa Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, in qualità di promotore, beneficiario ed autorità espropriante, in virtù della delega di pieni poteri espropriativi ricevuta, ai sensi dell'art. 6 comma 8 e dell'art. 12 comma 2 Dpr 327/2001 e s.m.i., dalla sua Concedente Anas Spa - Direzione Centrale Autostrade e Trafori - con provvedimento Dat/Seam/Prot. N. 6775 del 12.10.2004 in merito alla realizzazione della Autostrada A31 Valdastico - completamento a sud, in estensione e completamento dei poteri già delegati alla medesima Concessionaria con precedente provvedimento Dat/aac/prot. n. 7890 del 2.2.2004 dell'Anas Spa - Direzione Centrale Autostrade e Trafori, con provvedimento Decr.Espr./A31/Prot. n. 018/2009-L15f del 30.12.2009 ha pronunciato l'espropriazione degli immobili posti nel territorio del Comune di Nanto, necessari per realizzare il Lotto 15, di proprietà delle ditte riportate di seguito dove pure sono indicate le aree espropriate dalla Spa Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova per realizzare le suddette opere, e le indennità provvisorie di espropriazione determinate dall'autorità espropriante medesima ai sensi dell'art. 22 del Dpr 327/2001 e s.m.i.

P.P. 3 - Michielotto Leone nato a Vicenza (VI) il 18/08/1967, C.F. MCHLNE67M18L840L.

Gli immobili espropriati sono censiti nel Nct di Nanto Fg. 12 con i mm. n. 209-274.

La superficie espropriata misura complessivamente mq. 920.

L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a €. 11.095,20.

P.P. 7 - Talin Maria nata a Castelgomberto (VI) il 04/11/1913, C.F. TLNMRA13S44C119N.

Gli immobili espropriati sono censiti nel Nct di Nanto Fg. 16 con i mm. n. 431.

La superficie espropriata misura complessivamente mq. 104.

L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a €. 861,12.

P.P. 9 - Ghiotto Nicola nato a Montecchio Maggiore (VI) il 22/06/1970, C.F. GHTNCL70H22F464F.

Gli immobili espropriati sono censiti nel Nct di Nanto Fg. 16 con i mm. n. 218.

La superficie espropriata misura complessivamente mq. 650.

L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a €. 5.226,00.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata. Laddove intervenga la condivisione dell'indennità offerta, entro 30 giorni dalla data d'immissione nel possesso, verranno applicate le maggiorazioni previste dalla legge.

S.p.A. Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova

Verona, 30.12.2009

Il Direttore generale
Dott. Carlo Lepore

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA,VERONA

Decreto n. 20 del 30 dicembre 2009

Autostrada A31 Valdastico - completamento a sud. 15° lotto operativo. Comune di Longare (VI). Espropriazione per pubblica utilità. Estratto di decreto di esproprio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del Dpr 327/2001, si rende noto a chi può averne interesse che la Concessionaria Autostradale Spa Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, in qualità di promotore, beneficiario ed autorità espropriante, in virtù della delega di pieni poteri espropriativi ricevuta, ai sensi dell'art. 6 comma 8 e dell'art. 12 comma 2 Dpr 327/2001 e s.m.i., dalla sua Concedente Anas Spa - Direzione Centrale Autostrade e Trafori - con provvedimento DAT/seam/prot. n. 6775 del 12.10.2004 in merito alla realizzazione della Autostrada A31 Valdastico - completamento a sud, in estensione e completamento dei poteri già delegati alla medesima Concessionaria con precedente provvedimento DAT/aac/prot. n. 7890 del 2.2.2004 dell'Anas Spa - Direzione Centrale Autostrade e Trafori, con provvedimento Decr.Espr./A31/Prot. n. 020/2009-L15b del 30.12.2009 ha pronunciato l'espropriazione degli immobili posti nel territorio del Comune di Longare, necessari per realizzare il Lotto 15, di proprietà delle ditte riportate di seguito dove pure sono indicate le aree espropriate dalla Spa Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova per realizzare le suddette opere, e le indennità provvisorie di espropriazione determinate dall'autorità espropriante medesima ai sensi dell'art. 22 del Dpr 327/2001 e s.m.i.

P.P. 41 - Crema Franca nata a Longare il 23/05/1945, C.F. CRMFNC45E63E671Z, Crema Maria Teresa nata a Longare il 26/04/1954, C.F. CRMMTR54D66E671Y, Muraro Emanuele nato a Montegalda il 08/11/1969, C.F. MRRMNL69S08L840U.

Gli immobili espropriati sono censiti nel Nct di Longare Fg. 18 con i mm. n. 271.

La superficie espropriata misura complessivamente mq. 220.

L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a €. 1.783,34.

P.P. 53 - Muraro Giovanni nato a Longare (VI) il 24/06/1931, C.F. MRRGNN31H24E671O.

Gli immobili espropriati sono censiti nel Nct di Longare Fg. 18 con i mm. n. 273-275-277-279-281-283-284.

La superficie espropriata misura complessivamente mq. 590.

L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a €. 18.325,40.

P.P. 55 - Trivelin Maristella nata a Vicenza il 21/12/1957, C.F. TRVMST57T61L840D.

Gli immobili espropriati sono censiti nel Nct di Longare Fg. 18 con i mm. n. 292.

La superficie espropriata misura complessivamente mq. 135.

L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a €. 1.679,20.

P.P. 60 - Cons. Artig. di Longare Sede in Longare VI, P. Iva 00702650243.Gli immobili espropriati sono censiti nel Nct di Longare Fg. 17 con i mm. n. 319-320-325-326-331-333-334-470-472-537-538-539-540-541-542-543-545-546-547-548-549.

La superficie espropriata misura complessivamente mq. 4.047.

L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a €. 9.631,86.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata. Laddove intervenga la condivisione dell'indennità offerta, entro 30 giorni dalla data d'immissione nel possesso, verranno applicate le maggiorazioni previste dalla legge.

S.p.A. Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova

Il Direttore generale
Dott. Carlo Lepore

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA, VERONA

Decreto n. 22 del 30 dicembre 2009

Autostrada A31 Valdastico - completamento a sud. Lotto 9. Comune di Noventa Vicentina. Espropriazione per pubblica utilità. Estratto di decreto di esproprio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del Dpr 327/2001, si rende noto a chi può averne interesse che la Concessionaria Autostradale Spa Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, in qualità di promotore, beneficiario ed autorità espropriante, in virtù della delega di pieni poteri espropriativi ricevuta, ai sensi dell'art. 6 comma 8 e dell'art. 12 comma 2 Dpr 327/2001 e s.m.i., dalla sua Concedente Anas Spa - Direzione Centrale Autostrade e Trafori - con provvedimento DAT/seam/prot. n. 6775 del 12.10.2004 in merito alla realizzazione della Autostrada A31 Valdastico - completamento a sud, in estensione e completamento dei poteri già delegati alla medesima Concessionaria con precedente provvedimento DAT/aac/prot. n. 7890 del 2.2.2004 dell'Anas Spa - Direzione Centrale Autostrade e Trafori, con provvedimento Decr.Espr./A31/Prot. n. 022/2009-L09m del 30.12.2009 ha pronunciato l'espropriazione degli immobili posti nel territorio del Comune di Noventa Vicentina, necessari per realizzare il Lotto 9, di proprietà delle ditte riportate di seguito dove pure sono indicate le aree espropriate dalla Spa Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova per realizzare le suddette opere, e le indennità di espropriazione condivise dalle ditte espropriande le quali, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Dpr 327/2001 e s.m.i. hanno offerto in cessione volontaria gli immobili di loro proprietà.

P.P. 56 - Saggiorato Felino nato a Saletto il 21/12/1927, C.F. SGGFLN27T21H705Q.

Gli immobili espropriati sono censiti nel Nct di Noventa Vicentina Fg. 20 con i mm. n. 507-509.

La superficie espropriata misura complessivamente mq. 333.

L'indennità concordata a titolo di espropriazione ammonta a €. 3.966,03.

P.P. 57 - Manfrin Maria nata a Noventa Vicentina (VI) il 25/10/1954, C.F. MNFMRA54R65F964T, Galuppo Gianni nato a Noventa Vicentina (VI) il 19/09/1952, C.F. GLPGNN52P19F964T.

Gli immobili espropriati sono censiti nel Nct di Noventa Vicentina Fg. 20 con i mm. n. 511-512-513.

La superficie espropriata misura complessivamente mq. 367.

L'indennità concordata a titolo di espropriazione ammonta a €. 4.339,21.

P.P. 77 - Galuppo Maria nata a Noventa Vicentina (VI) il 08/12/1949, C.F. GLPMRA49T48F964P, Dal Degan Catterina nata a Ospedaletto Euganeo (PD) il 16/05/1924, C.F. DLDCTR24E56G167V, Galuppo Carlo nato a Noventa Vicentina (VI) il 26/06/1946, C.F. GLPCRL46H26F964K, Galuppo Augusto nato a Noventa Vicentina (VI) il 01/04/1948, C.F. GLPGST48D01F964B, Galuppo Gianni nato a Noventa Vicentina (VI) il 19/09/1952, C.F. GLPGNN52P19F964T, Galuppo Claudio nato a Noventa Vicentina (VI) il 27/07/1960, C.F. GLPCLD60L27F964N.

Gli immobili espropriati sono censiti nel Nct di Noventa Vicentina Fg. 20 con i mm. n. 515.

La superficie espropriata misura complessivamente mq. 276.

L'indennità concordata a titolo di espropriazione ammonta a €. 3.287,16.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.

S.p.A. Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova

Il Direttore generale
Dott. Carlo Lepore

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA, VERONA

Decreto n. 23 del 30 dicembre 2009

Autostrada A31 Valdastico - Completamento a Sud. Lotto 9. Comune di Ospedaletto Euganeo. Espropriazione per pubblica utilità. Estratto di decreto di esproprio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del Dpr 327/2001, si rende noto a chi può averne interesse che la Concessionaria Autostradale Spa Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, in qualità di promotore, beneficiario ed autorità espropriante, in virtù della delega di pieni poteri espropriativi ricevuta, ai sensi dell'art. 6 comma 8 e dell'art. 12 comma 2 Dpr 327/2001 e s.m.i., dalla sua Concedente Anas Spa - Direzione Centrale Autostrade e Trafori - con provvedimento DAT/seam/prot. n. 6775 del 12.10.2004 in merito alla realizzazione della Autostrada A31 Valdastico - completamento a sud, in estensione e completamento dei poteri già delegati alla medesima Concessionaria con precedente

provvedimento DAT/aac/prot. n. 7890 del 2.2.2004 dell'Anas Spa - Direzione Centrale Autostrade e Trafori, con provvedimento Decr.Espr./A31/Prot. n. 023/2009-L09n del 30.12.2009 ha pronunciato l'espropriazione degli immobili posti nel territorio del Comune di Ospedaletto Euganeo, necessari per realizzare il Lotto 9, di proprietà della Ditta riportata di seguito dove pure sono indicate le aree espropriate dalla Spa Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova per realizzare le suddette opere, e le indennità di espropriazione condivise dalla Ditta esproprianda la quale, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Dpr 327/2001 e s.m.i. ha offerto in cessione volontaria gli immobili di sua proprietà.

P.P. 8 - Alissa Costruzioni Spa Sede in Padova, C.F. 02532360282.

Gli immobili espropriati sono censiti nel Nct di Ospedaletto Euganeo Fg. 1 con il m. n. 301.

La superficie espropriata misura complessivamente mq. 460.

L'indennità concordata a titolo di espropriazione ammonta a €. 3.376,40.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.

S.p.A. Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova

Il Direttore generale
Dott. Carlo Lepore

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA, VERONA

Decreto n. 24 del 30 dicembre 2009

Autostrada A31 Valdastico - completamento a sud, Lotto 9. Comune di S. Margherita D'Adige. Espropriazione per pubblica utilità. Estratto di decreto di esproprio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del Dpr 327/2001, si rende noto a chi può averne interesse che la Concessionaria Autostradale Spa Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, in qualità di promotore, beneficiario ed autorità espropriante, in virtù della delega di pieni poteri espropriativi ricevuta, ai sensi dell'art. 6 comma 8 e dell'art. 12 comma 2 Dpr 327/2001 e s.m.i., dalla sua Concedente Anas Spa - Direzione Centrale Autostrade e Trafori - con provvedimento DAT/seam/prot. n. 6775 del 12.10.2004 in merito alla realizzazione della Autostrada A31 Valdastico - completamento a sud, in estensione e completamento dei poteri già delegati alla medesima Concessionaria con precedente provvedimento DAT/aac/prot. n. 7890 del 2.2.2004 dell'Anas Spa - Direzione Centrale Autostrade e Trafori, con provvedimento Decr.Espr./A31/Prot. n. 024/2009-L09p del 30.12.2009 ha pronunciato l'espropriazione degli immobili posti nel territorio del Comune di S.Margherita D'Adige, necessari per realizzare il Lotto 9, di proprietà della Ditta riportata di seguito dove pure sono indicate le aree espropriate dalla Spa Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova per realizzare le suddette opere, e l'indennità provvisoria di espropriazione determinata dall'autorità espropriante medesima ai sensi dell'art. 22 del Dpr 327/2001 e s.m.i.

P.P. 16 - Magnan Rosa Anna nata a Ponso (PD) il 11/11/1938, C.F. MGNRNN38S51G823E, Magnan Giuseppe nato a Ponso il 03/04/1940, C.F. MGNGPP40D03G823V, Magnan Ivo nato a Santa Margherita d'Adige (PD) il 11/12/1941, C.F. MGNVIO41T11I226X.

Gli immobili espropriati sono censiti nel Nct di S.Margherita D'Adige Fg. 1 con il m. n. 1620.

La superficie espropriata misura complessivamente mq. 43.

L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a €. 443,28.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata. Laddove intervenga la condivisione dell'indennità offerta, entro 30 giorni dalla data d'immissione nel possesso, verranno applicate le maggiorazioni previste dalla legge.

S.p.A. Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova

Il Direttore generale
Dott. Carlo Lepore

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA, BELLUNO

Ordinanza n. 30247 del 17 dicembre 2009

Lavori per la realizzazione delle fognature di Coi, Brusadaz, Costa, Gavaz e Fusine in Comune di Zoldo Alto. Dpr 08.06.2001, n. 327 e ss.mm.ii. Pagamento diretto indennità di asservimento condivise e/o accettate e deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, indennità di asservimento non condivise e/o accettate.

Il Dirigente

(omissis)

ordina

1) di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il corrispettivo da corrispondere a favore degli aventi diritto per l'asservimento definitivo dei beni interessati dai lavori per la realizzazione delle fognature di Coi, Brusadaz, Costa, Gavaz e Fusine in Comune di Zoldo Alto, è quello indicato nel prospetto allegato al presente provvedimento;

2) di stabilire che l'autorità espropriante provvederà al pagamento diretto, a favore dei proprietari riportati nell'Allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento, del corrispettivo dovuto a seguito della condivisione dell'indennità per l'asservimento dei beni immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori in argomento;

3) di stabilire altresì che l'autorità espropriante provvederà a versare alla Cassa Depositi e Prestiti, a favore dei proprietari riportati nell'Allegato B), che forma anch'esso parte integrante del presente provvedimento, l'indennità provvisoria dovuta per l'asservimento dei beni immobili necessari per l'esecuzione dei predetti lavori e non oggetto di condivisione, con la precisazione che gli stessi proprietari potranno in qualunque momento percepire le somme depositate in loro favore, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante, qualora manchino diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non siano state presentate opposizioni, producendo all'autorità espropriante una dichiarazione nella quale si assumono ogni responsabilità in riferimento ad eventuali diritti di terzi;

4) di stabilire infine che il presente provvedimento dovrà essere tempestiva-mente pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e che dello stesso dovrà essere data immediata notizia agli interessati e a eventuali terzi titolari di diritti, con l'avvertenza che diverrà esecutivo decorsi 30 giorni dal compimento delle indicate formalità. Entro il medesimo termine ed avverso il presente provvedimento potranno altresì essere presentate opposizioni all'autorità espropriante da parte di terzi titolari di diritti sui beni per l'ammontare dell'indennità e per la garanzia. In tal caso l'autorità espropriante disporrà il deposito presso la Cassa DD. e PP. delle relative indennità;

5) di dare atto che, trattandosi di procedura tesa alla semplice imposizione di servitù di passaggio condotte, non trova applicazione quanto stabilito dall'art. 35 del Dpr 08.06.2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

6) di dare atto che le spese postali e le commissioni bancarie derivanti dai pagamenti da operarsi in conseguenza del presente provvedimento sono a carico di BIM G.S.P. Spa

Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni
dott. Albino Belli

Allegato A

Elenco dei proprietari
che hanno condiviso l'indennità provvisoria
Corrispettivi da pagare.

Aree edificabili.

Ditta n. 1)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 518 - b.c.n. c. ai subb. 2, 5 e 6; fascia asservita: lungh. m 8.00 e largh. m 3.00;
Proprietà e corrispettivi: - Molin Pradel Albino, nato a Zoldo Alto (Bl) il 21/10/1937 - c.f. MLNLBN37R21I345Z - residente a Zoldo Alto - Via Gavaz n. 18 e Cordella Maria Grazia, nata a Zoldo Alto (Bl) il 29/10/1942 - c.f. CRDMGR42R69I345V - residente a Zoldo Alto - Via Gavaz n. 18, proprietari per ½ ciascuno;

Indennità di asservimento (per la quota di ½ cadauno):	€ 106,64
Maggiorazione 10% per condivisione indennità (cad.):	€ 10,66
Indennità aggiuntive: nessuna	€ ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da pagare per ciascuno	€ 117,30

Sono complessivamente Euro 234,60
(euro duecentotrentaquattro/60)

Ditta n. 2)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 265 - prato di cl. 2^ di are 01.50; fascia asservita: lungh. m 12.00 e largh. m 3.00;
Proprietà e corrispettivi: Santin Raffaella Angela, nata a Forno di Zoldo (Bl) il 15/08/1928 - c.f. SNTRFL28M55D726K - residente a Zoldo Alto, in Via Gavaz n. 13, prop. per 3/9;

Indennità di asservimento (per la quota di 3/9):	€ 106,64
Maggiorazione 10% per condivisione indennità:	€ 10,66
Indennità aggiuntive: nessuna	€ ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da pagare	€ 117,30

- Molin Pradel Angelina, nata a Belluno il 14/10/1956 - c.f. MLN NLN56R54A757D - residente a Forno di Zoldo - via Tofane n. 6; Molin Pradel Antonella, nata a Belluno il 14/10/1956 - c.f. MLNNNL56R54 A757R - residente a Forno di Zoldo - Via Carrera n. 3 e Molin Pradel Lorena, nata a Belluno il 05/09/1958 - c.f. MLNLRN58P45A757F - residente a Forno di Zoldo - Via G. Verdi n. 6, propriet. per 2/9 ciascuna;

Indennità di asservimento (per la quota di 2/9 cadauna):	€ 71,09
Maggiorazione 10% per condivisione indennità (cad.):	€ 7,11
Indennità aggiuntive: nessuna	€ ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da pagare per ciascuno	€ 78,20

Sono complessivamente Euro 351,90
(euro trecentocinquantuno/90)

Ditta n. 3)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 18 - p.lla n. 847 - F.R. di are 02.30; fascia asservita: lungh. m 5.00 e largh. m 3.00;
Proprietà e corrispettivi: Rizzardini Erminia, nata a Zoldo Alto (Bl) il 03/07/1941 - c.f. RZZRMN41L43I345F - residente a Zoldo Alto - Via Brusadaz n. 11; Rizzardini Pietro, nato a Zoldo Alto (Bl) il 21/01/1947 - c.f. RZZPTR47A21I345X - residente a Zoldo Alto - Darè for Coi n. 1 e Rizzardini Rosetta, nata a Zoldo Alto (Bl) il 17/09/1948 - c.f. RZZ RTT48P57I345Y - residente a Mestre (Ve) - Quartiere Aretusa n. 56, proprietari per 1/3 ciascuno;

Indennità di asservimento (per la quota di 1/3 cadauno):	€ 44,43
Maggiorazione 10% per condivisione indennità (cad.):	€ 4,44
Indennità aggiuntive: nessuna	€ ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da pagare per ciascuno	€ 48,87

Sono complessivamente Euro 146,61
(euro centoquarantasei/61)

Aree non edificabili.

Ditta n. 4)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 484 - semin. cl. 2^ di are 03.70; fascia asservita: lungh. m 11.00 e largh. m 3.00;
Proprietà e corrispettivi: Molin Pradel Anna Maria, nata a Zoldo Alto (Bl) il 13/12/1926 - c.f. MLNNMR26T53I345K - residente a Parma - Strada Navetta n. 37, prop. per 1/2;

Indennità di asservimento (per la quota di 1/2):	€ 15,21
Maggiorazione 50% per condivisione indennità:	€ 7,61
Indennità aggiuntive: nessuna	€ ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da pagare	€ 22,82

Ditta n. 5)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 341 - prato cl. 1^ di are 00.13; fascia asservita: lungh. m 3.00 e largh. m 3.00;
Proprietà e corrispettivi: Cordella Anna (Maria), nata in Germania Rep. Federale il 15/05/1941 - c.f. CRDNMR41E55Z112P - residente a Lozzo di Cadore - Via D. Alighieri n. 304 e Cordella Carla, nata in Germania Rep. Federale, il 01/09/1934 - c.f. CRDcrL34P41Z112V - residente a Zoldo Alto - Goima Via Gavaz n. 5, proprietarie per ½ ciascuno;

Indennità di asservimento (per la quota di ½ cadauno):	€ 3,84
Maggiorazione 50% per condivisione indennità (cad.):	€ 1,92

Indennità aggiuntive: nessuna € ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da pagare per ciascuno € 5,76
Sono complessivamente Euro 11,52
(euro undici/52)

Ditta n. 6)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 227 - prato cl. 2^ di are 42.78; fascia asservita: lungh. m 70.00 e largh. m 3.00;
Proprietà e corrispettivi: Dalle Ceste Aurora Dora, nata a Zoldo Alto (Bl) il 25/08/1920 - c.f. DLLRDR20M65I345H - residente a Zoldo Alto - Via De Sora n. 9, prop. per 1/1;
Indennità di asservimento: € 179,20
Maggiorazione 50% per condivisione indennità: € 89,60
Indennità aggiuntive: per soprassuolo € 50,40
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da pagare € 319,20

Ditta n. 7)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 264 - semin. cl. 1^ di are 06.20; fascia asservita: lungh. m 11.00 e largh. m 3.00;
Proprietà e corrispettivi: Sagui Elena, nata a Conegliano (Tv) il 12/01/1976 - c.f. SGALNE76A52C957D - residente a Conegliano, in Via Marcorà n. 30/d, prop. per 1/3;
Indennità di asservimento (per la quota di 1/3): € 9,39
Maggiorazione 50% per condivisione indennità (cad.): € 4,70
Indennità aggiuntive: nessuna € ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da pagare € 14,09

Ditta n. 8)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 259 - semin. cl. 1^ di are 03.60; fascia asservita: lungh. m 29.00 e largh. m 3.00;
Proprietà e corrispettivi: Marani Luisa, nata a Bologna il 15/10/1944 - c.f. MRNLSU44R55A944P - residente a Mezzano (Tn) - Via Molaren n. 1/a, prop. per 1/1;
Indennità di asservimento: € 74,24
Maggiorazione 50% per condivisione indennità: € 37,12
Indennità aggiuntive: per soprassuolo € 10,00
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da pagare € 121,36

Ditta n. 9)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 266 - semin. cl. 1^ di are 05.30; fascia asservita: lungh. m 10.00 e largh. m 3.00;
Proprietà e corrispettivi: Molin Pradel Albino, nato a Zoldo Alto (Bl) il 21/10/1937 - c.f. MLNLBN37R21I345Z - residente a Zoldo Alto - Via Gavaz n. 18, prop. per 5/8;
Indennità di asservimento (per la quota di 5/8): € 16,00
Maggiorazione 50% per condivisione indennità: € 8,00
Indennità aggiuntive: nessuna € ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da pagare € 24,00
- Cordella Maria Grazia, nata Zoldo Alto (Bl) il 29.10.1942 - c.f. CRD MGR42R69 I345V - resid. Zoldo Alto - Via Gavaz n. 18, prop. per 3/8;
Indennità di asservimento (per la quota di 3/8): € 9,60
Maggiorazione 50% per condivisione indennità: € 4,80
Indennità aggiuntive: nessuna € ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da pagare € 14,40
Sono complessivamente Euro 38,40
(euro trentotto/40)

Ditta n. 10)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 136 - semin. cl. 1^ di are 02.70; fascia asservita: lungh. m 25.00 e largh. m 3.00;
Proprietà e corrispettivi: Talamini Zelinda, nata a Forno di Zoldo (Bl) il 08/03/1926 - c.f. TLMZND26C48D726L - residente a Forno di Zoldo - Via Nuova n. 36, prop. per 2/8;
Indennità di asservimento (per la quota di 2/8): € 16,00
Maggiorazione 50% per condivisione indennità: € 8,00
Indennità aggiuntive: nessuna € ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da pagare € 24,00

Ditta n. 11)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 141 - F.U. da accer. di are 02.05; fascia asservita: lungh. m 14.00 e largh. m 3.00;
Proprietà e corrispettivi: Molin Pradel Adelino, nato a Zoldo Alto (Bl) il 22/11/1950 - c.f. MLNDLN50S22I345D - residente a Zoldo Alto - Via Zu Par Villa n. 10, prop. per 1/1;
Indennità di asservimento: € 8,40
Maggiorazione 50% per condivisione indennità: € 4,20
Indennità aggiuntive: soprassuolo arboreo € 12,60
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da pagare € 25,20

Ditta n. 12)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 142 - prato cl 2^ di are 01.90; fascia asservita: lungh. m 15.00 e largh. m 3.00;
Proprietà e corrispettivi: De Fanti Anita, nata a Zoldo Alto (Bl) il 01/11/ 1922 - c.f. DFNNTA22S41I345K - residente a Cortina d'Ampezzo (Bl) - Via Pecol n. 42; De Fanti Antonio, nato a Zoldo Alto il (Bl) 03/071933 - c.f. DFNNTN33L03I345V - residente a Belluno - Via S. Pietro n. 19; De Fanti Elia (Maria), nata a Zoldo Alto (Bl) il 08/08/1927 - c.f. DFNLE I27M48I345P - residente a Belluno - Via Feltre n. 99; De Fanti Loren-zo, nato a Belluno (Bl) il 27/11/1973 - c.f. DFNLNZ73S27A757W resi-dente a Belluno - Via T. L. Burattini n. 42 e De Fanti Raffaella, nata a Zoldo Alto (Bl) il 28/12/1929 - c.f. DFNRFL29T68I345C - residente a Entraque (Cn) - Via Monte Orel n. 17, proprietari per 1/5 ciascuno;
Indennità di asservimento (per la quota di 1/5 cadauno): € 7,68
Maggiorazione 50% per condivisione indennità (cad.): € 3,84
Indennità aggiuntive: soprassuolo arboreo € 2,52
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da pagare per ciascuno € 14,04
Sono complessivamente Euro 70,20
(euro settanta/20)

Ditta n. 13)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 143 - prato cl 2^ di are 01.90; fascia asservita: lungh. m 15.00 e largh. m 3.00;
Proprietà e corrispettivi: Cordella Anna Maria, nata a La Valle Agordina (Bl) il 09/07/1957 - c.f. CRDNMR57L49E490T - residente a Forno di Zoldo - Via Roma n. 94; Cordella Iginio (Mansueto), nato a Belluno (Bl) il 18/05/1954 - c.f. CRDGNI54E18A757S - residente a Zoldo Alto - Via Cordelle n. 4/a e Dell'Osbel Antonietta, nata a La Valle Agordina (Bl) il 18/10/1924 - c.f. DLLNNT24R58E490I - residente a Zoldo Alto - Via Cordelle n. 4/a, proprietari per 18/324 ciascuno;

Indennità di asserv.to (per la quota di 18/324 cadauno):	€	2,13
Maggiorazione 50% per condivisione indennità (cad.):	€	1,07
Indennità aggiuntive: nessuna	€	------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€	------
Corrispettivo da pagare per ciascuno	€	3,20

Sono complessivamente Euro 6,60
(euro sei/60)

Ditta n. 14)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 148 - semin. cl. 1^ di are 03.20; fascia asservita: lungh. m 23.00 e largh. m 3.00;
Proprietà e corrispettivi: Molin Pradel Claudia, nata a Zoldo Alto (Bl) il 23/07/1954 - c.f. MLNCLD54L63I345U - residente a Chies d'Alpago - Viale A. Manzoni n. 245, prop. per 1/1;

Indennità di asservimento:	€	58,88
Maggiorazione 50% per condivisione indennità:	€	29,44
Indennità aggiuntive: nessuna	€	------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€	------
Corrispettivo da pagare	€	88,32

Ditta n. 15)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 150 - prato cl. 1^ di are 02.30; fascia asservita: lungh. m 20.00 e largh. m 3.00;
Proprietà e corrispettivi: De Fanti Cecilia, nata a Belluno il 03/07/1966 - c.f. DFNCCL66L43A757V - residente a Forno di Zoldo - Via Firenze n. 41, prop. per 4/72;

Indennità di asservimento (per la quota di 4/72):	€	2,84
Maggiorazione 50% per condivisione indennità:	€	1,42
Indennità aggiuntive: nessuna	€	------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€	------
Corrispettivo da pagare	€	4,26

Ditta n. 16)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 285 - semin. cl. 1^ di are 05.60; fascia asservita: lungh. m 15,00 e largh. m 3,00;
Proprietà e corrispettivi: Zocca Massimo, nato a Vicenza il 27/10/1966 - c.f. ZCCMSM66R27L840T - residente a Monticello Conte Otto (Vi) - Via Saviabona n. 41, pieno prop. per 2/3 e nudo prop. per 1/3;

Indennità di asservimento (per la quota di 2/3 di piena proprietà e di 1/3 di nuda proprietà):	€	36,29
Maggiorazione 50% per condivisione indennità:	€	18,15
Indennità aggiuntive: nessuna	€	------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€	------
Corrispettivo da pagare	€	54,44

Ditta n. 17)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 286 - seminat. cl 1^ di are 06.30; fascia asservita: lungh. m 13,00 e largh. m 3,00;
Proprietà e corrispettivi: Cordella Beppino, nato a Belluno il 19/11/1958 - c.f. CRDBPN58S19A757K - residente a Zoldo Alto - Via Cordelle n. 3c; Cordella Mauro, nato a Zoldo Alto (Bl) il 13/10/1963 - c.f. CRDMRA 63R13I345L - residente a Zoldo Alto - Via Zu Par Villa n. 11 e Cordella Silvio, nato a Belluno il 09/11/1965 - c.f. CRDSLV65S09A757I - resi-dente a Zoldo Alto - Via Zu Par Villa n. 11, proprietari per 2/9 ciascuno;

Indennità di asserv.to (per la quota di 2/9 cadauno):	€	7,40
Maggiorazione 50% per condivisione indennità (cad.):	€	3,70
Indennità aggiuntive: nessuna	€	------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€	------
Corrispettivo da pagare per ciascuno	€	11,10

Sono complessivamente Euro 33,30
(euro trentatre/30)

Ditta n. 18)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 18 - p.lla n. 371 - seminat. cl 2^ di are 09.50; fascia asservita: lungh. m 10,00 e largh. m 3,00; fg. n. 20 - p.lla n. 169 - prato cl 1^ di are 02.50; fascia asservita: lungh. m 20,00 e largh. m 3,00;
Proprietà e corrispettivi: Rizzardini Elena, nata a Zoldo Alto (Bl) il 27/05/1950 - c.f. RZZLNE50E67I345M - residente a Zoldo Alto - Vicolo Fusinela n. 4 e Rizzardini Pierino Luigi, nato a Zoldo Alto (Bl) il 25/11/1946 - c.f. RZZPNL46S25I345U - residente a Zoldo Alto - Vicolo Fusinela n. 4, proprietari per 1/3 ciascuno;

Indennità di asserv.to (per la quota di 1/3 cadauno):	€	25,60
Maggiorazione 50% per condivisione indennità (cad.):	€	12,80
Indennità aggiuntive: nessuna	€	------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€	------
Corrispettivo da pagare per ciascuno	€	38,40

Sono complessivamente Euro 76,80
(euro settantasei/80)

Ditta n. 19)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 18 - p.lla n. 887 - prato cl 1^ di are 19.92, fascia asservita: lungh. m 40,00 e largh. m 3,00; fg. n. 18 - p.lla n. 724 - prato cl 2^ di are 11.00, fascia asservita: lungh. m 25,00 e largh. m 3,00; fg. n. 18 - p.lla n. 716 - prato cl 2^ di are 30.30, fascia asservita: lungh. m 20,00 e largh. m 3,00;
Proprietà e corrispettivi: Rizzardini Giovanni, nato a Zoldo Alto (Bl) il 06/05/1929 - c.f. RZZGNN29E06I345J - residente a Zoldo Alto - Via S. Pellegrini n. 7, proprietario per 1/1;

Indennità di asservimento:	€	134,20
Maggiorazione 50% per condivisione indennità (cad.):	€	67,10
Indennità aggiuntive: nessuna	€	------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€	------
Corrispettivo da pagare	€	201,30

Ditta n. 20)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 18 - p.lla n. 784 - prato cl 2^ di are 41.60; fascia asservita: lungh. m 35,00 e largh. m 3,00;
Proprietà e corrispettivi: Lorenzi Maria Antonia, nata a Canale d'Agordo (Bl) il 30/10/1947 - c.f. LRNMNT47R70B574Y - residente a Zoldo Alto - Via Belina n. 11/a; Rizzardini Mirco,

nato in Germania Rep. Federale il 15/10/1970 - c.f. RZZMRC70R15Z112S - residente a Zoldo Alto - Via Belina n. 11/b e Rizzardini Sara, nata in Germania Rep. Federale il 10/08/1972 - c.f. RZZSRA72M50Z112A - residente a Zoldo Alto - Via Belina n. 11/a, proprietari per 1/3 ciascuno;

Indennità di asserv.to (per la quota di 1/3 cadauno):	€	13,65
Maggiorazione 50% per condivisione indennità (cad.):	€	6,83
Indennità aggiuntive: soprassuolo arboreo (cad.)	€	10,08
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€	------
Corrispettivo da pagare per ciascuno	€	30,56

Sono complessivamente Euro 91,68
(euro novantuno/68)

Ditta n. 21)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 18 - p.lla n. 789 - prato cl 2^ di are 31.80, fascia asservita: lungh. m 32,00 e largh. m 3,00;
Proprietà e corrispettivi: Rizzardini Nadia, nata a Milano (Mi) il 28/01/1950 - c.f. RZZNDA50A68F205I - residente a Monte S. Savino (Ar) - Via Casalino n. 41, proprietaria per 1/1;

Indennità di asservimento:	€	81,92
Maggiorazione 50% per condivisione indennità (cad.):	€	40,96
Indennità aggiuntive: nessuna	€	------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€	------
Corrispettivo da pagare	€	122,88

Ditta n. 22)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 20 - p.lla n. 165 - prato cl 1^ di are 04.50, fascia asservita: lungh. m 10,00 e largh. m 3,00; fg. n. 20 - p.lla n. 166 - prato cl 2^ di are 03.60, fascia asservita: lungh. m 5,00 e largh. m 3,00;
Proprietà e corrispettivi: Conego Caterina (Imelda), nata a Zoldo Alto (Bl) il 02/08/1930 - c.f. CNGCRN30M42I345S - residente a Milano - Viale Ungheria n. 19; Costa Annamaria, nata a Milano il 15/05/1961 - c.f. CSTNMR61E55F205V - residente a Zoldo Alto, in Via …….. n. ….. residente a Milano - Viale Ungheria n. 15 e Costa Giovanni, nato a Milano il 12/06/1951 - c.f. CSTGNN51H12F205G - residente a Milano - Via Grossich n. 31, proprietari per 1/3 ciascuno;

Indennità di asserv.to (per la quota di 1/3 cadauno):	€	12,80
Maggiorazione 50% per condivisione indennità (cad.):	€	6,40
Indennità aggiuntive: nessuna	€	------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€	------
Corrispettivo da pagare per ciascuno	€	19,20

Sono complessivamente Euro 57,60
(euro cinquantasette/60)

Ditta n. 23)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 20 - p.lla n. 167 - semin. cl 2^ di are 01.60, fascia asservita: lungh. m 35,00 e largh. m 3,00;
Proprietà e corrispettivi: Da Rold Mimma, nata a Belluno (Bl) il 16/07/1940 - c.f. DRLMMM40L56A757M - residente a Zoldo Alto - Via Belina n. 24, proprietaria per 2/16 e usufruttuaria per 7/16;

Indennità di asservimento (prop. 2/16 e usufr. 7/16):	€	27,96
Maggiorazione 50% per condivisione indennità:	€	13,98
Indennità aggiuntive: nessuna	€	------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€	------
Corrispettivo da pagare	€	41,94

- Rizzardini Dominique, nata in Germania Rep. Federale il 09/07/1967 - c.f. RZZDNQ67L49Z112V - residente a Zoldo Alto - Via Belina n. 24, piena prop. 3/16 e nuda prop. 3/16;

Indennità di asservimento (p.p. 3/16 e n. p. 3/16):	€	26,42
Maggiorazione 50% per condivisione indennità:	€	13,21
Indennità aggiuntive: nessuna	€	------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€	------
Corrispettivo da pagare	€	39,63

- Rizzardini Giovanna, nata a Zoldo Alto (Bl) il 21/09/1941 - c.f. RZZGNN41P61I345Q - residente a Zoldo Alto - Via Belina n. 20, piena prop. 4/16 e nuda prop. 4/16;

Indennità di asservimento (p.p. 4/16 e n. p. 4/16):	€	35,22
Maggiorazione 50% per condivisione indennità:	€	17,61
Indennità aggiuntive: nessuna	€	------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€	------
Corrispettivo da pagare	€	52,83

Sono complessivamente Euro 134,40
(euro centotrentaquattro/40)

Ditta n. 24)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 20 - p.lla n. 766 - prato cl 1^ di are 04.60, fascia asservita: lungh. m 20,00 e largh. m 3,00;
Proprietà e corrispettivi: Costa Libera, nata a Zoldo Alto (Bl) il 26/03/1956 - c.f. CSTLBR 56C66I345M - residente a Zoldo Alto, in Via Brusadaz n. 7/b; Costa Mauro, nato a Zoldo Alto (Bl) il 06/12/1959 - c.f. CSTMRA59T06I345K - residente a Forno di Zoldo - Via S. Francesco n. 25 e Costa Orsola, nata a Zoldo Alto (Bl) il 21/12/1964 - c.f. CSTRSL64T61I345S - residente a richiama (Bl) - Via Donatore di Sangue - S. Antonio n. 7, proprietari per 1/3 ciascuno;

Indennità di asserv.to (per la quota di 1/3 cadauno):	€	17,07
Maggiorazione 50% per condivisione indennità (cad.):	€	8,54
Indennità aggiuntive: nessuna	€	------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€	------
Corrispettivo da pagare per ciascuno	€	25,61

Sono complessivamente Euro 76,83
(euro settantasei/83)

Ditta n. 25)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 20 - p.lla n. 170 - prato cl 1^ di are 02.70, fascia asservita: lungh. m 15,00 e largh. m 3,00;
Proprietà e corrispettivi: Filippi Luciano, nato a Zoldo Alto (Bl) il 03/08/1951 - c.f. FLPLCN51M03I345X - residente a Verona - Via Col. Giovanni Fincato n. 43, proprietario per 1/1;

Indennità di asservimento:	€	38,40
Maggiorazione 50% per condivisione indennità:	€	19,20
Indennità aggiuntive: nessuna	€	------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€	------
Corrispettivo da pagare	€	57,60

Ditta n. 26)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 20 - p.lla n. 171 - prato cl 1^ di are 03.00, fascia asservita: lungh. m 15,00 e largh. m 3,00;
Proprietà e corrispettivi: Busarello Sira, nata a Bieno (Tn) il 08/08/1923 - c.f. BSRSRI23M48A863L - residente a Bieno (Tn) - Via Castello n. 14; usufruttuaria per 8/96;

Indennità di asservimento (usufruttuaria 8/96): € 0,53
Maggiorazione 50% per condivisione indennità: € 0,27
Indennità aggiuntive: nessuna € ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da pagare € 0,80

- Lenaz Maria, nata a Fiume (Fu) il 30/09/1922 - c.f. LNZMRA22P70D620V - residente a Firenze - Vicolo di S. Marco Vecchio n. 2/n; piena prop. 22/96 e nuda prop. 2/96;
Indennità di asservimento (p.p. 22/96 e n. p. 2/96): € 9,47
Maggiorazione 50% per condivisione indennità: € 4,74
Indennità aggiuntive: nessuna € ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da pagare € 14,21

- Rizzardini Claudio, nato a Aprica (So) il 22/12/1961 - c.f. RZZCLD 61T22A337Z - residente a Bieno (Tn) - Via Castello n. 14 e Rizzardini Walter, nato a Sondrio il 05/05/1960 - c.f. RZZWTR60E05I829O - residente a Bieno (Tn) - Via Castello n. 14; piena prop. 11/96 e nuda prop. 1/96 ciascuno.
Indennità di asservimento (p.p. 11/96 e n. p. 1/96 ciascuno): € 4,73
Maggiorazione 50% per condivisione indennità: € 2,37
Indennità aggiuntive: nessuna € ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da pagare ciascuno € 7,10

- Rizzardini Maria Luisa, nata a Fiume (Fu) il 01/12/1943 - c.f. RZZMLS43T41D620L - residente a Firenze - Vicolo di S. Marco Vecchio n. 2/n, piena prop. 44/96 e nuda prop. 4/96;
Indennità di asservimento (p.p. 44/96 e n. p. 4/96): € 18,94
Maggiorazione 50% per condivisione indennità: € 9,47
Indennità aggiuntive: nessuna € ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da pagare € 28,41
Sono complessivamente Euro 57,62
(euro cinquantasette/62)

Ditta n. 27)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 20 - p.lla n. 172 - semin. cl 2^ di are 03.20, fascia asservita: lungh. m 33,00 e largh. m 3,00;
Proprietà e corrispettivi: Pellegrini Marcella, nata a Zoldo Alto (Bl) il 18/08/1933 - c.f. PLLMCL33M58I345A - residente a Zoldo Alto - Via Belina n. 16, proprietaria per 1/1;
Indennità di asservimento: € 84,48
Maggiorazione 50% per condivisione indennità: € 42,24
Indennità aggiuntive: nessuna € ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da pagare € 126,72

Ditta n. 28)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 20 - p.lla n. 173 - prato cl 2^ di are 07.10, fascia asservita: lungh. m 25,00 e largh. m 3,00;
Proprietà e corrispettivi: De Marco Gloria, nata a Zoldo Alto (Bl) il 13/01/1964 - c.f. DMR GLR64A53I345O - residente a Belluno - Via L. Doglioni n. 5/e; De Marco Iris (Giustina), nata a Zoldo Alto (Bl) il 15/05/1956 - c.f. DMRRSI56E55I345M - residente a Zoldo Alto - Via Sora I Selva n. 8 e De Marco Rudy, nato a Zoldo Alto (Bl) il 07/06/1953 - c.f. DMRRDY53H07I345B - residente a Zoldo Alto - Via Brusadaz n. 7/b, proprietari per 1/4 ciascuno;
Indennità di asserv.to (per la quota di 1/4 cadauno): € 7,31
Maggiorazione 50% per condivisione indennità (cad.): € 3,66
Indennità aggiuntive: soprassuolo arboreo € 5,67
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da pagare per ciascuno € 16,64
Sono complessivamente Euro 49,92
(euro quarantanove/92)

Ditta n. 29)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 20 - p.lla n. 177 - prato cl 1^ di are 06.50, fascia asservita: lungh. m 5,00 e largh. m 3,00;
Proprietà e corrispettivi: Zampolli Silvano, nato a Forno di Zoldo (Bl) il 17/11/1935 - c.f. ZMPSVN35S17D726C - residente a Forno di Zoldo - Via S. Andrea n. 33, proprietario per 1/1;
Indennità di asservimento: € 5,85
Maggiorazione 50% per condivisione indennità: € 2,93
Indennità aggiuntive: soprassuolo arboreo € 20,16
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da pagare € 28,94

Ditta n. 30)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 18 - p.lla n. 873 - prato cl 3^ di are 14.70 - fascia asservita: lungh. m 20,00 e largh. m 3,00;
Proprietà e corrispettivi: Gratz Reinhard, nato in Germania Rep. Federale il 02/08/1952 - c.f. GRTRHR52M02Z112K - residente a Zoldo Alto - Strada Vegia n. 3, proprietario per 1/1;
Indennità di asservimento: € 23,40
Maggiorazione 50% per condivisione indennità: € 11,70
Indennità aggiuntive: soprassuolo arboreo € 10,00
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da pagare € 45,10

Ditta n. 31)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 18 - p.lla n. 878 - bosco misto cl. U - are 21.10 - fascia asservita: lungh. m 45,00 e largh. m 3,00; fg. n. 18 - p.lla n. 824 - prato cl. 2^ - are 34.70 - fascia asservita: lungh. m 26,00 e largh. m 3,00; fg. n. 18 - p.lla n. 881 - prato cl. 2^ - are 26.90 - fascia asservita: lungh. m 47,00 e largh. m 3,00;
Proprietà e corrispettivi: Della Marta Gemma, nata a Teglio (So) il 30/11/1938 - c.f. DLLGMM38S70L084S e Gasperini Giovanni, nato a Zoldo Alto (Bl) il 23/06/1935 - c.f. GSPGNN35H23I345P, entrambi residenti a Zoldo Alto - Via Brusadaz n. 11 e proprietari per ½ ciascuno;
Indennità di asservimento (per la quota di ½ cadauno): € 69,03
Maggiorazione 50% per condivisione indennità (cad.): € 34,52
Indennità aggiuntive: soprassuolo arboreo € 88,72
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da pagare per ciascuno € 192,27
Sono complessivamente Euro 384,54
(euro trecentottantaquattro/54)

Ditta n. 32)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 18 - p.lla n. 879 - bosco m. cl. U di are 04.30 - fascia asservita: lungh. m 25,00 e largh. m 3,00;

Proprietà e corrispettivi: Bortolotti Bruna, nata a Zoldo Alto (Bl) il 28/02/1935 - c.f. BRTBRN35B68I345S - residente a Zoldo Alto - Via Brusadaz n. 7/a, proprietaria per 1/1;

Indennità di asservimento:	€	29,25
Maggiorazione 50% per condivisione indennità:	€	14,63
Indennità aggiuntive: soprassuolo arboreo	€	40,07
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€	------
Corrispettivo da pagare	€	83,95

Ditta n. 33)

Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 18 - p.lla n. 825 - prato cl. 2^ - are 15.60 - fascia asservita: lungh. m 10,00 e largh. m 3,00;

Proprietà e corrispettivi: De Marco Cinzia, nata a Genova il 20/05/1955 - c.f. DMRCNZ55E60D969D - residente a Genova - Corso De Stefanis n. 6/19 scala A e De Marco Mauro, nato a Genova il 08/06/1957 - c.f. DMRMRA57H08D969Y, - residente a Genova - Corso De Stefanis n. 7/41, proprietari per ½ ciascuno;

Indennità di asservimento (per la quota di ½ cadauno):	€	5,85
Maggiorazione 50% per condivisione indennità (cad.):	€	2,93
Indennità aggiuntive: soprassuolo arboreo	€	31,88
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€	------
Corrispettivo da pagare per ciascuno	€	40,66

Sono complessivamente Euro 81,32
(euro ottantuno/32)

Ditta n. 34)

Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 18 - p.lla n. 826 - prato cl. 2^ di are 13.00 - fascia asservita: lungh. m 20,00 e largh. m 3,00;

Proprietà e corrispettivi: De Marco Arturo, nato a Zoldo Alto (Bl) il 25/03/1951 - c.f. DMRRTR51C25I345L - residente a Bressanone (Bz), in Via Castellano n. 26, proprietario per 1/1;

Indennità di asservimento:	€	23,40
Maggiorazione 50% per condivisione indennità:	€	11,70
Indennità aggiuntive: soprassuolo arboreo	€	54,18
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€	------
Corrispettivo da pagare	€	89,28

Ditta n. 35)

Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 19 - p.lla n. 808 - prato cl. 2^ - are 09.50 - fascia asservita: lungh. m 18,00 e largh. m 3,00;

Proprietà e corrispettivi: Talamini Ettore, nato a Zoldo Alto (Bl) il 29/11/1930 - c.f. TLMTTR30S29I345L - residente a Zoldo Alto - Via Brusadaz n. 2 e Talamini Giuseppe, nato a Zoldo Alto (Bl) il 24/09/1920 - c.f. TLMGPP20P24I345O, - residente a Canale d'Agordo (Bl) - Vicolo Mezzavilla n. 2, proprietari per 4/16 ciascuno;

Indennità di asservimento (per la quota di 4/16 cadauno):	€	5,27
Maggiorazione 50% per condivisione indennità (cad.):	€	2,64
Indennità aggiuntive: nessuna	€	------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€	------
Corrispettivo da pagare per ciascuno	€	7,91

- Rizzardini Erminia, nata a Zoldo Alto (Bl) il 03/07/1941 - c.f. RZZRMN41L43I345F - residente a Zoldo Alto - Via Brusadaz n. 1 e Talamini Roberto Renato, nato a Belluno (Bl) il 01/08/1967, residente a Zoldo Alto - Via Brusadaz n. 1, proprietari per 2/16 ciascuno;

Indennità di asservimento (per la quota di 2/16 cadauno):	€	2,63
Maggiorazione 50% per condivisione indennità (cad.):	€	1,32
Indennità aggiuntive: nessuna	€	------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€	------
Corrispettivo da pagare per ciascuno	€	3,95

Sono complessivamente Euro 23,72
(euro ventitre/72)

Ditta n. 36)

Beni: Comune Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 19 - p.lla n. 809 - prato cl. 3^ are 02.60 - fascia ass.ta: lungh. m 20,00 e largh. m 3,00; fg. n. 19 - p.lla n. 828 - prato cl. 1^ are 23.70 - fascia ass.ta: lungh. m 53,00 e largh. m 3,00;

Proprietà e corrispettivi: Piva Evelina, nata a Zoldo Alto (Bl) il 20/10/1952 - c.f. PVIVLN52R60I345N - residente a Martellago (Ve) - Via Don minzioni n. 2/2, proprietaria per ½;

Indennità di asservimento:	€	79,54
Maggiorazione 50% per condivisione indennità:	€	39,77
Indennità aggiuntive: soprassuolo arboreo	€	17,14
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€	------
Corrispettivo da pagare	€	136,45

Ditta n. 37)

Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 19 - p.lla n. 812 - prato cl. 1^ - are 07.50 - fascia asservita: lungh. m 30,00 e largh. m 3,00;

Proprietà e corrispettivi: Dal Mas Mario, nato a Zoldo Alto (Bl) il 12/04/1939 - c.f. DLMMRA39D12I345N - residente a Belluno - Via G. Dassi n. 188 e Talamini Giovanni Battista, nato a Zoldo Alto (Bl) il 26/10/1919 - c.f. TLMGNN19R26I345S, - residente a Zoldo Alto - Via Iral n. 9, proprietari per 1/8 ciascuno;

Indennità di asservimento (per la quota di 1/8 cadauno):	€	9,60
Maggiorazione 50% per condivisione indennità (cad.):	€	4,80
Indennità aggiuntive: nessuna	€	------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€	------
Corrispettivo da pagare per ciascuno	€	14,40

Sono complessivamente Euro 28,80
(euro ventotto/80)

Ditta n. 38)

Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 19 - p.lla n. 1051 - prato cl. 1^ di are 14.60 - fascia asservita: lungh. m 15,00 e largh. m 3,00;

Proprietà e corrispettivi: Talamini Giovanni Battista, nato a Zoldo Alto (Bl) il 26/10/1919 - c.f. TLMGNN19R26I345S - - Via Iral n. 9, proprietario per 1/1;

Indennità di asservimento:	€	38,40
Maggiorazione 50% per condivisione indennità:	€	19,20
Indennità aggiuntive: nessuna	€	------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€	------
Corrispettivo da pagare	€	57,60

Ditta n. 39)

Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 19 - p.lla n. 826 - prato cl 1^ di are 09.90, fascia asservita: lungh. m 5,00 e largh. m 3,00;

Proprietà e corrispettivi: Dal Mas Carmela, nata a Zoldo Alto (Bl) il 12/07/1924 - c.f. DLMCML24L52I345S - residente a Zoldo Alto - Via Costa n. 1/a, proprietaria per 4/6;

Indennità di asserv.to (per la quota di propr. di 4/6):	€	8,53
Maggiorazione 50% per condivisione indennità:	€	4,27

Indennità aggiuntive: nessuna € ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da pagare per ciascuno € 12,80

- Soccol Maria, nata a Zoldo Alto (Bl) il 20/09/1948 - c.f. SCCMRA48P60I345U - residente a Zoldo Alto, in Via Col de Menestra n. 17 e Soccol Olinda, nata a Zoldo Alto (Bl) il 16/04/1952 - c.f. SCCLND52D56I345X - residente a Zoldo Alto - Via Costa n. 1/a, proprietarie per 1/6 ciascuna;
Indennità di asserv.to (per la quota di 1/6 cadauna): € 2,13
Maggiorazione 50% per condivisione indennità (cad.): € 1,07
Indennità aggiuntive: nessuna € ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da pagare per ciascuno € 3,20
Sono complessivamente Euro 19,20
(euro diciannove/20)

Ditta n. 40)
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 18 - p.lla n. 785 - prato cl 2^ di are 14.60, fascia asservita: lungh. m 12,00 e largh. m 3,00; fg. n. 18 - p.lla n. 971 - prato cl 1^ di are 05.93, fascia asservita: lungh. m 26,00 e largh. m 3,00
Proprietà e corrispettivi: Rizzardini Maria, nata a Zoldo Alto (Bl) il 20/ 06/1936 - c.f. RZZMRA36H60I345P - proprietaria e Iral Maddalena, nata a Zoldo Alto (Bl) il 09/04/1911 - c.f. RLIMDL11D49I345D - usufr. Parziale, entrambe residenti a Milano - Via P. Sottocorno n. 46;
Indennità di asserv.to (per la quota di propr. di 4/6): € 80,96
Maggiorazione 50% per condivisione indennità: € 40,48
Indennità aggiuntive: nessuna € ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da pagare € 121,44

Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni
dott. Albino Belli

Allegato B

Elenco dei proprietari
per i quali l'indennità non può intendersi concordata
Indennizzi da depositare presso la Cassa DD. e PP

Ditta n. 1
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.F. - fg. n. 25 - p.lla n. 800 sub. n. 19 - b.c.n. c. ai subb. da 1 a 17; fascia ass.ta: lungh. m 33.00 e largh. m 3.00;
Indennizzo da depositare:
Indennità di asservimento: € 373,68
Indennità aggiuntive: nessuna € ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da depositare € 373,68

A favore di: Rizzo Luigi, nato S. Donà di Piave il 05.07.1954 - c.f. RZZ LGU54L05H823P; Vio Anna Sonia, nata Jesolo il 23.05. 1960 - c.f. VIONSN60E63C388K; Immobiliare Residence Maè s.r. l. - sede Treviso - c.f. 03020890269; Panciera Gianluca, nato Feltre il 06.09. 1973 - c.f. PNCGLC73P06D530N; Stemax Snc di Rumignani S. & C., sede Silea - c.f. 03309490260; Nardin Armanda, nata Vene-zia il 13.06.1955 - c.f. NRDRND55H53L736V; Conte Patrizia, nata Australia il 14.05.1956 - c.f. CNTPRZ56E54Z700J; Contesotto Franco, nato Treviso il 10.06. 1953 - c.f. CNTFNC53H10L407B; Mosolo Anna, nata Preganziol il 16.05.1958 - c.f. MSLNNA58E56 H022I; Borin Ornella, nata Treviso il 17.10.1953 - c.f. BRNRLL53 R57L407W; Da Lozzo Daniele, nato Conegliano il 10. 05.1963 - c.f. DLZDNL63E10C957T; Grandi Liberino, nato Ceregnano il 27.01. 1951 - c.f. GRNLRN51A27C500E; Grandi Silvia, nata Mirano il 13. 06.1972 - c.f. GRNSLV72H53F241B; Angoletta Patrizia, nata Venezia il 04.06.1961 - c.f. NGLPRZ61H44L736O; Berto France-sco, nato Oderzo il 11.03.1942 - c.f. BRTFNC42C11F999B; Fun-genzi Giorgio, nato Vigodarzere il 19.09.1952 - c.f. FNGGRG52P19 L892P; Pedrocchi Emilio, nato Venezia il 20. 10.1959 - c.f. PDRMLE59R20L736J; Rizzante Lino, nato Scorzè il 06.07.1935 - c.f. RZZLNI35L06I551W; Saccarola Marina, nata Venezia il 18.07.1955 - c.f. SCCMRN55L58L736O; Sari Enzio, nato Ponte di Piave il 31.01.1935 - c.f. SRANZE35A31G846A, prop. per 1/16; Tonello Anna Maria, nata Mansuè il 29.07.1944 - c.f. TNLNMR44L69E893G; Veronese Maria Paola, nata Torre di Mosto il 04.08.1955 - c.f. VRNMPL55M44L267F; Zanenghi Federico, nato Venezia il 25.02.1950 - c.f. ZNNFRC50B25L736P.

Ditta n. 2
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 55 - F.R. diviso in subalterni; fascia asservita: lungh. m 20.00 e largh. m 3.00;
Indennizzo da depositare:
Indennità di asservimento: € 533,20
Indennità aggiuntive: nessuna € ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da depositare € 533,20

A favore di: sub. n. 1 - Molin Pradel Paolo, nato a Zoldo Alto (Bl) il 04/06/1961 - c.f. MLNPLA61H04I345M, prop. di 1/1 e Santin Eleonora, nata a Forno di Zoldo (Bl) il 11/01/1923 - c.f. SNTLNR23A51D726I, usufr. per 1/3;
- sub. n. 2 - Molin Pradel Ernesto fu Giovanni, nato a Zoldo Alto (Bl) il 03.11.1900 - c.f. MLNRST00S03I345T, prop. per 1//1.

Ditta n. 3
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 255 - prato cl 2^; fascia asservita: lungh. m 15.00 e largh. m 3.00;
Indennizzo da depositare:
Indennità di asservimento: € 399,90
Indennità aggiuntive: nessuna € ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da depositare € 399,90

A favore di: Cordella Dario, nato a Zoldo Alto (Bl) il 02/09/1946 - c.f. CRDdrA46P02I345R e Panciera Daniela, nata a Cencenighe Agordino (Bl) il 21/12/1952 - c.f. PNCDNL52T61C458V - prop. per ½ ciascuno in regime di comunione dei beni.

Ditta n. 4
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 483 - semin. cl 2^; fascia asservita: lungh. m 17.00 e largh. m 3.00;
Indennizzo da depositare:
Indennità di asservimento: € 56,27
Indennità aggiuntive: nessuna € ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da depositare € 56,27

A favore di: Molin Pradel Ivo, nato a Zoldo Alto (Bl) il 20/06/1959 - c.f. MLNVIO59H20I345V, prop. per 1/1.

Ditta n. 5
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 484 - semin. cl 2^; fascia asservita: lungh. m 11.00 e largh. m 3.00;
Indennizzo da depositare:

Indennità di asservimento: (quota parte di ½)	€ 15,21
Indennità aggiuntive: nessuna	€ ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da depositare	€ 15,21

A favore di: Molin Pradel Evangelina, nata a Zoldo Alto (Bl) il 14/04/1921 - c.f. MLNVGL21D54I345Z, prop. per ½.

Ditta n. 6
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 342 - semin. cl 2^; fascia asservita: lungh. m 43.00 e largh. m 3.00;
Indennizzo da depositare:

Indennità di asservimento:	€ 110,08
Indennità aggiuntive: nessuna	€ ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da depositare	€ 110,08

A favore di: Molin Pradel Gloria Aurora, nata a Zoldo Alto (Bl) il 04/04/1954 - c.f. MLNGRR54D44I345T, prop. per 1/1.

Ditta n. 7
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 228 - prato cl 2^; fascia asservita: lungh. m 23.00 e largh. m 3.00; C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 232 - semin. cl 1^; fascia asservita: lungh. m 15.00 e largh. m 3.00;
Indennizzo da depositare:

Indennità di asservimento:	€ 97,28
Indennità aggiuntive: nessuna	€ ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da depositare	€ 97,28

A favore di: Molin Pradel Ivo, nato a Zoldo Alto (Bl) il 20/06/1959 - c.f. MLNVIO59H20I345V, prop. ½ e Pieli Luigina nata a Cortina d'Ampezzo (Bl) il 19/11/1960 - c.f. PLILGN60S59A266V, prop. ½.

Ditta n. 8
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 247 - prato cl 1^; fascia asservita: lungh. m 105.00 e largh. m 3.00;
Indennizzo da depositare:

Indennità di asservimento:	€ 268,80
Indennità aggiuntive: nessuna	€ ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da depositare	€ 268,80

A favore di: Molin Pradel Giorgio, nato a Zoldo Alto (Bl) il 10/01/1946 - c.f. MLNGRG46A10I345P, prop. per 1/1.

Ditta n. 9
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 455 - semin. cl 1^; fascia asservita: lungh. m 6.00 e largh. m 3.00; fg. n. 33 - p.lla n. 456 - semin. cl 1^; fascia asservita: lungh. m 6.00 e largh. m 3.00;
Indennizzo da depositare:

Indennità di asservimento:	€ 30,72
Indennità aggiuntive: nessuna	€ ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da depositare	€ 30,72

A favore di: Cordella Dario, nato a Zoldo Alto (Bl) il 02/09/1946 - c.f. CRDdrA 46P02I345R, prop. per 1/3; Cordella Edda, nata a Zoldo Alto (Bl) il 18/12/1935 - c.f. CRDDDE35T58I345V, prop. per 1/3 e Cordella Eletta, nata a Zoldo Alto (Bl) il 16/08/1941 - c.f. CRDLTT41M56 I345X, prop. per 1/3.

Ditta n. 10
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 264 - semin. cl 1^; fascia asservita: lungh. m 11.00 e largh. m 3.00;
Indennizzo da depositare:

Indennità di asservimento: (quota parte di 2/3)	€ 18,78
Indennità aggiuntive: nessuna	€ ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da depositare	€ 18,78

A favore di: Molin Pradel Virginia, nata a Zoldo Alto (Bl) il 17/10/1919 - c.f. MLNVGN19R57I345N, prop. 1/3 e Sagui Norma, nata a Zoldo Alto (Bl) il 30/10/1947 - c.f. SGANRM47R70I345M, prop. 1/3.

Ditta n. 11
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 263 - semin. cl 1^; fascia asservita: lungh. m 17.00 e largh. m 3.00;
Indennizzo da depositare:

Indennità di asservimento:	€ 43,52
Indennità aggiuntive: nessuna	€ ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da depositare	€ 43,52

A favore di: Moro Giovanni, nato a Zoldo Alto (Bl) il 09/12/1953 - c.f. MRO GNN53T09I345M, prop. 1/6; Moro Marcellina, nata a Zoldo Alto (Bl) il 18/08/1949 - c.f. MROMCL49M58I345K, prop. 1/6; Moro Graziella, nata a Forno di Zoldo (Bl) il 20/04/1939 - c.f. MROGZL39D60D726X, prop 3/6; Sagui Eugenia, nata a Zoldo Alto (Bl) il 30/04/1925 - c.f. SGAGNE25D70I345C, prop. 1/6.

Ditta n. 12
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 499 - prato cl 1^; fascia asservita: lungh. m 36.00 e largh. m 3.00;
Indennizzo da depositare:

Indennità di asservimento:	€ 92,16
Indennità aggiuntive: per soprassuolo arboreo	€ 70,00
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da depositare	€ 162,16

A favore di: Molin Pradel Remo, nato in Austria il 11/09/1927 - c.f. MLN RME27P11Z102E, prop. per 1/1.

Ditta n. 13
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 135 - prato cl 1^; fascia asservita: lungh. m 30.00 e largh. m 3.00;
Indennizzo da depositare:

Indennità di asservimento:	€ 76,80
Indennità aggiuntive: nessuna	€ ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da depositare	€ 76,80

A favore di: Fuoli Elvira, nata a Forno di Zoldo (Bl) il 30/04/1901 - c.f. FLULVR01D70D726C, prop. 6/24; Fuoli Giovanni Pietro, nato a Forno di Zoldo (Bl) il 12/12/1898 - c.f. FLUGNN98T12D726J, prop. 6/24; Fuoli Veronica, nata a Forno di Zoldo (Bl) il 22/04/1889 - c.f. FLUVNC89D62D726K, prop. 6/24 e Molin Pradel Giovanna, nata a Belluno il 26/08/1950 - c.f. MLNGNN 50M66A757X, prop. 12/48.

Ditta n. 14

Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 267 - prato cl 1^; fascia asservita: lungh. m 24.00 e largh. m 3.00; fg. n. 33 - p.lla n. 468 - prato cl 2^; fascia asservita: lungh. m 15.00 e largh. m 3.00;

Indennizzo da depositare:

Indennità di asservimento:	€ 70,44
Indennità aggiuntive: per soprassuolo arboreo	€ 106,00
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da depositare	€ 176,44

A favore di: De Fanti Apollonio, nato a Zoldo Alto (Bl) il 29/12/1946 - c.f. DFNPLN46T29I345S e Rolli Nadia, nata a Zoldo Alto (Bl) il 18/02/ 1951 - c.f. RLLNDA51B58I345J, propr. in regime com. legale beni.

Ditta n. 15

Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 466 - prato cl 1^; fascia asservita: lungh. m 25.00 e largh. m 3.00; fg. n. 33 - p.lla n. 137 - prato cl 1^; fascia asservita: lungh. m 48.00 e largh. m 3.00;

Indennizzo da depositare:

Indennità di asservimento:	€ 186,88
Indennità aggiuntive: per soprassuolo arboreo	€ 33,60
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da depositare	€ 220,48

A favore di: De Fanti Apollonio, nato a Zoldo Alto (Bl) il 29/12/1946 - c.f. DFNPLN46T29I345S, propr. 1/1.

Ditta n. 16

Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 136 - semin. cl 1^; fascia asservita: lungh. m 25.00 e largh. m 3.00;

Indennizzo da depositare:

Indennità di asservimento: (per quota parte di 6/8)	€ 48,00
Indennità aggiuntive: nessuna	€ ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da depositare	€ 48,00

A favore di: De Silvestro Giovanni, nato a Forno di Zoldo (Bl) il 29/08/1920 - c.f. DSLGNN20M29D726V, prop. 1/8; De Silvestro Italia, nata a Zoldo Alto (Bl) il 07/09/1923 - c.f. DSLTLI23P47I345U, prop. 1/8; D'Isep Anna Maria, nata a Forno di Zoldo (Bl) il 04/05/1901 - c.f. DSPNMR01E44D726H, prop. 2/8 e D'Isep Maria Antonia, nata a Forno di Zoldo (Bl) il 15/04/1904, prop. 2/8.

Ditta n. 17

Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 143 - prato cl 2^; fascia asservita: lungh. m 15.00 e largh. m 3.00;

Indennizzo da depositare:

Indennità di asservimento: (per quota parte di 270/324)	€ 32,00
Indennità aggiuntive: nessuna	€ ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da depositare	€ 32,00

A favore di: Brustolon Corrado, nato a Forno di Zoldo (Bl) il 27/10/1936 - c.f. BRSCRD36R27D726P, prop. 21/324; Brustolon Maria Ida, nata a Vicenza (Vi) il 30/07/1948 - c.f. BRSMRD48L70L840M, prop. 21/324; Brutolon Vincenzo, nato a Forno di Zoldo (Bl) il 28/01/1938 - c.f. BRS 38A28D726M, prop. 21/324; Burigo Ida, nata a Soverzene (Bl) il 28/09/1938 - c.f. BRGDIA38P68I876Q, prop. 12/324; Cor-della Giovanna, nata a Zoldo Alto (Bl) il 25/10/1928 - c.f. CRD GNN28R65I345K, prop. 54/324; Cordella Modesto Marcello, nato a Zoldo Alto (Bl) il 14/10/1924 - c.f. CRDMST24R14I345B, prop. 54/324; Cordella Rosina, nata a Zoldo Alto (Bl) il 18/01/1920 - c.f. CRDRSN 20A58I345D, prop. 63/324; Osmieri Mauro, nato a Zurigo (CH) il 20/02/1967 - c.f. SMR MRA67B20Z133I, prop. 6/324; Osmieri Mirella, nata in Svizzera (CH) il 19/09/1955 - c.f. SMRMLL 55P59Z133L, prop. 6/324 e Osmieri Walter, nato in Svizzera (CH) il 18/06/1952 - c.f. SMRWTR52H18Z133Q, prop. 12/324.

Ditta n. 18

Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 147 - prato cl 2^; fascia asservita: lungh. m 3.00 e largh. m 3.00;

Indennizzo da depositare:

Indennità di asservimento:	€ 7,68
Indennità aggiuntive: nessuna	€ ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da depositare	€ 7,68

A favore di: D'Isep Bruno, nato in Germania Rep. Federale il 02/04/1954 - c.f. DSPBRN54D02Z112G e D'Isep Daniele, nato a Forno di Zoldo il 18/01/1950 - c.f. DSPDNL50A18D726D, prop. per ½; ciascuno.

Ditta n. 19

Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 150 - prato cl 1^; fascia asservita: lungh. m 20.00 e largh. m 3.00;

Indennizzo da depositare:

Indennità di asservimento: (per la quota di 68/72)	€ 48,36
Indennità aggiuntive: nessuna	€ ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da depositare	€ 48,36

A favore di: Brustolon Pia, nata a Zoldo Alto (Bl) il 04/07/1929 - c.f. BRSPIA29L44I345W, prop. 24/72; De Fanti Bernardino, nato a Zol-do Alto (Bl) il 20/08/1958 - c.f. DFNBNR58M20I345O, prop. 4/72; De Fanti Luciana, nata ad Aosta il 25/01/1953 - c.f. DFNLCN53A65 A326R, prop. 9/72; De Fanti Roberto, nato ad Aosta il 17/12/1956 - c.f. DFNRRT56T17A326V, prop. 18/72; Perna Luigi, nato ad Ischi-tella (Fg) il 30/01/1956 - c.f. PRNLGU56A30 E332Z, prop. 9/72; Rol-li Diego, nato a Zoldo Alto (Bl) il 18/05/1954 - c.f. RLLDGI54E18 I345X, prop. 1/54; Rolli Marco, nato in Germania Rep. Fed. il 26/04/ 1978 - c.f. RLLMRC78D26Z112V, prop. 1/54; Rolli Simone, nato ad Agordo (Bl) il 30/11/1983 - c.f. RLLSMN83S30A083W, prop. 1/54.

Ditta n. 20

Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 282 - semin. cl 1^; fascia asservita: lungh. m 5.00 e largh. m 3.00; fg. n. 33 - p.lla n. 451 - semin. cl 1^; fascia asservita: lungh. m 6.00 e largh. m 3.00;

Indennizzo da depositare:
Indennità di asservimento: € 28,16
Indennità aggiuntive: nessuna € ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da depositare € 28,16

A favore di: Teco Costruzioni srl con sede in Bologna - c.f. 03968950372, prop. 1/1.

Ditta n. 21
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 283 - semin. cl 1^; fascia asservita: lungh. m 13.00 e largh. m 3.00;
Indennizzo da depositare:
Indennità di asservimento: € 33,28
Indennità aggiuntive: nessuna € ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da depositare € 33,28

A favore di: Cordella Cesira, nata a Trieste il 17/10/1927 - c.f. CRDCsr 27R57L424D, prop. 1/1.

Ditta n. 22
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 284 - semin. cl 1^; fascia asservita: lungh. m 8.00 e largh. m 3.00;
Indennizzo da depositare:
Indennità di asservimento: € 20,48
Indennità aggiuntive: nessuna € ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da depositare € 20,48

A favore di: Cimini Manuel, nato in Germania Rep. Fed. il 24/06/1984 - c.f. CMNMNL84H24Z112G, nudo prop. 1/1; De Fanti Rita, nata in Germania Rep. Fed. il 03/06/1961 - c.f. DFNRTI61H43Z112Q, usufr.

Ditta n. 23
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 285 - semin. cl 1^; fascia asservita: lungh. m 15.00 e largh. m 3.00;
Indennizzo da depositare:
Indennità di asservimento: (per l'usufrutto di 1/3) € 2,11
Indennità aggiuntive: nessuna € ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da depositare € 2,11

A favore di: Santin Eleonora, nata a Forno di Zoldo (Bl) il 11/01/1923 - c.f. SNTLNR23A51D726I, usufruttuaria per 1/3.

Ditta n. 24
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 33 - p.lla n. 286 - semin. cl 1^; fascia asservita: lungh. m 13.00 e largh. m 3.00;
Indennizzo da depositare:
Indennità di asservimento: (per la quota di 3/9) € 11,09
Indennità aggiuntive: nessuna € ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da depositare € 11,09

A favore di: Cordella Flavia, nata a Zoldo Alto (Bl) il 18/02/1931 - c.f. CRDFLV31B58I345T, prop. 3/9.

Ditta n. 25
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 18 - p.lla n. 371 - semin. cl 2^; fascia asservita: lungh. m 10.00 e largh. m 3.00; fg. n. 20 - p.lla n. 169 - prato cl 1^; fascia asservita: lungh. m 20.00 e largh. m 3.00;
Indennizzo da depositare:
Indennità di asservimento: (per la quota di 1/3) € 25,60
Indennità aggiuntive: nessuna € ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da depositare € 25,60

A favore di: Rizzardini Angelina, nata a Zoldo Alto (Bl) il 30/07/1939 - c.f. RZZNLN39L70I345Q, prop. 1/3.

Ditta n. 26
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 18 - p.lla n. 723 - prato cl 2^; fascia asservita: lungh. m 37.00 e largh. m 3.00;
Indennizzo da depositare:
Indennità di asservimento: € 43,29
Indennità aggiuntive: nessuna € ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da depositare € 43,29

A favore di: Rizzardini Gabriella, nata a Milano (Mi) il 14/11/1940 - c.f. RZZGRL40S54F205J, prop. 1/1.

Ditta n. 27
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 18 - p.lla n. 722 - prato cl 2^; fascia asservita: lungh. m 10.00 e largh. m 3.00;
Indennizzo da depositare:
Indennità di asservimento: € 25,60
Indennità aggiuntive: nessuna € ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da depositare € 25,60

A favore di: Rizzardini Luciana, nata a Zoldo Alto (Bl) il 01/11/1935 - c.f. RZZLCN35S41I345P e Rizzardini Vanda, nata a Zoldo Alto (Bl) il 30/05/1940 - c.f. RZZVND40E70I345C, prop. per ½ ciascuna.

Ditta n. 28
Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 18 - p.lla n. 732 - prato cl 1^; fascia asservita: lungh. m 21.00 e largh. m 3.00; fg. n. 18 - p.lla n. 718 - b.a.f. cl 2^; fascia asservita: lungh. m 21.00 e largh. m 3.00;
Indennizzo da depositare:
Indennità di asservimento: € 49,14
Indennità aggiuntive: nessuna € ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna € ------
Corrispettivo da depositare € 49,14

A favore di: Bozzato Pia, nata a Cesiomaggiore (Bl) il 07/12/1918 - c.f. BZZPIA18T47C577I, comp. per 5/2268; Da Tos Adriana, nata a Ve-nezia il 07/09/1940 - c.f. DTSDRN40P47L736L, comp.; Da Tos El-da, nata a Venezia il 11/09/1934 - c.f. DTSLDE34P51L736V, comp.; Pellegrini Clelia, nata a Venezia il 08/11/1927 - c.f. PLLCLL27S48 L736Y, prop. 10/3024; Pellegrini Giovanni, nato a Venezia il 08/06/ 1932 - c.f. PLLGNN32H08L736S, prop. 10/3024; Pellegrini Maria Teresa, nata a Ve-nezia il 07/03/1926 - c.f. PLL MTR26C47L736O, prop. 10/3024; Pellegrini Mario, nato a Venezia il 08/11/1936 - c.f. PLLMRA36S08L736Y, prop.

10/3024; Pellegrini Pietro, nato a Ve-nezia il 05/08/1934 - c.f. PLLPTR34M05L736W, prop. 10/3024; Pel-legrini Renato, nato a Venezia il 03/07/1946 - c.f. PLLRNT46L03 L736Q, prop. 10/3024; Rizzardini Anna, nata a Cesiomaggiore (Bl) il 22/11/1944 - c.f. RZZNNA44S62C577I, comp. per 5/2268; Rizzar-dini Elsa, nata a Zoldo Alto (Bl) il 20/11/1915 - c.f. RZZLSE15S60 I345J, comp.; Rizzardini Fabio, nato a Cesiomaggiore (Bl) il 02/10/ 1938 - c.f. RZZFBA38 R02C577Y, prop. 10/4536; Rizzardini Maria, nata a Venezia il 08/08/1920 - c.f. RZZMRA20M48L 736M, comp.; Rizzardini Maria, nata a Zoldo Alto (Bl) il 29/07/1913 - c.f. RZZ MRA13L69 I345M, comp.; Rizzardini Maria, nata a Zoldo Alto (Bl) il 08/03/1914 - c.f. RZZMRA14C48I345K, comp.; Rizzardini Rosanna Rita, nata a Cesiomaggiore (Bl) il 27/02/1963 - c.f. RZZ RNN63B67C577E, prop. 20/27216; Rizzardini Rudi Bortolo, nato a Feltre (Bl) il 28/07/1967 - c.f. RZZRBR67L28D530B, prop. 20/27216; Casot Alda, nata a Lentiai (Bl) il 31/08/1938 - c.f. CST LDA38M71C562R, prop. 20/27216; Rizzardini Mirco, nato a Cesiomaggiore (Bl) il 02/03/1949 - c.f. RZZMRC49C02C577P, comp. per 5/2268; Rizzardini Pierina Marta, nata a Zoldo Alto (Bl) il 01/11/ 1923 - c.f. RZZPNM23S41I345D, comp.; Rizzardini Renato, nato a Cesiomaggiore (Bl) il 09/07/1943 - c.f. RZZRNT43L09 C577G, prop. 10/4536; Vella Milena, nata a Venezia il 15/07/1928 - c.f. VLLMLN28L55L736F, prop. 1/22; Vella Salvatore, nato a Venezia il 22/09/1923 - c.f. VLLSVT23P22 L736G, prop. 1/22.

Ditta n. 29

Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 18 - p.lla n. 788 - prato cl 2^; fascia asservita: lungh. m 15.00 e largh. m 3.00;

Indennizzo da depositare:

Indennità di asservimento:	€ 17,55
Indennità aggiuntive: nessuna	€ ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da depositare	€ 17,55

A favore di: Rizzardini Clara, nata a Venezia il 21/12/1927 - c.f. RZZCLr 27T61L736B, prop. 1/1.

Ditta n. 30

Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 18 - p.lla n. 794 - prato 2^; fascia asservita: lungh. m 110.00 e largh. m 3.00; fg. n. 20 - p.lla n. 168 - prato 1^; fascia asservita: lungh. m 3.00 e largh. m 3.00;

Indennizzo da depositare:

Indennità di asservimento:	€ 289,28
Indennità aggiuntive: nessuna	€ ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da depositare	€ 289,28

A favore di: Rizzardini Josè Pablo, nato Messico il 16/04/1956 - c.f. RZZ JPB56D16Z514D, prop. e Rizzardini Maria Judith, nata in Messico il 26/02/1958 - c.f. RZZMJD58B66Z514A, prop. per ½ ciasc.

Ditta n. 31

Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 18 - p.lla n. 846 - prato 1^; fascia asservita: lungh. m 6.00 e largh. m 3.00; fg. n. 18 - p.lla n. 793 - sem. 2^; fascia asservita: lungh. m 12.00 e largh. m 3.00;

Indennizzo da depositare:

Indennità di asservimento:	€ 46,08
Indennità aggiuntive: nessuna	€ ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da depositare	€ 46,08

A favore di: Rizzardini Angelo, nato a Zoldo Alto (Bl) il 06/02/1923 - c.f. RZZNGL23B06I345U, prop. 1/1.

Ditta n. 32

Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 18 - p.lla n. 972 - prato cl 1^; fascia asservita: lungh. m 3.00 e largh. m 3.00;

Indennizzo da depositare:

Indennità di asservimento:	€ 9,93
Indennità aggiuntive: nessuna	€ ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da depositare	€ 9,93

A favore di: Cercenà Gianluigi, nato a Padova (Pd) il 12/02/1943 - c.f. CRCGLG43B12G224F, prop. 1/1.

Ditta n. 33

Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 18 - p.lla n. 852 - sem. cl 2^; fascia asser.ta: lungh. m 6.00 e largh. m 3.00; fg. n. 20 - p.lla n. 160 - pra to cl 1^; fascia asservita: lungh. m 39.00 e largh. m 3.00; fg. n. 20 - p.lla n. 159 - semin. cl 2^; fascia asservita: lungh. m 5.00 e largh. m 3.00;

Indennizzo da depositare:

Indennità di asservimento:	€ 179,20
Indennità aggiuntive: nessuna	€ ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da depositare	€ 179,20

A favore di: Rizzardini Giovannina, nata a Zoldo Alto (Bl) il 09/02/1942 - c.f. RZZGNN42B49I345H, prop. 1/1.

Ditta n. 34

Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 20 - p.lla n. 164 - prato cl 1^; fascia asservita: lungh. m 24.00 e largh. m 3.00;

Indennizzo da depositare:

Indennità di asservimento:	€ 61,44
Indennità aggiuntive: nessuna	€ ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da depositare	€ 61,44

A favore di: Rizzardini Vittoria, nata a Zoldo Alto (Bl) il 22/09/1913 - c.f. RZZVTR13P62I345B, prop. 1/1

Ditta n. 35

Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 20 - p.lla n. 173 - prato cl 2^; fascia asservita: lungh. m 25.00 e largh. m 3.00;

Indennizzo da depositare:

Indennità di asservimento: quota parte di 1/4)	€ 7,31
Indennità aggiuntive: per soprassuolo arboreo	€ 5,67
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da depositare	€ 12,98

A favore di: De Marco Serena, nata a Zoldo Alto (Bl) il 20/10/1961 - c.f. DMRSRN61R60I345Z, prop. ¼.

Ditta n. 36

Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 18 - p.lla n. 882 - prato cl 2^; fascia asservita: lungh. m 5.00 e largh. m 3.00;

Indennizzo da depositare:

Indennità di asservimento:	€ 5,85
Indennità aggiuntive: nessuna	€ ------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€ ------
Corrispettivo da depositare	€ 5,85

A favore di: De Marco Angelo, nato a Zoldo Alto (Bl) 04/10/1915 - c.f. DMRNGL15R04I345Q, prop. 1/9; De Marco Carlo, nato a Treviso 11/01/1900 - c.f. DMRCRL00A11L407K, prop. 1/9; De Marco Pie-tro, nato a Treviso il 17/09/1891 - c.f. DMRPTR 91P17L407X, prop. 1/9; Gasperini Giuseppe, nato a Forno di Zoldo (Bl) il 21/03/1939 - c.f. GSPGPP39C21 D726Q, usufr parz.; Gasperini Iolanda, nata a Zoldo Alto (Bl) il 31/01/ 1944 - c.f. GSPLND44A71I345T, prop. 1/9; Livan Ruggero, nato a Belluno il 15/08/1969 - c.f. LVNRGR69M15 A757H, prop. 1/9; Livan Clelia fu Nicolò, nata a Zoppè di Cadore (Bl) 17/07/1907 - c.f. LVNCRC02L57M189X, prop. 1/9; Livan Mi-chele fu Nicolò, nato a Zoppè di Cadore (Bl) 06/08/1909 - c.f. LVN MHL09M06 M189N, prop. 1/9; Zardus Giuseppe, nato a Belluno 31/10/1968 - c.f. ZRDGPP68R31A757O, prop 1/9.

Ditta n. 37

Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 19 - p.lla n. 808 - prato cl 2^; fascia asservita: lungh. m 18.00 e largh. m 3.00;
Indennizzo da depositare:

Indennità di asservimento: quota parte di ¼)	€	5,27
Indennità aggiuntive: nessuna	€	------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€	------
Corrispettivo da depositare	€	5,27

A favore di: Talamini Marta, nata a Zoldo Alto (Bl) il 27/11/1927 - c.f. TLMMRT27S67I345F, prop. ¼;.

Ditta n. 38

Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 19 - p.lla n. 809 - prato cl 3^; fascia asservita: lungh. m 20.00 e largh. m 3.00; fg. n. 19 - p.lla n. 828 - prato cl 1^; fascia asservita: lungh. m 53.00 e largh. m 3.00;
Indennizzo da depositare:

Indennità di asservimento: quota parte di ½)	€	79,54
Indennità aggiuntive: per soprassuolo arboreo	€	17,14
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€	------
Corrispettivo da depositare	€	96,68

A favore di: Piva Nicola, nato a Riva del Garda (Tn) il 02/08/1966 - c.f. PVI NCL66M02H330E e Toccoli Maria Teresa, nata a Drò (Tn) il 21/11/1945 - c.f. TCCMTR45S61D371J, prop. per ¼ ciascuno.

Ditta n. 39

Beni: Comune di Zoldo Alto - C.T. - fg. n. 19 - p.lla n. 812 - prato cl 1^; fascia asservita: lungh. m 30.00 e largh. m 3.00;
Indennizzo da depositare:

Indennità di asservimento: quota parte di 6/8)	€	57,60
Indennità aggiuntive: nessuna	€	------
Ritenuta ex art 35 Dpr 327/01: nessuna	€	------
Corrispettivo da depositare	€	57,60

A favore di: Dal Mas Maria, nata a Zoldo Alto (Bl) il 20/06/1918 - c.f. DLMMRA18H60I345Q, prop. 1/16; Talamini Marisa, nata a Zoldo Alto (Bl) il 09/ 03/1950 - c.f. TLMMRS50C49I345A, prop. 1/16; Ta-lamini Agostino, nato a Zoldo Alto (Bl) il 02/07/1931 - c.f. TLMGTN 31L02I345V, prop. 1/8; Talamini Caterina, nata a Zoldo Alto (Bl) il 07/06/1922 - c.f. TLMCRN22H47I345N, prop. 1/8; Talamini Elia, nata a Zoldo Alto (Bl) il 05/06/1928 - c.f. TLMLEI28H45I345U, prop. 1/8; Talamini Germano, nato a Zoldo Alto (Bl) il 17/02/1924 - c.f. TLMGMN24B17I345J, prop. 1/8; Talamini Maria, nata a Zoldo Alto (Bl) il 04/08/1911 - c.f. TLMMRA11M44I345X, prop. 1/8.

Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni
dott. Albino Belli

COMUNE DI CITTADELLA (PADOVA)

Estratto decreto n. 6 del 4 dicembre 2009

Deposito dell'indennità di esproprio ex art. 26, comma 4, del Dpr 327/2001 relativo all'espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione del Piano insediamenti produttivi Rometta - Zto D2.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del Dpr 327/2001, si rende noto che il Dirigente del 3° Settore - Ufficio per le espropriazioni con Decreto n. 6/2009 DEP. del 4.12.2009 è stato ordinato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti - Tesoreria provinciale dello Stato - Sez. di Padova, della somma complessiva di € 270.520,00, a favore delle seguenti ditte e secondo le somme per ognuna in grassetto indicate, a titolo di indennità provvisoria di esproprio spettante per l'espropriazione dei beni immobili sotto riportati:

Lessio Sante nato a Cittadella il 22/07/1949 residente a Cittadella in via San Leopoldo 19/1, C.F. LSSsnT49L22C743U

Comproprietario per 1/2 dei seguenti mappali:

Comune censuario di Cittadella - Catasto terreni - Foglio n. 36, Mappale n. 44 della superficie di mq. 1368, mappale n. 45 della superficie di mq. 2120, mappale n. 46 della superficie di mq. 705, mappale n. 223 della superficie di mq. 2570

Indennità provvisoria di esproprio spettante: € 135.260,00 (euro centotrentacinquemiladuecentosessanta/00)

Lessio Sergio nato a Cittadella il 28/05/1957 residente a Cittadella in via San Leopoldo 19/2, C.F. LSSSRG57E28C743Q

Comproprietario per 1/2 dei seguenti mappali:

Comune censuario di Cittadella - Catasto terreni - Foglio n. 36, Mappale n. 44 della superficie di mq. 1368, mappale n. 45 della superficie di mq. 2120, mappale n. 46 della superficie di mq. 705, mappale n. 223 della superficie di mq. 2570

Indennità provvisoria di esproprio spettante: € 135.260,00 (euro centotrentacinquemiladuecentosessanta/00)

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulle predette indennità potranno proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Dirigente del 3° Settore Ufficio per le espropriazioni
Arch. Damiano Scapin

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)

Ordinanza n. 54564 del 11 dicembre 2009

Realizzazione di un impianto di sollevamento ed estensione della rete fognaria esistente in via Camerini in Comune di Limena - P264. Deposito ex art. 20 e 26 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con Dpr 8 giugno 2001 n. 327.

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo,

Vista la Determinazione del Direttore di Ato Brenta n. 49 di Registro del 28.04.2009 con la quale si approvava anche ai fini della pubblica utilità il progetto definitivo dell'opera indicata in oggetto e si delegavano le funzioni di autorità espropriante ad Etra Spa, ai sensi dell'articolo 6 comma 8 del Dpr 327/2001;

Visto il provvedimento di determinazione dell'indennità provvisoria di asservimento n. 42382 del 29.09.2009, notificata tramite ufficiale giudiziario;

(omissis)

Considerato che le successive ditte soggette ad asservimento coattivo, non hanno accettato le indennità loro offerte, né si sono avvalse del procedimento di cui all'art. 21 del Dpr 327/2001: Peccolo Mario nato a Villafranca Padovana il 02.11.1937 (C.F. PCCMRA37S02L947K), Zanini Gabriella nata a Villafranca Padovana il 03.05.1943 (C.F. ZNNGRL43E43L947K), Peccolo Susanna nata a Limena il 17.03.1963 (C.F. PCCSNN63C57E592H) - foglio 10 mappale 74 - superficie servitù circa mq. 136,00 - indennità asservimento euro 54,40; Reccanello Angelina nata a Villafranca Padovana il 16.09.1933 (C.F. RCcnlN33P56L947B) - foglio 10 mappale 308 - superficie servitù circa mq. 395,00 - indennità asservimento euro 158,00; Scarso Maria Rosa nata a Limena il 01.05.1967 (C.F. SCRMRS67E41E592W), Tinicolo Francesco nato a Padova il 25.11.1965 (C.F. TNCFNC65S25G224Y) - foglio 10 mappale 178 - superficie servitù circa mq. 104,00 - indennità asservimento euro 41,60; Boschetto Fabiana nata a Piazzola su Brenta il 07.02.1964 (C.F. BSCFBN64B47G587V), Pittarello Gigliola nata a Rubano il 05.12.1964 (C.F. PTTGLL64T45H625O), Scarso Giancarlo nato a Padova il 04.04.1963 (c.f. SCRGCR63D04G224C), Scarso Maria Rosa nata a Limena il 01.05.1967 (C.F. SCRMRS67E41E592W), Scarso Vinicio nato a Limena il 26.01.1961 (C.F. SCRVNC61A26E592A), Tinicolo Francesco nato a Padova il 25.11.1965 (C.F. TNCFNC65S25G224Y) - foglio 10 mappale 181 - superficie servitù circa mq. 12,00 - indennità asservimento euro 4,80; Zanchin Rino nato a S. Giorgio delle Pertiche il 24.07.1922 (C.F. ZNCRNI22L24H893U) - foglio 10 mappale 222 - superficie servitù circa mq. 46,00 - indennità asservimento euro 9,20; Martin Federica nata a Padova il 29.12.1971 (C.F. MRTFRC71T69G224P), Forte Daniela nata a Padova il 09.10.1968 (C.F. FRTDNL68R49G224A), Zanon Nicola nato a Padova il 03.12.1963 (C.F. ZNNNCL63T03G224Q), Croix Charly Serge Angelo nato in Svizzera il 06.06.1953 (C.F. CRXCRL53H06Z133V), Doria Corrado nato a Padova il 11.06.1968 (C.F. DROCRD68H11G224H), Martin Barbara nata a Padova il 10.10.1971 (C.F. MRTBBR71R50G224R), Piovan Nivea nata a Casalserugo il 14.09.1946 (C.F. PVNNVI46P54B912F) - foglio 10 mappale 223 - superficie servitù circa mq. 55,00 - indennità asservimento euro 18,30; Rizzetto Antonio nato a Padova il 20.10.1953 (C.F. RZZNTN53R20G224P), Rizzetto Luciano nato a Limena il 23.11.1950 (C.F. RZZLCN50S23E592U) - foglio 10 mappale 302 - superficie servitù circa mq. 44,00 - indennità asservimento euro 17,60; Rizzetto Antonio nato a Padova il 20.10.1953 (C.F. RZZNTN53R20G224P) - foglio 10 mappale 135 - superficie servitù circa mq. 70,00 - indennità asservimento euro 28,00; Furiato Marco nato a Padova il 19.03.1977 (C.F. FRTMRC77C19G224J), Nalesso Federica nata a Padova il 16.05.1977 (C.F. NLSFRC77E56G224D), Campanelli Mauro nato a Padova il 26.09.1971 (C.F. CMPMRA71P26G224W), Paiusco Elisa nata a Padova il 23.08.1975 (C.F. PSCLSE75M63G224Y) - foglio 10 mappale 401 - superficie servitù circa mq. 71,00 - indennità asservimento euro 28,40; Rizzetto Giovanni nato a Limena il 06.11.1953 (C.F. RZZGNN53S06E592N), Rizzetto Remo nato a Limena il 11.12.1919 (C.F. RZZRME19T11E592U), Rizzetto Renato nato a Limena il 07.12.1960 (C.F. RZZRNT60T07E592H) - foglio 10 mappale 384 - superficie servitù circa mq. 18,00 - indennità asservimento euro 7,20; De Lazzari Michela nata a Padova il 22.06.1963 (C.F. DLZMHL63H62G224T), Padoan Luigi nato a Padova il 23.07.1958 (C.F. PDNLGU58L23G224Y) - foglio 10 mappale 107 - superficie servitù circa mq. 173,00 - indennità asservimento euro 69,20; Faggian Fabio nato a Padova il 28.08.1970 (C.F. FGGFBA70M28G224N) - foglio 10 mappale 592 - superficie servitù circa mq. 27,00 - indennità asservimento euro 10,80 - foglio 15 mappale 777 - superficie servitù circa mq. 59,00- indennità asservimento euro 23,60 - totale indennità asservimento euro 34,40; Faggian Franco nato a Limena il 07.09.1944 (C.F. FGGFNC44P07E592V) - foglio 12 mappale 465 - superficie servitù circa mq. 50,00 - indennità asservimento euro 20,00 - foglio 12 mappale 590 - superficie servitù circa mq. 97,00 - indennità asservimento euro 38,80 - totale indennità asservimento euro 58,80; Faggian Omero nato a Limena il 10.06.1953 (C.F. FGGMRO53H10E592E), Faggian Enrico nato a Padova il 03.04.1978 (C.F. FGGNRC78D03G224O) - foglio 15 mappale 1 - superficie servitù circa mq. 77,00 - indennità asservimento euro 30,80; Faggian Omero nato a Limena il 10.06.1953 (C.F. FGGMRO53H10E592E) - foglio 15 mappale 323 - superficie servitù circa mq. 30,00 - indennità asservimento euro 12,00; Faggian Otello nato a Limena il 08.01.1930 (C.F. FGGTLL30A08E592W) - foglio 15 mappale 520 - superficie servitù circa mq. 42,00 - indennità asservimento euro 16,80 - foglio 15 mappale 513 - superficie servitù circa mq. 114,00 - indennità asservimento euro 45,60 - foglio 15 mappale 519 - superficie servitù circa mq. 227,00 - indennità asservimento euro 90,80 - foglio 15 mappale 516 - superficie servitù circa mq. 241,00 - indennità asservimento euro 96,40 - totale indennità asservimento euro 249,60; Faggian Loredana nata a Limena il 27.05.1953 (C.F. FGGLDN53E67E592O), Faggian Otello nato a Limena il 08.01.1930 (C.F. FGGTLL30A08E592W) - foglio 15 mappale 515 - superficie servitù circa mq. 128,00 - indennità asservimento euro 51,20;

(omissis)

ordina

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 comma 14 e dell'articolo 26 comma 1 del Dpr 327/2001, il deposito presso la Cassa Deposito e Prestiti di Padova, in favore delle ditte non concordatarie elencate in precedenza, delle corrispondenti somme offerte a titolo di indennità di asservimento degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto.

La presente ordinanza sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sarà esecutiva a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge.

Il Responsabile del Procedimento
Bacchin ing. Marco

PROVINCIA DI PADOVA

Estratto decreti nn. 451 e 452 del 14 ottobre 2009, n. 471 del 16 dicembre 2009

Ulss 17. Lavori di realizzazione del nuovo polo ospedaliero unico per acuti - Pagamento dell'indennità provvisoria ed esproprio ai sensi degli artt. 20, comma 8 e 26 del Dpr 327/2001.

- Estratto decreto del Dirigente Settore Urbanistica e Patrimonio Ufficio Espropri n. 451 del 14.10.2009.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, Dpr 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto n. 451 del 14.10.2009 è stato ordinato all'Azienda Ulss 17 il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma complessiva di € 689.400,63=, secondo gli importi per ognuna in grassetto indicate, a titolo di saldo dell'indennità di espropriazione accettata, per l'espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto indicati:

1)

A) Este Nct: sez U fgl 27 map 224 di ha 0.21.52
B) Este Nct: sez U fgl 27 map 143 di ha 0.21.16
C) Este Nct: sez U fgl 27 map 678 di ha 0.90.30
Sabbadin Lorenzo Proprieta` per 1/1 Saldo: € 210.513,46

2)

A) Este Nct: sez U fgl 27 map 676 di ha 0.04.50
B) Este Nct: sez U fgl 27 map 674 di ha 0.00.80
C) Este Nct: sez U fgl 27 map 672 di ha 0.35.30
Mardegan Lucia Proprieta` per 1/1 Saldo: € 33.605,54
Sabbadin Lorenzo Affitto per 1/1 Saldo: € 21.737,02

3)

A) Este Nct: sez U fgl 27 map 406 di ha 0.11.58
B) Este Nct: sez U fgl 27 map 405 di ha 0.56.04
Sabbadin Vasco Proprieta` per 1/1 Saldo: € 49.599,27
Brunello Bruna Affitto per 1/1 Saldo: € 33.066,18

4)

A) Este Nct: sez U fgl 27 map 603 di ha 0.70.39
Caveagna Cesare Proprieta` per 1/1 Saldo: € 110.281,43

5)

A) Monselice Nct: sez U fgl 35 map 312 di ha 0.77.30
Berto Silvana Nuda Proprieta`per 1/3 Saldo: € 17.765,86
Agugiaro Franco Nuda Proprieta` per 2/3 Saldo: € 35.531,72
Berto Maria Usufrutto per 1/1 Saldo: € 3.401,97

6)

A) Monselice Nct: sez U fgl 35 map 49 di ha 0.44.56
B) Monselice Nct: sez U fgl 35 map 121 di ha 0.08.39
C) Monselice Nct: sez U fgl 35 map 122 di ha 0.19.50
D) Monselice Nct: sez U fgl 35 map 51 di ha 0.26.39
E) Monselice Nct: sez U fgl 35 map 123 di ha 0.07.02
F) Monselice Nct: sez U fgl 35 map 120 di ha 0.10.11
G) Monselice Nct: sez U fgl 35 map 50 di ha 0.02.57
Temporin Giancarlo Proprieta` per 1/1 Saldo: € 173.898,18

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

- Estratto decreto del Dirigente Settore Urbanistica e Patrimonio Ufficio Espropri n. 452 del 14.10.2009.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, Dpr 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto n. 452 del 14.10.2009 è stato ordinato all'Azienda Ulss 17 il deposito presso il Dipartimento provinciale dei Servizi Vari di Padova Servizio Cassa Depositi e Prestiti, a favore della Ditta di seguito indicata, della somma complessiva di € 89.193,60, secondo gli importi per ognuna in grassetto indicate, a titolo di indennità provvisoria di esproprio, per l'espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto indicati:

A) Monselice Nct: sez U fgl 35 map 192 di ha 0.60.80
Presunti eredi Ditta Fedre Graziano: Fedre Mirella Proprieta` per ½ - Fedre Irene Proprieta` per ½ somma da depositare € 89.193,60.

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

- Estratto decreto del Dirigente Settore Patrimonio Espropriazioni n. 471 del 16.12.2009.

Ai sensi degli artt. 20, comma 14, e 26 Dpr 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto n. 471 del 16.12.2009 è stato ordinato all'Azienda Ulss 17 il deposito presso il Dipartimento provinciale dei Servizi Vari di Padova Servizio Cassa Depositi e Prestiti, a favore delle ditte di seguito indicate, della somma complessiva di € 970.573,69, secondo gli importi per ognuna in grassetto indicate, a titolo di indennità provvisoria di esproprio, per l'espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto riportati:

1)

A) Este Nct: sez U fgl 27 map 679 di ha 0.02.40
Crisafulli Laura Proprieta` per ½ - Crisafulli Claudio Piero Proprietà per ½ somma da depositare € 1.173,60

2)

A) Monselice Nct:sez U fgl 35 map 390 (EX 42/D) di ha 2.13.14
B) Monselice Nct:sez U fgl 35 map 389 (EX 42/C) di ha 0.16.07
C) Monselice Nct: sez U fgl 35 map 46 di ha 3.09.55
Crisafulli Laura Nuda Proprieta` per ½ - Crisafulli Claudio Piero Nuda Proprieta` per ½ - Gagliardo Maria Usufrutto per 1/1 somma da depositare € 263.453,63

3)

A) Este Nct: sez U fgl 27 map 675 di ha 1.72.78
Gagliardo Maria Proprietà 1/1 somma da depositare € 84.489,42

4)

A) Monselice Nct: sez U fgl 35 map 138 di ha 0.22.00
Greggio Tarcisio Proprieta` per 1/1 somma da depositare € 10.758,00

5)

A) Monselice Nct: sez U fgl 35 map 58 di ha 0.05.00
B) Monselice Nct: sez U fgl 35 map 386 (EX 47/C) di ha 1.82.87
C) Monselice Nct: sez U fgl 35 map 58 di ha 9.73.05
D) Monselice Nct: sez U fgl 35 map 54 di ha 0.07.90
Fortin Gianni Proprieta` per 1/1 somma da depositare € 610.699,04

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Dirigente Settore Patrimonio Espropriazioni
Avv. Antonio Zaccaria

Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 26 SETTEMBRE 2007, MARGHERA - VENEZIA

Decreto n. 80 del 29 dicembre 2009

Azienda Servizi Pubblici Sile Piave Spa Progetto ID 277: "Interventi di riconversione delle fognature miste in Comune di Marcon, località Marcon Chiesa - Sistemazione del nodo idraulico di Via Boschette-Viale San Marco". Approvazione progetto definitivo. Importo 120.000,00 Euro.

Il Commissario delegato

(omissis)

decreta

1) È approvato il progetto definitivo ID 277 recante "Interventi di riconversione delle fognature miste in Comune di Marcon, località Marcon Chiesa - Sistemazione del nodo idraulico di Via Boschette-Viale San Marco", per l'importo di spesa pari a 120.000,00 Euro così ripartiti

Quadro Economico			
A)	Somme per lavori in appalto		
	Opere a misura e a corpo	€	71.469,82
	Oneri per la Sicurezza D.lgs (81/08) (Non soggetti a ribasso)	€	7.637,99
	Totale Lavori in appalto	€	79.107,81
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche impianto di sollevamento	€	20.000,00
2	Indagini ed accertamenti	€	5.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	2.000,00
4	Indennità per espropri e servitù	€	-
5	Spese generali e tecniche	€	10.500,00
6	Spese per attività di consulenza e supporto	€	-
7	Spese per pubblicità appalto	€	791,08
8	Spese per collaudi tecnici	€	-
9	Imprevisti e Arrotondamenti	€	1.401,11
10	Quota Commissario 1% (decreto commissariale 05.06.2008)	€	1.200,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€	40.892,19
C)	Totale complessivo di progetto (A + B)	€	120.000,00

2) È preso atto dell'esito della Conferenza di Servizi tenutasi in data 6 novembre 2009, presso la sede della Struttura commissariale, dei pareri, delle prescrizioni formulate e delle note allegate al verbale di Conferenza, quale parte integrante dello stesso. Il progetto deve essere realizzato in conformità alle condizioni e prescrizioni contenute nel succitato verbale di Conferenza;

3) Di dare atto che alla spesa necessaria per la realizzazione del progetto, pari a Euro 120.000,00, si fa fronte con fondi messi a disposizione:

- dal Commissario delegato, con Ordinanza n. 16, in data 11 maggio 2009, con cui è stato destinato l'importo di 100.000,00 Euro, disponibile nell'ambito della somma di cui all'art. 6 dell'Opcm n. 3621/2007, a favore dell'Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave Spa per il finanziamento - in via cumulativa - dei progetti ID 277 "Interventi di riconversione delle fognature miste in Comune di Marcon, località Marcon Chiesa - Sistemazione del nodo idraulico di Via Boschette-Viale San Marco" e ID 278 "Interventi di riconversione delle fognature miste in località S. Liberale di Marcon - Fognatura nera in Via Nievo",
- per una quota pari a 75.000,00 Euro messa a disposizione - in via cumulativa - dal Comune di Marcon, nell'ambito della realizzazione dei progetti ID 277 "Interventi di riconversione delle fognature miste in Comune di Marcon, località Marcon Chiesa - Sistemazione del nodo idraulico di Via Boschette-Viale San Marco" e ID 278 "Interventi di riconversione delle fognature miste in località S. Liberale di Marcon - Fognatura nera in Via Nievo",
- per una quota pari a 75.000,00 Euro messa a disposizione - in via cumulativa - dall'Azienda Servizi Pubblici Sile Piave Spa, nell'ambito della realizzazione dei progetti ID 277 "Interventi di riconversione delle fognature miste in Comune di Marcon, località Marcon Chiesa - Sistemazione del nodo idraulico di Via Boschette-Viale San Marco" e ID 278 "Interventi di riconversione delle fognature miste in località S. Liberale di Marcon - Fognatura nera in Via Nievo";

4) I lavori devono essere iniziati, a cura del soggetto realizzatore Azienda Servizi Pubblici Sile Piave Spa, entro quattro (4) mesi dalla data del presente provvedimento e ultimati entro i successivi sei (6) mesi. La rendicontazione della spesa deve essere prodotta entro sedici (16) mesi dalla data del presente provvedimento;

5) I rapporti tra la Struttura commissariale e il soggetto realizzatore, Azienda Servizi Pubblici Sile Piave Spa, sono regolati da apposito disciplinare, redatto secondo lo schema approvato con decreto n. 20, in data 5 giugno 2008;

6) Ai sensi del predetto disciplinare, l'Azienda Servizi Pubblici Sile Piave Spa provvede a trasferire la somma di Euro 1.200,00 alla contabilità speciale n. 3347 istituita presso la Banca d'Italia - Sezione provinciale di Venezia ex Opcm n. 3621/2007;

7) Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (Burv), sull'apposito sito del Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione del Veneto e trasmesso al soggetto realizzatore, Azienda Servizi Pubblici Sile Piave Spa, nonché al Comune di Marcon.

Il Commissario delegato
Ing. Mariano Carraro

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 26 SETTEMBRE 2007, MARGHERA - VENEZIA

Decreto n. 81 del 29 dicembre 2009

Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta. Progetto ID 71/A: "Realizzazione del collegamento idraulico Soresina - Bastie con nuova botte a sifone sottopassante l'Idrovia Padova-Venezia e ricalibratura dei canali Foscara, Bastie e Parallelo all'Idrovia". Approvazione progetto definitivo. Importo 2.995.814,51 Euro.

Il Commissario delegato

(omissis)

decreta

1) È approvato il progetto definitivo ID 71/A, recante "Realizzazione del collegamento idraulico Soresina - Bastie con nuova botte a sifone sottopassante l'Idrovia Padova-Venezia e ricalibratura dei canali Foscara, Bastie e Parallelo all'Idrovia", per l'importo di spesa pari a 2.995.814,51 Euro così ripartiti:

Quadro economico - designazione dei lavori		Euro
A.1	Lavori a misura e a corpo al netto degli oneri per la sicurezza.	€ 1'640'261.76
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.	€ 166'543.68
A	Sommano i lavori a misura e a corpo (A.1+A.2).	€ 1'806'805.44
B	Somme a disposizione dell'amministrazione per lavori in economia, adeguamento interferenze servizi, interventi di manutenzione straordinaria manufatti esistenti e di difficile valutazione.	€ 110'000.00
C	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità, collaudo, rilievi, etc.	€ 160'000.00
D	Iva (20 % su A+B+C)	€ 415'361.09
E.1	Acquisizione di terreni, asservimenti, occupazione temporanea e danni colturali	€ 432'073.61
E.2	Spese per frazionamenti, notifiche di esproprio, pubblicazioni e relativi adempimenti	€ 23'400.00
E	Sommano espropri/indennizzi e adempimenti	€ 455'473.61
F	Oneri commissariali	€ 29'958.15
G	Imprevisti e conto tondo	€ 18'216.23
Importo complessivo dell'opera (A+B+C+D+E+F+G)		€ 2'995'814.51

2) È preso atto dell'esito della Conferenza di Servizi tenutasi in data 6 novembre 2009, presso la sede della Struttura commissariale, dei pareri, delle prescrizioni formulate e delle note allegate al verbale di Conferenza, quale parte integrante dello stesso. Il progetto deve essere realizzato in conformità alle condizioni e prescrizioni contenute nel succitato verbale di Conferenza;

3) È preso atto della conclusione della procedura, tramite comunicazione ai soggetti interessati dall'esecuzione degli interventi di progetto, di avvio del procedimento amministrativo a norma degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e degli artt. 11 e 16 del Dpr n. 327/2001. Tale comunicazione, unitamente all'approvazione del progetto sopraindicato a mezzo di Conferenza di Servizi commissariale, comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'apposizione del vincolo finalizzato all'esproprio delle aree interessate;

4) Di dare atto che alla spesa necessaria per la realizzazione del progetto, pari a Euro 2.995.814,51, si fa fronte con i fondi di cui alla Legge n. 139/1992 - 2^ fase, messi a disposizione dalla Regione del Veneto - Direzione Progetto Venezia;

5) I lavori devono essere iniziati, a cura del soggetto realizzatore Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta, entro cinque (5) mesi dalla data del presente provvedimento e ultimati entro i successivi ventiquattro (24) mesi. La rendicontazione della spesa deve essere prodotta entro trentacinque (35) mesi dalla data del presente provvedimento;

6) I rapporti tra la Struttura commissariale e il soggetto realizzatore, Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta, sono regolati da apposito disciplinare, redatto secondo lo schema approvato con decreto n. 20, in data 5 giugno 2008;

7) Ai sensi del predetto disciplinare, il Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta provvede a trasferire la somma di Euro 29.958,15 alla contabilità speciale n. 3347 istituita presso la Banca d'Italia - Sezione provinciale di Venezia ex Opcm n. 3621/2007;

8) Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV), sull'apposito sito del Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione del Veneto e trasmesso al soggetto realizzatore, Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta.

Il Commissario delegato
Ing. Mariano Carraro

Trasporti e viabilità

COMUNE DI REFRONTOLO (TREVISO)

Decreto n. 1 del 23 dicembre 2009

Declassificazione e sdemanializzazione ex sedime stradale in Via Costa.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Visto l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs n. 285/1992, così come modificato dall'art. 1 del D.lgs 10.09.1993 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;

Visti gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con Dpr n. 495/1992, come modificati dal Dpr n. 610/1996, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e declassificazione delle strade;

Vista la Lr n. 11/2001, art. 94 - commi 2 e 3 - con la quale la Regione del Veneto ha delegato alle Province ed ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di rispettiva competenza;

Vista la deliberazione G.R.V. n. 2042 del 3.08.2001 relativa alla approvazione delle Direttive concernenti le funzioni delegate alle Province ed ai Comuni in materia di classificazione e delegificazione amministrativa delle strade;

Vista la deliberazione del C.C. n. 05 del 12.02.09, esecutiva,

con la quale è stato deciso di declassificare e sdemanializzare la seguente area di proprietà comunale:

- area in Via Costa identificata al Foglio 5 mapp. 1436 di mq. 27;

Preso atto che detta area comunale, come individuata nella citata deliberazione, non ha più le caratteristiche e l'interesse di pubblica viabilità e non corrisponde più agli scopi funzionali richiesti dalla normativa vigente;

Ritenuto, pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Nuovo Codice della Strada di assumere il provvedimento di declassificazione e sdemanializzazione;

Visto il D.lgs n. 267/2000 e disposizione n. 9032 di prot. del 1°.10.2004 di assegnazione funzioni;

decreta

1) La porzione di area comunale sita:

- area in Via Costa identificata al Foglio 5 mapp.1436 di mq. 27;

meglio identificate nella deliberazione di C.C. n. 05 del 12.02.09 declassificata ad area non più soggetta a pubblico transito e sdemanializzata;

2) Ai sensi dell'art. 3 - comma terzo - del Dpr n. 495/1992,

come modificato dall'art. 2 del Dpr n. 610/1996, il presente Decreto avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bur

3) Ai sensi dell'art. 226 del Nuovo Codice della Strada viene data informazione all'Archivio Nazionale delle Strade.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Annalisa Romitelli

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione è suddiviso in quattro parti:
1. Parte prima: modifiche dello Statuto, leggi e regolamenti regionali;
2. Parte seconda: circolari, ordinanze e decreti (sezione prima); deliberazioni del Consiglio e della Giunta (sezione seconda);
3. Parte terza: concorsi, appalti e avvisi;
4. Parte quarta: atti di altri enti, testi legislativi aggiornati.

Il Bollettino Ufficiale della Regione esce, di norma, il martedì e il venerdì.
La parte terza si pubblica il venerdì, da sola o con altre parti.

ABBONAMENTI

Abbonamento annuale di tipo A:	completo	euro	160,00
Abbonamento annuale di tipo B:	non comprende i supplementi	euro	135,00
Abbonamento annuale di tipo C	parte terza	euro	80,00

L'importo dell'abbonamento può essere versato, sempre con indicazione della causale:
- sul c/c postale n. 10259307 intestato a Regione Veneto – Bollettino ufficiale – Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia;
- tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Veneto, Unicredit Banca Spa, codice IBAN IT41V0200802017000100537110.

L'abbonamento decorre dal primo numero utile successivo alla data di ricezione del bollettino di versamento o del bonifico bancario.

Su richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei numeri arretrati, l'abbonamento può decorrere anche da data antecedente.
Il cambio di indirizzo è gratuito. Scrivere allegando l'etichetta di ricevimento della pubblicazione.
Per qualsiasi informazione gli abbonati possono contattare l'**Ufficio Abbonamenti:**
- telefonando ai numeri 041 279 2947, dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30
- scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
  - Giunta Regionale del Veneto - Bollettino Ufficiale - Ufficio Abbonamenti - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
  - fax 041 279 2809
  - e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere acquistato direttamente presso:

PADOVA
Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2
tel. 049 656 921 fax 049 875 4728
e-mail: info@libreriacortinapd.it

ROVIGO
Libreria Pavanello, piazza V. Emanuele II, 2
tel. 0425 24 056 fax 0425 46 13 08
e-mail: libreria.pavanello@libero.it

CONEGLIANO (TV)
Libreria Canova, via Cavour, 6/B
tel.-fax 0438 22 680
e-mail: libreria.con@canovaedizioni.it

VENEZIA
Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
tel. 041 279 2947 fax 041 279 2809
e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VERONA
Libreria Giuridica, via della Costa, 5
tel. 045 594 250 fax 045 801 1464
e-mail: l.giuridica@tele2.it

VICENZA
Libreria Traverso, corso Palladio, 172
tel. 0444 324 389 fax 0444 545 093
e-mail: traversolibri@libero.it

Una copia (fino a 176 pagine) : euro 3,00
Una copia (oltre le 176 pagine) : euro 3,00 + euro 1,00 ogni 16 pagine in più o ulteriore frazione fino a un massimo di euro 20,00.

Le copie arretrate possono essere acquistate presso le librerie sopra indicate o richieste all'Ufficio Abbonamenti suindicato.

Il prezzo delle copie arretrate, se spedite per posta, è aumentato del 10%.

CONSULTAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere consultato presso la redazione sita a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, VENEZIA o presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico con sedi a:

BELLUNO	via Caffi, 33 - tel. 0437 946 262
PADOVA	passaggio Gaudenzio, 1 - tel. 049 877 8163
ROVIGO	viale della Pace, 1/D - tel. 0425 411 811
TREVISO	via Tezzone, 2 - tel. 0422 582 278
VENEZIA	pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2786
VERONA	via Marconi, 25 - tel. 045/8676636-6616-6615
VICENZA	Contra' Mure San Rocco, 51 - tel. 0444 320 438

Il Bollettino Ufficiale della Regione è disponibile anche in Internet al seguente indirizzo:

ONLINE IL BUR http://bur.regione.veneto.it

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

INSERZIONI

INSERZIONI CHE PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

Le inserzioni da pubblicare sono trasmesse alla redazione del Bollettino ufficiale in formato digitale utilizzando il servizio telematico "Inserzioni Bur online" che elimina la necessità dell'invio dell'originale cartaceo, annulla i costi e i tempi di spedizione e consente di seguire costantemente lo status delle inserzioni trasmesse. Il servizio è accessibile tramite il sito http://bur.regione.veneto.it, alla voce Area Inserzionisti.
Le inserzioni devono pervenire almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur). Il versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione va effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 25,00 più Iva 20% = **euro 30,00**
- Per ogni file allegato con tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.: euro 5,00 più Iva 20% = **euro 6,00 per KB**

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che utilizzano il servizio "Inserzioni Bur online" sono previste tariffe agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate limitatamente alla pubblicazione integrale dello Statuto. Per gli stessi Comuni la pubblicazione dei soli articoli dello Statuto modificati è soggetta al pagamento del costo forfetario di euro 50,00 più Iva 20% = euro 60,00.

Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo, non più lungo di 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri), sia trasmesso almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione, tramite il servizio "Inserzioni Bur online", utilizzando lo schema redazionale che si riporta qui sotto, compilabile direttamente nel Web:

"Concorso pubblico per titoli ed esami per X posti di ....., Categoria ....., Posizione .....
Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio) .....
Termine di presentazione delle domande: .....
Calendario delle prove: .....
Prima prova scritta: .....
Seconda prova scritta: .....
Prova orale: .....

Per informazioni rivolgersi a: ....."

INSERZIONI CHE NON PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla Giunta regionale, Bollettino Ufficiale, Servizio Inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900) e in formato digitale (word o excel) all'indirizzo di posta elettronica inserzioni.bur@regione.veneto.it, almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
La richiesta di pubblicazione, soggetta all'imposta di bollo salvo esenzione, deve riportare il codice fiscale e/o la partita Iva del richiedente e recare in allegato l'attestazione del versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 35,00 più Iva 20% = **euro 42,00**
- Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe: euro 70,00 più Iva 20% = **euro 84,00**

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).

Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: Giunta regionale – Bollettino ufficiale – Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900 – fax 041 2792905 – email: uff.bur@regione.veneto.it) dal lunedì al venerdì dalle ore **9,00** alle ore **13,00**.

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Dirigente Franco Denti
Responsabile di redazione Toscana Pagan
Collaboratori di redazione Valentina Giannetti, Antonella Migliarese, Barbara Molin
Abbonamenti Antonio Turrin

Composizione Albonella Crivellari, Maria Levorato, Rosanna Rubini
Ricerca fotografica Maria Clara Martignon
Referente Internet Elisabetta Scaramuzza

Direttore Responsabile Dott. Antonio Menetto

Stampato da **Grafica Veneta** Spa - Trebaseleghe (PD)
su carta ecologica riciclata, prodotta con il 100% di maceri e senza l'uso di cloro o imbiancanti ottici

ISSN 1971 - 7989

Prezzo: euro **18,00**